REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 23 ottobre 2012 **Anno XLIII - N. 87**



Monte di Malo (Vi), Buso della rana.
Il "Buso della rana" è una cavità labirintica percorsa da numerosi torrenti. Posta nella zona collinare tra Monte di Malo e Cornedo Vicentino, in provincia di Vicenza, rappresenta, con oltre 25 Km di sviluppo nel sottosuolo, la maggior cavità veneta. La sua unicità è data dalla presenza di un substrato basaltico impermeabile che ha determinato lo sviluppo prevalentemente orizzontale delle gallerie attive e di quelle fossili, ormai abbandonate dall'acqua. Il nome, che fa pensare a una particolare concentrazione di anfibi, è la distorsione italianizzata del termine di origine cimbra *roan* che significa "parete rocciosa". La grotta si trova a circa 200 m. a monte della strada che collega Monte di Malo con Priabona.

(Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto – Direzione regionale pianificazione territoriale e parchi – foto Sandro Sedran, Gruppo speleologico Cai Malo)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL SEGRETARIO PER LA SANITÀ

n. **197** del 8 ottobre 2012
Definizione delle Aree di Afferenza dei Centri Specialistici. Modifica della Circolare Regionale n. 20 del 8/10/1999 (Delibera della Giunta Regionale 3410 del 5/10/1999). 9
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE

n. **182** del 2 ottobre 2012
Centro Veneto Servizi S.p.A. - Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di acque reflue della fognatura urbana del Comune di Monselice, sito in via del Borgo. Progetto esecutivo. Realizzazione comparto di chiariflocculazione. Comune di localizzazione: Monselice (PD)- Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 - D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. 24
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **368** del 4 ottobre 2012
L.R. 14.01.2003, n. 3 art.17 - Consorzio di Bonifica Piave (ex Pedemontano Sinistra Piave) - Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale programma esercizio 2005. - Lavori di adeguamento dell'impianto idrovoro di San Giovanni in Comune di Motta di Livenza. Importo € 700.000,00. Finanziamento regionale € 600.000,00. Approvazione perizia di completamento. ... 25
[Difesa del suolo]

n. **369** del 4 ottobre 2012
L.R. 14.01.2003, n. 3 art.17 - Consorzio di Bonifica Piave (ex Pedemontano Sinistra Piave) - Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale programma esercizio 2005. - Lavori di rifacimento dell'impianto idrovoro "Paludei di Fratta" in Comune di Oderzo. Importo € 1.200.000,00 Finanziamento regionale € 600.000,00. Approvazione perizia di completamento. 26
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. **280** del 24 settembre 2012
Progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie. DGR n. 1177 del 26 luglio 2011. Prosecuzione progetto Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona di Feltre (BL). Anno 2012. 27
[Servizi sociali]

n. **281** del 24 settembre 2012
Progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie. DGR n. 1177 del 26 luglio 2011. Comune di Venezia (VE). Anno 2012. 28
[Servizi sociali]

n. **282** del 24 settembre 2012
Progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie. DGR n. 1177 del 26 luglio 2011. Comune di Cavallino - Treporti (VE). Anno 2012. 29
[Servizi sociali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO

n. **170** del 5 ottobre 2012.
Ordinanze di Protezione Civile n. 2884/98, 3027/99, 3090/00, 3267/02, 3276/03, 3361/04. Art. 12 L.R. 06.04.2012 n. 13 - D.G.R. n. 906 del 22.05.2012 e D.G.R. 1339 del 17.07.2012. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di compe-

tenza regionale. Affidamento incarico professionale per la progettazione preliminare-definitiva, esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di:
A) Realizzazione opere di sistemazione idraulica del torrente Zunaia per la difesa dell'abitato di Alleghe - 2° stralcio - Progetto n. 46est. - CUP: H93B12000240002.
B) Integrazione e completamento opere idrauliche sul torrente Zunaia in Comune di Alleghe - Progetto n. 47est. - CUP: H93B12000250002.
CIG: Z3F0669EFE..... 30
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI

n. **33** del 10 settembre 2012
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 137 del 22 luglio 2009. Misure obbligatorie per il controllo ed eradicazione del tarlo asiatico Anoplophora glabripennis nel territorio della Regione del Veneto - Decreto n° 17 del 24 aprile 2012 - Adozione della misura di taglio addizionale denominato "Clear cut"..... 31
[Sanità e igiene pubblica]

n. **34** del 12 ottobre 2012
D.Lvo 214/2005 All. IV° parte B punto 21. Colpo di fuoco batterico delle rosacee (Erwinia amylovora). Istituzione zone tampone e approvazione campi di produzione. Campagna vivaistica 2012/2013..... 33
[Sanità e igiene pubblica]

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **121** del 3 ottobre 2012
Nomina di un rappresentante regionale nel Comitato direttivo dell'Istituto veneto per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. 34
[Designazioni, elezioni e nomine]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1721** del 7 agosto 2012
Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014 ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998). Piano assunzioni della Regione del Veneto per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31. 35
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1910** del 25 settembre 2012
Iniziative di promozione commerciale e internazionalizzazione del sistema fieristico regionale. Attivazione della "Cabina di regia del sistema fieristico veneto" per il coordinamento delle politiche di sviluppo nel settore economico, turistico ed agroalimentare. Legge regionale 24 dicembre 2002, n. 33, legge regionale 23 maggio 2002 n. 11 e legge regionale 16/1980. 39
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1922** del 25 settembre 2012
Assemblea ordinaria della Società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. del 28 settembre 2012 alle ore 12.00.....41
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1943** del 2 ottobre 2012
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", nel testo risultante per effetto della conversione della legge 7 agosto 2012, n. 135 pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 S.O./L n. 173 44
[Affari legali e contenzioso]

n. **1944** del 2 ottobre 2012
Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25, recante "Modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio)",-pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 13 luglio 2012-, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. 46
[Affari legali e contenzioso]

n. **1945** del 2 ottobre 2012
Approvvigionamento di pubblicazioni cartacee e on-line per i componenti della Giunta regionale e per l'Ufficio Stampa della Giunta regionale. Impegno di spesa e assegnazione di ulteriore budget operativo. Art. 49 L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Esercizio 2012. 47
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1946** del 2 ottobre 2012
Comitato Fondatore Venezia - Nord Est Capitale europea della Cultura 2019 - Modifica atto costitutivo. 49
[Cultura e beni culturali]

n. **1947** del 2 ottobre 2012
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., promosso avanti il Tribunale di Agrigento dall'Istituto Finanziario Mediterraneo Spa (ISFIME SPA) contro Regione Veneto ed Equitalia Nord SpA. 57
[Affari legali e contenzioso]

n. **1948** del 2 ottobre 2012
Giudizio avanti il Tribunale di Padova, sezione lavoro, proposto da Padovan Vittorio c/ Regione Veneto ed Arpav, rubricato sub R.G. 540/10. Autorizzazione a definire la controversia in via conciliativa. 58
[Affari legali e contenzioso]

n. **1949** del 2 ottobre 2012
N. 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 59
[Affari legali e contenzioso]

n. **1950** del 2 ottobre 2012
Interventi di recupero e valorizzazione di beni della Prima Guerra Mondiale. Approvazione della graduatoria e riparto dei contributi - anno 2011. L.R. 43/1997. 60
[Cultura e beni culturali]

n. **1951** del 2 ottobre 2012
Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto definitivo per la realizzazione delle opere di completamento dell'area ricettiva, in località Pian Falcina (Valle del Mis), in comune di Sospirolo (BL). (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.) 64
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1952** del 2 ottobre 2012
Assegnazione alle aziende del comparto del trasporto pubblico locale affidatarie di servizi minimi di trasporto di un contributo in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2011 per le agevolazioni tariffarie di cui alla L.R. 19/1996. Impegno di spesa..... 71
[Trasporti e viabilità]

n. **1953** del 2 ottobre 2012
Salvaguardia di Venezia. D.C.R. n. 11/2009, Scheda di progetto E12: "Interventi di fognatura nel Comune di Monastier e di Marcon". Cambio soggetto attuatore da Piave Servizi S.c.r.l. a A.S.P. "Sile Piave" S.p.A. 75
[Venezia, salvaguardia]

n. **1954** del 2 ottobre 2012
Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (Provvedimento di variazione n. 55) //Vincolate. 78
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1955** del 2 ottobre 2012
Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2012 ai sensidell'art. 6, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 14. (Provvedimento di variazione n. 58) // Competenza/Cassa. 84
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1956** del 2 ottobre 2012
Art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modifiche. Piano formativo per il personale degli Enti Locali del Veneto. Anno 2012. 92
[Enti locali]

n. **1957** del 2 ottobre 2012
POR - CRO, parte FESR (2007-2013). Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico": approvazione progetti a regia regionale. 96
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1958** del 2 ottobre 2012
Accreditamento istituzionale dell'attività sanitaria "Punto Prelievi" di Rosolina dell'Azienda ULSS 19 Adria, con sede legale a Adria (Ro) via degli Etruschi n. 9. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22. 101
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1959** del 2 ottobre 2012
Accreditamento istituzionale dell'Azienda ULSS 3 Bassano, con sede legale a Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti n. 40. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22. 103
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1960** del 2 ottobre 2012
Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria ambulatoriale Chinesi srl con sede legale a Camposampiero (PD) in via A. Vivaldi n. 1. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22. 105
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1961** del 2 ottobre 2012
Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria ambulatoriale odontoiatrica e struttura extra ospedaliera di chirurgia Società Clinika srl, con sede legale a Padova in via Sorio n. 12. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22. 107
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1962** del 2 ottobre 2012
Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria ambulatoriale PNG Service srl con sede legale a Padova in via P. Selvatico n. 79. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22. 109
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1963** del 2 ottobre 2012
Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria ambulatoriale Santa Rita srl con sede legale a Vigonza (PD) in via Pastore n. 6. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22. 111
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1964** del 2 ottobre 2012
Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria Poliambulatorio odontoiatrico e protesico dott. Antonino Patti con sede a San Giovanni Lupatoto (Verona) in via Madonnina n. 1/B. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22. 113
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1965** del 2 ottobre 2012
Accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico dott. Giovanni Bevilacqua con sede legale a Castel d'Azzano (Verona) in via Piave n. 72. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22. 115
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1966** del 2 ottobre 2012
Accreditamento istituzionale di ulteriore sede operativa della struttura sanitaria ambulatoriale accreditata A. Locarno srl con sede legale a Treviso in piazza Matteotti n. 9. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22. 117
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1967** del 2 ottobre 2012
Acquisto di pacchetti di prestazioni sanitarie da alcuni erogatori ospedalieri privati accreditati. DGR n. 832 del 15 maggio 2012 119
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1968** del 2 ottobre 2012
Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per persone dimesse dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: individuazione modalità di presentazione dei progetti da parte delle Aziende ULSS del Veneto - Dipartimenti di Salute Mentale realizzati nell'anno 2012 e determinazione dei criteri di riparto del finanziamento. D.M. della Salute del 7/10/2011 recante "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2009", in attuazione della L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, commi 805, 806, 807. 121
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1970** del 2 ottobre 2012
Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 21 giugno 2012, 20 luglio 2012, 24 luglio 2012 e 10 agosto 2012. Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011 e DGR n. 2353/2011. 123
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1971** del 2 ottobre 2012
"Ente Nazionale Protezione Animali - Sez. di Mira (VE)" con sede a Mira (VE). Conferma dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche ai sensi dell'art. 9, della L.R. 60/1993, per il triennio 2012-2015. 127
[Veterinaria e zootecnia]

n. **1972** del 2 ottobre 2012
Società En Borsoia S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per un "Impianto idroelettrico sul torrente Borsoia" nei Comuni di Chies d'Alpago e Tambre (Belluno), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003. Approvazione della variante al progetto autorizzato con DGR 1669/2011 ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art.10 del DPR 327/2001 e smi. 128
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

n. **1973** del 2 ottobre 2012
L.R. 7 settembre 1982, n. 44, art. 4 - Piano regionale dell'attività di cava (Prac). Adozione del Documento Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare e avvio della fase di consultazione. 152
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **1974** del 2 ottobre 2012
Veneto Acque S.p.A. - Progetto definitivo "Derivazione dalle Falde del Medio Brenta" - Comuni di localizzazione: Carmignano di Brenta, Fontaniva, Cittadella (PD), Comune interessato: Pozzoleone (VI). Approvazione definitiva e autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009) e contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 154
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1976** del 2 ottobre 2012
Manifestazione fieristica "Mens Sana in corpore sano - Turismo e Salute" di Rovigo, 4-7 ottobre 2012, e organizzazione workshop per operatori turistici, 5 ottobre 2012. Concessione sostegno finanziario a Rovigo Expò SpA. Piano Esecutivo annuale di promozione turistica 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. 179
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1977** del 2 ottobre 2012
Partecipazione regionale alle principali manifestazioni fieristiche Est e Nord Europa e al "Salone internazionale di Viaggi e Turismo" di Montréal (CAN) in collaborazione con la Società Veneto Innovazione SpA. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012. 181
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1979** del 2 ottobre 2012
Sostegno regionale alle iniziative di incentivazione e promozione delle attività turistiche in connessione con manifestazioni sportive internazionali. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazioni n. 1825 e 1826 del 8 novembre 2011. 184
[Turismo]

n. **1980** del 2 ottobre 2012
"Azienda Agricola Cantarana di Corrado di Panigai e C. società semplice". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cona (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 187
[Energia e industria]

n. **1981** del 2 ottobre 2012
Autorizzazione al Comune di Terrazzo (VR) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a favore di persone ultrasessantenni o madri sole con uno o più figli minori inseriti nel proprio nucleo familiare. L.r. n. 10/1996 - articolo 3, comma 4. 196
[Edilizia abitativa]

n. **1982** del 2 ottobre 2012
Autorizzazione utilizzo economie pari ad € 23.385,65.=. Comune di Rovigo. Intervento di manutenzione per la sistemazione dei servizi igienici e serramenti presso la scuola elementare di Boara Polesine. Importo mutuo originario pari ad € 113.620,52.= Pos. 4308742 00 del 15/07/1997 - Piano Annuale 1996. (L. 23/96). 197
[Opere e lavori pubblici]

n. **1983** del 2 ottobre 2012
Realizzazione del Progetto Profili. Avvio della procedura ai sensi della D.G.R: n. 2919/2007 per l'individuazione di due professionalità cui assegnare la realizzazione delle attività relative al progetto. 198
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1984** del 2 ottobre 2012
Impegno di spesa per il funzionamento della Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale. Anno 2012. L. R. 23 novembre 2006, n. 24....201
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

n. **1985** del 2 ottobre 2012
Ditta 2L Energia S.R.L.. - Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 420 kWe alimentato ad olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Isola della Scala (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006. 202
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1986** del 2 ottobre 2012
Ditta Agrien S.R.L. - Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 420 kWe alimentato ad olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Isola della Scala (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006. 212
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1987** del 2 ottobre 2012
Ditta Elsa S.R.L. - Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 420 kWe alimentato ad olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Isola della Scala (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006. 222
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1988** del 2 ottobre 2012
Ditta "Valdo Energy Srl" - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale con potenza elettrica pari a 420 kW da realizzarsi in Comune di Quero (BL). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010. 232
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1989** del 2 ottobre 2012
Ditta Vegen S.R.L.. - Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 420 kWe alimentato ad olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Isola della Scala (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006..... 238
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1990** del 2 ottobre 2012
Richiedente: Azienda Agricola Baldisserotto - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 198,72 KWp nel Comune di Urbana (PD), ai sensi dell'articolo 14.11 del D.M. 10.09.2010. 248
[Energia e industria]

n. **1991** del 2 ottobre 2012
Richiedente: Azienda Agricola Boscolo Rossano e Alerame Bocca - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 198,72 kWp in comune di Porto Viro (RO) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003. 250
[Energia e industria]

n. **1992** del 2 ottobre 2012
Richiedente: Azienda Agricola Boscolo Stive - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 198,72 kWp in comune di Porto Viro (RO) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003. 253
[Energia e industria]

n. **1993** del 2 ottobre 2012
Disciplina regionale per la concessione d'indennizzi a favore delle aziende frutticole ai fini della prevenzione al diffondersi del cancro batterico dell'Actinidia. DGR n. 89/CR del 28 agosto 2012. Parere favorevole IV^ Commissione Consiliare n. 284 del 11 settembre 2012. Art. 62, comma 5, legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003. 256
[Agricoltura]

n. **1996** del 2 ottobre 2012
Programma generale d'intervento "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto". Approvazione schemi di convenzione relative agli interventi n. 5 e n. 5bis così come rimodulati con DGR 31 luglio 2012, n. 1611. 262
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1997** del 2 ottobre 2012
Concorso per la realizzazione di video clip da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it.. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". Deliberazione/Cr n. 87 del 7 agosto 2012. 274
[Secondario, settore]

n. **1998** del 2 ottobre 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Fiorita" con sede in Spinea 30038 Via Murano 7 (L.R. n. 22/2002).... 277
[Servizi sociali]

n. **1999** del 2 ottobre 2012
Assegnazione contributo in conto gestione ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto, anno 2012 - L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n. 2/2006, L. n. 296/06.... 279
[Servizi sociali]

n. **2000** del 2 ottobre 2012
DGR 2516/11 Sistema regionale integrato di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, Bando relativo all'azione d 2) Progetto programmi locali dei tempi e degli orari: approvazione della graduatoria dei Comuni beneficiari e assegnazione dei relativi importi. 319
[Servizi sociali]

n. **2001** del 2 ottobre 2012
Gestione Borse di studio per giovani oriundi veneti residenti all'estero. Approvazione schema Convenzione. Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno 2012. Deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 17 aprile 2012. L.R.2/2003. 323
[Emigrazione e immigrazione]

n. **2002** del 2 ottobre 2012
Partecipazione al progetto "REMIDA III - Reinserimento Migranti in Difficoltà e loro Accoglienza" a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013. Avviso pubblico "Azione 3 - Sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati". Annualità 2012. 331
[Emigrazione e immigrazione]

n. **2003** del 2 ottobre 2012
Autorizzazione a proporre ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nel decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: "Misure urgenti per la crescita del Paese" nel testo risultante per effetto della conversione della legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato nella G.U. n. 187 del 11 agosto 2012-S.O n. 171. 333
[Affari legali e contenzioso]

n. **2004** del 2 ottobre 2012
Ratifica decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 27 settembre 2012 con oggetto "Approvazione del valore nominale del buono pasto al personale dipendendente della Regione del Veneto pari a 7,00 euro"....335
[Demanio e patrimonio]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL SEGRETARIO PER LA SANITÀ

DECRETO DEL SEGRETARIO PER LA SANITÀ n. 197 del 8 ottobre 2012

Definizione delle Aree di Afferenza dei Centri Specialistici. Modifica della Circolare Regionale n. 20 del 8/10/1999 (Delibera della Giunta Regionale 3410 del 5/10/1999).

[Sanità e igiene pubblica]

Il Segretario

Premesso che

con la Deliberazione n. 3410 del 5.10.1999 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la circolare regionale n. 20 del 8.10.1999, con la quale sono state emanate alle Aziende UU.LL.SS.SS. direttive in merito all'organizzazione ed alle funzioni dei Punti di Primo Intervento e definite le aree di afferenza dei centri specialistici e le modalità di accoglimento per i pazienti che necessitano di procedure diagnostiche e terapeutiche di emergenza;

con la Deliberazione n. 3223 del 8.11.2002 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato le modifiche e integrazioni alle schede di dotazione ospedaliera pubblica e privata di cui alla L.R n. 39 del 30 agosto 1993, introducendo alcune variazioni sulla distribuzione delle strutture ad alta specializzazione all'interno della Regione;

la Giunta Regionale del Veneto ha istituito con la Deliberazione n. 4550 del 28.11.2007 la rete regionale per la gestione del paziente con Infarto Miocardico Acuto, con la Deliberazione n. 4198 del 30.12.2008 la rete regionale per la gestione del paziente con Ictus e con la Deliberazione n. 3318 del 3.11.2009 le rete regionale per la gestione per l'emergenza e l'urgenza pediatrica;

le citate deliberazioni 3223/02, 4550/08, 4198/08 e 3318/09 atti hanno in parte modificato l'organizzazione della rete ospedaliera destinata al trattamento dei pazienti critici ed introdotto nuovi criteri di gestione per specifiche patologie ed è pertanto necessaria una revisione della citata Circolare n. 20, per la parte relativa alle afferenze dei Centri Specialistici, che tenga conto dei nuovi assetti organizzativi e delle più recenti indicazioni cliniche;

il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, sentiti i Direttori delle Centrali Operative del SUEM 118 e gli specialisti di ciascuna area, ha elaborato un documento tecnico che definisce le nuove aree di afferenza dei pazienti con necessità di trattamento specialistico urgente e le modalità di gestione degli stessi;

al fine di consentire il tempestivo trattamento dei pazienti in condizioni critiche sussiste l'esigenza di aggiornare con urgenza le precedenti disposizioni in materia;

decreta

1. di approvare la definizione delle Aree di Afferenza dei Centri Specialistici e le modalità di gestione dei pazienti che necessitano di un trattamento di emergenza presso gli stessi, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
2. di stabilire che quanto disposto con il presente provvedimento si intende sostitutivo di quanto disposto, in argomento, dalla Circolare Regionale n. 20 del 8/10/1999;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente decreto, comprensivo dell'allegato, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 197 del 8 ottobre 2012

Aree di Afferenza dei Centri Specialistici

Glossario

Ai fini del seguente documento le seguenti sigle e denominazioni assumono il significato di seguito riportato.

Ospedale di riferimento: Ospedale dotato di centro specialistico per la specifica patologia
Ospedale di rete: Ospedale non dotato del centro specialistico
Aziende – Aziende Sanitarie: Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto
Afferenza primaria: Ospedale di riferimento per il territorio specifico
Afferenza secondaria/terziaria: Ospedale di riferimento alternativo a quello di afferenza primaria
Centralizzazione primaria: trasporto dal luogo dell'evento all'ospedale
Centralizzazione secondaria: trasferimento interospedaliero, anche a partenza dal PS o dal PPI
Back-transport: trasferimento del paziente dal centro specialistico ad un ospedale di rete
CO: Centrale operativa del SUEM 118
PS: Pronto Soccorso
PPI: Punto di Primo Intervento
TI: Terapia Intensiva

Scopo

Il presente regolamento disciplina le aree di afferenza dei Centri Specialistici della Regione e le modalità di gestione dei pazienti che richiedono una prestazione di emergenza presso tali strutture.

1 Principi generali

1.1 Centralizzazione primaria

Quando un utente viene soccorso dal SUEM il trasporto deve essere diretto:

1) al PS dell'ospedale di rete competente per territorio, se il paziente NON presenta patologie che richiedono un trattamento specialistico di emergenza;
2) direttamente al centro di riferimento competente per territorio, se il paziente presenta patologie che richiedono un trattamento specialistico di emergenza non disponibile presso l'ospedale di rete, sulla base dei criteri previsti dalla presente norma, dalle disposizioni regionali in materia di reti assistenziali e dai protocolli clinici del SUEM.

Per i pazienti di cui al precedente punto 1) il trasporto ad un ospedale diverso da quello di competenza territoriale è consentito, se disposto dalla CO, nei seguenti casi:

- in caso di mancanza di posti letto o comunque di impossibilità di accogliere il paziente nell'ospedale competente, esclusivamente nei casi e secondo le procedure individuati dai protocolli specifici della CO stessa, redatti con il coinvolgimento delle Direzioni Sanitarie delle Aziende;
- quando il paziente è seguito in modo continuativo in altro ospedale per la stessa patologia che ha originato la richiesta di intervento se, a giudizio della CO che riceve la chiamata, il trasporto all'ospedale di riferimento territoriale non consente l'erogazione di prestazioni adeguate alle condizioni del paziente, e solo qualora il trasporto sia compatibile con la necessità di garantire la copertura del territorio da parte dei mezzi disponibili. In questi casi l'ospedale individuato dalla CO è tenuto ad accogliere il paziente, indipendentemente dalla disponibilità attuale di posti letto;
- in presenza di protocolli di area vasta, concordati con il SUEM, che disciplinino particolari modalità di distribuzione dell'afferenza dei pazienti.

I pazienti di cui al precedente punto 2) possono in subordine essere trasportati all'ospedale di rete più vicino al luogo dell'evento nei seguenti casi:

- quando le condizioni cliniche del paziente non consentono il trasporto diretto al centro di riferimento, anche in considerazione della tipologia dei mezzi disponibili, del livello di assistenza disponibile sull'ambulanza, delle condizioni attuali di viabilità;
- in presenza di altre lesioni evolutive che possono compromettere la sopravvivenza del paziente, che richiedono un trattamento/stabilizzazione nel minor tempo possibile e che possono essere trattate nell'ospedale di rete, procedendo quindi alla centralizzazione secondaria;
- in presenza di un incidente maggiore, qualora sussista la necessità di liberare rapidamente l'ambulanza per consentire il soccorso ad altri infortunati.

In presenza di indicazioni alla centralizzazione, il centro di afferenza primaria competente per il territorio in cui si trova il paziente è sempre tenuto ad accoglierlo, indipendentemente dalla disponibilità attuale di posti letto di degenza intensiva od ordinaria.

Qualora il centro di afferenza primaria non sia in grado di ricevere il paziente a causa della presenza contemporanea di un numero elevato di emergenze, la CO può disporre il trasporto all'ospedale di afferenza secondaria, previo accordo con la CO competente per tale centro e solo qualora le condizioni cliniche del paziente rendano possibile il trasporto. Il centro di afferenza secondaria è tenuto in questo caso ad accogliere il paziente, indipendentemente dalla disponibilità attuale di posti letto di degenza intensiva od ordinaria. Qualora anche il centro di afferenza secondaria sia interessato da più urgenze, il paziente deve comunque essere accolto nel centro di

afferenza primaria.

In caso di incidente maggiore con presenza di più pazienti che richiedano trattamenti specialistici le CO del SUEM provvedono, in accordo tra loro, a suddividere i pazienti tra i diversi centri specialistici raggiungibili in tempo utile dal luogo dell'evento. I centri individuati dalle CO sono tenuti ad accogliere i pazienti, indipendentemente dalla disponibilità attuale di posti letto di degenza intensiva od ordinaria.

Qualora il centro di afferenza primaria afferisca ad una CO diversa da quella che ha in gestione il soccorso, quest'ultima contatterà la CO cui il centro afferisce, che a sua volta allerterà il centro.

1.2 Centralizzazione secondaria

I pazienti accolti in ospedali di rete che presentano patologie che richiedono un trattamento specialistico devono essere accolti dal centro di riferimento competente per territorio. Tale obbligo vale anche nel caso in cui l'ospedale di rete in cui si trova il paziente abbia in essere un rapporto di convenzione per consulenze specialistiche con un centro diverso da quello di riferimento territoriale.

In caso di necessità di un intervento chirurgico o di una procedura diagnostica o interventistica di emergenza, il centro di afferenza primaria deve immediatamente accogliere il paziente, indipendentemente dalla disponibilità attuale di posti letto di degenza intensiva od ordinaria.

Fatto salvo quanto eventualmente disposto al successivo capitolo 2 per le specifiche patologie, qualora il centro di afferenza primaria sia già impegnato nel trattamento di altro un paziente e non sia in grado di trattarne contemporaneamente un altro, il centro di afferenza secondaria è tenuto ad accogliere immediatamente il paziente, indipendentemente dalla disponibilità attuale di posti letto di degenza intensiva od ordinaria.

Se anche il secondo centro è impegnato, la CO può eventualmente valutare la possibilità di ricorrere ad un altro centro disponibile, solo nel caso in cui il tempo di trasporto sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente e con la tempistica per l'erogazione dei trattamenti necessari. Se tale opzione non è possibile il centro di afferenza primaria è comunque tenuto ad accogliere il paziente.

Qualora il paziente invece presenti l'indicazione alla centralizzazione a scopo di monitoraggio ed il centro di afferenza primaria non abbia disponibilità di posti letto di terapia intensiva per accoglierlo, fatto salvo quanto eventualmente disposto al successivo capitolo 2 per le specifiche patologie, la CO potrà provvedere alla ricerca di un altro centro disponibile. La ricerca deve essere limitata ai centri raggiungibili in un tempo compatibile con le necessità diagnostico-terapeutiche del paziente e che comportano un tempo di trasporto che le condizioni cliniche consentono di affrontare in sicurezza. Qualora la ricerca dia esito negativo il centro di afferenza primaria è tenuto ad accogliere comunque il paziente.
In situazione di carenza di posti letto di degenza ordinaria il centro di riferimento è sempre tenuto ad accogliere il paziente.

Al fine di organizzare il trasferimento al centro specialistico, il medico che assiste il paziente contatta lo specialista del centro di afferenza primaria, direttamente o per il tramite della CO locale, secondo le modalità previste dalle procedure locali; qualora il trasferimento non fosse possibile il medico curante o lo specialista contatta immediatamente la CO competente per l'ospedale presso cui si trova il paziente che verifica, nel rispetto dei criteri sopra espressi, la praticabilità di soluzione alternative.

In condizioni di mancanza di posti letto di degenza intensiva lo specialista del centro che accoglie il paziente può chiedere alla CO di effettuare una ricerca di posto letto dove trasferire il paziente dopo l'erogazione del trattamento specialistico o un altro paziente degente presso il centro per il quale sono cessate le esigenze di cure specialistiche.

Quando lo specialista, sulla base del quadro clinico e delle indagini effettuate, ritiene sia presente l'indicazione al trasferimento ad un centro specialistico, ogni ulteriore approfondimento diagnostico-strumentale eventualmente disposto dallo specialista dovrà essere eseguito dopo l'arrivo del paziente nel centro stesso. Lo specialista potrà richiedere l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici nell'ospedale di rete solo in presenza di problemi tecnici delle apparecchiature del centro specialistico.

Non compete alla CO la ricerca di disponibilità di accoglimento nei centri specialistici per pazienti che richiedono interventi di elezione o non urgenti.

1.3 Back transport

I pazienti devono essere trattenuti nelle terapie intensive specialistiche, ed in generale nelle terapie intensive dei centri specialistici, esclusivamente se necessitano di terapie che non possono essere erogate negli ospedali di rete.

Una volta cessate le esigenze di cure specialistiche, i pazienti devono essere trasferiti alla TI di un ospedale di rete. La TI dell'ospedale di rete competente per il territorio di residenza del paziente è tenuta ad accoglierlo quando lo specialista lo richiede, non appena è disponibile un posto letto. L'accoglimento di un back-transport ha la precedenza su un ricovero elettivo.

Quando il centro specialistico ha necessità di liberare un posto letto per accogliere un'emergenza, la TI più vicina, ricompresa nel bacino di afferenza del centro, che ha un posto disponibile è tenuta ad accogliere il paziente proveniente dal centro, indipendentemente dalla residenza dello stesso.

1.4 Carenza di posti letto di terapia intensiva

Quando una struttura ospedaliera ha necessità di ricoverare un paziente in TI e non è in grado di reperire un posto letto all'interno della struttura stessa (o di quella territorialmente competente, se l'ospedale è sprovvisto di TI), contatterà la CO territorialmente competente per la ricerca di un posto letto negli ospedali dell'area vasta di riferimento.
La CO potrà estendere la ricerca al di fuori dell'area vasta ed al di fuori della Regione, limitandola però ai centri raggiungibili in un tempo compatibile con le necessità diagnostico-terapeutiche del paziente e che comportano un tempo di trasporto che le condizioni cliniche del paziente consentono di affrontare in sicurezza.
Qualora la ricerca risulti negativa, l'ospedale di riferimento territoriale deve comunque trattenere o accogliere il paziente.

1.5 Monitoraggio dei posti letto di terapia intensiva

L'Amministrazione Regionale mantiene un sistema informatico, accessibile via web da tutti gli ospedali della Regione, per il monitoraggio della disponibilità di posti letto nelle seguenti Terapie Intensive:

a. - generale

b. - neurochirurgica
c. - cardiochirurgica
d. - pediatrica
e. - neonatale
f. - cardiovascolare

Il medico di guardia di tali strutture è tenuto ad aggiornare in tempo reale la disponibilità di posti letto della propria unità ogni volta che la stessa si modifica per l'ingresso o la dimissione di un paziente.

2 Aree di afferenza per patologie specifiche

2.1 Infarto miocardico acuto

Per la gestione del paziente con infarto miocardico acuto si applicano i criteri di afferenza stabiliti dalla DGR n. 4550 del 28 dicembre 2007 (e dalle sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni)

2.2 Ictus in fase acuta

Per la gestione del paziente con ictus in fase acuta si applicano i criteri di afferenza stabiliti dalla DGR n. 4198 del 30 dicembre 2008 (e dalle sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni)

2.3 Emergenze e Urgenze Pediatriche

Con la DGR 3318 del 3/11/2009 è stata istituita la rete regionale per la gestione dell'emergenza ed urgenza neonatale e pediatrica e sono stati identificati i seguenti criteri per la gestione del bambino critico:

• il bambino, dopo stabilizzazione, dovrà essere trasportato all'ospedale più idoneo a garantire tutti gli interventi diagnostico−terapeutici e la degenza definitiva;
• in subordine, il bambino dovrà essere trasportato all'ospedale con dotazioni adeguate almeno all'erogazione degli interventi diagnostico−terapeutici di emergenza, e successivamente se necessario trasferito al luogo di degenza definitivo;
• qualora per difficoltà logistiche non superabili o per instabilità delle condizioni cliniche non siano possibili le due opzioni precedenti, il bambino verrà accolto nell'ospedale più vicino in grado di procedere alla stabilizzazione ed al trasporto al centro più idoneo;
• i centri di riferimento sono tenuti ad accogliere tutti i trasporti primari provenienti dal territorio di competenza, indipendentemente dalla disponibilità di posti letto di degenza ordinaria o intensiva.

La citata delibera ha inoltre demandato ad un decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sanitari (ora Direzione per l'Attuazione della Programmazione Sanitaria) la costituzione di uno o più gruppi tecnici di lavoro con il compito di proporre alla Giunta Regionale l'aggiornamento degli ambiti territoriali di competenza sulla base di quanto previsto dalla deliberazione stessa.
Nelle more del provvedimento regionale che recepisca tali indicazioni, i criteri di afferenza sono i seguenti:

a) Accoglimento presso il polo di I livello di ciascuna Azienda ULSS:
   a. - attività di emergenza e urgenza per patologie minori

b) Accoglimento presso il polo di II livello:
   a. - attività di emergenza ed urgenza per patologie complesse
   b. - attività di chirurgia pediatrica
   c. - degenza temporanea in TI generale in attesa di trasferimento in TI pediatrica

ULSS	Polo di II livello	Note
1	OSP. TREVISO	In integrazione con ospedale di OSP. BELLUNO
2	OSP. TREVISO	In integrazione con ospedale di OSP. BELLUNO
3	OSP. VICENZA	

4	OSP. VICENZA	
5	OSP. VICENZA	
6	OSP. VICENZA	
7	OSP. TREVISO	
8	OSP. TREVISO	
9	OSP. TREVISO	
10	OSP. DELL'ANGELO VE	
12	OSP. DELL'ANGELO VE	
13	OSP. DELL'ANGELO VE	
14	OSP. DELL'ANGELO VE	
15	AZOSP. PADOVA	
16	AZOSP. PADOVA	
17	AZOSP. PADOVA	
18	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di OSP. ROVIGO
19	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di OSP. ROVIGO
20	A.O.U.I. VERONA	
21	A.O.U.I. VERONA	
22	A.O.U.I. VERONA	

c) Accoglimento presso il polo di III livello

a. - degenza in TI pediatrica
b. - gestione del politrauma pediatrico
c. - attività di alta specializzazione

ULSS	Polo di III livello	Note
1	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di OSP. TREVISO
2	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di OSP. TREVISO
3	A.O.U.I. VERONA	
4	A.O.U.I. VERONA	
5	A.O.U.I. VERONA	
6	A.O.U.I. VERONA	
7	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di OSP. TREVISO
8	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di OSP. TREVISO
9	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di OSP. TREVISO
10	AZOSP. PADOVA	
12	AZOSP. PADOVA	
13	AZOSP. PADOVA	
14	AZOSP. PADOVA	
15	AZOSP. PADOVA	
16	AZOSP. PADOVA	
17	AZOSP. PADOVA	
18	A.O.U.I. VERONA	
19	A.O.U.I. VERONA	
20	A.O.U.I. VERONA	
21	A.O.U.I. VERONA	
22	A.O.U.I. VERONA	

Per la gestione del trauma pediatrico quando possibile è opportuna la centralizzazione al centro di III livello; l'ospedale di Treviso funge da riferimento per la centralizzazione primaria del trauma pediatrico per il territorio delle ULSS 1,2,7,8,9 e 10, in particolare per le lesioni di interesse neurochirurgico e quando le condizioni cliniche non consentono il trasporto al centro di III livello.

2.4 Patologia neonatale - Gravidanza a rischio di parto prematuro

Secondo quanto previsto dalla DGR 3318 del 3/11/2009 per la gestione del neonato in emergenza-urgenza si applicano gli stessi criteri previsti per il bambino, descritti al precedente punto 2.3.

Inoltre, al fine di garantire la massima sicurezza al neonato per il quale si prevede la necessità di cure intensive, deve essere preferito il trasporto antenatale presso il polo di riferimento in tutti i casi in cui le condizioni cliniche lo rendano possibile; tale evenienza prevede che la donna venga trasferita presso l'Unità operativa di Ostetricia del polo di riferimento territoriale competente per il livello di cure neonatali necessario, che è sempre tenuta ad accogliere la paziente ed a farsi carico della gestione complessiva del caso, indipendentemente dalla disponibilità attuale di posti letto di degenza.

Nelle more del provvedimento regionale che recepisca l'aggiornamento degli ambiti territoriali di competenza, si applicano i seguenti criteri di afferenza:

a) Accoglimento presso il polo di I livello di ciascuna Azienda ULSS:
- - attività di emergenza e urgenza per patologie minori

b) Accoglimento presso il polo di II livello:
- - cure intensive neonatali

ULSS	Polo di II livello	Note
1	OSP. TREVISO	In integrazione con ospedale di OSP. BELLUNO
2	OSP. TREVISO	In integrazione con ospedale di OSP. BELLUNO
3	OSP. VICENZA	
4	OSP. VICENZA	
5	OSP. VICENZA	
6	OSP. VICENZA	
7	OSP. TREVISO	
8	OSP. TREVISO	
9	OSP. TREVISO	
10	OSP. DELL'ANGELO VE	
12	OSP. DELL'ANGELO VE	
13	OSP. DELL'ANGELO VE	
14	OSP. DELL'ANGELO VE	
15	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di CAMPOSAMPIERO
16	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di CAMPOSAMPIERO
17	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di CAMPOSAMPIERO
18	OSP. ROVIGO	In integrazione con AZOSP. PADOVA
19	OSP. ROVIGO	In integrazione con AZOSP. PADOVA
20	A.O.U.I. VERONA	
21	A.O.U.I. VERONA	
22	A.O.U.I. VERONA	

Gli ospedali di Belluno e di Rovigo svolgono un ruolo di rilievo nell'ambito della propria provincia, in forte integrazione rispettivamente con il Polo di II livello di Treviso e con il Polo di III livello di Padova, con il quale devono essere definiti protocolli condivisi per la gestione, presso il medesimo ospedale, delle patologie complesse. L'integrazione garantisce la copertura dell'area territoriale di riferimento di entrambe le province interessate.

c) Accoglimento presso il polo di III livello
- - cure intensive neonatali
- - attività di alta specializzazione

ULSS	Polo di III livello	Note
1	OSP. TREVISO	AZOSP. PADOVA per patologie cardiache e dialisi
2	OSP. TREVISO	AZOSP. PADOVA per patologie cardiache e dialisi
3	A.O.U.I. VERONA	
4	A.O.U.I. VERONA	
5	A.O.U.I. VERONA	
6	A.O.U.I. VERONA	
7	OSP. TREVISO	AZOSP. PADOVA per patologie cardiache e dialisi
8	OSP. TREVISO	AZOSP. PADOVA per patologie cardiache e dialisi
9	OSP. TREVISO	AZOSP. PADOVA per patologie cardiache e dialisi
10	AZOSP. PADOVA	
12	AZOSP. PADOVA	
13	AZOSP. PADOVA	
14	AZOSP. PADOVA	
15	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di CAMPOSAMPIERO
16	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di CAMPOSAMPIERO
17	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di CAMPOSAMPIERO
18	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di ROVIGO
19	AZOSP. PADOVA	In integrazione con ospedale di ROVIGO
20	A.O.U.I. VERONA	
21	A.O.U.I. VERONA	
22	A.O.U.I. VERONA	

L'Ospedale di Camposampiero svolge un ruolo di rilievo per quanto riguarda la terapia intensiva neonatale ed affianca il Polo di III livello dell'Azienda Ospedaliera di Padova per la copertura dell'area territoriale della provincia di Padova. A tal fine devono essere definiti protocolli condivisi per la gestione dell'urgenza/emergenza neonatale e pediatrica.

2.5	Neurolesioni gravi – Mielolesioni - Politraumi

ULSS	Afferenza primaria	note	Afferenza secondaria
1	OSP. TREVISO	In integrazione con OSP. BELLUNO	OSP. DELL'ANGELO VE
2	OSP. TREVISO	In integrazione con OSP. BELLUNO	OSP. DELL'ANGELO VE
3	OSP. VICENZA		OSP. TREVISO
4	OSP. VICENZA		AZOSP. PADOVA
5	OSP. VICENZA		A.O.U.I. VERONA
6	OSP. VICENZA		AZOSP. PADOVA
7	OSP. TREVISO	In integrazione con OSP. BELLUNO	OSP. DELL'ANGELO VE
8	OSP. TREVISO		OSP. VICENZA
9	OSP. TREVISO		OSP. DELL'ANGELO VE
10	OSP. DELL'ANGELO VE		OSP. TREVISO

12	OSP. DELL'ANGELO VE		AZOSP. PADOVA
13	OSP. DELL'ANGELO VE		AZOSP. PADOVA
14	OSP. DELL'ANGELO VE		OSP. ROVIGO
15	AZOSP. PADOVA		OSP. VICENZA
16	AZOSP. PADOVA		OSP. VICENZA
17	AZOSP. PADOVA		OSP. ROVIGO
18	AZOSP. PADOVA	In integrazione con OSP. ROVIGO	AZOSP. PADOVA
19	AZOSP. PADOVA	In integrazione con OSP. ROVIGO	AZOSP. PADOVA
20	A.O.U.I. VERONA		OSP. VICENZA
21	A.O.U.I. VERONA		OSP. ROVIGO
22	A.O.U.I. VERONA		OSP. VICENZA

Gli ospedali di Belluno e di Rovigo possono fungere da centro di riferimento nell'ambito della propria provincia, in integrazione rispettivamente con gli ospedali di Treviso e Padova, che costituiscono il riferimento per le patologie che il centro stesso non è idoneo a trattare. L'integrazione a livello di area vasta deve essere oggetto di specifico protocollo operativo.

2.6	Lesioni di interesse cardiochirurgico

In presenza di un'emergenza cardiochirurgica, in caso di indisponibilità del centro di afferenza primaria la CO provvede a contattare i centri di afferenza secondaria e terziaria; qualora tutte le sale operatorie siano impegnate, i centri forniranno alla CO l'ora stimata per la conclusione del primo intervento.Il paziente deve essere accolto nel centro che stima di concludere l'intervento nel tempo minore; a parità di tempi deve essere accolto nel centro di afferenza primaria.
Gli ospedali di Treviso e Verona fungono da riferimento primario per l'accoglimento di pazienti con grave ipotermia a seguito di seppellimento conseguente a valanga o di altro infortunio in ambiente montano.

ULSS	Afferenza primaria	Afferenza secondaria	Afferenza terziaria
1	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE	OSP. VICENZA
2	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE	OSP. VICENZA
3	OSP. VICENZA	OSP. TREVISO	AZOSP. PADOVA
4	OSP. VICENZA	A.O.U.I. VERONA	OSP. TREVISO
5	OSP. VICENZA	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA
6	OSP. VICENZA	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA
7	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE	OSP. VICENZA
8	OSP. TREVISO	OSP. VICENZA	OSP. DELL'ANGELO VE
9	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE	OSP. VICENZA
10	OSP. DELL'ANGELO VE	OSP. TREVISO	AZOSP. PADOVA
12	OSP. DELL'ANGELO VE	OSP. TREVISO	AZOSP. PADOVA
13	OSP. DELL'ANGELO VE	AZOSP. PADOVA	OSP. TREVISO
14	OSP. DELL'ANGELO VE	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
15	AZOSP. PADOVA	OSP. VICENZA	A.O.U.I. VERONA
16	AZOSP. PADOVA	OSP. VICENZA	A.O.U.I. VERONA
17	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA	OSP. VICENZA
18	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA	OSP. VICENZA
19	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA	OSP. VICENZA
20	A.O.U.I. VERONA	OSP. VICENZA	AZOSP. PADOVA

21	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA	OSP. VICENZA
22	A.O.U.I. VERONA	OSP. VICENZA	AZOSP. PADOVA

2.7 Chirurgia Vascolare

Gli ospedali della tabella fungono da riferimento per le emergenze di chirurgia vascolare, compresi i traumi degli arti con interessamento vascolare che non richiedano interventi di microchirurgia e le patologie trattabili con protesi endovascolari o con embolizzazione arteriosa.

ULSS	Afferenza primaria	Afferenza secondaria
1	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE
2	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE
3	OSP. BASSANO ([1])	OSP. VICENZA/OSP. TREVISO ([1])
4	OSP. VICENZA	OSP. BASSANO ([2])
5	OSP. VICENZA	A.O.U.I. VERONA
6	OSP. VICENZA	A.O.U.I. VERONA
7	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE
8	OSP. TREVISO	OSP. VICENZA
9	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE
10	OSP. DELL'ANGELO VE	OSP. TREVISO
12	OSP. DELL'ANGELO VE	OSP. TREVISO
13	OSP. DELL'ANGELO VE	AZOSP. PADOVA
14	OSP. DELL'ANGELO VE	OSP. ROVIGO
15	AZOSP. PADOVA	OSP. VICENZA
16	AZOSP. PADOVA	OSP. VICENZA
17	AZOSP. PADOVA	OSP. ROVIGO
18	OSP. ROVIGO	AZOSP. PADOVA
19	OSP. ROVIGO	AZOSP. PADOVA
20	A.O.U.I. VERONA	OSP. ROVIGO
21	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA
22	A.O.U.I. VERONA	OSP. ROVIGO

([1]) L'ospedale di Vicenza costituisce l'afferenza primaria per le patologie che il centro non è idoneo a trattare.
([2]) L'ospedale di Verona costituisce l'afferenza secondaria per le patologie che il centro non è idoneo a trattare.

2.8 Ustioni gravi

ULSS	Afferenza primaria	Afferenza secondaria
1	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
2	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
3	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
4	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA
5	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA
6	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA
7	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
8	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
9	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
10	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
12	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
13	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA

14	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
15	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
16	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
17	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
18	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA
19	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA
20	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA
21	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA
22	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA

2.9 Traumi degli arti con necessità di microchirurgia

La competenza dei centri di riferimento riguarda amputazioni, subamputazioni e lesioni complesse con necessità di microchirugia di:

- arto superiore
- piede
- terzo distale della gamba

Per tutto il territorio regionale l'afferenza primaria viene garantita dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'afferenza secondaria dalla Casa di Cura Pederzoli di Peschiera.

Ai fini di contenere i tempi di erogazione delle cure i protocolli operativi di area vasta potranno considerare la possibilità di far afferire i pazienti in prima istanza anche a centri al di fuori della Regione.

2.10 Malattie Infettive

ULSS	Afferenza primaria	Afferenza secondaria
1	OSP. BELLUNO	OSP. TREVISO
2	OSP. BELLUNO	OSP. TREVISO
3	OSP. SANTORSO	OSP. VICENZA
4	OSP. SANTORSO	OSP. VICENZA
5	OSP. VICENZA	A.O.U.I. VERONA
6	OSP. VICENZA	AZOSP. PADOVA
7	OSP. TREVISO	OSP. BELLUNO
8	OSP. TREVISO	OSP. VICENZA
9	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE
10	OSP. DELL'ANGELO VE	OSP. TREVISO
12	OSP. DELL'ANGELO VE	AZOSP. PADOVA
13	OSP. DELL'ANGELO VE	AZOSP. PADOVA
14	OSP. DELL'ANGELO VE	OSP. ROVIGO
15	AZOSP. PADOVA	OSP. VICENZA
16	AZOSP. PADOVA	OSP. VICENZA
17	AZOSP. PADOVA	OSP. ROVIGO
18	OSP. ROVIGO	AZOSP. PADOVA
19	OSP. ROVIGO	AZOSP. PADOVA
20	A.O.U.I. VERONA	OSP. SACRO CUORE NEGRAR

21	A.O.U.I. VERONA	OSP. SACRO CUORE NEGRAR
22	A.O.U.I. VERONA	OSP. SACRO CUORE NEGRAR

2.11	ECMO

I centri di riferimento per il trattamento con Extracorporeal Membrane Oxygenation per insufficienza respiratoria acuta o sindrome da distress respiratorio dell'adulto sono stati individuati nelle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e negli Ospedali di Mestre, Treviso e Vicenza.

ULSS	Afferenza primaria	Afferenza secondaria
1	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE
2	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE
3	OSP. VICENZA	OSP. TREVISO
4	OSP. VICENZA	AZOSP. PADOVA
5	OSP. VICENZA	A.O.U.I. VERONA
6	OSP. VICENZA	AZOSP. PADOVA
7	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE
8	OSP. TREVISO	OSP. VICENZA
9	OSP. TREVISO	OSP. DELL'ANGELO VE
10	OSP. DELL'ANGELO VE	OSP. TREVISO
12	OSP. DELL'ANGELO VE	AZOSP. PADOVA
13	OSP. DELL'ANGELO VE	AZOSP. PADOVA
14	OSP. DELL'ANGELO VE	AZOSP. PADOVA
15	AZOSP. PADOVA	OSP. VICENZA
16	AZOSP. PADOVA	OSP. VICENZA
17	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
18	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
19	AZOSP. PADOVA	A.O.U.I. VERONA
20	A.O.U.I. VERONA	OSP. VICENZA
21	A.O.U.I. VERONA	AZOSP. PADOVA
22	A.O.U.I. VERONA	OSP. VICENZA

Per quanto riguarda l'impiego dell'ECMO nei pazienti con insufficienza cardiaca, il centro che sottopone un paziente ad ECMO dovrà contattare entro 24 ore dall'inizio di tale terapia il centro cardiochirurgico di riferimento per i trapianti di cuore competente per territorio, al fine di definire il percorso terapeutico più adeguato per il paziente.

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 182 del 2 ottobre 2012

Centro Veneto Servizi S.p.A. - Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di acque reflue della fognatura urbana del Comune di Monselice, sito in via del Borgo. Progetto esecutivo. Realizzazione comparto di chiariflocculazione. Comune di localizzazione: Monselice (PD)- Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 - D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

[Ambiente e beni ambientali]

Il Dirigente

Visto l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

Vista la D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 "Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative";

Vista l'istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del 6/07/2012 dalla società Centro Veneto Servizi S.p.A., con sede legale in Monselice, Viale Tre Venezie, 26, CAP 35043, P. IVA n. 00064780281, acquisita con prot. n° 320707/63.01.07 del 11/07/2012, relativa all'intervento in oggetto specificato;

Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell'intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all'albo pretorio del comune interessato, a seguito del quale l'Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n348025/E.410.01.1 del 27/07/2012, l'avvio del procedimento a decorrere dal 09/07/2012;

Considerato che l'intervento riguarda la realizzazione di un comparto di chiariflocculazione da realizzarsi presso l'impianto esistente di depurazione delle acque reflue, sito in via del Borgo a Monselice, il quale presenta una potenzialità nominale pari a 40.000 A.E.;

Considerato che l'impianto di cui sopra, è classificato quale impianto di I^ categoria e soggetto pertanto ad approvazione di competenza della Regione, previa acquisizione del parere della Commissione Tecnica Regionale, e che lo stesso rientra tra le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale, di cui all'All. VIII alle Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di competenza regionale, ai sensi della L.R. 26/07;

Considerato che l'intervento rientra nell'ambito degli interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., in quanto costituisce modifica di un progetto di cui all'allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 (nel caso specifico riconducibile al p.to 7 lett. v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 A.E.), già autorizzato e realizzato;

Sentita la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 12 Settembre 2012, considerato che l'intervento non comporta un aumento della potenzialità nominale dell'impianto, essendo finalizzato unicamente a garantire un miglioramento delle caratteristiche qualitative dello scarico e che lo stesso non comporta impatti negativi significativi sull'ambiente, all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

decreta

- di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 12 Settembre 2012 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

1. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
2. Di notificare il presente provvedimento alla ditta Ambiente Centro Veneto Servizi S.p.A., con sede legale in Monselice, Viale Tre Venezie, 26, CAP 35043, P. IVA n. 00064780281, e di comunicare l'adozione dello stesso al Comune di Monselice, alla Provincia di Padova ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova.
3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alessandro Benassi

Torna al sommario

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 368 del 4 ottobre 2012

L.R. 14.01.2003, n. 3 art.17 - Consorzio di Bonifica Piave (ex Pedemontano Sinistra Piave) - Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale programma esercizio 2005. - Lavori di adeguamento dell'impianto idrovoro di San Giovanni in Comune di Motta di Livenza. Importo € 700.000,00. Finanziamento regionale € 600.000,00. Approvazione perizia di completamento.

[Difesa del suolo]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

è approvata in linea tecnica ed economica la perizia di completamento redatta nel settembre del 2012 dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave (ora Piave) e relativo ai lavori adeguamento dell'impianto idrovoro di San Giovanni in Comune di Motta di Livenza dell'importo di € 210.251,60 così suddiviso:

A)	Lavori in perizia			
	Importo lavori	€	150.000,00	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	25.000,00	
	Sommano			€ 152.500,00
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne			
	Iva 10% su A	€	32.025,00	
	spese generali 10% su A	€	15.250,00	
	Incentivo art.92 Dlgs n°163/2006	€	10.227,07	
	Arrotondamenti	€	249,53	
	Sommano			€ 57.751,60
	totale			€ 210.251,60

- è confermato il finanziamento di € 600.000,00 concesso con deliberazione della Giunta Regionale n°4172 in data 30.12.2005 e relativa ai lavori di cui all'oggetto;
- la rendicontazione ai sensi dell'art.54 comma 6 della L.R. 07.11.2003, n°27 dovrà essere presentata entro ottobre 2012;
- Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

Torna al sommario

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 369 del 4 ottobre 2012

L.R. 14.01.2003, n. 3 art.17 - Consorzio di Bonifica Piave (ex Pedemontano Sinistra Piave) - Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale programma esercizio 2005. - Lavori di rifacimento dell'impianto idrovoro "Paludei di Fratta" in Comune di Oderzo. Importo € 1.200.000,00 Finanziamento regionale € 600.000,00. Approvazione perizia di completamento.

[Difesa del suolo]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

è approvata in linea tecnica ed economica la perizia di completamento redatta nell'agosto del 2012 dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave (ora Piave) e relativo ai lavori di rifacimento dell'impianto idrovoro "Paludei di Fratta" in comune di Oderzo dell'importo di € 360.668,55 così suddiviso:

A)	Lavori in appalto			
	lavori lotto 1	€	268.973,53	
	costi sicurezza	€	3.000,00	
	Sommano			€ 271.973,53
	lavori lotto 2	€	22.140,03	
	costi sicurezza	€	1.500,00	
	Sommano			€ 23.640,03
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne			
	Iva 10% su A	€	29.561,36	
	spese generali 10% su A	€	29.561,36	
	Incentivo art. 92 Dlgs n. 163/2006	€	5.912,27	
	Arrotondamenti	€	20,00	
	Sommano			€ 65.054,99
	totale			€ 360.668,55

- è confermato il finanziamento di € 600.000,00 concesso con deliberazione della Giunta Regionale n°4172 in data 30.12.2005 e relativa ai lavori di cui all'oggetto;
- la rendicontazione ai sensi dell'art.54 comma 6 della L.R. 07.11.2003, n°27 dovrà essere presentata entro ottobre 2012;
- Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

Torna al sommario

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 280 del 24 settembre 2012

Progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie. DGR n. 1177 del 26 luglio 2011. Prosecuzione progetto Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona di Feltre (BL). Anno 2012.

[Servizi sociali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1- di approvare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la prosecuzione del progetto individuale mirato di intervento presentato dall'Azienda Feltrina per i servizi alla persona di Feltre con nota n. 1639 del 28 giugno;

3- di riconoscere a favore dall'Azienda Feltrina per i servizi alla persona di Feltre la somma di € 25.000,00 per la prosecuzione del progetto individuale mirato relativo al caso segnalato;

4- di vincolare la liquidazione alla verifica di una effettiva copertura di cassa;

5- di dare disposizione all'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo di erogare la somma di cui al punto 3 con le modalità indicate in premessa;

6- di dare atto che la somma di € 25.000,00 risulta già impegnata con DGR n. 3564 del 30 dicembre 2010 al capitolo 101383 del bilancio regionale 2010 (impegno n. 6287 del 2010).

7- di disporre la pubblicazione del solo dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Mario Modolo

Torna al sommario

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 281 del 24 settembre 2012

Progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie. DGR n. 1177 del 26 luglio 2011. Comune di Venezia (VE). Anno 2012.

[Servizi sociali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1- di approvare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto individuale mirato di intervento presentato dal Comune di Venezia con nota n. 241946 del 20 giugno 2012;

3- di riconoscere a favore del Comune di Venezia la somma di € 10.000,00, determinata con le modalità in premessa indicate, quale contributo regionale semestrale alla realizzazione del progetto individuale mirato relativo al caso segnalato;

4- di vincolare la liquidazione alla verifica di una effettiva copertura di cassa;

5- di dare disposizione all'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo di erogare la somma di cui al punto 3 con le modalità indicate in premessa;

6- di dare atto che la somma di € 10.000,00 risulta già impegnata con DGR n. 3564 del 30 dicembre 2010 al capitolo 101383 del bilancio regionale 2010 (impegno n. 6287 del 2010).

7- di disporre la pubblicazione del solo dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Mario Modolo

Torna al sommario

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 282 del 24 settembre 2012

Progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie. DGR n. 1177 del 26 luglio 2011. Comune di Cavallino - Treporti (VE). Anno 2012.

[Servizi sociali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1- di approvare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto individuale mirato di intervento presentato dal Comune di Cavallino - Treporti (VE) con nota n. 16121 del 20 giugno 2012;

3- di riconoscere a favore del Comune di Cavallino - Treporti (VE) la somma di € 17.000,00 quale contributo alla realizzazione del progetto individuale mirato relativo al caso segnalato;

4- di vincolare la liquidazione alla verifica di una effettiva copertura di cassa;

5- di dare disposizione all'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo di erogare la somma di cui al punto 3 con le modalità indicate in premessa;

6- di dare atto che la somma di € 17.000,00 risulta già impegnata con DGR n. 3564 del 30 dicembre 2010 al capitolo 101383 del bilancio regionale 2010 (impegno n. 6287 del 2010).

7- di disporre la pubblicazione del solo dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Mario Modolo

Torna al sommario

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO n. 170 del 5 ottobre 2012.

Ordinanze di Protezione Civile n. 2884/98, 3027/99, 3090/00, 3267/02, 3276/03, 3361/04. Art. 12 L.R. 06.04.2012 n. 13 - D.G.R. n. 906 del 22.05.2012 e D.G.R. 1339 del 17.07.2012. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Affidamento incarico professionale per la progettazione preliminare-definitiva, esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di:

A) Realizzazione opere di sistemazione idraulica del torrente Zunaia per la difesa dell'abitato di Alleghe - 2° stralcio - Progetto n. 46est. - CUP: H93B12000240002.

B) Integrazione e completamento opere idrauliche sul torrente Zunaia in Comune di Alleghe - Progetto n. 47est. - CUP: H93B12000250002.

CIG: Z3F0669EFE.

[Acque]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1- Di affidare allo Studio Associato di Ingegneria ing. Eugenio De Demo - ing. Michele Reolon con sede a Bribano (BL) via Feltre n. 183 (c.f. e part. IVA 00785260258) l'incarico professionale per la progettazione preliminare-definitiva, esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di

A) "Realizzazione opere di sistemazione idraulica del torrente Zunaia per la difesa dell'abitato di Alleghe - 2° stralcio"

B) "Integrazione e completamento opere idrauliche sul torrente Zunaia in Comune di Alleghe",

per l'importo di € 23.250,00 oltre CNPAIA ed IVA dovuti.

2- Di approvare lo schema di convenzione, allegato (Allegato A) al presente decreto, debitamente sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante ing. Eugenio De Demo, regolante l'incarico in argomento.

3- La responsabilità dell'incarico viene assunta, sia per l'attività di progettazione che di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dall'ing. Eugenio De Demo Legale Rappresentante dello Studio Associato.

4- Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, come in presmessa descritti, si farà fronte con i fondi da impegnare con successivi decreti del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo rispettivamente:

- € 11.325,60 (€ 9.000,00 + 360,00 per CNPAIA 4% + € 1.965,60 per IVA21%) per l'attività riguardante la progettazione e coordinamento sicurezza dell'intervento di "Realizzazione opere di sistemazione idraulica del torrente Zunaia per la difesa dell'abitato di Alleghe - 2° stralcio" (CUP H93B12000240002), finanziato dalle Ordinanze di Protezione Civile n. 2884/98, 3027/99, 3090/00, 3267/02, 3276/03, 3361/04;
- € 17.932,20 (€ 14.250,00 + € 570,00 per CNPAIA 4% + € 3.112,20 per IVA 21%) per l'attività di progettazione e coordinamento sicurezza dell'intervento di "Integrazione e completamento opere idrauliche sul torrente Zunaia in Comune di Alleghe" (CUP H93B12000250002), finanziato con i fondi di cui all'art. 12 della L.R. 06.04.2012 n. 13 e D.G.R. 906 del 22.05.2012 e D.G.R. 1339 del 17.07.2012.

5- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

6- Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nicola Salvatore

Allegato *(omissis)*

Torna al sommario

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 33 del 10 settembre 2012

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 137 del 22 luglio 2009. Misure obbligatorie per il controllo ed eradicazione del tarlo asiatico Anoplophora glabripennis nel territorio della Regione del Veneto - Decreto n. 17 del 24 aprile 2012 - Adozione della misura di taglio addizionale denominato "Clear cut".

[Sanità e igiene pubblica]

Il Dirigente

Premesso che nel corso del monitoraggio territoriale condotto dal Servizio Fitosanitario Regionale nel giugno 2009 è stata riscontrata nel comune di Cornuda (TV) e per la prima volta nel Veneto, la presenza di un insetto coleottero esotico denominato Anoplophora glabripennis (tarlo asiatico del fusto) in grado di portare a morte numerose specie di latifoglie arboree;

Considerato che Anoplophora glabripennis è inserita nelle liste degli organismi nocivi di quarantena per l'Unione Europea (all. I parte A della Direttiva 2000/29/CE);

Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8 maggio 2000 "concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità", e il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 "attuazione della direttiva 2002/89/CE", che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 137 del 22 luglio 2009 che delimita la zona infestata da Anoplophora glabripennis e vi impone l'applicazione di misure fitosanitarie;

Visto l'articolo 3, primo comma, della citata Ordinanza che demanda al Servizio Fitosanitario regionale il compito di aggiornare la delimitazione delle zone infestate;

Visto il decreto n. 29 del 25 agosto 2009 del Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ha aggiornato la delimitazione della zona infestata allegata alla predetta Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale;

Visto il decreto n. 30 del 3 novembre 2009 del Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ha aggiornato la delimitazione della zona infestata ed ha esteso l'applicazione delle misure fitosanitarie in tutta la zona delimitata (composta dalla zona infestata - in cui è stata confermata la presenza di Anoplophora glabripennis e che include tutte le piante che presentano sintomi causati da Anoplophora glabripennis - e dalla zona cuscinetto - con un raggio di 2 km al di là del confine della zona infestata);

Visto il decreto n. 8 del 8 settembre 2010 del Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ha istituito un'ulteriore zona delimitata contermine a quella già definita, in quanto era stato riscontrato un nuovo focolaio dell'organismo nocivo di Anoplophora glabripennis (tarlo asiatico del fusto) in una zona di campagna nella parte a sud-ovest del territorio comunale di Maser (TV);

Visto il decreto n° 17 del 24 aprile 2012 del Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ai fini della razionalizzazione della monitoraggio territoriale e dell'attuazione dei vincoli imposti, ha ricompreso in un'unica area delimitata le due aree delimitate distinte;

Considerato che con il decreto n. 30 del 3 novembre 2009 del Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, si è adottato il criterio di definizione di zona delimitata secondo i criteri previsti dalla Decisione della Commissione del 7/11/2008 (2008/840/CE) che stabilisce "Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis";

Vista la Decisione della Commissione del 7/11/2008 (2008/840/CE) sostituita dalla Decisione (2012/138/UE) di esecuzione della Commissione del 1 marzo 2012 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster);

Considerato che la nuova Decisione (2012/138/UE) di esecuzione della Commissione del 1 marzo 2012 prevede, qualora la presenza dell'organismo nocivo è confermata al di fuori della zona infestata, che i confini della zona infestata e della zona cuscinetto siano modificati di conseguenza;

Preso atto inoltre che, dai dati del monitoraggio territoriale eseguito in questi anni nell'area delimitata, si osserva un trend negativo del numero delle piante colpite da Anoplophora glabripennis;

Considerato che nel corso della riunione tecnica del 21 giugno 2012 a Bruxelles relativa all'esame del Dossier di Solidarietà per l'anno 2012, gli uffici della Commissione UE raccomandavano " (…) di adottare misure addizionali di taglio come ad es. il clear cutting" che riguardassero anche piante sane ma contermini a quelle infestate da Anoplophora glabripennis, per accelerare l'azione di eradicazione in atto";

Ritenuto opportuno ai fini di aumentare l'efficienza dell'azione di contrasto ed eradicazione dell'insetto nocivo Anoplophora glabripennis, l'adozione, in determinate aree, di misure di taglio suppletive che ricomprendano piante sane poste in vicinanza di quelle infestate;

decreta

1. Allargamento dei confini della zona infestata e della zona cuscinetto, qualora si confermi la presenza del parassita Anoplophora glabripennis al di fuori della zona infestata.

2. L'adozione della misura denominata "Clear cut" - che consiste nel taglio addizionale delle piante sensibili all'insetto nocivo Anoplophora glabripennis, presenti, entro un raggio di 50 metri, attorno alle piante riscontrate infestate.
3. La misura di taglio addizionale "Clear cut" viene applicata nei seguenti casi:
a. All'interno della zona cuscinetto;
b. All'interno della stessa zona infestata, previa valutazione di opportunità tecnica del Servizio Fitosanitario;
c. Nel caso di ritrovamento di piante infestate poste fuori dalla zona delimitata.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Zanini

Torna al sommario

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 34 del 12 ottobre 2012

D.Lvo 214/2005 All. IV° parte B punto 21. Colpo di fuoco batterico delle rosacee (Erwinia amylovora). Istituzione zone tampone e approvazione campi di produzione. Campagna vivaistica 2012/2013.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Dirigente

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 1999, n. 356 recante misure per la lotta obbligatoria contro il Colpo di fuoco batterico delle rosacee (Erwinia amylovora);

Vista la Direttiva 2000/29/Ce del Consiglio del 8 maggio 2000 "concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità", modificata, relativamente al riconoscimento di "zone protette", e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la Regione Veneto è stata interessata da successive modifiche dello status di zona protetta per Erwinia amylovora con l'approvazione di specifici provvedimenti dell' Unione Europea, da ultimo il Regolamento UE 17 del 8 gennaio 2010 che ha sancito che l'intera provincia di Venezia non è più riconosciuta zona protetta;

Considerato che attualmente la Regione del Veneto ha mantenuto lo status di zona protetta per Erwinia amylovora, ad esclusione delle aree di seguito elencate:

- per le province di Rovigo e di Venezia tutto il territorio coincidente con i confini amministrativi delle province;
- per la provincia di Verona l'area situata a sud dell'autostrada A4 (Milano- Venezia);
- per la provincia di Padova all'interno dei confini amministrativi dei comuni di: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi;

Considerato che si intendono istituire zone tampone, in accordo a quanto prescritto dall'Allegato IV parte B - punto 21 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per lo svolgimento dell'attività vivaistica di produzione di piante sensibili al Colpo di fuoco batterico delle rosacee con l'utilizzo di passaporto ZP;

Considerato che le condizioni previste dalla normativa per la produzione e commercializzazione di piante sensibili al Colpo di fuoco batterico con l'utilizzo di passaporto ZP in zona tampone sono:

- che i vivai presenti nella zona tampone siano risultati indenni da Erwinia amylovora all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte l'anno, nei periodi da giugno ad agosto e da agosto a novembre;
- che tutte le piante ospiti, spontanee, coltivate e ornamentali, nel raggio di 500 mt dal vivaio siano risultate indenni da Erwinia amylovora all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta l'anno, da agosto a novembre;
- che le piante asintomatiche dei vivai siano risultate indenni da Erwinia amylovora a seguito di un campionamento e analisi svolte secondo metodi ufficiali;

Acquisite le domande da parte dei vivaisti che hanno fatto richiesta di riconoscimento dei campi di produzione;

Ritenuto importante assicurare continuità operativa alle aziende vivaistiche, localizzate in ambiti territoriali che hanno perso il riconoscimento di zona protetta, prevedendo per la campagna vivaistica 2012/2013:

- l'individuazione e la perimetrazione delle "zone tampone", così come descritte nell'allegato A;
- la determinazione del regime di lotta nei confronti dell'Erwinia amylovora di cui all'allegato B, da applicarsi nelle zone tampone istituite;
- l'approvazione dei campi di produzione, che ricadono all'interno delle zone tampone, elencati nell'allegato C che riporta le aziende vivaistiche e i campi per la produzione di materiale vivaistico di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl. Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.;

decreta

1. le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire le zone tampone individuate e perimetrate dalla cartografia di cui all'allegato A;
3. di approvare il regime di lotta all'Erwinia amylovora da applicarsi nelle zone tampone (allegato B);
4. di approvare i campi di produzione, che ricadono all'interno delle zone tampone, elencati nell'allegato C che riporta le aziende vivaistiche e i campi per la produzione di materiale vivaistico di Amelanchier Ed., Chaenomeles Lindl. Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.;
5. di stabilire che le norme previste dal presente provvedimento hanno validità per la campagna vivaistica 2012/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Giovanni Zanini

Allegati *(omissis)*

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 121 del 3 ottobre 2012

Nomina di un rappresentante regionale nel Comitato direttivo dell'Istituto veneto per la storia della resistenza e dell'età contemporanea.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Consiglio Regionale del Veneto

Visto l'articolo 15 dello Statuto dell'Istituto veneto per la storia della resistenza e dell'età contemporanea il quale stabilisce che tra i componenti del Comitato direttivo vi sia, tra gli altri, anche un rappresentante della Regione Veneto;

Visto l'articolo 17 del medesimo Statuto il quale stabilisce che il Comitato direttivo dura in carica tre anni;

Rilevato che l'Istituto veneto per la storia della resistenza e dell'età contemporanea ha rinnovato in data 27 maggio 2011 la composizione del proprio Comitato direttivo che rimarrà in carica per il triennio 2011-2013;

Visto l'avviso pubblico n. 5 del 10 febbraio 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 24 febbraio 2012, con cui il Presidente della Giunta regionale rende noto che il Consiglio regionale deve provvedere alla nomina di un rappresentante regionale nel Comitato direttivo dell'Istituto veneto per la storia della resistenza e dell'età contemporanea;

Vista la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le candidature presentate;

Vista la proposta relativa alle suddette candidature, formulata dalla Prima Commissione consiliare ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 27/1997 con nota prot. 0012323 del 29 giugno 2012;

delibera

di nominare quale rappresentante regionale nel Comitato direttivo dell'Istituto veneto per la storia della resistenza e dell'età contemporanea il signor CREMA Fabio, nato a Este (PD) il 18 luglio 1964.

Torna al sommario

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1721 del 7 agosto 2012

Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014 ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998). Piano assunzioni della Regione del Veneto per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

L'amministrazione regionale procede alla definizione della programmazione triennale del proprio fabbisogno di personale per gli anni 2012-2013-2014 sulla base del vigente quadro normativo, modificato in maniera significativa dal D.L. n. 78/2010 convertito, con modifiche, dalla legge n. 122/2010. Sulla base di tale processo programmatorio si procede quindi alla definizione della cifra massima destinabile a nuove assunzioni per l'anno in corso che consentirà di procedere al reclutamento, anche mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie concorsuali, di un contingente di personale, appartenente a varie categorie e profili professionali, pari al 40% del costo medio annuo lordo delle cessazioni di personale a tempo indeterminato intervenute a vario titolo nel corso dell'anno 2011, nonché pari al 20% di quelle intervenute nel corso dell'anno 2010, non essendosi proceduto lo scorso anno all'adozione del relativo piano occupazionale. Le assunzioni, nel limite del contingente massimo di spesa così determinato, saranno analiticamente individuate e materialmente poste in essere con successivi decreti di autorizzazione allo scorrimento delle relative graduatorie per il tramite della competente Direzione Risorse Umane.

Il Vicepresidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale con il presente provvedimento andrà a definire le azioni principali di intervento della Regione del Veneto relativamente alle politiche occupazionali per gli anni 2012 - 2013 - 2014, sulla base anche di quello che è l'attuale assetto organizzativo dell'amministrazione regionale e del vigente quadro normativo, su cui è andato ad impattare in modo significativo soprattutto il Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modifiche, dalla legge n. 122/2010.

Tra l'altro, anche recentemente, si sono succedute ulteriori disposizioni di legge che sono andate ad incidere in maniera significativa sulla materia, ad esempio in relazione alle percentuali di possibile copertura del turn-over verificatosi negli enti soggetti a patto di stabilità interno.

Disposizione di grande impatto in tema di programmazione del fabbisogno di personale e delle relative politiche assuntive per un ente è quella contenuta nel più volte modificato art. 76 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 il quale oggi dispone testualmente che "…è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese per il personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente…".

Nel dettaglio, per quanto riguarda il primo dei vincoli previsto dalla normativa in esame, quello del rapporto tra spese correnti (nel caso delle amministrazioni regionali, al netto della spesa sanitaria) e spese per il personale, la Regione del Veneto continua a distinguersi, come negli anni precedenti, per la sua spiccata virtuosità, anche a livello nazionale, tanto che l'attuale rapporto risulta ampiamente inferiore al limite posto dallo Stato nella sua manovra finanziaria.

Per quanto riguarda il secondo vincolo, ossia la possibilità di nuove assunzioni nel limite del 40% della spesa legata al turn-over dell'anno precedente (20% relativamente all'anno 2010), lo stesso sarà quello che realmente condizionerà la stesura e la definizione del piano occupazionale per l'anno in corso, con i connessi risvolti che ovviamente si riverbereranno anche per gli ulteriori due esercizi che ricadono all'interno del triennio della programmazione del fabbisogno di personale che con il presente provvedimento si va a definire.

Al riguardo va altresì tenuto presente il fatto che nel corso dell'anno 2011, per precisa scelta della Giunta Regionale, non si è proceduto con l'adozione del relativo piano occupazionale.

Peraltro, così come previsto dalla normativa in materia (valevole direttamente per le amministrazioni statali, ma estensibile, in linea di principio, anche alle altre pubbliche amministrazioni) e così come ribadito, da ultimo, anche a livello di pronunce della Corte dei Conti, la quota di spesa destinabile a nuove assunzioni non utilizzata nell'anno precedente può essere "recuperata" l'anno successivo, senza che ciò comporti la perdita della complessiva capacità assunzionale dell'ente.

Tale casistica è proprio quella che ha riguardato l'amministrazione regionale lo scorso anno e pertanto, in sede di definizione del presente provvedimento, si andranno ad utilizzare anche le risorse non utilizzate nel 2011 per porre in essere le assunzioni che si sarebbero potute autorizzare.

Ulteriore ed aggiuntivo vincolo previsto dalla legge è quello del tuttora vigente comma 557 dell'articolo unico della legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (tra cui la Regione del Veneto) assicurano la riduzione delle spese di personale.

In sede di definizione delle politiche occupazionali dall'esterno non si può pertanto prescindere dal garantire il rispetto del principio in questione, tenendo conto anche degli ambiti principali di intervento individuati nel citato comma 557 della legge n. 296/2006, quali il contenimento della spesa per il lavoro flessibile e la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative.

Entrambi gli ambiti indicati hanno peraltro già visto, nel corso degli ultimi anni, una significativa azione di intervento da parte della Giunta Regionale.

Ad ogni modo, considerato l'alto numero di cessazioni che ogni anno si verificano a vario titolo all'interno dell'organico re-

gionale e ad oggi rimpiazzabili solo per un 40% della relativa spesa annua lorda, cui aggiungere i risparmi legati agli esoneri dal servizio del personale avente maturato almeno 35 anni di contributi (e non sostituibile fino al momento dell'effettivo collocamento in quiescenza), la contrazione della spesa legata ad incarichi dirigenziali e quella connessa alla riduzione delle spese per il lavoro a tempo determinato e per le missioni, la citata riduzione della spesa effettivamente sostenuta per il personale sarà senz'altro garantita, considerando anche il fatto che le nuove immissioni in servizio che con il presente provvedimento si andranno ad autorizzare saranno disposte per la parte residuale dell'anno, con una conseguente incidenza limitata sulla spesa per l'anno 2012.

Anche a regime, negli anni 2013 e 2014, non vi saranno problemi a garantire l'ulteriore e progressiva riduzione della spesa per il personale, stante il doveroso rispetto del contemporaneo e doppio limite imposto dalla normativa vigente che prevede sia il citato blocco parziale del turn-over al solo 40% della spesa connessa alle cessazioni dell'anno precedente (il che, specularmente, indica un necessario risparmio del 60% su tali voci di spesa), sia i vincoli sul trattamento economico del personale in servizio (art. 9, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modifiche, dalla legge n. 122/2010).

Oltre a tali prescrizioni che incidono in maniera più diretta sulle politiche occupazionali dell'amministrazione regionale, vanno necessariamente ricordate anche quelle contenute nel tutt'ora vigente settimo comma dell'art. 6 del medesimo decreto n. 78/2010 in tema di spese per incarichi di studio e consulenza.

Nel ricordare che la norma prescrive che "…al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196… (all'interno delle quali rientra anche l'amministrazione regionale del Veneto) …non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui la presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale…", le politiche di contenimento della relativa spesa già avviate con l'adozione delle proprie precedenti deliberazioni n. 2941 del 14 dicembre 2010 e 987 del 5 giugno 2012, dovranno trovare ulteriore impulso per il tramite della Giunta Regionale.

Analizzate le norme che "direttamente" vanno ad incidere in modo quantitativo sulle facoltà assunzionali di un ente, non vanno tralasciate due ulteriori disposizioni il cui mancato rispetto determinerebbe l'impossibilità di porre legittimamente in essere nuove immissioni di personale.

Il riferimento è anzitutto all'art. 33 del D. Lgs n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011 che prevede testualmente che: "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare la procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere".

Al riguardo, sentiti anche i Segretari Regionali competenti, verificate le costanti richieste di personale inoltrate alla competente Direzione Risorse Umane da molteplici strutture regionali, preso atto che anche in sede di esperimento dei processi di mobilità interna del personale di ruolo nella quasi totalità dei casi la stessa è sempre subordinata, per espressa richiesta del dirigente di riferimento, alla previa contestuale sostituzione del personale che richiede il trasferimento presso un altro ufficio regionale, constatato che la dotazione organica regionale presenta rilevanti disponibilità di posti e ricordato il già citato rapporto virtuoso tra spese di personale e spese correnti all'interno dell'amministrazione regionale, si può ritenere che non vi sono situazioni di eccedenze di personale né rispetto alle esigenze funzionali dell'ente, nè alla sua situazione strutturale, né all'attuale situazione finanziaria. È peraltro in corso la mappatura dei processi, l'allocazione delle risorse e la rilevazione delle quantità prodotte, obiettivo strategico 2012, che costituirà comunque presupposto per l'attuazione del presente piano.

Da ultimo, anche in ordine alla previsione di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, l'amministrazione regionale ha predisposto e andrà a breve ad approvare il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, condizione anch'essa necessaria a poter successivamente procedere ad assunzioni di personale

Fatte tali doverose premesse, quelle di seguito riportate sono le principali operazioni che la Giunta Regionale prevede di porre in essere nel corso del triennio 2012/2014:

1. conferma delle disposizioni già assunte in occasione della rideterminazione della dotazione organica regionale approvata con D.G.R. n. 1111/2008 e della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla D.G.R. n. 2941/2010, in ordine alle possibilità ed ai limiti all'utilizzo delle varie forme di lavoro flessibile all'interno dell'intera amministrazione regionale (tempo determinato, somministrazione lavoro, contratti di collaborazione coordinata e continuativa), nel rispetto, altresì, delle disposizioni che hanno significativamente modificato gli artt. 7 e 36 del D. Lgs n. 165/2001. Potranno essere effettuate eventuali selezioni a tempo determinato con particolare riferimento alle professionalità necessarie alla gestione dei programmi comunitari;
2. puntuale monitoraggio in relazione al conferimento di nuovi incarichi di studio e di consulenza, che potranno essere attribuiti esclusivamente entro il limite massimo di spesa previsto dalla vigente normativa e solo qualora tale limite non sia già stato raggiunto. Saranno comunque legittimamente conferibili quegli incarichi le cui spese siano interamente finanziate con fondi statali o comunitari;
3. relativamente alle immissioni di personale a tempo indeterminato previo scorrimento delle vigenti graduatorie concorsuali, le stesse potranno essere fatte entro un tetto massimo per un controvalore medio annuo lordo pari a complessivi 2.274.386,69€, pari al 40% del valore complessivo delle cessazioni intervenute nell'intera amministrazione regionale nel corso dell'anno 2011 e al 20% del valore complessivo delle cessazioni intervenute nell'intera amministrazione regionale nel corso dell'anno 2010, stimato in complessivi 8.354.225,28 €, relativi a n. 182 cessazioni di personale a tempo indeterminato;
4. l'analitica ripartizione delle assunzioni in questione tra le varie categorie e professionalità per le quali risultano ad oggi vigenti

graduatorie concorsuali verrà successivamente effettuata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Risorse Umane, sulla base delle esigenze registrate e previo accordo con il Segretario Generale della Programmazione;

5. in considerazioni delle forti limitazioni che gravano sull'amministrazione regionale in tema di copertura del turn-over, la Giunta Regionale conferma che tutte le assegnazioni di personale derivanti dal presente provvedimento saranno disposte dalla competente Direzione Risorse Umane, d'intesa con il Segretario Generale della Programmazione, nei confronti delle Direzioni Regionali;
6. per quanto riguarda la definizione del contingente massimo ipotetico di assunzioni effettuabili negli anni 2013 e 2014, le stesse dipenderanno dalle decisioni che assumerà di anno in anno la Giunta Regionale e dal costo connesso alle cessazioni intervenute nel corso dell'anno precedente;
7. possibilità di indizione, nel corso del triennio, d'intesa con il Segretario Generale della Programmazione, di specifici concorsi pubblici, in parte già autorizzati con la propria precedente deliberazione n. 275 del 9 febbraio 2010 e miranti comunque ad una quanto più ampia possibile valorizzazione delle risorse umane in forza all'amministrazione regionale. I concorsi in questione potranno essere indetti per tutte le qualifiche e professionalità per le quali non vi è presente una graduatoria valida e, anche per le qualifiche dirigenziali, potranno essere concretamente banditi una volta verificata la sussistenza di tutti i presupposti prescritti dalla normativa vigente, su determinazione del Segretario Generale della Programmazione il quale acquisisce preventivamente apposita relazione tecnica predisposta del Dirigente della Direzione Risorse Umane;
8. conferma del possibile utilizzo delle relative graduatorie anche per eventuali assunzioni a tempo determinato;
9. rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei lavoratori disabili, con l'autorizzazione delle conseguenti assunzioni eventualmente anche in soprannumero rispetto alla disponibilità della dotazione organica regionale riscontrata al momento del sorgere dell'obbligo assuntivo;
10. conferma del possibile ricorso agli istituti di mobilità del personale tra enti diversi e la Regione, ma principalmente con gli enti strumentali, in correlazione alla fase di riordino e razionalizzazione dei medesimi. La stessa, fatta salva la ricollocazione collettiva a seguito dei processi di riordino di cui sopra, deve avvenire di norma solo a compensazione tra mobilità in entrata e mobilità in uscita. Come in passato, si potrà altresì disporre l'autorizzazione al ricorso allo strumento della mobilità in entrata anche per far fronte ad avvenute cessazioni di personale, fermo restando l'impossibilità di coprire tale posto anche mediante un'altra tipologia di assunzione. Tale facoltà sarà riconosciuta in particolar modo allorquando si faccia riferimento a professionalità per le quali non risultino disponibili graduatorie concorsuali vigenti. Il ricorso all'assunzione per mobilità, in tali ultimi casi, avviene su disposizione del Segretario Generale della Programmazione;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Vista la L.R. n. 1/1997;
- Vista la L.R. n. 31/1997;
- Visto il D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 2144 del 11 luglio 2003;
- Visto l'art. 48, comma 1, del D. Lgs n. 198/2006;
- Visto l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) così come modificato dall'art. 14, comma 7 del Decreto Legge n. 78/2010;
- Vista la D.G.R. n. 1623 del 17 giugno 2008;
- Vista la D.G.R. n. 1111 del 6 maggio 2008;
- Visto il D. Lgs n. 150/2009;
- Vista la D.G.R. n. 1897 del 23 giugno 2009;
- Vista la D.G.R. n. 2978 del 6 ottobre 2009;
- Vista la D.G.R. n. 4041 de 22 dicembre 2009;
- Vista la D.G.R. n. 275 del 9 febbraio 2010;
- Vista la D.G.R. n. 1839 del 13 luglio 2010;
- Vista la D.G.R. n. 2941 del 14 dicembre 2010;
- Visto il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modifiche, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- Vista la D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011;
- Vista la D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012;
- Vista la D.G.R. n. 987 del 5 giugno 2012;
- Visto il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini"

delibera

1. di approvare le linee programmatiche relative al fabbisogno di personale della Regione del Veneto per il triennio 2012-2014, così come esplicitate dettagliatamente nella parte narrativa del presente provvedimento;

2. di approvare altresì il piano occupazionale per l'anno 2012, autorizzando le relative assunzioni mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie concorsuali, secondo quanto verrà stabilito con successivo decreto del Dirigente Regionale della Direzione Risorse Umane, d'intesa con il Segretario Generale della Programmazione e nei limiti delle risorse a tale scopo utilizzabili ai sensi della normativa vigente;
3. di autorizzare, nel corso del triennio, d'intesa con il Segretario Generale della Programmazione, l'indizione di concorsi pubblici, in parte già autorizzati con la propria precedente deliberazione n. 275 del 9 febbraio 2010, e miranti comunque ad una più ampia possibile valorizzazione delle risorse umane in forza all'amministrazione regionale. I concorsi potranno essere indetti per tutte le qualifiche e professionalità per le quali non vi è presente una graduatoria valida e, anche per le qualifiche dirigenziali, potranno essere concretamente banditi una volta verificata la sussistenza di tutti i presupposti prescritti dalla normativa vigente, su determinazione del Segretario Generale della Programmazione il quale acquisisce preventivamente apposita relazione tecnica predisposta dal Dirigente della Direzione Risorse Umane;
4. di incaricare la Direzione Risorse Umane, d'intesa con il Segretario Generale della Programmazione, dell'esecuzione del provvedimento medesimo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare per l'intero il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1910 del 25 settembre 2012

Iniziative di promozione commerciale e internazionalizzazione del sistema fieristico regionale. Attivazione della "Cabina di regia del sistema fieristico veneto" per il coordinamento delle politiche di sviluppo nel settore economico, turistico ed agroalimentare. Legge regionale 24 dicembre 2002, n. 33, legge regionale 23 maggio 2002 n. 11 e legge regionale 16/1980.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Si prevede l'attivazione della "Cabina di regia del sistema fieristico" quale strumento di indirizzo e di coordinamento delle politiche regionali e delle attività realizzate dalle Fiere ed Enti fieristici al fine di individuare strategie, azioni ed interventi regionali per lo sviluppo integrato e sinergico dei processi di internazionalizzazione e sviluppo commerciale dell'economia regionale.

Il Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

L'articolo 53 dello Statuto prevede che il Presidente della Giunta possa affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, al fine di favorire l'approfondimento di ciascuna materia trattata da parte del singolo Assessore, e quindi una cognizione ponderata ed esaustiva delle proposte da sottoporre, poi, all'esame della Giunta regionale nell'esercizio collegiale delle funzioni.

In attuazione di tale previsione la deliberazione n. 1251 del 20 aprile 2010 recante "Affidamento ai membri della Giunta di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini" ha assegnato all'Assessore al turismo e promozione economica le materie relative alla promozione commerciale e alla internazionalizzazione delle attività economiche del settore secondario, del turismo e del settore agroalimentare veneto.

Nello svolgimento di tali attività che si possono riassumere in iniziative regionali di sostegno e sviluppo dei processi di promozione delle produzioni venete in Italia e all'Estero, la Regione interviene, collabora e sostiene attività, iniziative, manifestazioni, eventi e progetti di valorizzazione e promozione internazionale poste in essere dagli enti fieristici del Veneto.

E proprio questa esperienza ha portato a comprendere come sia fondamentale poter creare sinergie operative in grado di generare produttività, economie di scala, economie di scopo anche per gli Enti fieristici che pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e societaria, possono "guardare" a programmi promozionali, fieristici e attività comunicativa in Italia e all'estero, che abbiano sinapsi gestionali, funzionali e aggregative sicuramente positivi e foriere di evoluzioni complessive.

Va tra l'altro rilevato che molte delle manifestazioni considerate godono del sostegno pubblico e quasi sempre di quello regionale, che vede molto spesso la presenza della Regione quale soggetto espositore, organizzatore di eventi, incontri, meeting, avendo come obiettivo quello di rafforzare la presenza sia istituzionale, sia soprattutto quella delle imprese che nella "casa comune" dello stand istituzionale possono trovare momenti ed occasioni utili e significative per accrescere le proprie opportunità di business.

Ma oltre alla promozione ed internazionalizzazione del sistema economico, turistico ed agroalimentare, il sistema fieristico veneto può svolgere un ruolo strategico per lo sviluppo delle attività congressuali del Venice Region Convention Bureau Network, la rete regionale dei convention bureau sorti con il sostegno della Regione e destinati appunto allo sviluppo dell'industria congressuale.

Infatti tale rete congressuale può trarre sicuramente vantaggio dalla "messa a sistema" dei contenitori congressuali fieristici, veri e propri strumenti che, se opportunamente strutturati, adattati e gestiti, sono in grado di supportare il Venice Region CB Network nella candidatura del Veneto per lo svolgimento di congressi di medie e grandi dimensioni (oltre mille congressisti), eventi che ad oggi il Veneto non è in grado di organizzare per una frazionata e dispersa realtà, sicuramente impreparata ad affrontare tali dimensioni congressuali.

Il tutto sullo sfondo di una incipiente criticità non solo economica, ma anche e soprattutto di finanziamenti pubblici che impongono una radicale revisione delle operatività sino ad oggi svoltesi; tutto ciò obbliga a ripensare e rivedere, in certi casi anche radicalmente, le attività e manifestazioni degli Enti fieristici, revisione che non può non tenere conto della grande diffusione dei sistemi di comunicazione web, delle contrattazioni on line, dell'ingresso "nell'arena competitività" di nuovi soggetti e di nuovi mercati che obbligano a ripensare l'attuale impianto fieristico e promozionale.

In proposito va anche richiamato l'Accordo di settore sottoscritto il 28 maggio 2010 fra il Ministero dello Sviluppo Economico, le Regioni, l'Associazione Fiere Italiane (AEFI), il Comitato Fiere Industria (CFI) e il Comitato Fiere Terziario (CFT) volto a massimizzare le sinergie fra il sistema pubblico e quello fieristico nel processo di internazionalizzazione attraverso la realizzazione di progetti congiunti mirati anche a forme di partenariato e all'aggregazione dei soggetti fieristici su specifici progetti promozionali.

Già con deliberazione n. 454 del 19 aprile 2011 la Giunta regionale aveva avviato la costituzione di una Cabina di regia per la ricognizione e il coordinamento degli interventi regionali relativi al sistema di istruzione universitaria e con deliberazione n. 1571 del 4 ottobre 2011 era stata istituita la Cabina di regia della logistica per la definizione di nuove politiche regionali volte al rilancio dell'intermodalità e il miglioramento dell'accessibilità degli interporti.

Per le considerazioni sopra esposte si ritiene quindi siano maturi i tempi per un approfondimento e un coordinamento delle strategie promozionali degli Enti fieristici, attivando la Cabina di regia del sistema fieristico veneto, in grado di elaborare strategie atte a perseguire i seguenti obiettivi:

- raccordare le iniziative di promozione commerciale e di internazionalizzazione realizzate dagli Enti Fieristici con le politiche di valorizzazione e di sviluppo commerciale previste dalla Regione, al fine di una maggiore sinergia fra obiettivi della Regione e quelli promozionali ed espositivi delle Fiere;
- coordinare e rendere sinergiche le iniziative, le attività e le manifestazioni realizzate dagli Enti fieristici siti nel territorio regionale per non disperdere risorse in eventi espositivi non marcatamente differenziati;
- incentivare e sostenere iniziative relative al sistema congressuale e all'organizzazione da parte del Venice Region Convention Bureau Network di candidature del Veneto quale sede di eventi, meeting e congressi di caratura nazionale ed internazionale;

- adottare politiche di intervento coerenti con gli indirizzi, le strategie e le priorità previste dalla vigente normativa comunitaria e dalle leggi statali al fine di accompagnare le attività di crescita dimensionale o qualitativa delle manifestazioni fieristiche;
- adottare politiche di salvaguardia e di sviluppo delle attività fieristiche venete nel panorama nazionale ed internazionale nel rispetto, comunque, delle autonomie e delle capacità competitive delle singole fiere;
- raccordare e coordinare per gli scopi sopra descritti le iniziative del sistema fieristico regionale per il possibile accesso ai finanziamenti di cui all'Accordo di settore 28 maggio 2010 con il Ministero per lo Sviluppo Economico MISE.

Si prevede che sono componenti della "Cabina di regia del sistema fieristico veneto": l'assessore regionale con competenze in attività promozionali, commercio estero e internazionalizzazione, l'assessore regionale con competenze in fiere e mercati, il presidente regionale dell'Unione regionale delle camere di commercio, il presidente di Veneto Promozione, i rappresentanti di ciascuno degli Enti fieristici del Veneto, nonché, in relazione alle specifiche questioni da trattare, i rappresentanti delle associazione di categoria maggiormente rappresentative del sistema economico regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone alla approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica;

Visti i princìpi di cui all'art. 1 della Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 1251 del 20 aprile 2010;

Viste le deliberazioni n. 454 del 19 aprile 2011 e n. 1571 del 4 ottobre 2011 di attivazione della cabina di regia del sistema universitario e della logistica regionale;

Visto l'Accordo di settore sottoscritto dalle Regioni, dal MISE, da AEFI, da CFI e da CFT il 28 maggio 2010;

delibera

1. di attivare la "Cabina di regia del sistema fieristico veneto" quale strumento di indirizzo e di coordinamento delle politiche regionali e delle attività realizzate dalle Fiere ed Enti fieristici al fine di individuare strategie, azioni ed interventi regionali per lo sviluppo integrato e sinergico dei processi di internazionalizzazione e sviluppo commerciale delle imprese nel settore economico, turistico ed agroalimentare;
2. di stabilire che la Cabina di regia di cui al punto 1) ha il compito di:

- raccordare le iniziative di promozione e di internazionalizzazione realizzate dagli Enti Fieristici con le politiche di valorizzazione e di sviluppo commerciale delle imprese previste dalla Regione;
- coordinare e rendere sinergiche le iniziative, attività e manifestazioni realizzate dagli Enti fieristici siti nel territorio regionale;
- incentivare e sostenere iniziative relative al sistema congressuale e alla candidatura, da parte di Venice Region Convention Bureau Network, del Veneto quale sede di eventi, meeting e congressi a valenza nazionale ed internazionale;
- adottare politiche di intervento coerenti con gli indirizzi, le strategie e le priorità previste dalla vigente normativa comunitaria e dalle leggi statali;
- adottare politiche di salvaguardia e di sviluppo delle attività fieristiche venete nel panorama nazionale ed internazionale;
- raccordare le iniziative del sistema fieristico regionale per l'eventuale accesso ai finanziamenti di cui all'Accordo di settore 28 maggio 2010 con il Ministero per lo Sviluppo Economico;

3. di stabilire che sono componenti della "Cabina di regia del sistema fieristico regionale": l'assessore regionale con competenze in attività promozionali, commercio estero e internazionalizzazione, l'assessore regionale con competenze in fiere e mercati, il presidente regionale dell'Unione regionale delle camere di commercio, il presidente di Veneto Promozione, i rappresentanti di ciascuno degli Enti fieristici del Veneto, nonché, i rappresentanti delle associazione di categoria maggiormente rappresentative del sistema economico regionale;
4. di prevedere che le strutture tecniche che afferiscono alle materie di competenza degli assessori interessati, conformano le proprie attività agli indirizzi operativi e funzionali che scaturiranno dalla Cabina di regia;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1922 del 25 settembre 2012

Assemblea ordinaria della Società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. del 28 settembre 2012 alle ore 12.00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea ordinaria della Società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. del 28 settembre 2012 alle ore 12.00 e avente all'ordine del giorno l'operazione di finanziamento della Società da parte della Cassa Depositi e Prestiti con relativa costituzione di garanzie e la costituzione di apposita riserva vincolata di capitale.

L'Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

L'art. 40 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) ha autorizzato la Giunta regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale.

La norma prevede una partecipazione regionale al capitale iniziale della società fino all'importo di euro 2.000.000,00, utilizzando le risorse allocate all'upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2007.

Il comma 290 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'esercizio 2008) stabilisce che "le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse."

A sua volta il comma 289 del medesimo articolo recita che: "al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministero delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato."

In data 1 marzo 2008 è stata, pertanto, costituita tra la Regione del Veneto e ANAS Spa la società "Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A." che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia - Trieste e delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova.

La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

Con nota n. prot. 10524 del 13 settembre 2012 la Società ha comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci presso la sede legale in Venezia - Marghera, via Bottenigo, 64/a per il giorno 28 settembre 2012 alle ore 12.00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Operazione di finanziamento di CAV S.p.A. da parte della Cassa Depositi e Prestiti, Contratto di finanziamento e costituzione di garanzie reali o personali, tipiche o atipiche;
2. Irrogazione sanzione amministrativa da parte dell'Ispettorato di Vigilanza Concessioni Autostradali: costituzione di apposita riserva vincolata di capitale denominata "Riserva vincolata per Sanzioni e Penali".

In merito al punto 1) all'ordine del giorno la Società ha trasmesso la seguente documentazione, ancora in fase di definizione e pertanto meramente indicativa della tipologia di operazione prospettata, che si allega al presente provvedimento:

- Contratto di finanziamento (Allegato A),
- Accordo costitutivo di pegno di conti correnti (Allegato B),
- Atto di cessione di crediti in garanzia derivanti dalla convenzione (Allegato C),
- Accordo costitutivo di pegno di crediti (Allegato D),
- Interpretazione di alcune clausole della convenzione di concessione sottoscritta in data 23 marzo 2010 (Allegato E),
- Accordo tra CAV spa, ANAS Spa e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Allegato F),
- Lettera di commissione di strutturazione (Allegato G),
- Bozza Term sheet per il finanziamento in favore di Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (Allegato H).

Si rappresenta che la convenzione ricognitiva ai sensi dell'art. 2, comma 290 della legge 27 dicembre 2007 n. 244 sottoscritta tra la Società ed ANAS S.p.A. in data 23 marzo 2010, approvata mediante decreto Interministeriale 22 novembre 2011 n. 408 e registrato dalla Corte dei Conti il 23 febbraio 2012, prevede, all'art. 6, che la CAV S.p.A. rimborsi i costi sostenuti da ANAS S.p.A. per la costruzione del Passante Autostradale di Mestre, avvalendosi dei flussi di cassa derivanti dagli introiti dei pedaggi e derivanti dalle sub-concessioni.

L'operazione che il Consiglio di Amministrazione intende realizzare consiste in un finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti alla Società per € 350.000.000,00 (trecentocinquantamilioni/00) per la linea base ed € 73.500.000,00 (settantatremilionicinquecentomila/00) per la linea IVA, volto a rimborsare ad ANAS parte del credito vantato nei confronti di CAV S.p.A. per la costruzione del Passante e che al 30 giugno 2012, secondo quanto comunicato dalla Società, risulta pari ad € 1.133.815.050,86 IVA compresa.

A tutela del finanziatore vengono previste delle garanzie quali la cessione di crediti derivanti dalla succitata convenzione ricognitiva sottoscritta tra la Società ed ANAS S.p.A., il pegno dei conti correnti di CAV S.p.A. ed il pegno di parte del credito vantato da ANAS nei confronti della Società. In proposito si rappresenta che "per la costituzione di garanzie reali o personali tipiche o atipiche", se non ricomprese nel piano industriale, nel piano degli investimenti e nel piano programmatico annuale, è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria.

Pertanto, si propone di autorizzare la costituzione di pegno dei conti correnti di CAV S.p.A. e la cessione di crediti in garanzia derivanti dalla convenzione succitata come rappresentati negli allegati B e C, rimettendo al Consiglio di Amministrazione la verifica di sostenibilità economico-finanziaria del piano di ammortamento del finanziamento da parte della Società al fine di non pregiudicarne l'operatività ordinaria e a condizione che venga assicurata comunque la copertura finanziaria necessaria per dare prioritariamente continuità agli interventi attualmente in corso per il completamento dei lavori connessi alla realizzazione del Passante autostradale di Mestre e di cui al Piano Economico - Finanziario allegato alla menzionata convenzione ricognitiva, mediante risorse della Società o, altrimenti, direttamente da parte di ANAS S.p.A., che a ciò dovrà impegnarsi con la CAV S.p.A. a seguito di apposito protocollo di intesa.

Inoltre, si propone di invitare il Consiglio di Amministrazione di CAV S.p.A. a coinvolgere il Collegio Sindacale in merito all'operazione di finanziamento rappresentata nei documenti allegati, considerato il suo impatto nell'operatività societaria, e, inoltre, ad operare al fine di anticipare, se possibile e ove non risultasse troppo oneroso, l'ammortamento del prestito in modo tale da liberare risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 punto 2.1 lett. D della convenzione ricognitiva ed elencati nell'allegato A alla DGR 4146 del 29/12/2009.

In merito al punto 2) all'ordine del giorno si rappresenta che la Società ha trasmesso una breve nota esplicativa (Allegato I).

Tenuto conto di quanto ivi rappresentato e del fatto che la "costituzione di patrimoni diversi", ai sensi dell'art. 17 dello statuto deve essere autorizzata dall'assemblea ordinaria, si propone di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a costituire una "Riserva Vincolata per Sanzioni e Penali" per € 25.000,00 riducendo per un pari importo la Riserva straordinaria.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti i commi 289 e 290 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'esercizio 2008);

Visto l'art. 40 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007);

Visto lo Statuto della società CAV S.p.A;

Vista la convenzione ricognitiva sottoscritta da ANAS S.p.A. e da CAV S.p.A. del 25/3/2010;

Vista la nota di CAV S.p.A. n. prot. 10524 del 13 settembre 2012 di convocazione dell'assemblea ordinaria;

Considerato che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

Vista la documentazione presentata dalla Società in merito al punto 1) all'ordine del giorno dell'assemblea (Allegati A, B, C, D, E, F, G, H);

Vista la nota della Società in merito al punto 2) all'ordine del giorno dell'assemblea (Allegato I);

delibera

1. in relazione al punto 1) all'ordine del giorno dell'assemblea, di autorizzare la costituzione di pegno in garanzia dei conti correnti di CAV S.p.A. e la cessione di crediti in garanzia derivanti dalla convenzione ricognitiva del 25/3/2010 sottoscritta da ANAS S.p.A. e da CAV S.p.A., di cui agli allegati B e C, rimettendo al Consiglio di Amministrazione la verifica di sostenibilità economico-finanziaria del piano di ammortamento del finanziamento da parte della Società al fine di non pregiudicarne l'operatività ordinaria e a condizione che venga assicurata comunque la copertura finanziaria necessaria per dare prioritariamente continuità agli interventi attualmente in corso per il completamento dei lavori connessi alla realizzazione del Passante autostradale di Mestre e di cui al Piano Economico - Finanziario allegato alla succitata convenzione ricognitiva, mediante risorse della Società o, altrimenti, direttamente da parte di ANAS S.p.A., che a ciò dovrà impegnarsi con la CAV S.p.A. a seguito di apposito protocollo di intesa;
2. in relazione al medesimo punto, di invitare il Consiglio di Amministrazione di CAV S.p.A. a coinvolgere il Collegio Sindacale in merito all'operazione di finanziamento rappresentata nei documenti allegati, considerato il suo impatto nell'operatività

societaria, e, inoltre, ad operare al fine di anticipare, se possibile e ove non risultasse troppo oneroso, l'ammortamento del prestito in modo tale da liberare risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 punto 2.1 lett. D della convenzione ricognitiva citata ed elencati nell'allegato A alla DGR 4146 del 29/12/2009;

3. in relazione al punto 2) all'ordine del giorno dell'assemblea, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a costituire una "Riserva Vincolata per Sanzioni e Penali" per € 25.000,00 riducendo per un pari importo la Riserva straordinaria;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione ad eccezione dei suoi allegati nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1943 del 2 ottobre 2012

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", nel testo risultante per effetto della conversione della legge 7 agosto 2012, n. 135 pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 S.O./L n. 173.
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:

Con la legge 7 agosto 2012 n. 135, pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 S.O./L n. 173 è stato convertito in legge il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

Al riguardo, con riferimento al decreto legge citato, la Giunta regionale con deliberazione n. 1408 del 17 luglio 2012 aveva incaricato l'Avvocatura regionale e la Direzione regionale Affari Legislativi di analizzare le disposizioni in esso contenute per verificarne la concreta impugnabilità avanti la Corte Costituzionale. Nel contempo, con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale aveva individuato i difensori ai quali affidare il mandato per l'eventuale giudizio.

In esecuzione dell'incarico ricevuto, la Direzione regionale Affari Legislativi, in raccordo con l'Avvocatura regionale, a seguito dell'analisi giuridica effettuata, nonché delle osservazioni pervenute dalle Direzioni regionali di settore, ha individuato le disposizioni di legge di seguito specificate, che si ritengono lesive delle prerogative garantite alla Regione dalla Carta Costituzionale per i motivi partitamente indicati.

L'articolo 4, del decreto in parola, impone alle Regioni l'obbligo di scioglimento o alienazione delle partecipazioni regionali nelle società in house, così incidendo sull'organizzazione legislativa ed amministrativa delle funzioni regionali in violazione degli articoli 117, 118, 119, 3 e 97, della Costituzione. Inoltre la disposizione, nel prevedere un mero parere della Conferenza Unificata nel procedimento di adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzato ad individuare le società escluse dall'ambito applicativo della norma in esame, lede il principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, nonché della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e quale parametro interposto, della legge n. 42/2009.

L'articolo 9 dispone l'obbligo per gli Enti territoriali di sopprimere enti, agenzie ed organismi prevedendo, nel contempo, un effetto soppressivo automatico quale conseguenza della mancata attuazione del suddetto obbligo. La disposizione introduce, inoltre, vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa e, pertanto, appare censurabile per violazione degli articoli 117, 118, 119, 3 e 97 della Costituzione, anche per quanto attiene la ragionevolezza dell'intervento normativo, nonché il rispetto del principio di buona amministrazione.

L'articolo 16 bis, introdotto con la legge di conversione, regola il patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale, prevedendo un vincolo di destinazione sulle risorse che finanziano il trasporto pubblico locale, in violazione degli artt.117 e 119 della Costituzione.

L'articolo 17 del decreto in esame incide drasticamente nel contesto delle circoscrizioni provinciali, attraverso un meccanismo procedimentale che si pone in contrasto con gli articoli 132 e 133, della Costituzione vulnerando l'autonomia degli enti territoriali locali riconosciuta dagli articoli 5 e 114 della medesima. Inoltre, la stessa disposizione viola l'articolo 77 della Costituzione laddove utilizza lo strumento della decretazione d'urgenza, in assenza di quei presupposti di necessità ed urgenza che lo legittimano. Anche in riferimento all'articolo de quo, si reputano altresì sussistenti profili di illegittimità in relazione ai parametri di cui agli artt. 117, 119, 3 e 97 della Costituzione, trattandosi di norme invasive dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita.

L'articolo 18 contiene disposizioni relative alla costituzione delle città metropolitane e tale previsione desta perplessità per quanto concerne l'osservanza dell'articolo 118 della Costituzione con riferimento all'autonomia amministrativa regionale. Si reputa, tuttavia, che la norma sia censurabile anche in riferimento agli articoli 5, 77, 114, 117, 119, 132, 133, 3 e 97 della Carta Fondamentale.

L'articolo 19 apporta consistenti modifiche all'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010 ed all'articolo 16 del decreto legge 138/2011 relativi alle gestioni associate tra enti locali. Al riguardo, si rammenta che l'articolo 16 del decreto legge 138/2011 è stato impugnato dalla Regione Veneto, per violazione degli articoli 97, 114, 117,118 della Costituzione. Si ritiene, pertanto, di ribadire, con riferimento all'articolo 19 del decreto oggetto del presente giudizio, le stesse questioni di legittimità costituzionale già sollevate, includendo altresì, i parametri di cui agli articoli 3 e 119 della Costituzione..

L'articolo 23 ter, comma 1, lettera g), introdotto con la legge di conversione, disciplina la valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici, imponendo che la totalità delle risorse provenienti dalla predetta attività, peraltro di spettanza regionale, sia destinata prioritariamente alla riduzione del debito dell'ente regionale, e consentendo la destinazione a spese di investimento, solo in assenza di debito o, comunque, per la parte rispetto ad esso eccedente. La norma, conseguentemente, incide sull'autonomia non esclusivamente finanziaria regionale, ponendosi in conflitto con gli articoli 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, laddove impone un vincolo di destinazione ex lege in ordine a risorse integranti entrate regionali.

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale pro tempore a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, nei confronti dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4, 9, 16bis, 17, 18, 19, 23 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" nel testo risultante per effetto della conversione della legge 7 agosto 2012 n. 135.

Si ritengono sussistenti inoltre, i presupposti per la proposizione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione degli articoli 17, 18, 19 del decreto legge in argomento ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall'articolo 9 della legge n. 131 del 2003, in ragione del termine di decorrenza quanto all'efficacia delle disposizioni impugnate.

Il patrocinio della Regione è affidato, come già indicato nella deliberazione 17 luglio 2012, n. 1408, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 24, anche disgiuntamente tra loro, al Prof. avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e all'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
- visto l'articolo 54 dello Statuto;
- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;
- vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260;
- vista la D.G.R. 17 luglio 2012, n. 1408;
- ravvisata l'urgenza di provvedere, data la brevità del termine per impugnare, e con riserva di dare comunicazione al Consiglio regionale del provvedimento adottato nella prima seduta utile a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c) dello Statuto.

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, previa istanza di sospensione, nei confronti dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 4, 9, 16bis, 17, 18, 19, 23 ter, comma 1, lettera g) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" nel testo risultante per effetto della conversione della legge 7 agosto 2012 n. 135 per violazione degli articoli 3, 5, 77, 97, 114, 117,118, 119, 120, 132, 133 della Costituzione, nonché della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione,e della legge 5 maggio 2009, n. 42, quale parametro interposto.
2. di affidare il patrocinio legale della Regione, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 24, anche disgiuntamente tra loro, al Prof. avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e all'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;
3. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore dei professionisti esterni;
4. di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c) dello Statuto;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1944 del 2 ottobre 2012

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25, recante "Modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio)",-pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 13 luglio 2012-, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale - Affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 13 settembre 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri, in base a quanto deliberato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2012, ha promosso dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25, recante "Modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio)".

In dettaglio, l'art. 1, comma 3, della legge interloquita ha novellato, con l'inserimento del comma 3 bis, l'art. 20 bis della legge regionale n. .50/1993, disponendo l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica in riferimento alla realizzazione di appostamenti destinati al prelievo venatorio della specie dei colombacci. La norma, a termini del ricorso introduttivo del presente giudizio, si porrebbe in contrasto con l'art.117, comma 2, lettera s) della Costituzione e con gli artt. 146 e 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero del"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", poiché avrebbe invaso la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, "dell'ecosistema e dei beni culturali", non potendosi annoverare la realizzazione dei manufatti di cui si tratta tra quegli interventi classificati "di lieve entità" per i quali potrebbe ritenersi ammissibile l'autorizzazione semplificata di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

L'art. 2, comma 1, della medesima legge regionale censurata, ha stabilito che i manufatti di appostamento di cui all'art.20 della legge regionale n. 50/1993 e di cui all'art.12, comma 5, della L. n. 157/1992, non richiedano titolo edilizio abilitativo specifico, essendo soggetti a mera comunicazione al Comune e, pertanto, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione avendo violato "le disposizioni statali di principio in materia di governo del territorio di cui all'art.3 comma 1, lett.e-5) del D.P.R.380/2001".

Vista la nota del Segretario regionale per gli Affari Generali, Giuridici e Legislativi del Consiglio regionale, datata 25/09/2012, prot. n. 0017573; viste le argomentazioni pervenute dall'Unità di Progetto Caccia e pesca con nota del 26/09/2012, prot. n. 431334; viste le osservazioni contenute nella nota della Direzione Urbanistica e Paesaggio del 24/09/2012, nonché l'approfondimento istruttorio effettuato dalla Direzione Affari Legislativi ai sensi della D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260; ritenendo infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal Governo, ed altresì opportuna la costituzione della Regione a difesa delle proprie disposizioni di legge, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale con il precitato ricorso.

Il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi ed all'avv. Luigi Manzi dello Studio legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'articolo 54 dello Statuto;

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

Vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi, per i motivi di cui in premesse che si intendono qui richiamati, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25, recante "Modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993, n. 50(Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio)";
2. di affidare il patrocinio legale della Regione ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi ed all'avv. Luigi Manzi dello Studio legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5.
3. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1945 del 2 ottobre 2012

Approvvigionamento di pubblicazioni cartacee e on-line per i componenti della Giunta regionale e per l'Ufficio Stampa della Giunta regionale. Impegno di spesa e assegnazione di ulteriore budget operativo. Art. 49 L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Esercizio 2012.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Assegnazione di un ulteriore budget operativo, a copertura dell'intero fabbisogno per il 2012, per l'approvvigionamento di giornali e riviste anche on-line per le necessità di informazione dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Legge regionale 6 aprile 2012 n. 14 prevede al Capitolo 5140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" del bilancio di previsione, una somma di € 200.000,00 = con la quale la Giunta regionale può provvedere alla sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani, periodici e piattaforme informative on-line, all'acquisto di volumi e cd-rom, strumenti necessari per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici regionali.

Le risorse previste nel Capitolo 5140 possono essere utilizzate, inoltre, per l'approvvigionamento di giornali e riviste anche on-line per le necessità di informazione dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale e, a tal fine, con DGR n. 680 del 17 aprile 2012, si è assegnato un budget operativo di € 30.000,00= a favore del Dott. Giampiero Beltotto, Responsabile dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale.

L'Ufficio Stampa della Giunta Regionale ha segnalato l'esigenza di avere disponibilità di un'ulteriore somma, pari a € 15.000,00=, indispensabile per poter coprire l'intero fabbisogno per il 2012.

Preso atto di quanto disposto nella citata DGR 680/2012, vista l'attuale situazione del Capitolo 5140 e considerata l'importanza di continuare a garantire una completa e tempestiva informazione ai componenti della Giunta regionale e all'Ufficio Stampa, si propone di autorizzare un ulteriore budget operativo a favore dell'Ufficio Stampa medesimo per le necessità immediate di acquisto di giornali e riviste e, inoltre, per la stipula di abbonamenti on-line a quotidiani nazionali e locali.

Si propone, pertanto, di assegnare un budget operativo di € 15.000,00= intestato al Dott. Giampiero Beltotto, Responsabile dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale, in qualità di titolare e alla Dott.ssa Stefania Dalla Cia, in qualità di sostituto, ai quali è consentito di emettere buoni di prelevamento dell'importo massimo giornaliero di € 3.000,00= per far fronte, nei limiti previsti dalla vigente normativa, a pagamenti o rimborsi diretti che, in considerazione degli esigui importi, non richiedono provvedimenti amministrativi preventivi.

Si da atto, inoltre, che per fare il rendiconto della spesa effettuata con il budget operativo assegnato, il titolare dovrà attenersi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 49 della L. R. 29 novembre 2001, n. 39.

Copia del suddetto rendiconto sarà trasmessa alla Segreteria regionale della Programmazione, Struttura regionale gerarchicamente sovraordinata, alla quale la Direzione Ragioneria e Tributi invierà nel più breve tempo possibile un parere attestante l'effettuazione di competenza del controllo di regolarità contabile sul rendiconto medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della citata L. R. 39/2001, quale complemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto con atto della Segreteria regionale della Programmazione.

Si propone di demandare alla Segreteria regionale della Programmazione l'individuazione con proprio atto del nuovo titolare subentrante e di un suo eventuale sostituto, qualora si determini la necessità di avvicendamenti in corso di esercizio del titolare del budget operativo, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile del budget assegnato;

Si ritiene che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientri nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Tutto ciò premesso il relatore propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L. R. 29.11.2001, n. 39;
- Vista la L. R. 6 aprile 2012 n. 14
- Vista la DGR n. 680 del 17 aprile 2012;
- Dato atto di quanto esposto in narrativa

delibera

1) di assegnare un budget operativo di € 15.000,00= sul Capitolo 5140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni", per le finalità individuate in premessa, a favore del Dott. Giampiero Beltotto, Responsabile dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto dott.ssa Stefania Dalla Cia;

2) di impegnare, a copertura del budget operativo di cui punto precedente, l'importo di € 15.000,00= sul Capitolo 5140 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

3) di autorizzare l'emissione di buoni di prelevamento dell'importo massimo giornaliero di € 3.000,00= per far fronte, nei limiti previsti dalla vigente normativa, a pagamenti o rimborsi diretti;

4) di far obbligo al titolare del budget operativo o al suo sostituto, come sopra individuati, di produrre il rendiconto nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L. R. 29 novembre 2001, n. 39 e di trasmetterlo, per il controllo di regolarità contabile, alla Direzione Ragioneria e Tributi e, per la definitiva approvazione del medesimo, alla Segreteria regionale della Programmazione, Struttura regionale gerarchicamente sovraordinata;

5) di demandare alla Segreteria regionale della Programmazione l'individuazione con proprio atto del nuovo titolare subentrante e di un eventuale suo sostituto, qualora si determini la necessità di avvicendamenti in corso di esercizio del titolare del budget operativo, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile del budget assegnato;

6) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale, Dott. Giampiero Beltotto di dare esecuzione al presente provvedimento, anche adottando i decreti di liquidazione ove necessari;

7) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1946 del 2 ottobre 2012

Comitato Fondatore Venezia - Nord Est Capitale europea della Cultura 2019 - Modifica atto costitutivo.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Si dispone la modifica dell'atto costitutivo del Comitato Fondatore costituito con il Comune e la Provincia di Venezia, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Friuli-Venezia Giulia per promuovere la candidatura della città di Venezia e Nord Est a Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019, al fine di ottimizzare l'organizzazione interna al Comitato.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2813 del 23.11.2010 la Giunta regionale ha approvato il protocollo d'intesa con il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, la Regione Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla costituzione del Comitato Fondatore per promuovere la candidatura della città di Venezia a Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019, indicando il Vice Presidente - Assessore alla Cultura quale componente del Comitato Fondatore medesimo.

Il suddetto protocollo di intesa, sottoscritto dagli enti interessati in data 01.12.2010, ha previsto la costituzione di un Comitato fondatore della candidatura, composto dagli enti firmatari del protocollo il quale, supportato da un gruppo tecnico di delegati indicati dai rispettivi enti, promuove il lancio della candidatura e la costituzione di un Comitato dei promotori, aperto alla più ampia partecipazione possibile di istituzioni pubbliche e private, scuole e università, centri studi e ricerca, associazioni imprenditoriali, economiche e finanziarie, singoli imprenditori, ecc.

Il protocollo ha durata decennale, poiché nella prima fase è diretto all'elaborazione della candidatura, nella seconda fase è finalizzato a creare tutte le forme di collaborazione in rete, al fine di rendere il 2019 un anno eccezionale per gli eventi e le collaborazioni che interesseranno tutto il territorio coinvolto nella candidatura.

In data 24.02.2011 gli Enti suddetti hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo del Comitato Fondatore, associazione senza fini di lucro, denominato 'Città di Venezia - Nordest Capitale Europea della Cultura 2019' che prevede al suo interno un Presidente, 3 Vice Presidenti ed un Consiglio Direttivo, composto da diciotto membri, rappresentativi in modo paritetico degli enti fondatori, 3 membri per ogni Ente.

Il processo finalizzato alla candidatura si trova attualmente nel pieno della sua fase operativa e richiede pertanto un'organizzazione flessibile che consenta di creare forme di collaborazione in rete, oltre a garantire lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie nel modo più efficiente. A tal fine risulta opportuno modificare l'atto costitutivo esistente al fine di ottimizzare l'organizzazione interna del Comitato.

In data 31 agosto 2012, nel corso dell'incontro tra gli Enti componenti il Comitato Fondatore tenutosi presso la sede regionale di Villa Contarini, è stata raggiunta l'intesa finalizzata alla modifica dell'atto costitutivo, per le ragioni sopra esposte, e si è giunti ad un nuovo testo, che va a sostituire quello sottoscritto in data 24.02.2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 01.12.2010 con il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, la Regione Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla costituzione del Comitato Fondatore per promuovere la candidatura della città di Venezia a Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019;

Visto l'atto costitutivo del Comitato Fondatore, nel testo di cui in allegato;

delibera

1. di approvare la modifica dell'atto costitutivo del Comitato Fondatore denominato 'Città di Venezia - Nordest Capitale Europea della Cultura 2019', come risulta dal testo riportato nell'Allegato A alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il precedente atto costitutivo sottoscritto dal Vice Presidente della Giunta regionale in data 24.02.2011, Rep. n. 65170 - Raccolta n. 11579;
2. di dare mandato al Vice Presidente - Assessore alla Cultura di sottoscrivere l'atto costitutivo di cui sopra;
3. di incaricare la Direzione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1946 del 02 ottobre 2012 pag. 1/7

Atto Costitutivo Comitato Fondatore

"Città di Venezia - Nordest Capitale Europea della Cultura 2019" tra

Comune di Venezia, Provincia di Venezia, Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Esente da bollo ai sensi dell'articolo 19 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642
Repertorio n. Raccolta n.

COSTITUZIONE COMITATO FONDATORE

"Cittá di Venezia – Nordest Capitale Europea della Cultura 2019"

a seguito di modifica di atto costitutivo

Il tre ottobre duemiladodici (03.10.2012) in …….., nel mio studio in……

Innanzi a me dottor …… notaio in Bolzano iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile

Sono comparsi i Signori:

-…….. nato a …….. domiciliato ai fini della carica presso la sede del……

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di……. e, come tale, in rappresentanza del Comune di Venezia, in esecuzione della delibera……

-……. nato a …….. domiciliato ai fini della carica presso la sede del……

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di……. e, come tale, in rappresentanza della Provincia di Venezia, in esecuzione della delibera

-…….. nato a …….. domiciliato ai fini della carica presso la sede del…

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di……. e, come tale, in rappresentanza della Regione Veneto, in esecuzione della delibera

- …….. nato a …….. domiciliato ai fini della carica presso la sede del…

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di……. e, come tale, in rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in esecuzione della delibera…

- …….. nato a …….. domiciliato ai fini della carica presso la sede del…

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di……. e, come tale, in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento, in esecuzione della delibera

- …….. nato a …….. domiciliato ai fini della carica presso la sede del…
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di……. e, come tale, in rappresentanza della Provincia Autonoma di Bolzano, in esecuzione della delibera….

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale e veste rappresentativa io Notaio sono certo

PREMETTONO

- che i suddetti intendono procedere alla modifica dell'atto costitutivo del 24 febbraio 2011, registrato a…… al numero….. serie…… necessaria per ottimizzare gli organi preposti che vengono qui meglio dettagliati anche in vista dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
  Tanto premesso ,e da costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, i Comparenti, nell'indicata qualità, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

I comparenti, nella indicata qualità, dichiarano di procedere alla modifica dell'atto costitutivo del 24 febbraio 2011, registrato a…… al numero….. serie necessaria per ottimizzare gli organi preposti che vengono qui meglio dettagliati anche in vista dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica, nel modo seguente:

Art. 1

DENOMINAZIONE.

E' costituito tra gli Enti sopra citati il Comitato Fondatore senza fini di lucro denominato "Città di Venezia - Nordest Capitale Europea della Cultura 2019" tra Comune di Venezia, Provincia di Venezia, Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 2

ORGANI

Sono organi:

- ✓ il Comitato Fondatore;
- ✓ il Comitato Promotore ;
- ✓ il Comitato Scientifico;
- ✓ l'Assemblea dei Promotori;
- ✓ il Segretario Generale;
- ✓ il Direttore di Candidatura;
- ✓ il Revisore dei conti.

Art. 3

COMITATO FONDATORE

SEDE, COMPOSIZIONE, DURATA E FUNZIONI

Il Comitato Fondatore ha sede presso la sede municipale di Ca' Farsetti n. 4136 a Venezia e può dotarsi di più sedi operative.

Esso è composto dal rappresentante legale di ciascun ente partecipante al Comitato Fondatore o suo delegato.

Il Comitato Fondatore ha durata fino all'accoglimento della domanda di candidatura da parte del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.

Il Comitato Fondatore approva gli indirizzi, la programmazione e l'attivazione di iniziative volte a sostenere la candidatura in tutte le sedi ritenute opportune. Approva le modifiche allo statuto a maggioranza assoluta.

Nomina il Presidente del Comitato Promotore e il Coordinatore del Comitato Scientifico e il Direttore di Candidatura.

Approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Il Comitato Fondatore è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, o su richiesta di almeno 2 (due membri), senza obblighi di forma, anche tramite mezzo elettronico almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Comitato Fondatore si riunisce, di volta in volta, secondo le richieste ed esigenze, presso le sedi messe a disposizione da parte di ciascun ente firmatario.

Per ogni seduta verrà steso relativo verbale.

Le riunioni saranno validamente costituite anche quando tenute in video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.

Il Comitato Fondatore si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Comitato Fondatore è regolarmente costituito in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega purché consentito lo scambio dei relativi documenti e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale.

Le deliberazioni del Comitato Fondatore sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Fondatore, per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative, in attuazione delle proprie deliberazioni si avvale del responsabile della segreteria tecnica che opera quale supporto organizzativo.

Presidente del Comitato Fondatore è il Sindaco pro tempore del Comune di Venezia.

Il Presidente ha il ruolo di sottoscrivere e presentare agli organi governativi ed europei e ad ogni altro competente la documentazione necessaria inerente la candidatura di Venezia Nordest anche in rappresentanza degli Enti aderenti al Comitato Fondatore "Città di Venezia – Nordest Capitale Europea della Cultura 2019".

Il Vicepresidente è scelto tra i membri del Comitato Fondatore e sostituisce il Presidente del Comitato Fondatore in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 4

COMITATO PROMOTORE

Il Comitato Promotore è un organo che ha il compito di recepire le istanze dei promotori e di predisporre il programma annuale da presentare al Comitato Fondatore.

La struttura del Comitato Promotore è costituita da il Presidente ed un rappresentante nominato per ogni ente fondatore, a cui affidare specifiche deleghe tra cui la gestione amministrativa.

Al suo interno viene nominato un segretario generale su proposta del Presidente.

Il Presidente del Comitato Promotore propone l'affidamento di incarichi di consulenza.
Il Presidente relaziona trimestralmente al Comitato Fondatore sullo stato dell'attività svolta e si avvale del responsabile della segreteria tecnica.
Il Presidente ha il compito di costituire e presiedere l'assemblea dei promotori.

Art. 5
ASSEMBLEA DEI PROMOTORI

L'assemblea dei Promotori è composta dai rappresentanti del territorio che riuniscono le principali realtà culturali, economiche, imprenditoriali, universitarie, sociali, turistiche e tutte le categorie ritenute utili dal Comitato Fondatore.
Possono aderire all'Assemblea dei Promotori tutti i soggetti pubblici e privati che condividono le finalità dell'associazione e intendono sostenerla nella realizzazione del progetto di candidatura.
Si può diventare soci contribuendo in cofinanziamento o in beni e servizi a favore della candidatura.
L'assemblea dei promotori viene convocata una volta l'anno dal Presidente del Comitato Promotore per la verifica e l'aggiornamento dell'impiego e gestione dei finanziamenti ricevuti.

Art. 6
DIRETTORE DI CANDIDATURA

Il Direttore di candidatura è un organo che fa parte della struttura del Comitato Promotore. Ha il compito di presentare il dossier di candidatura secondo le modalità e i termini dell'invito alla presentazione della candidatura da parte del Governo Italiano.
Relaziona mensilmente al Presidente del Comitato Promotore e ogni qualvolta il Presidente ne ravveda la necessità può avvalersi del supporto del Comitato Scientifico.

Art. 7
SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Fondatore e del Comitato Promotore, cura i rapporti fra Enti e Istituzioni ed altri soggetti al fine di facilitare i rapporti e rendere efficace l'avanzamento della candidatura.
E' responsabile del coordinamento funzionale e organizzativo di tutte le attività di candidatura.
Per lo svolgimento delle sue funzioni è supportato dal Responsabile della Segreteria Tecnica.

Art. 8
COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito con funzioni di organismo consultivo.
I componenti del Comitato Scientifico sono designati dagli enti fondatori.
Si riunisce regolarmente tramite convocazione del suo coordinatore.
Il Comitato Scientifico raccoglie e delinea le ipotesi progettuali nel territorio sulla base degli indirizzi strategici del Comitato Fondatore.
Elabora metodologie di ascolto del territorio anche tramite il Comitato Promotore per garantire la più ampia partecipazione.
Fornisce suggerimenti al Comitato Promotore nel processo di candidatura per l'impostazione del documento di candidatura, propone strumenti di sensibilizzazione e partecipazione del territorio.
Si riunisce su convocazione del suo Coordinatore ogni qualvolta ne ravveda la necessità.
Per l'espletamento della sua attività il Comitato Scientifico di avvale del supporto del Responsabile della Segreteria Tecnica.

Art. 9
REVISORE DEI CONTI

Il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comitato Fondatore.
Il revisore dei conti è nominato dal Comitato Promotore.

Art. 10
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche sono costituite da:

- quote versate dagli enti fondatori (quote indicate dal Comitato Fondatore)
- quote versate dai soci promotori
- benefici economici
- donazione e lasciti

Le contribuzioni devono essere utilizzate per il perseguimento degli scopi sopra indicati nonché per tutte le iniziative utili ed opportune ad esso connesse e inerenti.

Art. 11

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Il rendiconto economico finanziario del Comitato Fondatore è annuale. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno corrente. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Comitato Promotore è approvato dal Comitato Fondatore con le maggioranze previste dal presente atto entro il trentuno maggio di ogni anno.
L'anno di gestione termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il Comitato Fondatore si scioglie con delibera espressa mediante maggioranza assoluta e previa approvazione di bilancio di chiusura e il ristoro di ogni partita debitoria e creditoria.
L'eventuale scioglimento del Comitato Fondatore comporterà che il patrimonio residuo sarà devoluto a fini culturali o di pubblica utilità, definite dallo stesso Comitato.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente atto costitutivo si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Le spese del presente atto costitutivo e sue consequenziali, sono a carico del Comitato Fondatore.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1947 del 2 ottobre 2012

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., promosso avanti il Tribunale di Agrigento dall'Istituto Finanziario Mediterraneo Spa (ISFIME SPA) contro Regione Veneto ed Equitalia Nord SpA.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1948 del 2 ottobre 2012

Giudizio avanti il Tribunale di Padova, sezione lavoro, proposto da Padovan Vittorio c/ Regione Veneto ed Arpav, rubricato sub R.G. 540/10. Autorizzazione a definire la controversia in via conciliativa.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1949 del 2 ottobre 2012

N. 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1950 del 2 ottobre 2012

Interventi di recupero e valorizzazione di beni della Prima Guerra Mondiale. Approvazione della graduatoria e riparto dei contributi - anno 2011. L.R. 43/1997.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

La legge regionale 43/1997 prevede misure di sostegno finanziario per Comuni e Comunità Montane in relazione a interventi di recupero e valorizzazione di beni del patrimonio storico della Grande Guerra. Il riparto avviene su istruttoria delle domande pervenute a seguito di pubblico bando. Con questo provvedimento si approva la graduatoria delle istanze e la conseguente ripartizione delle risorse finanziarie disponibili

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 2282 del 29/12/2011, la Giunta regionale ha approvato i criteri per la programmazione degli interventi di recupero e valorizzazione di beni della Prima Guerra Mondiale, ai sensi della legge regionale 43/1997, nonché le modalità per la presentazione delle domande, la valutazione dei progetti e la ripartizione dei contributi, relativamente all'esercizio finanziario 2011. Al provvedimento è stata data diffusione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso le apposite pagine del sito web regionale, avviando quindi le procedure per l'assegnazione dei contributi previsti e ottenendo un buon riscontro in termini di adesione e proposte progettuali.

Entro il termine di scadenza fissato, sono pervenuti complessivamente 26 progetti, oltre a una richiesta di contributo da parte del Comune di Foza (VI) pervenuta fuori termine e pertanto esclusa per irricevibilità dell'istanza medesima. Vengono esclusi inoltre, per le motivazioni di seguito specificate, i seguenti soggetti: Comune di Asiago (VI), per mancata produzione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell' art. 3 comma 3 lettera e) dell'Allegato A della Deliberazione n. 2282 del 29/12/2011; a seguito di richiesta il Comune predetto ha integrato con una autorizzazione ambientale, datata però successivamente alla data di scadenza del bando; Comune di Meolo (VE) per mancata produzione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera e) dell'Allegato A della Deliberazione n. 2282 del 29/12/2011; a seguito di richiesta di integrazioni il Comune ha trasmesso documentazione che non costituisce la necessaria autorizzazione; Comune di Colle Santa Lucia (BL) e il Comune di Cavallino Treporti (VE) per mancata trasmissione dell'autorizzazione del proprietario del bene, ai sensi della lettera d) dell'Allegato A della Deliberazione n. 2282 del 29/12/2011; a seguito di richiesta di integrazioni, il Comune di Colle Santa Lucia ha trasmesso una dichiarazione del sindaco attestante esclusivamente la costituzione a favore del Comune stesso di una servitù di pubblico transito sul bene, non sufficiente; il Comune di Cavallino Treporti ha risposto confermando di essere ancora in attesa dell'autorizzazione; la Fondazione Canova di Possagno (TV) viene esclusa in quanto tale Ente non rientra nella categoria dei soggetti legittimati quali beneficiari di contributo (esclusivamente Comuni o Comunità Montane) come indicato all'art. 4 della legge regionale n. 43/1997 e ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'allegato A della deliberazione di cui all'oggetto; la successiva comunicazione del Comune di Possagno, che ha assunto come propria la domanda, non può essere tenuta in considerazione.

A istruttoria conclusa, si evidenzia una positiva rispondenza alle finalità della legge, anche se molte proposte di intervento hanno una dimensione locale, e ciò risulta penalizzante, tenuto conto che i criteri previsti dall'iniziativa regionale miravano a promuovere "la programmazione e lo svolgimento di un'azione il più possibile sistematica, condivisa e compartecipata dai vari soggetti attivi in un allargato contesto territoriale".

Si è proceduto, secondo quanto previsto dalla già citata deliberazione, alla valutazione delle richieste, sulla base di elementi oggettivi e qualitativi, redigendo una graduatoria, che qui si propone per l'approvazione, contenuta nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, comprendente l'indicazione dei punteggi attribuiti.

Nella tabella in Allegato A sono evidenziati i contributi - comprensivi di ogni onere finanziario - assegnati secondo i parametri fissati dal bando, indicando altresì i contributi concedibili per i soggetti ammessi ma non finanziati per carenza di risorse. L'assegnazione dei contributi, infatti, è fino alla concorrenza massima dello stanziamento disponibile a bilancio per l'anno 2011, che è stato previsto nella somma complessiva di euro 400.000,00=, impegnata con la citata deliberazione n. 2282 del 29/12/2011 sul cap. 70078 - UPB U0169 del bilancio. In caso di eventuale rinuncia dei soggetti assegnatari si potrà procedere a scorrimento della predetta graduatoria.

Gli interventi dovranno essere realizzati in conformità al progetto presentato che in nessun caso potrà essere oggetto di riduzioni, neppure da parte degli Enti che beneficiano di un contributo parziale.

Si ritiene, infine, di prevedere che i soggetti risultati beneficiari di contributo concludano gli interventi con le modalità previste negli elaborati progettuali presentati entro il 30/06/2014 e che possano rendicontare la spesa entro il 30/09/2014, allegando anche, qualora necessario, l'attestazione di corretta esecuzione da parte della competente Soprintendenza e l'avvenuto collaudo delle opere. Si precisa che, su richiesta scritta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di cassa, potrà essere liquidato un acconto per stato di avanzamento, in quota percentuale corrispondente al 30% del contributo medesimo allìesecuzione di almeno il 30% del progetto.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma,

dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. 43/1997;
- Vista la D.G.R. n. 2282 del 29/12/2011;
- Vista la L.R. n. 8 del 18/03/2011;
- Vista la L.R. n. 14 del 6/04/2012;
- Vista la Legge 241/90;
- Vista la documentazione agli atti della competente Struttura;

delibera

1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante a tutti gli effetti del presente deliberato;
2. di approvare la graduatoria delle istanze riconosciute ammissibili, come dettagliato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e il relativo piano di riparto finanziario;
3. di assegnare ai soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al punto 2) le quote corrispondenti al contributo erogabile, fino alla concorrenza massima dello stanziamento disponibile per l'esercizio 2011, che ammonta alla somma di euro 400.000,00;
4. di dare atto che la spesa di euro 400.000,00 è stata impegnata con deliberazione della Giunta regionale n. 2282 del 29/12/2011 sul capitolo 70078 - UPB U0169 del bilancio di previsione dell'anno 2011;
5. di prevedere, su specifica richiesta scritta del soggetto interessato, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'eventuale erogazione di un acconto per stato di avanzamento lavori in quota percentuale corrispondente al 30% del contributo medesimo, all'esecuzione di almeno il 30% del progetto;
6. di incaricare il Dirigente della Direzione Beni Culturali dell'esecuzione del presente provvedimento, anche in rapporto agli atti necessari di specificazione ed integrazione tecnica, nonché agli eventuali adempimenti correlati alla gestione di competenza;
7. di stabilire quali termini di conclusione degli interventi e di rendicontazione della spesa rispettivamente il 30/06/2014 e il 30/09/2014 dando atto che la liquidazione finale dei predetti contributi sarà effettuata ad avvenuta presentazione della rendicontazione della spesa secondo le modalità indicate all'art. 7 dell'Allegato A della Deliberazione n. 2282 del 29/12/2011;
8. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
9. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1950 del 02 ottobre 2012 pag. 1/2

Interventi di recupero e valorizzazione di beni della Prima Guerra Mondiale. Approvazione della graduatoria e riparto dei contributi - anno 2011. L.R. 43/1997.

n.	SOGGETTO RICHIEDENTE	PROGETTO	punteggio conseguito	costo globale intervento	contributo richiesto	contributo concedibile	contributo concesso
01	**Comunità Montana Feltrina (BL)**	*Interventi di censimento, recupero e valorizzazione di beni della Grande Guerra (Museo di Feltre; Aeroporto di Santa Giustina; Cannone a Seren del Grappa; Museo di Alano di Piave)*	38	86.050,00	67.979,00	67.979,00	67.979,00
02	**Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (VI)**	*Progetto per la valorizzazione dei luoghi della Grande Guerra nelle Prealpi Vicentine*	35	38.600,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
03	**Comunità Montana Centro Cadore (BL)**	*Interventi di recupero e valorizzazione di beni della Grande Guerra nei Comuni di Auronzo (Monte Agudo), Lozzo (Pian dei Buoi), Pieve (Col Vaccher), Vigo (Monte Tudaio)*	34	100.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
04	**Comune di Sernaglia della Battaglia (TV)**	*La Grande Guerra da ponte a ponte. Recupero e valorizzazione di manufatti della prima linea austriaca*	33	89.835,96	70.970,41	70.970,41	70.970,41
05	**Comunità Montana Valle del Boite (BL)**	*Progetto di ripristino della Strada Militare del Genio Sentiero CAI 230 Resinego de Sora Forcella Piria*	33	103.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	**Comune di Venezia**	*Recupero dell'ex batteria di artiglieria nord est della cinta esterna di Forte Marghera*	31	100.000,00	79.000,00	79.000,00	70.550,59
07	**Comunità Montana Comelico Sappada (BL)**	*Recupero di manufatti della Grande Guerra nel territorio della Comunità Montana*	30	84.714,00	67.769,00	67.769,00	-
08	**Comune di Carrè (VI)**	*Riqualificazione del percorso storico militare ambientale sulle Bregonze*	30	100.000,00	79.000,00	79.000,00	-
09	**Comune di San Donà di Piave (VE)**	*Messa in rete per la valorizzazione dei beni culturali dei Musei appartenenti alla rete dei Musei della Grande Guerra*	28	80.000,00	64.000,00	64.000,00	-
10	**Comune di Bassano del Grappa (VI)**	*Risanamento e restauro conservativo del Tempio Ossario. Opere di completamento*	28	300.000,00	80.000,00	80.000,00	-

ALLEGATOA alla Dgr n. 1950 del 02 ottobre 2012

11	**Comune di Valli del Pasubio (VI)**	*Recupero e valorizzazione ex polveriera Forte Monte Maso*	27	100.000,00	80.000,00	80.000,00	-
12	**Comunità Montana della Lessinia (VR)**	*Recupero delle trincee del ridotto difensivo Pedocchio*	26	102.000,00	80.000,00	80.000,00	-
13	**Comune di Mira (VE)**	*Restauro conservativo di Forte Poerio (copertura, paramenti esterni, serramenti e impianto illuminazione)*	24	150.000,00	80.000,00	80.000,00	-
14	**Comune di Noventa Padovana (PD)**	*Progetto per l'istituzione di una raccolta pubblica di cimeli della Prima Guerra Mondiale*	23	95.000,00	71.250,00	71.250,00	-
15	**Comune di Rocca Pietore (BL)**	*Recupero e valorizzazione della viabilità militare della Grande Guerra Digonera-Col da Daut-Davedino*	20	79.303,64	63.000,00	63.000,00	-
16	**Comune di Arsiè (VI)**	*Recupero e valorizzazione del Forte Leone, per destinazione a sede museale*	20	85.000,00	67.150,00	67.150,00	-
17	**Comune di Borso del Grappa (TV)**	*Recupero di beni della Grande Guerra. Intervento sul cimitero militare Coston presso Malga Pat*	17	80.000,00	63.200,00	63.200,00	-
18	**Comune di Roana (VI)**	*Elettrificazione del Forte Verena e riutilizzo del locale destinato a ospitare generatori*	16	125.000,00	80.000,00	80.000,00	-
19	**Comune di Erbezzo (VR)**	*Interventi di valorizzazione della strada militare Erbezzo-Castelberto*	15	42.911,44	34.329,15	34.329,15	-
20	**Comune di Bussolengo (VR)**	*Restauro conservativo e manutenzione del monumento ai caduti*	14	31.400,00	24.800,00	24.800,00	-
21	**Comune di Fossalta di Piave (VE)**	*Ricostruzione del capitello dedicato a Sant'Antonio di Padova*	12	20.000,00	16.000,00	16.000,00	-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1951 del 2 ottobre 2012

Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto definitivo per la realizzazione delle opere di completamento dell'area ricettiva, in località Pian Falcina (Valle del Mis), in comune di Sospirolo (BL). (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.)

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto definitivo per la realizzazione delle opere di completamento dell'area ricettiva, in località Pian Falcina (Valle del Mis), in comune di Sospirolo (BL), a seguito del parere positivo espresso dall'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza ai sensi delle D.G.R. n. 192/2006 e n. 740/2006.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati. L'art. 6, commi 3 e 4, della succitata direttiva comunitaria riconosce la Valutazione di Incidenza come uno strumento a disposizione dello Stato membro per garantirne una sua corretta applicazione; esso infatti prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

A tal riguardo, con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (DD.PP.RR. 357/97 e 120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto, per quanto di competenza, l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza alle Regioni e alle Province Autonome.

In considerazione di ciò la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 740 del 14 marzo 2006, ha trattenuto in capo a sé la competenza all'approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza per le opere di competenza statale ed ha affidato al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, il compito di esprimere il parere sugli elaborati che costituiscono lo studio.

Successivamente, con la deliberazione di G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010, l'incarico di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale è stato attribuito al Segretario Regionale per le Infrastrutture, anche per quanto riguarda il compito di esprimere alla Giunta Regionale il proprio parere obbligatorio sugli studi di incidenza riguardanti opere dello stato o nei casi di contenzioso, il quale si avvale per l'istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).

In data 02/02/2012, con nota n. 20120000395, l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha trasmesso lo studio di selezione preliminare (screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto definitivo per la realizzazione delle opere di completamento dell'area ricettiva, in località Pian Falcina (Valle del Mis), in comune di Sospirolo (BL), redatto dal dott. arch. Alessandro SACCHET.

Il progetto, oggetto della valutazione di cui sopra, concerne il completamento degli interventi per la riqualificazione strutturale e funzionale dell'esistente patrimonio edilizio (strutture per l'ospitalità e aree ricettive) presente in località Pian Falcina (nella Valle del Mis), in comune di Sospirolo (BL), di cui l'Ente Parco è proprietario. Con i precedenti interventi, finanziati con i fondi strutturali Docup Ob. 2 2003-2006 e completati nel corso del 2009, si è provveduto all'abbattimento delle strutture obsolete ed incomplete e a realizzare alcune strutture per l'ospitalità. Il presente progetto, facendo seguito all'approvazione del progetto preliminare da parte della Giunta Esecutiva dell'Ente in data 29/06/2011, prevede la realizzazione di un corpo edilizio (pianta a L) contermine all'edificio-servizi esistente, di superficie complessiva pari a circa 174 mq, con una parte interrata (destinata a magazzino) e una parte fuori terra (destinata a terrazza turistica), e la ristrutturazione del medesimo edificio-servizi, provvedendo alla riorganizzazione architettonico-funzionale e all'adeguamento dell'impiantistica, per dar seguito alle necessità ricettive.

In riferimento agli interventi sopra esposti del progetto in argomento, da svolgersi in ambiti ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nel sito SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi", è stato predisposto uno specifico studio per la Valutazione di Incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006, che ha verificato che, per tali interventi, non si riconoscono effetti significativi negativi rispetto ad habitat o specie, anche prioritari, segnalati nella scheda del formulario standard del sito medesimo. Pertanto, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale dello studio di incidenza relativo agli interventi in argomento, l'Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale, acquisito il verbale di istruttoria tecnica del 13/08/2012, relativo al progetto in oggetto, ha espresso in data 03/09/2012 parere favorevole, in ordine al citato studio, costituente allegato A al presente provvedimento.

Ritenuto di confermare quanto disposto dal citato parere, si ritiene di approvare, ai soli fini della tutela e dell'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000 individuata nel Veneto, lo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening), relativo al progetto definitivo per la realizzazione delle opere di completamento dell'area ricettiva, in località Pian Falcina (Valle del Mis), in comune di Sospirolo (BL).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
Visti i D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n. 120;
Viste le D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740;
Vista la D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173;
Vista la D.G.R. 21 dicembre 2010, n. 3227;

delibera

1. di approvare le risultanze dello studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto definitivo per la realizzazione delle opere di completamento dell'area ricettiva, in località Pian Falcina (Valle del Mis), in comune di Sospirolo (BL), secondo quanto riportato nel parere (Allegato A) del Segretario Regionale per le Infrastrutture, espresso in data 03/09/2012;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1951 del 02 ottobre 2012 pag. 1

PARERE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Direttiva 92/43/CEE, art.6, D.P.R. 08/09/1997 n. 357, art.5.

Oggetto: D.P.R. n.357/97 e successive modificazioni, articolo 5. D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006. Parere sullo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening), relativo al progetto definitivo per la realizzazione delle opere di completamento dell'area ricettiva, in località Pian Falcina (Valle del Mis), in comune di Sospirolo (BL).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

VISTO l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 che prevede che per ogni piano od intervento che possa avere incidenze significative sui siti di rete Natura 2000 il proponente predisponga uno studio di valutazione di incidenza ambientale;

VISTO il comma 5 del sopra citato articolo il quale affida alla Regione la competenza a definire le modalità di presentazione dei relativi studi e ad individuare le autorità competenti alla verifica degli stessi;

VISTA la deliberazione di G.R. n.192 del 31.01.2006, modificata con D.G.R. n. 740 del 14.03.2006, la quale prevede che la Giunta Regionale provveda all'approvazione dello studio per la valutazione di incidenza nel caso di piani, interventi od opere di competenza statale e nei casi di contenzioso, previa acquisizione del parere dell'Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000;

VISTA la D.G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010 che individua il Segretario Regionale per le Infrastrutture come autorità competente per la valutazione d'incidenza ambientale e che gli attribuisce le funzioni previste con le D.G.R. n. 192/2006 e n. 740/2006;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 3173 del 10.10.2006 che contiene gli indirizzi metodologici per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza, riguardante il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di completamento dell'area ricettiva, in località Pian Falcina (Valle del Mis), in comune di Sospirolo (BL);

VISTO il verbale di istruttoria tecnica del 13 agosto 2012 sullo studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto in argomento, redatto dall'avv. Paola Noemi Furlanis, Dirigente dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);

RITENUTO di concordare con gli esiti del sopracitato verbale di istruttoria tecnica, che si allega al presente parere e ne costituisce parte integrante, ai soli fini della tutela e dell'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000 individuata nella Regione del Veneto;

ESPRIME

Parere favorevole allo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening), relativo all'intervento indicato in oggetto, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di istruttoria tecnica del 13/08/2012, che si allega al presente atto.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE
Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza Ambientale
Ing. SILVANO VERNIZZI

Venezia, 03/09/2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 1951 del 02 ottobre 2012 pag. 3

REGIONE DEL VENETO

UNITÀ DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS - VINCA - NUVV)

SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

VENEZIA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 144/2012

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di completamento dell'area ricettiva, in località Pian Falcina (Valle del Mis), in comune di Sospirolo (BL).

Codice SITI NATURA 2000: SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi";

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta e presente agli atti;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTA la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";

VISTO il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

VISTA la D.G.R. n. 1180 del 18.04.2006 ad oggetto "Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati";

VISTA la D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 ad oggetto: "Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 08.09.1997 n. 357.approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. n. 357/97";

VISTA la D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 ad oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";

VISTA la D.G.R. n. 441 del 27.02.07 ad oggetto:"Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po";

VISTO il Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007 ad oggetto: "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

VISTA la D.G.R. n. 4059 del 11.12.07 ad oggetto:"Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati;

VISTE le circolari del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 491346/57.10 del

24.09.08 e 442167/57.00 del 27.08.08, relative alle procedure per l'esame dello studio per la Valutazione di Incidenza di piani, progetti e interventi (art. 5 D.P.R. 357/97; D.G.R. 3173/2006);

VISTA la D.G.R. n. 4003 del 16.12.08 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati";

VISTA la D.G.R. n. 220 del 01/03/2011 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria a mare in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati";

ESAMINATA la relazione di screening di Valutazione d'Incidenza redatta dal dott. arch. Alessandro SACCHET trasmessa con nota n. 20120000395 del 02.02.2012 dall'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, acquisita dall'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con prot. n. 61450 del 08.02.2012;

PRESO ATTO che la relazione per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 del progetto per il completamento dell'area ricettiva, in località Pian Falcina (Valle del Mis), in comune di Sospirolo (BL), mediante la realizzazione di una terrazza turistica e punto informativo in adiacenza all'attuale edificio servizi, che sarà contestualmente oggetto di una ristrutturazione, per consentire la riqualificazione strutturale e funzionale del patrimonio edilizio presente;

PRESO ATTO che l'intervento di nuova edificazione consiste nella realizzazione di un corpo edilizio (pianta a L) contermine al fabbricato esistente, di superficie complessiva pari a circa 174 mq, che presenterà una parte interrata (destinata a magazzino) e una parte fuori terra (destinata a terrazza turistica);

PRESO ATTO che la struttura portante del nuovo corpo edilizio è costituita da murature contro-terra e da telai di travi e pilastri in cla gettato in opera;

PRESO ATTO che la ristrutturazione dell'edificio esistente consentirà di intervenire sulle cause di degrado delle strutture, sulla riorganizzazione architettonico-funzionale e sull'adeguamento dell'impiantistica;

PRESO ATTO che l'edificio si colloca all'interno di un'area classificata dal Piano Ambientale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi come "area di promozione economica e sociale" (zona D) attualmente dotata di: parcheggio e area attrezzata per la sosta breve di camper, zona pic-nic con punti fuoco controllati e servizi igienici;

PRESO ATTO che l'accessibilità all'area è garantita dalla S.P. 2;

PRESO ATTO che il crono programma prevede lo svolgimento dei lavori in circa 10 mesi;

PRESO ATTO e VERIFICATO che il progetto ricade all'interno del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" e, rispetto alla cartografia degli habitat di cui alla D.G.R. 4240/2008, in un'area non classificabile come habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e corrispondente ad una superficie prativa con sparsi alberi e arbusti;

CONSIDERATO che per la tipologia degli interventi previsti dal progetto in argomento le possibili variazioni dello stato dei luoghi sono circoscritte nell'ambito corrispondente all'"area di promozione economica e sociale";

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di screening di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado

ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che le informazioni fornite, per l'elaborato in esame, possono essere ritenute sufficientemente complete, non ci sono significative lacune e le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte;

PERTANTO

ESPRIME

parere istruttorio favorevole alla relazione di screening per la Valutazione di Incidenza del progetto definitivo per la realizzazione delle opere di completamento dell'area ricettiva, in località Pian Falcina (Valle del Mis), in comune di Sospirolo (BL), con le considerazioni sopra riportate;

e

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. arch. Alessandro SACCHET, il quale dichiara che "*con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*".

F.to Avv. Paola Noemi FURLANIS

Venezia, lì 13.08.2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1952 del 2 ottobre 2012

Assegnazione alle aziende del comparto del trasporto pubblico locale affidatarie di servizi minimi di trasporto di un contributo in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2011 per le agevolazioni tariffarie di cui alla L.R. 19/1996. Impegno di spesa

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento assegna a favore delle aziende di trasporto pubblico locale affidatarie di servizi minimi di trasporto un contributo a parziale copertura dei costi sostenuti per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie all'utenza.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010 ha determinato per le Regioni a Statuto ordinario una riduzione dei trasferimenti statali, su base nazionale, di 4.000 milioni di Euro nel 2011 e di 4.500 milioni di Euro dal 2012, con conseguente riflesso sui finanziamenti destinati al settore del trasporto pubblico di interesse regionale e locale.

Il Bilancio di Previsione 2012, approvato dal Consiglio Regionale con L.R. n. 14 del 6 aprile 2012, ha previsto un finanziamento complessivo di € 253.000.000,00 a favore dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di navigazione, comprensivo sia dei finanziamenti da trasferire agli Enti affidanti per la stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, sia degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007. Detto importo risulta stanziato sul capitolo 45770 denominato "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dalla effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli artt. 20 e 32 della L.R. 30.10.1998, n. 25".

Tra le possibili ipotesi di utilizzo di tali risorse ancora disponibili per il trasporto pubblico locale, si ritiene di privilegiare quelle che consentono di risolvere situazioni di particolare necessità e criticità, più volte manifestate dalle aziende affidatarie dei servizi di trasporto.

Si riconosce pertanto la necessità di contribuire alla copertura degli oneri, sostenuti dalle aziende affidatarie nell'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie all'utenza di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 19 destinando a tale scopo una somma pari ad € 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00).

L'assegnazione di detto contributo alle aziende avverrà sulla base degli indirizzi e criteri già approvati con la deliberazione di Giunta Regionale n. 4765 del 22 ottobre 1996 e n. 2427 del 1luglio 1997, riconfermati con la D.G.R. n. 2455 del 14 ottobre 2010, previa presentazione del rendiconto dei titoli di viaggio relativi all'esercizio 2011.

A tal fine si autorizza il Dirigente della Direzione Regionale Mobilità a provvedere con proprio successivo atto al riparto tra le singole aziende beneficiarie sulla base del rendiconto sopracitato.

Con il presente atto si propone pertanto di:

- assegnare ed impegnare a favore delle aziende del comparto del trasporto pubblico locale, affidatarie di servizi minimi di trasporto come da Allegato A, un contributo complessivamente quantificato in € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) da destinare a parziale copertura dei costi sostenuti dalle stesse nell'esercizio 2011 per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie all'utenza di cui alla legge regionale n. 19/1996.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 25/1998 e successive modifiche;
- Vista la L.R. 30 luglio 1996, n. 19;
- Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 approvato dal Consiglio Regionale del Veneto L.R. n. 14 del 6 aprile 2012;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Viste le DD.GG.RR. n. 4765/96, n. 2427/97 e n. 2455/10

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare a favore delle aziende del comparto del trasporto pubblico locale affidatarie di servizi minimi di trasporto come da Allegato A un contributo complessivamente quantificato in € 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00) da destinare a parziale copertura dei costi sostenuti dalle aziende, nell'esercizio 2011 per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie all'utenza di cui alla legge regionale n. 19/1996;
3. di impegnare a favore delle aziende del comparto del trasporto pubblico locale affidatarie di servizi minimi di trasporto come da Allegato A la spesa di € 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00), necessaria a dare esecuzione a quanto stabilito al precedente punto 2), sul capitolo n. 45770 ad oggetto "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dalla effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli artt. 20 e 32 della L.R. 30.10.1998, n. 25" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4. di autorizzare il Dirigente della Direzione Regionale Mobilità a provvedere con proprio successivo atto al riparto tra le singole aziende beneficiarie secondo gli indirizzi e criteri approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 4765 del 22 ottobre 1996 e n. 2427 del 1 luglio 1997, riconfermati con la D.G.R. n. 2455 del 14 ottobre .2010, previa presentazione del rendiconto dei titoli di viaggio relativi all'esercizio 2011;
5. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Regionale Mobilità l'erogazione del finanziamento assegnato ed impegnato con la presente Deliberazione;
6. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che la Direzione Regionale Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1952 del 02 ottobre 2012 pag. 1/2

Elenco delle Aziende del comparto del trasporto pubblico locale affidatarie di servizi minimi di trasporto

A. P. S. Holding S.p.A.
PADOVA PD

C.T.M. S.p.A.
CASTELFRANCO VENETO TV

A.C.T.T. S.p.A.
TREVISO TV

A.C.T.V S.p.A.
VENEZIA VE

A.I.M. MOBILITA' S.r.l. con socio unico
VICENZA VI

ALBIERO GUIDO
MONTORSO VI

AZIENDA TRASPORTI VERONA S.r.l. – A.T.V. S.r.l.
VERONA VR

ANSELMI S.n.c. di Anselmi Giovanni Battista e C.
BADIA CALAVENA VR

A.T.M. S.p.A. - Azienda Trasporti Mesulana
VITTORIO VENETO TV

A.T.V.O. S.p.A.
SAN DONA' DI PIAVE VE

BARZI SERVICE S.r.l.
CANDELU' DI MASERADA TV

BETTINI BUS S.a.s. – di Bettini Guglielmo e Daniela
LONIGO VI

BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
BADOERE DI MORGANO TV

BRENZAN GIULIO
CASTELMASSA RO

BRUSUTTI S.r.l.
TESSERA – VENEZIA VE

Autoservizi CAPOZZO S.r.l.
LUGO DI VICENZA VI

Autocorriere CAVERZAN S.r.l.
MONTEBELLUNA TV

Impresa Autoservizi Pubblici COMIN VITTORIO S.n.c. di Comin Almerino e Teresina.
TREVISO TV

CO.N.A.M. S.RL.
VENEZIA – MESTRE

SERVIZI AMPEZZO Unipersonale S.r.l. - S.E.A.M.
CORTINA D'AMPEZZO BL

DALL'AIO VIAGGI S.n.c.
di Dall'Aio Sergio & C.
SALIZZOLE VR

ALLEGATOA alla Dgr n. 1952 del 02 ottobre 2012 pag. 2/2

Autoservizi DE ZEN MICHELE S.a.s.
ASOLO TV

DOLOMITI BUS S.p.A.
BELLUNO BL

Autoservizi F.V.G. S.p.A. – S.A.F.
UDINE UD

F.T.V. S.p.A. – Soc. per l'Ammodernamento e la gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine
VICENZA VI

GARBELLINI S.r.l.
ROVIGO RO

Autoservizi GIRARDI DOMENICO E FIGLI S.r.l.
ASIAGO VI

Autoservizi GOBBO AMERIGO S.r.l.
MORGANO TV

LA MARCA TREVIGIANA S.p.A.
TREVISO TV

Autoservizi LORENZI S.r.l.
VALDAGNO VI

PERERA MARIO
MEL BL

PILOTTO VIAGGI S.n.c. di Pilotto Lorenzo & C.
CAVARZERE VE

S.A.D. S.p.A.
BOLZANO BZ

SBIZZERA S.n.c.
ALANO DI PIAVE BL

BRISTOL AUTOSERVIZI SRL.
SCHIO VI

BUSITALIA SITA-NORD S.r.l.
PADOVA PD

TIENGO S.n.c.
ROSOLINA RO

ZAMBON SILLA CORRADO
POSINA VI

ZANCONATO ENIO ALDO
ARZIGNANO VI

CANIL VIAGGI S.r.l.
ROMANO D'EZZELINO VI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1953 del 2 ottobre 2012

Salvaguardia di Venezia. D.C.R. n. 11/2009, Scheda di progetto E12: "Interventi di fognatura nel Comune di Monastier e di Marcon". Cambio soggetto attuatore da Piave Servizi S.c.r.l. a A.S.P. "Sile Piave" S.p.A.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Sulla scorta dell'art. 5 della L.R. n. 17/1990, viene accolta l'istanza della Società Piave Servizi S.c.r.l. per il cambiamento del soggetto attuatore dei lavori per la realizzazione di fognature nei Comuni di Marcon e di Monastier, finanziati con i fondi della Legge Speciale per Venezia (Scheda di progetto E12, approvata con Deliberazione Consiliare n. 11/2009, 9^ fase, e con D.G.R. n. 1270/2009).

Riferisce l'Assessore Renato Chisso.

La Legge 16.04.1973 n. 171 ha dichiarato la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna "problema di preminente interesse nazionale", affidando alla Regione il compito di predisporre ed approvare, sulla base di appositi indirizzi fissati dal Governo, un Piano Comprensoriale atto ad assicurare un assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra, compatibile con le finalità di salvaguardia lagunare. Alla Regione, inoltre, è affidata la tutela dagli inquinamenti delle acque nel territorio del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia.

La Legge Regionale 27.02.1990, n. 17, indica le modalità di svolgimento delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia ed il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante. La citata Legge Regionale estende il territorio interessato agli interventi di salvaguardia a tutto il bacino idrografico che scola in Laguna (ampliando gli originari limiti fissati dalla L. n. 171/1973 corrispondenti alla conterminazione lagunare ex L. n. 366/1963, D.M.LL.PP. 09.02.1990) e prevede un Piano Direttore per il risanamento e la prevenzione dell'inquinamento delle acque del bacino recapitante nella Laguna.

Sulla scorta della Deliberazione 01.03.2000 n. 24, il Consiglio Regionale ha approvato il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del Bacino Idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000" e, con la Deliberazione 07.05.2003, n. 23, ha approvato la "Perimetrazione del Bacino Scolante".

La citata L.R. n. 17/1990 stabilisce, inoltre, all'art. 4, comma 1, che la Giunta Regionale, in base agli obiettivi ed alle linee guida del Piano Direttore 2000 ed in relazione ai finanziamenti disponibili, predisponga i programmi degli interventi da attuare, che sono approvati successivamente dal Consiglio Regionale.

In attuazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia", il Consiglio Regionale, con Deliberazione 05.03.2009 n. 11, ha approvato il programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia con i fondi 2007/2009 (Legge n. 296/2006, 9^ Fase), rimodulazioni progettuali e riallocazione di fondi assegnati con precedenti riparti, non ancora utilizzati.

L'anzidetta Deliberazione Consiliare n. 11/2009 ha individuato, nella Scheda Progetto E12, "Piave Servizi" S.c.r.l. quale beneficiaria dei seguenti finanziamenti:

- € 200.000,00, per "Interventi di fognatura nel Comune di Monastier";
- € 400.000,00 per "Interventi di fognatura nel Comune di Marcon".

Al citato Provvedimento Consiliare ha fatto seguito la D.G.R. 05.05.2009 n. 1270, che ha preso atto del programma degli interventi sanciti dal Consiglio Regionale e dei relativi soggetti attuatori.

La D.G.R. 07.07.2009 n. 2068, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. 05.05.2009 n. 1270, ha approvato lo "Schema di Disciplinare per la realizzazione di opere finalizzate al disinquinamento della Laguna di Venezia finanziate con i fondi della Legge Speciale per Venezia (L. n. 296/2006, 9^ Fase), regolante i rapporti tra la Regione ed il Soggetto Attuatore".

Per quanto attiene il territorio "Sinistra Piave" dell'A.T.O. "Veneto Orientale", si rileva che è stata costituita la holding contrattuale "Piave Servizi", ex art. 2497-septies Codice Civile e dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.L.vo. 18.08.2000 n. 267 (in esito alla Deliberazione Assemblea A.T.O. 26.05.2005 n. 3), sottoscritta il 14.12.2006, con capogruppo la "Piave Servizi" S.c.r.l. e le società operative:

- Azienda Servizi Integrati (acronimo A.S.I.) S.p.A.;
- Servizi Idrici Integrati Piave (acronimo S.I.S.P. S.r.l.);
- Azienda Servizi Pubblici (acronimo A.S.P.) Sile Piave S.p.A.

"Piave Servizi" S.c.r.l. è interamente partecipata da 46 Comuni delle Province di Treviso e Venezia ed esercita l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle tre sopra citate società controllate, sulla scorta dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i (T.U. Enti Locali).

La Deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. "Veneto Orientale" 21.02.2007 n. 2, ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato per il territorio della "Sinistra Piave" alla società capogruppo "Piave Servizi" S.c.r.l., ("in house providing") che la esercita tramite le anzidette tre società operative, ciascuna nell'area di territorio rappresentata dai Comuni Soci delle società medesime.

La sopra citata Assemblea dell'A.T.O., con la Deliberazione 02.04.2008 n. 3, ha approvato la "Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" e la Società di gestione del servizio idrico integrato "Piave Servizi" S.c.r.l., successivamente sottoscritta dalle parti il 29.05.2008.

Con la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" 23.12.2011, n. 5, prot. n. 1344, venivano approvate le modifiche degli artt. 38 e 41 della "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'A.A.T.O. "Veneto Orientale" e il Gestore "Piave Servizi" S.c.r.l.

Più specificatamente, l'art. 41, al comma 1, stabilisce che il gestore produrrà entro il 30.11.2014, un apposito programma di subentro nelle gestioni pubbliche pre-esistenti, siano esse in economia diretta o mediante Società/Consorzio, che dovrà essere approvato dall'Autorità d'Ambito.

Il comma 2 evidenzia che il programma di subentro nasce dall'esigenza di superare la frammentazione delle gestioni pre-esistenti in modo progressivo, garantendo un'equilibrata fase di avviamento industriale della Società di gestione, con l'obiettivo di concludere la riorganizzazione entro il 31.12.2014, salvo proroga concessa dall'Autorità d'Ambito per motivate ragioni di natura tecnico-gestionale.

L'Azienda "Piave Servizi" S.c.r.l., con nota 11.01.2012, prot. n. 9 (acquisita agli atti il 13.01.2012, con prot. n. 18147) inviava alla Regione il progetto definitivo "Interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia. Completamento di via Pralongo. Comune di Monastier di Treviso", datato novembre 2010; la stessa azienda, con nota 11.01.2012, prot. n. 11 (acquisita agli atti il 13.01.2012, con prot. n. 18090) ha inviato alla Regione il progetto definitivo "Ampliamento della rete fognaria in Comune di Marcon - 6° Stralcio", datato novembre 2010; entrambi i progetti sono stati predisposti dalla controllata A.S.P. "Sile Piave" S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale", con la Deliberazione 09.11.2011, n. 57, prot. n. 1170, ha approvato il progetto definitivo (quale preliminare) "Completamento di via Pralongo in Comune di Monastier di Treviso" predisposto da "Piave Servizi" S.c.a.r.l. dell'importo di € 512.576,55 (I.V.A. esclusa) finanziato come segue:

- per € 200.000,00 dalla Legge Speciale per Venezia (D.G.R. 05.05.2009 n. 1270);
- per €. 312.576,55 da "Piave Servizi" S.c.r.l., tramite tariffa.

Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" 09.11.2011, n. 56, prot. n. 1169, veniva approvato il progetto definitivo (quale preliminare) "Ampliamento della rete fognaria in Comune di Marcon - 6° Stralcio", predisposto da "Piave Servizi" S.c.r.l., e con la Determinazione del Direttore dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" 11.01.2012 n. 8, prot. n. 38, veniva approvato il progetto definitivo dell'importo di € 625.041,95 (I.V.A. esclusa) finanziato come segue:

- per € 400.000,00 dalla Legge Speciale per Venezia (D.G.R. 05.05.2009 n. 1270);
- per €. 225.041,95 da "Piave Servizi" S.c.r.l., tramite tariffa.

"Piave Servizi" S.c.r.l., con nota 23.07.2012, prot. n. 498 (acquisita agli atti il 26.07.2012, prot. n. 345505), ha chiesto alla Regione il cambio del soggetto attuatore dei progetti in argomento, da Piave Servizi S.c.r.l. ad "A.S.P. Sile-Piave" S.p.A.

L'istanza viene giustificata in base alla modifica dell'art. 41 della Convenzione tra l'A.A.T.O. "Veneto Orientale" ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato "Piave Servizi"S.c.r.l. del 29.05.2008, concernente il "Piano di subentro alle gestioni esistenti".

Il Direttore dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale", con nota 19.07.2012, prot. n. 1110, in esito alla richiesta di "Piave Servizi" S.c.r.l. 09.07.2012, prot. n. 450, con la quale si chiedeva il cambio del soggetto attuatore degli interventi in argomento, ha espresso parere favorevole, evidenziando, peraltro, che entro il 31.12.2014 dovrà essere conclusa la riorganizzazione delle Società Operative e che da tale data "Piave Servizi" S.c.r.l. dovrà essere completamente operativa.

Premesso quanto sopra, si rileva che A.S.P. "Sile Piave" S.p.A. è l'ente gestore delle reti fognarie dei Comuni di Marcon e di Monastier e ne ha predisposto i relativi progetti delle reti fognarie.

Non essendovi motivi ostativi al cambio del soggetto attuatore, si ritiene di accogliere l'istanza di "Piave Servizi" S.c.r.l. 23.07.2012, prot. n. 498.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Richiamata la D.G.R. 29.12.2004, n. 4458 concernente "Prime linee guida" per la definizione della categoria di LL.PP. di competenza regionale e chiarimenti in materia di procedure, relativamente alle opere del S.I.I. e alle competenze della A.A.T.O., nell'ambito dell'applicazione della L.R. 07.11.2003, n. 11 recante "Disposizioni generali in materia di LL.PP. di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche", con riferimento alla progettazione esecutiva ed affidamento per esecuzione dei lavori.

Vista la D.C.R.:

- 17.03.2000, n. 23;
- 01.03.2000, n. 24 che approva il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000";
- 05.03.2009 n. 11 - Riparto 9^ Fase.

Visto l'art. 54, della L.R. 07.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii., con cui vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo regionale;

- l'art. 13, della L.R. 30.03.1995, n. 15 - procedure opere di fognatura .

Visti gli articoli 23 e 24 della L.R. 10.01.1997, n. 1, in materia di attribuzioni di funzioni e compiti ai dirigenti.

Viste le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 515/96, n. 448/2001, n. 388/2000, n. 139/92, n. 539/1995; 27.12.2006 n. 296.

Visto il D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; il D.L.gs. 03.04.2006 n. 152.

Vista la L.R. 16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii.; la L.R. 27.02.1990 n. 17; la L.R. 30.03.1995, n. 15; la L.R. 27.03.1998 n. 5; la L.R. 07.11.2003 n. 27; la L.R. 07.01.2011, n. 1.

Vista:

- la D.G.R. 05.05.2009 n. 1270 - presa d'atto riparto fondi Legge Speciale per Venezia.
- la D.G.R. 07.07.2009 n. 2068 - approvazione Disciplinari affidamento lavori ai Soggetti Attuatori.

Vista la nota della Segreteria Generale della Programmazione 28.06.2011 prot. n. 307637 - Modalità applicative dell'art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L. 31.05.2010 n. 78.

Vista la D.G.R.:
- 17.04.2012 n. 599 - Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 al centri di responsabilità (art. 9, L.R. 39/2001);
- 02.05.2012 n. 710 - Direttive per la gestione del Bilancio Regionale (ex L.R. n. 39/2001).

Viste le Deliberazioni dell'Assemblea A.T.O. "Veneto Orientale":
- 26.05.2005 n. 3;
- 02.04.2008 n. 3;
- 23.12.2011 n. 5.

delibera

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di "Piave Servizi" S.c.r.l., individuando A.S.P. "Sile-Piave" S.p.A. quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, assegnando conseguentemente alla stessa A.S.P. "Sile-Piave" S.p.A. il finanziamento di € 600.000,00 (di cui € 400.000,00 per interventi di fognatura nel Comune di Marcon ed € 200.000,00 per interventi di fognatura nel Comune di Monastier) previsto con D.G.R. n. 1270/2009, per l'attuazione della Scheda di Progetto E12, approvata con D.C.R. n. 11/2009.
3. All'Azienda Servizi Pubblici "Sile-Piave" S.p.A., sulla scorta dell'art. 2 della L.R. 07.11.2007 n. 27 e ss.mm.ii., sono pertanto affidati in concessione gli interventi relativi alle opere di disinquinamento, previsti in attuazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia", precedentemente affidati a "Piave Servizi" S.c.r.l.
4. Di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Progetto Venezia, di procedere alla sottoscrizione del relativo Disciplinare di affidamento.
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Treviso, alla Provincia di Venezia, all'A.R.P.A., all'U.P. Genio civile di Treviso, all'U.P. Genio Civille di Venezia, alla A.A.T.O. "Veneto Orientale", al Comune di Monastier, al Comune di Marcon.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
7. La Direzione Regionale Progetto Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente Atto.
8. Di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1954 del 2 ottobre 2012

Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (Provvedimento di variazione n. 55) //Vincolate.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte.

Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014, approvato con L.R. 6 aprile 2012, n. 14 (pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 10 aprile 2012), in conseguenza di provvedimenti di riparto attestanti il trasferimento di somme, nuovi fondi resi noti di recente e per tal motivo non contemplati dal documento medesimo.

I fondi in questione e gli interventi che con essi verranno finanziati sono i seguenti:

- € 18.391,00=, di cui alla nota prot. n. 350161 del 30/07/2012 della Unità di Progetto Veterinaria e al decreto del Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale del 9/03/2012, debitamente vistate dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012, derivano dall'assegnazione statale, anno 2011, relativa al finanziamento per gli interventi in materia di prevenzione e lotta al randagismo;
- € 11.473,61=, di cui alla nota prot. n. 350194 del 30/07/2012 della Unità di Progetto Veterinaria e al decreto del Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale del 7/03/2012, debitamente vistate dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012, derivano dall'assegnazione statale, anno 2011, relativa al finanziamento della banca dati per la identificazione e registrazione degli animali ai sensi della L n. 81/97;
- € 906.709,33=, di cui al D.P.C.M. del 31/05/2012 e alla nota prot. n. 413734 del 14/09/2012 della Direzione Istruzione, derivano dall'assegnazione di risorse statali anno 2011, per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio ai sensi della L. 390/91, quale integrazione fra l'importo complessivo ripartito pari ad € 5.207.933,32=, e la somma accertata 4.301.223,99=;
- € 3.617.173,68=, di cui ai Decreti della P.C.M. - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo del 4/04/2012 e alla nota prot. n. 406812 del 10/09/2012 della Direzione Turismo, derivano dall'assegnazione statale per il finanziamento di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico ai sensi della L. n. 296/2006;
- € 7.570.997,68=, di cui alla nota prot. n. 406214 del 10/09/2012 della Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012, derivano dall'assegnazione alla Regione del Veneto delle risorse provenienti dalle Case Farmaceutiche quali introiti del sistema "Pay Back" di cui all'articolo 1, c. 796, lett. g) della L. 27/12/2006, n. 296, allocando tale importo nel capitolo di nuova istituzione (cni) 101754/U "Quote fondo sanitario ed ulteriori risorse da destinarsi a copertura dei maggiori costi correlati all'erogazione dei L.E.A. per l'anno 2012 (Art. 4, c. 2, 3, D.L. 18/09/2001, n. 347)" ;
- € 644.745,00=, di cui alla nota prot. n. 422891 del 20/09/2012 della U.P. Foreste e Parchi e ai provvedimenti esecutivi redatti dagli enti deleganti allegati alla stessa, derivano dall'assegnazione alla Regione del Veneto di risorse per il sostenimento dei costi connessi ai c.d. "interventi in delega" e corrispondenti alla sola componente lavori;
- € 588.662,66=, di cui alla decreto prot. n. 145119 del 25/06/2012 del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico e alla nota prot. n. 431262 del 26/09/2012 della U.P. Tutela Produzioni Agroalimentari, riguardano l'assegnazione alla Regione del Veneto delle risorse statali - anno 2010 relative al Programma di intervento II modulo, destinate agli interventi a favore dei consumatori ai sensi della L. n. 388/2000;

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione del capitolo di nuova istituzione (cni) al dirigente titolare del centro di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14;

Vista la D.G.R. n. 599 del 17 aprile 2012, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001)";

Vista la D.G.R. n. 710 del 2 maggio 2012, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2012";

Vista la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto “Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)”;

Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2012 la variazione secondo quanto riportato dagli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di assegnare il capitolo di nuova istituzione al dirigente titolare del centro di responsabilità;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1954 del 2 ottobre 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 001410	ASSEGNAZIONE DEL FONDO D'INTERVENTO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI D'ONORE E BORSE DI STUDIO (ART.16, C.4, L. 02/12/1991, N. 390 - ART.1, C.89, L. 23/12/1996, N. 662)	+906.709,33	+906.709,33	0,00	0,00
Upb: E0015	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ISTRUZIONE				
Cap. 001514	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI SULLA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (D.P.R. 30/04/1996, N. 317 - L. 28/03/1997, N. 81 - ART. 12, D.LGS 22/05/1999, N. 196 - L. 19/01/2001, N. 3)	+11.473,61	+11.473,61	0,00	0,00
Upb: E0018	TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA				
Centro di Responsabilità:	U.P. VETERINARIA				
Cap. 001603	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (ART.8, L. 14/08/1991, N. 281)	+18.391,00	+18.391,00	0,00	0,00
Upb: E0017	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI				
Centro di Responsabilità:	U.P. VETERINARIA				
Cap. 100189	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI CONSUMATORI (ART. 148, C.1, L. 23/12/2000, N. 388 - D.M. ATTIVITA' PRODUTTIVE 17/11/2003, N. 26765218)	+588.662,66	+588.662,66	0,00	0,00
Upb: E0022	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO				
Centro di Responsabilità:	U.P. TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI				
Cap. 100331	INTROITI DERIVANTI DAL SISTEMA PAY BACK (ART.1, C.796, LETT. G), L. 27/12/2006, N. 296)	+7.570.997,68	+7.570.997,68	0,00	0,00
Upb: E0166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1954 del 2 ottobre 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 100624	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN DELEGA A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE (ART. 1, L.R. 15/01/1985, N. 8)	+644.745,00	+644.745,00	0,00	0,00
Upb: E0171	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 100625	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA TURISTICO (ART. 1, COMMA 1228, L. 27/12/2006, N. 296)	+3.617.173,68	+3.617.173,68	0,00	0,00
Upb: E0077	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL TURISMO E IL COMMERCIO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				
	SALDO ENTRATA	**+13.358.152,96**	**+13.358.152,96**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1954 del 2 ottobre 2012

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 011487	SPESE PER LA REALIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI SULLA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (D.P.R. 30/04/1996, N. 317 - L. 28/03/1997, N. 81 - ART. 12, D.LGS 22/05/1999, N. 196 - L. 19/01/2001, N. 3)	+11.473,61	+11.473,61	0,00	0,00
Upb: U0033	LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLA FAUNA AGRICOLA				
Centro di Responsabilità:	U.P. VETERINARIA				
Cap. 071203	CONCESSIONE DI PRESTITI D'ONORE E BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI - SOMMA FINANZIATA CON L'APPOSITO FONDO DI INTERVENTO INTEGRATIVO (ART.16, L. 02/12/1991, N. 390)	+906.709,33	0,00	0,00	0,00
Upb: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ISTRUZIONE				
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	+5.757.290,67	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
Cap. 100464	COFINANZIAMENTO STATALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI CONSUMATORI (ART. 148, C. 1 , L. 23/12/2000, N. 388 - D.M. ATTIVITA' PRODUTTIVE 17/11/2003, N. 26765218)	+588.662,66	0,00	0,00	0,00
Upb: U0071	AZIONI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO PER IL COMMERCIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI				
Cap. 100877	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO (ART. 8, L. 14/08/1991, N. 281)	+18.391,00	+18.391,00	0,00	0,00
Upb: U0145	PATRIMONIO SANITARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE				
Centro di Responsabilità:	U.P. VETERINARIA				
Cap. 101741	INTERVENTI IN DELEGA A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE (ART. 1, L.R. 15/01/1985, N. 8)	+644.745,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0096	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1954 del 2 ottobre 2012

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 101746	REALIZZAZIONE DI AZIONI A FAVORE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA TURISTICO (ART. 1, COMMA 1228, L. 27/12/2006, N. 296)	+3.617.173,68	0,00	0,00	0,00
Upb: U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				
Cap. 101754	QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2012 (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N. 347)	+7.570.997,68	+7.570.997,68	0,00	0,00
Upb: U0144	FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
	SALDO USCITA	**+13.358.152,96**	**+13.358.152,96**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1955 del 2 ottobre 2012

Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 14. (Provvedimento di variazione n. 58) // Competenza/Cassa.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Pertanto si procede ad una variazione compensativa come di seguito richiesto:

- con nota prot. n. 393656 del 31/08/2012 della U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA (come da D.G.R. 1102 del 12/06/2012), per una variazione compensativa di competenza e cassa con prelevamento di complessivi € 6.862.768,53= dal capitolo 101603/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101754/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Tutela della Salute" (F0019);

L'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 14 del 6 aprile 2012 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014) prevede che: "…la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l'esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39."

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n. 390038 del 29/08/2012 della Direzione Industria e Artigianato;
- nota prot. n. 408380 del 11/09/2012 della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica;
- nota prot. n. 416828 del 17/09/2012 della U. P. Protezione Civile;
- nota prot. n. 416778 del 17/09/2012 della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti;
- nota prot. n. 421622 del 19/09/2012 della Direzione Difesa del Suolo;
- nota prot. n. 420170 del 19/09/2012 della Segreteria Regionale per la Sanità;

si procede a dar corso alle relative variazioni compensative di cassa.

A norma dell'articolo 9 della vigente legge di contabilità, vengono inoltre apportate modifiche alla ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2012, come di seguito richiesto:

- con nota prot. n. 417696 del 18/09/2012 della Direzione Sistemi Informativi, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 430.000,00= dal capitolo 007200/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 007216/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0027);

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14;

Vista la D.G.R. n. 599 del 17 aprile 2012, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001)";

Vista la D.G.R. n. 710 del 2 maggio 2012, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2012";

Vista la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)";

Viste le note delle strutture regionali precedentemente richiamate;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2012 le variazioni di competenza e cassa secondo quanto riportato dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2012 secondo quanto riportato dall'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1955 del 2 ottobre 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 003112	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GESTIONI ASSOCIATE COSTITUITE NELLE FORME PREVISTE DAGLI ARTT. 30 E 31 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI	0,00	-49,22	0,00	0,00
Upb: U0007	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
Cap. 005108	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. 16/01/2012, N. 5)	0,00	+49,22	0,00	0,00
Upb: U0004	CONSULTAZIONI ELETTORALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
Cap. 007006	SPESE PER STUDI, RICERCHE E INDAGINI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) E PER LE STAMPE RELATIVE ALLO STESSO ED AGLI ALTRI PIANI TERRITORIALI E PER ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (D.L. 27/06/1985, N. 312 - L. 08/08/1985, N. 431 - D.LGS 29/10/1999, N. 490 - ART. 20, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	-17.269,19	0,00	0,00
Upb: U0085	STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA				
Cap. 010031	CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E BONIFICA MONTANA DANNEGGIATE DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE O DA CALAMITA' NATURALI	0,00	+174.000,00	0,00	0,00
Upb: U0092	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 010046	CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER INTERVENTI DI NATURA URGENTE E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (ART. 2, C. 2, LETT. A, PUNTO 5, L.R. 07/11/2003, N. 27 - ART. 29, LR 08/05/2009, N. 12)	0,00	-174.000,00	0,00	0,00
Upb: U0092	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1955 del 2 ottobre 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 020604	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI IN LEGNO TIPICHE E TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA (CAPO II,IV, L.R. 16/01/1996, N. 1)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Upb: U0056	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
Cap. 053020	MEZZI E DOTAZIONI PER INTERVENTI E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE (ARTT. 11, 13, L.R. 27/11/1984, N. 58)	0,00	+555,32	0,00	0,00
Upb: U0123	PARCO MEZZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 053022	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE (L.R. 27/11/1984, N. 58)	0,00	+113.238,00	0,00	0,00
Upb: U0123	PARCO MEZZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 100012	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - SOSTEGNO DI INIZIATIVE A TUTELA DEI MINORI (TRASFERIMENTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI) (ART. 133, C.3, LETT. I), L.R. 13/04/2001, N. 11 - ARTT. 13 E 50, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	-150.016,00	0,00	0,00
Upb: U0148	SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
Cap. 100016	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI I (ART.133, C.3, LETT.A), L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	+214.350,00	0,00	0,00
Upb: U0157	ATTIVITA' PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO UNITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1955 del 2 ottobre 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 100097	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388)	0,00	-555,32	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 100654	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388)	0,00	-113.238,00	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 100806	AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO (L.R. 18/11/2005, N. 17)	0,00	-8.264,00	0,00	0,00
Upb: U0202	AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E DELLA COOPERAZIONE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
Cap. 100874	CONTRIBUTO REGIONALE AL "CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA VITA SOCIALE DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI" (LR 10/08/2006, N. 17)	0,00	-64.334,00	0,00	0,00
Upb: U0152	SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
Cap. 101034	FONDO REGIONALE DI PARTE INVESTIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AL FINE DI FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA I TERRITORI CONFINANTI (L.R. 26/10/2007, N. 31)	0,00	+372.218,34	0,00	0,00
Upb: U0007	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
Cap. 101276	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AL FINE DI FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA I TERRITORI CONFINANTI (LEGGE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 16/11/2007, N. 21)	0,00	-372.218,34	0,00	0,00
Upb: U0007	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1955 del 2 ottobre 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 101466	AZIONI REGIONALI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DI IMBARCAZIONI IN LEGNO TIPICHE (ART. 81, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	+50.000,00	0,00	0,00
Upb: U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
Cap. 101602	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - CENTRAL EUROPE "UHI" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+17.269,19	0,00	0,00
Upb: U0087	INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA				
Cap. 101603	RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLO SCONTO DELL'1,83% A CARICO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE (ART. 11, C. 6, D.L. 31/05/2010, N. 78)	-6.862.768,53	-6.862.768,53	0,00	0,00
Upb: U0140	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
Cap. 101621	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO ALPINO "ALPSTAR" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	-18.736,00	0,00	0,00
Upb: U0062	AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
Cap. 101731	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG IV C (2007-2013) "MESSE" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+26.000,00	0,00	0,00
Upb: U0062	AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1955 del 2 ottobre 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 101733	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG IV C (2007-2013) "SMART EUROPE" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+1.000,00	0,00	0,00
Upb: U0062	AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
Cap. 101754	QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2012 (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N. 347)	+6.862.768,53	+6.862.768,53	0,00	0,00
Upb: U0144	FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1955 del 2 ottobre 2012

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0027 SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 007200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE:ACQUISTI, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA ED ALTRI SERVIZI INERENTI AL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO E PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE NEI SETTORI DELL'INFORMATICA E DELLA TELEMATICA	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Cap. 007216	SPESE PER CANONI MINISTERIALI E DI LEGGE, CONVENZIONI E NOLEGGI PER LE RETI RADIO TELEFONICHE E DI MONITORAGGIO REGIONALI	+430.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1956 del 2 ottobre 2012

Art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modifiche. Piano formativo per il personale degli Enti Locali del Veneto. Anno 2012.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Si tratta dell'approvazione del piano formativo 2012 per il personale degli Enti Locali del Veneto nell'ambito delle azioni regionali per favorire l'associazionismo comunale e la fusione dei Comuni

L'Assessore regionale Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, all'articolo 2, comma 1, lettera a), così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22, stabilisce che "la Giunta Regionale promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli enti locali, aperti anche alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionari della Regione che svolgono compiti attinenti all'attuazione del Testo Unico, anche avvalendosi della collaborazione di Università, istituti e centri studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni".

Nell'ambito dell'amministrazione pubblica locale è tuttora in atto un processo di riorganizzazione dei livelli di governance che comporta, in modo particolare per gli Enti Locali, la rimodulazione delle attività e dei servizi secondo logiche di efficienza ed efficacia ed economicità. Èpertanto fondamentale accompagnare questi processi con una politica formativa su scala regionale che metta in condizioni dirigenti e funzionari degli enti interessati di acquisire le conoscenze necessarie per dare concretezza e ottimizzare i processi di crescita e riorganizzazione degli enti.

La Giunta Regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera a) della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modifiche, ha approvato, nel triennio 2009-2011 interventi formativi a favore del personale degli enti locali del Veneto, aperti anche al personale della Regione, su alcune aree tematiche quali il federalismo fiscale, la gestione finanziaria degli enti locali, l'associazionismo intercomunale e lo sportello unico delle attività produttive, che hanno registrato un notevole interesse e un'ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati.

Si ritiene necessario, pertanto, dare continuità a tali interventi formativi, pur limitandoli, per quanto riguarda l'anno in corso, a quelli concernenti l'associazionismo intercomunale, alla luce delle più recenti disposizioni di legge in materia di esercizio associato obbligatorio di funzioni e servizi comunali e di riordino dei livelli istituzionali locali (vedi art. 14 del D.L. n. 78/2010 e art. 19 del D.L. n. 95/2012). A tal fine la Regione del Veneto in data 27 aprile 2012, ha approvato la L.R. n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" per dare attuazione, a livello regionale, alle riforme nazionali in tema di esercizio associato obbligatorio delle funzioni dei Comuni ed per avviare un percorso di riordino territoriale nel Veneto volto ad accrescere l'efficienza nell'erogazione dei servizi alle comunità locali e per il contenimento della spesa pubblica. Al capo V della citata legge regionale sono previste specifiche azioni strumentali per sostenere l'avvio delle gestioni associate nonché delle fusioni di Comuni, come gli interventi formativi a favore dei amministratori e dipendenti degli enti locali, per lo sviluppo di una governance multilivello e multi attore. In particolare, quindi, la Regione intende sostenere progetti di formazione del personale degli Enti Locali indirizzate allo sviluppo delle competenze e della cultura dell'associazionismo che consenta di superare le logiche gestionali di tipo esclusivo-localistico e soprattutto mettere in condizione i funzionari e dirigenti comunali di gestire la complessa fase di attuazione della normativa statale e regionale che prevede l'obbligatorietà della gestione associata per i piccoli Comuni.

La Fondazione CUOA (Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale), con sede ad Altavilla Vicentina (VI) in data 6 settembre 2012 ha trasmesso alla Regione una proposta formativa intitolata "Gli impatti economico-finanziari nelle forme associate:strategie, scelte e risultati", che comporta una spesa massima di euro 20.000,00 (IVA esente) e il cui contenuto viene riassunto nella scheda (Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante dello stesso.

Con nota prot. n. 104 del 4 settembre 2012, anticipata via fax, il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi "Giorgio Lago" dell'Università di Padova ha inoltrato una proposta per la realizzazione della quinta edizione del corso di formazione dal titolo titolo "Forme Associative intercomunali", che comporta una spesa massima di euro 20.000,00 (I.V.A. esente) e il cui contenuto viene riassunto nella scheda (Allegato B) al presente provvedimento, parte integrante dello stesso. Questa progettualità si inserisce nel rapporto di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi "Giorgio Lago" avviato nel 2008 con la sottoscrizione di una convenzione quadro che disciplina in modo organico nell'arco temporale di cinque anni, dei progetti sia in ambito di ricerca che in ambito formativo, a favore del personale degli Enti Locali.

I suddetti progetti presentati si ritengono meritevoli di accoglimento in quanto coerenti con le finalità perseguite dal presente piano formativo. Se ne propone, pertanto, l'affidamento ai soggetti proponenti, in ragione delle qualificata specializzazione in materia e della positiva esperienza formativa avviata con gli stessi negli anni scorsi, e in ragione della succitata continuità dei precedenti interventi formativi. Inoltre, la spesa dei progetti formativi rispetta i limiti massimi di spesa previsti dalle disposizioni regionali per l'affidamento diretto dei servizi.

Si propone, infine, di demandare la definizione degli aspetti finanziari e organizzativi dei progetti sopra indicati ad apposite separate convenzioni con i soggetti proponenti, che saranno approvate con separati decreti del Dirigente della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, e sottoscritte dal medesimo, nei limiti di spesa massimi, per ciascun progetto, di euro 20.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Visto l'articolo 6, comma 13, del D.L. 31.05. 2010, n. 78 conv. nella legge 30.07.201, n. 122.

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a) della L.R. 2.12.1991, n. 30 e successive modifiche.

Vista la DGR n. 354 del 6.03.2012.

Visto l'art. 11 della L.R. n. 18 del 27.04.2012.

Vista la nota prot. 104 del 4/09/12 dell'Università di Padova "Centro Giorgio Lago e la nota del 06/09/12dellaFondazione CUOA.

Visti gli articoli 42 e 44 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39.

Vista la L.R. n. 1 del 7/1/11 art.12.

Vista la L.R. n. 14 del 6.04.12.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il piano formativo per l'anno 2012 per il personale degli Enti Locali del Veneto, che comprende i seguenti progetti, agli atti della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti:

a) "Gli impatti economico-finanziari nelle forme associate:strategie, scelte e risultati"presentato dalla Fondazione CUOA (Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale) 00124825, con sede ad Altavilla Vicentina (VI), che comporta una spesa massima di euro 20.000,00 (IVA esente) e il cui contenuto viene riassunto nella scheda (Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante dello stesso;

b) "Forme Associative intercomunali - 5 edizione", presentato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi "Giorgio Lago"00036414 dell'Università degli Studi di Padova, che comporta una spesa massima di euro 20.000,00 (I.V.A. esente) e il cui contenuto viene riassunto nella scheda (Allegato B) al presente provvedimento, parte integrante dello stesso;

2. di dare atto che la presente deliberazione è da ritenersi determinazione a contrarre ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dell'Allegato alla D.G.R. n. 354 del 6.03.2012;

3. di demandare la definizione degli aspetti finanziari e organizzativi dei progetti indicati al precedente punto n. 1 ad apposite separate convenzioni con i soggetti proponenti, che saranno approvate con separati decreti del Dirigente della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, e sottoscritte dal medesimo, nei limiti di spesa massimi, per ciascun progetto, di euro 20.000,00, ai sensi di quanto previsto e successive modifiche;

4. di determinare in euro 40.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3470 del bilancio 2012 "Interventi per favorire l'attuazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni (L.R. 02/12/1991, n. 30 - L.R. 09/09/1999, n. 46 - Art.3 L.R. 30/01/2004, n. 1)";

5. di dare atto che la spesa di cui si disporrà l'impegno, come specificatamente indicato al punto 3., concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi dell'art. L.R. 1/2011"Spese per formazione";

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1956 del 02 ottobre 2012 pag. 1/1

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO FORMATIVO

SCUOLA/ISTITUTO FORMATIVO	Fondazione CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) con sede ad Altavilla Vicentina (VI)
TITOLO DEL PROGETTO	Gli impatti economico-finanziari nelle forme associate:strategie, scelte e risultati
OBIETTIVO FORMATIVO	Promuovere lo sviluppo della formazione in materia contabile con focus sugli strumenti di analisi costi-benefici delle gestioni associate tra enti locali.
DESTINATARI	Dirigenti e Funzionari degli Enti Locali del Veneto.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (giornate/sedi)	Il corso prevede lezioni di 7 ore articolate in 3 giornate formative e 2 incontri di laboratorio. Sono previste 3 edizioni realizzate nel territorio provinciale di Vicenza, Padova e Treviso.
PERIODO DI SVOLGIMENTO	Ottobre 2012 – Gennaio 2013
SPESA PREVENTIVATA	€ 20.000,00 (IVA esente)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1956 del 02 ottobre 2012 pag. 1/1

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO FORMATIVO

SCUOLA/ISTITUTO FORMATIVO	Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi "Giorgio Lago" del'Università degli Studi di Padova
TITOLO DEL PROGETTO	Forme Associative intercomunali – 5 Edizione
OBIETTIVO FORMATIVO	Proseguire nella formazione della classe dirigente tecnico-amministrativa locale interessata alla cooperazione intercomunale
DESTINATARI	Funzionari e Dirigenti degli Enti Locali del Veneto
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (giornate/sedi)	Sono previsti dieci moduli didattici per un totale di 48 ore e un incontro finale di presentazione dei risultati. Le lezioni si terranno a Venezia in una delle sedi della Regione.
PERIODO DI SVOLGIMENTO	Novembre 2012 – Aprile 2013
SPESA PREVENTIVATA	€ 20.000,00 (IVA esente)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1957 del 2 ottobre 2012

POR - CRO, parte FESR (2007-2013). Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico": approvazione progetti a regia regionale.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si approvano, nell'ambito dell'Azione 3.1.2 del POR - CRO, parte FESR (2007-2013), nuovi progetti a regia regionale relativi ai lavori per la messa in sicurezza idraulica dei territori interessati.

L'Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 425 del 27/02/2007 la Giunta regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007-2013) rinviando a successivo provvedimento la presa d'atto finale della decisione della Commissione europea.

Con decisione n. 4247 del 7/09/2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007-2013) della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 9/10/2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopracitata decisione.

Tale programma è articolato in sei Assi prioritari ciascuno diviso in varie linee di intervento. Le linee di intervento sono poi suddivise in diverse azioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3888 del 4/12/2007, modificata da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 18/01/2011 e deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 17/04/2012, sono state individuate le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole Azioni (SRA) di ciascuna linea di intervento del POR - CRO, parte FESR (2007-2013).

Per alcune Azioni è stata prevista la facoltà, riservata alla Giunta regionale, di promuovere, oltre al bando pubblico, anche una procedura a regia regionale che prevede l'individuazione dei progetti da cofinanziare mediante "individuazione diretta dei beneficiari e dei progetti da cofinanziare sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore".

In particolare la regia regionale è anche prevista per l' Azione 3.1.2.

Si tratta, con la presente deliberazione, di approvare, con riguardo all'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico", nuovi progetti a regia regionale che si trovano sintetizzati nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nello specifico, nell'ambito dell'Azione di cui sopra, sono state individuate 4 "Schede progetto" riguardanti, per la maggior parte, interventi di sistemazione, manutenzione straordinaria di opere idrauliche e di ripristino sui corsi d'acqua. Trattasi di interventi rientranti nel programma straordinario triennale di difesa idrogeologica ex art. 47 della L.R. n. 3 del 14.01.2003.

In particolare, il progetto FESR_R_65 prevede la ricostruzione di un tratto di arginatura del torrente Muson dei Sassi collassato al seguito della rotta arginale verificatasi in data 21.01.2009 al fine di reintegrare la consistenza dell'argine stesso e di restituire al fiume la sua sagoma di magra ordinaria originale. Per quanto concerne il progetto FESR_R_66 trattasi di interventi di messa in sicurezza dell'argine sinistro del torrente Muson dei Sassi tra il ponte di via Morosini e il ponte sulla s.r. 307 "del Santo" in Comune di Loreggia mediante la realizzazione di un diaframma plastico lamellare nonché la realizzazione, su alcuni tratti di arginatura sinistra, di idonea difesa spondale e la posa di sei piezometri per il controllo e il monitoraggio dell'intervento. Si precisa che tale intervento si è reso necessario in quanto le intense precipitazioni verificatesi nei mesi di novembre/dicembre 2008 e gennaio 2009 hanno determinato numerosi stati di piena sul torrente che hanno provocato l'allagamento di una vasta area con ingenti danni a edifici e manufatti. Pertanto, per arginare la falla e poter liberare le campagne allagate dall'acqua, è stato disposto nell'immediato e con urgenza un pronto intervento per arginare la rotta. Il progetto FESR_ R_67 prevede, invece, la ricostruzione della Nuova Botte di Lozzo, in sostituzione del precedente manufatto collassato in data 21.08.2007 con il fine di permettere al canale di Lozzo di sotto passare il Canale di Bisatto in corrispondenza della loro intersezione nel Comune di Lozzo Atestino. Infine, il progetto FESR_R_68, prevede il ripristino del corpo arginale sinistro del torrente Muson dei Sassi nel tratto compreso tra il km 12+200 del s.r. 307 del Santo nel territorio del Comune di Campodarsego(PD).

I progetti sono stati presentati al Tavolo di Partenariato, ai fini dell'ottenimento del relativo parere di competenza, con e-mail del 18/09/2012. Non essendo pervenute osservazioni nei termini prefissati, il parere del Tavolo di Partenariato si intende espresso positivamente.

Si ricorda che gli interventi verranno finanziati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del Reg. CE 1083/2006 e dal D.P.R. 196/08 in materia di ammissibilità delle spese; in ogni caso non saranno considerate ammissibili le spese indicate dall'art. 7 del Reg. CE 1080/2006.

Inoltre sarà garantita l'ammissibilità delle operazioni in conformità all'art. 57 Reg. CE 1083/2006, il rispetto della normativa comunitaria in materia di progetti generatori di entrate (art. 55 Reg. CE 1083/2006) e il divieto di cumulo dei finanziamenti (art. 54 Reg. CE 1083/2006).

Infine i beneficiari dovranno rispettare gli obblighi di conservazione della documentazione (artt. 60 e 90 Reg. CE 1083/2006 e art. 19 Reg. CE 1828/2006), di tenuta di una contabilità separata (art. 60 del Reg. CE 1083/2006) nonché gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dell'art. 8 del Reg. CE 1828/2006 e, accettando il finanziamento, accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco beneficiari conformemente all'art. 7 del reg. CE 1828/2006.

I beneficiari dovranno anche assicurare ai soggetti incaricati la possibilità di effettuare i controlli documentali e in loco ai sensi degli artt. 14 e 19 del Reg. CE 1828/2006.

Valgono comunque per tutti i tipi di progetto le disposizioni relative al rispetto della normativa comunitaria e nazionale, in particolare per quanto concerne la tutela dell'ambiente, il monitoraggio e la rendicontazione.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visti i Regolamenti (CE) 1080/2006, 1083/2006 e 1828/2006;
- Vista la Decisione (CE) n. 4247 del 7/09/2007;
- Vista la DGR n. 425 del 27/02/2007;
- Vista la DGR n. 3131 del 9/10/2007;
- Vista la DGR n. 3888 del 4/12/2007;
- Vista la DGR n. 3320 del 3/11/2009;
- Vista la DGR n. 40 del 18/01/2011;
- Vista la DGR n. 668 del 17/04/2012;
- Visti i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31/03/2008;
- Considerato il parere positivo espresso dal Tavolo di Partenariato a seguito della procedura avviata con e-mail del 18/09/2012;
- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa.

delibera

1. le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premesse, relativamente all'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico" del POR - CRO, parte FESR (2007-2013), gli interventi riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo la modalità a regia regionale, prevista per le Azioni indicate dal POR - CRO, parte FESR (2007-2013);
3. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo ogni azione necessaria all'attuazione e alla rendicontazione dei progetti approvati e di cui al precedente punto 2;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con successivo atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1957 del 02 ottobre 2012 pag. 1/3

Codice progetto	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto beneficiario	Investimento indicativo (euro)	Contributo indicativo (euro)	Direzione regionale responsabile	Scelta progetto
	Titolo	Breve descrizione							
FESR_R_65	"Ripristino e messa in sicurezza idraulica del torrente Muson dei Sassi a seguito del collasso dell'argine del 21/01/2009	I lavori oggetto dell'intervento consistono essenzialmente nella ricostruzione di un tratto di arginatura sx del torrente Muson dei Sassi collassato al seguito della rotta arginale del 21/01/2009. Le lavorazioni principali consistono nell'infissione di palancole metalliche, fornitura di terreno e di mRiale lapideo. L'intervento previsto si presenta come quello più idoneo e tecnicamente efficace, in quanto reintegra la consistenza del corpo arginale collassato, restituisce al fiume la sua sagoma di magra ordinaria originaria, rispetta la tipologia di altre opere idrauliche presenti in zona nonché messa in sicurezza del centro abitato del Comune di Loreggia(PD)	Comune di Loreggia (PD)	PD	Unità Periferica Genio Civile di Padova	1.600.000,00	1.600.000,00	Direzione Difesa del Suolo	in base a normative regionali e/o piani o programmi di settore

FESR_R_66	"Interventi di messa in sicurezza dell'argine sinistro del torrente Muson dei Sassi tra il ponte di via Morosini e il ponte sulla s.r. 307 "del Santo" in Comune di Loreggia;	L'intervento interessa un tratto di arginatura sx del torrente Muson dei Sassi in comune di Loreggia (PD) per un estesa complessiva di circa ml. 1500,00, occupando sia aree demaniali che aree private, per la realizzazione di una banca arginale lato campagna. Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: -rinforzo del tratto dell'argine lato campagna attraverso la realizzazione di una banca arginale in terreno vegetale e mRiale inerte, per una larghezza di circa 10 metri, estesa in altezza fino a quota –2 rispetto alla quota dell'argine esistente; -in corrispondenza delle zone più critiche ovvero in presenza di livelli superficiali di terreni sabbiosi e ghiaiosi che possano favorire l'innesco di ulteriori fenomeni dì sifonamento, per un'estesa complessiva di 630 metri, la messa in opera di un palancolato metallico di lunghezza pari a 13,00 in infisso a partire da 1,00 m circa di profondità dalla sommità arginale; -in corrispondenza dei rimanenti tratti, per un'estesa complessiva di 630 metri, la realizzazione di un diaframma plastico impermeabile lamellare, con la tecnica del jet-grouting monodirezionale, spinto, in via indicativa, sino a 14,00 m dalla sommità arginale. In questo caso la miscela di iniezione dovrà essere attentamente studiata al fine di resistere all'azione delle nutrie;-realizzazione, su alcuni tratti di arginatura sinistra di idonea difesa spondale, previo il rimaneggio del pietrame esistente, con fornitura e posa in opera di mRiale lapideo per la creazione di adeguata berma di fondazione, posa di geotessuto avente funzione di filtro rovescio;-posa di n. 6 piezometri per il controllo e il monitoraggio dell'intervento, come consigliato nella relazione geotecnica. L'intervento previsto si presenta come quello più idoneo e tecnicamente efficace, in quanto recepisce in pieno lo studio geotecnico.Reintegra la consistenza del corpo arginale oggetto di n .2 rotte arginali (1998-2009) restituisce al fiume la sua sagoma di magra ordinaria originaria, rispetta la tipologia di altre opere idrauliche presenti in zona nonché messa in sicurezza del centro abitato del Comune di Loreggia (PD).	Comune di Loreggia (PD)	PD	Unità Periferica Genio Civile di Padova	3.970.364,94	3.970.364,94	Direzione Difesa del Suolo	in base a normative regionali e/o piani o programmi di settore

ALLEGATOA alla Dgr n. 1957 del 02 ottobre 2012 pag. 3/3

FESR_R_67	"Dissesto – botte di Lozzo – sottopassante il canale Bisatto in Comune di Lozzo Atestino. Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza idraulica del territorio interessato: lavori per la costruzione della nuova botte di Lozzo;	Costruzione della Nuova Botte di Lozzo, in sostituzione del manufatto collassato in data 21/08/2007, che permette al Canale di Lozzo di sottopassare il Canale Bisatto in corrispondenza della loro intersezione in Comune di Lozzo Atestino. Grazie a questo manufatto viene garantita la bonifica idraulica ad un territorio di oltre 7.000 ha, di cui circa 3.000 ha collinari e 4.000 ha di pianura, ricadenti nei Comuni di Rovolon, Vò, Cinto, Teolo, Lozzo Atesitno, Baone in Provincia di Padova e nei Comuni di Alonte, Orgiano, Sossano, Campiglia dei Berici, Asigliano, Albettone in Provinvia di Vicenza.	Comune di Lozzo Atestino (VI)	VI	Consorzio di Bonifica Adige Euganeo	4.000.000,00	4.000.000,00	Direzione Difesa del Suolo	in base a normative regionali e/o piani o programmi di settore
FESR_R_68	" Lavori di ripristino del corpo arginale sinistro del torrente Muson dei Sassi, tratto compreso tr il km 12+200 della s.r. 307 del Santo nel territorio del Comuni di Campodarsego (PD).	I lavori consistono sostanzialmente nel ripristino della sezione libera di deflusso mediante realizzazione di idonea difesa in mRiale lapideo lungo il corpo arginale sinistro del torrente Muson dei sassi con sistemazione di un tratto della strada S.R. 307 "del Santo". L'intervento previsto si presenta come quello più idoneo e tecnicamente efficace, in quanto reintegra la consistenza del corpo arginale ammalorato da franamenti, restituisce al fiume la sua sagoma di magra ordinaria originaria, rispetta la tipologia di altre opere idrauliche presenti in zona e aumenta la sezione di libero deflusso.	Comune di Campodarsego (PD)	PD	Unità Periferica Genio Civile di Padova	500.000,00	500.000,00	Direzione Difesa del Suolo	in base a normative regionali e/o piani o programmi di settore
						10.070.364,94	**10.070.364,94**		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1958 del 2 ottobre 2012

Accreditamento istituzionale dell'attività sanitaria "Punto Prelievi" di Rosolina dell'Azienda ULSS 19 Adria, con sede legale a Adria (Ro) via degli Etruschi n. 9. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Integrazione dell'accreditamento istituzionale già rilasciato con DGR n. 319 del 6.3.2012 a struttura sanitaria pubblica ai sensi della legge 22/02.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il d. lgs. 502/92, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, ha delineato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, riconosciuto dalla Regione "alle strutture autorizzate, pubbliche e private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale nonché alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

La Regione Veneto, con la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale. In particolare, l'art. 16 ne ha subordinato il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale, all'accertamento della rispondenza della struttura a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18, individuati dalla Giunta regionale con la dgr n. 2501/04, successivamente modificata ed integrata, e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto, Azienda ULSS 19 Adria già accreditata con DGR n. 319 del 6.3.2012, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale con nota prot. reg. n. 122042 del 14.3.2012 riferita al punto prelievi di Rosolina.

L'ente richiedente è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con il decreto regionale n. 41/2009 e n. 135/2011 emesso dal Segretario Regionale per la Sanità.

L'accertamento del possesso dei requisiti di accreditamento, effettuato in data 7 maggio 2012 dal gruppo di verifica a tal fine istituito dall'Agenzia regionale socio sanitaria per il Veneto, si è concluso con il rilascio di parere positivo, come si evince dalla documentazione agli atti.

È altresì favorevole il parere rilasciato dall'ARSS in esito alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalla struttura richiedente, come ulteriormente si evince dalla relazione di rispondenza agli atti.

Nella seduta del 24.07.2012, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) considerati il rapporto di verifica e la relativa relazione di rispondenza ai requisiti per l'accreditamento istituzionale trasmessi dall'Agenzia regionale socio sanitaria, esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, nei termini di cui alla verifica condotta come sopra, per le funzioni coerenti con le scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02.

Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui alla lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02, in quanto le funzioni già provvisoriamente accreditate, per le quali è stato chiesto l'accreditamento istituzionale, trovano rispondenza nelle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale con riferimento alle sedi indicate nella domanda e oggetto di verifica.

L'istanza presentata dalla struttura, ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale per le funzioni di cui agli atti di programmazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr n. 3223 del 8 novembre 2002 "L.R. 3.2.1996, n. 5, art. 14. Modifiche delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla L.R. 39/1993, attuazione del D.L. 18.09.01 n. 347, convertito nella l. 16.11.01 n. 405.

Vista la dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la dgr n. 751 del 11 marzo 2005 "L.R. n. 5 del 3 marzo 1996, art 14. Modifica, attinente gli aspetti gestionali e strutturali, delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla l.r. 39/1993, approvate con dgr n. 3223 del 8 novembre 2002;

Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

Vista la dgr n. 319 del 6 marzo 2012 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Accreditamento Istituzionale dell'Azienda ULSS 19 Adria;

delibera

1. di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'accreditamento istituzionale a favore del Punto Prelievi dell' Azienda ULSS 19 Adria sito a Rosolina (Ro) in viale del Popolo n. 1;
2. di sottoporre la struttura in oggetto a verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, entro un triennio dal rilascio del presente provvedimento;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
5. di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1959 del 2 ottobre 2012

Accreditamento istituzionale dell'Azienda ULSS 3 Bassano, con sede legale a Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti n. 40. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Rilascio dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria pubblica ai sensi della legge 22/02.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il d.lgs. 502/92, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, ha delineato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, riconosciuto dalla Regione "alle strutture autorizzate, pubbliche e private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale nonché alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

La Regione Veneto, con la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale. In particolare, l'art. 16 ne ha subordinato il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale, all'accertamento della rispondenza della struttura a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18, individuati dalla Giunta regionale con la dgr n. 2501/04, successivamente modificata ed integrata, e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto, Azienda ULSS 3 Bassano, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale con nota prot. reg. n. 95544 del 19.02.2010.

L'ente richiedente è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con il decreto regionale n. 67/2009 emesso dal Segretario Regionale per la Sanità.

L'accertamento del possesso dei requisiti di accreditamento, effettuato in data 14, 15, 16, 17, maggio 2012 dal gruppo di verifica a tal fine istituito dall'Agenzia regionale socio sanitaria per il Veneto, si è concluso con il rilascio di parere positivo, come si evince dalla documentazione agli atti.

È altresì favorevole il parere rilasciato dall'ARSS in esito alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalla struttura richiedente, come ulteriormente si evince dalla relazione di rispondenza agli atti.

L'esito di tale verifica è stato comunicato all'Azienda ULSS 3 Bassano in data 28.6.2012.

Nella seduta del 24.07.2012, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) considerati il rapporto di verifica e la relativa relazione di rispondenza ai requisiti per l'accreditamento istituzionale trasmessi dall'Agenzia regionale socio sanitaria, esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, nei termini di cui alla verifica condotta come sopra, per le funzioni coerenti con le scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02.

Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui alla lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02, in quanto le funzioni già provvisoriamente accreditate, per le quali è stato chiesto l'accreditamento istituzionale, trovano rispondenza nelle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale con riferimento alle sedi indicate nella domanda e oggetto di verifica.

L'istanza presentata dalla struttura, ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale per le funzioni di cui agli atti di programmazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la dgr n. 3223 del 8 novembre 2002 "L.R. 3.2.1996, n. 5, art. 14. Modifiche delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla L.R. 39/1993, attuazione del D.L. 18.09.01 n. 347, convertito nella l. 16.11.01 n. 405.

Vista la dgr n. 751 del 11 marzo 2005 "l.r. n. 5 del 3 marzo 1996, art 14. Modifica, attinente gli aspetti gestionali e strutturali, delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla l.r. 39/1993, approvate con dgr n. 3223 del 8 novembre 2002;

Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

Vista la dgr n. 530 del 2 marzo 2010 "Azienda Ulss n. 3 Bassano del Grappa. Modifiche della scheda di dotazione ospedaliera, di cui alla L.R. 39/1993, approvata con DGR n. 3223 del 8 novembre 2002 e successive integrazioni e modifiche. Deliberazioni n. 2/CR del 19 gennaio 2010 - art. 14 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.

delibera

1. di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'accreditamento istituzionale a favore dell' Azienda ULSS 3 Bassano, per le funzioni esercitate in coerenza con la programmazione socio sanitaria regionale;
2. di sottoporre la struttura in oggetto a verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, entro un triennio dal rilascio del presente provvedimento;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
5. di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1960 del 2 ottobre 2012

Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria ambulatoriale Chinesi srl con sede legale a Camposampiero (PD) in via A. Vivaldi n. 1. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Rilascio dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria ambulatoriale in attuazione della dgr 2088/2011.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, al fine di garantire la continuità assistenziale e dare attuazione alla disciplina vigente citata, ha adottato i provvedimenti per la conferma degli accreditamenti provvisori nei termini di legge. Infatti, dal 31 dicembre 2010 risultano accreditate le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate ex lege, che hanno presentato domanda nei termini e sono risultate coerenti con le condizioni previste dalla normativa vigente oltre che in possesso dei requisiti prescritti.

Nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, al fine di rispondere alle istanze di accessibilità dei servizi sanitari e offrire ai direttori generali delle Aulss strumenti per il rispetto dei tempi di attesa standard prescritti in ottemperanza ai piani nazionali e regionale e nel rispetto dei parametri di spesa pubblica, con dgr 2088/2011 la Regione ha previsto e regolato in presenza di determinati presupposti la possibilità di rilasciare nuovi accreditamenti istituzionali con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Con tale provvedimento infatti, ha disciplinato l'iter per valorizzare le richieste di accreditamento istituzionale già agli atti, con particolare riferimento alle strutture delle quali le Aulss territorialmente competenti attestino la coerenza con le scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale.

In tale quadro è stata presa in esame la domanda di accreditamento istituzionale presentata dalla struttura in oggetto, agli atti.

L'Aulss 15 "Alta Padovana", con nota prot. regionale n. 62935 del 8.02.2012 e con nota prot. regionale n. 283687 del 19.06.2012 ha preliminarmente attestato la coerenza della domanda di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto con le scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale, con specifico riferimento alla seguente funzione erogata in regime ambulatoriale:

Aulss 15 Alta Padovana

Sede operativa di via Borgo Padova 106/2 a Camposampiero (Padova)

Specialità esercitata in regime ambulatoriale:

69 radiologia diagnostica limitatamente alle prestazioni di risonanza magnetica

Dalla documentazione agli atti la struttura richiedente, con specifico riferimento alla funzione citata, risulta altresì:

- titolare dell'autorizzazione all'esercizio agli atti;
- in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, della lr 22/02 prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da verifica effettuata dall'ARSS agli atti, conclusa con il rilascio di parere positivo e punteggio 94,42/100, a seguito del quale è stato rilasciato dall'ARSS il Decreto di attestazione di idoneità alla qualità regionale n. 143 del 6/07/2009;

Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02 in quanto, la funzione indicata trova rispondenza nelle scelte di programmazione sanitaria attuativa locale nonché in quelle regionali. Infatti, la funzione il cui fabbisogno è evidenziato dall'Aulss 15 non risulta svolta da altre strutture accreditate nel territorio di riferimento e gli acquisti effettuati dall'azienda Ulss in precedenza hanno evidenziato una specifica esigenza territoriale.

Nella seduta del 24 luglio 2012, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) ha dato audizione al Direttore Generale, che ha confermato le motivazioni già evidenziate a supporto del parere di coerenza con la programmazione attuativa locale agli atti, e ha espresso parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale.

L'istanza presentata dalla struttura, alla luce della rinnovata istruttoria, ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la funzione come sopra descritta.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

Visto l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Visto il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accredita-

mento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la dgr n. 838 del 8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

Vista la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

Vista la dgr 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

delibera

1. di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'accreditamento istituzionale a favore della struttura sanitaria ambulatoriale Chinesi srl, con esclusivo riferimento alla sede operativa e alla funzione limitatamente alle prestazioni descritte in premessa, dal 1° gennaio 2013;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2013;
3. di disporre che di tale rilascio si dia atto nell'aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate approvato con dgr 1576/2011;
4. di disporre che l'Aulss 15 trasmetta alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante della struttura in oggetto, attestante lo svolgimento presso la struttura di attività erogata in ottemperanza alla normativa vigente in materia di incompatibilità;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
8. di comunicare il presente atto all'Aulss 15 e alla struttura in oggetto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1961 del 2 ottobre 2012

Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria ambulatoriale odontoiatrica e struttura extra ospedaliera di chirurgia Società Clinika srl, con sede legale a Padova in via Sorio n. 12. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Rilascio dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria ambulatoriale in attuazione della dgr 2088/2011.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, al fine di garantire la continuità assistenziale e dare attuazione alla disciplina vigente citata, ha adottato i provvedimenti per la conferma degli accreditamenti provvisori nei termini di legge. Infatti, dal 31 dicembre 2010 risultano accreditate le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate ex lege, che hanno presentato domanda nei termini e sono risultate coerenti con le condizioni previste dalla normativa vigente oltre che in possesso dei requisiti prescritti.

Nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, al fine di rispondere alle istanze di accessibilità dei servizi sanitari e offrire ai direttori generali delle Aulss strumenti per il rispetto dei tempi di attesa standard prescritti in ottemperanza ai piani nazionali e regionale e nel rispetto dei parametri di spesa pubblica, con dgr 2088/2011 la Regione ha previsto e regolato in presenza di determinati presupposti la possibilità di rilasciare nuovi accreditamenti istituzionali con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Con tale provvedimento infatti, ha disciplinato l'iter per valorizzare le richieste di accreditamento istituzionale già agli atti, con particolare riferimento alle strutture delle quali le Aulss territorialmente competenti attestino la coerenza con le scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale.

In tale quadro è stata presa in esame la domanda di accreditamento istituzionale presentata dalla struttura in oggetto, agli atti.

L'Aulss 16 "Padova", con nota prot. regionale n. 230108 del 18.05.2012 ha preliminarmente attestato la coerenza della domanda di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto alle scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale, con specifico riferimento alla seguente funzione erogata in regime ambulatoriale:

Aulss 16 Padova

Sede operativa di via Sorio n. 12 Padova

Specialità esercitata in regime ambulatoriale:

35 odontostomatologia, limitatamente a prestazioni odontoiatriche ambulatoriali da effettuare nei confronti di pazienti che, trovandosi in situazioni di vulnerabilità con particolare riferimento all'età e a condizioni cliniche specifiche o generali, necessitino di tipologia di sedazione o anestesia che vanno oltre l'anestesia locale.

Dalla documentazione agli atti la struttura richiedente, con specifico riferimento alla funzione citata, risulta altresì:

- titolare dell'autorizzazione all'esercizio agli atti;
- in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, della lr 22/02 prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da verifica effettuata dall'ARSS agli atti, conclusa con il rilascio di parere positivo e punteggio 96,00/100, a seguito del quale è stato rilasciato dall'ARSS il Decreto di attestazione di idoneità alla qualità regionale n. 103 del 14/11/2011;

Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02 in quanto, la funzione indicata trova rispondenza nelle scelte di programmazione sanitaria attuativa locale nonché in quelle regionali. Infatti, la funzione il cui fabbisogno è evidenziato dall'Aulss 16 è rivolta all'accessibilità alle relative prestazioni da parte di soggetti fragili.

Nella seduta del 24 luglio 2012, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) ha dato audizione al Direttore Generale, che ha confermato le motivazioni già evidenziate a supporto del parere di coerenza con la programmazione attuativa locale già agli atti, e ha espresso parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale.

L'istanza presentata dalla struttura, alla luce della rinnovata istruttoria, ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la funzione come sopra descritta.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

Visto l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Visto il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la dgr n. 838 del 8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

Vista la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

Vista la dgr 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

delibera

1. di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'accreditamento istituzionale a favore della struttura sanitaria ambulatoriale Società Clinika srl, con esclusivo riferimento alla sede operativa e alla funzione limitatamente alle prestazioni descritte in premessa, dal 1° gennaio 2013;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2013;
3. di disporre che di tale rilascio si dia atto nell'aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate approvato con dgr 1576/2011;
4. di disporre che l'Aulss 16 trasmetta alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante della struttura in oggetto, attestante lo svolgimento presso la struttura di attività erogata in ottemperanza alla normativa vigente in materia di incompatibilità;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
8. di comunicare il presente atto all'Aulss 16 e alla struttura in oggetto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1962 del 2 ottobre 2012

Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria ambulatoriale PNG Service srl con sede legale a Padova in via P. Selvatico n. 79. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Rilascio dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria ambulatoriale in attuazione della dgr 2088/2011.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, al fine di garantire la continuità assistenziale e dare attuazione alla disciplina vigente citata, ha adottato i provvedimenti per la conferma degli accreditamenti provvisori nei termini di legge. Infatti, dal 31 dicembre 2010 risultano accreditate le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate ex lege, che hanno presentato domanda nei termini e sono risultate coerenti con le condizioni previste dalla normativa vigente oltre che in possesso dei requisiti prescritti.

Nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, al fine di rispondere alle istanze di accessibilità dei servizi sanitari e offrire ai direttori generali delle Aulss strumenti per il rispetto dei tempi di attesa standard prescritti in ottemperanza ai piani nazionali e regionale e nel rispetto dei parametri di spesa pubblica, con dgr 2088/2011 la Regione ha previsto e regolato in presenza di determinati presupposti la possibilità di rilasciare nuovi accreditamenti istituzionali con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Con tale provvedimento infatti, ha disciplinato l'iter per valorizzare le richieste di accreditamento istituzionale già agli atti, con particolare riferimento alle strutture delle quali le Aulss territorialmente competenti attestino la coerenza con le scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale.

In tale quadro è stata presa in esame la domanda di accreditamento istituzionale presentata dalla struttura in oggetto, agli atti.

L'Aulss 15 "Alta Padovana", con nota prot. regionale n. 62935 del 8.02.2012 e con nota prot. regionale n. 283687 del 19.06.2012 ha preliminarmente attestato la coerenza della domanda di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto alle scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale, con specifico riferimento alla seguente funzione erogata in regime ambulatoriale:

Aulss 15 Alta Padovana

Sede operativa di via 1° Maggio n. 27 a Cittadella (Padova)

Specialità esercitata in regime ambulatoriale:

69 radiologia diagnostica limitatamente alle prestazioni di ecografia

Dalla documentazione agli atti la struttura richiedente, con specifico riferimento alla funzione citata, risulta altresì:

- titolare dell'autorizzazione all'esercizio agli atti;
- in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, della lr 22/02 prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da verifica effettuata dall'ARSS agli atti, conclusa con il rilascio di parere positivo e punteggio 99,07/100, a seguito del quale è stato rilasciato dall'ARSS il Decreto di attestazione di idoneità alla qualità regionale n. 2 del 13/01/2009;

Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02 in quanto, la funzione indicata trova rispondenza nelle scelte di programmazione sanitaria attuativa locale nonché in quelle regionali. Infatti, la funzione il cui fabbisogno è evidenziato dall'Aulss 15 non risulta svolta da altre strutture accreditate nel territorio di riferimento e gli acquisti effettuati dall'azienda Ulss in precedenza hanno evidenziato una specifica esigenza territoriale.

Nella seduta del 24 luglio 2012, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) ha dato audizione al Direttore Generale, che ha confermato le motivazioni già evidenziate a supporto del parere di coerenza con la programmazione attuativa locale già agli atti, e ha espresso parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale.

L'istanza presentata dalla struttura, alla luce della rinnovata istruttoria, ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la funzione come sopra descritta.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

Visto l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Visto il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accredita-

mento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la dgr n. 838 del 8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

Vista la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

Vista la dgr 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

delibera

1. di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'accreditamento istituzionale a favore della struttura sanitaria ambulatoriale PNG Service srl, con esclusivo riferimento alla sede operativa e funzione limitatamente alle prestazioni descritte in premessa, dal 1° gennaio 2013;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2013;
3. di disporre che di tale rilascio si dia atto nell'aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate approvato con dgr 1576/2011;
4. di disporre che l'Aulss 15 trasmetta alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante della struttura in oggetto, attestante lo svolgimento presso la struttura di attività erogata in ottemperanza alla normativa vigente in materia di incompatibilità;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
8. di comunicare il presente atto all'Aulss 15 e alla struttura in oggetto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1963 del 2 ottobre 2012

Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria ambulatoriale Santa Rita srl con sede legale a Vigonza (PD) in via Pastore n. 6. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Rilascio dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria ambulatoriale in attuazione della dgr 2088/2011.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, al fine di garantire la continuità assistenziale e dare attuazione alla disciplina vigente citata, ha adottato i provvedimenti per la conferma degli accreditamenti provvisori nei termini di legge. Infatti, dal 31 dicembre 2010 risultano accreditate le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate ex lege, che hanno presentato domanda nei termini e sono risultate coerenti con le condizioni previste dalla normativa vigente oltre che in possesso dei requisiti prescritti.

Nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, al fine di rispondere alle istanze di accessibilità dei servizi sanitari e offrire ai direttori generali delle Aulss strumenti per il rispetto dei tempi di attesa standard prescritti in ottemperanza ai piani nazionali e regionale e nel rispetto dei parametri di spesa pubblica, con dgr 2088/2011 la Regione ha previsto e regolato in presenza di determinati presupposti la possibilità di rilasciare nuovi accreditamenti istituzionali con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Con tale provvedimento infatti, ha disciplinato l'iter per valorizzare le richieste di accreditamento istituzionale già agli atti, con particolare riferimento alle strutture delle quali le Aulss territorialmente competenti attestino la coerenza con le scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale.

In tale quadro è stata presa in esame la domanda di accreditamento istituzionale presentata dalla struttura in oggetto, agli atti.

L'Aulss 15 "Alta Padovana", con nota prot. regionale n. 62935 del 8.02.2012 e con nota prot. regionale n. 283687 del 19.06.2012 ha preliminarmente attestato la coerenza della domanda di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto alle scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale, con specifico riferimento alla seguente funzione erogata in regime ambulatoriale:

Aulss 15 Alta Padovana

Sede operativa di via I Sede operativa di via Pastore n. 6 a Vigonza (Padova)

Specialità esercitata in regime ambulatoriale:

69 radiologia diagnostica limitatamente alle prestazioni di ecografia ed ecocolordoppler

Dalla documentazione agli atti la struttura richiedente, con specifico riferimento alla funzione citata, risulta altresì:

- titolare dell'autorizzazione all'esercizio agli atti;
- in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, della lr 22/02 prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da verifica effettuata dall'ARSS agli atti, conclusa con il rilascio di parere positivo e punteggio 93,89/100, a seguito del quale è stato rilasciato dall'ARSS il Decreto di attestazione di idoneità alla qualità regionale n. 184 dell' 1/09/2009;

Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02 in quanto, la funzione indicata trova rispondenza nelle scelte di programmazione sanitaria attuativa locale nonché in quelle regionali. Infatti, la funzione il cui fabbisogno è evidenziato dall'Aulss 15 non risulta svolta da altre strutture accreditate nel territorio di riferimento e gli acquisti effettuati dall'azienda Ulss in precedenza hanno evidenziato una specifica esigenza territoriale.

Nella seduta del 24 luglio 2012, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) ha dato audizione al Direttore Generale, che ha confermato le motivazioni già evidenziate a supporto del parere di coerenza con la programmazione attuativa locale già agli atti, e ha espresso parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale.

L'istanza presentata dalla struttura, alla luce della rinnovata istruttoria, ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la funzione come sopra descritta.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

Visto l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Visto il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accredita-

mento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la dgr n. 838 del 8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

Vista la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

Vista la dgr 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

delibera

1. di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'accreditamento istituzionale a favore della struttura sanitaria ambulatoriale Santa Rita srl, con esclusivo riferimento alla sede operativa e alla funzione limitatamente alle prestazioni descritte in premessa, dal 1° gennaio 2013;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2013;
3. di disporre che di tale rilascio si dia atto nell'aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate approvato con dgr 1576/2011;
4. di disporre che l'Aulss 15 trasmetta alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante della struttura in oggetto, attestante lo svolgimento presso la struttura di attività erogata in ottemperanza alla normativa vigente in materia di incompatibilità;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
8. di comunicare il presente atto all'Aulss 15 e alla struttura in oggetto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1964 del 2 ottobre 2012

Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria Poliambulatorio odontoiatrico e protesico dott. Antonino Patti con sede a San Giovanni Lupatoto (Verona) in via Madonnina n. 1/B. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Rilascio dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria ambulatoriale in attuazione della dgr 2088/2011.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, al fine di garantire la continuità assistenziale e dare attuazione alla disciplina vigente citata, ha adottato i provvedimenti per la conferma degli accreditamenti provvisori nei termini di legge. Infatti, dal 31 dicembre 2010 risultano accreditate le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate ex lege, che hanno presentato domanda nei termini e sono risultate coerenti con le condizioni previste dalla normativa vigente oltre che in possesso dei requisiti prescritti.

Nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, al fine di rispondere alle istanze di accessibilità dei servizi sanitari e offrire ai direttori generali delle Aulss strumenti per il rispetto dei tempi di attesa standard prescritti in ottemperanza ai piani nazionali e regionale e nel rispetto dei parametri di spesa pubblica, con dgr 2088/2011 la Regione ha previsto e regolato in presenza di determinati presupposti la possibilità di rilasciare nuovi accreditamenti istituzionali con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Con tale provvedimento infatti, ha disciplinato l'iter per valorizzare le richieste di accreditamento istituzionale già agli atti, con particolare riferimento alle strutture delle quali le Aulss territorialmente competenti attestino la coerenza con le scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale.

In tale quadro è stata presa in esame la domanda di accreditamento istituzionale presentata dalla struttura in oggetto, agli atti.

L'Aulss 20 Verona, con nota prot. regionale n. 230144 del 18/5/2012 preliminarmente attestato la coerenza della domanda di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto alle scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale, con specifico riferimento alla seguente funzione erogata in regime ambulatoriale:

Aulss 20 Verona

Sede operativa di via Madonnina n. 1/B a San Giovanni Lupatoto (Verona) (cod. min. 768028)

Specialità esercitate in regime ambulatoriale:

35 odontostomatologia

Dalla documentazione agli atti la struttura richiedente, con specifico riferimento alla funzione citata, risulta altresì:

- titolare dell'autorizzazione all'esercizio agli atti;
- in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, della lr 22/02 prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da verifica effettuata dall'ARSS agli atti, conclusa con il rilascio di parere positivo e punteggio 93,33/100, a seguito del quale è stato rilasciato dall'ARSS il Decreto di attestazione di idoneità alla qualità regionale n. 16 del 20/02/2012;

Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui alla lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02, in quanto, le funzioni indicate trovano rispondenza nelle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale. Infatti, la struttura in oggetto rientrava nell'elenco delle strutture provvisoriamente accreditate e contribuisce a una migliore accessibilità dell'utenza nonché alla riduzione dei tempi d'attesa nell'Aulss di riferimento.

Nella seduta del 24 luglio 2012, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) ha dato audizione al Direttore Generale, che ha confermato le motivazioni già evidenziate a supporto del parere di coerenza con la programmazione attuativa locale già agli atti, e ha espresso parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale.

L'istanza presentata dalla struttura, alla luce della rinnovata istruttoria, ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la funzione come sopra descritta.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

Visto l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Visto il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la dgr n. 838 del 8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

Vista la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

Vista la dgr 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

delibera

1. di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'accreditamento istituzionale a favore della struttura sanitaria Poliambulatorio odontoiatrico e protesico dott. Antonino Patti, con esclusivo riferimento alla sede operativa e alla funzione descritta in premessa, dal 1° gennaio 2013;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2013;
3. di disporre che di tale rilascio si dia atto nell'aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate approvato con dgr 1576/2011;
4. di disporre che l'Aulss 20 trasmetta alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante della struttura in oggetto, attestante lo svolgimento presso la struttura di attività erogata in ottemperanza alla normativa vigente in materia di incompatibilità;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
8. di comunicare il presente atto all'Aulss 20 e alla struttura in oggetto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1965 del 2 ottobre 2012

Accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico dott. Giovanni Bevilacqua con sede legale a Castel d'Azzano (Verona) in via Piave n. 72. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Rilascio dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria ambulatoriale in attuazione della dgr 2088/2011.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, al fine di garantire la continuità assistenziale e dare attuazione alla disciplina vigente citata, ha adottato i provvedimenti per la conferma degli accreditamenti provvisori nei termini di legge. Infatti, dal 31 dicembre 2010 risultano accreditate le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate ex lege, che hanno presentato domanda nei termini e sono risultate coerenti con le condizioni previste dalla normativa vigente oltre che in possesso dei requisiti prescritti.

Nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, al fine di rispondere alle istanze di accessibilità dei servizi sanitari e offrire ai direttori generali delle Aulss strumenti per il rispetto dei tempi di attesa standard prescritti in ottemperanza ai piani nazionali e regionale e nel rispetto dei parametri di spesa pubblica, con dgr 2088/2011 la Regione ha previsto e regolato in presenza di determinati presupposti la possibilità di rilasciare nuovi accreditamenti istituzionali con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Con tale provvedimento infatti, ha disciplinato l'iter per valorizzare le richieste di accreditamento istituzionale già agli atti, con particolare riferimento alle strutture delle quali le Aulss territorialmente competenti attestino la coerenza con le scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale.

In tale quadro è stata presa in esame la domanda di accreditamento istituzionale presentata dalla struttura in oggetto, agli atti.

L'Aulss 20 Verona, con nota prot. regionale n. 48633 del 31/1/2012 ha preliminarmente attestato la coerenza della domanda di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto alle scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale, con specifico riferimento alla seguente funzione erogata in regime ambulatoriale:

Aulss 20 Verona

Sede operativa di via Piave n. 72 a Castel d'Azzano (VR) (cod. min. 762601)

Specialità esercitate in regime ambulatoriale:

35 odontostomatologia

Dalla documentazione agli atti la struttura richiedente, con specifico riferimento alla funzione citata, risulta altresì:

- titolare dell'autorizzazione all'esercizio agli atti;
- in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, della lr 22/02 prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da verifica effettuata dall'ARSS agli atti, conclusa con il rilascio di parere positivo e punteggio 93,64/100, a seguito del quale è stato rilasciato dall'ARSS il Decreto di attestazione di idoneità alla qualità regionale n. 18 del 2/03/2012;

Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui alla lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02, in quanto, le funzioni indicate trovano rispondenza nelle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale. Infatti, la struttura in oggetto rientrava nell'elenco delle strutture provvisoriamente accreditate e contribuisce a una migliore accessibilità dell'utenza nonché alla riduzione dei tempi d'attesa nell'Aulss di riferimento.

Nella seduta del 24 luglio 2012, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) ha dato audizione al Direttore Generale, che ha confermato le motivazioni già evidenziate a supporto del parere di coerenza con la programmazione attuativa locale già agli atti, e ha espresso parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale.

L'istanza presentata dalla struttura, alla luce della rinnovata istruttoria, ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la funzione come sopra descritta.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

Visto l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Visto il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la dgr n. 838 del 8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

Vista la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

Vista la dgr 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

delibera

1. di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'accreditamento istituzionale a favore dello studio odontoiatrico dott. Giovanni Bevilacqua, con esclusivo riferimento alla sede operativa e alla funzione descritta in premessa, dal 1° gennaio 2013;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2013;
3. di disporre che di tale rilascio si dia atto nell'aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate approvato con dgr 1576/2011;
4. di disporre che l'Aulss 20 trasmetta alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante della struttura in oggetto, attestante lo svolgimento presso la struttura di attività erogata in ottemperanza alla normativa vigente in materia di incompatibilità;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
8. di comunicare il presente atto all'Aulss 20 e alla struttura in oggetto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1966 del 2 ottobre 2012

Accreditamento istituzionale di ulteriore sede operativa della struttura sanitaria ambulatoriale accreditata A. Locarno srl con sede legale a Treviso in piazza Matteotti n. 9. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Rilascio dell'accreditamento istituzionale in attuazione della dgr 2088/2011 a ulteriore sede operativa di struttura sanitaria ambulatoriale già accreditata.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, al fine di garantire la continuità assistenziale e dare attuazione alla disciplina vigente citata, ha adottato i provvedimenti per la conferma degli accreditamenti provvisori nei termini di legge. Infatti, dal 31 dicembre 2010 risultano accreditate le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate ex lege, che hanno presentato domanda nei termini e sono risultate coerenti con le condizioni previste dalla normativa vigente oltre che in possesso dei requisiti prescritti.

Nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, al fine di rispondere alle istanze di accessibilità dei servizi sanitari e offrire ai direttori generali della Aulss strumenti per il rispetto dei tempi di attesa standard prescritti in ottemperanza ai piani nazionali e regionale e nel rispetto dei parametri di spesa pubblica, con dgr 2088/2011 la Regione ha previsto e regolato in presenza di determinati presupposti la possibilità di rilasciare nuovi accreditamenti istituzionali con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Con tale provvedimento infatti, ha disciplinato l'iter per valorizzare le richieste di accreditamento istituzionale già agli atti, con particolare riferimento alle strutture delle quali le Aulss territorialmente competenti attestino la coerenza con le scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale.

In tale quadro è stata presa in esame la domanda di accreditamento istituzionale agli atti di un'ulteriore sede operativa presentata dalla struttura in oggetto, già accreditata per altra sede con dgr n. 3073 in data 14.12.2010.

L'Aulss 9 "Treviso", con nota prot. regionale n. 59470 del 7 febbraio 2012 ha preliminarmente attestato la coerenza della domanda di accreditamento istituzionale dell' ulteriore sede operativa della struttura in oggetto alle scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale, con specifico riferimento alla seguente funzione erogata in regime ambulatoriale:

Aulss 9 "Treviso"

Sede operativa di via Menotti n. 5 a: Mogliano Veneto (TV)

Specialità esercitate in regime ambulatoriale:

35 odontostomatologia.

Dalla documentazione agli atti la struttura richiedente, con specifico riferimento alla funzione citata, risulta altresì:

- titolare dell'autorizzazione all'esercizio agli atti;
- in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, della lr 22/02 prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da verifica effettuata dall'ARSS agli atti, conclusa con il rilascio di parere positivo e punteggio 80,51/100.

Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui alla lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02, in quanto, la funzione indicata trova rispondenza nelle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale. Infatti, si tratta di struttura sanitaria già accreditata per l'esercizio della funzione di odontostomatologia presso altra sede operativa; il fabbisogno segnalato dall'Aulss 9 per la medesima funzione da svolgere presso l'ulteriore sede a garanzia del soddisfacimento delle esigenze di accessibilità comporta una mera redistribuzione, anche presso la nuova sede operativa, del budget già assegnato all'altra sede accreditata.

Nella seduta del 23 aprile 2012, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) ha svolto l'analisi coordinata e multidisciplinare del rapporto di verifica e della relativa relazione di rispondenza ai requisiti per l'accreditamento istituzionale, per la funzione sopra descritta, coerente con le scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02.

L'istanza presentata dalla struttura, alla luce della rinnovata istruttoria, ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la funzione come sopra descritta.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

Visto l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Visto il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la dgr n. 838 del 8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

Vista la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

Vista la dgr 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

delibera

1. di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'accreditamento istituzionale a favore di ulteriore sede operativa della struttura sanitaria ambulatoriale accreditata A. Locarno srl con esclusivo riferimento alla funzione descritta in premessa, dal 1° gennaio 2013;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2013;
3. di disporre che di tale rilascio si dia atto nell'aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate approvato con dgr 1576/2011;
4. di disporre che l'Aulss 9 trasmetta alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante della struttura in oggetto, attestante lo svolgimento presso la struttura di attività erogata in ottemperanza alla normativa vigente in materia di incompatibilità;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
8. di comunicare il presente atto all'Aulss 9 e alla struttura in oggetto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1967 del 2 ottobre 2012

Acquisto di pacchetti di prestazioni sanitarie da alcuni erogatori ospedalieri privati accreditati. DGR n. 832 del 15 maggio 2012

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 832 del 15 maggio 2012 si propone l'acquisto di pacchetti di prestazioni sanitarie da alcuni erogatori ospedalieri privati accreditati.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 832 del 15 maggio 2012, relativa alla determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per gli erogatori ospedalieri privati accreditati, prevede che, al fine di rendere maggiormente fruibili ai cittadini veneti le prestazioni specialistiche nell'ambito della chirurgia oncologica - per le quali si registra un sensibile aumento e per le quali è di fondamentale importanza ridurre al minimo i tempi di attesa - e di contenere e contrastare il fenomeno della mobilità passiva extraregionale si dà mandato alla Segreteria Regionale per la Sanità di definire "pacchetti di prestazioni" e di proporre alla Giunta Regionale l'acquisto degli stessi dai singoli erogatori privati, oltre al budget assegnato, per un importo complessivo massimo pari a 4.000.000,00. I "pacchetti di prestazioni" potranno essere acquistati soltanto dagli erogatori privati che hanno rispettato le disposizioni regionali in materia di contenimento dei tempi di attesa.

L'analisi dei dati relativi alla mobilità passiva extraregionale (datawarehouse regionale) ha rilevato alcuni elementi di criticità nelle zone afferenti alle Aziende Ulss n. 12 (Veneziana) e n. 20 (Verona).

Pertanto, per le finalità annunciate dalla DRG 832/2012, si ritiene indispensabile procedere nell'applicazione dell'istituto dell'acquisto di prestazioni sanitarie nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati Casa di Cura "Policlinico San Marco" di Mestre-Venezia e Casa di Cura "San Francesco" di Verona. Tali erogatori dispongono, infatti, di una capacità erogativa necessaria a garantire il rispetto delle finalità sopra riportate.

Si ritiene, quindi, di proporre l'acquisto di pacchetti di prestazioni, oltre il budget assegnato, di:

- ortopedia e traumatologia, chirurgia generale e recupero e riabilitazione funzionale da parte dell'erogatore ospedaliero privato accreditato Casa di Cura "Policlinico San Marco" per un importo massimo e non superabile pari ad euro 1.000.000,00;
- ortopedia e traumatologia, chirurgia generale e recupero e riabilitazione funzionale da parte dell'erogatore ospedaliero privato accreditato Casa di Cura "San Francesco" per un importo massimo e non superabile pari ad euro 1.000.000,00.

Il rispetto delle disposizioni regionali in materia di appropriatezza clinica ed organizzativa nell'erogazione delle prestazioni (per ultimi la DGR n. 859 del 21 giugno 2011, e successive modifiche ed integrazioni, ed il decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 61 del 17 maggio 2012 relativo all'attivazione dei pacchetti standardizzati regionali di day service ambulatoriale) comporta che l'acquisto in parola debba ricomprendere sia prestazioni erogabili in regime di ricovero che prestazioni erogabili in regime ambulatoriale.

Si conferma che, trattandosi di acquisto di pacchetti di prestazioni, gli importi di cui al presente atto non concorrono a determinare un aumento dei budget di cui alla DGR n. 832/2012 e che le prestazioni erogate in supero ai medesimi importi non saranno remunerate. Si conferma, inoltre, che le quote di compartecipazione alla spesa introitate a seguito dell'erogazione delle prestazioni di cui al presente atto devono intendersi come mero acconto di pagamento che va recuperato sulla prima fatturazione utile e che continua ad essere applicato quanto disposto dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 796 lettera "O", L. 27.12.2006 n. 296) relativamente al c.d. "sconto", secondo le indicazioni delle note regionali applicative e della sentenza della Corte Costituzionale n. 94/09.

Permangono le disposizioni in materia di completa integrazione a CUP di cui alla DGR n. 832/2012.

Quanto previsto dal presente atto risulta coerente con le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review).

Si dà atto che gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo 101177 ad oggetto "Quota del fabbisogno di parte corrente per l'erogazione dei LEA da parte delle Aziende sanitarie del Veneto (art. 51, L. 23.12.1978, n. 833 - art. 12, comma 5, d. lgs. 30.12.1992, n. 502 - art. 52, L.R. 16.02.2010, n. 11)" del bilancio di previsione annuale che presenta sufficiente disponibilità e si demanda a singoli decreti del Dirigente dell'UP Programmazione Risorse Finanziarie SSR l'impegno e la liquidazione, secondo la vigente procedura.

Si dà, altresì, atto che gli oneri di cui al punto precedente non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review);

Vista la deliberazione n. 859 del 21 giugno 2011, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 832 del 15 maggio 2012;

Visto il decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 61 del 17 maggio 2012;

delibera

1. di approvare, secondo quanto in premessa esposto e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, l'acquisto di pacchetti di prestazioni di:

- ortopedia e traumatologia, chirurgia generale e recupero e riabilitazione funzionale da parte dell'erogatore ospedaliero privato accreditato Casa di Cura "Policlinico San Marco" per un importo massimo e non superabile pari ad euro 1.000.000,00;
- ortopedia e traumatologia, chirurgia generale e recupero e riabilitazione funzionale da parte dell'erogatore ospedaliero privato accreditato Casa di Cura "San Francesco" per un importo massimo e non superabile pari ad euro 1.000.000,00;

2. di dare atto che l'acquisto di cui al punto 1. debba ricomprendere prestazioni erogabili sia in regime di ricovero che in regime ambulatoriale;

3. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

4. di dare atto che gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo 101177 ad oggetto "Quota del fabbisogno di parte corrente per l'erogazione dei LEA da parte delle Aziende sanitarie del Veneto (art. 51, L. 23.12.1978, n. 833 - art. 12, comma 5, d. lgs. 30.12.1992, n. 502 - art. 52, L.R. 16.02.2010, n. 11)" del bilancio di previsione annuale che presenta sufficiente disponibilità e che si demanda a singoli decreti del Dirigente dell'UP Programmazione Risorse Finanziarie SSR l'impegno e la liquidazione, secondo la vigente procedura;

5. di dare atto che gli oneri di cui al punto 4. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1968 del 2 ottobre 2012

Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per persone dimesse dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: individuazione modalità di presentazione dei progetti da parte delle Aziende ULSS del Veneto - Dipartimenti di Salute Mentale realizzati nell'anno 2012 e determinazione dei criteri di riparto del finanziamento. D.M. della Salute del 7/10/2011 recante "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2009", in attuazione della L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, commi 805, 806, 807.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si individuano le modalità di presentazione dei progetti da parte delle Aziende ULSS del Veneto - Dipartimenti di Salute Mentale per la realizzazione di interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per persone dimesse dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ed i criteri per la ripartizione dei finanziamenti a valere sul fondo statale dedicato.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il DPCM 1° Aprile 2008 prevede il trasferimento dall'Amministrazione Penitenziaria alle Regioni delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. Il suddetto trasferimento interessa anche gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), come illustrato nelle linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Casa di Cura e Custodia" di cui all'Allegato C del DPCM 01/04/08.

In sostanza, è prevista la restituzione ad ogni Regione italiana della quota di internati in OPG provenienti dai propri territori e l'assunzione della responsabilità per la presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da attuarsi all'interno della struttura, anche in preparazione alla dimissione e all'inserimento nel contesto sociale di appartenenza.

Con Accordo Stato-Regioni Rep. 84/CU del 26 novembre 2009, sono state definite specifiche aree di collaborazione ed indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e nelle case di Cura e Custodia stabilendo anche di utilizzare le risorse rese disponibili dal Ministero della Salute per il finanziamento dei progetti regionali per il raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale.

Nell'attuazione del percorso di superamento degli attuali OPG, le Regioni e le Province Autonome hanno evidenziato l'opportunità di definire ulteriori interventi e, a tal fine, hanno predisposto un documento per il perfezionamento di un apposito Accordo Stato-Regioni che è stato approvato nella seduta della Conferenza Unificata in data 13 ottobre 2011 Rep. Atti 95/CU. L'Accordo "Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari e nelle Case di Cura e Custodia di cui all'allegato C al DPCM 1° aprile 2008", prevede il Coordinamento dei bacini macroregionali di afferenza degli OPG per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, mirati al superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, attuando azioni finalizzate a tale superamento e promuovendo al contempo, la gestione uniforme ed omogenea dell'assistenza sanitaria a favore dei detenuti/internati attraverso il coordinamento delle amministrazioni coinvolte.

In tale contesto si inserisce la recente normativa statale Legge 9/2012 in ordine alle Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La legge prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già individuato dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 entro il 1° febbraio 2013

Come sopra enunciato, l'Accordo Stato-Regioni Rep. 84/CU del 26 novembre 2009 ha, tra l'altro, stabilito che le Regioni possono utilizzare le risorse del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale al fine di realizzare progetti per la presa in carico dei soggetti dimessi dagli OPG.

In tale ambito, la Regione del Veneto è beneficiaria di due finanziamenti statali (esercizi finanziari statali 2008-2009) per la realizzazione di "Interventi di riabilitazione ed reinserimento sociale per persone dimesse dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari", che afferiscono al fondo istituito dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", destinato ai progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale.

Per quanto riguarda il finanziamento statale afferente l'esercizio finanziario 2008 di complessivi € 400.000,00, la Regione del Veneto ha disposto con DGR 2089 del 7 dicembre 2011 l'assegnazione di un contributo alle Aziende ULSS per la realizzazione di progetti di riabilitazione e di recupero sociale di persone dimesse dagli OPG. Con successivo decreto dirigenziale 111 del 17 luglio 2012, sulla base delle progettualità presentate dalle Aziende ritenute congruenti con l'obiettivo previsto, sono stati ripartiti € 258.152,61 finalizzati alla presa in carico di 20 persone per 2.703 giornate di dimissione, con adeguato programma terapeutico, presso strutture residenziali del territorio.

Per quanto attiene il finanziamento statale afferente l'esercizio finanziario 2009, con Decreto del Ministro della Salute del 7/10/2011 è stata approvata la "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2009", che assegna alla Regione del Veneto, tra gli altri, un finanziamento di € 607.482,00 per il progetto "Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per persone dimesse dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari".

A valere sul finanziamento statale suddetto - esercizio finanziario statale 2009 - è stato approvato, con recente DGR 1331 del 17 luglio 2012, l'avvio di una Struttura intermedia per pazienti psichiatrici autori di reato e, a tale fine, è stato assegnato un contributo per le spese di avviamento all'Azienda ULSS 21 di Legnago, soggetto titolare del progetto, di € 190.000,00.

I contributi sopracitati assegnati alle Aziende ULSS per il percorso di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, afferiscono al capitolo di spesa 101583 denominato "Realizzazione del progetto attuativo del Piano Sanitario nazionale 2006-2008 Integrazione tra D.S.M. e O.P.G." che attualmente presenta una disponibilità di € 559.329,99.

Con il presente provvedimento, si intende dare continuità al sostegno degli interventi di riabilitazione e reinserimento per le persone dimesse dagli OPG assegnando alle Aziende ULSS territorialmente competenti un contributo regionale, in analogia a quanto stabilito per gli interventi realizzati nell'anno 2011.

A tal fine, le Aziende ULSS del Veneto - per il tramite dei Dipartimenti di Salute Mentale - dovranno presentare alla Regione

del Veneto - Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Tutela Salute Mentale - una rilevazione concernente le progettualità che hanno attivato nel corso dell'anno 2012 a favore di pazienti dimessi dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari per la loro riabilitazione ed il reinserimento nel contesto sociale di riferimento sulla base delle giornate di effettiva dimissione.

Saranno considerati - ai fini dell'ammissibilità al finanziamento regionale - solamente gli interventi a favore di persone dimesse nell'anno 2012 e per le esclusive giornate di dimissione nel corso dell'anno 2012. Si fissa il termine di gennaio 2013 per la presentazione da parte delle Aziende della scheda di rilevazione che dovrà contenere questi elementi essenziali: periodo di riferimento dell'intervento, giornate di assistenza (dimissione dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario), spesa sostenuta per gli inserimenti in strutture, descrizione dell'intervento attuato.

I progetti saranno valutati sulla base delle seguenti condizioni:

- rispetto delle modalità di presentazione della rilevazione;
- rispetto del periodo di dimissione del paziente dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, che dovrà interessare solamente le dimissioni avvenute nell'anno 2012;
- tipo di intervento attuato che dovrà essere specificatamente rivolto a migliorare il benessere della persona ed il suo inserimento all'interno del contesto sociale e congruenza della spesa sostenuta.

Il contributo sarà assegnato alle Aziende ULSS nella misura del 85% delle spese ritenute ammissibili in base all'esito dell'istruttoria sopra descritta ed è comunque riferito alle giornate di effettiva dimissione dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario nel corso dell'anno 2012. La quota del 85% è vincolante ai fini della ripartizione del fondi statali che prevedono un partecipazione in termini di cofinanziamento delle Regioni interessate.

Poiché le Aziende ULSS potranno presentare la scheda di rilevazione a conclusione dell'anno 2012, come previsto entro gennaio 2013, l'impegno di spesa sul capitolo 101583 e la determinazione delle modalità di erogazione sono rinviate all'esercizio finanziario 2013 con apposito decreto dirigenziale. A tal fine si ritiene di disporre fin d'ora l'iscrizione delle somme disponibile sul capitolo di spesa 101583 nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 in modo da renderle immediatamente utilizzabili non appena approvata la legge regionale di bilancio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Visto il D.M. della Salute del 7/10/2011 che approva la "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2009"
- Vista la D.G.R. n. 842 del 15/03/2010 success. integrata con D.G.R. n. 1418 del 18/05/2010;
- Vista la L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 42, comma 1;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione al progetto "Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per persone dimesse dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari" assegnando alle Aziende ULSS territorialmente competenti un contributo regionale, in analogia a quanto stabilito per gli interventi realizzati nell'anno 2011, a valere sul fondo istituito dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", destinato ai progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale;
3. di stabilire che le Aziende ULSS del Veneto - per il tramite dei Dipartimenti di Salute Mentale - presenteranno alla Regione del Veneto - Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Tutela Salute Mentale - una rilevazione concernente le progettualità che hanno attivato nel corso dell'anno 2012 a favore di pazienti dimessi dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari per la loro riabilitazione ed il reinserimento nel contesto sociale di riferimento sulla base delle giornate di effettiva dimissione;
4. di stabilire il termine di gennaio 2013 per la presentazione da parte delle Aziende della scheda di rilevazione che dovrà contenere questi elementi essenziali: periodo di riferimento dell'intervento, giornate di assistenza per dimissione dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, spesa sostenuta per gli inserimenti in strutture, descrizione dell'intervento attuato;
5. di incaricare il dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Tutela Salute Mentale - alla approvazione delle progettualità, previa istruttoria nei termini indicati in premessa, all'impegno di spesa a favore delle Aziende ULSS ed alla definizione delle modalità di erogazione della somma prevista;
6. di rinviare al prossimo esercizio finanziario l'adozione del decreto di cui sopra disponendo fin d'ora l'iscrizione delle somme disponibile sul capitolo di spesa 101583 nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 in modo da renderle immediatamente utilizzabili non appena approvata la legge regionale di bilancio.
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BUR nei modi e termini di rito.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1970 del 2 ottobre 2012

Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 21 giugno 2012, 20 luglio 2012, 24 luglio 2012 e 10 agosto 2012. Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011 e DGR n. 2353/2011.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Ospedaliere all'acquisizione di attrezzature sanitarie, al contratto di service sanitari, ad investimenti di carattere informatico ed alla contrazione di mutuo, esaminate nelle sedute del 21 giugno 2012, 20 luglio 2012, 24 luglio 2012 e 10 agosto 2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata "Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto" ha definito un nuovo modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti nel settore Socio Sanitario.

La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione, assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.

La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i progetti di investimento articolati in:

a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d'ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.

In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione - che devono essere ricondotti a tali aree progettuali - i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature, informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed Ospedaliere regionali.

La ridefinizione dell'ambito di applicazione delle competenze della CRITE ha comportato anche la revisione della sua composizione. Essa è ora composta da:

- il Segretario regionale per la Sanità, o suo delegato;
- il Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR;
- il Dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria;
- il Dirigente regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive;
- il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali;
- il Dirigente regionale della Direzione Bilancio;
- il Dirigente dell'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR;
- il Direttore dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria, o suo delegato;
- un esperto indicato dall'Assessore alla Sanità.

Convocata con l'ordine del giorno prot. n. 280117 del 15/06/2012, si è svolta in data 21/06/2012 una seduta della CRITE, durante la quale sono state esaminate le richieste pervenute.

Il giorno 20/07/2012 si è tenuta un'ulteriore seduta della CRITE convocata con l'ordine del giorno prot. n. 326595 del 16/07/2012, durante la quale sono state esaminate le richieste pervenute.

Il giorno 24/07/2012 si è svolta una nuova seduta della CRITE convocata con l'ordine del giorno prot. n. 331238 del 17/07/2012, e durante la quale sono state esaminate ulteriori richieste pervenute.

Il giorno 10/08/2012 si è tenuta una successiva seduta della Commissione convocata con l'ordine del giorno prot. n. 360030 del 3/06/2012, durante la quale sono state esaminate le richieste pervenute.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di prendere atto delle risultanze, come da Allegato A, dei verbali agli atti presso la Direzione Controlli e Governo SSR, relativi alle sedute della CRITE del 21 giugno, 20 luglio, 24 luglio e 10 agosto 2012, e conseguentemente di autorizzare le relative acquisizioni, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).

In merito alla richiesta di adeguamento del quadro economico inerente il progetto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Dolo dell'Azienda Ulss n. 13 di Mirano, la Commissione ha ritenuto di elevare il mutuo precedentemente concesso portandolo dagli attuali euro 3.000.000,00 ad euro 5.000.000,00, autorizzando quindi ulteriori euro 2.000.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. n. 23 del 7/11/2003;
- Vista la propria Deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;
- Vista la Nota della Segreteria regionale Sanità e Sociale del 30/6/2008, prot. n. 337585;
- Preso atto della DGR n. 125/2011;
- Richiamata inoltre la propria Deliberazione n. 2353 del 29/12/2011.

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento, delle risultanze di cui all'Allegato A, dei verbali della CRITE agli atti presso la Direzione Controlli e Governo SSR, relativi alle sedute del 21 giugno, 20 luglio, 24 luglio e 10 agosto 2012.
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le richieste sottoposte dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere al parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), con esito favorevole espresso in data 21 giugno, 20 luglio, 24 luglio e 10 agosto 2012, di cui allo schema riassuntivo (Allegato A) al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare, secondo quanto previsto dalla DGR 125/2011, l'Azienda ULSS n. 13 alla contrazione di un mutuo di ulteriori euro 2.000.000,00 per l'adeguamento del quadro economico inerente il progetto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Dolo, elevando il mutuo precedentemente concesso con la DGR 17/07/2012, n. 1332 dagli attuali euro 3.000.000,00 ad euro 5.000.000,00;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1970 del 02 ottobre 2012

REGIONE DEL VENETO

ESITI FAVOREVOLI - SEDUTA CRITE DEL 21/06/2012			
Azienda	**Oggetto**	**Costo complessivo presunto indicato dall'Azienda Sanitaria**	**PARERE CRITE**
AULSS 2	Autorizzazione Investimenti riguardanti l'acquisto di n. 10 tavoli operatori da destinare a diverse U.O.C. del Presidio Ospedaliero di Feltre.	€ 946.975,00	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 10	Richiesta di un appalto per la fornitura di reagenti e delle relative attrezzature per indagini di sierologia, virologia ed altre analisi occorrenti all'unità operativa complessa di patologia clinica.	€ 510.000,00	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 14	Richiesta di autorizzazione ad investimenti di carattere informatico	€ 172.459,00 (IVA esclusa)	Parere favorevole
AULSS 12	Richiesta di "Progettazione appalto per l'assegnazione della fornitura in service di sistemi completi per l'esecuzione dei trattamenti dialitici	€ 6.692.400,00	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 12	Richiesta di "Progettazione appalto per l'assegnazione del servizio integrativo di prestazioni diagnostiche PET-CT	€ 2.927.375,00	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 12	richiesta di autorizzazione appalto suddiviso nei seguenti lotti: - Lotto n. 1 Servizio di prenotazione telefonica (call center) delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dall'Azienda ULSS 12 Veneziana; - Lotto n. 2 Servizio di prestazione/disdetta delle prestazioni specialistiche ambulatoriali allo sportello erogate dall'Azienda ULSS 12 Veneziana.	€ 9.817.331,70 (IVA esclusa, 5 anni)	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 15	richiesta di autorizzazione per l'avvio di una gara per la fornitura, per il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale della Provincia di Padova, di "Sistemi diagnostici e reagenti per l'esecuzione degli esami di Immunoematologia e per lo studio degli antigeni eritrocitari in biologia molecolare"	€ 4.813.000,00 (IVA esclusa, base d'asta 5 lotti per 36 mesi)	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 15	autorizzazione di acquisizione in service di un impianto per il trattamento dei rifiuti sanitari e la loro trasformazione in assimilabili agli urbani	€ 6.114.58,20 (IVA esclusa, annuo)	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 15	richiesta di installazione presso il P.O. di Camposampiero di una risonanza magnetica nucleare (accordo con l'AULSS n. 8 per la cessione di una RMN usata, installata presso il P.O. di Castelfranco Veneto, da dismettere).	€ 200.000,00	Parere favorevole

ESITI FAVOREVOLI - SEDUTA CRITE DEL 20/07/2012			
Azienda	**Oggetto**	**Costo complessivo presunto indicato dall'Azienda Sanitaria**	**PARERE CRITE**
AULSS 3	Fornitura in service di materiali di consumo e apparecchiature per il laboratorio di Emodinamica della sc di Cardiologia del PO San Bassiano	€ 10.009.618,00 (IVA esclusa, 4 anni)	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 9	Rinnovo di un service di laboratorio e di radiologia.	€ 7.298.568,35	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 14	Fornitura in service di materiali ed apparecchiature per trattamenti dialitici occorrenti al Servizio Dialisi del PO di Chioggia per un periodo di 60 mesi: ulteriori chiarimenti	€ 225.500,00 (importo annuo fornitura)	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 15	Autorizzazione espletamento gara sopra soglia di durata superiore a 3 anni – Service Endoscopia.	€ 2.500.000,00 acquisto apparecchiatura € 500.000 anno per manutenzione € 80.000,00 annuo per i consumabili	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 20	Richiesta di acquisto in service sistemi diagnostici per laboratorio per un periodo di anni 5	€ 2.000.000,00	Parere favorevole con prescrizioni
AOPD	Richiesta, con carattere di urgenza, autorizzazione di sei procedure di gara per la fornitura di sistemi diagnostici.	€ 15.689.603,10 (complessivi per i 6 lotti IVA esclusa)	Parere favorevole con prescrizioni

ESITI FAVOREVOLI - SEDUTA CRITE DEL 24/07/2012			
Azienda	**Oggetto**		**PARERE CRITE**
AULSS 13	Progetto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Dolo. Adeguamento del quadro economico		Parere favorevole alla adeguamento di mutuo da euro 3.000.000,00 a euro 5.000.000,00

ESITI FAVOREVOLI - SEDUTA CRITE DEL 10/08/2012			
Azienda	**Oggetto**	**Costo complessivo presunto indicato dall'Azienda Sanitaria**	**PARERE CRITE**
AULSS 5	Richiesta di un "Progetto di aggiornamento sistema amministrativo e contabile	€ 224.996,00 implementazione software € 39.000 anno per manutenzione	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 15	Autorizzazione di avvio gara per la fornitura di un "Sistema diagnostico completo per la determinazione quantitativa con tecnologia Real-Time di HIV-RNA, HCV-RNA, HBV-DNA e CMV_DNA sui campioni ematici dei pazienti dell'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana".	€ 500.000,00 (IVA esclusa)	Parere favorevole con prescrizioni
AULSS 15	"Sistema completo per indagini di Immunoistochimica, Targhet Teraphy e SISH per HER2".	€ 450.000,00 (IVA esclusa)	Parere favorevole con prescrizioni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1971 del 2 ottobre 2012

"Ente Nazionale Protezione Animali - Sez. di Mira (VE)" con sede a Mira (VE). Conferma dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche ai sensi dell'art. 9, della L.R. 60/1993, per il triennio 2012-2015.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Conferma dell'iscrizione Ente Nazionale Protezione Animali - Sez. di Mira (VE) all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, per il triennio 2012-2015.

Non sono previsti impegni spesa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con propria Legge n. 60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva circolare regionale n. 11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. 60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopraccitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione relativa all'atto costitutivo, dello statuto, da cui risultino le finalità dell'associazione e dei requisiti degli iscritti.

Con Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2009, n. 2722 è stata iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche l'ENPA "Ente Nazionale Protezione Animali - Sez. di Mira (VE)" con sede a Mira (VE);

Ciò premesso, è pervenuta in data 12 settembre 2012, protocollo regionale n. 409819 del 12 settembre 2012, la domanda del Presidente dell'ENPA "Ente Nazionale Protezione Animali - Sez. di Mira (VE)", Sig.ra Arianna Vesco, residente a Oriago di Mira, di conferma iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/1993 e della successiva circolare regionale n. 11 del 10 maggio 1994.

La competente struttura regionale ha proceduto all'esame della documentazione, a corredo dell'istanza, ritenendola completa ed idonea.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n. 11: "L.R. 28 dicembre 1993, n. 60";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2009, n. 2722, con cui veniva iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche l'ENPA "Ente Nazionale Protezione Animali - Sez. di Mira (VE)" con sede a Mira (VE);

Vista la richiesta di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, pervenuta il 12 settembre 2012, protocollo regionale n. 409819, da parte del Presidente dell'ENPA "Ente Nazionale Protezione Animali - Sez. di Mira (VE)" con sede a Mira (VE);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 31 gennaio 2012, n. 148 "Modifiche organizzative della Segreteria regionale per la Sanità e conferimento incarico dirigenziale", con cui viene istituita l'Unità di Progetto Veterinaria;

Vista l'istruttoria svolta dal competente Servizio Igiene Nutrizione Acque e Specie Animali dell'Unità di Progetto Veterinaria;

delibera

1. di confermare l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/1993, dell'ENPA "Ente Nazionale Protezione Animali - Sez. di Mira (VE)" con sede a Mira (VE);
2. di dare atto che l'Associazione di cui al precedente punto 1, deve richiedere la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, pena la cancellazione automatica dall'Albo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1972 del 2 ottobre 2012

Società En Borsoia S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per un "Impianto idroelettrico sul torrente Borsoia" nei Comuni di Chies d'Alpago e Tambre (Belluno), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003. Approvazione della variante al progetto autorizzato con DGR 1669/2011 ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art.10 del DPR 327/2001 e smi.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento costituisce approvazione della variante al progetto autorizzato con la DGR 1669/2011, per il quale è già stata rilasciata l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in oggetto, sulla scorta della Conferenza di Servizi. Inoltre, si procede contestualmente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.

Per il progetto in oggetto è già stata rilasciata l'autorizzazione unica con DGRV 1669 del 18/10/2011 e, per lo stesso, si è già svolta e conclusa positivamente la relativa Conferenza di Servizi.

Successivamente con nota in data 22/05/2012 n. 235279 il proponente ha inviato il progetto di variante contenente alcune modifiche che, ritenute sostanziali, devono quindi essere approvate ai sensi della DGRV 2100/2011.

La Conferenza di Servizi è stata convocata nuovamente, ai fini dell'esame delle succitate modifiche e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art.10 del DPR 327/2001 e smi. in quanto nell'ambito della precedente Conferenza non è stato apposto.

L'impianto in argomento, ai sensi della DGR 2834/2009, è escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al D.Lgs. 152/2006.

In data 25/07/2012, con parere n. 3812, la Commissione Tecnica Regionale Ambiente si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, all'approvazione del progetto di variante.

Gli elementi caratteristici della concessione idraulica rimangono invariati rispetto a quelli di cui al progetto autorizzato con DGRV 1669/2011.

In data 22/08/2012 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per l'adozione della decisione conclusiva, nella quale si è preso atto di tutti i documenti pervenuti, delle relative prescrizioni ed i lavori della stessa si sono conclusi con esito favorevole in ordine al progetto di variante. Con la stessa Conferenza è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art.10 del DPR 327/2001, sulle aree nei Comuni di Chies d'Alpago e Tambre (Belluno), interessate dalla realizzazione dell'"Impianto idroelettrico sul torrente Borsoia", come indicate nel relativo progetto definitivo.

Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali relativi al progetto di variante in argomento.

L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie il verbale della Conferenza di Servizi del 22/08/2012 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, i pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative prescrizioni e la nota n. 412711 del 13/09/2012 della Direzione Difesa del Suolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

Visti il DPR 327/2001; il D.lgs. 387/2003, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;

Vista la L.R. n. 24/1991;

Viste le proprie deliberazioni nn. 2204/2008, 2834/2009, 3493/2010, 2100/2011, 253/2012;

Preso atto che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione regionale Difesa del Suolo;

delibera

1. di approvare il progetto di variante relativo all'"Impianto idroelettrico sul torrente Borsoia" nei Comuni di Chies d'Alpago e Tambre (BL), della società En Borsoia srl, con sede a Belluno, via Ippolito Caffi n. 15/c, C.F. 01117850253, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco riportato in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto con Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.10 del DPR 327/2001, come si evince dal verbale della seduta in data 22/08/2012;

3. di autorizzare la realizzazione delle opere di variante sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di approvare gli esiti dello Studio di Valutazione d'Incidenza Ambientale nel quale si esclude il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti di Natura 2000;
5. di confermare quant'altro disposto con la precedente DGR 1669/2011;
6. di dare mandato alla Direzione regionale Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente, ai Comuni di Chies d'Alpago e Tambre (BL), allo Sportello Unico Demanio Idrico-Provincia di Belluno, all'U.P. Genio civile di Belluno, all'U.P. regionale Energia, alla Provincia di Belluno, all'Enel Distribuzione S.p.a., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto ed alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1972 del 02 ottobre 2012 pag. 1/3

ELENCO ELABORATI DI VARIANTE

(modificati rispetto a quelli approvati con DGRV 1664/2011)

N°	PROT. N. DEL	TAVOLA	TITOLO
1	n.333265 del 18/07/2012	1	Relazione descrittiva
2	n.235279 del 22/05/2012	3.8	Variante di monte-relazione idraulica integrativa
3	n.235279 del 22/05/2012	4.2	Inserimento aerofotogrammetrico
4	n.333265 del 18/07/2012	4.3	Planimetria generale e schema dell'impianto
5	n.333265 del 18/07/2012	4.4	Tavola di inserimento urbanistico
6	n.235279 del 22/05/2012	4.6.1	Planimetria tracciato da sez.1 a sez.64
7	n.235279 del 22/05/2012	4.6.2	Planimetria tracciato da sez.64 a sez.109
7	n.235279 del 22/05/2012	4.6.3	Profilo longitudinale da sez.1 a sez.64
8	n.235279 del 22/05/2012	4.6.6	Variante tratto di monte-tavola di confronto
9	n.333265 del 18/07/2012	5.2	Carta morfologica
10	n.333265 del 18/07/2012	8.1	Planimetria catastale
11	n.333265 del 18/07/2012	8.2	Piano particellare
12	n.333265 del 18/07/2012	8.3	Elenco ditte
13	n.235279 del 22/05/2012	9.1	Elenco prezzi
14	n.235279 del 22/05/2012	9.2	Computo metrico estimativo
15	n.235279 del 22/05/2012	9.3	Quadro economico
16	n.235279 del 22/05/2012	9.4	Redditività dell'impianto
17	n.235279 del 22/05/2012	10	Relazione Paesaggistica
18	n.235279 del 22/05/2012	11	Valutazione d'incidenza Ambientale
19	n.296738 del 27/06/2012	14	Relazione per la riduzione di superficie forestale (LR 52/78 e smi)
20	n.333265 del 18/07/2012	3.2	Relazione Idraulica

21	n.333265 del 18/07/2012	3.4	Relazione Tecnica opere Architettoniche
22	n.333265 del 18/07/2012	3.6	Relazione impianti elettrici ed automazioni
23	n.333265 del 18/07/2012	4.7.2	Edificio centrale e manufatto di scarico-piante e sezioni
24	n.333265 del 18/07/2012	4.7.5	Sezioni comparative

ELENCO ELABORATI INVARIATI

(rispetto a quelli approvati con DGRV 1664/2011)

N°	PROT. N. DEL	TAVOLA	TITOLO
25	n.235279 del 22/05/2012	2.1	Planimetria dei coni visuali
26	n.235279 del 22/05/2012	2.2	Relazione fotografica
27	n.235279 del 22/05/2012	3.1	Relazione Idrologica
28	n.235279 del 22/05/2012	3.3	Dimensionamento delle strutture
29	n.235279 del 22/05/2012	3.5	Relazione opere elettromeccaniche
30	n.235279 del 22/05/2012	3.7	Relazione Topografica
31	n.235279 del 22/05/2012	4.1	Corografia
32	n.235279 del 22/05/2012	4.5	Opera di presa
33	n.235279 del 22/05/2012	4.6.4	Profilo Longitudinale da sez.64 a sez.109
34	n.235279 del 22/05/2012	4.6.5	Sezioni tipo e particolari costruttivi
35	n.235279 del 22/05/2012	4.7.1	Edificio centrale e manufatto di scarico-Planimetria
36	n.235279 del 22/05/2012	4.7.3	Edificio centrale e manufatto di scarico-prospetti
37	n.235279 del 22/05/2012	4.7.4	Planimetria comparativa
38	n.235279 del 22/05/2012	5.1	Relazione geologica
39	n.235279 del 22/05/2012	5.3	Sezioni geologiche di dettaglio
40	n.235279 del 22/05/2012	6.1	Relazione sulla cantierizzazione
41	n.235279 del 22/05/2012	6.2	Relazione sulla gestione delle materie
42	n.235279 del 22/05/2012	6.3	Relazione sulle interferenze
43	n.235279 del 22/05/2012	7	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

ALLEGATOA alla Dgr n. 1972 del 02 ottobre 2012

44	n.235279 del 22/05/2012	10	Relazione Paesaggistica
45	n.235279 del 22/05/2012	12	Studio paesaggistico integrativo
46	n.235279 del 22/05/2012	13	Piano di dismissione
47	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 1	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Ralzione descrittiva
48	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 2	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Corografia-Planimetria
49	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 3	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Sezioni tipo di posa su strada
50	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 4	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Inserimento urbanistico
51	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 5	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Centrale di produzione
52	n.359780 del 27/07/2011	Elab.6	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Planimetria catastale
53	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 7	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Locale di consegna in box prefabbricato
54	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 8	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Elenco ditte
55	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 9	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Piano particellare di esproprio-Connessione rete di distribuzione
56	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 10	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Elenco componenti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1972 del 02 ottobre 2012 pag. 1/19

Elenco documentazione inserita nell'allegato B:

- Verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 22/08/2012 (da pag. 2 a pag. 18)
- Nota della Direzione Difesa del Suolo n. 412711 del 13/09/2012 (pag. 19)

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

segreteria per l'ambiente
direzione difesa del suolo

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER L'ADOZIONE DELLA DECISIONE CONCLUSIVA E PER L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, ai sensi dell'art.10 del DPR 327/2001 e smi

PRATICA N. 31
Verbale della seduta del 22/08/2012

Procedimento relativo a:

D.lgs. 387/2003- art.12 - Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici –
"Impianto idroelettrico sul torrente Borsoia"
Richiedente: en Borsoia srl
Comuni: Chies d'Alpago e Tambre (Belluno)
Variante al progetto autorizzato con DGR 1669/2011

L'anno 2012 il giorno 22 del mese di agosto presso la Sala Biblioteca di Palazzo Linetti sita in Venezia, Calle Priuli, 99, si svolge la Conferenza di Servizi per l'adozione della decisione conclusiva e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ex art. 14 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, relativamente al procedimento unico sopra specificato

L'ing. Doriano Zanette, Dirigente regionale dell'Unità Complessa Assetto Idrogeologico, Demanio Idrico e Coste della Direzione Difesa del Suolo, assume la presidenza della Conferenza, convocata con nota n. 359143 in data 03/08/2012 alla quale sono stati invitati, oltre al richiedente, i seguenti Enti/Strutture:

- Comune di Chies d'Alpago (BL);
- Comune di Tambre (BL);
- Provincia di Belluno;
- Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
- ARPAV;
- Veneto Agricoltura;
- Ministero dello Sviluppo economico Dipartimento per le Telecomunicazioni;
- Vigili del fuoco – Comando Provinciale di Belluno;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio/ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto);
- Enel.

Il geom. Elisa Cigagna, in servizio presso la Direzione Difesa del Suolo, in qualità di segretario verbalizzante, verifica le generalità dei presenti e le relative competenze, come da allegato prospetto.

PREMESSO che

- l'art. 12 del D.lgs.387/2003 prevede la convocazione, ai sensi della l. 241/1990 e ss.mm.ii, di una Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- detta procedura è disciplinata anche dalle DGRV 2204/2008, 1609/2009 e 3493/2010;

- con DGRV 1669/2011 è stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in oggetto e si è già svolta la relativa Conferenza di Servizi, conclusasi positivamente, alla quale sono state invitate, a suo tempo, le SS.LL.;
- successivamente con nota in data 22/05/2012 n.235279 il proponente ha richiesto l'approvazione di una variante che, vista l'entità delle opere, segue l'iter procedurale autorizzativo di cui alla DGRV 2100/2011;
- nell'ambito della precedente Conferenza di servizi non è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, si rende ora necessario convocare la Conferenza di Servizi anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art.10 del DPR 327/2001 e smi.;
- in data 25/07/2011, la Commissione Tecnica Regionale ha proposto di esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto di variante in argomento, con prescrizioni.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Conferenza di Servizi apre la seduta alle ore 10.00 e richiamati gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., l'art. 10, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. ed il D.lgs 387/2003, prende atto che ad oggi sono pervenuti i seguenti documenti, che si allegano in copia al presente verbale per costituirne parte integrante:

- parere favorevole della CTRA n. 3812 del 25/07/2012, con prescrizioni;
- parere favorevole dell'Autorità di Bacino espresso con nota n. 2554/B.4.11/2 del 21/08/2012;
- parere favorevole, con prescrizioni, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici espresso con nota n.23914 del 22/08/2012;
- nota n.10056 del 14/08/2012 della Soprintendenza per i Beni Archeologici;

Inoltre, in relazione alla procedura espropriativa:

- la presente seduta della Conferenza di Servizi è stata convocata anche al fine di esprimere tutte le posizioni concernenti il vincolo preordinato all'esproprio,
- sono state effettuate le comunicazioni alle ditte interessate dal procedimento, ai sensi degli artt.11-16 del DPR 327/2001,
- entro i termini stabiliti, sono pervenute delle osservazioni da due ditte, alle quali la Direzione Difesa del Suolo ha provveduto a formulare le apposite controdeduzioni e tali atti sono già stati allegati al precedente verbale della Conferenza di Servizi del 03/08/2011.

Il Presidente prende delle attestazioni del notaio, dell'avvenuta sottoscrizione degli atti per la costituzione di servitù sulle particelle interessate dalla variante in argomento, trasmesse con nota del 10/08/2012 dalla En Borsoia Srl. A tal proposito definisce che comunque, prima del rilascio dell'autorizzazione unica dovrà pervenire alla Direzione Difesa del Suolo copia degli atti rogitati e registrati.

Pertanto, ai sensi dell'art.10 del DPR 327/2001, la Conferenza di Servizi appone il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree, dei Comuni di Taibon Agordino e Tambre, interessate dalla realizzazione dell'*"Impianto idroelettrico sul torrente Borsoia"*, come indicate nel relativo progetto definitivo.

La Conferenza di Servizi, inerente l'intervento in oggetto, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti gli atti sopra elencati che si allegano al presente verbale e ne fanno parte integrante, si conclude con esito favorevole, con le prescrizioni contenute nei singoli pareri sopra citati.

Il Presidente, alle ore 11.15 dichiara chiusa la Conferenza.

Della Conferenza di Servizi viene redatto il presente verbale sottoscritto da Presidente e Segretario, che verrà trasmesso ai soggetti intervenuti.

Il Presidente .....

Il Segretario .....

ALLEGATOB alla Dgr n. 1972 del 02 ottobre 2012 pag. 4/19

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

D.lgs 387/2003- art.12 - Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici –

"Impianto idroelettrico sul torrente Borsoia"
Variante al progetto autorizzato con DGR 1669/2011

Richiedente: En Borsoia
Comuni: Chies d'Alpago e Tambre (Belluno)

22 agosto 2012 –Conferenza di Servizi– PRATICA n. 31

Nome e Cognome	Ente	Indirizzo e-mail	Firma
MONTI PIERGIORGIO	EN BORSOIA		
DESSE NICOLA	ZOLET INGEGNERIA		
FIORAVANTE BRANDALISE	COMUNE DI TAMBRE		
ZANON PAOLO	COMUNE DI CHIES D'ALP.		
CAVINATO ANTONIO	ARPAV Dip. BL		
LUIGI PEISOL	Comune di Chies d'Alp.	tecnico.chies@tiscali.it	

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
DEL 25/07/2012

PARERE N. 3812

OGGETTO: D.lgs. 387/2003- art.12 - Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici –
"Impianto idroelettrico sul torrente Borsoia"
Richiedente: En Borsoia
Comuni: Chies d'Alpago e Tambre (Belluno)
Variante al progetto autorizzato con DGR 1669/2011

Parere regionale per la Conferenza di Servizi

PREMESSA

Il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 inerente l'"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" con l'art. 12 dispone che l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è rilasciata dalla Regione.
La Giunta regionale con il provvedimento n.2204/2008 ha individuato nella Direzione Difesa del Suolo la struttura regionale competente per gli impianti idroelettrici. In conformità alle disposizioni statali e ai provvedimenti regionali finora assunti, per gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW la competenza per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto è comunale, mentre per gli impianti con capacità di generazione superiore, è regionale.
Il parere unico della Regione del Veneto, da presentare nella Conferenza di Servizi indetta per ogni istanza, viene formato in sede di CTR Ambiente, così come stabilito nelle DGRV 1192/2009, 3493/2010 e 2100/2011.
Per il progetto in oggetto è già stata rilasciata l'autorizzazione unica con DGRV 1669 del 18/10/2011, la quale comprendeva, tra l'altro, il parere favorevole con prescrizioni, in data 26/05/2010 n.3728, della Commissione Tecnica Regionale Ambiente.
Al fine di adeguare il progetto ad un'indicazione del Comune di Chies d'Alpago, riportata nell'allegato B della sopra citata delibera autorizzativa, il richiedente ha trasmesso alla scrivente la documentazione progettuale aggiornata con cui ha recepito le prescrizioni dello stesso Comune; ritenendo la variante non sostanziale, con nota n.161777 del 04/04/2012, la Direzione Difesa del Suolo ha autorizzato lo spostamento parziale della condotta.
Successivamente con nota in data 22/05/2012 n.235279 il proponente ha richiesto l'approvazione di un ulteriore variante che, ritenuta sostanziale, segue l'iter procedurale autorizzativo di cui alla DGRV 2100/2011.
Con decreto n.90 del 04/04/2012 il Dirigente della Difesa del Suolo ha rilasciato il nulla osta al trasferimento dell'autorizzazione unica, relativa alla DGRV 1669/2011, dalla ditta "en&en spa" alla "en Borsoia srl" che pertanto, risulta l'attuale richiedente anche del progetto di variante.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il progetto in argomento prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente che deriva acqua dal torrente Borsoia, nei comuni di Chies d'Alpago e Tambre.
Il torrente Borsoia è un affluente di sinistra del Tesa, nasce a quota di 1600 m slm e si sviluppa all'interno della val Salatis, nel bacino dell'Alpago; scorre principalmente da est verso ovest per una lunghezza di 7,4 Km ed il primo tratto presenta una notevole pendenza, al suo interno ci sono diverse valli e canaloni dovute per la maggior parte ai monti Guslon, Castelat ed alla cima delle Vacche.
Lo stesso bacino è coperto per lo più da boschi di aghifoglie e latifoglie e da una parte al di sopra del limite vegetativo.

L'area interessata dai lavori in argomento risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs 42/2004 art.142 comma c e g.
Per quanto attiene ai siti della rete natura 2000 le opere non interessano direttamente i siti della Rete Natura 2000 ma si trovano in prossimità del sito IT 3230077 e IT 3230047 ed il progettista, sull'elaborato Valutazione d'Incidenza Ambientale, ha dichiarato che "con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'opera di presa è costituita da una traversa costruita in destra orografica del torrente Borsoia, atta a captare e addurre la portata di concessione al complesso sghiaiatore – dissabbiatore – vasca di carico. Lateralmente alla briglia è ubicata una luce rettangolare a stramazzo per il rilascio del DMV che è stato calcolato pari a 100 l/s; mentre, per la risalita del pesce, è prevista una scala di rimonta a bacini successivi.
La condotta forzata del diametro di 700 mm e lunga circa 3Km.
Il fabbricato centrale è in c.a., di pianta m 12x15 altezza fuori terra 5/7 m circa, ospita i locali Enel, il locale misure, il locale trasformatore, i quadri di controllo e comando, la parte terminale della condotta forzata e la Turbina Pelton.
Il manufatto di scarico consiste in un tubo in cemento che convoglia l'acqua turbinata dal pozzo sottostante la turbina ad un canale di restituzione, ricavato dalla sistemazione di un fossato già esistente, che sbocca nell'alveo del torrente Borsoia.
Il cavidotto per il trasporto dell'energia elettrica - in MT è interrato, in materiale plastico e alloggerà il cavo elettrico di collegamento del trasformatore dalla centrale di produzione al punto di consegna alla rete Enel.

OPERE DI VARIANTE

Variante tratto di monte
Il progetto originario prevede che la prima parte della condotta, in uscita dall'opera di presa sia posata sulla strada sterrata ed affiancata all'esistente acquedotto. Dopo l'inizio dei lavori è stato valutato che, al fine di non compromettere la stabilità dell'acquedotto e per ridurre le profondità ed i volumi di scavo del primo tratto, sono necessari degli interventi in sponda destra del torrente Borsoia, per un tratto di circa 150 mt.
Le opere di variante sono le seguenti:

- spostamento della posa condotta forzata in fregio alla sponda destra del torrente Borsoia, con lo stesso profilo longitudinale (quote e pendenze) del progetto originale;
- protezione della sponda destra del torrente Borsoia con scogliera, pendenza 2:3, in massi naturali di I categoria, posata a corsi regolari con pezzatura decrescente verso l'alto, per uno sviluppo longitudinale complessivo di 95 ml e stesa di geotessuto a tergo della scogliera stessa per confinamento e continuità strutturale;
- adeguamento dei tombini esistenti ed eventuale loro prolungamento fino alla nuova sezione di sbocco;
- risezionamento alveo, costituito da sterri e riporti, per garantire l'invarianza delle attuali condizioni di deflusso in piena.

Tali interventi agevolano le operazioni di cantierizzazione ed in particolare il prolungamento della difesa spondale e la riprofilatura dell'alveo contribuiscono a migliorare la stabilità morfologica e la sicurezza idraulica del tratto d'alveo considerato.

Variante condotta
Sarà invertito, rispetto al progetto originario, il materiale nei vari tratti di condotta: si utilizzeranno tubazioni in ghisa sferoidale con giunti antisfilamento alle curve su sede stradale mentre, sui versanti montuosi pendenti le tubazioni saranno in acciaio con blocchi di ancoraggio e micropali.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
CTRA
DEL 25/07/2012
PARERE N. 3812

Variante località San Daniele
Al fine di evitare l'interferenza della condotta con altre esistenti situate in prossimità della vasca dell'acquedotto di San Daniele, la variante prevede di passare a nord di tale vasca invece che di fronte.

Variante Centrale
La turbina Pelton sarà ad asse verticale anziché orizzontale, come inizialmente prevista. Pertanto, si rende necessario adattare la platea di fondazione abbassandola mentre, gli ingombri esterni, le pavimentazioni, livelli di scarico e prospetti restano invariati.

ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA CONCESSIONE
Portata media di concessione (l/s) 320
Portata massima (l/s) 986
Salto di concessione (m) 318,18
Potenza di concessione (KW) 998,8
Produzione annua (KWh) 7.155.000
Deflusso Minimo Vitale 100 l/s

DISPONIBILITA' DELLE AREE
La realizzazione delle opere in progetto prevede l'occupazione, l'asservimento e l'esproprio di una serie di immobili per i quali è già stata avviata la procedura prevista dal D.Lgs 327/2001; per i nuovi terreni interessati dagli interventi di variante, tale procedura non sarà intrapresa in quanto il richiedente ha dichiarato che acquisirà la proprietà delle aree prima della conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi.

ISTRUTTORIA

INCIDENZA AMBIENTALE
Con nota n.296813 del 27/06/2011 il Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (Vas, Vinca, Nuv) ha confermato quanto già espresso nella relazione istruttoria n.60 del 18/05/2011, allegata alla DGRV 1664/2011, che riporta le seguenti prescrizioni:

- di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alle attività, previste dal progetto definitivo, che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
- di affiancare alla Direzione Lavori, relativamente agli interventi di realizzazione dell'opera di presa, della centrale di produzione e degli interventi di posa di condotta forzata, l'attività di personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale, che dovrà predisporre uno specifico rapporto, da trasmettere all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza a conclusione di tali interventi, in ordine alle cautele prese per l'attuazione degli interventi di cui sopra e alla verifica dell'efficacia delle medesime relativamente alle seguenti specie: Austropotamobius pallipes, Bombina variegata, Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Lanius collurio, Lucanus cervus, Muscardinus avellanarius, Natrix natrix, Podarcis muralis, Triturus carnifex, Zamenis longissimus;
- di provvedere all'elaborazione di uno specifico documento relativo alle cautele attuabili per ciascuna specie, in riferimento a ciascuna fase realizzativa del progetto, e alle modalità di verifica dell'efficacia delle cautele da trasmettere 180 giorni prima dell'inizio dei lavori all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
- di attenersi al rispetto della Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente in materia tutela ambientale.

CTRA
DEL 25/07/2012
PARERE N. 3812

REGIONE del VENETO - GIUNTA REGIONALE

In particolare ha evidenziato che, ad oggi, è già stato acquisito "il documento relativo alle cautele da prendere nell'attuazione degli interventi per le seguenti specie: Austropotamobius pallipes, Bombina variegata, Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Lanius collurio, Lucanus cervus, Muscardinus avellanarius, Natrix natrix, Podarcis muralis, Triturus carnifex, Zamenis longissimus. Pertanto, qual'ora necessario, il suddetto documento (predisposto in ottemperanza ad una precisa prescrizione) dovrà essere aggiornato alla luce della variante progettuale in argomento e trasmesso all'autorità competente in materia per le verifiche del caso."

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Con nota n.291615 del 25/06/2012 la Direzione Regionale Urbanistica ha comunicato che "*Per quanto riguarda la variante in argomento, si ritiene di poter confermare sostanzialmente quanto espresso in sede di prima approvazione, tuttavia non risulta siano state verificate le condizioni ecologico-ambientali conseguenti alla riduzione delle portate fluenti nel tratto derivato come richiesto.*
In assenza delle necessarie valutazioni, circa il valore o grado di rilevanza paesaggistica, contenute nella relazione paesaggistica, si stabilisce che il torrente Borsoia, nel suo insieme, comprese le sponde e le fasce di 150 metri dalle sponde stesse, rappresenta valori paesaggistici di eccellenza nell'ambito e nel contesto paesaggistico più generale nel quale si inserisce.
La riduzione delle portate fluenti per la lunghezza del tratto derivato, come prevista, (compresa tra ½ e 1/10 della portata derivata) non sembra adeguata a conservare i caratteri e la percezione paesaggistica del complesso "ecosistema torrente". Si ritiene pertanto necessario proporre un incremento del rilascio del deflusso minimo vitale, che per quanto si è potuto verificare, può corrispondere ai 2/3 della portata media calcolata su 300 giorni/anno.
Inoltre che la variazione delle portate, come desumibili dai dati idrologici di tavola 17a, determini un rilascio del DMV proporzionale alle portate derivate e non costante come previsto nella tabella delle portate derivate mensilmente, nella stessa tavola.
Si è inoltre rilevato che le nuove opere relative alla scogliera di protezione della condotta, introducono un ulteriore e rilevante elemento di artificiosità nel corso d'acqua, apparentemente non necessario per le ordinarie misure di messa in sicurezza idraulica.
Al riguardo si ritiene che, qualora l'opera risulti necessaria sotto il profilo della tutela idraulica e idrogeologica, su espresso parere dell'autorità idraulica competente, l'intervento possa essere realizzato con l'impiego di roccia locale (o simile) di grossa e media pezzatura, disposta a posa incerta ed irregolare, al fine di ridurre il più possibile ogni aspetto di artificiosità."

Inoltre, nella medesima nota ha richiamato quanto di seguito riportato e già indicato in sede di prima approvazione:
"Si prescrive quindi che l'edificio della centrale debba essere realizzato con un tetto a falde utilizzando i materiali della tradizione costruttiva locale. Qualora, per caratteristiche tecniche legate alla funzione specifica, non fosse possibile rispettare tale prescrizione, si ritiene almeno che l'intero edificio debba essere mascherato attraverso la messa a dimora di specie arboreo-arbustive, creando di fatto un ampliamento dell'area boscata limitrofa, da realizzare con le stesse caratteristiche vegetazionali.
La condotta in ghisa per la restituzione delle acque utilizzate dovrà essere completamente interrata. Il canale di scarico dovrà avere forma più naturale possibile ed escludere alla vista le parti in calcestruzzo che andranno rivestite in roccia locale.
Inoltre che rivestimenti in roccia qualora previsti, pur conservando forme irregolari, debbano essere realizzati con una posa a "corsi" di lastre o blocchi squadrati e non ad opera incerta.
Si ritiene opportuno infine vengano verificate le condizioni ambientali e paesaggistiche del contesto relativamente alla riduzione delle portate nel tratto del torrente interessato, alla luce delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.G.R.V. n.1136 del 23/03/2010."

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE DECENTRATA LL.PP.
La Commissione tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Belluno con il voto n.150 del 07/06/2012 ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto di variante in argomento, ai sensi del RD 1775/1933 e della L:R: 41/88.

CTRA
DEL 25/07/2012
PARERE N. 3812

RIDUZIONE SUPERFICIE BOSCATA
Con nota n.298635 del 28/06/2012 l'U.P. Foreste e Parchi -Servizio Forestale Regionale di Belluno ha autorizzato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/78 e dell'art. 54 delle P.M.P.F. della Regione Veneto, la riduzione di una superficie forestale di 287 mq. necessaria per l'edificazione delle varianti sopra richiamate nonché i conseguenti movimenti di terra, secondo quanto visionato, oltre al versamento di cui alla lett. C) del II comma dell'art. 15 della L.R. 52/78.

MONITORAGGIO
Con nota n.61682 del 30/05/2012 l'ARPAV ha comunicato le modalità e le tempistiche del monitoraggio concordate con il proponente.

CONCLUSIONI

Considerato quanto sopra esposto, la Commissione Tecnica Regionale, con voti unanimi, prende atto dei pareri riportati in premessa espressi dalle strutture regionali e di esprimere parere favorevole al progetto in argomento, anche con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, di cui alla DGR 3173/2006, con le seguenti prescrizioni:

- con riferimento alla sopra citata nota n.296813 del 27/06/2011 il Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (Vas, Vinca, Nuv), si prescrive di demandare alla Direzione Difesa del Suolo di chiarire con la struttura regionale competente a chi competa la valutazione sulla necessità dell'aggiornamento del documento relativo alle cautele da prendere nell'attuazione degli interventi e se l'acquisizione di tale documento e le verifiche di competenza siano propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione,
- la proposta di incremento del DMV della Direzione Urbanistica non è pertinente con il progetto di variante in esame, il quale non modifica gli elementi essenziali caratterizzanti la derivazione d'acqua. Sul DMV proposto questa Commissione si era espressa favorevolmente con parere n. 3728 in data 26/05/2010.

REGIONE del VENETO - GIUNTA REGIONALE

ELENCO ELABORATI
CTRA
DEL 25/07/2012
PARERE N. 3812

ELENCO ELABORATI DI VARIANTE

(modificati rispetto a quelli approvati con DGRV 1664/2011

e con nota della Direzione Difesa del Suolo n. n.161777 del 04/04/2012)

N°	PROT. N. DEL	TAVOLA	TITOLO
1	n.333265 del 18/07/2012	1	Relazione descrittiva
2	n.235279 del 22/05/2012	3.8	Variante di monte-relazione idraulica integrativa
3	n.235279 del 22/05/2012	4.2	Inserimento aerofotogrammetrico
4	n.333265 del 18/07/2012	4.3	Planimetria generale e schema dell'impianto
5	n.333265 del 18/07/2012	4.4	Tavola di inserimento urbanistico
6	n.235279 del 22/05/2012	4.6.1	Planimetria tracciato da sez.1 a sez.64
7	n.235279 del 22/05/2012	4.6.2	Planimetria tracciato da sez.64 a sez.109
7	n.235279 del 22/05/2012	4.6.3	Profilo longitudinale da sez.1 a sez.64
8	n.235279 del 22/05/2012	4.6.6	Variante tratto di monte-tavola di confronto
9	n.333265 del 18/07/2012	5.2	Carta morfologica
10	n.333265 del 18/07/2012	8.1	Planimetria catastale
11	n.333265 del 18/07/2012	8.2	Piano particellare
12	n.333265 del 18/07/2012	8.3	Elenco ditte
13	n.235279 del 22/05/2012	9.1	Elenco prezzi
14	n.235279 del 22/05/2012	9.2	Computo metrico estimativo
15	n.235279 del 22/05/2012	9.3	Quadro economico
16	n.235279 del 22/05/2012	9.4	Redditività dell'impianto
17	n.235279 del 22/05/2012	10	Relazione Paesaggistica
18	n.235279 del 22/05/2012	11	Valutazione d'incidenza Ambientale
19	n.296738 del 27/06/2012	14	Relazione per la riduzione di superficie forestale (LR 52/78 e smi)
20	n.333265 del	3.2	Relazione Idraulica

	18/07/2012		
21	n.333265 del 18/07/2012	3.4	Relazione Tecnica opere Architettoniche
22	n.333265 del 18/07/2012	3.6	Relazione impianti elettrici ed automazioni
23	n.333265 del 18/07/2012	4.7.2	Edificio centrale e manufatto di scarico-piante e sezioni
24	n.333265 del 18/07/2012	4.7.5	Sezioni comparative

ELENCO ELABORATI INVARIATI

(rispetto a quelli approvati con DGRV 1664/2011

e con nota della Direzione Difesa del Suolo n. n.161777 del 04/04/2012)

N°	PROT. N. DEL	TAVOLA	TITOLO
25	n.235279 del 22/05/2012	2.1	Planimetria dei coni visuali
26	n.235279 del 22/05/2012	2.2	Relazione fotografica
27	n.235279 del 22/05/2012	3.1	Relazione Idrologica
28	n.235279 del 22/05/2012	3.3	Dimensionamento delle strutture
29	n.235279 del 22/05/2012	3.5	Relazione opere elettromeccaniche
30	n.235279 del 22/05/2012	3.7	Relazione Topografica
31	n.235279 del 22/05/2012	4.1	Corografia
32	n.235279 del 22/05/2012	4.5	Opera di presa
33	n.235279 del 22/05/2012	4.6.4	Profilo Longitudinale da sez.64 a sez.109
34	n.235279 del 22/05/2012	4.6.5	Sezioni tipo e particolari costruttivi
35	n.235279 del 22/05/2012	4.7.1	Edificio centrale e manufatto di scarico-Planimetria
36	n.235279 del 22/05/2012	4.7.3	Edificio centrale e manufatto di scarico-prospetti
37	n.235279 del 22/05/2012	4.7.4	Planimetria comparativa
38	n.235279 del 22/05/2012	5.1	Relazione geologica
39	n.235279 del 22/05/2012	5.3	Sezioni geologiche di dettaglio
40	n.235279 del 22/05/2012	6.1	Relazione sulla cantierizzazione
41	n.235279 del	6.2	Relazione sulla gestione delle materie

REGIONE del VENETO - GIUNTA REGIONALE

	22/05/2012		
42	n.235279 del 22/05/2012	6.3	Relazione sulle interferenze
43	n.235279 del 22/05/2012	7	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
44	n.235279 del 22/05/2012	10	Relazione Paesaggistica
45	n.235279 del 22/05/2012	12	Studio paesaggistico integrativo
46	n.235279 del 22/05/2012	13	Piano di dismissione
47	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 1	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Ralzione descrittiva
48	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 2	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Corografia-Planimetria
49	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 3	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Sezioni tipo di posa su strada
50	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 4	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Inserimento urbanistico
51	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 5	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Centrale di produzione
52	n.359780 del 27/07/2011	Elab.6	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Planimetria catastale
53	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 7	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Locale di consegna in box prefabbricato
54	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 8	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Elenco ditte
55	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 9	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Piano particellare di esproprio-Connessione rete di distribuzione
56	n.359780 del 27/07/2011	Elab. 10	Elaborato di rete per la connessione 20 kV-Elenco componenti

Autorità di Bacino
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

PROT. N. 2405/B.4.11/2 - 2554/B.4.11/2 Venezia, 21 AGO. 2012

OGGETTO: D.Lgs. 387/2003. art. 12. Provvedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – impianti idroelettrici.
"Impianto idroelettrico sul torrente Borsoia"
Richiedente: En & En
Comuni: Chies d'Alpago e Tambre d'Alpago (BL)
Convocazione Conferenza dei Servizi anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Alla Regione del Veneto
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99
301231 – VENEZIA
(Inviare solo via fax al n. 041 - 2792234)

In riferimento alla vostra nota prot. n. 359143 del 3.8.2012, con la quale questa Autorità di bacino è stata invitata a partecipare alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno **mercoledì 22 agosto** p.v. e relativa al progetto di cui all'oggetto, si comunica che la scrivente è impossibilitata a partecipare all'incontro.

A tal proposito si comunica che la scrivente ha già rilasciato, nel merito, il proprio parere con nota prot. n. 1594/B.4.11/2 del 29.7.2011 che, ad ogni buon conto, si allega in copia.

In relazione al progetto di variante, oggetto della Conferenza, tenuto conto che questa incide solo sul tracciato della condotta, la scrivente conferma il parere favorevole con prescrizioni già formulato, segnalando, ad integrazione di quanto già espresso, che l'area di ubicazione della centrale di produzione ricade in "zona di attenzione idraulica", come individuata nel "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Piave" (tavola 34 della relativa cartografia), di prossima adozione da parte del Comitato Istituzionale e che per essa varranno dunque le disposizioni contenute nell'art. 5 delle relative norme di attuazione.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Roberto Casarin

Cm/Bi_Conces_Pd1006
CM/bi

ALLEGATOB alla Dgr n. 1972 del 02 ottobre 2012 pag. 14/19

Autorità di Bacino
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

PROT. N. 1594/B.4.11/2 Venezia, 29 LUG. 2011

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 – Bacino idrografico del fiume Piave.
Domanda di concessione d'acqua ad uso idroelettrico della ditta en&en s.r.l., sul torrente Borsoia nei Comuni di Chies d'Alpago e Tambre (BL).

Alla Regione del Veneto
Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA
ANTICIPATA VIA FAX N. 041 2792234

Alla Regione del Veneto
Segreteria regionale per l'Ambiente
Unità di Progetto Genio Civile di Belluno
Viale I. Caffi, 61
32100 BELLUNO
ANTICIPATA VIA FAX N. 0437 946141

Con nota n.1827/B.4.11/2-09 del 05.03.2010 questa Autorità di bacino ha comunicato la sospensione dei termini per l'espressione del parere (ex art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) relativo all'istanza di cui all'oggetto, formulando una serie di considerazioni relative alle opere in progetto ed evidenziando la necessità di valutare se il valore di DMV fosse adeguato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dal Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali (Dir. CE 2000/60) per il corpo idrico oggetto del prelievo.

Nella stessa nota è stato anche segnalato che il tracciato della condotta forzata in progetto interessa aree classificate a pericolosità geologica elevata nella Prima Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave, adottata con delibera del C.I. n. 4/2007.

Successivamente, con nota n. 188511/57.03 del 06.04.2010 codesta Direzione ha trasmesso alla scrivente copia degli atti progettuali integrativi forniti dall'istante e, con la stessa nota, ha chiesto alla direzione Distretto Bacino Idrografico Piave Livenza Sile la validazione del DMV assunto dal proponente.

Tutto ciò premesso, preso atto della nota n. 248630/E.420.14.1 del 24.05.2011 dell'Unità di Progetto in indirizzo e della documentazione integrativa inviata da Codesta Direzione via fax in data 26.07.2011, esaminati gli atti progettuali integrativi prodotti e considerato che l'opera di rilascio è adattabile a eventuali diversi valori del DMV, questa Autorità di bacino esprime, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parere favorevole, per quanto di competenza.

Relativamente alle condizioni di pericolosità geologica sopra richiamate, si prende atto delle iniziative che Codesta Amministrazione ha ritenuto di assumere con il Decreto Regionale n. 167 del 7.6.2011 circa le gravi condizioni di stabilità dei versanti segnalate dalla scrivente e che non possono prescindere dalla pubblica incolumità.

Si segnala l'opportunità di prevedere, in sede di stesura del disciplinare di concessione, la possibilità di adeguare le condizioni di esercizio del prelievo in relazione al raggiungimento degli obiettivi ambientali, sopra richiamati, relativi al corpo idrico superficiale in oggetto.

Nel disciplinare tecnico a corredo della concessione dovranno, peraltro, essere stabilite le modalità di installazione degli strumenti di misura delle portate derivate e restituite, resi attivi nel momento in cui verrà costituita la derivazione d'acqua.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Ing. Roberto Casarin

Resp.Proc.Ing.Francesco Baruffi
CG/P80[illegible]_ENGEn_BORSOIA.doc

30123 VENEZIA – Dorsoduro, 3593 – Tel. 041 714 323/343 – Fax 041 714 313
Sito web: www.adbve.it E-mail: segreteria@adbve.it – area.tecnica@adbve.it – Posta elettronica certificata: adbve.segreteria@legalmail.it

ALLEGATOB alla Dgr n. 1972 del 02 ottobre 2012 pag. 16/19

21/08/2012 15:41 0412750288 PAG 01/03

MOD. 302

MODULARIO B.C. - 253

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Venezia, 22 AGO 2012

Alla REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
CALLE PRIULI CANNAREGIO, 99
30121 Venezia (Venezia)

f.a.c. *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto Palazzo Ca' Michiel Dalle Colonne Calle del Duca – Cannaregio 4314 30131 VENEZIA*

f.a.c. *Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto*
Via Aquileia, 7
35100 PADOVA

Prot. n. 0023914 Cl. 34.19.02/2 Allegati n. 1 Risposta al foglio del 03-08-2012 N. 359143

Rif. Nostro prot. n.0022376 del 06-08-2012

OGGETTO: Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 14.
Convocazione Conferenza Servizi in data 22/08/2012 alle ore 10.00 presso gli Uffici Regionali, Palazzo Linetti, Sala Biblioteca
Lavori: D.LGS. 387/2003 ART.12 - PROCEDIMENTO UNICO RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - IMPIANTI IDROELETTRICI. "IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE BORSOIA"
Comune: Chies di Alpago e Tambre
Richiedente: EN & EN

Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'intervento in oggetto rubricato, inoltrata dalla Regione Veneto con nota prot. 359143 del 03-08-2012 qui pervenuta in data 03-08-2012 prot. n. 0022376 del 06-08-2012, prevista per il giorno 22/08/2012 presso la sede indicata in oggetto, si comunica quanto segue:
VISTA la nota prot. n. 6062 del 07.09.2007 della *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto* che disciplina le modalità di partecipazione alle conferenze di servizi per interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore;
VISTA la nota n. 0010056 del 14/08/12 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, che si allega in copia, dalla quale si evince che nell'area interessata dalle opere non sussistono vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice ne' di zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett, m) del D. Lgs. 42/2004 (Codice del Beni Culturali e Paesaggio), tanto meno procedimenti "in itinere"; verificata quindi l'assenza dei presupposti in ordine alle funzioni di cui all'art. 17, comma 3, lett. n) del DPR 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal DPR 2 luglio 2009, n. 91, poiché la Direzione Regionale non ha competenza nel caso in esame;
Quanto sopra richiamato e premesso;
CONSIDERATA l'impossibilità della scrivente di partecipare alla seduta in oggetto per concomitanti impegni istituzionali;
CONSIDERATO che dall'esame della documentazione allegata e della relazione paesaggistica in particolare si desume che l'intervento in oggetto risulta ricadente in area:
- sottoposta a vincolo ai sensi D.Lgs. 42/2004, art.142 comma 1, lettera c)

VISTA la documentazione prodotta ai sensi del D.P.C. 12.12.2005 (relazione paesaggistica),

dl

Palazzo Soranzo Cappello – S.Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 041/2574011 - Fax 041/2760268 - e-mail: sbap-vebpl@beniculturali.it - mbac-sbap-vebpl@mailcert.beniculturali.it

MODULARIO D.C. - 253

MOD. 302

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

RITENUTO compatibile il suddetto intervento con i valori paesaggistici dell'area soggetta a tutela; visto l'esito dell'istruttoria per quanto di competenza della Soprintendenza B.A.P;
VISTO il nostro parere, espresso in merito alla precedente Conferenza di Servizi, comunicato con nota n. 0021344 del 01/08/2011, le cui prescrizioni vengono acquisite nella variante in oggetto;
si esprime per quanto di competenza **parere favorevole** alla realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 3 lettera n) del D.P.R. n. 233/07 e s.m.i.

Si richiama inoltre quanto disposto dall'art.90 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, in caso di ritrovamenti di preesistenze antiche in corso d'opera e si invita a mantenere contatto diretto con la Soprintendenza competente per le esigenze del caso, anche in riferimento alla nota prot. n. 0010056 del 14/08/2012 sopra richiamata.
Si coglie l'occasione per evidenziare un refuso di stampa contenuto nel parere allegato, che cita la nota della Regione Veneto con protocollo n. 211864 del 16/04/2010, erroneamente riportata quale nota della Direzione Regionale.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Sabina Ferrari

dl

Palazzo Soranzo Cappello – S.Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 041/2574011 - Fax 041/2750288 - e-mail: sbap-vebpt@beniculturali.it - mbac-sbap-vebpt@mailcert.beniculturali.it

ALLEGATOB alla Dgr n. 1972 del 02 ottobre 2012 pag. 18/19

21/08/2012 15:41 0412750288 PAG 03/03

16-AGO-2012 09:57 Da: 0498754647 A:0412750288 P.1/1

Venezia

Padova, 14 agosto 2012

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL VENETO

Alla

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso-
Palazzo Cappello-Santa Croce, 770
Rio Marin
30135 Venezia
fax 041-2750288

Prot. 0010056- 14/08/2012
Cl. 04.04.19

OGGETTO **Chies d'Alpago e Tambre (BL).** D. Lgs. 387/2003, art. 12 – Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici. "Impianto idroelettrico sul torrente Borsoia". Richiedente: cn&en S.p.a. Convocazione Conferenza di Servizi del 22 agosto 2012 anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2001 e smi.. Parere di competenza.-

Con riferimento alla nota della Direzione Regionale n. 211864 del 16.04.2010, di pari oggetto, si ribadisce quanto segue.

I lavori in argomento ricadono in un'area a rischio archeologico in quanto interessata dalla presenza di insediamenti sparsi di età preromana e romana.

Si ritiene pertanto opportuno che tutti gli interventi in progetto concernenti opere di scotico e di scavo del suolo attuale vengano effettuati con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi, di comprovata esperienza, esterni a questa Amministrazione, con onere non a carico della scrivente Soprintendenza, alla quale spetta la direzione scientifica delle indagini archeologiche.

Si precisa inoltre che, nel caso di affioramenti di preesistenze antiche in corso d'opera, occorrerà procedere a puntuali verifiche stratigrafiche, in modo da permettere la valutazione della natura e della consistenza dei resti al fine di stabilire le più opportune misure di tutela.

Al termine delle indagini dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica, secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico.

Si chiede di conoscere, con congruo anticipo, la data di effettivo inizio dei lavori ed il nominativo della ditta archeologica incaricata dell'assistenza.

IL SOPRINTENDENTE
dott.Vincenzo Tiné
p.v. Elena Pettenò

Il Responsabile dell'Istruttoria
Funzionario Archeologo
dott.ssa Giovanna Gangemi
giovanna.gangemi@beniculturali.it

Soprintendenza BAP per le provincie di VE-BL-PD-TV
anno ..... classe ..... fascicolo .....
MBAC-SBAP-VEBPT-PROT
20 AGO. 2012
N. 9361

Palazzo Folco – Via Aquileia, 7 – 35139 PADOVA tel. +39 049 8243811 fax +39 049 8754647
e mail sba.ven@beniculturali.it - PEC mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it

C:\Documents and Settings\Giovanna Gangemi\Documenti\chies tambre c.s..doc

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

412711/6300 030000

Data 13 SET. 2012 Protocollo N° Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: D.lgs. 387/2003- art.12 - Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici –
"Impianto idroelettrico sul torrente Borsoia"
Richiedente: En Borsoia srl
Comuni: Chies d'Alpago e Tambre (Belluno)
Variante al progetto autorizzato con DGR 1669/2011
Comunicazione

Alla Segreteria della CTRA

Alla En Borsoia S.r.l.
Via I. Caffi 15/c
32100 Belluno

E, p.c.

Alla UP COORDINAMENTO COMMISSIONI
(VAS VINCA NUVV)
Servizio Pianificazione Ambientale

Con riferimento alla prescrizione contenuta nel parere n.3812 in data 25/07/2012 e relativa alla Valutazione d'Incidenza Ambientale, la scrivente in accordo con il Servizio Pianificazione Ambientale in indirizzo, ritiene che, l'aggiornamento del documento relativo alle cautele da prendere nell'attuazione degli interventi, è necessario e dovrà essere trasmesso al medesimo Servizio; inoltre, la redazione dello stesso non risulta propedeutica al rilascio dell'autorizzazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
dott. ing. Tiziano Pinato

(pratica n. 31)
Unità Complessa Assetto Idrogeologico, Demanio Idrico e Coste
Responsabile: ing. Doriano Zanette
Per informazioni:
arch. Vania Bacchion tel. 041/279 3238
geom. Elisa Cigagna tel. 041/279 3241

Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia
Tel. 041/2792357- 041/2792772 – Fax 041/2792234
e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it – web: http://www.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 *P.IVA 02392630279*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1973 del 2 ottobre 2012

L.R. 7 settembre 1982, n. 44, art. 4 - Piano regionale dell'attività di cava (Prac). Adozione del Documento Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare e avvio della fase di consultazione.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Viene intrapresa la fase di valutazione ambientale strategica (VAS) del nuovo Piano regionale dell'attività di cava (Prac) adottando il Documento preliminare di Piano e il Rapporto ambientale preliminare e avviando la fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Nel settore estrattivo, compito fondamentale della Regione è quello della pianificazione delle attività di cava attraverso lo strumento del Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) previsto dall'art. 4 della L.R. 07.09.82, n. 44. La Giunta regionale, preso atto del fatto che la Regione non si è ancora formalmente dotata di un piano, con provvedimento n. 882 del 21.06.11 ha disposto l'avvio delle attività per la formazione di una nuova proposta di PRAC, in aggiornamento della versione di piano adottata nel 2008 e mai approvata.

Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale ha altresì avviato la procedura per l'aggiornamento della L.R.44/1982 che costituisce base e indirizzo per il PRAC e ha istituito un tavolo di confronto, denominato "Laboratorio PRAC", aperto ai rappresentanti dei principali stakeholders, nel quale confrontarsi sugli obiettivi, le alternative considerate, le scelte e i loro possibili effetti sul territorio.

Con l'avvio delle attività, la deliberazione 882/2011 ha posto in capo alla Direzione regionale Geologia e Georisorse la responsabilità dell'attività di rielaborazione del PRAC il quale, com'è noto, consiste sostanzialmente in una serie di documenti tecnici e normativi, sui quali poi si sviluppa l'azione di programmazione e autorizzazione degli interventi estrattivi.

L'ammissibilità del Piano, tuttavia, è strettamente subordinata alla verifica favorevole dei suoi contenuti nei confronti dell'articolata normativa ambientale di cui alla Parte II, Titolo II, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., che sovrintende qualunque atto di pianificazione dell'Amministrazione regionale e ciò con particolare riguardo alla Valutazione Ambientale Strategica VAS e alla valutazione degli effetti delle scelte di piano sui siti della rete Natura 2000.

Secondo quanto prevede la procedura di VAS, come individuata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e dettagliata dalla DGR n. 791 del 31 marzo 2009, sono stati predisposti il "Documento Preliminare di Piano" (Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante) e il "Rapporto Ambientale Preliminare" (Allegato B alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante).

Si vuole evidenziare come nella fase di stesura, tali documenti sono stati oggetto, unitamente al recente DDL n. 9/2012 di aggiornamento della normativa regionale del settore estrattivo, di alcune sedute del Laboratorio PRAC e di un convegno svolto all'interno della Settimana dell'Ambiente Veneto.

Con il presente atto si dà quindi avvio alla fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (Allegato C alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante) allo scopo di valutare la portata delle questioni ambientali pertinenti al Piano e il livello delle informazioni da includere nello stesso.

Si propone altresì di individuare in 60 giorni il tempo necessario all'espressione dei pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale al fine di consentire alla Commissione regionale VAS di procedere alla fase istruttoria secondo le modalità previste dalla DGRV n. 791 del 2009 (c.d. fase preliminare).

Da ultimo, si ravvisa la necessità di incaricare il dirigente della Direzione regionale Geologia e Georisorse di ogni ulteriore incombenza necessaria per pervenire all'approvazione dei suddetti documenti, compresa la trasmissione degli atti ai soggetti competenti in materia ambientale e alle Direzioni Regionali interessate per materia, lo svolgimento della fase di consultazione e la trasmissione dei pareri formulati dai soggetti ambientali, corredati delle relative controdeduzioni, alla Commissione regionale VAS.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D LGS n. 152 del 2006;

Vista le LL.R. 7 settembre 1982, n. 44 e 26 giugno 2008, n. 4 ;

Viste le DD.G.R. n. 791 del 2009 e n. 1732 del 2011;

Vista la DGR n. 882 del 21.6.2011;

delibera

1. di adottare, relativamente al Piano Regionale delle Attività di Cava, il Documento Preliminare di Piano (Allegato A) ed il relativo Rapporto ambientale preliminare (Allegato B), facenti ambedue parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che, ai fini dell'espletamento della Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano Regionale delle Atti-

vità di Cava, sono individuati i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'Allegato C, parte integrate e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che gli allegati al presente provvedimento sono su supporto digitale e conservati in originale, su supporto cartaceo, presso la Direzione Geologia e Georisorse;

4. di stabilire che la data di approvazione del presente atto costituisce data di avvio della fase di consultazione - di cui all'art. 13, comma 1 della Parte II del Decreto legislativo n. 152 del 2006 - con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione regionale VAS, secondo le procedure previste dalla DGRV n. 791 del 2009;

5. di fissare in 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione il termine per l'espressione del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare il dirigente regionale della Direzione geologia e Georisorse all'espletamento degli adempimenti necessari all'esecuzione del presente atto e, in particolare, la trasmissione del Documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare, alla Commissione regionale VAS ed ai soggetti competenti in materia ambientale e alle Direzioni Regionali interessate per materia, l'esecuzione e il coordinamento della fase di consultazione e la successiva trasmissione dei pareri formulati dai soggetti ambientali, corredati delle relative controdeduzioni, alla Commissione regionale VAS per il seguito di competenza;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1974 del 2 ottobre 2012

Veneto Acque S.p.A. - Progetto definitivo "Derivazione dalle Falde del Medio Brenta" - Comuni di localizzazione: Carmignano di Brenta, Fontaniva, Cittadella (PD), Comune interessato: Pozzoleone (VI). Approvazione definitiva e autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009) e contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con DGR n. 2915 del 14/10/2008 la Giunta Regionale Veneto ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale favorevole in merito al progetto preliminare dell'intervento relativo alle opere di captazione dalle falde del medio Brenta, presentato dalla società Veneto Acque S.p.A. Il presente provvedimento autorizza il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., rilasciando contestualmente la relativa autorizzazione paesaggistica. Si evidenzia che l'approvazione del progetto definitivo equivale ad apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. 07.11.2003, n. 27 e s.m.i., relativamente alle particelle interessate dal procedimento.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 17/10/2007 è stata presentata, dalla società Veneto Acque S.p.A., con sede in Via Torino, 180, 30172, Mestre (VE), P.IVA 03285150284, C.F. 03875491007, per l'intervento: "Opere di Captazione dalle Falde del medio Brenta", domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/99, acquisita con prot. n. 580192/45.07.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, la società Veneto Acque S.p.A. ha presentato rettifica della suddetta domanda in data 22/11/2007 con prot. 655632/45.07, chiedendo l'attivazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006.

In data 04/06/2008 la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso parere n. 193, favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto preliminare, recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2915 del 14/10/2008, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere.

Successivamente, in data 16/05/2011, con nota acquisita con prot. n. 247379/63.01.07 del 23/05/2011, Veneto Acque S.p.A. ha trasmesso domanda di approvazione definitiva ed autorizzazione del progetto definitivo "Derivazione dalle Falde del Medio Brenta", ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/99 e di quanto disposto dalle D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e n. 327 del 17/02/2009.

Con D.G.R. n. 2407 del 29/12/2011 è stato approvato l'aggiornamento dello schema di "Accordo di Programma per la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del fiume Brenta", precedentemente approvato con D.G.R. n. 1030 del 23/03/2010.

Il proponente, anche in relazione a quanto previsto dall'Accordo di Programma di cui sopra, ha presentato una revisione del progetto definitivo precedentemente depositato, trasmettendo documentazione sostitutiva acquisita rispettivamente in data 16/03/2012 con prot. n. 126539 del 16/03/2012, in data 20/03/2012 con prot. n. 136624 del 22/03/2012, ed in data 22/03/2012 con prot. n. 137790 del 22/03/2012.

Con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale, in data 26/06/2012 il proponente ha trasmesso una revisione della relazione di Valutazione di Incidenza (screening) precedentemente depositata, acquisita con prot. n. 295623 del 29/06/2012, in merito alla quale, in data 03/07/2012 con prot. n. 305482, il Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica 114/2012, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni.

Essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in conformità a quanto stabilito dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente hanno provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 166750 del 10/04/2012, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, la relazione paesaggistica e la relativa Relazione Illustrativa relative al progetto in oggetto, così come aggiornato a seguito delle integrazioni presentate, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante di compatibilità paesaggistica del competente Soprintendente.

Si prende atto che sono decorsi i termini di cui al comma 8 dell'art. 146 del citato D.Lgs. 42/2004 senza che la competente Soprintendenza abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente in materia, nella fattispecie la Regione del Veneto, è tenuta ai sensi del comma 9 del medesimo decreto, a provvedere sulla domanda di autorizzazione.

Si prende atto, altresì, di quanto stabilito con il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua del 3.05.2005, n. 135, e le successive D.G.R. n. 851 del 3.04.2007 e n. 1031 del 31.03.2010 con i quali è stata aggiornata la convenzione con la Società concessionaria Veneto Acque S.p.A. conferendole tra l'altro la delega a procedere in nome e per conto della concedente Regione Veneto all'acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi, nonché all'imposizione e rimozione dei diritti reali occorrenti.

La Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 18/07/2012, appositamente integrata ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. 10/99, verificata la "non sostanzialità" delle modifiche apportate in sede di progetto definitivo rispetto al progetto preliminare di cui alla D.G.R. n. 2915 del 14/10/2008, ed il recepimento delle prescrizioni riportate nel giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di € 19.000.000,00 ed il relativo cronoprogramma, ritenuto altresì di aver acquisito in tale sede i pareri, nulla osta, autorizzazioni, assensi comunque denominati previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, a maggioranza dei presenti, con l'astensione dalla votazione del rappresentante del Comune di Carmignano di Brenta, del rappresentante del Comune di Pozzoleone, del rappresentante del Comune di Cittadella e del rappresentante del Presidente della Provincia di Padova, ha determinato:

- l'approvazione del progetto definitivo e l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi, dando atto che l'approvazione del progetto definitivo equivale ad apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed

indifferibilità dei lavori, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. 07.11.2003, n. 27 e s.m.i., relativamente alle particelle interessate dal procedimento;

- l'approvazione della relazione di screening di Valutazione di Incidenza;
- il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla determinazione della Conferenza dei Servizi n. 2 del 18/07/2012, Allegato A del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 104/2010;
Vista la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 27/2003, e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006;
Vista la D.G.R. n. 851 del 3.04.2007;
Vista la D.G.R. n. 308 del 10/02/2009;
Vista la D.G.R. n. 327 del 17/02/2009;
Vista la D.G.R. n. 1030 del 23/03/2010;
Vista la D.G.R. n. 1031 del 31/03/2010;
Vista la D.G.R. n. 2407 del 29/12/2011;
Vista la Determinazione n° 2 della Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. 10/99 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 135/2005;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendola propria, della determinazione n° 2 del 18/07/2012 della Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., Allegato A al presente provvedimento, ai fini approvazione definitiva e autorizzazione del Progetto definitivo "Derivazione dalle Falde del Medio Brenta" presentato dalla società Veneto Acque S.p.A., con sede legale in Via Torino, 180, 30172, Mestre (VE), P.IVA 03285150284, C.F. 03875491007, e del relativo cronoprogramma e quadro economico di spesa;
3. di approvare, secondo quanto previsto dall'art. 19-bis della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 - D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, così come aggiornato in corso di istruttoria, e la relazione di screening Valutazione di Incidenza Ambientale, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato parere (Allegato A);
4. di dare atto che l'approvazione del progetto definitivo equivale ad apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. 07.11.2003, n. 27 e s.m.i., relativamente alle particelle interessate dal procedimento;
5. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del citato art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti;
7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla società Veneto Acque S.p.A., con sede legale in Via Torino, 180, 30172, Mestre (VE), P.IVA 03285150284, C.F. 03875491007, e di comunicare l'adozione dello stesso al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Dipartimento della Tutela Ambientale della Provincia di Padova, al Presidente della Provincia di Padova, al Dipartimento della Tutela Ambientale della Provincia di Vicenza, al Presidente della Provincia di Vicenza, ai Comuni di Carmignano del Brenta, Fontaniva, Cittadella (PD) e Pozzolene (VI), al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, alla Direzione Regionale Difesa dal Suolo, all'Unità di Progetto Genio civile di Padova ed all'Unità di Progetto Genio civile di Vicenza, al Consorzio di Bonifica Brenta, all'Autorità d'Ambito Ottimale "A.T.O. Brenta";
9. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - U.C. V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

Regione del Veneto

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 10/99 e succ. mod. e integr.)

Determinazione n° 2 del 18/07/2012

Oggetto: Veneto Acque S.p.A. – Progetto definitivo "Derivazione dalle Falde del Medio Brenta" – Comuni di localizzazione: Carmignano di Brenta, Fontaniva, Cittadella (PD), Comune interessato: Pozzoleone (VI) – Procedura di approvazione definitiva e autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009.

PREMESSA

In data 17/10/2007 è stata presentata, dalla società Veneto Acque S.p.A., con sede legale in via Torino, 141 30172 Mestre (VE), per l'intervento: "Opere di Captazione dalle Falde del medio Brenta", domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/99, acquisita con prot. n. 580192/45.07.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, la società Veneto Acque S.p.A. ha presentato rettifica della suddetta domanda in data 22/11/2007 con prot. 655632/45.07, chiedendo l'attivazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006.

In data 04/06/2008 la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso parere n. 193, favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto preliminare, recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2915 del 14/10/2008, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI

1. *Nell'area di Camazzole la portata massima complessiva dei prelievi di Veneto Acque S.p.A. sia limitata a 950 l/s.*
2. *Le portate di prelievo devono essere contestualmente commisurate a pari portate di ricarica della falda utilizzata.*
3. *Dovrà essere predisposto ed avviato un adeguato sistema di monitoraggio di misura della portata, che consenta la valutazione univoca della portata di ricarica della falda.*
4. *Qualora le strutture disperdenti alla falda non consentissero l'infiltrazione delle portate previste e il monitoraggio rilevasse che la ricarica non viene effettuata nella misura adeguata al prelievo effettuato, il prelievo dovrà essere ridotto ed equiparato alla reale portata di infiltrazione misurata. In alternativa si dovranno porre in atto altri sistemi di ricarica oppure razionalizzare gli altri prelievi dalla stessa falda esistenti nel territorio circostante.*

5. *Dovrà essere costituita e resa immediatamente attiva una commissione tecnica di valutazione e controllo della realizzazione delle opere, dei prelievi, delle portate di dispersione che garantisca l'osservanza delle presenti prescrizioni*
6. *Il sistema di prelievo Well-Point, previsto lungo l'argine orientale del Lago Giaretta, è consentito solo in casi di riserva o di soccorso; la portata di prelievo prevista in progetto per tale sistema deve essere eventualmente sostituita con altri prelievi dai pozzi individuati nell'area posta a nord del Lago Giaretta.*
7. *In fase di progettazione definitiva, dovrà essere prevista la protezione dell'intera area golenale dove saranno realizzati i 7 pozzi e dove si trovano i pozzi ETRA, tra il Lago Giaretta ed il Fiume Brenta, mediante arginature o altro in modo da impedire la sommersione dell'area stessa, ora possibile in fase di piena del Fiume.*
8. *L'uso del Lago Giaretta come cassa di espansione del Brenta, deve essere ritenuto incompatibile con i prelievi di acqua sotterranea nella falda prevista, dati gli stretti rapporti tra i due acquiferi. In caso di uso del Lago come cassa di espansione, o in caso di altri usi potenzialmente inquinanti le acque, i prelievi di acque sotterranee dovranno essere indirizzati su falde più profonde, esistenti oltre i 40 metri di profondità.*
9. *Gli interventi per la ricarica della falda dovranno essere realizzati prima delle strutture di prelievo; le portate prelevate dovranno essere progressivamente commisurate a quelle immesse e misurate in falda con il monitoraggio previsto, svolto per un tempo adeguato e comunque soggetto alla verifica della commissione tecnica prevista al precedente punto 5.*
10. *Considerata l'elevata vulnerabilità della falda, dovrà essere predisposta ed attuata una rete di monitoraggio qualitativo della falda stessa a monte del prelievo(analogamente a quelle fatte sul corso d'acqua), con vari punti di controllo e più campagne di misura preliminari, e misure in fase di attingimento almeno mensili , da concordare comunque con ARPAV.*
11. *Il Lago Giaretta, considerati gli stretti rapporti con la falda utilizzata, dovrà essere oggetto di particolare protezione, escludendolo da usi non adeguati alle opere di presa acquedottistiche.*
12. *Qualora i risultati dei monitoraggi qualitativo e quantitativo previsti prolungati nel tempo, indicassero problematiche relative ai prelievi, dovranno essere rivisti sia la portata del prelievo stesso, sia la posizione che il numero dei punti di prelievo.*
13. *Poiché nell'area di emungimento la falda ed il Fiume Brenta sono in stretto rapporto è necessario sottoporre le acque del Fiume ad un attento controllo qualitativo.*
14. *In fase di cantiere la movimentazione ed il riutilizzo dei materiali di scavo dovrà avvenire in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n° 80 del 21 gennaio 2005, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.Lgs. n. 4/2008.*
15. *In fase di cantiere si provveda a bagnare la pista ove operano i mezzi di cantiere al fine di evitare la produzione di polveri di sollevamento dei cingoli o delle ruote.*
16. *In fase di cantiere si provveda alla manutenzione e al rifornimento dei mezzi meccanici impegnati nei cantieri in aree opportunamente attrezzate al fine di evitare spandimenti accidentali di lubrificanti o combustibili che potrebbero produrre contaminazione dei suoli. Le aree attrezzate dovranno essere opportunamente rese impermeabili al fine di evitare fenomeni di inquinamento del sottosuolo.*
17. *Tutte le acque di lavaggio e lavorazione di cantiere dovranno essere opportunamente convogliate in appositi siti di trattamento con le necessarie volumetrie di accumulo.*
18. *Sia predisposto e avviato l'apposito Piano di Monitoraggio relativamente agli habitat, habitat di specie e specie, tenendo conto delle specifiche tecniche regionali approvate con D.G.R. 10066/06 e D.G.R. 4426/06, nelle tre fasi previste: ante operam, costruzione e post operam, consentendo di verificare le ipotesi adottate nelle diverse fasi di progetto da trasmettersi alla Regione del Veneto, Segreteria Ambiente e Territorio, Direzione Pianificazione Territoriale e parchi, Servizio reti Ecologiche e Biodiversità, almeno 90 giorni prima dell'avvio dei lavori per l'apposita approvazione da parte dell'Autorità Competete.*

19. *Sia predisposto un rapporto periodico sugli esiti dei monitoraggi di cui al precedente punto, da trasmettersi alla Regione del Veneto, Segreteria Ambiente e Territorio, Direzione Pianificazione Territoriale e parchi, Servizio reti Ecologiche e Biodiversità;*
20. *Sia predisposto un Piano degli Interventi che individui i valori soglia (soglia di azione) per ogni specie e habitat di interesse comunitario, sotto i quali risulta elevata la possibilità di rarefazione ed eventuale scomparsa degli stessi da sito natura 2000 oggetto di valutazione; il Piano degli Interventi predisponga un insieme di misure di conservazione da adottare in caso di superamento dei citati valori di soglia e sia trasmesso, unitamente al Piano di Monitoraggio, alla Regione del Veneto, Segreteria Ambiente e Territorio, Direzione Pianificazione Territoriale e parchi, Servizio reti Ecologiche e Biodiversità, almeno 90 giorni prima dell'avvio dei lavori per l'apposita approvazione da parte dell'Autorità Competente.*
21. *Sia redatto un documento unico che ricomprenda la valutazione di incidenza delle opere in oggetto integrata dalle risposte alle richieste di chiarimenti e integrazioni della Commissione VIA (nota prot. 218388/45.07 del 23 aprile 2008), del Piano di Monitoraggio e del Piano degli Interventi di cui ai punti precedenti.*
22. *Ogni eventuale modifica del progetto, rispetto al preliminare esaminato, sia oggetto di apposita valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e secondo le modalità riportate nella D.G.R. 3173/06, anche in riferimento agli effetti cumulativi che possono manifestarsi.*

Successivamente, in data 16/05/2011, con nota acquisita con prot. n. 247379/63.01.07 del 23/05/2011, Veneto Acque S.p.A. ha trasmesso domanda di approvazione definitiva ed autorizzazione del progetto definitivo "Derivazione dalle Falde del Medio Brenta", ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/99 e di quanto disposto dalle D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e n. 327 del 17/02/2009.

In merito al progetto in oggetto sono pervenute le osservazioni riportate nel seguito.

Nel contempo è stato predisposto un "*Accordo di programma per la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del fiume Brenta*" il cui schema è stato approvato una prima volta con Delibera n.1030 della Giunta Regionale del 23 Marzo 2010 ed una seconda volta, aggiornato, con DGR n°2407 del 29/12/2011, in corso di sottoscrizione tra le parti interessate al progetto.

Il proponente, anche in relazione a quanto previsto dall'Accordo di programma di cui sopra, ha presentato una revisione del progetto definitivo precedentemente depositato, trasmettendo documentazione sostitutiva acquisita rispettivamente in data 16/03/2012 con prot. n. 126539 del 16/03/2012, in data 20/03/2012 con prot. n. 136624 del 22/03/2012, ed in data 22/03/2012 con prot. n. 137790 del 22/03/2012.

Con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d'incidenza Ambientale, in data 26/06/2012 il proponente ha trasmesso una revisione della relazione di Valutazione di Incidenza (screening) precedentemente depositata, acquisita con prot. n. 295623 del 29/06/2012, in merito alla quale, in data 03/07/2012 con prot. n. 305482, il Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica 114/2012, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni.

Essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in conformità a quanto stabilito dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente hanno provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 166750 del 10/04/2012, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, la relazione paesaggistica e la relativa Relazione Illustrativa relative al progetto in oggetto, così come aggiornato a seguito delle integrazioni presentate, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante di compatibilità paesaggistica del competente Soprintendente.

Preso atto che sono decorsi i termini di cui al comma 8 dell'art. 146 del citato D.Lgs. 42/2004 senza che la competente Soprintendenza abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente in materia, nella fattispecie la Regione del Veneto, è tenuta ai sensi del comma 9 del medesimo decreto, a provvedere sulla domanda di autorizzazione.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19-bis della L.R. 10/99 e succ. mod. e integr., al fine di acquisire in un'unica sede pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi comunque denominati necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione dell'intervento specificato in oggetto.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il Progetto Definitivo riguarda le opere di derivazione idropotabile dalle falde del Medio Brenta, così come previste nel M.O.S.A.V. (Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto), e si propone di recepire le prescrizioni fornite dalla Commissione Regionale V.I.A. nel parere n.193 del 04/06/2008 di compatibilità ambientale (DGR n.2915 del 14/10/2008), nonché le indicazioni fornite nell'"*Accordo di programma per la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del fiume Brenta*" il cui schema è stato approvato una prima volta con Delibera n.1030 della Giunta Regionale del 23 Marzo 2010 ed una seconda volta, aggiornato, con DGR n°2407 del 29/12/2011, in corso di sottoscrizione tra le parti.

Nell'area di Camazzole di Carmignano di Brenta, in particolare nelle vicinanze del bacino Giaretta,una ex cava di ghiaia, sono già presenti opere di captazione idropotabile in concessione alla società E.T.R.A. S.p.A. e C.V.S di Monselice (PD), costituite essenzialmente da due campi pozzi ed una centrale di raccolta e rilancio. La portata emunta è mediamente pari a circa 800 l/s.

Il presente progetto prevede una unificazione dei prelievi ETRA (già esistenti) e Veneto Acque (in sintonia con la previsione Modello Strutturale Acquedotti) nell'area di Camazzole, mediante un unico schema integrato di captazione con lo scopo di:

- ridurre le dimensioni delle opere di prelievo sfruttando il beneficio dell'effetto scala,;
- posare un'unica condotta di adduzione dai pozzi anziché due separate;
- unificare la gestione del sistema di captazione;
- migliorare la regimazione idrogeologica della falda in produzione.;
- ridurre gli impatti sul territorio e sul corpo idrico sotterraneo;
- semplificare e rendere più chiari i controlli sulle procedure di captazione e qualità delle acque.

Per quanto attiene la dimensione del prelievo, si prevede che la società E.T.R.A. S.p.A. mantenga le attuali portate di captazione inviate verso Taggì (Padova) e pari a massimi 800 l/s.

La società Veneto Acque S.p.A., a regime, deriverà invece una nuova portata da inviare verso Padova di massimi 950 l/s.

Si richiama che in precedenza (17 ottobre 2007) Veneto Acque s.p.A. aveva presentato richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale per un progetto denominato "Opere di captazione delle falde del medio Brenta". Tale progetto in sostanza, in sintonia con le previsioni del M.O.S.A.V., prevedeva la realizzazione di un sistema combinato di prelievi che avrebbe interessato per il 40% un sito ubicato in Comune di Nove (VI) e per il restante 60% un sito ubicato in Comune di Carmignano di Brenta (PD), in località Camazzole, per un totale di 1750 l/s.

Nel corso dell'esame in data 21/02/2008 il soggetto proponente aveva modificato la propria richiesta cassando la parte relativa a Nove.

Va pure ricordato che la tipologia di captazione proposta dal precedente progetto preliminare era di tipo misto, costituita da una combinazione di:

- *Filiera di micro pozzi* a simulare una galleria filtrante sospesa con profondità media di 10 m, posizionata su banca carrabile a quota di sicurezza ricavata lungo il terrapieno sul bordo est (verso il Brenta) del laghetto Giaretta;
- *Pozzi isolati* (profondità media 30 m) posizionati in campagna nell'area a nord del bacino;
- *Pozzi golenali* (profondità media 15 m), con prelievo da falda freatica superficiale alimentata praticamente in parte dalle acque invasate nel bacino stesso e in parte dal Brenta.

Oltre alle nuove opere di presa, presso l'area in esame erano previsti i seguenti interventi:

- Messa in sicurezza degli esistenti pozzi ETRA in alveo Brenta (P1, P2, P3 e P4) mediante il sovralzo, a quota di sicurezza, dell'esistente argine perimetrale in golena e declassamento degli stessi a 100 l/s cadauno, mediante la sostituzione delle esistenti pompe;
- Realizzazione di una condotta unificata DN1000 collettrice dai pozzi, posata su apposita banca carrabile ricavata lungo la sponda interna dell'argine esistente sul lato est del bacino Giaretta;
- Realizzazione di un serbatoio di accumulo unificato seminterrato da 5.000 mc con intercapedine d'aria perimetrale ispezionabile per l'isolamento termico ed il controllo di tenuta, camera valvole e struttura di accesso e controllo al serbatoio;
- Realizzazione di edifici logistici e di controllo (sala quadri, trasformatori, gruppo elettrogeno, controlli ed altri locali di servizio).

L'Accordo di Programma, il cui schema definitivo è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n.2407 del 29/12/2011, e risulta ad oggi in corso di sottoscrizione tra le parti, recepisce nella sostanza le prescrizioni del precedente parere VIA (riportate nelle premesse) per quanto di competenza, e risulta finalizzato anche al miglioramento morfologico del medio corso del Fiume Brenta, oltre che a disciplinare il prelievo previsto nell'area da parte di Veneto Acque S.p.A., coerentemente con quanto stabilito nel Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto.

Tale Accordo prevede tra l'altro:

- interventi per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
- interventi di tutela e recupero ambientale;
- interventi di estensione della rete acquedottistica nei Comuni limitrofi;
- interventi di Monitoraggio e controllo.

Tra questi interventi, quelli più propriamente attinenti le scelte progettuali e gestionali delle opere di progetto, riguardano:

- la salvaguardia ambientale dell'area del bacino Giaretta, escludendo qualsiasi attività di escavazione ed altre non compatibili con il prelievo quale ad es. l'utilizzo del bacino come cassa di espansione idraulica, ipotizzando per l'intera zona una destinazione di tipo turistico e/o finalizzata al tempo libero, garantendone la fruibilità specie per i residenti in zona;
- la tutela morfologica e idraulica del sito attraverso interventi di riorganizzazione e rinforzo delle strutture arginali preesistenti;
- l'individuazione in via prioritaria delle aree di prelievo secondo criteri idrogeologici e di attenzione alle attività rurali insistenti a contorno;
- l'attività di monitoraggio dei livelli della falda e della portata d'infiltrazione in seguito alla realizzazione delle opere sperimentali relative a n. 2 rampe già realizzate in località Nove e Cartigliano quale intervento sperimentale.

Tenuto conto delle prescrizioni della Commissione VIA nonché delle indicazioni contenute nell' Accordo di programma, il Progetto definitivo presentato contiene una differente ripartizione di portate tra i diversi punti di prelievo nel sito di Camazzole, rispetto a quanto era previsto in precedenza nel Progetto Preliminare.

In particolare, alla luce della prescrizione di utilizzo esclusivo come riserva dei micro-pozzi freatici posti in sponda al bacino del lago Giaretta, sono emerse le seguenti problematiche:

- la mancanza di una completa indipendenza dalle piene del Brenta per la derivazione idropotabile (possibilità di intorbidimento della falda);
- la difficoltà nell'utilizzare il sistema di micro pozzi esclusivamente in riserva, per problemi di manutenzione e di funzionamento dell'impianto well-point.

A seguito di queste considerazioni, nel Progetto Definitivo è prevista la sostituzione della filiera di pozzi tipo well-point con la realizzazione di pozzi tradizionali in sponda al bacino Giaretta.

Si prevede quindi la terebrazione di n.3 pozzi freatici profondi (spinti a 30 metri dal piano campagna), posti in sponda est al bacino stesso. Tali pozzi sono del tutto simili a quello previsto più a Nord e a quelli golenali; saranno spinti alla massima profondità consentita per rimanere all'interno dell'acquifero freatico superficiale da cui si prevedeva di attingere con il sistema well-point, rispetto al quale vi sarà una maggiore garanzia contro eventuali intorbidimenti del corpo idrico.

Inoltre, al fine di consentire una maggior flessibilità nella gestione dei prelievi idropotabili da falda, il Proponente ha ritenuto opportuno non individuare a priori un pozzo destinato a fungere da riserva, ma considerare che tutti i singoli punti di prelievo, compreso quindi il pozzo a nord, possano funzionare, nel rispetto della portata massima prelevabile autorizzata, in regime di funzionamento ordinario oppure di riserva.

Per quanto riguarda la zona a nord del bacino, in base all'analisi idrogeologica dell'area di prelievo, si prevede di limitare la derivazione ad un unico pozzo freatico. La disponibilità operativa di tale pozzo è considerata dal Proponente fondamentale per garantire la sostenibilità dei prelievi anche in un'ottica di diversificazione delle fonti di emungimento utilizzabili in caso di emergenza.

Infine il numero, la superficie occupata e la disposizione dei pozzi golenali a sud sono stati riconfigurati, in modo tale da minimizzare l'impatto sui limitrofi ambiti prioritari.

Il prelievo dalla falda viene quindi dimensionato per un emungimento di complessivi 1.750 l/s, così ripartito:

- 950 l/s in concessione a Veneto Acque S.p.A., come da prescrizione 1) del Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 193/2008;
- 800 l/s già in concessione a ETRA S.p.A. (di cui 400 l/s nei n.4 Pozzi esistenti da riqualificare).

Il progetto prevede inoltre la possibilità di emungere ulteriori 200 l/s come quota di riserva in caso di necessità.

La diversa ripartizione di portate e dei punti di prelievo rispetto al Progetto preliminare, che prevedeva anche un campo pozzi in località Nove, nonchè ulteriori impegni derivanti dall'Accordo di Programma più sopra richiamato, ha condotto in sede di progettazione a valutare la necessità di incrementare la capacità di accumulo del serbatoio in progetto a Camazzole di Carmignano sul Brenta.

Pertanto, al fine di consentire lo stoccaggio di un adeguato e sufficiente volume di riserva (pari a circa 1/8 del volume giornaliero immesso in rete), il previsto sistema di pozzi freatici superficiali farà capo ad un serbatoio di progetto sviluppato per un accumulo complessivo di 7.000 mc, rispetto al manufatto da 5.000 mc previsto nel Progetto Preliminare delle opere.

Va peraltro rilevato che in precedenza il volume proposto era di 10.000 mc, successivamente ridimensionato dal proponente a 7.000 mc, come da integrazioni aggiuntive al Progetto acquisite in data 16/03/2012 con prot. n. 126539 del 16/03/2012, in data 20/03/2012 con prot. n. 136624 del 22/03/2012, ed in data 22/03/2012 con prot. n. 137790 del 22/03/2012.

Gli interventi sopraindicati sono completati da opere di sistemazione idraulica e di rinforzo delle aree spondali all'interno dell'alveo vero e proprio del fiume e di riorganizzazione impiantistica dell'intero polo idraulico.

Descrizione delle opere di progetto

Gli interventi di progetto sono descritti con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

- Opere di captazione dalla falda (pozzi);
- Serbatoio interrato di accumulo e centrale di controllo;
- Opere di difesa dei pozzi e di sistemazione in ambito fluviale

Opere di captazione dalla falda

In corrispondenza dell'ambito di realizzazione delle opere di captazione è stato condotto uno studio idrogeologico di dettaglio (in allegato al Progetto) per valutare l'effetto dell'emungimento sulla falda freatica mediante l'implementazione di un modello numerico tridimensionale.

I risultati dello studio, che in generale ha evidenziato una *"complessiva compatibilità idrogeologica dello sfruttamento di progetto nell'ambito della conservazione e salvaguardia delle risorse pregiate del medio Brenta"*, stabiliscono inoltre che l'abbassamento piezometrico massimo della falda è contenuto nell'ordine di 0,50-0,60 m. Al fine del dimensionamento delle apparecchiature di sollevamento si è assunto, a favore di sicurezza, un abbassamento della falda di 2,00 m, per considerare anche le perdite dovute al sistema pozzo.

Le opere di captazione dalla falda freatica si ripartiscono all'interno dell'area d'intervento nei seguenti quattro distinti prelievi, tipologici per ubicazione e caratteristiche prestazionali:

- pozzo freatico a Nord;
- pozzi freatici centrali in sponda al bacino Giaretta;
- pozzi freatici golenali a Sud;
- pozzi esistenti (gestiti da Etra S.p.A.)

Pozzo a Nord

A nord del bacino le opere di progetto prevedono la terebrazione di un unico pozzo freatico (P1N), spinto fino ad una profondità di 40 m e dimensionato per una produzione complessiva di 200 l/s:

- pozzo P1N – 200 l/s – H=40 m

Pozzi in sponda al bacino Giaretta

In sponda al bacino le opere di progetto prevedono la terebrazione di n.3 pozzi freatici isolati, spinti fino ad una profondità di 30 m e dimensionati per una produzione complessiva di 750 l/s, così ripartita:

- pozzo P2C – 250 l/s – H=30 m
- pozzo P3C – 250 l/s – H=30 m
- pozzo P4C – 250 l/s – H=30 m

Pozzi golenali a Sud

In golena destra al fiume Brenta, realizzati su terrapieno di progetto e quindi posti a una quota tale da essere in sicurezza rispetto alle piene del Brenta, si prevede la perforazione di n.5 pozzi freatici golenali. Tali pozzi verranno spinti fino ad una profondità variabile tra i 15 e i 30 m e dimensionati per una produzione complessiva di 120 l/s, così ripartita:

- pozzo P5S – 120 l/s – H=30 m
- pozzo P6S – 120 l/s – H=15 m
- pozzo P7S – 120 l/s – H=30 m
- pozzo P8S – 120 l/s – H=15 m
- pozzo P9S – 120 l/s – H=30 m

Pozzi esistenti ETRA

In golena destra al fiume Brenta sono presenti n.4 pozzi di prelievo, gestiti dall'Azienda ETRA S.p.A..

Allo scopo di prolungare la vita utile dei pozzi già in produzione, il progetto prevede di:

- declassare gli esistenti 4 pozzi a 100 l/s cadauno di prelievo, mediante la sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche di prelievo;
- ricostruire le opere superficiali di prelievo (cameretta di avampozzo, valvole, apparecchiature e condotta di adduzione) alla quota del nuovo terrapieno di protezione e messa in sicurezza da sommersione per piene ordinarie del fiume Brenta (48,50 m s.m.m.).

Complessivamente quindi, il Progetto prevede che il nuovo prelievo unificato dell'area di Camazzole avrà una potenzialità di:

200 + 750 + 600 + 400 = 1.950 l/s , dei quali 200 l/s da considerarsi di riserva.

Caratteristiche costruttive e prestazionali dei pozzi

Gli impianti di estrazione di acqua ad uso potabile da falda freatica saranno costituiti dalle seguenti parti e realizzati mediante le attività di:

- perforazione del sottosuolo eseguito con sistema a percussione mediante colonne di manovra di diametro 1220 mm, fino alla profondità dai 15 ai 40 m dal piano campagna in un terreno costituito prevalentemente da sabbie e ghiaie di varia granulometria;
- installazione di una colonna di rivestimento definitiva costituita da tubazioni in acciaio zincato internamente ed esternamente avente diametro esterno 914x8 mm di spessore, con connessioni a saldare;
- realizzazione del filtro di tipo a ponte con luci (indicativamente 2,00 mm) idonee alla granulometria degli inerti presenti negli acquiferi intercettati;
- posa di distanziatori di auto centraggio per garantire integralmente la coassialità della colonna pozzo al preforo, posizionati ogni 6 m per tutta la profondità della terebrazione;
- formazione del manto drenante realizzato con immissione di ghiaietto siliceo lavato e calibrato, posto in corrispondenza del tratto filtrante;
- operazione di pistonaggio condotta sino ad esaurimento degli inerti rientranti in pozzo ad al completo costipamento del dreno posto precedentemente in opera con risaturazione dello stesso fino alla quota di 5 m dal piano campagna;

- isolamento superficiale a difesa della colonna pozzo mediante iniezione di malta cementizia pompata in apposite aste condotte direttamente dalla profondità presunta di -5 m fino alla quota di -1 m da piano campagna, quale barriera protettiva da eventuali infiltrazioni superficiali, correnti elettromagnetiche ed aggressioni che potrebbero nel tempo compromettere l'efficienza dell'opera; da -1,00 m dal p.c. segue riempimento con inerte;
- esecuzione di prove di portata realizzate con apposito impianto di sollevamento da 200 l/s, installato alla idonea profondità e corredato di colonna di mandata, saracinesca di intercettazione, guida sonda da 40 mm, freatimetro per la lettura dei livelli, misuratore di portata ad induzione magnetica, condotta di scarico diametro 300 mm, gruppo elettrogeno di idonea potenza;
- per il pozzo P1N, posa in opera di n.1 elettropompa sommersa per pozzo Q=200 l/s, H=12 m,

  P=34 kW, corpo in ghisa con valvola di ritegno incorporata;
- per i pozzi P2C, P3C e P4C, posa in opera di n.1 elettropompa sommersa per pozzo Q=250 l/s,

  H=16 m, P=55 kW, corpo in ghisa con valvola di ritegno incorporata;
- per i pozzi P5S, P6S, P7S, P8S e P9S, posa in opera di n.1 elettropompa sommersa per pozzo

  Q=120 l/s, H=18 m, P=29 kW, corpo in ghisa con valvola di ritegno incorporata;

  colonna di mandata per ogni impianto sommerso, formata da tubazione in acciaio inox AISI

  304 diametro 219x3 mm di spessore, connessione flangiata completa di sgoli per alloggio cavi, guida sonda, fornita in barre da 6 m e corredata di guarnizioni d'interflangia e bulloni in acciaio inox;

  testata di sostegno e chiusura stagna del pozzo formata da flangia in acciaio al carbonio diam. 1014 x 914 x 20 mm di spessore e controflangia in acciaio inox AISI 304 divisa in due parti corredate rispettivamente di derivazione a Te diam. 8'' con flangia e controflangia cieca sultratto verticale e flangia sul tratto orizzontale, fori passacavi con pressacavi, foro con manicotto e tappo per alloggio guidasonda;

  valvole a farfalla DN 300, PN 10 per l'intercettazione separata di una singola pompa all'uscita dalla colonna di testata;

  valvole di non ritorno DN 300, PN 10 di tipo Venturi da installarsi su ogni singola colonna di mandata in uscita da pozzo, completa di guarnizioni d'interflangia e bulloni in acciaio inox;

  collettore di mandata in acciaio inox AISI 304 da installarsi a valle delle valvole di controllo delle singole pompe, realizzato con tubazione diam. 406 x 1500 x 4 mm di spessore con fondi bombati alle estremità;

  misuratore di portata per la misura della portata del pozzo, composto da sensore di flusso a principio induttivo (tipo Siemens SITRANS FM mod. MAG 5100 W, o equivalente), avente connessioni flangiate DN 300, isolamento interno in neoprene, elettrodi in acciaio AISI Ti isolamento IP67. Convertitore di segnale a microprocessore modello MAG 5000 versione Rack completo di pannello da installare a fronte quadro ove il display a cristalli liquidi visualizzerà la lettura della portata istantanea effettiva, quella totalizzata, l'eventuale condizione di errore ed i valori di taratura impostati;

  valvole a farfalla DN 300, PN 10 per l'intercettazione a valle del misuratore di portata prima dell'uscita dalla cameretta di manovra (avampozzo);

  trasmettitore piezometrico di livello (tipo Siemens MPS, o equivalente), da inserire all'interno del guidasonda in polietilene da 40 mm, con le seguenti caratteristiche: campo di misura: 0-20 m di colonna d'acqua; precisione: 0.30%;

- realizzazione del locale di avampozzo con struttura in calcestruzzo, debitamente interrato in campagna, con chiusino di accesso DN 600, plotte rimovibili al di sopra della colonna pozzo per le eventuali manutenzioni ed impianto di illuminazione interno.

Serbatoio di accumulo e centrale di sollevamento

L'aggiornamento alle prescrizioni V.I.A. del Progetto Preliminare, in ragione allo stralcio delle opere previste a Nove (VI), ha condotto la progettazione a valutare la necessità di incrementare la capacità di accumulo del serbatoio in progetto a Camazzole di Carmignano sul Brenta.

Al fine di consentire lo stoccaggio di un adeguato e sufficiente volume di riserva, il previsto sistema di pozzi freatici superficiali farà capo ad un serbatoio di progetto sviluppato per un accumulo complessivo di 7.000 m^3. Il serbatoio alimenterà, tramite un gruppo di rilancio posto a valle, direttamente la condotta di adduzione DN 1200 di Veneto Acque, diretta a sud verso Cadoneghe (Padova), e la esistente condotta DN 800 ETRA diretta a Taggì.

L'ubicazione del serbatoio è prevista in corrispondenza dell'accesso all'area della ex cava dismessa, al piede del rilevato stradale e arginale esistente.

Per consentire una mitigazione dell'impatto paesaggistico dell'opera si prevede di addossare le nuove strutture al rilevato esistente, realizzando un interramento quasi totale delle vasche di accumulo costituenti il serbatoio. Nell'intorno del serbatoio, a formazione di un terrapieno di ringrosso del rilevato esistente, verrà riportato terreno con apertura solamente sul lato Sud per l'accesso di uomini e mezzi alla sala macchine ed ai locali di manovra dell'impianto. Sul lato sud è prevista inoltre la realizzazione di un terrapieno con funzione di mitigazione dell'impatto generato dalla facciata dell'impianto stesso.

Caratteristiche generali

Con riferimento agli elaborati grafici di progetto, il serbatoio verrà realizzato con strutture in calcestruzzo armato a formazione di una doppia vasca di accumulo a pianta rettangolare, ciascuna realizzante un volume utile di 3.500 m^3.

La ripartizione del volume di accumulo in n.2 vasche distinte consente l'esecuzione di interventi alternati di manutenzione (pulizia vasca, riparazioni, ecc..), mantenendo comunque sempre in esercizio l'impianto di alimentazione idropotabile.

Il serbatoio è affiancato, sul fronte Sud, dai fabbricati costituenti la centrale per il comando, la gestione e il controllo dei prelievi, composta da:

- la sala macchine, realizzata sul fronte centrale, per alloggiamento delle previste opere elettromeccaniche di rilancio delle portate, avente dimensioni lorde in pianta di 10x7 m e altezza massima pari a 10 m;
- l'ala ovest composta da cabina Enel, cabina di trasformazione MT/BT e sala quadri, avente dimensioni lorde in pianta pari a 23,0 m per 9,5 m e altezza delle strutture 5,0 m;
- l'ala est composta da locale G.E., locale deposito carburante, sala clorazione e locali di servizio (uffici, spogliatoio, bagno e magazzino), simmetrica a quella ovest e avente analoghe dimensioni.

L'accesso alla sala macchine ed ai locali di manovra e controllo è previsto attraverso la realizzazione di una nuova strada di ingresso che dal rilevato arginale esistente scende in corrispondenza al fronte Sud della nuova infrastruttura.

Si prevede di realizzare il serbatoio e l'impianto di sollevamento in fregio al fiume appoggiati direttamente sul materasso ghiaioso che forma l'alveo stesso del Brenta.

Questa condizione idrogeologica, in corrispondenza alle piene del fiume, comporta la possibilità di filtrazioni d'acqua (nonostante la presenza degli argini di difesa) con interessamento delle zone a quota più bassa della quota della corrente.

In tale prospettiva, si è ritenuto di stabilire come quota minima di impostazione delle pavimentazioni dei locali tecnici (che contengono le apparecchiature elettromeccaniche) la quota di massima piena in corrispondenza ad un evento di piena di Tr = 200 anni nella sezione del fiume in corrispondenza dei manufatti; in tal modo si ritiene di preservare le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche dall'acqua in caso di piena.

Dagli studi eseguiti per il *Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione (Prima Variante 19.06.2007 – Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione)*, ed in particolare dai risultati forniti dal modello bidimensionale di riferimento per la *Simulazione di propagazione delle onde di piena lungo l'asta principale del medio corso del Brenta*, datato febbraio 2008 (risultati riportati in allegato al progetto) si evince che la quota massima raggiunta dalla corrente in occasione di un evento bicentenario è pari a circa 46.0 msm; la simulazione da modello infatti fornisce, per la sezione di Brenta in corrispondenza del serbatoio di progetto, una profondità della corrente di circa 3-4 m

Poiché la quota del fondo, nelle sezioni del Brenta più prossime al sedime del serbatoio, è approssimativamente pari a 42,0 m, in corrispondenza alle massime altezze d'acqua si ricava una quota del pelo libero pari a 46.0 msm

Al fine di evitare che in caso di piena l'innalzarsi della falda a tergo dell'argine di protezione comportasse l'allagamento della centrale, si è ritenuto opportuno (pur con la prospettiva del massimo inserimento ambientale del manufatto) di porre la quota della pavimentazione dei vani tecnici a 46.10 msm.

<u>*La centrale di sollevamento*</u>

La centrale di sollevamento verrà installata all'interno del serbatoio di accumulo, con il vano pompe ricavato nella zona centrale a cavallo delle due vasche e i vani per le apparecchiature elettriche (vedere relazioni) ed i vani tecnici ricavati ai due lati del vano pompe.

Le apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento sono dimensionate per il rilancio di una portata massima di almeno 1200 l/s ad una prevalenza di 20 m.

Opere di difesa dei pozzi in ambito fluviale

L'ubicazione e la tipologia prevista per le opere di captazione consente una sostanziale sicurezza idraulica delle nuove opere e la stabilità di quelle di difesa esistenti, quali le principali arginature che sono poste in loro adiacenza. Tuttavia, in considerazione al fatto che l'intero ambito di intervento rientra in una pertinenza fluviale (come individuato dal P.A.I. del Brenta), è verosimile che si possa verificare, per piene eccezionali del corso d'acqua, la completa sommersione delle aree.

Il pozzo a Nord e quelli centrali posti in fregio al bacino Giaretta si trovano di fatto all'esterno dell'alveo principale del Fiume Brenta. La condotta principale di adduzione e le strutture superficiali dei pozzi di emungimento, come descritto nella *Relazione delle opere acquedottistiche*, sono posizionati all'interno di nuovi rilevati di riporto a formazione di banche di ringrosso.

L'esistente argine di separazione bacino-fiume permette infatti di isolare le opere di presa dalle piene più frequenti (30-50 anni), evitando l'intorbidamento dell'acqua del bacino e garantendo un regolare funzionamento della captazione. Tuttavia, specie in corrispondenza dell'esistente sfioratore dal Brenta, l'argine presenta lunghi tratti in erosione di sponda compromettenti la stabilità del rilevato.

I pozzi golenali Sud insistono invece direttamente in golena al corso d'acqua, come i pozzi esistenti ETRA. Per queste opere di captazione si rende necessario prevedere degli adeguati interventi di protezione, in modo da posizionare le opere elettromeccaniche ad una quota di sicurezza e garantire comunque l'accesso anche durante eventi di piena eccezionali.

Di seguito si descrivono i previsti interventi in ambito fluviale, distinguendole tra:

- la difesa longitudinale a protezione dell'argine di separazione bacino-fiume;

– i terrapieni a rialzo della quota di imposta dei pozzi golenali esistenti e di progetto.

Difesa longitudinale a protezione dell'argine

In corrispondenza del bacino Giaretta il corso del Fiume Brenta degrada con direzione sud-est, in più filoni fortemente meandrizzati che divagano entro l'alveo arginato. A monte del bacino il filone principale della corrente scorre in prossimità dell'argine destro di separazione fiume-laghetto che, per un tratto di circa 800 m in corrispondenza dello sfioratore in bacino, determina un restringimento della sezione trasversale del fiume.

Tale situazione, che si lega ad un aumento localizzato di velocità delle correnti, comporta l'insorgere di importanti fenomeni erosivi sull'argine, specie in occasione di piene eccezionali del corso d'acqua.

Per quanto sopra espresso si ritiene opportuno prevedere, nell'ambito delle opere per la realizzazione del prelievo da falda unificato, la realizzazione di un'adeguata opera di difesa e protezione spondale, in modo da rinforzare la stabilità del rilevato di separazione tra il bacino ed il corso d'acqua.

Si evidenzia che l'intervento è finalizzato a contrastare il solo fenomeno erosivo che si manifesta al piede arginale, senza perseguire il rinforzo dell'intera struttura. L'esecuzione della difesa di sponda è prevista per una estesa di 850 m, inizia circa 200 m a monte dello sfioratore per finire in corrispondenza alla deviazione planimetrica dell'argine destro.

Terrapieni in alveo a difesa dei pozzi golenali Sud

Tra le opere in progetto si prevede la realizzazione di (n.5) nuovi pozzi golenali, denominati pozzi freatici Sud, e il contestuale adeguamento di quelli esistenti (n.4) in gestione alla azienda Etra S.p.A..

Per quanto sopra esposto, tutte le opere di captazione saranno intestate ad una quota superiore all'attuale piano d'imposta, mediante la realizzazione di terrapieni che consentano la messa in sicurezza, secondo un prefissato grado di rischio, dei pozzi freatici siti in golena al fiume.

Il terrapieno costituirà un rialzo del piano campagna, alla quota imposta di 48,50 m s.m.m., posto a ridosso dell'argine esistente e delimitato, sul lato fiume, da una scogliera di protezione in massi naturali.

Tra le opere si prevedono due distinti interventi di riporto di terreno. Il primo, a protezione dei pozzi esistenti, avrà inizio in stacco dall'attuale argine di separazione tra l'alveo del Brenta e il bacino Giaretta, circa 200 m a valle del punto di scarico del bacino in Brenta.

Il secondo, a protezione dei pozzi golenali di progetto, si sviluppa per 450 m in parallelismo all'attuale argine, fino a terminare in corrispondenza della strada arginale di accesso alla cava dismessa di estrazione inerti.

Nell'area dei pozzi, interposta tra l'attuale argine e quello nuovo, verrà riportato terreno a formazione di terrapieno che consente di intestare i punti di prelievo alla stessa quota del nuovo argine.

Si prevede di ottenere il volume di riporto a formazione del terrapieno interamente mediante materiale di riporto da cava. Tuttavia, qualora gli Enti gestori del Fiume Brenta e degli Ambiti Prioritari interessati lo ritenessero opportuno, potrà essere considerata l'ipotesi di utilizzare materiale prelevato direttamente dall'alveo del fiume, col vantaggio da una parte di risagomare adeguatamente il letto del fiume stesso, ove si verificassero degli accumuli inopportuni, e dall'altro di minimizzare l'impatto ambientale dovuto all'utilizzo di mezzi pesanti per il trasporto da cava della notevole quantità di materiale necessario.

Il riporto con materiale d'alveo del fiume consentirebbe di compensare buona parte del nuovo apporto di terreno, e di rendere trascurabili le modifiche e gli effetti idraulici al deflusso del corso d'acqua in occasione delle piene.

Aspetti urbanistici

Le opere di progetto ricadono su una vasta superficie che si colloca a cavallo dei territori dei Comuni di Carmignano di Brenta, Pozzoleone, Fontaniva e Cittadella.

Le aree interessate sono classificate negli strumenti urbanisti vigenti dei rispettivi comuni come:

- *Comune di Carmignano di Brenta* : zona F/Sp1: zona finalizzata all'uso collettivo di beni privati e demaniali ed in particolare alla formazione di una cassa di espansione idraulica per le piene con ritorno centenario. Al suo interno è consentita la formazione di nuove arginature e i necessari interventi tecnici per il controllo del flusso acqueo; è altresì consentita la realizzazione di opere di captazione e distribuzione di acqua per usi potabili ed irrigui ma non ulteriori escavazioni, asportazioni di materiali lapidei, approfondimenti di zone acquee, etc. salvo che si tratti di meri spostamenti di modeste quantità di materiali.
- *Comune di Pozzoleone*: l'intervento ricade in corrispondenza dell'argine destro del fiume Brenta.
- *Comune di Fontaniva*: l'intervento ricade in corrispondenza dell'argine destro del fiume Brenta.
- *Comune di Cittadella*: l'intervento ricade in corrispondenza dell'argine destro del fiume Brenta.

La destinazione delle ZTO di cui al precedente elenco sono compatibili con le opere di captazione e distribuzione di acqua per usi potabili e con la realizzazione di una centrale idrica

Disponibilità delle aree

Le opere di progetto si collocano in parte su terreni demaniali e in parte su terreni privati.

In particolare, il progetto prevede l'istituzione di servitù d'acquedotto, elettriche e l'acquisizione di aree di proprietà privata.

Sarà dunque necessario attuare tutte le procedure previste per l'acquisizione di aree e l'istituzione di servitù.

Per tutte le aree soggette ad esproprio viene segnalato in particolare la necessità di apporre il Vincolo preordinato all'esproprio di cui agli artt. 11 e 19 del DPR °n. 327 dell'8 giugno 2001.

Il progetto definitivo, così come revisionato, contiene un Piano Particellare di Esproprio (Elaborato G).

Il Proponente ha dato avvio alla procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/2001, in riferimento alla quale il Proponente ha trasmesso le osservazioni formulate dai seguenti soggetti "Ditta Acquarius", sig.ra Alice Cappellaro, sig. Silvano Miotello (*vedi paragrafo osservazioni e pareri: esame*).

QUADRO ECONOMICO

Lavori		
1.1. - Lavori a base d'asta	€.	14.603.500,35
1.2. - Oneri per la sicurezza	€.	456.162,78
Sommano (1.)	**€**	**15.059.663,13**
2. - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1. - Indennità per espropri, servitù e danni	€	700.000,00
2.2. - Opere di mitigazione ambientale	€.	130.000,00
2.3. - Allacciamenti ENEL	€	50.000,00
2.4. - Demolizione manufatti esistenti	€	40.000,00
2.5. - Rilievi, accertamenti, indagini	€	100.000,00
2.6. - Imprevisti	€	1.180.336,87

2.7. - Spese tecniche per progettazione, dir. lavori, coordinatore per la sicurezza	€	1.500.000,00
2.8. - Collaudi	€	200.000,00
2.9. - Spese per pubblicità	€	40.000,00
Sommano (2.)	**€**	**3.940.336,87**
TOTALE	**€**	**19.000.000,00**

OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

In merito al progetto in oggetto sono pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

rif.	*Mittente*	*data*	*Acquisito con n° prot.*
1	Comune di Carmignano di Brenta – Osservazioni nota prot. n. 6129 del 06/07/2011	Pervenuto via fax il 06/07/2011	326064/63.01.07 E.410.01.1
2	Comune di Pozzoleone – Osservazioni nota prot. n. 5914 del 06/07/2011	Pervenuto via fax il 06/07/2011	328693/63.01.07 E.000.10.2
3	Comune di Fontaniva – Osservazioni nota prot. n. 7274 del 06/07/2011	Pervenuto via fax il 07/07/2011	339717/63.01.07 E.410.01.1
4	Consorzio di Bonifica Brenta – Parere nota prot. n. 9528 del 20/07/2011	25/07/2011	354509/630157 E.410.02.10
5	Consorzio di Bonifica Brenta – Nota prot. n. 10285 del 05/08/2011	17/08/2011	388844/63.01.07 E.401.01.1
6	Comune di s. Pietro in Gu – prot. 7602 del 16/08/2011	05/09/2011	410209/63.01.07 E.410.01.1
7	Comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva e Pozzoleone – Prot. n. 7454 del 17/08/2011	13/09/2011	421055/630157 E.410.01.1
8	Comune di Piazzola sul Brenta – nota prot. 5901 del 01/096/2011	15/09/2011	425666/63.01.07 E.401.01.1
9	Veneto Acque S.p.A. – nota prot. n. 1116/11	24/10/2011	493445/63.01.07 E.401.01.1
10	Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta" – Delibera di C.d.A. n. 52 del 24/11/2011, trasmessa con prot. n. 1747 del 29/11/2011	Pervenuto via fax il 30/11/2011	576718/63.01.07 E.410.01.1 del 15/12/2011
11	Veneto Acque S.p.A. Osservazioni in merito alla Delibera di C.d.A. n. 52 del 24/11/2011 dell'Autorità d'Ambito	15/03/2012	124529/63.01.57 E.410.01.1 del 15/03/2012

	Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta".		

Il Proponente ha provveduto a trasmettere, in data 12/07/2011, le osservazioni, formulate nell'ambito della procedura di cui alla DPR. 327/2001, da parte dei seguenti soggetti:

- Ditta Aquarius, Sig.ra Alice Cappellaro, Sig. Vaccari e Sig. Miotello, acquisite con prot. 349662/63.01.07 E.410.01.1 del 21/07/2011.

Il proponente ha risposto come di seguito riportato:

Con la approvazione dell'Accordo di programma di cui alla DGR 2407 del 29/12/2011 in corso di recepimento da parte delle amministrazioni interessate, compresa Veneto Acque spa, si ritengono superate positivamente tutte le osservazioni e richieste formulate;

- **in riferimento alle osservazioni trasmesse con note prot. rispettivamente n. 7602 del 16/08/2011 e n. 7454 del 17/08/2011:**

  I Comuni di San Pietro in Gu e di Piazzola sul Brenta hanno rilevato un possibile abbassamento della falda sotterranea secondo un areale non definito ma di dimensioni tali da non escludere l'interessamento del territorio di loro competenza, chiedendo pertanto un coinvolgimento dell'Amministrazione quale Comune interessato;

  Il Proponente, con nota prot. n. 1116/2011, ha trasmesso planimetria desunta dalla relazione idrogeologica di progetto, riportante le linee di isoabbassamento calcolate, evidenziando il coinvolgimento, a livello previsionale dei soli Comuni di Carmignano di Brenta, Fontaniva, Cittadella e Pozzoleone.

  In ogni caso la richiesta è stata accolta.

- **in riferimento in particolare alle osservazioni formulate dal Consorzio "Brenta" e da "ATO Brenta":**

  Osservazioni sulla portata e sulla sostenibilità dei prelievi
  Portata: Lo schema di convenzione tra Veneto Acque ed ETRA verrà sicuramente redatto per la definizione degli aspetti legati al prelievo ed alla gestione delle opere che Veneto Acque intende affidare ad ETRA. A supporto di ciò nel punto 19 delle premesse del nuovo Accordo di Programma si riporta *"Le Società ETRA S.p.A. e Veneto Acque S.p.A. hanno inteso coordinarsi per la realizzazione di un unico sistema idrico integrato di captazione……, allo scopo di ridurre le dimensioni delle opere di prelievo, migliorare la regimazione idrogeologica della falda, ridurre gli impatti sul territorio."*
  Sostenibilità e monitoraggi: nel nuovo Accordo di Programma nel punto la Regione Veneto si impegna a *"attuare il monitoraggio inerente gli esiti della realizzazione delle due traverse o soglie di fondo per il recupero morfologico dell'alveo del fiume Brenta in loc. Nove e Cartigliano, compreso il monitoraggio qualitativo a Pozzoleone e Friola"*. Si prevede inoltre l'istituzione di una Commissione Tecnica che avrà anche il compito di valutare gli esiti dei monitoraggi quantitativi e qualitativi sulla falda.
  Per quanto concerne le aree di influenza del prelievo si richiama la planimetria, redatta dall'ufficio tecnico di Veneto Acque sulla base dei dati disponibili nella relazione idrogeologica (allegato A.3 del Progetto Definitivo) prodotta da Sinergeo sulla base di simulazioni di prelievo con l'utilizzo di un modello di dettaglio dell'area di influenza. Tale modello, sviluppato partendo dal modello matematico generale elaborato dall'equipe del prof. Andrea Rinaldo e ritenuto all'interno dell'Accordo di Programma (punto B a. a pag. 10) lo strumento per il monitoraggio ed il calcolo del bilancio idrico della falda, evidenzia l'effetto assai contenuto del prelievo e la sua estensione nell'intorno.

  Localizzazione dei pozzi: La terebrazione dei pozzi centrali e la posa della condotta di adduzione sono previste con interventi diretti minimi sull'argine esistente. In particolare i pozzi verranno collocati su terrapieni di nuova realizzazione a ringrosso dell'argine, mentre la condotta verrà "appoggiata" su uno

scavo minimale e ricoperta con materiale aggiunto, senza pertanto modificare la stabilità dello stesso argine.
La localizzazione scelta per i pozzi, in particolare quelli golenali a sud, è frutto di diversi anni di incontri tra la Regione Veneto, Veneto Acque ed i comuni della zona, con Carmignano di Brenta come capofila, e rappresenta la soluzione accettata dai comuni stessi che da sempre si oppongono all'alternativa di privilegiare il prelievo con pozzi nella zona a nord del lago Giaretta, più sicura e di maggior garanzia quantitativa. La necessità di armonizzare l'intervento con la realtà sociale locale, tuttavia, non rappresenta un problema in termini di funzionalità, in quanto nell'eventualità del verificarsi di eventi di piena, i tre pozzi centrali più il pozzo a nord consentiranno il mantenimento in esercizio dell'impianto, anche se a regime temporaneamente ridotto.

Serbatoio interrato di accumulo: il progetto definitivo prevede un serbatoio della capacità di 7.000 mc localizzato nello stesso punto del precedente , con opportuni mascheramenti lungo il prospetto sud.
La prevista volumetria è ritenuta strettamente necessaria ad un corretto funzionamento del sistema di prelievo.
Opere di protezione degli argini e dei pozzi golenali: il progetto verrà integrato con un apposito elaborato per l'approvvigionamento ed il trasporto in cantiere del materiale inerte necessario per le opere da realizzare.

La V.Inc.A. riporta la stima emissioni inquinanti da traffico indotto lungo la viabilità di servizio secondo la metodologia CORINAIR (CORINAIR, 1988; EMEP/CORINAIR, 1999). In ordine al numero di mezzi circolanti e all'estensione temporale della fase di cantiere nell'ambito della quale sono distribuiti i transiti, l'incidenza di questo fattore sugli ecosistemi acquatici e perifluviali è stimata bassa. Nella revisione della V.Inc.A., tale valutazione è stata avvalorata mediante applicazione di altri specifici codici di calcolo per le simulazioni di ricaduta degli inquinanti generati dal traffico veicolare.

Destinazione del bacino Giaretta: nell'Accordo di programma la Regione Veneto si impegna a garantire la salvaguardia ambientale dell'area del bacino Giaretta, escludendo qualsiasi attività di escavazione ed altre non compatibili con il prelievo.
Con nota prot. n. 219501 del 11 maggio 2012 l'Autorità di Bacino competente rispondendo ad una precisa richiesta della Regione, "*ritiene condivisibile lo stralcio del Bacino come cassa di espansione idraulica"*.

Accordo di programma: l'Accordo di programma è stato recepito dalla Regione con DGR 2407 del 29/12/11 e in corso di sottoscrizione tra le parti .

Osservazioni sulla Valutazione di Incidenza ambientale

Le misure compensative sono misure concepite specificatamente per un progetto e un piano, in aggiunta alla prassi normale di attuazione delle Direttive «Natura» e mirano a bilanciare l'impatto negativo di un progetto e a fornire una compensazione che corrisponda esattamente agli effetti negativi prodotti sulle specie o sugli habitat interessati.

Secondo la Guida, infatti, le misure compensative definite devono fare riferimento agli obiettivi di conservazione del sito e agli habitat e alle specie colpiti negativamente in proporzione al numero ed allo stato di tali habitat e specie. Le misure compensative in senso stretto, inoltre, devono garantire il mantenimento della coerenza globale della rete Natura 2000, ossia devono assicurare che il sito possa continuare a conservare in maniera soddisfacente uno o più habitat naturali nella regione biogeografia interessata.

Nel caso specifico, tuttavia, come espresso nello studio di V.Inc.A., si deve sottolineare che le incidenze negative accertate, che risultano non significative,

Pertanto, in assenza di incidenze negative significative, non sono da prevedere misure di compensazione e le misure di mitigazione/attenuazione individuate sono tali da garantire il mantenimento dell'integrità del sito IT3260018.

Si evidenzia, in ogni caso, che si è provveduto a rivedere il documento V.Inc.A. per rendere più chiaramente quanto già espresso, esplicitando con ancora maggior dettaglio tutte le misure di attenuazione, compresi gli interventi integrativi previsti.

Per quanto riguarda le potenziali incidenze in fase di esercizio, la V.Inc.A. ha fatto esplicito riferimento a quanto diffusamente trattato nello studio di incidenza ambientale (approvato) redatto per il progetto preliminare e nelle successive integrazioni, nell'ambito delle quali è evidenziata l'assenza di incidenze significative correlate alle emissioni acustiche prodotte dalle pompe ed è esplicitata la valenza delle rampe stabilizzatrici S1 ed S2 (opere di ricarica dell'acquifero) quali misure di mitigazione delle modificazioni dei livelli idrici indotti dall'emungimento della falda.

Nell'ambito della revisione della V.Inc.A., tuttavia, sono rese nel dettaglio anche tutte le considerazioni riportate per la fase di esercizio nell'ambito del precedente studio approvato.

- per quanto riguarda in particolare le osservazioni presentate dalla ditta Aquarius e Alice Cappellaro

1) Le opere di progetto non interferiscono con l'attuale P.A.I., in quanto il previsto rinforzo dell'argine del laghetto è tale da non modificarne la quota attuale e tanto meno quella dello sfioratore esistente.
2) Il progetto definitivo è dimensionato su una portata massima totale per Veneto Acque di 950 l/s. Al fine di tutelare la falda e per consentire una maggiore elasticità di gestione e manutenzione del sistema, s'intende prelevare tale portata utilizzando in modo alternato tutti i pozzi previsti. Ciò vuol dire che i pozzi non funzioneranno mai tutti contemporaneamente.
3) A seguito della revisione del progetto in oggetto, la capienza del serbatoio di accumulo è stata ridimensionata da 10.000 mc a 7.000 mc. Si ritiene che, a seguito di tale ridimensionamento, l'aumento del volume del serbatoio rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare, non sia da considerarsi modifica sostanziale, in quanto non comporta variazioni negli impatti ambientali già valutati.

Per quanto riguarda le osservazioni presentate dalla ditta Miotello Silvano, il proponente ha trasmesso in data 13/07/2012 le controdeduzioni acquisite con prot. n. 327433 del 16/07/2012.

VALUTAZIONI FINALI

Le risposte fornite dal Proponente in merito alle osservazioni possono ritenersi esaurienti e dunque sono condivisibili.

Si ricorda che la Commissione VIA, nella seduta del 28 marzo 2012, formalmente interessata dal gruppo istruttorio per una valutazione delle modifiche apportate al progetto definitivo rispetto al preliminare, ha espresso l'orientamento (da formalizzare in sede di approvazione del progetto), che le stesse sono da considerarsi "*non sostanziali e non rilevanti per il pubblico*", in riferimento al D.Lgs. 152/06 art.26 comma 3 bis, in quanto:

– il serbatoio è collocato nella identica posizione di prima. Le mitigazioni previste sono sostanzialmente le stesse di prima, fatta eccezione per il prospetto lato sud per il quale peraltro vengono previsti ulteriori interventi mitigativi;

– la maggiore capacità del serbatoio di accumulo e le conseguenti aumentate dimensioni dello stesso, da un lato sono conseguenza dell'abbandono del campo pozzi di Nove (fatto questo già considerato nel precedente parere VIA), dall'altro sono pure effetto della richiesta di estensione della rete idrica nei comuni contermini. In ogni caso, oltre a non produrre effetti impattanti significativamente diversi, la diversa capacità del serbatoio va a costituire un elemento di maggiore sicurezza, e quindi migliorativo da un punto di vista impiantistico;

- la diversa distribuzione e profondità dei pozzi di prelievo rispetto alla filiera well-point risulta migliorativa in quanto:
  - gli interventi risultano essere oggettivamente meno invasivi rispetto alla conformazione in precedenza prevista;
  - non viene modificato il bilancio idrologico complessivo;
  - con la maggiore profondità del prelievo sarà garantita una maggiore sicurezza al sistema di emungimento rispetto a quello superficiale attuato dai well-point;
  - verrà assicurata una migliore qualità dell'acqua emunta;
  - viene ottemperata nella sostanza una prescrizione contenuta nel precedente parere VIA che chiedeva di non utilizzare il sistema well-point a regime;
- la diversa distribuzione dei restanti pozzi non è tale da modificare né il regime idraulico della falda né l'impatto sull'ambiente rispetto a prima;
- le 2 rampe realizzate, rispetto alle 7 previste, soddisfano comunque la richiesta "compensazione" dei prelievi e sono decisamente meno impattanti rispetto al progetto iniziale. Va infatti evidenziato che il modello matematico applicato al progetto indica che la realizzazione delle 2 rampe rispetto alle 7 comporta comunque una ricarica della falda almeno pari all'entità del prelievo previsto.

Nella documentazione fornita è previsto un Piano dei trasporti del materiale necessario alla realizzazione delle opere di Progetto, con particolare riferimento al materiale litoide (massi) necessario alla costruzione dei rinforzi spondali e alla sopraelevazione con messa in sicurezza dei pozzi in alveo. Il piano prevede l'utilizzo di via Boschi in comune di Carmignano in entrata e uscita dal cantiere per circa 1.7 km fino allo svincolo sulla S.S. Postumia. Sarà comunque opportuno prescrivere che la mobilità esterna al cantiere sia concordata con l'amministrazione locale;

Si propongono 200 l/s oltre la soglia autorizzata globale di 1.750 l/s. Si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto non motivata da obiettive esigenze di servizio, confermando i quantitativi già concordati tra le parti.

Vanno altresì confermate tutte le prescrizioni contenute nel precedente parere VIA n. 193 del 4 giugno 2008 in quanto applicabili nella fase esecutiva.

Tutti gli impegni assunti da Veneto Acque in sede di Accordo di programma devono intendersi vincolanti per il Proponente.

In riferimento all'interesse pubblico dell'intervento in oggetto, si evidenzia che l'approvazione del progetto definitivo equivale ad apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. 07.11.2003, n. 27 e s.m.i., relativamente alle particelle interessate dal procedimento.

Si fa presente inoltre che i termini per l'inizio e fine dei lavori, delle occupazioni e delle procedure espropriative relativamente al progetto hanno inizio alla data del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e termine a cinque anni dalla data del medesimo, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001.

Tutto ciò premesso,

Visto il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 10/99 e ss.mm.ii.;

Visto il parere della Commissione regionale VIA n. 193 del 4 giugno 2008, recepito con DGR n.2915 del 14/10 2008;

Viste le osservazioni pervenute sul progetto de quo e le risposte del Proponente;

Viste le integrazioni al progetto pervenute a cura del proponente stesso;

Visto l'Accordo di programma di cui alla DGR n.2407 del 29/12/2011;

Vista la documentazione di revisione del progetto definitivo trasmessa dal proponente ed acquisita rispettivamente in data 16/03/2012 con prot. n. 126539 del 16/03/2012, in data 20/03/2012 con prot. n. 136624 del 22/03/2012, ed in data 22/03/2012 con prot. n. 137790 del 22/03/2012;

Visto il verbale della seduta del 28 marzo 2012 della Commissione VIA in data 28 marzo 2012 in riferimento alla "*non sostanzialità* " delle modifiche apportate in sede di progetto definitivo;

Visto il parere favorevole con prescrizioni relativo alla relazione di Valutazione di Incidenza (screening) di cui alla relazione istruttoria tecnica 114/2012 trasmessa dal Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni;

Visti il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua del 03.05.2005, n. 135, e le successive D.G.R. n. 851 del 03.04.2007 e n. 1031 del 31.03.2010 con i quali è stata aggiornata la convenzione con la Società concessionaria Veneto Acque S.p.A. conferendole tra l'altro la delega a procedere in nome e per conto della concedente Regione Veneto all'acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi, nonché all'imposizione e rimozione dei diritti reali occorrenti.

Preso atto che, essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in conformità a quanto stabilito dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente hanno provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 166750 del 10/04/2012, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, la relazione paesaggistica e la relativa Relazione Illustrativa relative al progetto in oggetto, così come aggiornato a seguito delle integrazioni presentate, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante di compatibilità paesaggistica del competente Soprintendente;

Preso atto inoltre che sono decorsi i termini di cui al comma 8 dell'art. 146 del citato D.Lgs. 42/2004 senza che la competente Soprintendenza abbia reso il prescritto parere, e che l'amministrazione competente in materia, nella fattispecie la Regione del Veneto, è tenuta ai sensi del comma 9 del medesimo decreto, a provvedere sulla domanda di autorizzazione;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 330876 del 17/07/2012 con la quale la Provincia di Vicenza ha comunicato l'intenzione di non partecipare alle convocazioni per l'argomento in oggetto fino alla revisione dell'Accordo di Programma di cui alla D.G.R. 2407 del 29/12/2011;

i lavori in esame ed afferenti il progetto definitivo **"Derivazione dalle Falde del Medio Brenta"**, presentato dalla società Veneto Acque S.p.A., risultano essere in linea per l'espressione di un parere favorevole finale per quanto attiene:

- **all'approvazione del Progetto Definitivo** così come aggiornato in corso di istruttoria, ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. 10/99 e delle D.G.R. n. 308/2009 e n. 327/2009;
- **all'approvazione della Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (screening)**, così come revisionata in corso di istruttoria;
- **al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

DETERMINAZIONI

La Commissione Regionale V.I.A. (assenti il Vicepresidente, Dott. Alessandro Benassi, il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Vicenza, il dirigente della Tutela Ambientale della Provincia di Padova e l'Arch. Cristiano Paro, Componente esperto), appositamente integrata ai sensi dell'art.

19-bis della L.R. 10/99, dal rappresentante della Presidente della Provincia di Padova, dal rappresentante del Comune di Carmignano di Brenta, dal rappresentante del Comune di Cittadella, dal Sindaco del Comune di Pozzoleone, dal rappresentante della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente - Servizio Sistema Idrico Integrato – e dal Dirigente della Direzione Regionale Difesa del Suolo, (assenti il Presidente della Provincia di Vicenza, il Dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza, il Dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Padova, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio ed il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) Servizio Pianificazione Ambientale), verificata la "non sostanzialità " delle modifiche apportate in sede di progetto definitivo rispetto al progetto preliminare di cui alla D.G.R. n. 2915 del 14/10/2008, ed il recepimento delle prescrizioni riportate nel giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di € 19.000.000,00 ed il relativo cronoprogramma, ritenuto altresì di aver acquisito in tale sede i pareri, nulla osta, autorizzazioni, assensi comunque denominati previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, a maggioranza dei presenti, con l'astensione dalla votazione del rappresentante del Comune di Carmignano di Brenta, del rappresentante del Comune di Pozzoleone, del rappresentante del Comune di Cittadella e del rappresentante del Presidente della Provincia di Padova,

determina

- l'approvazione del progetto definitivo e l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi, dando atto che l'approvazione del progetto definitivo equivale ad apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. 07.11.2003, n. 27 e s.m.i., relativamente alle particelle interessate dal procedimento;
- l'approvazione della relazione di screening di Valutazione di Incidenza;
- il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

subordinatamente alle prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI

1) Vengano rispettate le seguenti prescrizioni contenute. nel parere VIA n. 193 del 4 giugno 2008 di cui alla D.G.R. n. 2915 del 14/10/2008, che si ritiene opportuno confermare in considerazione del fatto che le stesse sono riferite alle fasi di progettazione esecutiva, di realizzazione dei lavori o alla gestione dell'opera:
   a. nell'area di Camazzole la portata massima complessiva dei prelievi di Veneto Acque sia limitata a 950 l/s. La portata minima di 500 l/s prelevata da Veneto Acque spa è incrementata fino al massimo consentito di 950 l/s in relazione agli esiti favorevoli del monitoraggio dei livelli di falda come conseguenza dell'avvenuta esecuzione delle opere sperimentali relative alle 2 soglie di fondo già realizzate;
   b. le portate di prelievo dovranno essere contestualmente commisurate a pari portate di ricarica della falda utilizzata;
   c. qualora le strutture disperdenti alla falda non consentissero l'infiltrazione delle portate previste e il monitoraggio rilevasse che la carica non viene effettuata nella misura adeguata al prelievo effettuato, il prelievo dovrà essere ridotto e equiparato alla reale portata di infiltrazione misurata;
   d. dovrà essere predisposto e mantenuto un adeguato sistema di misura della portata, che consenta la valutazione univoca della portata di ricarica della falda;

e. dovrà essere costituita e resa immediatamente attiva una Commissione tecnica di valutazione e controllo della realizzazione delle opere, dei prelievi, delle portate di dispersione che garantisca l'osservanza delle presenti prescrizioni;
f. l'uso del lago Giaretta come cassa di espansione del Brenta è ritenuto incompatibile con i prelievi di acqua sotterranea nella falda previsti, dati gli stretti rapporti tra i due corpi idrici;
g. gli interventi per la ricarica della falda dovranno essere realizzati prima delle strutture di prelievo, le portare dovranno essere progressivamente commisurate a quelle immesse e misurate in falda con il monitoraggio previsto, svolto per un tempo adeguato e comunque soggetto alla verifica della Commissione di cui al punto e);
h. considerata l'elevata vulnerabilità della falda, dovrà essere predisposta ed attuata una rete di monitoraggio qualitativo della falda stessa a monte del prelievo con vari punti di controllo e più campagne di misura preliminari, e misure in fase di attingimento almeno mensili, da concordare comunque con ARPAV;
i. qualora i risultati dei monitoraggi quali-quantitativi previsti prolungati nel tempo indicassero problematiche relative ai prelievi, dovranno essere rivisti sia la portata del prelievo stesso sia la posizione sia il numero dei punti di prelievo;
j. in fase di cantiere la movimentazione ed il riutilizzo dei materiali di scavo dovrà avvenire in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia ed in particolare secondo le direttive della DGR n. 2424 del 8 agosto 2008 *(che ha sostituito ed abrogato la precedente DGR n. 80 del 21 gennaio 2005 in materia)* e del D.Lgs. n 152/2006 e ss.mm.ii.;
k. in fase di cantiere si provveda a bagnare la pista ove operano i mezzi al fine di evitare la produzione di polveri;
l. in fase di cantiere si provveda alla manutenzione e al rifornimento dei mezzi meccanici impegnati nei cantieri in aree opportunamente attrezzate al fine di evitare spandimenti accidentali di lubrificanti o combustibili che potrebbero produrre contaminazione dei suoli. Le aree attrezzate dovranno essere opportunamente rese impermeabili al fine di evitare fenomeni di inquinamento del sottosuolo;
m. tutte le acque di lavaggio e lavorazione di cantiere dovranno essere opportunamente convogliate in appositi siti di trattamento con le necessarie volumetrie di accumulo.

2) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
3) Tutti gli impegni contenuti nell'Accordo di programma di cui alla DGR n. 2407 del 29/12/2011 a carico del proponente si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta.
4) Nella realizzazione dei pozzi, in particolare i pozzi P2C, P3C, P4C in sponda al bacino Giaretta, siano adottate idonee soluzioni progettuali finalizzate a non compromettere le caratteristiche dell'area.
5) Tutti i dati relativi alle analisi sia sulla falda, sia sul corpo idrico superficiale, come pure la quantità giornaliera del prelievo dovranno essere comunicati direttamente al Comune di Carmignano di Brenta e all'ARPAV con frequenza da concordarsi tra le parti.
6) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere concordato con il Comune di Carmignano di Brenta il Piano della mobilità dei mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali.
7) Vengano rispettate le prescrizioni di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 114/2012, del Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), di seguito riportate.
   a. elaborare il Piano di Protezione Ambientale, di cui allo studio per la Valutazione di Incidenza esaminato, contenente le azioni di protezione da attuare nell'esecuzione degli interventi a tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e i protocolli di verifica della corretta attuazione e dell'efficacia di tali azioni di protezione;
   b. trasmettere la documentazione di cui al punto precedente, entro 180 giorni dal provvedimento di approvazione e comunque prima dell'inizio delle attività di cantiere, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza, per le valutazioni del caso;

c. affiancare alla Direzione Lavori l'attività di personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà documentare il rispetto delle azioni di protezione di cui al Piano di Protezione Ambientale, predisponendo specifici rapporti a conclusione di ciascuna fase realizzativa, secondo le suddivisioni temporali riportate nel cronoprogramma dello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato, da trasmettere all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
d. elaborare il Piano di Monitoraggio (ante operam, in itinere e post operam) degli habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario e il Piano degli Interventi, alla luce anche delle finalità riportate nella relazione per la Valutazione di Incidenza esaminata, tenuto conto delle specifiche tecniche regionali di cui alle DD.GG.RR. 1066/06 e 4426/06;
e. ricomprendere nel Piano di Monitoraggio, di cui al punto precedente, anche il monitoraggio della fase di esercizio del sistema di captazione delle acque dalla falda freatica, al fine di consentire una verifica della programmazione sostenibile degli emungimenti nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nell'area di influenza;
f. trasmettere i rapporti delle attività di monitoraggio all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza, per le valutazioni del caso, secondo le modalità da definirsi nel Piano di Monitoraggio medesimo;
g. comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta realizzazione del progetto, anche in riferimento alle azioni di prevenzione di cui al Piano di Protezione Ambientale o alle misure di cui al Piano degli Interventi, che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

8) Gli attuali volumi di prelievo (800 l/s) già in uso ad ETRA S.p.A. e CVS S.p.A, siano garantiti per quantità e continuità di produzione alle medesime condizioni attuali.

RACCOMANDAZIONI

1) Nelle procedure di affidamento dell'appalto integrato, la proponente Veneto Acque S.p.A. dovrà attenersi in particolare a quanto stabilito dall'art. 234 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 39 comma 4 del DPR n.207 del 5 maggio 2010, prevedendo esplicitamente nel bando l'esclusione delle offerte in cui la parte originaria di paesi terzi, di cui al comma 1 del citato art. 234, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta, con il vincolo imposto dal comma 3 del medesimo articolo. Tenendo conto anche delle pronunce nel merito da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e delle indicazioni delle Autorità ministeriali il bando medesimo dovrà prevedere che l'impresa produca la documentazione comprovante la provenienza dei prodotti offerti.
2) Venga concordata tra ETRA S.p.A., CVS S.p.A. e Veneto Acque S.p.A. una convenzione per regolamentare la fornitura idrica già in uso (pari a 800 l/s), che non preveda aggravamenti rispetto alle condizioni economiche attuali.

La Conferenza dei Servizi incarica il Presidente di predisporre il provvedimento finale della Giunta Regionale, che dovrà essere trasmesso ad Veneto Acque S.p.A., con sede in Via Torino, 180, 30172, Mestre (VE), al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Dipartimento della Tutela Ambientale della Provincia di Padova, al Presidente della Provincia di Padova, al Dipartimento della Tutela Ambientale della Provincia di Vicenza, al Presidente della Provincia di Vicenza, ai Comuni di Carmignano del Brenta, Fontaniva, Cittadella (PD) e Pozzolene (VI), al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, alla Direzione Regionale Difesa dal Suolo, all'Unità di Progetto Genio Civile di Padova ed all'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza, al Consorzio di

Bonifica Brenta, all'Autorità d'Ambito Ottimale "A.T.O. Brenta" e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

VISTO:
Il Vicepresidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Vanno vistati n. 78 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1976 del 2 ottobre 2012

Manifestazione fieristica "Mens Sana in corpore sano - Turismo e Salute" di Rovigo, 4-7 ottobre 2012, e organizzazione workshop per operatori turistici, 5 ottobre 2012. Concessione sostegno finanziario a Rovigo Expò SpA. Piano Esecutivo annuale di promozione turistica 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Rovigo Expò spa realizzerà presso il Salone delle esposizioni di Rovigo, dal 4 al 7 ottobre 2012, una serie di iniziative correlate alla neonata manifestazione fieristica "Mens Sana in corpore sano - Turismo e Salute" un evento fieristico dedicato al connubio turismo e salute. L'evento prevede l'organizzazione di seminari, attività di informazione e comunicazione nonché incontri di approfondimento sul tema del "turismo del benessere" ed inoltre uno specifico workshop turistico realizzato in collaborazione con TTG Incontri. La Regione del Veneto partecipa con un proprio spazio e contribuisce con un contributo il cui importo di spesa previsto è di € 40.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato, con deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012, il Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2012.

In particolare, il Piano prevede alla linea di spesa 1) "Iniziative di comunicazione e promozione turistica" - Azione 1.4 "Eventi fieristici nel territorio nazionale", la partecipazione diretta alle principali manifestazioni fieristiche sul territorio italiano; tra queste trova collocazione la manifestazione fieristica "Mens Sana in corpore sano: turismo e salute", in programma a Rovigo dal 4 al 7 ottobre 2012, evento dedicato al tema della salute intesa come concetto di "ben stare".

Questo nuovo appuntamento, non solo fieristico, intende pertanto far convergere quelle nicchie di prodotti e servizi mirati a rispondere al bisogno di uno stile di vita che segua percorsi alimentari corretti, curi il corpo e la mente ed utilizzi il tempo libero in modo virtuoso.

Mens Sana in Corpore Sano è articolata in quattro giornate da giovedì a domenica aperte agli operatori ed al grande pubblico. Le prime due giornate saranno maggiormente dedicate ad incontri B2B. La manifestazione, infatti, vuole essere un contenitore di "eventi nell'evento": l'esposizione di prodotti e servizi specifici è affiancata sia da un'intensa attività di meeting e convegni verso operatori e verso i consumatori, anche con la presenza di esperti e testimonial di calibro internazionale. Le tematiche oggetto di confronto ed approfondimento spaziano dall'individuazione di percorsi corretti di alimentazione, alla cura di certe sofferenze e patologie a seconda dell'età, dall'importanza della pratica sportiva, o più esattamente del "movimento" di cui il corpo necessita per meglio "dialogare con la mente", alla motivazione presente in coloro che sono diversamente abili o negli atleti che praticano sport di resistenza e di squadra, dallo sviluppo che hanno avuto le proposte turistiche di nicchia come proprio quelle legate al benessere ed alla natura.

Mens Sana in Corpore Sano, grazie ad una collaborazione con TTG Incontri, ospita tra l'altro anche un workshop aperto a tutti gli operatori turistici con la presenza di 20 buyers (10 italiani e 10 stranieri). Inoltre, per le categorie di prodotti alimentari pro intolleranti-allergici sono previsti dal pomeriggio di Giovedì 4 alla mattina del Sabato 6 Ottobre focus ed incontri mirati tra i produttori e le principali categorie di utenti (ristoranti & bar, nutrizionisti, dietologi, medici di base, farmacisti); infine incontri tra produttori di cosmetica naturale e attrezzature per SPA con centri estetici, benessere e aziende turistiche certificate o attente alle tematiche wellness. Si tratta pertanto di temi di grande interesse per il turismo veneto, turismo che sempre più cerca di distinguersi per qualità e attenzione alla salute del turista in tutti i sensi.

Rovigo Expò spa ha richiesto un contributo di € 40.000,00 su un totale di spesa di € 242.040,00 con la seguente ripartizione dei costi:

1. Realizzazione e allestimento delle aree espositive e organizzazione delle attività fieristiche ed espositive € 90.500,00;
2. Attività di promozione e comunicazione, € 55.500,00;
3. Organizzazione workshop e corsi di formazione TTG € 26.500,00;
4. Personale accoglienza e servizio hostess, € 9.240,00;
5. Servizi di manifestazione - sicurezza/sorveglianza, € 7.800,00;
6. Rete vendita, € 14.500,00;
7. Spese generali, € 38.000,00;

Pertanto, in considerazione delle potenzialità proprie della manifestazione nel breve e medio periodo e tenuto conto della forte condivisione da parte della Regione degli obbiettivi e delle finalità proprie dell'iniziativa nel suo complesso nonché delle azioni previste dalla stessa, la Giunta regionale, con il presente provvedimento ritiene opportuno aderire alla manifestazione in oggetto presenziando con un proprio spazio e contribuendo sulla base delle spese esposte a preventivo con un contributo onnicomprensivo quantificato in € 40.000,00=.

Con il presente provvedimento si ritiene pertanto di riconoscere a Rovigo Expò SpA un contributo nella misura massima di € 40.000,00, da determinarsi comunque sulla base dei seguenti criteri: l'80% dei costi realmente sostenuti e rendicontati per la prima voce di spesa, il 50% dei costi realmente sostenuti e rendicontati per la quarta voce di spesa, da ultimo per le specifiche voci di spesa inerenti servizi di manifestazione e costi vari e imprevisti, non sarà riconosciuta alcuna compartecipazione da parte della Giunta trattandosi di spese organizzative generali per le quali si farà carico Rovigo Expò spa. Inoltre va comunque precisato che il contributo sarà effettivamente commisurato sulle spese realmente sostenute e determinato secondo le percentuali sopra indicate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228, così come modificata dall'articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la nota prot. n. 422054 del 20 settembre 2012, con la quale Rovigo Expò spa, ha richiesto un intervento contributivo a supporto della realizzazione della manifestazione "Mens Sana in corpore sano: turismo e salute" e delle attività collaterali organizzate nell'ambito della manifestazione;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale 2012";

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014".

delibera

1. di aderire alla manifestazione fieristica "Mens Sana in corpore Sano: Turismo e Salute"" organizzata da Rovigo Expò spa ai sensi del Piano esecutivo annuale di Promozione Turistica - Azione 1.4 "Eventi fieristici nel territorio nazionale" l.r. n. 33/2002;
2. di concedere a Rovigo Expò spa - c.f. 01279000291 - con sede in Rovigo Piazza Garibaldi 6, per le motivazioni e le argomentazioni espresse nelle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, un sostegno finanziario di € 40.000,00 per la realizzazione della presenza della Regione alla manifestazione in oggetto e per la realizzazione delle iniziative collaterali di formazione sul tema "turismo e salute" ;
3. di stabilire che in ordine alle modalità di erogazione, la somma a contributo sarà liquidata in un'unica soluzione, sulla scorta dell'effettiva disponibilità di cassa dei capitoli e, comunque, previa presentazione alla Giunta regionale - Direzione Promozione Turistica Integrata della seguente documentazione:

- relazione tecnico-finanziaria conclusiva delle attività svolte, in particolare in ordine alle iniziative connesse all'organizzazione, gestione e coordinamento dell'evento fieristico;
- quadro riepilogativo della documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta per ogni singola attività, con attestazione dell'intervenuta quietanza di ogni documento contabile;
- copia dei supporti informativi, divulgativi e promozionali prodotti nell'ambito delle azioni realizzate;
- relazione di valutazione dell'efficacia dell'intervento in termini economici di impatto sul territorio.

4. di impegnare, la somma di € 40.000,00, IVA compresa, a favore di Rovigo Expò spa, sul capitolo 100186 "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine turismo veneto" del bilancio di previsione 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di prevedere che spetta al Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa delle attività derivanti dal presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa di € 40.000,00, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra tra le tipologie soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1977 del 2 ottobre 2012

Partecipazione regionale alle principali manifestazioni fieristiche Est e Nord Europa e al "Salone internazionale di Viaggi e Turismo" di Montréal (CAN) in collaborazione con la Società Veneto Innovazione SpA. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Partecipazione in collaborazione con il Consorzio di promozione turistica "Dolomiti" alla fiera "Tour Salon di Poznan (Polonia), 24-27 ottobre 2012. Partecipazione in collaborazione con il Consorzio Terme Euganee alle fiere MITT di Mosca, 20-23 marzo 2013, e UITT di Kiev, 27-29 marzo 2013. Adesione al workshop "Amsterdams beurs voor bijzondere reizen" in programma ad Amsterdam, 5-6 gennaio 2013. Partecipazione in collaborazione con la Società Veneto Innovazione SpA al Salone internazionale dei Viaggi e Turismo organizzato a Montréal (Canada), 19-21 ottobre 2012. Importo complessivo della spesa: € 244.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato, con deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012, il Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2012, quale documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzate dalla Regione e dalle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7 della legge regionale 33/2002.

In particolare, il Piano alla linea di spesa 1) "Iniziative di comunicazione e promozione turistica" individua tra l'altro la necessità di lavorare su nuovi mercati che possono generare incrementi dei flussi turistici, prevedendo di poter sviluppare delle strategie promozionali sui mercati dell'Est Europa, specie per i già interessanti mercati di Polonia, Russia e Ucraina.

I più recenti dati statistici sugli arrivi e le presenze turistiche registrano, soprattutto dalla Polonia, incrementi di presenze che riguardano sia le Dolomiti che il mare e le città d'arte.

L'aumento delle presenze dei turisti polacchi è senz'altro da legare all'attività di promozione in corso dal 2009 verso questo mercato che sta realizzando principalmente il Consorzio Belle Dolomiti in qualità di capofila di un progetto di valorizzazione della Montagna Veneta finanziato nell'ambito dei Piani esecutivi annuali di promozione turistica.

L'attività avviata dal Consorzio Dolomiti prevede la realizzazione di offerte turistiche e pacchetti turistici per promuovere le località turistiche montane venete associandole al brand "Dolomiti", oltre alla realizzazione di una massiccia campagna informativa e promo commerciale con la presenza presso i Centri commerciali polacchi. Si ritiene pertanto che la presenza del Veneto al "Tour Salon" di Poznan, una delle più importanti manifestazioni che si svolgono in territorio polacco dedicate al turismo con più di 800 espositori provenienti da più di 40 paesi, possa dare importanti risultati per la promozione di tutte le opportunità turistiche del Veneto e non solo della Montagna.

In funzione dell'attività già svolta dal Consorzio Dolomiti nel mercato polacco, si ritiene di affidare allo stesso Consorzio la realizzazione dello stand regionale. Il Consorzio Dolomiti ha inviato una richiesta alla Fiera di Poznan per la prenotazione di uno spazio espositivo di mq. 50 e contestualmente ha richiesto a questa Amministrazione regionale un finanziamento di € 60.000,00 per l'acquisizione del plateatico, la realizzazione dello stand e di tutti i servizi necessari (interpretariato, attività di animazione, degustazione dei prodotti tipici, trasporto e distribuzione materiale promozionale). Il finanziamento, come previsto dalla linea di spesa 1) del PEA, servirà oltre quanto sopra descritto, alla realizzazione della stampa in lingua polacca di materiale promozionale dedicato a tutti i settori turistici veneti da distribuire in occasione della manifestazione e in tutte le altre attività che verranno programmate per il mercato polacco.

Si propone pertanto di approvare la partecipazione alla manifestazione "Tour Salon" di Poznan impegnando a favore della Struttura Associata "Consorzio Dolomiti" l'importo complessivo di € 60.000,00 IVA compresa, che trova disponibilità nel capitolo di spesa n. 100186 "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine turismo veneto" del bilancio di previsione 2012, che presenta sufficiente disponibilità.

Negli altri due paesi Russia e Ucraina sopraccitati, si svolgono due importanti manifestazioni fieristiche la MITT di Mosca in programma a marzo 2013 e la UITT di Kiev in programma sempre a marzo del 2013. In ambedue la manifestazione vi è stata nelle scorse edizioni una presenza regionale, a Mosca nella collettiva gestita dall'ENIT e l'anno scorso per la prima volta a Kiev con un piccolo stand istituzionale in forma autonoma. La presenza a Kiev ha riscontrato un notevole successo e apprezzamento tra gli operatori ucraini che hanno manifestato grande interesse oltre che per Venezia e le Città d'arte anche per le Dolomiti e per il settore termale. L'Ucraina tra i paesi ex-URSS è uno dei mercati turistici in più rapida evoluzione e la breve distanza che la separa dal Veneto ne fanno uno dei mercati, con i suoi 47 milioni di abitanti, a più vasto movimento turistico inbound e outbound.

L'Ucraina ha compiuto, dall'indipendenza ad oggi, notevoli progressi. La crescita economica ha determinato un impatto positivo nel settore sociale e, anche se il tenore di vita in generale degli ucraini è ancora molto lontano dagli standard europei-occidentali, i redditi crescono a ritmi sostenuti e si è creata una classe non indifferente di persone ad alto reddito, concentrata nella capitale. Da più di un anno, inoltre, la capitale ucraina è collegata, con un volo giornaliero, a Venezia, rendendo possibile un notevole incremento del movimento d'affari in generale, ma anche di turisti verso Venezia e, con adeguata comunicazione, verso l'entroterra. A dimostrazione di un aumento degli spostamenti outbound vi è la presenza nella capitale di 856 agenzie turistiche, che offrono in maniera marginale viaggi verso l'Italia. Si ritiene pertanto di ripetere la presenza alla manifestazione con un'area maggiore e il coinvolgimento anche tramite i Consorzi di operatori commerciali veneti.

Grande interesse vi è anche per la partecipazione alla MITT di Mosca, la più importante fiera del settore per il mercato russo. In considerazione quindi delle richieste pervenute da parte dei Consorzi e di operatori commerciali, si ritiene di poter aderire con

uno spazio che dia la massima visibilità possibile alle opportunità turistiche del Veneto. Nelle precedenti edizioni alla fiera di Mosca ha partecipato il Consorzio Terme Euganee, consorzio che sta sviluppando, in collaborazione con la Regione, un progetto mirato nei confronti del mercato russo e ucraino. Si ritiene pertanto di poter affidare allo stesso Consorzio, come capofila dei consorzi interessati a questi mercati, la realizzazione della presenza del Veneto alle due manifestazioni. Il Consorzio di Promozione Turistica Terme Euganee ha richiesto un finanziamento regionale di € 160.000,00 per la acquisizione dello spazio di mq. 50 all fiera di Mosca e di mq. 72 alla fiera di Kiev, comprensivo degli allestimenti con aziende locali, la realizzazione di brochure informative dell'offerta turistica del Veneto alla fiera, l'invio a tutti gli operatori russi e ucraini dell'invito allo stand Regionale, la pubblicazione sui cataloghi delle fiere e all'interno dei padiglioni fieristici, nonché i servizi di interpretariato e di trasporto dei materiali promozionali e istituzionali di tutti i Consorzi.

Passando dal mercato dell'Est Europa a quello del Nord Europa, è stata valutata positivamente l'opportunità sostenuta dagli operatori veneti di partecipare ad uno specifico workshop che si svolgerà ad Amsterdam il prossimo gennaio 2013. La manifestazione denominata "Amsterdams beurs voor bijzondere reizen" prevede la presenza di una postazione dedicata al turismo Veneto per la distribuzione di materiale promozionale e come punto di supporto per le contrattazioni degli operatori veneti che parteciperanno all'evento. Il costo previsto è limitato alla sola spesa per l'occupazione dell'area trattative ed ammonta a € 5.000,00, in quanto i rimanenti costi sono a carico degli operatori che aderiranno, con la loro presenza, al workshop.

Infine la Società Veneto Innovazione SpA ha presentato una proposta per la partecipazione al Salone internazionale dei Viaggi e Turismo organizzato a Montreal dal 19 al 21 ottobre 2012. La partecipazione ha lo scopo di promuovere in un contesto che comprende più tipologie di prodotto anche l'offerta turistica regionale. Il Veneto nel proprio programma di promozione ha programmato diverse ed articolate iniziative in Canada ed in particolare in collaborazione con la CCIAA italiana a Montreal.

L'adesione al progetto presentato dalla Società Veneto Innovazione si pone quindi in sintonia con la programmazione turistica in questo territorio integrandone quindi gli interventi già programmati.

Il Salone internazionale dei Viaggi e Turismo di Montréal è tra gli eventi più importanti del settore nel Nord America. Il mercato canadese è caratterizzato da una elevata capacità di spesa e da una buona propensione al consumo e ai viaggi, registrando negli ultimi anni un aumento dei viaggi all'estero. Le motivazioni del viaggio all'estero riguardano principalmente le città d'arte, cultura, natura, vacanza attiva e benessere, settori che costituiscono il punto di forza del Veneto.

La partecipazione alla manifestazione in oggetto rappresenta pertanto l'occasione per avviare un'azione promozionale in questo mercato per far conoscere il prodotto turistico "Veneto" e sensibilizzare gli operatori turistici canadesi nei confronti della diversificata offerta regionale, in considerazione anche dei voli diretti dalle città canadesi Montréal e Toronto per Venezia operati dalla compagnia aerea Transat nel periodo maggio-ottobre.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di aderire alla proposta presentata dalla Società Veneto Innovazione per la realizzazione di uno spazio istituzionale al Salone internazionale dei Viaggi e Turismo organizzato a Montreal dal 19 al 21 ottobre 2012. La spesa di partecipazione prevista a carico della Regione del Veneto è di € 19.000,00 e servirà essenzialmente alla copertura dei costi organizzativi e alla redazione di materiale promozionale da distribuire durante la manifestazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 17 aprile 2012 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica per l'anno 2012;

Viste le proposte tecnico-economiche presentate dal Consorzio Dolomiti, Consorzio Terme Euganee, Veneto Innovazione SpA e Camera di Commercio Italiana per l'Olanda;

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale 6 aprile 2012 n. 13, legge finanziaria regionale 2012 e la legge regionale 6 aprile 2012 n. 14, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2012;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni e con le modalità espresse nelle premesse che formano parte integrante sostanziale del presente provvedimento, la partecipazione della Regione alle seguenti manifestazioni fieristiche:

- Salone internazionale di Viaggi e Turismo in programma a Montreal, 19-21 ottobre 2012, con acquisizione di uno stand di circa mq. 16 e dei relativi servizi;
- workshop "Amsterdam beurs voor bijzondere reizen" in programma ad Amsterdam, 5-6 gennaio 2013, con l'acquisizione di un desk personalizzato;
- "Tour Salon" in programma a Poznan (Polonia), dal 24 al 27 ottobre 2012, con l'acquisizione di uno spazio dedicato di 50 mq. e dei relativi servizi, compresa la realizzazione di attività collaterali di promozione turistica e la stampa di adeguato materiale promozionale in lingua polacca;
- "MITT" in programma a Mosca, dal 20 al 23 marzo 2013, con acquisizione di uno spazio di dedicato di 50 mq. e dei relativi servizi compresa la realizzazione di attività collaterali di promozione turistica e la stampa di adeguato materiale promozionale in lingua russa;

- "UITT" in programma a Kiev, dal 27 al 29 marzo 2013, con acquisizione di uno spazio di mq. 72 e dei relativi servizi compresa la realizzazione di attività collaterali di promozione turistica e la stampa di adeguato materiale promozionale in lingua russa;

2. di impegnare a favore di Veneto Innovazione SpA - c.f. 02568090274 - l'importo di € 19.000,00, IVA e ogni altro onere compresi, per la partecipazione al Salone internazionale dei Viaggi e Turismo di Montreal di cui al punto 1;

3. di impegnare a favore della Camera di Commercio Italiana per l'Olanda, de Ruyterkade 5 Amsterdam - P.IVA 804608453B01 - l'importo di € 5.000,00 iva e ogni altro onere compresi per la partecipazione al work shop "Amsterdam beurs voor bijzondere reizen" di cui al punto 1;

4. di impegnare a favore della Struttura Associata "Consorzio Dolomiti" - C.F. 00839810256, la somma di € 60.000,00, per la partecipazione alla manifestazione "Tour Salon" in programma a Poznan (Pl) di cui al punto 1;

5. di impegnare a favore del Consorzio Terme Euganee - c.f 00321690281 la somma di € 160.000,00 per la partecipazione alle manifestazione MITT di Mosca e UIT di Kiev di cui al punto 1;

6. di stabilire che l'importi di cui ai punti 2 e 3 verranno liquidati ai soggetti beneficiari, compatibilmente con le disponibilità di cassa, successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo da prodursi entro 90 giorni dalla conclusione della realizzazione dell'iniziativa e previa verifica della regolarità dell'attività svolta;

7. di stabilire che gli importi di cui al punti 4 e 5 verranno liquidati ai soggetti beneficiari, compatibilmente con le disponibilità di cassa, alla presentazione entro 90 giorni dalla conclusione delle iniziative di regolare rendicontazione delle spese sostenute accompagnate da una relazione sulla attività svolta e da indicatori dell'efficacia dell'iniziativa quali il numero di contatti presso lo stand, la quantità di materiale promozionale distribuito;

8. di imputare l'importo complessivo di € 244.000,00 al capitolo 100186 "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine turismo veneto" del bilancio di previsione 2012, che presenta sufficiente disponibilità;

9. di stabilire che la Direzione regionale Promozione turistica integrata è incaricata dell'esecuzione del presente atto e della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei conseguenti procedimenti;

10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1979 del 2 ottobre 2012

Sostegno regionale alle iniziative di incentivazione e promozione delle attività turistiche in connessione con manifestazioni sportive internazionali. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazioni n. 1825 e 1826 del 8 novembre 2011. *[Turismo]*

Note per la trasparenza:

Si prevede il sostegno finanziario al Consorzio di promozione turistica Marca Treviso, quale capofila dei consorzi di promozione turistica, e al Comune di Asiago, per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione delle destinazioni turistiche del territorio regionale in occasione di eventi e manifestazione a carattere internazionale collegate alle attività sportive del golf e dello sci nordico. Impegno di € 100.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato, con deliberazione n 647 del 17 aprile 2012, il Piano Esecutivo Annuale - PEA - di promozione turistica per l'anno 2012, quale documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzata dalla Regione e dalle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7 della legge regionale 33/2002.

Il Piano Esecutivo Annuale si articola in linee di spesa e in azioni che interessano i diversi aspetti della variegata offerta turistica regionale e saranno sviluppate, nel corso dell'anno, sia in forma autonoma, sia mediante il sostegno ad iniziative ed attività svolte da altri soggetti del territorio, in particolare le province, gli altri enti locali.

Va, a tal proposito, precisato che alla linea di spesa 1) "Iniziative di comunicazione e promozione locale" - azione 1.3. "Sostegno regionale all'animazione turistica degli eventi locali vengono indicati i presupposti per il sostegno della Regione a iniziative di promozione e valorizzazione, in collaborazione con enti locali e realtà specifiche, di azioni di particolare peculiarità ed interesse per accrescere l'attrattività storica, culturale e paesaggistica delle destinazioni turistiche.

Va altresì precisato che la Regione, con le deliberazioni n 1825 e 1826 del 8 novembre 2011, ha avviato, tra l'altro, i Progetti di Eccellenza turistica "Pedemontana Veneta", "Promozione integrata del Lago di Garda" e "Dolomiti patrimonio UNESCO", progetti integrati per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nelle aree considerate in grado di proporre nuove opportunità di valorizzazione e conoscenza delle risorse disponibili. Tutti i progetti di eccellenza presentati dalla Regione sono stati valutati positivamente dalla Commissione paritetica istituita presso l'ex Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ed è stata impegnata a favore del Veneto la somma statale di compartecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nell'ambito dei progetti di Eccellenza, approvati e cofinanziati con Decreto del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in ognuno di essi, sono specificate, sia in termini economici che di operatività azioni finalizzate alla promozione integrata delle diverse opportunità e prodotti turistici che nelle aree considerate dai progetti si svolgono e sono in grado di generare flussi turistici anche a livello mondiale.

In questo contesto due eventi a carattere internazionale sono di particolare rilievo e la partecipazione di operatori e soggetti del settore turismo merita il sostegno della Regione in quanto sono occasioni di sviluppo delle attività turistiche e momenti importanti per promuovere le destinazioni turistiche del Veneto, secondo un nuovo approccio che intende associare l'attività turistica, quale somma di esperienze da vivere nel territorio, al turismo attivo ed organizzato, sempre più richiesto dalle nuove generazioni di turisti.

In ordine temporale il primo evento è relativo al golf e ai circoli golfistici dell'area dolomitica, di quelli della Pedemontana Veneta e della sponda veneta del Lago di Garda, che sono fortemente interessati a partecipare alla più importante manifestazione a livello mondiale della pratica sportiva del golf, che si svolgerà in Portogallo dal 15 al 17 novembre 2012, mentre il secondo evento, è quello chi si svolgerà nell'Altopiano di Asiago che ospiterà dal 13 al 23 febbraio 2013, i Campionati mondiali di sci nordico master con la partecipazione di oltre millecinquecento atleti provenienti da tutto il mondo che, unitamente ai familiari ed accompagnatori, si fermeranno nelle varie località dell'altopiano e del Veneto.

Per quanto concerne il golf necessita precisare che la Regione ha da tempo avviato un progetto di valorizzazione in chiave turistica di tale attività, sostenendo per un triennio il progetto presentato da tutti i consorzi di promozione turistica del Veneto e che vede il Consorzio di promozione turistica Marca Treviso, quale capofila e soggetto realizzatore delle diverse attività previste nel Piano, sotto la regia e il coordinamento della Giunta regionale.

La collaborazione avviata ha portato alla costituzione di un organismo di riferimento regionale di tutti i circoli golfistici presenti nel territorio regionale e l'avvio di una forte interrelazione della pratica sportiva del golf con le attività turistiche per modo che oggi il sistema golfistico veneto è punto di riferimento per una consolidata attività turistica in grado di generare consistenti flussi provenienti in particolare dall'estero.

In questo senso quindi nella promozione turistica della Regione il golf è considerato elemento importante e qualificante nella valorizzazione e comunicazione di ciascuna destinazione turistica e i campi da golf con i circoli golfistici sono punti di riferimento di ciascuna località per caratterizzarne il grado di differenziazione dell'offerta e la capacità della destinazione stessa di intercettare nuovi flussi turistici puntando sulla motivazione della pratica del golf per la visitazione dei territori e la conoscenza delle altre eccellenze storiche, artistiche ed agroalimentari.

In relazione a ciò, quindi, nei progetti di eccellenza turistica Dolomiti patrimonio UNESCO, Pedemontana Veneta e promozione integrata del Lago di Garda, approvati dalla Giunta regionale, unitamente agli altri due progetti (Sociale e Brasile), con le deliberazioni n. 1825 e n. 1826 del 8 novembre 2011, sono state previste delle iniziative di promozione integrata delle attività sportive con il turismo ed in particolare del golf per far meglio conoscere ed apprezzare i singoli territori.

Considerato quindi che buona parte dei campi da golf del Veneto, riuniti comunque tutti nel Comitato regionale golf, sono ubicati nelle aree di competenza delle Dolomiti, della Pedemontana e della sponda veneta del Lago di Garda, si ritiene di sostenere finanziariamente la richiesta formulata dal Consorzio di promozione turistica Marca Treviso di partecipare alla Fiera internazionale del golf che si terrà ad Algarve in Portogallo il 15-17 novembre 2012.

Si tratta della manifestazione più importante a livello mondiale per questa pratica sportiva e occasione unica per operare, da un lato la promozione dei territori di eccellenza indicati dai progetti, e dall'altro per consentire ai circoli golfistici di valorizzare le loro offerte e concretizzare, dal punto di vista commerciale, le opportunità di visitazione.

Per quanto concerne invece l'evento che si svolgerà ad Asiago, il Comune ha presentato alla Giunta regionale una richiesta di compartecipazione finanziaria per la realizzazione dell'evento, che vede appunto l'Ente locale direttamente coinvolto sia nella gestione organizzativa che nelle relative attività comunicative e promozionali.

Si tratta indubbiamente di un appuntamento importante per l'Altopiano di Asiago in quanto, al di là degli aspetti sportivi che non rilevano ai fini del presente provvedimento, è determinante per promuovere e valorizzare le eccellenze paesaggistiche, storiche e culturali della località montana, e nel contempo costituisce un'importante occasione di promozione, a livello internazionale, delle destinazioni turistiche del Veneto, considerata anche la sempre più forte caratterizzazione dell'Altopiano quale palcoscenico unico e fortemente specializzato per lo sci di fondo.

Pur con differenti caratteristiche organizzative e gestionali e considerando altresì i diversi target di turisti ai quali le due discipline sportive si rivolgono, entrambe le manifestazioni risultano, comunque, molto importanti ed utile per l'economia, anche turistica del territorio montano e regionale in generale, per cui il sostengo regionale ha come obiettivo quello di utilizzare queste due discipline sportive e questi due importanti eventi per realizzare iniziative di sviluppo della conoscenza e della valorizzazione delle attività turistiche sempre più in connessione con manifestazioni storico-culturali, sportive e dell'agroalimentare che costituiscono un vettore di promozione del territorio ed un indubbio volano economico per gli operatori di settore.

Pertanto, anche sulla scorta di quanto previsto dal Piano Esecutivo Annuale 2012 e dalla linea d'intervento dei progetti di Eccellenza "Dolomiti patrimonio dell'Umanità", "Pedemontana Veneta" e "Promozione integrata del Lago di Garda" si ritiene che per le finalità di sviluppo e valorizzazione delle destinazioni e del territorio, per l'integrazione con le realtà economiche e le produzioni tipiche e per la valenza e notorietà internazionale delle iniziative, di poter considerare le manifestazioni di cui al presente provvedimento, ammissibili alla compartecipazione finanziaria della Giunta regionale, in particolare per ciò che attiene la promozione turistica, la valorizzazione delle destinazioni, la conoscenza delle opportunità turistiche del Veneto.

Ora, alla luce delle indicazioni sopra esposte e considerato che le iniziative proposte, per l'efficacia e la validità sul piano comunicativo e promozionale, integrano e completano la strategia da tempo avviata dalla Regione in ordine ad una promozione integrata del territorio e di tutte le sue espressioni di tradizione, di storia e di cultura, si ritiene che, con il presente provvedimento, si possa prevedere il sostegno finanziario alle proposte progettuali testé riportate, concedendo al Comune di Asiago il contributo di Euro 70.000,00 e al Consorzio Marca Treviso il contributo di Euro 30.000,00 imputando la somma in eguale quota a ciascuno dei progetti di eccellenza interessati.

In ordine all'aspetto finanziario, si ritiene di imputare la somma complessiva di € 100.000,00 nei capitoli di spesa di seguito indicati che presentano sufficiente disponibilità:

§euro 70.000,00 a valere sul capitolo di spesa 100186 "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto";

§euro 30.000,00 a valere sul capitolo 101746 " Realizzazione di azioni a favore di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico".

Si prevede infine che spetta al Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, amministrative e finanziaria dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso il coordinamento tecnico delle attività e della presenza regionale alle manifestazioni.

Le somme indicate nel presente provvedimento verranno liquidate in un'unica soluzione a saldo e previa presentazione, entro novanta giorni dalla conclusione degli eventi, di dettagliata relazione sullo svolgimento delle attività realizzate e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 17 aprile 2012 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica per l'anno 2012 ed in particolare la Linea di Spesa 1) "Iniziative di comunicazione e promozione locale", Azione 1.3 "Sostegno regionale all'animazione turistica degli eventi locali"

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 1825 e la deliberazione n. 1826 del 8 novembre 2011 avente ad oggetto rispettivamente l'approvazione dei Progetti di Eccellenza a carattere autonomo e l'approvazione dei Progetti di Eccellenza turistica a carattere interregionale;

Vista la documentazione acquista agli atti della competente struttura, relativamente ad ogni singola iniziativa proposta;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

delibera

1. di concedere, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, ai sensi della legge regionale n. 33/2002 e della legge 296/2006, al Consorzio di promozione turistica Marca Treviso (TV) e al Comune di Asiago (VI) un contributo per la realizzazione di attività promozionali e di valorizzazione delle destinazioni turistiche regionali nonché di sviluppo delle attività turistiche della montagna e Dolomiti connesse alla realizzazione dei eventi inerenti l'attività sportiva del golf e dello sci a carattere internazionale che si terranno ad Algarve (Portogallo) il 15-17 novembre 2012 e ad Asiago dal 13 al 23 febbraio 2013;

2. di impegnare a favore del Consorzio di promozione turistica Marca Treviso con sede in Treviso C.F. 03182890263, in qualità di capofila degli altri consorzi di promozione turistica interessati, l'importo di euro 30.000,00 imputando la spesa al capitolo 101746 "Realizzazione di azioni a favore di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico" del bilancio di previsione per l'anno 2012 che presenta sufficiente disponibilità;

3. di impegnare a favore del Comune di Asiago (VI) C.F. 84001350242 - l'importo di euro 70.000,00, imputando la spesa al capitolo 100186 "Promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" del bilancio di previsione per l'anno 2012 che presenta sufficiente disponibilità;

4. di stabilire che gli importi assegnati al Consorzio Marca Treviso e al Comune di Asiago saranno liquidati, fatta salva l'effettiva disponibilità di cassa dei capitoli di competenza, in un'unica soluzione a saldo e previa presentazione, entro novanta giorni dalla conclusione delle attività, della seguente documentazione:

- rendiconto delle spese sostenute e degli eventuali introiti determinatisi con l'evento, la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento;
- relazione tecnico-finanziaria sull'attività svolta, in particolare in ordine al coinvolgimento dei circoli golfistici e delle realtà locali, all'impatto economico e ai risultati registrati in occasione degli eventi,
- copia di tutti gli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative realizzate;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

6. di stabilire che i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate debbano rispettare le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 3462/2002 e successive circolari applicative, nonché quelle previste per il marchio delle iniziative promozionali regionali "Veneto tra la terra e il cielo", di cui alla deliberazione n. 3049/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1980 del 2 ottobre 2012

"Azienda Agricola Cantarana di Corrado di Panigai e C. società semplice". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cona (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate).

Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con recente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 2 maggio 2012 l'"Azienda Agricola Cantarana di Corrado di Panigai e C. società semplice", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Cona (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 2 maggio 2012 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 10 agosto 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);
- certificato di destinazione urbanistica dei mappali interessati alla realizzazione dell'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse;
- atto di espresso dell'Amministrazione Comunale di Cona (VE), relativo all'Atto unilaterale d'obbligo per opere compensative di natura territoriale comunali;

- istanza di autorizzazione passo carraio su strada provinciale "Via Martinelle";
- parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia;
- documentazione a supporto dell'avvenuta acquisizione della documentazione alle amministrazioni interessate.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di trasformazione di società, in base ai quali risulta che l'"Azienda Agricola Cantarana di Corrado di Panigai e C. società semplice" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 392855 del 30/08/2012);
- il Comune di Cona (VE) ha trasmesso l'atto di espresso dell'Amministrazione Comunale di Cona (VE), relativo all'Atto unilaterale d'obbligo per opere compensative di natura territoriale comunali (protocollo n. 413423 del 14/09/2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 394479 del 31/08/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 13 luglio, 30 luglio e 10 agosto 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 392855 del 30/08/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con l'atto di trasformazione di società registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova il 04/10/2012 al n. 6840, serie 1, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia, Circoscrizione di sezione staccata di Chioggia in data 09/10/2002, al Registro generale n. 6426 e Registro particolare n. 4174, come da atto notarile del 25 settembre 2002 a firma

della dott.ssa Amelia Cuomo, notaio in Padova (Rep. n. 10.928 e Racc. n. 2.781), risulta che l'"Azienda Agricola Cantarana di Corrado di Panigai e C. società semplice" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Cona (VE), catasto terreni, foglio 33, mappali nn. 38 e 14) della rete di teleriscaldamento (Comune di Cona (VE), catasto terreni, foglio 33, mappali nn. 38 e 14), nonché dell'impianto di rete elettrica privato (Comune di Cona (VE), catasto terreni, foglio 33, mappali nn. 9, 14, 32, 38, 68 e foglio 16, mappale n. 70);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0336216 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha l'Azienda agricola istante intende "avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 392855 del 30/08/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 369088 del 9/08/2012, la medesima Azienda agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata del geom. Cristiano Schiavon, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Padova al n. 3685 e giurata presso il Tribunale di Padova il 7 agosto 2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 275.657,98 (duecentosettantacinquemilaseicentocinquantasette/98);

Considerato che, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 100% in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Jenbacher, modello J 320 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,462 MW associato a un generatore (marca Stamford E, modello PE 734 C2 E) di potenza elettrica utile di 0,999 MW (potenza termica utile di 1,245 MW);
4. di autorizzare l'"Azienda Agricola Cantarana di Corrado di Panigai e C. società semplice" (CUAA 02232570289), con sede legale in via Galleria Borromeo, n. 3 - Comune di Padova (PD) e operativa in via Pavia n. 1 - Comune di Cona (VE), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 33, mappale n. 14 e 38, il cui progetto è allegato alle nota protocollo n. 360579 del 3/08/2012;
5. di autorizzare la medesima Azienda agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Bio Cantarana", da ubicarsi in Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 33, mappali nn. 9, 32, 38, 68 e foglio 16, mappale n. 70, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 360579 del 3/08/2012;
6. di autorizzare, altresì, la medesima Azienda agricola alla costruzione di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea in cavo sotterraneo a 20.000V in derivazione da linea aerea esistente nel tratto derivazione per cab. privata "Maculan" per allacciamento nuova cabina di consegna e distribuzione denominata "Bio Cantarana", da ubicarsi in Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 16, mappale n. 70 e 83, nonché attraversamento e parallelismo di via Pavia, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 392855 del 30/08/2012;
7. di autorizzare l'"Azienda Agricola Cantarana di Corrado di Panigai e C. società semplice" alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 200 kW, a servizio:
   - della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (180 kW);
   - del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (riscaldamento ufficio, spogliatoi, servizi igenici e acqua sanitaria) - 20 kW;

   pari a complessivi 1.187 MWh/anno (12% della producibilità termica media impegnata, pari 10.209 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 33, mappali nn. 14 e 38, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 360579 del 3/08/2012;
8. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea in cavo sotterraneo a 20.000V in derivazione da linea aerea esistente nel tratto derivazione per cab. privata "Maculan" per allacciamento nuova cabina di consegna e distribuzione denominata "Bio Cantarana", da ubicarsi in Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 16, mappale n. 70 e 83, nonché attraversamento e parallelismo di via Pavia, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 392855 del 30/08/2012;
9. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6., 7. e 8;
10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale Nor-

dEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dallà"Azienda Agricola Cantarana di Corrado di Panigai e C. società semplice";

11. di approvare l'importo di € 275.657,98 (duecentosettantacinquemilaseicentocinquantasette/98) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 7., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1980 del 02 ottobre 2012 pag. 1/5

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA FERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALL'"AZIENDA AGRICOLA CANTARANA DI CORRADO DI PANIGAI E C. SOCIETÀ SEMPLICE" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CONA (VE):

1. Rispettare la prescrizione approvata dalla Conferenza di Servizi su proposta del rappresentate della Provincia di Venezia, ossia alzare di 20 cm la rete perimetrale dal suolo onde permettere il transito della fauna selvatica.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza peri i Beni Archeologici del Veneto, trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 311778 del 05/07/2012 ossia:
   a. tutte le opere di manomissione del suolo previste in progetto siano condotte con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori specializzati;
   b. eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere, in ogni caso, tempestivamente denunciati ai sensi del'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, trasmesse alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 371616 del 10/08/2012, ossia:
   a. la qualità delle acque meteoriche defluenti all'esterno dell'ambito, verso gli scoli consorziali sia idonea all'uso irriguo;
   b. il sistema di raccolta acque meteoriche ed invaso di laminazione non potrà ricevere apporti idraulici rilasciati da superfici esterne all'ambito di intervento e dovrà esserne garantita la manutenzione e completa funzionalità idraulica senza soluzione di continuità;
   c. vengano fedelmente rispettate dimensioni e quote riportate in progetto, con l'eccezione delle migliorie di seguito suggerite;
   d. il fondo del manufatto di laminazione venga mantenuto a quota di almeno 30 cm inferiore rispetto alla quota di scorrimento;
   e. la dimensione longitudinale (rispetto il senso di deflusso) del manufatto di laminazione, non sia inferiore a cm. 120, mantenendo il setto di laminazione in mezzeria.
   f. la chiusura superiore del manufatto di laminazione venga realizzata con grata calpestabile di facile rimozione;
   g. la condotta d'arrivo al manufatto di laminazione abbia un diametro non inferiore 80 cm e la condotta di scarico, abbia un diametro non inferiore a 50 cm;
   h. ai fini di ridurre l'intasamento della bocca di tarata, causato dall'accumulo di terreno dilavato e veicolato dal deflusso delle acque meteoriche, si ritiene consigliabile il posizionamento dello scarico delle suddette acque meteoriche, l'invaso, il più a ridosso possibile del manufatto di laminazione.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Direzione Difesa del Suolo, trasmesse alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 322053 del 12/07/2012, ossia siano adottate adeguate misure di protezione degli impianti tecnologici nei casi di mal funzionamento delle idrovore.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole all'impianto di produzione di biogas e energia della Provincia di Venezia, trasmesse alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 369135 del 09/08/2012, ossia:
   a. non sono consentiti abbassamenti permanenti del piano di campagna mediante asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di territorio poste a quota inferiore a più 2 m s.l.m., ad eccezione degli interventi contestuali a quelli di riallagamento o per interventi con funzionalità idraulica e/o naturalistica riconosciute dalle Autorità competenti. Gli abbassamenti di cui sopra non devono comunque spingersi a quota inferiore a più 2,00 m. s.l.m;

b. siano indicate, mediante l'installazione in loco di apposita segnaletica, le Distanze di Prima Approssimazione generate dalla Cabina di trasformazione (mt. 7,00) e dalla cabina di consegna/Enel (mt. 2,00);
c. la costituzione di un deposito cauzionale a favore della Provincia di Venezia, il cui importo sarà concordato fra le parti, al fine di garantire gli interventi di ripristino a seguito di danni derivanti dal passaggio dei mezzi pesanti in fase di cantierizzazione. La restituzione di detto deposito avverà a chiusura del cantiere. Lo svolgimento di sopralluoghi congiunti, con calendario da definirsi prima dell'inizio dei lavori con i tecnici dell'Ufficio manutenzioni del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico, diretti al monitoraggio delle condizioni della strada provinciale n. 8;
d. l'apposizione lungo la S.P. n. 8 via Martinelle, di adeguata segnaletica stradale di pericolo, anche luminosa, da concordarsi con il Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico.

6. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/9582/15312/RA), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 403514 del 07/09/2012, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
   h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra;
   i. la necessità di interpellare direttamente, prima di eseguire interventi di scavo o trivellazioni, il servizio assistenza scavi di Telecom Italia.
7. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.082 MWh/anno);
   b. strutture agricolo-produttive (105 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e

comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

11. Limitatamente alla fase di avvio del processo (starter) di fermentazione anaerobica, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 *bis* del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
    a. sottoprodotto della fermentazione anaerobica di biomasse vegetali e effluenti zootecnici provenienti dall'impianto di produzione di energia intestato alla società "Guzzo S.A.S di Guzzo Luigino e C. – Società Agricola" (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova 1 il 26/07/2012, al n. 9314 serie 3-atti privati).
12. Con riferimento ai precedente punto, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo della citata biomassa classificata come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 *bis* del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii. pari a 3.000 mc.
13. Con riferimento ai precedenti punti 12. e 13., comunicare, con almeno quindici (15) giorni di anticipo dall'evento, la data e modalità di conferimento del sottoprodotto all'impianto alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), ARPAV (Dipartimento provinciale di Venezia) e Comune di Cona (VE).
14. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
15. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
16. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Cona (VE).
17. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
18. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
19. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Cona (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Riguardo il collaudo dell'elettrodotto "PRIVATO", sia rispettato l'art. 14 della L.R. n. 24/1991. Riguardo il collaudo dell'elettrodotto relativo all'impianto di rete per la connessione (ENEL) sia trasmessa comunicazione da Enel alla Regione del Veneto –Direzione Agroambiente ai sensi l'art. 14 della L.R. n. 24/1991.
20. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 9.022 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
21. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
22. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.

23. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
24. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
26. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
27. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
28. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
29. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
30. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
31. Limitatamente agli impianti alimentati **esclusivamente da biomassa vegetale dedicata**, nell'utilizzazione agronomica del digestato adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa l'analisi con cadenza trimestrale del medesimo digestato; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
32. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
33. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
34. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
35. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
36. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Cona (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto.
37. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
38. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia), la visura camerale aggiornata.
39. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).

40. Trasmettere, prima dell'avvio in esercizio dell'impianto, l'atto di costituzione servitù di elettrodotto a favore della Società gestore della rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica.
41. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Cona (VE) la data di dismissione dell'impianto.
42. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
43. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 275.657,98 (duecentosettentacinquemilaseicentocinquantasette/98), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (riferimento pratica VV.F n. 58156, protocollo n. 0018700 del 07/08/2012).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1981 del 2 ottobre 2012

Autorizzazione al Comune di Terrazzo (VR) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a favore di persone ultrasessantenni o madri sole con uno o più figli minori inseriti nel proprio nucleo familiare. L.r. n. 10/1996 - articolo 3, comma 4.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione al Comune di Terrazzo alla pubblicazione di un bando speciale per l'assegnazione a persone ultrasessantenni o a madri sole con uno o più figli minori inseriti nel proprio nucleo familiare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER di Verona, sito in Via Don A. Parezzan.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il Comune di Terrazzo (VR) con deliberazione della Giunta Comunale 7 giugno 2011, n. 49, trasmessa con nota n. 2100 del 15.05.2012, ha chiesto alla Giunta regionale l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 2 aprile 1996, n. 10, all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione a persone ultrasessantenni o a madri sole con uno o più figli minori, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Via Don A. Parezzan.

L'alloggio disponibile all'assegnazione fa parte di un fabbricato di complessivi n. 6 alloggi di proprietà dell'ATER di Verona, già assegnati con bando speciale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 2 maggio 2006, n. 1264.

La richiesta del Comune di Terrazzo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 10/1996 "Disciplina per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", che prevede che la Giunta regionale possa autorizzare le Amministrazioni locali, su proposta delle stesse, all'emanazione di bandi speciali, con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o specifici, per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare le esigenze di specifiche categorie sociali.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 ed in particolare l'art. 3, comma 4;

Vista la DGR 2 maggio 2006, n. 1264;

Viste la delibera della Giunta Comunale di Terrazzo (VR) 7 giugno 2011, n. 49, trasmessa con nota n. 2100 del 15.05.2012 e la successiva nota n. 3090 del 25.07.2012;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Terrazzo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 10/1996, all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione a persone ultrasessantenni o a madri sole con uno o più figli minori inseriti nel proprio nucleo familiare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER di Verona, sito in Via Don A. Parezzan;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1982 del 2 ottobre 2012

Autorizzazione utilizzo economie pari ad € 23.385,65.=. Comune di Rovigo. Intervento di manutenzione per la sistemazione dei servizi igienici e serramenti presso la scuola elementare di Boara Polesine. Importo mutuo originario pari ad € 113.620,52.= Pos. 4308742 00 del 15/07/1997 - Piano Annuale 1996. (L. 23/96).

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:

il provvedimento accoglie la richiesta del Comune di Rovigo di utilizzo delle economie realizzate sul mutuo originale assegnato ai sensi della L 23/96 per la realizzazione di un nuovo intervento di manutenzione straordinaria in edificio scolastico

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 3303 del 29/07/1996, pubblicata sul B.U.R. n. 99 del 8/11/1996, è stato approvato il Piano Annuale per il 1996 dei finanziamenti per interventi di edilizia scolastica ai sensi della L. 11/01/1996 n. 23 ed è stato assegnato al Comune di Rovigo un mutuo di € 113.620,52.= per la realizzazione dei lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici degli edifici comunali sede dell'istituto magistrale "Roccati", liceo classico "Celio" e palestra "Ipsia".

Con determinazione Dirigenziale n. DTD/2012/1121 del 8/05/2012 il Comune di Rovigo ha determinato in € 90.208,17 il costo complessivo dei lavori sopracitati, realizzando un'economia, accertata dai dati contabili della Cassa Depositi e Prestiti, di € 23.385,65 sul mutuo originariamente assegnato ai sensi della L. 23/96.

Con note prot. n. 30480 in data 06/06/2012 e prot. 30679 in data 07/06/2012, il Comune di Rovigo ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, di poter utilizzare tale economia per i lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento igienico-sanitario della scuola elementare nella frazione di Boara Polesine.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, con nota prot. 51666 in data 21/06/2012 ha comunicato che l'utilizzo dell'importo rinveniente sul mutuo in oggetto, trattandosi di somma derivante da economie lavori da ribasso d'asta, a fronte di lavori definitivamente ultimata, non rientra nell'ambito di operatività dell'art. 9 bis, commi 6,7 e 8 del Decreto Legge n, 78/2009 ma trova applicazione nella normativa speciale di cui all'art. 1, comma 8, della Legge 2 ottobre 1997, n. 340 che consente, tra l'altro, alla Regione di riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, l'eventuale residuo di un mutuo già concesso ai sensi della L. 23/96.

Il Comune di Rovigo, con determinazione della Giunta Comunale n. DLG/2012/156 del 7/08/2012 ha approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di manutenzione per la sistemazione dei servizi igienici e serramenti presso la scuola elementare di Boara Polesine.

Il Comune di Rovigo con nota prot. 46115 del 3/09/2012 ha precisato di non aver provveduto all'acquisizione del parere dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo né per il progetto originario né per il nuovo progetto trattandosi di interventi manutentivi la cui realizzazione non determina alcun cambiamento della configurazione degli edifici interessati.

Con il presente provvedimento si ritiene pertanto di accogliere la richiesta del Comune di Rovigo di destinare l'economia di € 23.385,65.= realizzata sul mutuo concesso ai sensi della L. 23/96 - Piano annuale 1996, per l'intervento di manutenzione per la sistemazione dei servizi igienici e serramenti presso la scuola elementare di Boara Polesine.

Tutto ciò premesso il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 11.01.1996,n. 23;

Vista la L. 2/10/1997, n. 340;

delibera

1. di accogliere la richiesta del Comune di Rovigo per l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo originario di € 113.620,52.=, concesso ai sensi della L. 23/96 - Piano Annuale 1996, per un importo di € 23.385,65.=, da destinare all'intervento di manutenzione per la sistemazione dei servizi igienici e serramenti presso la scuola elementare di Boara Polesine.
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed alla Cassa Depositi e Prestiti.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. di incaricare la Direzione regionale Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto.
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1983 del 2 ottobre 2012

Programma UE per la Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia - Slovenia 2007 - 2013.

Realizzazione del Progetto Profili. Avvio della procedura ai sensi della D.G.R: n. 2919/2007 per l'individuazione di due professionalità cui assegnare la realizzazione delle attività relative al progetto.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

A seguito dell'approvazione del progetto PROFILI da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Italia - Slovenia, si rende necessario dotare la struttura regionale incaricata dell'attuazione dello stesso di figure professionali qualificate, procedendo previa ricognizione interna delle professionalità esistenti, e, in caso di esito negativo, mediante procedura comparativa da bandire all'esterno, per l'individuazione di n. 2 soggetti con titolo di studio idoneo, conoscenza della lingua inglese ed esperienza maturata a supporto della gestione/attuazione di programmi finanziati dalla UE.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

A seguito dell'adozione, con decisione C (2007) 6584 del 20 dicembre 2007 della Commissione Europea, del Programma Operativo (PO) "Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia" nel quadro del nuovo obiettivo 3 "Cooperazione territoriale", cofinanziato dall'Unione Europea con il fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) e della successiva modificazione dello stesso programma con decisione (CE) C (2010)2343 del 20 aprile 2010, la Direzione regionale Lavori Pubblici, autorizzata dalla Giunta Regionale mediante D.G.R. 6 ottobre 2009, n. 2975, ha aderito al bando pubblico per i progetti standard, approvato da parte del Comitato di Sorveglianza in data 10 giugno 2009, in qualità di lead partner del progetto "Creazione di una piattaforma transfrontaliera di servizi per il miglioramento dei processo della filiera allargata delle costruzioni edili (PROFILI)".

Il progetto, che coinvolge altri 13 partner tra italiani e sloveni, ha lo scopo di realizzare un sistema informativo finalizzato all'integrazione e coordinamento del complesso di conoscenze, competenze e tecnologie di tipo progettuale, operativo e gestionale, acquisite dagli attori della filiera allargata delle costruzioni edili presenti nell'area transfrontaliera e alla successiva realizzazione di progetti di fruizione congiunta di servizi, promuovendo l'incontro tra domanda e offerta nell'ambito delle iniziative di Partenariato Pubblico Privato.

In data 29 luglio 2011, a conclusione della valutazione formale e qualitativa sviluppata dal Segretariato Tecnico Congiunto in collaborazione con i gruppi di esperti transfrontalieri, il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato le graduatorie dei progetti presentati, nell'ambito delle quali il progetto PROFILI risulta al primo posto relativamente all'asse 2.

Con l'approvazione dei progetti finanziati, il Comitato di Sorveglianza ha stabilito un taglio (del 10% - 14%) dei budget preventivati, portando l'importo complessivo del progetto PROFILI da € 1.495.000,00 a € 1.345.500,00.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1479 del 20 settembre 2011, nel prendere atto dell'approvazione di tale progetto, ha autorizzato il Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa.

A conclusione delle procedure di avvio, al fine di operare concretamente per un efficace sviluppo delle azioni progettuali previste, risulta indispensabile ricorrere, coerentemente con quanto previsto nel quadro di spesa allegato alla Scheda di progetto di PROFILI ,alla collaborazione di figure adeguatamente esperte e formate sotto l'aspetto della gestione dei progetti comunitari, con particolare preparazione in materia di rendicontazione amministrativo - contabile e di comunicazione, tecniche di management e gestione dei sistemi aziendali.

Posto che le attività da svolgere nell'ambito del progetto richiedono come requisito preliminare una ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, è opportuno che le professionalità di cui si ritiene necessario disporre possiedano, inoltre, le seguenti caratteristiche:

1. esperto in management con specifica preparazione ed esperienza nel campo della comunicazione e delle dinamiche del marketing aziendale, dell'organizzazione e valutazione dei processi di standardizzazione dei dati aziendali mirati alla creazione di reti di impresa e allo sviluppo di partnership pubblico-private, con funzioni di supporto alla Direzione Lavori Pubblici nelle attività di gestione del progetto in qualità di Project Manager, dovrà essere in possesso di:

- uno dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica in scienze dell'economia appartenente alla classe 64/S, laurea specialistica in scienze economico-aziendali appartenente alla classe 84/S, laurea specialistica in Statistica economica, finanziaria ed attuariale appartenente alla classe 91/S, oppure laurea magistrale appartenente alle classi LM16, LM 56, LM 77, LM 82 o LM 83, appartenente alla classe oppure diplomi di laurea equiparati (vecchio ordinamento);
- esperienza almeno quinquennale in attività di progettazione e gestione di progetti di cooperazione UE;
- specializzazione / dottorato in comunicazione e marketing di impresa;
- conoscenza degli strumenti gestionali del Programma Italia - Slovenia;
- conoscenza dei più diffusi software informatici.

2. esperto in rendicontazione tecnico - contabile e monitoraggio delle attività progettuali, che supporterà la Direzione Lavori Pubblici in qualità di Financial Manager nelle attività connesse alla rendicontazione finanziaria, amministrativa e tecnica del budget gestito in qualità di lead partner del progetto, occupandosi anche del monitoraggio e avanzamento amministrativo - contabile - progettuale degli altri partner, dovrà essere in possesso di:

- uno dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica in architettura e ingegneria edile appartenente alla classe 4/S, laurea specialistica in scienze dell'economia appartenente alla classe 64/S, laurea specialistica in scienze economico-aziendali appartenente alla classe 84/S, oppure laurea magistrale appartenente alle classi LM 4, LM 56 o LM 77, oppure diplomi di laurea equiparati (vecchio ordinamento);

- esperienza almeno quinquennale in attività di gestione, rendicontazione e attuazione dei progetti UE, preferibilmente con riferimento ai progetti finanziati dal fondo FESR, all'interno dei programmi di cooperazione territoriale/Interreg;
- conoscenza dei regolamenti contabili comunitari attinenti ai progetti finanziati con fondi UE;
- conoscenza dei più diffusi software informatici.

Tali figure professionali eserciteranno gli accennati compiti fino alla data della conclusione del progetto, prevista per ottobre 2013 e dovranno assicurare un certo grado di autonomia e flessibilità nella miglior gestione e per l'adempimento di funzioni e obiettivi che verranno affidati e verificati dal dirigente regionale della stessa direzione.

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 2919 del 18 settembre 2007, ha adottato una disciplina che definisce criteri, requisiti e modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, recependo i principi di legge che regolano la materia, ed in applicazione di tale deliberazione il Segretario degli Affari Generali ha emanato la circolare del 16 ottobre 2007, n. 576434/41.00.

Attualmente la Direzione Lavori Pubblici non dispone, al proprio interno, di personale competente per gestire questo compito dai caratteri peculiari e straordinari e pertanto si rende opportuno attivare una ricognizione all'interno della Regione del Veneto, così come previsto dalla DGR 2919/2007, per la ricerca di professionalità in grado di realizzare le attività inerenti al programma in oggetto per un periodo di 11 mesi; solo nel caso di esito negativo, si propone di acquisire soggetti in contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio da bandire all'esterno secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 2919/2007.

Si provvederà dunque, preliminarmente alla verifica da parte del Segretario Regionale all'Ambiente della presenza di soggetti interessati al progetto e aventi le caratteristiche richieste all'interno delle Segreterie Regionali.

Qualora la suddetta verifica abbia esito negativo, il Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici potrà prendere atto, con proprio decreto, della necessità di ricorrere a soggetti esterni per l'affidamento degli incarichi di cui sopra, procedendo all'indizione di opportuna procedura comparativa.

Nel caso di ricorso a soggetti esterni, il compenso, definito assumendo come parametro principale le retribuzioni del personale interno appartenente alla categoria D e rapportato alla durata dell'incarico, così come previsto dal comma 772 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), verrà corrisposto utilizzando fondi di competenza della Direzione Regionale Lavori Pubblici sui capitoli del bilancio regionale, esercizio 2012, n. 101779 (FESR) e n. 101780 (FDR), UPB U0211, U0211 ed essendo tale spesa finanziata esclusivamente con fondi comunitari e statali essa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.

Si ritiene opportuno incaricare il Segretario Regionale all'Ambiente e il Dirigente Regionale della Direzione regionale lavori Pubblici, per quanto di rispettiva competenza, della predisposizione, adozione ed espletamento di ogni atto e adempimento necessari all' esecuzione della presente deliberazione, incluso ogni atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa.

Il relatore, conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4°, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le Decisioni C (2007) 6584 in data 20 dicembre 2007 e C (2010) 2343 in data 20 aprile 2010 della Commissione Europea relative al Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007- 2013;

Viste la D.G.R. 6 ottobre 2009, n. 2975 e la D.G.R. 20 settembre 2011, n. 1479;

Visto il comma 772, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007);

Visti i commi 6 e 6bis dell'art. 7, D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i;

Vista la D.G.R. n. 2919 del 18 settembre 2007 e la relativa circolare di attuazione del 16 ottobre 2007, prot. n. 576434/41.00 del Segretario Regionale degli Affari generali;

Vista la DGR n. 1111 del 6 maggio 2008;

Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici ad avviare la procedura prevista dalla DGR n. 2919/2007 per l'individuazione di n. 2 professionalità per la realizzazione delle attività afferenti al progetto PROFILI, finanziato nell'ambito del Programma UE di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia, come descritte in premessa;
2. di procedere ai sensi della DGR n. 2919/2007 all'individuazione delle professionalità così come descritte in premessa, prioritariamente mediante ricognizione all'interno della Segreteria all'Ambiente e secondariamente alle altre Segreterie Regionali, della presenza di 2 unità di personale munite di tutte le caratteristiche curriculari sopra descritte, da assegnare mediante l'istituto della mobilità interna per il periodo indicato;
3. di autorizzare, in caso di esito negativo della suddetta ricognizione, il dirigente responsabile della Direzione Lavori Pubblici, ad avviare l'iter per l'individuazione delle professionalità richieste mediante procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio da bandirsi all'esterno, cui affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, la cui copertura finanziaria sarà fatta valere su fondi di natura comunitaria, così come disposto dalla DGR n. 1111/2008;

4. di incaricare il Segretario Regionale all'Ambiente e il Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici, per quanto di rispettiva competenza, alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni atto e adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione, incluso ogni ulteriore atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa;
5. di determinare in € 33.000,00 l'importo massimo stimato comprensivo di ogni onere a carico della Regione del Veneto relativo alle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli 101779 "Progetto di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV Italia - Slovenia (2007 - 2013) - PROFILI - quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)" e 101780 "Progetto di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV Italia - Slovenia (2007 - 2013) PROFILI- quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, n. 36)", UPB U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del bilancio regionale, esercizio 2012;
6. di dare atto che la suddetta spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1984 del 2 ottobre 2012

Impegno di spesa per il funzionamento della Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale. Anno 2012. L. R. 23 novembre 2006, n. 24.

[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:

Si assegna la somma necessaria al funzionamento della Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale per l'anno 2012, così come previsto dall'articolo 10, lett. a della Legge Regionale 24 del 23.11.2006.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 24/2006, che ha istituito la Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale, Ente strumentale della Regione, prevede alla lettera a) dell'articolo 10 l'attribuzione di risorse finanziarie dal bilancio regionale al fine di consentire il funzionamento della Scuola.

In seguito alle dimissioni del Direttore, divenute esecutive in data 10 aprile 2012, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 865 del 15 maggio 2012, la dott.ssa Marilena Desiderio è stata nominata Commissario ad acta per l'ordinaria amministrazione e per l'assolvimento degli adempimenti obbligatori relativi al funzionamento della Scuola; inoltre, nella stessa DGR 865 sono stati richiamati gli atti dovuti e di competenza degli Organi della Scuola;

Si richiama anche l'Atto di Controllo n. 58 del 15 maggio 2012, avente come oggetto: "Bilancio consuntivo anno 2010. Bilancio consuntivo anno 2011. Bilancio preventivo anno 2012 e relativo piano programmaticò' con il quale, ai sensi della Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53, si è preso atto dei Bilanci approvati dal Consiglio di Programmazione ed Indirizzo della Scuola;

Preso atto infine della nota del 28 agosto 2012, prot. n. 389304/52.05 e della successiva relazione sullo stato amministrativo contabile della Scuola, acquisita al protocollo regionale in data 5 settembre 2012, n. 399650/52.05, con le quali il Commissario ad acta ha quantificato in € 115.000,00 il fabbisogno finanziario necessario a garantire le spese di funzionamento della Scuola nell'anno 2012;

Si propone pertanto di procedere all'impegno della somma di € 115.000,00 a copertura delle spese di funzionamento della Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale per il corrente anno;

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 24/2006;
Visto l'art. 42 della L.R. n. 39/2001;
Vista la L.R. 53/1993 art.9 comma 2;
Visto l'art. 10 della L.R. n. 7/2011;
Visto la L.R. n. 13/2012;
Visto l'Atto di Controllo 58/2012;
Viste le DGR n. 1362/2008, n. 1729/2010, n. 2061/2011, n. 865/2012;
Vista la nota del Dirigente dell'U. P. Sicurezza Urbana e Polizia Locale del 6 marzo 2012, prot. n. 108170;
Viste la nota del 28 agosto 2012, prot. n. 389304/52.05 e la relazione datata 5 settembre 2012, prot. n. 399650/52.05;

delibera

1. di dichiarare quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore della Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale (c.f. 92212580283) la spesa di € 115.000,00 (Euro centoquindicimila//00) sul capitolo 100890 ad oggetto "Istituzione e funzionamento della Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale (L.R. 23/11/2006, n. 24)",UPB U0015, del bilancio annuale di previsione del esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di stabilire che la liquidazione sarà eseguita in un'unica soluzione sulla base della documentazione agli atti;
4. di fissare al 01 dicembre 2012 il termine ultimo per la liquidazione;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. n. 1/2011;
6. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1985 del 2 ottobre 2012

Ditta 2L Energia S.R.L.. - Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 420 kWe alimentato ad olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Isola della Scala (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La società agricola "2L Energia S.r.l." con sede legale in comune di Rubiera (RE), via P. Togliatti 1/1, in data 30.07.2010 ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs 387/2003, alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile.

L'impianto utilizzerà olio vegetale come combustibile e verrà realizzato in via Rosario n. 1, in comune di Isola della Scala (VR), all'interno di un complesso produttivo/agricolo. Lo stesso sarà costituito da un motore endotermico a ciclo diesel con potenza termica nominale di 995 kW accoppiato ad un alternatore per la produzione di 420 kWe che saranno totalmente ceduti alla rete nazionale a cui si aggiungono circa 400 kW termici che verranno recuperati sotto forma di acqua calda e ceduti per il riscaldamento delle serre dedicate a colture orticole ubicate nel complesso agricolo. L'impianto verrà collocato in adiacenza ad altri 5 impianti del tutto simili, per ognuno dei quali è stata presentata contemporaneamente a quello in esame, specifica domanda di autorizzazione da soggetti distinti.

Secondo i principi di precauzione perseguiti dalla normativa ambientale, tali impianti sono stati considerati come uno unico, con potenza pari a circa 2,5 MWe, somma dei sei singoli impianti.

Detta impostazione trova conferma nella L.R.11 febbraio 2011 n. 5 la quale prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, inferiori a 1MWe, qualora siano collocati in area agricola, su lotti di terreno fra loro attigui benché appartenenti a proprietari diversi, siano da considerarsi come unico impianto nella valutazione della loro potenza

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 5.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso in data 17.11.2010 si è svolta presso la sede regionale di palazzo Linetti in Venezia, una prima conferenza di servizi istruttoria con la partecipazione - previa convocazione degli Enti competenti - dei rappresentanti del Comune Isola della Scala, dell' Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:

a) Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota prot. 30035 del 16.11.2010 ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere previste in progetto considerato che "il progetto in esame consiste nella realizzazione di motori accoppiati ad un alternatore alimentato da olio vegetale (biomasse), localizzati al fianco di un edificio produttivo all'interno di un'area industriale, tale da non alterare il contesto paesaggistico tutelato";
b) Provincia di Verona la nota della Provincia di Verona prot. n. 0122351 del 17.11.2010 con la quale ha confermato quanto già indicato nella determinazione n. 2991 del 1 giugno 2010 ad oggetto: "autorizzazione alla società Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio nel Comune di Isola della Scala della cabina elettrica denominata "Vallè" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del D.lgs 42/2004" relativa alla connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto.

Nel corso della riunione il rappresentante del comune di Isola della Scala ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 15.11.2010 secondo le indicazioni:

- della Commissione edilizia comunale formulate nella seduta del 11.11.2010 la quale ha manifestato la seguente osservazione dal punto di vista edilizio e ambientale: "dovrà essere posto in opera doppio filare di essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento degli impianti";
- dell'ULS 22 del 28.12.2009 prot. nn. 83197/SISP, 83198/SISP, 83196/SISP, 83195/SISP, 83194/SISP, 83193/SISP la quale ha subordinato il parere favorevole a condizione che:" si ricorda alla Ditta che dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare la diffusione in falda di sostanze pericolose e nocive e ad impedire e comunque contenere la diffusione di emissioni di polveri e rumori in atmosfera"

Il progetto è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 24.05.2012, la quale con parere n. 3795 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 14.500,00 obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 29 giugno 2012 si è svolta, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti dell' Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha reso noto i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto - Nucleo operativo di Verona la quale con nota prot. 9640 del 5.07.2011 ha espresso quanto segue:"Nell'area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di tutela in itinere, né procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Vista la vicinanza dell'area a zone che hanno restituito testimonianze archeologiche (loc. Valbissara, Ponterosso, Toccolo, Tondello) si ritiene tuttavia opportuno suggerire a codesta Società l'esecuzione di alcuni sondaggi preventivi, onde evitare, in caso di presenza di beni archeologici in corso d'opera, eventuali danneggiamenti agli stessi con sospensione dei lavori e conseguenti aggravi. Si richiama l'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

- Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota prot. 18064 del 28.06.2012 ha confermato il precedente parere favorevole, intervenuto con nota prot. 30035 del 16.11.2010, per l'esecuzione delle opere previste in progetto.

- Società Enel Distribuzione S.p.A. la quale con nota del 28.06.2012 -prot. n. 1218036 ha trasmesso il parere tecnico evidenziando che "il nuovo impianto non richiede opere di connessione in quanto la stessa sarà assicurata mediante messa in opera di apposito box all'interno della cabina "Vallè" già autorizzata con procedimento provinciale ai sensi della L.R. 24/91 e specificatamente con determinazione n. 2991 del 1.06.2010."

- Provincia di Verona la quale con nota del 26.06.2012 prot. n. 69694 ha confermato quanto già espresso, in occasione della conferenza istruttoria del 17.11.2010, con determinazione n. 2991 del 1.06.2010 ad oggetto: "autorizzazione alla società Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio nel Comune di Isola della Scala della cabina elettrica denominata "Vallè" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del D.lgs 42/2004" relativa alla connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto.

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha approvato la realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3795 del 24.05.2012, di cui all'allegato A.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 241 del 7.08.1990;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
Visto il Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006;
Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la Legge regionale 33 del 16.04.1985;
Vista la Legge regionale 11 del 13.04.2001;
Vista la DGRV n. 2166 del 11.07.2006;
Vista la DGRV n. 1192 del 5.05.2009;
Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010;
Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;
Visto il Parere n. 3795 espresso dalla CTRA nella seduta del 24.05.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta "2L Energia S.r.l." con sede legale in comune di Rubiera (RE), via P. Togliatti 1/1, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da olio vegetale con potenza elettrica pari a 420 kW e potenza termica immessa pari a 995 kW, da realizzarsi in Comune di Isola della Scala (VR), in Via Rosario n. 1, in

conformità alla documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere della CTRA (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) n. 3795 in data 24 maggio 2012 (allegato A);

4. di prendere atto di quanto disposto nella determinazione dirigenziale della Provincia di Verona - Unità operativa concessioni ed autorizzazioni n. 2991 del 1 giugno 2010 relativa alla "autorizzazione alla società Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio nel Comune di Isola della Scala della cabina elettrica denominata "Vallè" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del Dlgs 42/2004" relativa alla connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto;

5. di dare atto che l'impianto di connessione elettrica di distribuzione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;

6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Isola della Scala (VR).

7. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 14.500,00;

8. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della legge n. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;

9. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta 2L Energia S.r.l., al Comune di Isola della Scala (VR), alla Provincia di Verona, all'Enel Distribuzione SpA, alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo, Vicenza, alla Soprintendenza - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, all'ARPAV, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1985 del 02 ottobre 2012

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 24 MAGGIO 2012

PARERE N. 3795

OGGETTO: ditta 2L ENERGIA S.r.l.
Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 420 kWe alimentato ad olio vegetale, in Via Rosario 1 – Isola della Scala (VR).
D.Lgs 387/2003 – D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001 – D.Lgs 42/2004

PREMESSE:

La ditta 2L ENERGIA S.r.l., con sede legale in Comune di Rubiera (RE), Via P.Togliatti 1/1, ha presentato domanda per l'autorizzazione di cui all'oggetto, alla Regione del Veneto, Segreteria Regionale Ambiente dove è stato assunta in data 30/07/2010 con protocollo n. 414565/5700 e trasferita per competenza all'Unità Complessa Tutela Atmosfera in data 12/08/2010.

L'impianto verrà collocato in adiacenza ad altri 5 impianti del tutto simili, per ognuno dei quali è stata presentata, contemporaneamente a quello in esame, domanda di autorizzazione da ditte diverse.

Secondo i principi di precauzione perseguiti dalla normativa ambientale, tali impianti sono stati considerati come uno unico, con potenza pari a circa 2,5 MWe, somma dei sei singoli impianti.

A conferma della correttezza di questa impostazione è intervenuta la Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 dalla quale si evince che anche gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse inferiori a 1 MWe, qualora siano collocati in area agricola, su lotti di terreno fra loro contigui benchè appartenenti a proprietari diversi, siano da considerarsi come un unico impianto nella valutazione della loro potenza.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ……" la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del

parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi.

La procedura autorizzativa si concluderà, all'interno della Conferenza di Servizi, solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, convocata dagli uffici regionali, in data 17 novembre 2010, al quale sono state invitate la Provincia di Verona, il Comune di Isola della Scala, il dipartimento provinciale dell'ARPAV di Verona, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, la ditta e il Gestore dei Servizi Elettrici.

La provincia di Verona, con fax del 17/11/10 prot. 122351, prot. U.C. Atmosfera n. 601553 del 17/11/10, ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla Conferenza, rimandando, per quanto attiene la connessione elettrica dei sei impianti, alla propria determinazione n. 2991 del 1/06/10 che ha autorizzato la Società ENEL Distribuzione S.p.A. a realizzare ed esercire la cabina elettrica denominata "Valle" e il relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004).

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, con nota del 16/11/10 prot. 30035, prot. U.C. Atmosfera n. 600535 del 22/11/10, ha comunicato di non poter partecipare alla riunione esprimendo nel contempo parere favorevole all'esecuzione delle opere in progetto.

Durante l'incontro, il Comune ha depositato agli atti la deliberazione della giunta comunale n. 185 del 15/11/10 che costituisce un parere di massima favorevole alla realizzazione dei sei impianti, condizionato al rispetto delle prescrizioni espresse dalla Commissione Edilizia nella seduta del 11/11/10 e degli altri Enti di competenza. In particolare le prescrizioni riguardano messa in opera di un doppio filare di essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento degli impianti e che, per quanto espresso dall'ULSS 22 con parere del 28/12/09, la ditta dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare la diffusione in falda di sostanze pericolose e nocive e ad impedire o comunque contenere la diffusione di polveri e rumori in atmosfera.

Durante l'incontro la ditta ha consegnato integrazioni relative alla valutazione previsionale d'impatto acustico (misurazioni in fascia notturna) e alla perizia giurata previsionale sulle emissioni (migliori performance con inserimento abbattitore), acquisite al protocollo dell'U.C. Atmosfera rispettivamente con n. 605436 e n. 605218 del 18/11/10.

In seguito alle richieste di chiarimenti presentate dai partecipanti alla riunione in Conferenza di Servizi, la ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni con nota datata 7/12/10, acquisita al protocollo dell'U.C. Atmosfera con n. 25082 del 19/01/11, relativamente all'impatto acustico, alla cessione di energia termica e agli inquinanti in emissione.

La subentrata legge finanziaria regionale 2011, all'art. 4 ha stabilito che fino al 31/12/2011 "*non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio ……., di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500 kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000 kWe.*"

Nel corso della Commissione Tecnica Regionale Ambiente del 26/05/2011 (pareri n. 3726 e 3727) sono stati esaminati due dei sei impianti che verranno installati affiancati tra di loro, in quanto la potenza

elettrica, sommata, rimaneva comunque al di sotto della soglia fissata per impianti alimentati a bioliquidi e per i quali si è poi concluso il procedimento autorizzativo con DGR n. 1340 e 1341 del 03/08/2011.

Essendo ad oggi venute meno le disposizioni di cui al citato art. 4 della L.R. n.7/2011 si procede dunque per l'impianto in oggetto.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

L'impianto verrà realizzato in via Rosario, comune di Isola della Scala, all'interno dell'Azienda Agricola Ongaro, su terreni di proprietà del signor Ongaro Giuseppe, concessi da questi in comodato gratuito alla ditta istante.

Nel complesso produttivo/agricolo sono presenti serre e magazzini dedicati a colture orticole e alla loro lavorazione; le serre si avvalgono di un impianto alimentato a metano con potenza termica di 2,4 MWt per mantenere una temperatura idonea per l'intero arco dell'anno.

La realizzazione dell'impianto, che sarà alimentato da fonte rinnovabile, olio vegetale, persegue la finalità di produrre energia elettrica da cedere totalmente in rete e di cedere l'energia derivante dal recupero termico all'adiacente serra dell'Azienda Agricola Rosario di Ongaro Marco e Alberto s.s. con la conseguente riduzione nel consumo di combustibili fossili attualmente necessari.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto nel suo insieme si compone di un motore endotermico a ciclo diesel con potenza termica nominale di 995 kW accoppiato ad un alternatore per la produzione di 420 kWe.

Il sistema di recupero termico, costituito da scambiatore acqua-acqua per il raffreddamento motore e da uno scambiatore fumi-acqua, rende disponibili circa 400 kWt.

Le apparecchiature sono alloggiate in un container insonorizzato con dimensioni in pianta di circa m. 9 x 2,5 posato su di una platea in calcestruzzo e posizionato in prossimità della serra cui verrà ceduto il calore recuperato, parte del termico sarà utilizzato per mantenere fluido il combustibile e consentirne una corretta combustione.

Per lo stoccaggio del combustibile sono previsti due serbatoi interrati da 25 mc, per complessive 45 tonnellate, che consentono un'autonomia di circa 19 giorni, considerati i consumi del motore stimati in 98 kg/h ovvero, essendone previsto il funzionamento in continuo, in 2.350 kg/giorno. Il combustibile sarà approvvigionato a mezzo autobotte con frequenza bisettimanale.

Sulla copertura del container sarà posizionato il sistema di abbattimento fumi ed un dissipatore intercooler da 50 kW, in adiacenza al container verrà collocato il dissipatore primario da 200 kW.

Verrà altresì realizzato un locale con dimensioni in pianta di m. 3,65 x 2,46 per l'alloggiamento del trasformatore e dei quadri elettrici.

Viene previsto un utilizzo dell'impianto pari a circa 7.500 ore/anno a carico elettrico nominale 100%.

EMISSIONI ACUSTICHE

L'area in cui verrà collocato l'impianto è posta in classe III^ (aree di tipo misto) secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Isola della Scala, con valori limite di:

- immissione di 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) in quello notturno;
- emissione di 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) in quello notturno.

La relazione di previsione dell'impatto acustico allegata al progetto, così come integrata, ha correttamente tenuto conto del rumore di fondo già presente nell'area, mediante rilevazioni effettuate in periodo diurno e notturno.

Le misurazioni relative al clima acustico attuale, hanno costituito la base per la stima previsionale, a queste misure infatti sono stati sovrapposti i valori indotti dalle nuove installazioni, considerando il funzionamento contemporaneo di sei impianti uguali a quello in esame: il tecnico estensore conclude prevedendo che le nuove sorgenti apporteranno contributi acustici rispettosi dei limiti assoluti di emissione ed immissione sia per il periodo diurno che notturno, viene altresì previsto il rispetto del valore differenziale presso il ricettore potenzialmente più disturbato dalla nuova attività.

VINCOLO PAESAGGISTICO

L'area sulla quale è previsto l'intervento ricade nella fascia di rispetto di due corsi d'acqua (fosso Tregnone – fosso Falconero) e risulta sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs 42 /2004, è stata dunque allegata al progetto la relazione paesaggistica. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, come citato in premessa, si è espressa favorevolmente circa l'esecuzione delle opere previste dal progetto, considerandolo "*..tale da non alterare il contesto paesaggistico tutelato*", con nota del 16/11/10 prot. 30035.

Relativamente all'impatto paesaggistico, il Comune con delibera di Giunta n. 185 del 15/11/10, citata in premessa, ha prescritto che "dovrà essere posto in opera doppio filare di essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento degli impianti".

INCIDENZA AMBIENTALE

Al progetto è stata allegata una dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto per l'impianto ricorrono le condizioni di cui all'allegato A della DGR 3173/2006, paragrafo 3, lettera B, punto VI, ovvero "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000."

L'impianto è situato all'esterno di zone SIC e ZPS e quella più prossima individuata, denominata SIC/ZPS IT3210015 "Palude di Pellegrina", è situata a circa 3,5 km in direzione Sud-Ovest.

La dichiarazione è stata inoltrata alla UP Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUVV per le verifiche di competenza; la struttura Regionale ne ha riscontrato la conformità alla DGR 3173/2006 summenzionata con l'istruttoria tecnica n. 12/2011 del 11/02/11.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I fumi saranno emessi in atmosfera tramite un camino con sbocco posto oltre il colmo della copertura degli edifici circostanti, ad un'altezza di circa 7 metri sul piano campagna; la portata dei fumi secchi sarà di circa 2.300 kg/h con una temperatura, a valle del recupero termico, di circa 180 °C.

Relativamente agli inquinanti in emissione, tenuto conto del sistema adottato di ottimizzazione della combustione e di abbattimento inquinanti con un sistema DeNO$_X$ ad urea, viene previsto, come risulta da perizia e successive integrazioni, il rispetto dei valori che seguono riferiti ad un tenore d'ossigeno del 5% nell'effluente:

NO_X	450	mg/Nmc
CO	300	mg/Nmc
Polveri	20	mg/Nmc

Viene altresì assicurato il mantenimento di valori inferiori a 10 mg/Nmc per quanto riguarda la concentrazione di NH_3. I valori della concentrazione degli inquinanti soddisfano i limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 ed anche quelli più restrittivi, consigliati per tale tipologia dal Ministero della Sanità alle Regioni, su parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità, sessione XLII, sezione III^ , seduta del 22 gennaio 1997.

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

alla maggioranza dei presenti

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta della ditta 2L ENERGIA S.r.l. con sede legale legale in Comune di Rubiera (RE), Via P.Togliatti 1/1 per la realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 420 kW alimentato ad olio vegetale in Via Rosario 1 in Comune di Isola della Scala (VR), vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Considerato che i serbatoi per il combustibile sono interrati, la ditta dovrà predisporre una relazione geologica, gli eventuali accorgimenti per la tutela della falda siano valutati in sede di conferenza di servizi;
2) Il combustibile utilizzato abbia le caratteristiche della biomassa combustibile conformemente a quanto riportato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006, dovrà inoltre essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del combustibile stesso, fornendo le

informazioni necessarie a ricostruire il percorso delle biomassa attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e trasporto e specificando l'ubicazione dei siti di produzione;

3) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 5%, di 450 mg/Nmc per gli NO_X, di 300 mg/Nmc per il CO, 20 mg/Nmc per le polveri e di 10 mg/Nmc per NH_3. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
4) Vengano eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione dei catalizzatori;
5) Le analisi sui fumi effettuate all'avvio dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
6) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
7) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
8) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla U.C. Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni;
9) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi uno;
10) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione concordata con ARPAV, da inviare al Comune stesso per attestare il rispetto delle norme sul rumore.
11) Entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'impianto dovrà essere realizzata la rete per la cessione del recupero di calore e dovrà essere attivata l'effettiva cessione dell'energia termica;
12) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
13) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 24 MAGGIO 2012

PARERE N. 3795

ELENCO ELABORATI

1. istanza di autorizzazione (prot. n. 414565 del 30/07/10);
2. relazione tecnica (prot. n. 414565 del 30/07/10);
3. perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni inquinanti previste (prot. n. 414565 del 30/07/10, integrata con 605218 del 18/11/10, 25082 del 19/01/11, 263928 del 01/06/11);
4. relazione previsionale di impatto acustico (prot. n. 414565 del 30/07/10, integrata con 605436 del 18/11/10, 25082 del 19/01/11);
5. planimetria generale con indicazione altezze edifici (prot. n. 414565 del 30/07/10);
6. planimetria di dettaglio e sezioni (prot. n. 414565 del 30/07/10);
7. schema a blocchi dell'impianto (prot. n. 414565 del 30/07/10);
8. schema elettrico unifilare (prot. n. 414565 del 30/07/10);
9. documentazione circa la disponibilità dell'area (prot. n. 414565 del 30/07/10, integrata con 241862 del 19/05/11);
10. dichiarazione di non necessità della procedura di V.In.c.A. (prot. n. 414565 del 30/07/10);
11. relazione di istruttoria tecnica 12/2011 (prot. n. 73521 del 15/02/11);
12. documentazione opere di connessione elettrica (prot. n. 414565 del 30/07/10);
13. documentazione Vigili del Fuoco, parere di conformità (prot. n. 414565 del 30/07/10);
14. relazione impatto paesaggistico (prot. n. 414565 del 30/07/10);
15. contratto di fornitura dell'energia termica (prot. 25082 del 19/01/11).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1986 del 2 ottobre 2012

Ditta Agrien S.R.L. - Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 420 kWe alimentato ad olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Isola della Scala (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La società agricola Agrien S.r.l. con sede legale in comune di Rubiera (RE), via P. Togliatti 1/1, in data 30.07.2010 ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs 387/2003, alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile.

L'impianto utilizzerà olio vegetale come combustibile e verrà realizzato in via Rosario n. 1, in comune di Isola della Scala (VR), all'interno di un complesso produttivo/agricolo. Lo stesso sarà costituito da un motore endotermico a ciclo diesel con potenza termica nominale di 995 kW accoppiato ad un alternatore per la produzione di 420 kWe che saranno totalmente ceduti alla rete nazionale a cui si aggiungono circa 400 kW termici che verranno recuperati sotto forma di acqua calda e ceduti per il riscaldamento delle serre dedicate a colture orticole ubicate nel complesso agricolo. L'impianto verrà collocato in adiacenza ad altri 5 impianti del tutto simili, per ognuno dei quali è stata presentata contemporaneamente a quello in esame, specifica domanda di autorizzazione da soggetti distinti.

Secondo i principi di precauzione perseguiti dalla normativa ambientale, tali impianti sono stati considerati come uno unico, con potenza pari a circa 2,5 MWe, somma dei sei singoli impianti.

Detta impostazione trova conferma nella L.R. 11 febbraio 2011 n. 5 la quale prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, inferiori a 1MWe, qualora siano collocati in area agricola, su lotti di terreno fra loro attigui benché appartenenti a proprietari diversi, siano da considerarsi come unico impianto nella valutazione della loro potenza.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 5.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso in data 17.11.2010 si è svolta presso la sede regionale di palazzo Linetti in Venezia, una prima conferenza di servizi istruttoria con la partecipazione - previa convocazione degli Enti competenti - dei rappresentanti del Comune Isola della Scala, dell' Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:

a) Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota prot. 30035 del 16.11.2010 ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere previste in progetto considerato che "il progetto in esame consiste nella realizzazione di motori accoppiati ad un alternatore alimentato da olio vegetale (biomasse), localizzati al fianco di un edificio produttivo all'interno di un'area industriale, tale da non alterare il contesto paesaggistico tutelato";
b) Provincia di Verona la nota della Provincia di Verona prot. n. 0122351 del 17.11.2010 con la quale ha confermato quanto già indicato nella determinazione n. 2991 del 1 giugno 2010 ad oggetto: "autorizzazione alla società Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio nel Comune di Isola della Scala della cabina elettrica denominata "Valle" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del D.lgs 42/2004" relativa alla connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto.

Nel corso della riunione il rappresentante del comune di Isola della Scala ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 15.11.2010 secondo le indicazioni:

- della Commissione edilizia comunale formulate nella seduta del 11.11.2010 la quale ha manifestato la seguente osservazione dal punto di vista edilizio e ambientale: "dovrà essere posto in opera doppio filare di essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento degli impianti";
- dell'ULS 22 del 28.12.2009 prot. nn. 83197/SISP, 83198/SISP, 83196/SISP, 83195/SISP, 83194/SISP, 83193/SISP la quale ha subordinato il parere favorevole a condizione che:" si ricorda alla Ditta che dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare la diffusione in falda di sostanze pericolose e nocive e ad impedire e comunque contenere la diffusione di emissioni di polveri e rumori in atmosfera".

Il progetto è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 24.05.2012, la quale con parere n. 3796 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 14.500,00 obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 29 giugno 2012 si è svolta, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti dell' Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha reso noto i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto - Nucleo operativo di Verona la quale con nota prot. 9634 del 5.07.2011 ha espresso quanto segue:"Nell'area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di tutela in itinere, né procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Vista la vicinanza dell'area a zone che hanno restituito testimonianze archeologiche (loc. Valbissara, Ponterosso, Toccolo, Tondello) si ritiene tuttavia opportuno suggerire a codesta Società l'esecuzione di alcuni sondaggi preventivi, onde evitare, in caso di presenza di beni archeologici in corso d'opera, eventuali danneggiamenti agli stessi con sospensione dei lavori e conseguenti aggravi. Si richiama l'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

- Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota prot. 18060 del 28.06.2012 ha confermato il precedente parere favorevole, intervenuto con nota prot. 30035 del 16.11.2010, per l'esecuzione delle opere previste in progetto.

- Società Enel Distribuzione S.p.A. la quale con nota del 28.06.2012 prot. n. 1218033 ha trasmesso il parere tecnico evidenziando che "il nuovo impianto non richiede opere di connessione in quanto la stessa sarà assicurata mediante messa in opera di apposito box all'interno della cabina "Vallè" già autorizzata con procedimento provinciale ai sensi della L.R. 24/91 e specificatamente con determinazione n. 2991 del 1.06.2010."

- Provincia di Verona la quale con nota del 26.06.2012 prot. n. 69694 ha confermato quanto già espresso, in occasione della conferenza istruttoria del 17.11.2010, con determinazione n. 2991 del 1.06.2010 ad oggetto: "autorizzazione alla società Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio nel Comune di Isola della Scala della cabina elettrica denominata "Vallè" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del D.lgs 42/2004" relativa alla connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto.

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha approvato la realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3796 del 24.05.2012, di cui all'allegato A.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 241 del 7.08.1990;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
Visto il Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006;
Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la Legge regionale 33 del 16.04.1985;
Vista la Legge regionale 11 del 13.04.2001;
Vista la DGRV n. 2166 del 11.07.2006;
Vista la DGRV n. 1192 del 5.05.2009;
Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010;
Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;
Visto il Parere n. 3796 espresso dalla CTRA nella seduta del 24.05.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta " Agrien S.r.l." con sede legale in Comune di Rubiera (RE), via P. Togliatti 1/1, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da olio vegetale con potenza elettrica pari

a 420 kW e potenza termica immessa pari a 995 kW, da realizzarsi in Comune di Isola della Scala (VR), in Via Rosario n. 1, in conformità alla documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere della CTRA (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) n. 3796 in data 24 maggio 2012 (allegato A);

4. di prendere atto di quanto disposto nella determinazione dirigenziale della Provincia di Verona - Unità operativa concessioni ed autorizzazioni n. 2991 del 1 giugno 2010 relativa alla "autorizzazione alla società Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio nel Comune di Isola della Scala della cabina elettrica denominata "Vallè" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del Dlgs 42/2004" relativa alla connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto;

5. di dare atto che l'impianto di connessione elettrica di distribuzione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;

6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Isola della Scala (VR).

7. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 14.500,00 ;

8. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della legge n. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;

9. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Agrien Srl., al Comune di Isola della Scala (VR), alla Provincia di Verona, all'Enel Distribuzione SpA, alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo, Vicenza, alla Soprintendenza - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, all'ARPAV, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1986 del 02 ottobre 2012

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 24 MAGGIO 2012

PARERE N. 3796

OGGETTO: ditta AGRIEN S.r.l.
Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 420 kWe alimentato ad olio vegetale, in Via Rosario 1 – Isola della Scala (VR).
D.Lgs 387/2003 – D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001 – D.Lgs 42/2004

PREMESSE:

La ditta AGRIEN S.r.l., con sede legale in Comune di Rubiera (RE), Via P.Togliatti 1/1, ha presentato domanda per l'autorizzazione di cui all'oggetto, alla Regione del Veneto, Segreteria Regionale Ambiente dove è stato assunta in data 30/07/2010 con protocollo n. 414444/5700 e trasferita per competenza all'Unità Complessa Tutela Atmosfera in data 12/08/2010.

L'impianto verrà collocato in adiacenza ad altri 5 impianti del tutto simili, per ognuno dei quali è stata presentata, contemporaneamente a quello in esame, domanda di autorizzazione da ditte diverse.

Secondo i principi di precauzione perseguiti dalla normativa ambientale, tali impianti sono stati considerati come uno unico, con potenza pari a circa 2,5 MWe, somma dei sei singoli impianti.

A conferma della correttezza di questa impostazione è intervenuta la Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 dalla quale si evince che anche gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse inferiori a 1 MWe, qualora siano collocati in area agricola, su lotti di terreno fra loro contigui benchè appartenenti a proprietari diversi, siano da considerarsi come un unico impianto nella valutazione della loro potenza.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ……" la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del

parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi.

La procedura autorizzativa si concluderà, all'interno della Conferenza di Servizi, solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, convocata dagli uffici regionali, in data 17 novembre 2010, al quale sono state invitate la Provincia di Verona, il Comune di Isola della Scala, il dipartimento provinciale dell'ARPAV di Verona, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, la ditta e il Gestore dei Servizi Elettrici.

La provincia di Verona, con fax del 17/11/10 prot. 122351, prot. U.C. Atmosfera n. 601553 del 17/11/10, ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla Conferenza, rimandando, per quanto attiene la connessione elettrica dei sei impianti, alla propria determinazione n. 2991 del 1/06/10 che ha autorizzato la Società ENEL Distribuzione S.p.A. a realizzare ed esercire la cabina elettrica denominata "Valle" e il relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004).

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, con nota del 16/11/10 prot. 30035, prot. U.C. Atmosfera n. 600535 del 22/11/10, ha comunicato di non poter partecipare alla riunione esprimendo nel contempo parere favorevole all'esecuzione delle opere in progetto.

Durante l'incontro, il Comune ha depositato agli atti la deliberazione della giunta comunale n. 185 del 15/11/10 che costituisce un parere di massima favorevole alla realizzazione dei sei impianti, condizionato al rispetto delle prescrizioni espresse dalla Commissione Edilizia nella seduta del 11/11/10 e degli altri Enti di competenza. In particolare le prescrizioni riguardano messa in opera di un doppio filare di essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento degli impianti e che, per quanto espresso dall'ULSS 22 con parere del 28/12/09, la ditta dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare la diffusione in falda di sostanze pericolose e nocive e ad impedire o comunque contenere la diffusione di polveri e rumori in atmosfera.

Durante l'incontro la ditta ha consegnato integrazioni relative alla valutazione previsionale d'impatto acustico (misurazioni in fascia notturna) e alla perizia giurata previsionale sulle emissioni (migliori performance con inserimento abbattitore), acquisite al protocollo dell'U.C. Atmosfera rispettivamente con n. 605410 e n. 605230 del 18/11/10.

In seguito alle richieste di chiarimenti presentate dai partecipanti alla riunione in Conferenza di Servizi, la ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni con nota datata 7/12/10, acquisita al protocollo dell'U.C. Atmosfera con n. 24986 del 19/01/11, relativamente all'impatto acustico, alla cessione di energia termica e agli inquinanti in emissione.

La subentrata legge finanziaria regionale 2011, all'art. 4 ha stabilito che fino al 31/12/2011 "*non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio ……, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500 kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000 kWe.*"

Nel corso della Commissione Tecnica Regionale Ambiente del 26/05/2011 (pareri n. 3726 e 3727) sono stati esaminati due dei sei impianti che verranno installati affiancati tra di loro, in quanto la potenza

elettrica, sommata, rimaneva comunque al di sotto della soglia fissata per impianti alimentati a bioliquidi e per i quali si è poi concluso il procedimento autorizzativo con DGR n. 1340 e 1341 del 03/08/2011.

Essendo ad oggi venute meno le disposizioni di cui al citato art. 4 della L.R. n.7/2011 si procede dunque per l'impianto in oggetto.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

L'impianto verrà realizzato in via Rosario, comune di Isola della Scala, all'interno dell'Azienda Agricola Ongaro, su terreni di proprietà del signor Ongaro Giuseppe, concessi da questi in comodato gratuito alla ditta istante.

Nel complesso produttivo/agricolo sono presenti serre e magazzini dedicati a colture orticole e alla loro lavorazione; le serre si avvalgono di un impianto alimentato a metano con potenza termica di 2,4 MWt per mantenere una temperatura idonea per l'intero arco dell'anno.

La realizzazione dell'impianto, che sarà alimentato da fonte rinnovabile, olio vegetale, persegue la finalità di produrre energia elettrica da cedere totalmente in rete e di cedere l'energia derivante dal recupero termico all'adiacente serra dell'Azienda Agricola Rosario di Ongaro Marco e Alberto s.s. con la conseguente riduzione nel consumo di combustibili fossili attualmente necessari.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto nel suo insieme si compone di un motore endotermico a ciclo diesel con potenza termica nominale di 995 kW accoppiato ad un alternatore per la produzione di 420 kWe.

Il sistema di recupero termico, costituito da scambiatore acqua-acqua per il raffreddamento motore e da uno scambiatore fumi-acqua, rende disponibili circa 400 kWt.

Le apparecchiature sono alloggiate in un container insonorizzato con dimensioni in pianta di circa m. 9 x 2,5 posato su di una platea in calcestruzzo e posizionato in prossimità della serra cui verrà ceduto il calore recuperato, parte del termico sarà utilizzato per mantenere fluido il combustibile e consentirne una corretta combustione.

Per lo stoccaggio del combustibile sono previsti due serbatoi interrati da 25 mc, per complessive 45 tonnellate, che consentono un'autonomia di circa 19 giorni, considerati i consumi del motore stimati in 98 kg/h ovvero, essendone previsto il funzionamento in continuo, in 2.350 kg/giorno. Il combustibile sarà approvvigionato a mezzo autobotte con frequenza bisettimanale.

Sulla copertura del container sarà posizionato il sistema di abbattimento fumi ed un dissipatore intercooler da 50 kW, in adiacenza al container verrà collocato il dissipatore primario da 200 kW.

Verrà altresì realizzato un locale con dimensioni in pianta di m. 3,65 x 2,46 per l'alloggiamento del trasformatore e dei quadri elettrici.

Viene previsto un utilizzo dell'impianto pari a circa 7.500 ore/anno a carico elettrico nominale 100%.

EMISSIONI ACUSTICHE

L'area in cui verrà collocato l'impianto è posta in classe III^ (aree di tipo misto) secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Isola della Scala, con valori limite di:

- immissione di 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) in quello notturno;
- emissione di 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) in quello notturno.

La relazione di previsione dell'impatto acustico allegata al progetto, così come integrata, ha correttamente tenuto conto del rumore di fondo già presente nell'area, mediante rilevazioni effettuate in periodo diurno e notturno.

Le misurazioni relative al clima acustico attuale, hanno costituito la base per la stima previsionale, a queste misure infatti sono stati sovrapposti i valori indotti dalle nuove installazioni, considerando il funzionamento contemporaneo di sei impianti uguali a quello in esame: il tecnico estensore conclude prevedendo che le nuove sorgenti apporteranno contributi acustici rispettosi dei limiti assoluti di emissione ed immissione sia per il periodo diurno che notturno, viene altresì previsto il rispetto del valore differenziale presso il ricettore potenzialmente più disturbato dalla nuova attività.

VINCOLO PAESAGGISTICO

L'area sulla quale è previsto l'intervento ricade nella fascia di rispetto di due corsi d'acqua (fosso Tregnone – fosso Falconero) e risulta sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs 42 /2004, è stata dunque allegata al progetto la relazione paesaggistica. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, come citato in premessa, si è espressa favorevolmente circa l'esecuzione delle opere previste dal progetto, considerandolo "*..tale da non alterare il contesto paesaggistico tutelato*", con nota del 16/11/10 prot. 30035.

Relativamente all'impatto paesaggistico, il Comune con delibera di Giunta n. 185 del 15/11/10, citata in premessa, ha prescritto che "dovrà essere posto in opera doppio filare di essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento degli impianti".

INCIDENZA AMBIENTALE

Al progetto è stata allegata una dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto per l'impianto ricorrono le condizioni di cui all'allegato A della DGR 3173/2006, paragrafo 3, lettera B, punto VI, ovvero "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000."

L'impianto è situato all'esterno di zone SIC e ZPS e quella più prossima individuata, denominata SIC/ZPS IT3210015 "Palude di Pellegrina", è situata a circa 3,5 km in direzione Sud-Ovest.

La dichiarazione è stata inoltrata alla UP Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUVV per le verifiche di competenza; la struttura Regionale ne ha riscontrato la conformità alla DGR 3173/2006 summenzionata con l'istruttoria tecnica n. 14/2011 del 11/02/11.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I fumi saranno emessi in atmosfera tramite un camino con sbocco posto oltre il colmo della copertura degli edifici circostanti, ad un'altezza di circa 7 metri sul piano campagna; la portata dei fumi secchi sarà di circa 2.300 kg/h con una temperatura, a valle del recupero termico, di circa 180 °C.

Relativamente agli inquinanti in emissione, tenuto conto del sistema adottato di ottimizzazione della combustione e di abbattimento inquinanti con un sistema DeNO$_X$ ad urea, viene previsto, come risulta da perizia e successive integrazioni, il rispetto dei valori che seguono riferiti ad un tenore d'ossigeno del 5% nell'effluente:

NO_X	450	mg/Nmc
CO	300	mg/Nmc
Polveri	20	mg/Nmc

Viene altresì assicurato il mantenimento di valori inferiori a 10 mg/Nmc per quanto riguarda la concentrazione di NH_3. I valori della concentrazione degli inquinanti soddisfano i limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 ed anche quelli più restrittivi, consigliati per tale tipologia dal Ministero della Sanità alle Regioni, su parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità, sessione XLII, sezione III^ , seduta del 22 gennaio 1997.

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

alla maggioranza dei presenti

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta della ditta AGRIEN S.r.l. con sede legale legale in Comune di Rubiera (RE), Via P.Togliatti 1/1 per la realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 420 kW alimentato ad olio vegetale in Via Rosario 1 in Comune di Isola della Scala (VR), vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Considerato che i serbatoi per il combustibile sono interrati, la ditta dovrà predisporre una relazione geologica, gli eventuali accorgimenti per la tutela della falda siano valutati in sede di conferenza di servizi;
2) Il combustibile utilizzato abbia le caratteristiche della biomassa combustibile conformemente a quanto riportato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006, dovrà inoltre essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del combustibile stesso, fornendo le

informazioni necessarie a ricostruire il percorso delle biomassa attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e trasporto e specificando l'ubicazione dei siti di produzione;

3) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 5%, di 450 mg/Nmc per gli NO_X, di 300 mg/Nmc per il CO, 20 mg/Nmc per le polveri e di 10 mg/Nmc per NH_3. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
4) Vengano eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione dei catalizzatori;
5) Le analisi sui fumi effettuate all'avvio dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
6) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
7) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
8) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla U.C. Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni;
9) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi uno;
10) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione concordata con ARPAV, da inviare al Comune stesso per attestare il rispetto delle norme sul rumore.
11) Entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'impianto dovrà essere realizzata la rete per la cessione del recupero di calore e dovrà essere attivata l'effettiva cessione dell'energia termica;
12) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
13) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 24 MAGGIO 2012

PARERE N. 3796

ELENCO ELABORATI

1. istanza di autorizzazione (prot. n. 414444 del 30/07/10);
2. relazione tecnica (prot. n. 414444 del 30/07/10);
3. perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni inquinanti previste (prot. n. 414444 del 30/07/10, integrata con 605230 del 18/11/10, 24986 del 19/01/11, 263905 del 01/06/11);
4. relazione previsionale di impatto acustico (prot. n. 414444 del 30/07/10, integrata con 605410 del 18/11/10, 24986 del 19/01/11);
5. planimetria generale con indicazione altezze edifici (prot. n. 414444 del 30/07/10);
6. planimetria di dettaglio e sezioni (prot. n. 414444 del 30/07/10);
7. schema a blocchi dell'impianto (prot. n. 414444 del 30/07/10);
8. schema elettrico unifilare (prot. n. 414444 del 30/07/10);
9. documentazione circa la disponibilità dell'area (prot. n. 414444 del 30/07/10, integrata con 241862 del 19/05/11);
10. dichiarazione di non necessità della procedura di V.In.c.A. (prot. n. 414444 del 30/07/10);
11. relazione di istruttoria tecnica 14/2011 (prot. n. 73521 del 15/02/11);
12. documentazione opere di connessione elettrica (prot. n. 414444 del 30/07/10);
13. documentazione Vigili del Fuoco, parere di conformità (prot. n. 414444 del 30/07/10);
14. relazione impatto paesaggistico (prot. n. 414444 del 30/07/10);
15. contratto di fornitura dell'energia termica (prot. 24986 del 19/01/11).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1987 del 2 ottobre 2012

Ditta Elsa S.R.L. - Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 420 kWe alimentato ad olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Isola della Scala (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006. *[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La società agricola "Elsa S.r.l." con sede legale in comune di Rubiera (RE), via P. Togliatti 1/1, in data 30.07.2010 ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs 387/2003, alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile.

L'impianto utilizzerà olio vegetale come combustibile e verrà realizzato in via Rosario n. 1, in comune di Isola della Scala (VR), all'interno di un complesso produttivo/agricolo. Lo stesso sarà costituito da un motore endotermico a ciclo diesel con potenza termica nominale di 995 kW accoppiato ad un alternatore per la produzione di 420 kWe che saranno totalmente ceduti alla rete nazionale a cui si aggiungono circa 400 kW termici che verranno recuperati sotto forma di acqua calda e ceduti per il riscaldamento delle serre dedicate a colture orticole. L'impianto verrà collocato in adiacenza ad altri 5 impianti del tutto simili, per ognuno dei quali è stata presentata contemporaneamente a quello in esame, specifica domanda di autorizzazione da soggetti distinti.

Secondo i principi di precauzione perseguiti dalla normativa ambientale, tali impianti sono stati considerati come uno unico, con potenza pari a circa 2,5 MWe, somma dei sei singoli impianti.

Detta impostazione trova conferma nella L.R.11 febbraio 2011 n. 5 la quale prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, inferiori a 1MWe, qualora siano collocati in area agricola, su lotti di terreno fra loro attigui benché appartenenti a proprietari diversi, siano da considerarsi come unico impianto nella valutazione della loro potenza

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 5.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso in data 17.11.2010 si è svolta presso la sede regionale di palazzo Linetti in Venezia, una prima conferenza di servizi istruttoria con la partecipazione - previa convocazione degli Enti competenti - dei rappresentanti del Comune Isola della Scala, dell' Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:

a) Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota prot. 30035 del 16.11.2010 ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere previste in progetto considerato che "il progetto in esame consiste nella realizzazione di motori accoppiati ad un alternatore alimentato da olio vegetale (biomasse), localizzati al fianco di un edificio produttivo all'interno di un'area industriale, tale da non alterare il contesto paesaggistico tutelato";
b) Provincia di Verona la nota della Provincia di Verona prot. n. 0122351 del 17.11.2010 con la quale ha confermato quanto già indicato nella determinazione n. 2991 del 1 giugno 2010 ad oggetto: "autorizzazione alla società Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio nel Comune di Isola della Scala della cabina elettrica denominata "Vallè" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del D.lgs 42/2004" relativa alla connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto.

Nel corso della riunione il rappresentante del comune di Isola della Scala ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 15.11.2010 secondo le indicazioni:

- della Commissione edilizia comunale formulate nella seduta del 11.11.2010 la quale ha manifestato la seguente osservazione dal punto di vista edilizio e ambientale: "dovrà essere posto in opera doppio filare di essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento degli impianti";
- dell'ULS 22 del 28.12.2009 prot. nn. 83197/SISP, 83198/SISP, 83196/SISP, 8319/SISP, 83195/SISP, 83194/SISP, 83193/SISP la quale ha subordinato il parere favorevole a condizione che:" si ricorda alla Ditta che dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare la diffusione in falda di sostanze pericolose e nocive e ad impedire e comunque contenere la diffusione di emissioni di polveri e rumori in atmosfera"

Il progetto è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 24.05.2012, la quale con parere n. 3798 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati

alla realizzazione dell'impianto pari a € 14.500,00 obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 29 giugno 2012 si è svolta, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti dell' Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha reso noto i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto - Nucleo operativo di Verona la quale con nota prot. 9634 del 5.07.2011 ha espresso quanto segue:"Nell'area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di tutela in itinere, né procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Vista la vicinanza dell'area a zone che hanno restituito testimonianze archeologiche (loc. Valbissara, Ponterosso, Toccolo, Tondello) si ritiene tuttavia opportuno suggerire a codesta Società l'esecuzione di alcuni sondaggi preventivi, onde evitare, in caso di presenza di beni archeologici in corso d'opera, eventuali danneggiamenti agli stessi con sospensione dei lavori e conseguenti aggravi. Si richiama l'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
- Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota prot. 18057 del 28.06.2012 ha confermato il precedente parere favorevole, intervenuto con nota prot. 30035 del 16.11.2010, per l'esecuzione delle opere previste in progetto.
- Società Enel Distribuzione S.p.A. la quale con nota del 28.06.2012 prot. n. 1218038 ha trasmesso il parere tecnico evidenziando che "il nuovo impianto non richiede opere di connessione in quanto la stessa sarà assicurata mediante messa in opera di apposito box all'interno della cabina "Vallè" già autorizzata con procedimento provinciale ai sensi della L.R. 24/91 e specificatamente con determinazione n. 2991 del 1.06.2010."
- Provincia di Verona la quale con nota del 26.06.2012 prot. n. 69694 ha confermato quanto già espresso, in occasione della conferenza istruttoria del 17.11.2010, con determinazione n. 2991 del 1.06.2010 ad oggetto: "autorizzazione alla società Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio nel Comune di Isola della Scala della cabina elettrica denominata "Vallè" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del D.lgs 42/2004" relativa alla connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto.

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha approvato la realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3796 del 24.05.2012, di cui all'allegato A.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 241 del 7.08.1990;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
Visto il Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006;
Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la Legge regionale 33 del 16.04.1985;
Vista la Legge regionale 11 del 13.04.2001;
Vista la DGRV n. 2166 del 11.07.2006;
Vista la DGRV n. 1192 del 5.05.2009;
Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010;
Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;
Visto il Parere n. 3798 espresso dalla CTRA nella seduta del 24.05.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta " Elsa S.r.l." con sede legale in comune di Rubiera (RE), via P. Togliatti 1/1, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da olio vegetale con potenza elettrica pari a 420 kW e potenza termica immessa pari a 995 kW, da realizzarsi in Comune di Isola della Scala (VR), in Via Rosario n. 1, in conformità alla documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e nel rispetto delle prescrizioni espresse

nel parere della CTRA (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) n. 3798 in data 24 maggio 2012 (allegato A);

4. di prendere atto di quanto disposto nella determinazione dirigenziale della Provincia di Verona - Unità operativa concessioni ed autorizzazioni n. 2991 del 1 giugno 2010 relativa alla "autorizzazione alla società Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio nel Comune di Isola della Scala della cabina elettrica denominata "Vallè" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del Dlgs 42/2004" relativa alla connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto;

5. di dare atto che l'impianto di connessione elettrica di distribuzione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;

6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Isola della Scala (VR).

7. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 14.500,00 ;

8. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della legge n. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;

9. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Elsa S.r.l., al Comune di Isola della Scala (VR), alla Provincia di Verona, all'Enel Distribuzione SpA, alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo, Vicenza, alla Soprintendenza - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, all'ARPAV, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1987 del 02 ottobre 2012

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 24 MAGGIO 2012

PARERE N. 3798

OGGETTO: ditta ELSA S.r.l.
Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 420 kWe alimentato ad olio vegetale, in Via Rosario 1 – Isola della Scala (VR).
D.Lgs 387/2003 – D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001 – D.Lgs 42/2004

PREMESSE:

La ditta ELSA S.r.l., con sede legale in Comune di Rubiera (RE), Via P.Togliatti 1/1, ha presentato domanda per l'autorizzazione di cui all'oggetto, alla Regione del Veneto, Segreteria Regionale Ambiente dove è stato assunta in data 30/07/2010 con protocollo n. 414493/5700 e trasferita per competenza all'Unità Complessa Tutela Atmosfera in data 12/08/2010.

L'impianto verrà collocato in adiacenza ad altri 5 impianti del tutto simili, per ognuno dei quali è stata presentata, contemporaneamente a quello in esame, domanda di autorizzazione da ditte diverse.

Secondo i principi di precauzione perseguiti dalla normativa ambientale, tali impianti sono stati considerati come uno unico, con potenza pari a circa 2,5 MWe, somma dei sei singoli impianti.

A conferma della correttezza di questa impostazione è intervenuta la Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 dalla quale si evince che anche gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse inferiori a 1 MWe, qualora siano collocati in area agricola, su lotti di terreno fra loro contigui benchè appartenenti a proprietari diversi, siano da considerarsi come un unico impianto nella valutazione della loro potenza.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ……" la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del

parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi.

La procedura autorizzativa si concluderà, all'interno della Conferenza di Servizi, solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, convocata dagli uffici regionali, in data 17 novembre 2010, al quale sono state invitate la Provincia di Verona, il Comune di Isola della Scala, il dipartimento provinciale dell'ARPAV di Verona, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, la ditta e il Gestore dei Servizi Elettrici.

La provincia di Verona, con fax del 17/11/10 prot. 122351, prot. U.C. Atmosfera n. 601553 del 17/11/10, ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla Conferenza, rimandando, per quanto attiene la connessione elettrica dei sei impianti, alla propria determinazione n. 2991 del 1/06/10 che ha autorizzato la Società ENEL Distribuzione S.p.A. a realizzare ed esercire la cabina elettrica denominata "Valle" e il relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004).

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, con nota del 16/11/10 prot. 30035, prot. U.C. Atmosfera n. 600535 del 22/11/10, ha comunicato di non poter partecipare alla riunione esprimendo nel contempo parere favorevole all'esecuzione delle opere in progetto.

Durante l'incontro, il Comune ha depositato agli atti la deliberazione della giunta comunale n. 185 del 15/11/10 che costituisce un parere di massima favorevole alla realizzazione dei sei impianti, condizionato al rispetto delle prescrizioni espresse dalla Commissione Edilizia nella seduta del 11/11/10 e degli altri Enti di competenza. In particolare le prescrizioni riguardano messa in opera di un doppio filare di essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento degli impianti e che, per quanto espresso dall'ULSS 22 con parere del 28/12/09, la ditta dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare la diffusione in falda di sostanze pericolose e nocive e ad impedire o comunque contenere la diffusione di polveri e rumori in atmosfera.

Durante l'incontro la ditta ha consegnato integrazioni relative alla valutazione previsionale d'impatto acustico (misurazioni in fascia notturna) e alla perizia giurata previsionale sulle emissioni (migliori performance con inserimento abbattitore), acquisite al protocollo dell'U.C. Atmosfera rispettivamente con n. 605418 e n. 605253 del 18/11/10.

In seguito alle richieste di chiarimenti presentate dai partecipanti alla riunione in Conferenza di Servizi, la ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni con nota datata 7/12/10, acquisita al protocollo dell'U.C. Atmosfera con n. 25166 del 19/01/11, relativamente all'impatto acustico, alla cessione di energia termica e agli inquinanti in emissione.

La subentrata legge finanziaria regionale 2011, all'art. 4 ha stabilito che fino al 31/12/2011 "*non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio ……, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500 kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000 kWe.*"

Nel corso della Commissione Tecnica Regionale Ambiente del 26/05/2011 (pareri n. 3726 e 3727) sono stati esaminati due dei sei impianti che verranno installati affiancati tra di loro, in quanto la potenza

elettrica, sommata, rimaneva comunque al di sotto della soglia fissata per impianti alimentati a bioliquidi e per i quali si è poi concluso il procedimento autorizzativo con DGR n. 1340 e 1341 del 03/08/2011.

Essendo ad oggi venute meno le disposizioni di cui al citato art. 4 della L.R. n.7/2011 si procede dunque per l'impianto in oggetto.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

L'impianto verrà realizzato in via Rosario, comune di Isola della Scala, all'interno dell'Azienda Agricola Ongaro, su terreni di proprietà del signor Ongaro Giuseppe, concessi da questi in comodato gratuito alla ditta istante.

Nel complesso produttivo/agricolo sono presenti serre e magazzini dedicati a colture orticole e alla loro lavorazione; le serre si avvalgono di un impianto alimentato a metano con potenza termica di 2,4 MWt per mantenere una temperatura idonea per l'intero arco dell'anno.

La realizzazione dell'impianto, che sarà alimentato da fonte rinnovabile, olio vegetale, persegue la finalità di produrre energia elettrica da cedere totalmente in rete e di cedere l'energia derivante dal recupero termico all'adiacente serra dell'Azienda Agricola Rosario di Ongaro Marco e Alberto s.s. con la conseguente riduzione nel consumo di combustibili fossili attualmente necessari.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto nel suo insieme si compone di un motore endotermico a ciclo diesel con potenza termica nominale di 995 kW accoppiato ad un alternatore per la produzione di 420 kWe.

Il sistema di recupero termico, costituito da scambiatore acqua-acqua per il raffreddamento motore e da uno scambiatore fumi-acqua, rende disponibili circa 400 kWt.

Le apparecchiature sono alloggiate in un container insonorizzato con dimensioni in pianta di circa m. 9 x 2,5 posato su di una platea in calcestruzzo e posizionato in prossimità della serra cui verrà ceduto il calore recuperato, parte del termico sarà utilizzato per mantenere fluido il combustibile e consentirne una corretta combustione.

Per lo stoccaggio del combustibile sono previsti due serbatoi interrati da 25 mc, per complessive 45 tonnellate, che consentono un'autonomia di circa 19 giorni, considerati i consumi del motore stimati in 98 kg/h ovvero, essendone previsto il funzionamento in continuo, in 2.350 kg/giorno. Il combustibile sarà approvvigionato a mezzo autobotte con frequenza bisettimanale.

Sulla copertura del container sarà posizionato il sistema di abbattimento fumi ed un dissipatore intercooler da 50 kW, in adiacenza al container verrà collocato il dissipatore primario da 200 kW.

Verrà altresì realizzato un locale con dimensioni in pianta di m. 3,65 x 2,46 per l'alloggiamento del trasformatore e dei quadri elettrici.

Viene previsto un utilizzo dell'impianto pari a circa 7.500 ore/anno a carico elettrico nominale 100%.

EMISSIONI ACUSTICHE

L'area in cui verrà collocato l'impianto è posta in classe III^ (aree di tipo misto) secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Isola della Scala, con valori limite di:

- immissione di 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) in quello notturno;
- emissione di 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) in quello notturno.

La relazione di previsione dell'impatto acustico allegata al progetto, così come integrata, ha correttamente tenuto conto del rumore di fondo già presente nell'area, mediante rilevazioni effettuate in periodo diurno e notturno.

Le misurazioni relative al clima acustico attuale, hanno costituito la base per la stima previsionale, a queste misure infatti sono stati sovrapposti i valori indotti dalle nuove installazioni, considerando il funzionamento contemporaneo di sei impianti uguali a quello in esame: il tecnico estensore conclude prevedendo che le nuove sorgenti apporteranno contributi acustici rispettosi dei limiti assoluti di emissione ed immissione sia per il periodo diurno che notturno, viene altresì previsto il rispetto del valore differenziale presso il ricettore potenzialmente più disturbato dalla nuova attività.

VINCOLO PAESAGGISTICO

L'area sulla quale è previsto l'intervento ricade nella fascia di rispetto di due corsi d'acqua (fosso Tregnone – fosso Falconero) e risulta sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs 42 /2004, è stata dunque allegata al progetto la relazione paesaggistica. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, come citato in premessa, si è espressa favorevolmente circa l'esecuzione delle opere previste dal progetto, considerandolo "*..tale da non alterare il contesto paesaggistico tutelato*", con nota del 16/11/10 prot. 30035.

Relativamente all'impatto paesaggistico, il Comune con delibera di Giunta n. 185 del 15/11/10, citata in premessa, ha prescritto che "dovrà essere posto in opera doppio filare di essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento degli impianti".

INCIDENZA AMBIENTALE

Al progetto è stata allegata una dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto per l'impianto ricorrono le condizioni di cui all'allegato A della DGR 3173/2006, paragrafo 3, lettera B, punto VI, ovvero "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000."

L'impianto è situato all'esterno di zone SIC e ZPS e quella più prossima individuata, denominata SIC/ZPS IT3210015 "Palude di Pellegrina", è situata a circa 3,5 km in direzione Sud-Ovest.

La dichiarazione è stata inoltrata alla UP Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUVV per le verifiche di competenza; la struttura Regionale ne ha riscontrato la conformità alla DGR 3173/2006 summenzionata con l'istruttoria tecnica n. 16/2011 del 11/02/11.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I fumi saranno emessi in atmosfera tramite un camino con sbocco posto oltre il colmo della copertura degli edifici circostanti, ad un'altezza di circa 7 metri sul piano campagna; la portata dei fumi secchi sarà di circa 2.300 kg/h con una temperatura, a valle del recupero termico, di circa 180 °C.

Relativamente agli inquinanti in emissione, tenuto conto del sistema adottato di ottimizzazione della combustione e di abbattimento inquinanti con un sistema DeNO$_X$ ad urea, viene previsto, come risulta da perizia e successive integrazioni, il rispetto dei valori che seguono riferiti ad un tenore d'ossigeno del 5% nell'effluente:

NO_X	450	mg/Nmc
CO	300	mg/Nmc
Polveri	20	mg/Nmc

Viene altresì assicurato il mantenimento di valori inferiori a 10 mg/Nmc per quanto riguarda la concentrazione di NH_3. I valori della concentrazione degli inquinanti soddisfano i limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 ed anche quelli più restrittivi, consigliati per tale tipologia dal Ministero della Sanità alle Regioni, su parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità, sessione XLII, sezione III^ , seduta del 22 gennaio 1997.

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

alla maggioranza dei presenti

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta della ditta ELSA S.r.l. con sede legale legale in Comune di Rubiera (RE), Via P.Togliatti 1/1 per la realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 420 kW alimentato ad olio vegetale in Via Rosario 1 in Comune di Isola della Scala (VR), vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Considerato che i serbatoi per il combustibile sono interrati, la ditta dovrà predisporre una relazione geologica, gli eventuali accorgimenti per la tutela della falda siano valutati in sede di conferenza di servizi;
2) Il combustibile utilizzato abbia le caratteristiche della biomassa combustibile conformemente a quanto riportato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006, dovrà inoltre essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del combustibile stesso, fornendo le

informazioni necessarie a ricostruire il percorso delle biomassa attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e trasporto e specificando l'ubicazione dei siti di produzione;

3) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 5%, di 450 mg/Nmc per gli NO_X, di 300 mg/Nmc per il CO, 20 mg/Nmc per le polveri e di 10 mg/Nmc per NH_3. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
4) Vengano eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione dei catalizzatori;
5) Le analisi sui fumi effettuate all'avvio dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
6) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
7) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
8) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla U.C. Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni;
9) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi uno;
10) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione concordata con ARPAV, da inviare al Comune stesso per attestare il rispetto delle norme sul rumore.
11) Entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'impianto dovrà essere realizzata la rete per la cessione del recupero di calore e dovrà essere attivata l'effettiva cessione dell'energia termica;
12) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
13) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 24 MAGGIO 2012

PARERE N. 3798

ELENCO ELABORATI

1. istanza di autorizzazione (prot. n. 414493 del 30/07/10);
2. relazione tecnica (prot. n. 414493 del 30/07/10);
3. perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni inquinanti previste (prot. n. 414493 del 30/07/10, integrata con 605253 del 18/11/10, 25166 del 19/01/11, 263916 del 01/06/11);
4. relazione previsionale di impatto acustico (prot. n. 414493 del 30/07/10, integrata con 605418 del 18/11/10, 25166 del 19/01/11);
5. planimetria generale con indicazione altezze edifici (prot. n. 414493 del 30/07/10);
6. planimetria di dettaglio e sezioni (prot. n. 414493 del 30/07/10);
7. schema a blocchi dell'impianto (prot. n. 414493 del 30/07/10);
8. schema elettrico unifilare (prot. n. 414493 del 30/07/10);
9. documentazione circa la disponibilità dell'area (prot. n. 414493 del 30/07/10, integrata con 241862 del 19/05/11);
10. dichiarazione di non necessità della procedura di V.In.c.A. (prot. n. 414493 del 30/07/10);
11. relazione di istruttoria tecnica 16/2011 (prot. n. 73521 del 15/02/11);
12. documentazione opere di connessione elettrica (prot. n. 414493 del 30/07/10);
13. documentazione Vigili del Fuoco, parere di conformità (prot. n. 414493 del 30/07/10);
14. relazione impatto paesaggistico (prot. n. 414493 del 30/07/10);
15. contratto di fornitura dell'energia termica (prot. 25166 del 19/01/11).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1988 del 2 ottobre 2012

Ditta "Valdo Energy Srl" - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale con potenza elettrica pari a 420 kW da realizzarsi in Comune di Quero (BL). D.Lgs 387/2003;D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 è stata attribuita all'Unità Complessa Tutela Atmosfera la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), qualora la procedura stessa richieda altre autorizzazioni oltre a quella comunale e la cui istanza sia presentata da soggetti non imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le citate Linee Guida ai punti 12.3 e 12.4 hanno delineato gli interventi considerati "attività ad edilizia libera", realizzabili previa comunicazione e quelli invece realizzabili mediante "denuncia di inizio attività (DIA) prevedendo per quest'ultima la facoltà per il proponente di optare in alternativa alla DIA per il procedimento unico.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 01.03.2012 la società "Valdo Energy Srl" con sede legale in via Zilio n. 1, in comune di Cornuda (TV), ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia con potenza elettrica pari a 420 kW e con potenza termica immessa con il combustibile inferiore a 1 MW da realizzarsi all'interno di un edificio industriale sito in Comune di Quero (BL), in via Argenega n. 16.

L'impianto alimentato da olio vegetale è costituito da un motore a ciclo diesel e da un generatore sincrono. L'intero gruppo è assemblato su unica struttura a telaio dotata di supporti antivibranti atti ad impedire la trasmissione al suolo delle vibrazioni ed isolata acusticamente con pannelli fonoassorbenti idonei a produrre una cospicua attenuazione della rumorosità.

Il progetto prevede per lo stoccaggio dell'olio vegetale l'impiego di due serbatoi in acciaio a doppia camera, ciascuno di capacità 25 mc con trattamento anticorrosione idoneo, da porre a terra.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 387/2003, accertata la procedibilità dell'istruttoria ha convocato per il giorno 30 maggio 2012 la Conferenza di servizi istruttoria alla quale hanno partecipato i rappresentanti della provincia di Belluno, dell'ARPAV, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:

A) parere edilizio-urbanistico espresso dal Servizio tecnico urbanistica dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, intervenuto con nota del 28.05.2012 prot. n. 3242, con le seguenti precisazioni:
   "- che la zona in cui viene effettuato l'intervento non è soggetta a vincoli paesaggistico/ambientali;
   - che l'esecuzione delle opere è stata autorizzata con permesso a costruire n. 13/2011 in data 27.05.2011;
   - che in data 24.02.2012 prot. n. 1194/X la ditta Valdo Energy ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività per varianti al permesso di costruire n. 13/2011";
B) comunicazione della Società Enel Distribuzione S.p.A., intervenuta con nota del 29.05.2012 prot. n. 0917237, con la quale dà conto della documentazione progettuale di connessione alla rete vidimata dalla Società precisando quanto segue:"l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con l'obbligo di connessione di terzi e che non dovrà essere rimosso con la eventuale cessazione dell'impianto di produzione. Conseguentemente e coerentemente con quanto scelto dal produttore in fase di accettazione del preventivo, l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete di distribuzione dovrà essere emessa a favore del produttore, mentre quella relativa all'esercizio di tale porzione di impianto dovrà essere emessa a favore di Enel Distribuzione S.p.A."
C) determinazioni della Provincia di Belluno nn. 807/2011, 1469/2011 con le quali sono state autorizzate rispettivamente: la società

Valdo Energy Srl alla costruzione dell'allacciamento in cavo sotterraneo alla rete MT a 20 kV e la società Enel Distribuzione S.p.A. al suo esercizio.

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 17.500,00 obbligo previsto dal DLgs 387/2003 art 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilità in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 24 luglio 2012 si è svolta, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti della Provincia di Belluno, dell'Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha esposto i sottoelencati pareri pervenuti per l'approvazione dell'intervento:

1) - Comune di Quero (BL) il quale con nota del 17.07.2012 prot. n. 4478 ha confermato il parere edilizio-urbanistico, espresso in occasione della conferenza istruttoria del 30.05.2012, intervenuto con comunicazione del 28.05.2012 prot. n. 3242;
2) - Società Enel Distribuzione S.p.A. la quale con nota del 18.07.2012 prot. n. 1348695 ha confermato quanto espresso in occasione della conferenza istruttoria del 30.05.2012 - giusta nota 29.05.2012 prot. n. 0917237;
3) - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, la quale con nota del 24.07.2012 prot. n. 21025, ritiene "l'intervento compatibile con i valori paesaggistici dell'area contermine soggetta a tutela " e contestualmente ha trasmesso copia delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza archeologica con nota del 17.07.2012 prot. n. 0008866 di seguito riportate:"l'area in cui verranno effettuati i lavori non è soggetta a vincolo archeologico e non risulta direttamente interessata da rinvenimenti archeologici noti, per quanto finora agli atti di questo Ufficio. Si trasmette pertanto parere di competenza favorevole all'esecuzione delle opere in progetto. Resta fermo l'obbligo di immediata comunicazione a questa Soprintendenza nel caso di rinvenimenti archeologici effettuati nel corso dei lavori, come disposto dall'art. 90 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".

Pertanto la Conferenza, a conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto:

- dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti;
- della prescrizione di effettuare, entro un mese dalla messa a regime dell'impianto, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08, da inviare al Comune per attestare il rispetto delle norme sul rumore;
- della raccomandazione di installare un catalizzatore per limitare ulteriormente le emissioni inquinanti;

ha approvato la realizzazione dell'impianto di cui all'allegato A - parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003

Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010 ;

Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta "Valdo Energy S.r.l.", con sede legale in via Zilio n. 1, in comune di Cornuda (TV) l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale pari a 420 kW e con potenza termica immessa con il combustibile inferiore a 1 MW da realizzarsi in comune di Quero (BL), conformemente alla documentazione progettuale di cui all'allegato A e alle determinazioni della Conferenza di Servizi;
4. di autorizzare Enel Distribuzione S.p.A. all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione;
5. di autorizzare la ditta Valdo Energy S.r.l. alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione;

6. di prescrivere l'effettuazione, entro un mese dalla messa a regime dell'impianto, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08, da inviare al Comune per attestare il rispetto delle norme sul rumore;

7. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 17.500,00;

8. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Quero (BL).

9. di prescrivere alla Ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della L. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;

10. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Valdo Energy S.r.l., al Comune di Quero (BL), alla Provincia di Belluno, all'ARPAV, alla Soprintendenza - Direzione Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, alla società Enel Distribuzione S.p.A., all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1988 del 02 ottobre 2012 pag. 1/3

Progetto approvato in Conferenza di Servizi del 24 luglio 2012 costituito dai seguenti elaborati:

1) Domanda di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/2003 pervenuta in data 02.03.2012

2) Allegati A - prot. U.C. Tutela Atmosfera n. 99424 del 01.03.2012:
A1. Relazione tecnica di progetto definitivo
A1.1 planimetria catastale
A1.2 prospetto e layout di impianto
A1.3 schema elettrico unifilare
A1.4 schema funzionale a blocchi
A1.5 scheda gruppo
A1.6 scheda tecnica serbatoi olio vegetale
A1.7 scheda di adduzione del combustibile
A1.8a impianto di terra – planimetria 1:500
A1.8b impianto di terra - pianta 1:100
A1.9a impianto elettrico planimetria 1:100
A1.9b impianto elettrico – schema quadri
A1.10 nota sui campi elettromagnetici

A2. Descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata
A2.1 scheda di caratterizzazione del combustibile
A2.2 dichiarazione emissioni

A3 Relazione e programma dei lavori di realizzazione, dismissione e ripristino stato dei luoghi
A3.1 crono programma di realizzazione
A3.2 crono programma di dismissione e dei relativi costi
A3.3 stima dei costi di investimento
A3.4 dichiarazione di impegno alla corresponsione di cauzione a garanzia degli interventi di dismissione e messa in pristino dei luoghi
A4 documentazione da cui si evince la disponibilità dell'area di impianto

3) Allegati B - prot. U.C. Tutela Atmosfera n. 99424 del 01.03.2012:
B1. Planimetria generale di inquadramento approvata da Enel
B1.1 cartiglio progetto definitivo approvato da Enel
B1.2 corografia I.G.M. scala 1:25000
B1.3 planimetria CTR scala 1:5000
B1.4 PRG area impianto
B1.5 planimetria catastale scala 1:2000
B1.6 planimetria cabina elettrica scala 1:500
B1.7 planimetria e layout impianto scala 1:200
B1.8 cabina elettrica scala 1:100

B2. Piano delle opere di connessione

B3. Preventivo delle opere di connessione redatto da Enel
B3.1 soluzione tecnica indicata da Enel
B3.2 esplicita accettazione del preventivo

B4. Impianto di rete per la connessione - progetto esecutivo
B4.1 progetto esecutivo approvato da Enel – frontespizio

B4.2 cabina elettrica con variante esecutiva approvata da Enel

B5 procedura autorizzativa ai sensi della L.R. 24/91
B5.1 istanza provincia di Belluno e p.c. ad enti in indirizzo
B5.2 inizio procedimento e richiesta integrazioni
B5.3 trasmissione integrazioni
B5.4 relazione paesaggistica
B5.5 comunicazione a Regione Veneto istruttoria impianto con emissioni poco significative
B5.6 pareri e nulla osta enti in indirizzo
B5.7 dichiarazione accettazione
B5.8 determinazione provincia
B5.9 voltura autorizzazione esercizio a favore di Enel

4) Allegati C - prot. U.C. Tutela Atmosfera n. 99424 del 01.03.2012
C1.1 certificato di destinazione urbanistica con vincoli
C1.2 relazione previsionale di impatto acustico
C1.3 planimetria generale (1:500) con punto di emissione ed edifici circostanti
C1.4 dichiarazione non necessità valutazione incidenza
C1.5 planimetria generale con immobili soggetti a vincolo ambientale
C1.6 parere Vigili del Fuoco

C2.1 istanza permesso a costruire
C2.2 relazione di progetto opere edili
C2.3 progetto opere edili – Tav.2
C2.4 progetto opere edili – Tav.3
C2.5 permesso di costruire
C2.6 comunicazione inizio lavori

C3.1 SCIA variante
C3.2 SCIA variante – Tav. 2V
C3.3 protocollo SCIA

5) Documentazione previsionale di impatto acustico ambientale - prot. U.C. Tutela Atmosfera n. 99424 del 01.03.2012
6) Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della Dgr 3173/2006 - prot. U.C. Tutela Atmosfera n 99424 del 01.03.2012
7) Dichiarazione di intenti per la cessione dell'energia termica - prot. U.C. Tutela Atmosfera n. 166611 del 10.04.2012 – integrata con dichiarazione prot. n. 288820 del 21.06.2012 e successiva prot. n. 339912 del 23.07.2012
8) Perizia giurata sulle emissioni accertate - prot. U.C. Tutela Atmosfera n. 166611 del 10.04.2012
9) Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della Dgr 3173/2006 - prot. U.C. Tutela Atmosfera n. 243295 del 10.04.2012
10) Progetto definitivo vidimato per approvazione da Enel - prot. U.C. Tutela Atmosfera n 288820 del 21.06.2012
11) Dichiarazione del costruttore sulla potenza termica del cogeneratore - prot. U.C. Tutela Atmosfera n 288820 del 21.06.2012
12) Dichiarazione della potenza termica ceduta - prot. U.C. Tutela Atmosfera n 288820 del 21.06.2012
13) Dichiarazione utilizzo aree esterne - prot. U.C. Tutela Atmosfera n 288820 del 21.06.2012
14) Progetto definitivo vidimato per approvazione da Enel Distribuzione: trasmesso con lettera
15) Documenti depositati al prot. U.C. Tutela Atmosfera n 339912 del 23.07.2012:
A) chiarimenti in merito a quanto richiesto/rilevato nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 30.05.2012 inerenti:
1- progetto definitivo vidimato per approvazione da Enel Distribuzione

2- dichiarazione del costruttore sulla potenza termica del cogeneratore
3- ore di funzionamento annue previste per l'impianto
4- indicazione dell'eventuale sistema di trattamento delle emissioni
5- illustrazione della filiera di approvvigionamento dell'olio vegetale impiegato nell'impianto
6- disponibilità dell'area di ubicazione dell'impianto
7- rettifica del nominativo ditta nella perizia giurata
8- dichiarazione della potenza termica ceduta

B) allegati
1- copia lettera trasmissione alla Regione Veneto
2- dichiarazione del costruttore sulla potenza termica del cogeneratore
3- perizia giurata del costruttore
4- dichiarazione della potenza termica ceduta
5- dichiarazione utilizzo aree esterne

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1989 del 2 ottobre 2012

Ditta Vegen S.R.L.. - Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 420 kWe alimentato ad olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Isola della Scala (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La società agricola "Vegen S.r.l." con sede legale in comune di Rubiera (RE), via P. Togliatti 1/1, in data 30.07.2010 ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs 387/2003, alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile.

L'impianto utilizzerà olio vegetale come combustibile e verrà realizzato in via Rosario n. 1, in comune di Isola della Scala (VR), all'interno di un complesso produttivo/agricolo. Lo stesso sarà costituito da un motore endotermico a ciclo diesel con potenza termica nominale di 995 kW accoppiato ad un alternatore per la produzione di 420 kWe che saranno totalmente ceduti alla rete nazionale a cui si aggiungono circa 400 kW termici che verranno recuperati sotto forma di acqua calda e ceduti per il riscaldamento delle serre dedicate a colture orticole ubicate nel complesso agricolo. L'impianto verrà collocato in adiacenza ad altri 5 impianti del tutto simili, per ognuno dei quali è stata presentata contemporaneamente a quello in esame, specifica domanda di autorizzazione da soggetti distinti.

Secondo i principi di precauzione perseguiti dalla normativa ambientale, tali impianti sono stati considerati come uno unico, con potenza pari a circa 2,5 MWe, somma dei sei singoli impianti.

Detta impostazione trova conferma nella L.R.11 febbraio 2011 n. 5 la quale prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, inferiori a 1MWe, qualora siano collocati in area agricola, su lotti di terreno fra loro attigui benché appartenenti a proprietari diversi, siano da considerarsi come unico impianto nella valutazione della loro potenza

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 5.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso in data 17.11.2010 si è svolta presso la sede regionale di palazzo Linetti in Venezia, una prima conferenza di servizi istruttoria con la partecipazione - previa convocazione degli Enti competenti - dei rappresentanti del Comune Isola della Scala, dell' Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:

a) Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota prot. 30035 del 16.11.2010 ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere previste in progetto considerato che "il progetto in esame consiste nella realizzazione di motori accoppiati ad un alternatore alimentato da olio vegetale (biomasse), localizzati al fianco di un edificio produttivo all'interno di un'area industriale, tale da non alterare il contesto paesaggistico tutelato";

b) Provincia di Verona la nota della Provincia di Verona prot. n. 0122351 del 17.11.2010 con la quale ha confermato quanto già indicato nella determinazione n. 2991 del 1 giugno 2010 ad oggetto: "autorizzazione alla società Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio nel Comune di Isola della Scala della cabina elettrica denominata "Valle" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del D.lgs 42/2004" relativa alla connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto.

Nel corso della riunione il rappresentante del comune di Isola della Scala ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 15.11.2010 secondo le indicazioni:

- della Commissione edilizia comunale formulate nella seduta del 11.11.2010 la quale ha manifestato la seguente osservazione dal punto di vista edilizio e ambientale: "dovrà essere posto in opera doppio filare di essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento degli impianti";
- dell'ULS 22 del 28.12.2009 prot. nn. 83197/SISP, 83198/SISP, 83196/SISP, 83195/SISP, 83194/SISP, 83193/SISP la quale ha subordinato il parere favorevole a condizione che:" si ricorda alla Ditta che dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare la diffusione in falda di sostanze pericolose e nocive e ad impedire e comunque contenere la diffusione di emissioni di polveri e rumori in atmosfera"

Il progetto è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 24.05.2012, la quale con parere n. 3797 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 14.500,00 obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che la garanzia è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 29 giugno 2012 si è svolta, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti dell' Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha reso noto i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto - Nucleo operativo di Verona la quale con nota prot. 9628 del 5.07.2011 ha espresso quanto segue:"Nell'area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di tutela in itinere, né procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Vista la vicinanza dell'area a zone che hanno restituito testimonianze archeologiche (loc. Valbissara, Ponterosso, Toccolo, Tondello) si ritiene tuttavia opportuno suggerire a codesta Società l'esecuzione di alcuni sondaggi preventivi, onde evitare, in caso di presenza di beni archeologici in corso d'opera, eventuali danneggiamenti agli stessi con sospensione dei lavori e conseguenti aggravi. Si richiama l'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

- Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota prot. 18065 del 28.06.2012 ha confermato il precedente parere favorevole, intervenuto con nota prot. 30035 del 16.11.2010, per l'esecuzione delle opere previste in progetto.

- Provincia di Verona la quale con nota del 26.06.2012 prot. n. 69694 ha confermato quanto già espresso, in occasione della conferenza istruttoria del 17.11.2010, con determinazione n. 2991 del 1.06.2010 ad oggetto: "autorizzazione alla società Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio nel Comune di Isola della Scala della cabina elettrica denominata "Vallè" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del D.lgs 42/2004" relativa alla connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto.

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha approvato la realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3797 del 24.05.2012, di cui all'allegato A.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 241 del 7.08.1990;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
Visto il Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006;
Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la Legge regionale 33 del 16.04.1985;
Vista la Legge regionale 11 del 13.04.2001;
Vista la DGRV n. 2166 del 11.07.2006;
Vista la DGRV n. 1192 del 5.05.2009;
Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010;
Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;
Visto il Parere n. 3797 espresso dalla CTRA nella seduta del 24.05.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta " Vegen S.r.l." con sede legale in comune di Rubiera (RE), via P. Togliatti 1/1, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da olio vegetale con potenza elettrica pari a 420 kW e potenza termica immessa pari a 995 kW, da realizzarsi in Comune di Isola della Scala (VR), in Via Rosario n. 1, in conformità alla documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere della CTRA (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) n. 3797 in data 24 maggio 2012 (allegato A);
4. di prendere atto di quanto disposto nella determinazione dirigenziale della Provincia di Verona - Unità operativa concessioni ed autorizzazioni n. 2991 del 1 giugno 2010 relativa alla "autorizzazione alla società Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e

l'esercizio nel Comune di Isola della Scala della cabina elettrica denominata "Vallè" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del Dlgs 42/2004" relativa alla connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto;

5. di dare atto che l'impianto di connessione elettrica di distribuzione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;

6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Isola della Scala (VR).

7. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 14.500,00 ;

8. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della legge n. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;

9. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Vegen S.r.l., al Comune di Isola della Scala (VR), alla Provincia di Verona, all'Enel Distribuzione SpA, alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo, Vicenza, alla Soprintendenza - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, all'ARPAV, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1989 del 02 ottobre 2012

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 24 MAGGIO 2012

PARERE N. 3797

OGGETTO: ditta VEGEN S.r.l.
Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 420 kWe alimentato ad olio vegetale, in Via Rosario 1 – Isola della Scala (VR).
D.Lgs 387/2003 – D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001 – D.Lgs 42/2004

PREMESSE:

La ditta VEGEN S.r.l., con sede legale in Comune di Rubiera (RE), Via P.Togliatti 1/1, ha presentato domanda per l'autorizzazione di cui all'oggetto, alla Regione del Veneto, Segreteria Regionale Ambiente dove è stato assunta in data 30/07/2010 con protocollo n. 414530/5700 e trasferita per competenza all'Unità Complessa Tutela Atmosfera in data 12/08/2010.

L'impianto verrà collocato in adiacenza ad altri 5 impianti del tutto simili, per ognuno dei quali è stata presentata, contemporaneamente a quello in esame, domanda di autorizzazione da ditte diverse.

Secondo i principi di precauzione perseguiti dalla normativa ambientale, tali impianti sono stati considerati come uno unico, con potenza pari a circa 2,5 MWe, somma dei sei singoli impianti.

A conferma della correttezza di questa impostazione è intervenuta la Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 dalla quale si evince che anche gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse inferiori a 1 MWe, qualora siano collocati in area agricola, su lotti di terreno fra loro contigui benchè appartenenti a proprietari diversi, siano da considerarsi come un unico impianto nella valutazione della loro potenza.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ……" la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del

parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi.

La procedura autorizzativa si concluderà, all'interno della Conferenza di Servizi, solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, convocata dagli uffici regionali, in data 17 novembre 2010, al quale sono state invitate la Provincia di Verona, il Comune di Isola della Scala, il dipartimento provinciale dell'ARPAV di Verona, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, la ditta e il Gestore dei Servizi Elettrici.

La provincia di Verona, con fax del 17/11/10 prot. 122351, prot. U.C. Atmosfera n. 601553 del 17/11/10, ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla Conferenza, rimandando, per quanto attiene la connessione elettrica dei sei impianti, alla propria determinazione n. 2991 del 1/06/10 che ha autorizzato la Società ENEL Distribuzione S.p.A. a realizzare ed esercire la cabina elettrica denominata "Valle" e il relativo allacciamento alla rete a media tensione (pratica n. 347/z tratto 2 vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004).

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, con nota del 16/11/10 prot. 30035, prot. U.C. Atmosfera n. 600535 del 22/11/10, ha comunicato di non poter partecipare alla riunione esprimendo nel contempo parere favorevole all'esecuzione delle opere in progetto.

Durante l'incontro, il Comune ha depositato agli atti la deliberazione della giunta comunale n. 185 del 15/11/10 che costituisce un parere di massima favorevole alla realizzazione dei sei impianti, condizionato al rispetto delle prescrizioni espresse dalla Commissione Edilizia nella seduta del 11/11/10 e degli altri Enti di competenza. In particolare le prescrizioni riguardano messa in opera di un doppio filare di essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento degli impianti e che, per quanto espresso dall'ULSS 22 con parere del 28/12/09, la ditta dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare la diffusione in falda di sostanze pericolose e nocive e ad impedire o comunque contenere la diffusione di polveri e rumori in atmosfera.

Durante l'incontro la ditta ha consegnato integrazioni relative alla valutazione previsionale d'impatto acustico (misurazioni in fascia notturna) e alla perizia giurata previsionale sulle emissioni (migliori performance con inserimento abbattitore), acquisite al protocollo dell'U.C. Atmosfera rispettivamente con n. 605394 e n. 605224 del 18/11/10.

In seguito alle richieste di chiarimenti presentate dai partecipanti alla riunione in Conferenza di Servizi, la ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni con nota datata 7/12/10, acquisita al protocollo dell'U.C. Atmosfera con n. 25033 del 19/01/11, relativamente all'impatto acustico, alla cessione di energia termica e agli inquinanti in emissione.

La subentrata legge finanziaria regionale 2011, all'art. 4 ha stabilito che fino al 31/12/2011 "*non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio ……., di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500 kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000 kWe.*"

Nel corso della Commissione Tecnica Regionale Ambiente del 26/05/2011 (pareri n. 3726 e 3727) sono stati esaminati due dei sei impianti che verranno installati affiancati tra di loro, in quanto la potenza

elettrica, sommata, rimaneva comunque al di sotto della soglia fissata per impianti alimentati a bioliquidi e per i quali si è poi concluso il procedimento autorizzativo con DGR n. 1340 e 1341 del 03/08/2011.

Essendo ad oggi venute meno le disposizioni di cui al citato art. 4 della L.R. n.7/2011 si procede dunque per l'impianto in oggetto.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

L'impianto verrà realizzato in via Rosario, comune di Isola della Scala, all'interno dell'Azienda Agricola Ongaro, su terreni di proprietà del signor Ongaro Giuseppe, concessi da questi in comodato gratuito alla ditta istante.

Nel complesso produttivo/agricolo sono presenti serre e magazzini dedicati a colture orticole e alla loro lavorazione; le serre si avvalgono di un impianto alimentato a metano con potenza termica di 2,4 MWt per mantenere una temperatura idonea per l'intero arco dell'anno.

La realizzazione dell'impianto, che sarà alimentato da fonte rinnovabile, olio vegetale, persegue la finalità di produrre energia elettrica da cedere totalmente in rete e di cedere l'energia derivante dal recupero termico all'adiacente serra dell'Azienda Agricola Rosario di Ongaro Marco e Alberto s.s. con la conseguente riduzione nel consumo di combustibili fossili attualmente necessari.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto nel suo insieme si compone di un motore endotermico a ciclo diesel con potenza termica nominale di 995 kW accoppiato ad un alternatore per la produzione di 420 kWe.

Il sistema di recupero termico, costituito da scambiatore acqua-acqua per il raffreddamento motore e da uno scambiatore fumi-acqua, rende disponibili circa 400 kWt.

Le apparecchiature sono alloggiate in un container insonorizzato con dimensioni in pianta di circa m. 9 x 2,5 posato su di una platea in calcestruzzo e posizionato in prossimità della serra cui verrà ceduto il calore recuperato, parte del termico sarà utilizzato per mantenere fluido il combustibile e consentirne una corretta combustione.

Per lo stoccaggio del combustibile sono previsti due serbatoi interrati da 25 mc, per complessive 45 tonnellate, che consentono un'autonomia di circa 19 giorni, considerati i consumi del motore stimati in 98 kg/h ovvero, essendone previsto il funzionamento in continuo, in 2.350 kg/giorno. Il combustibile sarà approvvigionato a mezzo autobotte con frequenza bisettimanale.

Sulla copertura del container sarà posizionato il sistema di abbattimento fumi ed un dissipatore intercooler da 50 kW, in adiacenza al container verrà collocato il dissipatore primario da 200 kW.

Verrà altresì realizzato un locale con dimensioni in pianta di m. 3,65 x 2,46 per l'alloggiamento del trasformatore e dei quadri elettrici.

Viene previsto un utilizzo dell'impianto pari a circa 7.500 ore/anno a carico elettrico nominale 100%.

EMISSIONI ACUSTICHE

L'area in cui verrà collocato l'impianto è posta in classe III^ (aree di tipo misto) secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Isola della Scala, con valori limite di:

- immissione di 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) in quello notturno;
- emissione di 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) in quello notturno.

La relazione di previsione dell'impatto acustico allegata al progetto, così come integrata, ha correttamente tenuto conto del rumore di fondo già presente nell'area, mediante rilevazioni effettuate in periodo diurno e notturno.

Le misurazioni relative al clima acustico attuale, hanno costituito la base per la stima previsionale, a queste misure infatti sono stati sovrapposti i valori indotti dalle nuove installazioni, considerando il funzionamento contemporaneo di sei impianti uguali a quello in esame: il tecnico estensore conclude prevedendo che le nuove sorgenti apporteranno contributi acustici rispettosi dei limiti assoluti di emissione ed immissione sia per il periodo diurno che notturno, viene altresì previsto il rispetto del valore differenziale presso il ricettore potenzialmente più disturbato dalla nuova attività.

VINCOLO PAESAGGISTICO

L'area sulla quale è previsto l'intervento ricade nella fascia di rispetto di due corsi d'acqua (fosso Tregnone – fosso Falconero) e risulta sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs 42 /2004, è stata dunque allegata al progetto la relazione paesaggistica. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, come citato in premessa, si è espressa favorevolmente circa l'esecuzione delle opere previste dal progetto, considerandolo "*..tale da non alterare il contesto paesaggistico tutelato*", con nota del 16/11/10 prot. 30035.

Relativamente all'impatto paesaggistico, il Comune con delibera di Giunta n. 185 del 15/11/10, citata in premessa, ha prescritto che "dovrà essere posto in opera doppio filare di essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento degli impianti".

INCIDENZA AMBIENTALE

Al progetto è stata allegata una dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto per l'impianto ricorrono le condizioni di cui all'allegato A della DGR 3173/2006, paragrafo 3, lettera B, punto VI, ovvero "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000."

L'impianto è situato all'esterno di zone SIC e ZPS e quella più prossima individuata, denominata SIC/ZPS IT3210015 "Palude di Pellegrina", è situata a circa 3,5 km in direzione Sud-Ovest.

La dichiarazione è stata inoltrata alla UP Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUVV per le verifiche di competenza; la struttura Regionale ne ha riscontrato la conformità alla DGR 3173/2006 summenzionata con l'istruttoria tecnica n. 20/2011 del 11/02/11.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I fumi saranno emessi in atmosfera tramite un camino con sbocco posto oltre il colmo della copertura degli edifici circostanti, ad un'altezza di circa 7 metri sul piano campagna; la portata dei fumi secchi sarà di circa 2.300 kg/h con una temperatura, a valle del recupero termico, di circa 180 °C.

Relativamente agli inquinanti in emissione, tenuto conto del sistema adottato di ottimizzazione della combustione e di abbattimento inquinanti con un sistema DeNO$_X$ ad urea, viene previsto, come risulta da perizia e successive integrazioni, il rispetto dei valori che seguono riferiti ad un tenore d'ossigeno del 5% nell'effluente:

NO_X	450	mg/Nmc
CO	300	mg/Nmc
Polveri	20	mg/Nmc

Viene altresì assicurato il mantenimento di valori inferiori a 10 mg/Nmc per quanto riguarda la concentrazione di NH_3. I valori della concentrazione degli inquinanti soddisfano i limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 ed anche quelli più restrittivi, consigliati per tale tipologia dal Ministero della Sanità alle Regioni, su parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità, sessione XLII, sezione III^ , seduta del 22 gennaio 1997.

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

alla maggioranza dei presenti

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta della ditta VEGEN S.r.l. con sede legale legale in Comune di Rubiera (RE), Via P.Togliatti 1/1 per la realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 420 kW alimentato ad olio vegetale in Via Rosario 1 in Comune di Isola della Scala (VR), vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Considerato che i serbatoi per il combustibile sono interrati, la ditta dovrà predisporre una relazione geologica, gli eventuali accorgimenti per la tutela della falda siano valutati in sede di conferenza di servizi;
2) Il combustibile utilizzato abbia le caratteristiche della biomassa combustibile conformemente a quanto riportato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006, dovrà inoltre essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del combustibile stesso, fornendo le

informazioni necessarie a ricostruire il percorso delle biomassa attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e trasporto e specificando l'ubicazione dei siti di produzione;

3) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 5%, di 450 mg/Nmc per gli NO_X, di 300 mg/Nmc per il CO, 20 mg/Nmc per le polveri e di 10 mg/Nmc per NH_3. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
4) Vengano eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione dei catalizzatori;
5) Le analisi sui fumi effettuate all'avvio dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
6) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
7) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
8) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla U.C. Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni;
9) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi uno;
10) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione concordata con ARPAV, da inviare al Comune stesso per attestare il rispetto delle norme sul rumore.
11) Entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'impianto dovrà essere realizzata la rete per la cessione del recupero di calore e dovrà essere attivata l'effettiva cessione dell'energia termica;
12) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
13) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 24 MAGGIO 2012

PARERE N. 3797

ELENCO ELABORATI

1. istanza di autorizzazione (prot. n. 414530 del 30/07/10);
2. relazione tecnica (prot. n. 414530 del 30/07/10);
3. perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni inquinanti previste (prot. n. 414530 del 30/07/10, integrata con 605224 del 18/11/10, 25033 del 19/01/11, 263939 del 01/06/11);
4. relazione previsionale di impatto acustico (prot. n. 414530 del 30/07/10, integrata con 605394 del 18/11/10, 25033 del 19/01/11);
5. planimetria generale con indicazione altezze edifici (prot. n. 414530 del 30/07/10);
6. planimetria di dettaglio e sezioni (prot. n. 414530 del 30/07/10);
7. schema a blocchi dell'impianto (prot. n. 414530 del 30/07/10);
8. schema elettrico unifilare (prot. n. 414530 del 30/07/10);
9. documentazione circa la disponibilità dell'area (prot. n. 414530 del 30/07/10, integrata con 241862 del 19/05/11);
10. dichiarazione di non necessità della procedura di V.In.c.A. (prot. n. 414530 del 30/07/10);
11. relazione di istruttoria tecnica 20/2011 (prot. n. 73521 del 15/02/11);
12. documentazione opere di connessione elettrica (prot. n. 414530 del 30/07/10);
13. documentazione Vigili del Fuoco, parere di conformità (prot. n. 414530 del 30/07/10);
14. relazione impatto paesaggistico (prot. n. 414530 del 30/07/10);
15. contratto di fornitura dell'energia termica (prot. 25033 del 19/01/11).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1990 del 2 ottobre 2012

Richiedente: Azienda Agricola Baldisserotto - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 198,72 KWp nel Comune di Urbana (PD), ai sensi dell'articolo 14.11 del D.M. 10.09.2010.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza di 198,72 KWp nel Comune di Urbana (PD), ai sensi dell'articolo 14.11 del D.M. 10.09.2010.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

"L'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 2204/2008, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con DGR 2373/2009 e DGR 453/2010.

Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto, 162745 del 4/04/2011, la ditta Azienda Agricola Baldisserotto, con sede legale in via Rondello 131, Urbana (PD) - Partita IVA 03509630285, in persona del suo titolare firmatario, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 del D. Lgs. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 198,72 KWp, sito nel Comune di Urbana (PD).

Con nota 15.06.2011 prot. 286161, la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla ditta in oggetto, l'avvio del procedimento, l'indizione e la convocazione della conferenza di servizi istruttoria, nella quale si invitava l'azienda ad integrare la documentazione progettuale.

In data 23.11.2011 prot. 546251, è stata convocata la Conferenza di servizi decisoria.

In data 13.12.2011 prot. 578957, il titolare firmatario richiedeva un rinvio della sopracitata conferenza di servizi per consentire l'inoltro della documentazione integrativa richiesta in precedenza.

Con nota 13.12.2011 prot. 579749, la Direzione Urbanistica e Paesaggio comunicava ai soggetti interessati l'annullamento della conferenza di servizi decisoria.

Con nota 11.07.2012 prot. 319574, la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso una comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare osservazioni e ulteriore documentazione, non avendo nel frattempo la ditta provveduto ad inviare alcuna comunicazione.

Il progetto è stato esaminato, ai sensi del punto 14.11 del D.M. 10.09.2010, sulla base della documentazione disponibile in quanto la ditta non ha integrato la documentazione né fornito i chiarimenti richiesti. Tale esame si è concluso con esito negativo. La documentazione prodotta, non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B della DGR 2373/2009, ma è carente degli elementi essenziali".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la L.R. 06.09.1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

Visto il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 22.01.2010, n. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

Visto il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

Vista la propria DGR 2204 del 16.09.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR 2373 del 4.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 29.12.2003, n. 387)";

Vista la propria DGR 453 del 2.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Preso atto della incompletezza della documentazione presentata.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di negare l'autorizzazione alla ditta Azienda Agricola Baldisserotto, con sede legale in via Rondello131, Urbana, (PD) - Partita IVA 03509630285, in persona del suo titolare firmatario, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 198,72 KWp, nel Comune di Urbana (PD);
3. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla ditta Azienda Agicola Baldisserotto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
6. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1991 del 2 ottobre 2012

Richiedente: Azienda Agricola Boscolo Rossano e Alerame Bocca - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 198,72 kWp in comune di Porto Viro (RO) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

"Il D.Lgs. 387/2003 prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con DGR 2204/2008, la Regione ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con DGR 2373/2009 e 453/2010.

Con nota acquisita alla Regione del Veneto, prot. 119313 del 13.03.2012, l'Azienda Agricola Boscolo Rossano e Alerame Bocca, con sede legale in via Eridano, 27, a Chioggia (VE), ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico, non integrato, con potenza di 198,72 kWp, sito in comune di Porto Viro (RO), ricadente in Zona Territoriale Omogenea Zona Agricola - E1 "Aree caratterizzate da produzione tipica o specializzata", di cui agli artt. 38-39 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

L'impianto è previsto in adiacenza ad un altro impianto per il quale è stata contestualmente presentata richiesta di autorizzazione da parte dell'Azienda Agricola "Boscolo Stive", senza costituire tuttavia parco fotovoltaico, ai sensi della D.G.R. 827/2012.

I pannelli sono installati a terra, su di una struttura metallica di tipo fisso, infissa nel terreno.

L'impianto consiste in 828 moduli fotovoltaici in silicio policristallino, non integrati, aventi potenza pari a 240 Wp cadauno per complessivi 198,72 kWp, per una superficie occupata dal progetto di 4960,20 mq di cui 1341,36 mq di superficie captante (circa 27 %).

Si prevede la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT prefabbricata di dimensioni pari a 6 x 3 x 3 m.

Il progetto consta inoltre di una recinzione e di opere di mitigazione nonché uno scolo che si immette nel bacino d'invaso previsto nel progetto presentato dall'Azienda Agricola Boscolo Stive.

L'impianto sarà connesso alla rete ENEL in MT tramite la cabina di consegna.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione proceda tramite conferenza dei servizi, ai sensi della L. 241/1990 e s.m. e i.

In data 03.05.2012 si è riunita la prima seduta della Conferenza di Servizi convocata dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio, con nota 178361 del 16.04.2012, durante la quale si sono analizzati contestualmente i due progetti contigui chiedendo oltre a varie integrazioni e modifiche, anche la precisazione di quali opere si prevedessero a carico di una o l'altra azienda in ordine alla loro autorizzazione (si veda il verbale di cui all'Allegato A).

In tale seduta si prende atto dei pareri e nulla osta dei seguenti enti:

- del Consorzio di Bonifica Delta del Po, prot. 10948 del 15.12.2011 (Allegato A1);
- di SNAM Rete Gas, acquisito con nota 203179 del 3.05.2012 (Allegato A2).

In data 03.07.2012 si è riunita quindi la seduta decisoria della Conferenza di Servizi, a seguito delle integrazioni e modifiche presentate dalla ditta.

In data seduta è stato ribadito che le opere necessarie e relative ad entrambi gli impianti dell'Azienda Agricola Boscolo Stive e dell'Azienda Agricola Boscolo Rossano "Bocca" e Alerame "Bocca", quali il bacino d'invaso e la realizzazione della cabina di ENEL, nonché le opere di mitigazione, dovranno comunque essere realizzati dai soggetti richiedenti (le due Aziende Agricole) anche qualora venisse realizzato un solo impianto.

Si stabilisce che la costruzione della linea di connessione è a carico di ENEL, mentre il manufatto della cabina di connessione è a carico dell'Azienda Agricola Boscolo Rossano "Bocca" e Alerame "Bocca".

Nel verbale di tale seduta decisoria (Allegato A3) si prende atto dei seguenti pareri e nulla osta:

- del Consorzio di Bonifica Delta del Po, acquisito con nota 301752 del 29.06.2012 (non allegato in quanto identico a quello del 15.12.2011);
- del comune di Porto Viro, acquisito con nota 291307 del 22.06.2012 (Allegato A4);
- del MI.B.A.C., Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, acquisito con nota 297183 del 27.06.2012 (Allegato A5);
- del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto, Sezione III, acquisito con prot. 196473 del 27.04.2012 (Allegato A6);
- Provincia di Rovigo, Area Lavori Pubblici, determinazione 484 del 10.02.2012, trasmessa da ENEL e acquisita in data 30.05.2012 (Allegato A7).

Si prende inoltre atto del contributo istruttorio del Servizio Pianificazione Ambientale dell' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA - NUVV), e della richiesta di ARPAV, di approfondire alcune questioni ambientali ai sensi della DGR 265/2011, che vengono ritenute fondamentali anche per l'autorizzazione in oggetto.

I pareri che contengono prescrizioni ed altre condizioni a carico della Ditta devono ritenersi obbligatori, vincolanti e sono espressamente richiamati nel presente atto.

A conclusione della Conferenza di servizi le Amministrazioni pubbliche e gli Enti ivi presenti, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, hanno espresso il proprio assenso per l'approvazione del progetto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, subordinatamente all'acquisizione di quanto richiesto da ARPAV e del successivo nulla osta da parte della stessa Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e subordinatamente al rispetto dei pareri elencati negli Allegati A, A1, A2, A3, A6, A7 comprendenti tutte le prescrizioni indicate dagli Enti e strutture succitati, per quanto di competenza.

La conferenza di servizi ha preso atto altresì della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse.

In data 26.07.2012 il progettista ha inviato la documentazione richiesta da ARPAV, acquisita con prot. 356460 del 1.08.2012. In data 27.07.2012 l'ARPAV di Rovigo ha trasmesso, via e-mail, la nota prot. 86752 (Allegato A8) datata nello stesso giorno, con parere favorevole all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, preso atto dell'impegno a rimuovere la copertura, parzialmente in amianto, sottoscritto dai proprietari dell'immobile nei pressi dell'area interessata al progetto in questione, entro un anno. Tale impegno si traduce quindi nella prescrizione di rimuovere la presenza di amianto entro il 27.07.2013, e viene approvata con il presente atto deliberativo".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 6.06.2001, n. 380 e s. m. e i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 06.07. 2002, n. 137";

Visto il D.Lgs. 3.03.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

Visto il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 22.01.2010, n. 10 e s.m. e i. "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione veneto";

Vista la L.R. 8.07.2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07. 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla L.R. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici";

Vista la DGR 2204 del 8.08.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR 2373 del 4.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 387/2003)";

Vista la DGR 453 del 2.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Vista la DGR 265 del 15.03.2011 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/2008). Approvazione linee interpretative regionali";

Vista la DGR 253 del 22.02.2012 "Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)";

Vista la DGR 827 del 15.05.2012 "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR 1270/2011";

Preso atto dei verbali delle sedute della conferenza di servizi del 3.05.2012 e del 3.07.2012, che si allegano per completezza (Allegati A, A3);

Preso atto della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse;

Preso atto che l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete del distributore, che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio deve essere rilasciata a nome di Enel Distribuzione Spa e che l'atto autorizzativo deve prevedere la non rimessa in pristino dell'impianto di rete per la connessione nel caso di dismissione dell'impianto di produzione.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare Azienda Agricola Boscolo Rossano e Alerame Bocca, con sede legale in via Eridano, 27, a Chioggia (VE), ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 198,72 kWp nel comune di Porto Viro (RO), nonché alla costruzione della cabina di consegna e Enel Distribuzione S.p.A., Divisione Infrastrutture e Reti, con sede legale in via Ombrone,2, a Roma, alla costruzione della linea di connessione ed all'esercizio esercizio dell'impianto di rete per la connessione, come previsto dagli elaborati aggiornati del progetto elencati all'Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo ai pareri e ai verbali delle conferenze (Allegati A, A1, A2, A3, A6, A7, A8), comprese le prescrizioni imposte in sede di conferenza decisoria;
3. di subordinare la costruzione dell'impianto di produzione dell' Azienda Agricola Boscolo Rossano e Alerame Bocca, alla realizzazione delle opere comuni anche all'impianto dell'Azienda Agricola Boscolo Stive, di cui alla domanda di autorizzazione prot. 119325 del 13.03.2012 (quali il bacino d'invaso e le opere di mitigazione), nonché all'eliminazione dell'amianto presente sull'edificio posto nelle vicinanze dell'area di progetto, entro dodici mesi dalla data del 27.07.2012, come da impegno sottoscritto da parte dei proprietari;
4. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;
5. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto riportato negli elaborati vistati elencati nell'Allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dagli Allegati A, A1, A2, A3, A6, A7, A8 nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010;
6. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;
7. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dall'Azienda Agricola Boscolo Rossano e Alerame Bocca;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo gli allegati A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B, i quali sono consultabili presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio.

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1992 del 2 ottobre 2012

Richiedente: Azienda Agricola Boscolo Stive - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 198,72 kWp in comune di Porto Viro (RO) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

"Il D.Lgs. 387/2003 prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con DGR 2204/2008, la Regione ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con DGR 2373/2009 e 453/2010.

Con nota acquisita alla Regione del Veneto, prot. 119325 del 13.03.2012, l'Azienda Agricola Boscolo Stive, con sede legale in via Madonna Marina, 293/B, a Sottomarina di Chioggia (VE), ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico, non integrato, con potenza di 198,72 kWp, sito in comune di Porto Viro (RO), ricadente in Zona Territoriale Omogenea Zona Agricola - E1 "Aree caratterizzate da produzione tipica o specializzata", di cui agli artt. 38-39 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

L'impianto è previsto in adiacenza ad un altro impianto per il quale è stata contestualmente presentata richiesta di autorizzazione da parte dell'Azienda Agricola Boscolo Rossano "Bocca" e Alerame "Bocca", senza costituire tuttavia parco fotovoltaico, ai sensi della D.G.R. 827/2012.

I pannelli sono installati a terra, su di una struttura metallica di tipo fisso, infissa nel terreno.

L'impianto consiste in 828 moduli fotovoltaici in silicio policristallino, non integrati, aventi potenza pari a 240 Wp cadauno per complessivi 198,72 kWp, per una superficie occupata dal progetto di 4960,20 mq di cui 1341,36 mq di superficie captante (circa 27 %).

Si prevede la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT prefabbricata di dimensioni pari a 6 x 3 x 3 m.

Il progetto consta inoltre di una recinzione e di opere di mitigazione nonché di un bacino di invaso con relativo scolo.

L'impianto sarà connesso alla rete ENEL in MT tramite la cabina di consegna autorizzata all'interno del procedimento relativo all'impianto presentato dall'Azienda Agricola Boscolo Rossano "Bocca" e Alerame "Bocca".

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs. 387/03 stabilisce che l'Amministrazione proceda tramite conferenza dei servizi, ai sensi della L. 241/1990 e s.m. e i.

In data 03.05.2012 si è riunita la prima seduta della Conferenza di Servizi convocata dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio con nota 178361 del 16.04.2012, durante la quale si sono analizzati contestualmente i due progetti contigui chiedendo oltre a varie integrazioni e modifiche, anche la precisazione di quali opere si prevedessero a carico di una o l'altra azienda in ordine alla loro autorizzazione (si veda il verbale di cui all'Allegato A).

In tale seduta si prende atto dei pareri e nulla osta dei seguenti enti:

- del Consorzio di Bonifica Delta del Po, prot. 10948 del 15.12.2011 (Allegato A1);
- del Ministero dello Sviluppo economico - dipartimento per l'energia- direzione per le risorse minerarie ed energetiche del 12.12.2011 (Allegato A2);
- di SNAM Rete Gas, acquisito con nota 203179 del 3.05.2012 (Allegato A3).

In data 03.07.2012 si è riunita quindi la seduta decisoria della Conferenza di Servizi, a seguito delle integrazioni e modifiche presentate dalla ditta.

In data seduta è stato ribadito che le opere necessarie e relative ad entrambi gli impianti dell'Azienda Agricola Boscolo Stive e dell'Azienda Agricola Boscolo Rossano "Bocca" e Alerame "Bocca", quali il bacino d'invaso e la realizzazione della cabina di ENEL, nonché le opere di mitigazione, dovranno comunque essere realizzati dai soggetti richiedenti (le due Aziende Agricole) anche qualora venisse realizzato un solo impianto.

Si stabilisce che la costruzione della linea di connessione è a carico di ENEL, mentre il manufatto della cabina di connessione è a carico dell'Azienda Agricola Boscolo Rossano "Bocca" e Alerame "Bocca".

Nel verbale di tale seduta decisoria (Allegato A4) si prende atto dei seguenti pareri e nulla osta:

- del Consorzio di Bonifica Delta del Po, acquisito con nota 301752 del 29.06.2012 (non allegato in quanto identico a quello del 15.12.2011);
- del comune di Porto Viro, acquisito con nota 291307 del 22.06.2012 (Allegato A5);
- del MI.B.A.C., Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, acquisito con nota 297183 del 27.06.2012 (Allegato A6);
- del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto, Sezione III, acquisito con nota 196473 del 27.04.2012 (Allegato A7);
- Provincia di Rovigo, Area Lavori Pubblici, determinazione 484 del 10.02.2012, trasmessa da ENEL e acquisita in data 30.05.2012 (Allegato A8).

Si prende inoltre atto del contributo istruttorio del Servizio Pianificazione Ambientale dell' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA - NUVV), e della richiesta di ARPAV, di approfondire alcune questioni ambientali ai sensi della DGR

265/2011, relative alla proprietà dell'Azienda Agricola Boscolo Rossano "Bocca" e Alerame "Bocca", che vengono ritenute fondamentali anche per l'autorizzazione in oggetto.

I pareri che contengono prescrizioni ed altre condizioni a carico della Ditta devono ritenersi obbligatori, vincolanti e sono espressamente richiamati nel presente atto.

A conclusione della Conferenza di servizi le Amministrazioni pubbliche e gli Enti ivi presenti, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, hanno espresso il proprio assenso per l'approvazione del progetto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, subordinatamente all'acquisizione di quanto richiesto da ARPAV e del successivo nulla osta da parte della stessa Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e subordinatamente al rispetto dei pareri elencati negli Allegati A, A1, A2, A3, A4, A7, A8 comprendenti tutte le prescrizioni indicate dagli Enti e strutture succitati, per quanto di competenza.

La conferenza di servizi ha preso atto altresì della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse.

In data 26.07.2012 il progettista ha inviato la documentazione richiesta da ARPAV, acquisita con nota 356460 del 1.08.2012. In data 27.07.2012 l'ARPAV di Rovigo ha trasmesso, via e-mail, la nota 86752 (Allegato A9) datata nello stesso giorno, con parere favorevole all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, preso atto dell'impegno a rimuovere la copertura, parzialmente in amianto, sottoscritto dai proprietari dell'immobile nei pressi dell'area interessata al progetto in questione, entro un anno. Tale impegno si traduce quindi nella prescrizione di rimuovere la presenza di amianto entro il 27.07.2013, e viene approvata con il presente atto deliberativo."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 6.06.2001, n. 380 e s. m. e i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 06.07. 2002, n. 137";

Visto il D.Lgs. 3.03.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

Visto il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 22.01.2010, n. 10 e s.m. e i. "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione veneto";

Vista la L.R. 8.07.2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici";

Vista la DGR 2204 del 8.08.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR 2373 del 4.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D. Lgs. 387/2003)";

Vista la DGR 453 del 2.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Vista la DGR 265 del 15.03.2011 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX, capo III del D.Lgs. 81/2008). Approvazione linee interpretative regionali";

Vista la DGR 253 del 22.02.2012 "Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)";

Vista la DGR 827 del 15.05.2012 "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR 1270/2011";

Preso atto dei verbali delle sedute della conferenza di servizi del 3.05.2012 e del 3.07.2012, che si allegano per completezza (Allegati A, A4) e che fanno parte integrante al presente atto.

Preso atto della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse;

Preso atto che l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete del distributore, che l'autorizzazione alla co-

struzione e all'esercizio deve essere rilasciata a nome di Enel Distribuzione Spa e che l'atto autorizzativo deve prevedere la non rimessa in pristino dell'impianto di rete per la connessione nel caso di dismissione dell'impianto di produzione.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'Azienda Agricola Boscolo Stive, con sede legale in via Madonna Marina, 293/B, a Sottomarina di Chioggia (VE), ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 198,72 kWp nel comune di Porto Viro (RO), e Enel Distribuzione S.p.A., Divisione Infrastrutture e Reti, con sede legale in via Ombrone, 2, a Roma, alla costruzione della linea di connessione ed all'esercizio esercizio dell'impianto di rete per la connessione, come previsto dagli elaborati aggiornati del progetto elencati all'Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo ai pareri e ai verbali delle conferenze (Allegati A, A1, A2, A3, A4, A7, A8, A9), comprese le prescrizioni imposte in sede di conferenza decisoria;
3. di subordinare la costruzione dell'impianto di produzione dell'Azienda Agricola Boscolo Stive, alla realizzazione delle opere comuni anche all'impianto dell'Azienda Agricola Rossano "Bocca" e Alerame "Bocca", di cui alla domanda di autorizzazione 119313 del 13.03.2012 (quali la cabina di ENEL e le opere di mitigazione), nonché all'eliminazione dell'amianto presente sull'edificio posto nelle vicinanze dell'area di progetto, entro dodici mesi dalla data del 27.07.2012, come da impegno sottoscritto da parte dei relativi proprietari;
4. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;
5. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto riportato negli elaborati vistati elencati nell'Allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dagli Allegati A, A1, A2, A3, A4, A7, A8, A9 nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010;
6. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;
7. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dall'Azienda Agricola Boscolo Stive;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo gli allegati A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B, i quali sono consultabili presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio.

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1993 del 2 ottobre 2012

Disciplina regionale per la concessione d'indennizzi a favore delle aziende frutticole ai fini della prevenzione al diffondersi del cancro batterico dell'Actinidia. DGR n. 89/CR del 28 agosto 2012. Parere favorevole IV^ Commissione Consiliare n. 284 del 11 settembre 2012. Art. 62, comma 5, legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza: Ai fini della prevenzione al diffondersi del cancro batterico con il presente provvedimento si intende dare continuità alla misura di sostegno alle aziende frutticole prevedendo l'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo anche per il 2012, in considerazione dei risultati positivi che sono stati ottenuti con il precedente provvedimento la DGR 1352 del 3 agosto 2011, comma 5 della L R 40/2003.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:

La coltivazione di Actinidia in regione Veneto riveste una grande importanza dal punto di vista economico interessando una superficie complessiva di oltre 3.200 ettari, una produzione di 76.000 tonnellate e un valore alla produzione di oltre 40 milioni di euro.

Nel corso del 2008, per la prima volta in Lazio, è stata segnalata la comparsa di danni provocati alle piante di actinidia da un batterio (Pseudomonas syringae pv. Actinidiae) che provoca un deperimento delle parti colpite, la perdita progressiva delle produzioni e la successiva morte della pianta.

Tale organismo nocivo agente del cancro batteriosi dell'actinidia, è stato recentemente inserito nella Lista d'Allerta dell'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) a seguito dei gravi danni causati alla coltura.

A rendere tale patogeno estremamente pericoloso per l'actinidia è la facilità con la quale si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica e, in base all'attuale stato delle conoscenze scientifiche, il fatto che non esistono metodi di difesa attiva per contrastarla e per prevenirne i danni.

In seguito alla diffusione della batteriosi nelle principali aree produttive del Paese il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali con decreto 7 febbraio 2011, ha approvato le "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da Pseudomonas syringae pv. actinidiae".

Il Decreto ministeriale, al fine di prevenire o limitare i possibili gravi danni al comparto frutticolo nazionale, stabilisce una serie di misure fitosanitarie atte a impedire o contenere la diffusione del cancro batterico dell'actinidia, misure che interessano sia i frutticoltori sia i vivaisti.

Dopo l'allerta segnalata dalla Regione Lazio, anche nella Regione del Veneto sono iniziate azioni di monitoraggio che hanno portato, nel maggio 2010, all'individuazione della batteriosi in giovani impianti di Actinidia chinensis (Kiwi giallo) in provincia di Treviso.

La pericolosità della batteriosi e i possibili danni che potrebbero verificarsi a carico della coltivazione dell'actinidia in Veneto hanno imposto fin dal primo ritrovamento l'adozione di misure di contenimento nel territorio regionale, tra le quali l'adozione di provvedimenti di estirpazione obbligatoria dei frutteti gravemente colpiti dalla batteriosi, al fine di ridurre la carica infettiva del batterio.

Per dare piena efficacia all'azione regionale la Giunta Regionale ha approvato la DGR 1352 del 3 agosto 2011 "Disciplina regionale per la concessione d'indennizzi a favore delle aziende frutticole ai fini della prevenzione al diffondersi del cancro batterico dell'Actinidia. Deliberazione n 42 /CR del 24 maggio 2011. Articolo 62 e articolo 71 bis legge regionale 40 del 12 dicembre 2003" con la quale sono stati erogati interventi contributivi a sostegno delle aziende frutticole sottoposte a misure di profilassi fitosanitaria obbligatorie di estirpazione totale o parziale dei frutteti di actinidia nel 2011.

Con il, presente provvedimento si intende dare continuità alla misura di sostegno alle aziende frutticole prevedendo l'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo anche per il 2012, in considerazione dei risultati positivi che sono stati ottenuti con il provvedimento sopra richiamato.

Si propone, pertanto, l' apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso agli indennizzi di cui all'art. 62 della legge regionale n. 40/2003 da parte degli imprenditori le cui aziende sono state interessate da provvedimenti obbligatori emessi dall'U. Per. per i Servizi Fitosanitari regionale, ai sensi del Decreto ministeriale "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da Pseudomonas syringae pv. actinidiae".

Si ritiene inoltre di confermare la procedura già utilizzata con la DGR 1352/2011 che ha consentito una rapida erogazione dei benefici alle aziende richiedenti, stabilendo che le domande di richiesta indennizzo, siano presentate all'Unità periferica per i Servizi Fitosanitari entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento.

In ordine alle priorità di finanziamento, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 dell'art 62 della LR 40 /2003, si prevede di finanziare prioritariamente le domande d'indennizzo ai frutteti di actinidia in produzione in ordine decrescente di superficie estirpata e, successivamente, le domande che riguardano frutteti non ancora in produzione.

L'impegno della somma sarà effettuato dal Dirigente dell'U. Per. per i Servizi Fitosanitari regionale sulle disponibilità del pertinente capitolo n. 101532 - U " Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie (art. 62 Legge Regionale 40 /2003).

Condizioni, criteri, modalità, e procedure per la presentazione e l'istruttoria delle istanze sono definiti nell' Allegato A e nell' Allegato B.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 89/CR del 28 agosto 2012 è stata incaricata la Segreteria della Giunta regionale alla trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consi-

liare previsto dall'articolo 62, comma 5, della legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003 che si è espressa favorevolmente in data 11 settembre 2012 con parere n. 284.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto il Decreto del 7 febbraio 2011 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da Pseudomonas syringae pv. actinidiae";

Visto l'art. 10 del Regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 "Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie";

Visto l'articolo 72 bis della Legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003 di esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria;

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8445 del 30/09/2010 contenente "Aggiornamento delle procedure di cui all'allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi" che definisce la spesa massima ammissibile per interventi di espianto, impianto e materiale vivaistico pari a euro 17.905,00 per ettaro;

Vista la L.R. 6 aprile 2012, n. 14 "bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, sull'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;

Visto l'articolo 62, comma 5, della Legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003;

Vista la propria deliberazione 89/Cr del 28 agosto 2012 "Disciplina regionale per la concessione d'indennizzi a favore delle aziende frutticole ai fini della prevenzione al diffondersi del cancro batterico dell'Actinidia. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 62, comma 5, legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003";

Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare in data 11 settembre 2012, n. 284;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e argomentazioni esposte nella premessa, la disciplina regionale per la concessione di indennizzi ai fini della prevenzione al diffondersi del cancro batterico dell'Actinidia in applicazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari del 7 febbraio 2011. "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da Pseudomonas syringae pv. actinidiae";
2. di approvare le modalità, le condizioni e i requisiti per l'accesso agli indennizzi come definiti nell'Allegato A e nell'Allegato B che fanno parte integrante al presente provvedimento;
3. di stabilire che le domande di richiesta indennizzo, da parte delle aziende frutticole sottoposte a misure di profilassi fitosanitaria di estirpazione totale o parziale dei frutteti di actinidia, siano presentate all'Unità periferica per i Servizi Fitosanitari entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento;
4. di dare atto che compete al Dirigente dell'U. Per. per i Servizi Fitosanitari la determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni di spesa e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione degli indennizzi di cui al punto 2. a valere sul capitolo 101532 - U "Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie (art. 62 Legge Regionale 40 /2003)";
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011.
6. di dare atto che con parere n. 284 del 11 settembre 2012 la IV^ Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente in ordine agli interventi di cui al presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1993 del 02 ottobre 2012

DISCIPLINA REGIONALE PER LA CONCESSIONE D' INDENNIZZI A FAVORE DELLE AZIENDE FRUTTICOLE AI FINI DELLA PREVENZIONE AL DIFFONDERSI DEL CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA.

(Art. 62, legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003)

In considerazione della pericolosità della batteriosi e dei prevedibili danni che potrebbero verificarsi a carico della coltivazione dell'actinidia in Veneto, come già dimostrato dalla situazione venutasi a determinare ad esempio nella regione del Lazio, si rende necessario, nell'ambito delle misure di contenimento sancite dal Decreto Ministeriale 7 febbraio 2011, porre in essere ogni azione utile per limitare la diffusione sul territorio regionale della *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* considerando la mancanza di idonei mezzi di controllo e la particolare rapidità con la quale il patogeno si diffonde.

Al fine di dare piena efficacia all'azione regionale di contenimento della diffusione del batterio si considera fondamentale definire, nelle aree contaminate che prevedano l'asportazione delle piante, degli interventi contributivi a sostegno dei conduttori maggiormente gravati dalle misure urgenti di profilassi fitosanitaria obbligatorie fissate dal D.M. 7 febbraio 2011. Tali interventi di sostegno finanziario per le aziende sottoposte a misure di profilassi fitosanitaria di estirpazione totale o parziale dei frutteti di actinidia, possono essere sostenuti dall'applicazione dall'art. 62 della legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003, che consente di concedere Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie".

Dotazione finanziaria

L'importo destinato agli interventi è quantificato in euro 50.000,00 presenti, come disponibilità di competenza nel cap 101532 U "Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie (art. 62, L.R. 12/12/2003, N 40) ".

Aziende beneficiarie

Possono usufruire dell'aiuto le imprese agricole che:

a) siano condotte da imprenditore agricolo come definito dall'articolo 2135 del c.c.;
b) siano iscritte all'Anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata;
c) abbiano provveduto e/o debbano procedere alla estirpazione degli impianti frutticoli contaminati.

Presentazione domande di aiuto

Le domande intese a ottenere la concessione degli indennizzi previsti per l'estirpazione totale o parziale dei frutteti di actinidia devono essere presentate all'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari via

dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR) entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando la modulistica approvata con il presente bando allegando:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- copia estratto di mappa o planimetria aziendale in cui sono evidenziate con il colore rosso le superfici oggetto di estirpazione.

Requisiti di ammissibilità.

L'imprenditore agricolo che intende accedere agli indennizzi deve, nel rispetto del Decreto del Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari del 7 febbraio 2011 e dei provvedimenti emessi dall'Unità Periferica per Servizi Fitosanitari, realizzare le operazioni di:

- estirpazione totale o parziale di frutteti di actinidia infetti;
- distruzione delle piante estirpate e del materiale risultante dagli interventi mediante incenerimento o interramento profondo, in loco.

Misure di indennizzo

L'indennizzo contributivo in conto capitale viene determinato in proporzione alla superficie del frutteto oggetto di estirpazione/distruzione in relazione all'età delle piante. L'indennizzo viene definito negli importi fissati nella seguente tabella:

ETA' DEGLI IMPIANTI	ESTIRPAZIONE DEL FRUTTETO A SUPERFICIE (importo indennizzo massimo) **€ /mq**
nel 1° e 2° anno	**0,80**
dal 3° al 14° anno	**1,20**
dal 15° anno	**1,00**

L'indennizzo contributivo è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata alla spesa che i conduttori sostengono per le operazioni di estirpo e reimpianto e alla conseguente perdita di reddito, considerato che il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8445 del

30/09/2010 (Aggiornamento delle procedure di cui all'allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3.932, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi) definisce la spesa massima ammissibile per interventi di espianto, impianto e materiale vivaistico pari a euro 17.905,00 per ettaro.

Gli indennizzi di cui al presente bando non sono cumulabili con altre forme di aiuto per le medesime finalità. La superficie oggetto di contribuzione deve essere pari o superiore a 1.000 mq.

Priorità

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 62 della L.R. 40/2003, nella concessione degli aiuti degli aiuti sono riconosciute, nell'ordine successivo indicato, le seguenti priorità:

- alle imprese condotte da Imprenditori Agricoli iscritti nella gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o di Coltivatori Diretti (art. 2 della L. 9/63);
- alle imprese condotte da Imprenditori Agricoli che hanno stipulato contratti assicurativi multi rischio di cui all'articolo 63 della Legge regionale 40/2003;
- alle imprese condotte da altri Imprenditori Agricoli.

A parità di priorità, per stilare la graduatoria , saranno seguiti i seguenti criteri oggettivi:

1. estirpazioni di frutteti in produzione messi a dimora negli anni 2010 e precedenti, in ordine decrescente di superficie;
2. estirpazioni di frutteti messi a dimora negli anni 2011 in ordine decrescente di superficie.

Procedure

L'istruttoria tecnica è svolta dall'U. Per. Servizi Fitosanitari, che provvede alla ricezione delle istanze, all'istruttoria di ammissibilità e alla formulazione della graduatoria sulla base dei criteri di priorità fissati al capitolo precedente.

La graduatoria contiene l'elenco delle aziende ammissibili al finanziamento, con quantificazione degli importi di contributo concedibili in base alla disponibilità previste sul capitolo del bilancio regionale e sarà resa nota con pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La liquidazione del contributo sarà effettuata previa verifica del rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti di estirpazione/distruzione emessi dall'U. Per. per i Servizi Fitosanitari.

ALLEGATOB alla Dgr n. 1993 del 02 ottobre 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B ALLA DGR n. del pag. 1/2

DOMANDA DI INDENNIZZO A FAVORE DELLE AZIENDE FRUTTICOLE AI FINI DELLA PREVENZIONE AL DIFFONDERSI DEL CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA "PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ACTINIDIAE"
ART. 62 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 12/12/2003

POSIZIONE

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

ALL'UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI

DI VERONA

QUADRO A - SOGGETTO RICHIEDENTE

SEZ. I (Dati identificativi del soggetto richiedente)

1

Natura giuridica | **C.U.A.A. (CODICE FISCALE)** (Obbligatorio) | PARTITA IVA | DATA DI RILASCIO P.IVA (giorno mese anno) | COD.ATT.

ISCR. ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI | **N. REGISTRO IMPRESE** | **N. REA** | DATA ISCRIZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO (giorno mese anno)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME (se persona fisica)

SESSO (M F) | DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO (PREFISSO NUMERO)

COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA, IMPIANTO, SEDE OPERATIVA (solo se diverso dal domicilio o sede legale 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO (PREFISSO NUMERO)

COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo per persone giuridiche o enti pubblici) 4

CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

SESSO (M F) | DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

SEZ. II -(Modalità di pagamento prescelta solo nel caso di contributi a fondo perduto)

☐ **1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)** 5

COORDINATE BANCARIE

Codice IBAN | Codice ABI | Codice CAB | N. conto corrente | Istituto

Agenzia o filiale | Comune | Prov. | C.A.P.

☐ **3 - emissione di assegno non trasferibile**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1996 del 2 ottobre 2012

Programma generale d'intervento "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto". Approvazione schemi di convenzione relative agli interventi n. 5 e n. 5bis così come rimodulati con DGR 31 luglio 2012, n. 1611.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Tutela dei consumatori e degli utenti. Programma generale d'intervento "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto": approvazione schemi di convenzione per la realizzazione del Festival dei consumatori.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 1611 del 31 luglio 2012, ha approvato la rimodulazione del Programma generale d'intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, denominato "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto", in attuazione del Decreto dirigenziale del 6 agosto 2010 e successivamente impegnati, per l'importo di euro 588.662,66, con Decreto direttoriale del 25 giugno 2012 sul bilancio del Ministero dello Sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2012.

Il competente Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0196417 del 21 settembre 2012, ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria e il nulla osta all'avvio del secondo modulo così come rimodulato con la citata deliberazione n. 1611/2012.

La medesima deliberazione demanda a successivo provvedimento della Giunta regionale gli atti necessari alla sua relativa attuazione.

Al riguardo si precisa che, per consentire la necessaria visibilità e per garantire l'informazione al maggior numero di consumatori veneti, si è ritenuto strategico organizzare, in località diverse del territorio regionale, l'iniziativa denominata "Festival dei Consumatori" nei capoluoghi di provincia del Veneto; conseguentemente nell'anno 2010 la manifestazione si è tenuta a Vicenza, nell'anno 2011 a Treviso mentre nel 2012 si propone di realizzarla a Padova nei giorni dal 12 al 14 ottobre.

Al fine di conseguire le necessarie sinergie tra diverse manifestazioni ed attività in corso si propone altresì, diversamente dalle precedenti edizioni in cui era previsto esclusivamente lo svolgimento in piazza, uno sviluppo dell'evento sia nelle piazze e nelle sale, messe a disposizione del Comune di Padova, che presso la Fiera.

Tale sviluppo del "Festival" è suggerito dall'esperienza acquisita negli anni precedenti; è decisamente importante infatti trovare una soluzione che garantisca lo svolgimento della manifestazione anche in presenza di eventuali condizioni meteorologiche avverse. Basti pensare al riguardo che la manifestazione dell'anno 2011, sviluppatasi totalmente nelle piazze, è stata fortemente condizionata nell'ultima giornata da un fortunale abbattutosi sulla città di Treviso. Proprio sulla base di questa esperienza, la programmazione dell'anno 2012 ha inteso valutare soluzioni che potessero garantire una maggior tutela soprattutto dal cattivo tempo, possibilità che le strutture della Fiera sicuramente offrono sia dal punto di vista delle strutture di ricevimento sia dal punto di vista logistico, con facile accesso dal centro cittadino con i mezzi pubblici e con ampi parcheggi a disposizione nei pressi della Fiera.

Si fa al riguardo presente che, in concomitanza con il Festival è prevista, presso la Fiera di Padova, la manifestazione "Casa su Misura", con un numero di visitatori ipotizzato, sulla base di statistiche degli anni precedenti fornite dagli uffici della Fiera, di circa 40.000 visitatori. La realizzazione in corrispondenza di tale evento, garantirebbe al Festival dei Consumatori un'ottima visibilità, stimolando l'interesse degli stessi visitatori della Fiera in quanto consumatori, alle tematiche oggetto del Festival. Coloro i quali non fossero interessati alla manifestazione "Casa su Misura" potranno comunque accedere gratuitamente al Festival dei Consumatori essendo disponibile un accesso indipendente messo a disposizione dall'Ente fiera.

Il presente atto viene proposto al fine di approvare gli schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi n. 5 (Festival dei consumatori) e n. 5bis (Attività di implementazione dell'intervento n. 5 Festival dei consumatori) da stipularsi rispettivamente con l'Associazione Movimento Consumatori e con Unioncamere del Veneto per la realizzazione del Festival dei Consumatori.

L'approvazione degli schemi di convenzione relativi agli interventi n. 2, n. 3, n. 3bis e n. 4 previsti nel medesimo Programma generale d'intervento, non essendo considerati urgenti, sarà rinviata a successivo provvedimento della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148 comma 1;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico in data 28.05.2010, "Ripartizione per l'anno 2010 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori";

Visto il decreto della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico in data 06.08.2010, "Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D. M. 28 maggio 2010.";

Visto il decreto della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico in data 25 giugno 2012;

Vista la DGR n. 1611 del 31 luglio 2012 concernente "Rimodulazione del Programma generale d'intervento per la concessione di contributi assegnati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, denominato "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto";

Ritenuto, ciò premesso, di procedere all'approvazione degli schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi n. 5 e n. 5bis da stipularsi rispettivamente con l'Associazione Movimento Consumatori e con Unioncamere del Veneto per la realizzazione del Festival dei consumatori;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;
2. di approvare gli schemi di convenzione di cui agli allegati A e B, che fanno parte integrante del presente provvedimento, per l'attuazione degli interventi n. 5 e n. 5bis di cui alla deliberazione 31 luglio 2012, n. 1611, da stipularsi rispettivamente con l'Associazione Movimento Consumatori e con Unioncamere del Veneto per la realizzazione del Festival dei consumatori;
3. di determinare in euro 109.961,57 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100464 del bilancio 2012 "Cofinanziamento statale degli interventi a favore dei consumatori";
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. n. 1/2011;
5. di incaricare il Dirigente della Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari della sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 2 del presente provvedimento subordinatamente all'accertamento dell'entrata e all'impegno dell'uscita corrispondente;
6. di incaricare Dirigente della Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di tutti gli ulteriori eventuali provvedimenti attuativi che risultassero necessari per la realizzazione delle attività di cui alle convenzioni Allegato A e Allegato B;
7. di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione degli schemi di convenzione relativi agli interventi n. 2, n. 3, n. 3bis e n. 4 previsti nel medesimo Programma generale d'intervento;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1996 del 02 ottobre 2012 pag. 1/5

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO 2010/2012 DELLA REGIONE DEL VENETO
"*MISURE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE FRODI, FALSIFICAZIONI E SOFISTICAZIONI E SISTEMA TERRITORIALE DEGLI SPORTELLI PER I CONSUMATORI E GLI UTENTI NELLA REGIONE VENETO*"
MODULO FUNZIONALE II
INTERVENTO N. 5
"FESTIVAL DEI CONSUMATORI"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da……..in qualità di …….

E

l'Associazione Movimento Consumatori Comitato Regionale Veneto, con sede legale in Mestre (VE), via Torino 11/C, codice fiscale n. 90105460274, di seguito chiamata "Movimento Consumatori", rappresentata da……..in qualità di

PREMESSO CHE

A) La Regione ha presentato il Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, *ripartizione per l'anno 2010 del "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, denominato *"Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto"*, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2010, n. 2489, rispettando quanto previsto rispettivamente all'art. 4, "Oggetto dei Programmi", art. 5 "Contenuto dei Programmi" e art. 8 "Termini e modalità per la presentazione dei Programmi", del Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, del Ministero dello Sviluppo economico, del 6 agosto 2010, *iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 28 maggio 2010*.

B) Tale Programma ha ottenuto il 13 dicembre 2010, l'approvazione da parte della Divisione XIII - Progetti per i Consumatori, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello Sviluppo Economico, come comunicato con nota prot. 670545 del 27 dicembre 2010 e come previsto all'art. 9 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010.

C) Con nota prot. n. 0151955 del 4 luglio 2012 il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la vigilanza e la Normativa Tecnica ha

comunicato l'emanazione del Decreto 25 giugno 2012 con il quale è stato impegnato a favore della Regione l'importo complessivo di euro 588.662,66 destinato alla realizzazione del II modulo funzionale del Programma generale di intervento. Con la medesima nota il medesimo dipartimento, anche in seguito ad un aumento dell'importo impegnato a favore della Regione rispetto al Decreto del 06/08/2010, ha invitato la Regione a comunicare le modifiche al modulo funzionale già presentato ed approvato con DGR n. 2489/2010 e DGR n. 1357/2011.

D) A seguito della summenzionata comunicazione, con DGR 31 luglio 2012, n. 1611, Giunta regionale del Veneto ha approvato la rimodulazione del Modulo funzionale II del Programma Generale di Intervento dal titolo "Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni" e che nell'ambito di tale Programma la Regione realizzerà l'Intervento n. 5.

E) La Regione, per la realizzazione dell'intervento n. 5 dal titolo "Festival dei consumatori", attribuirà al Movimento Consumatori il ruolo di capofila (beneficiario diretto), come da parere favorevole espresso dal Comitato Regionale Consumatori e Utenti nella seduta del 6 ottobre 2010.

F) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante *Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili, la tutela degli interessi economici e giuridici, l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione, l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i soggetti erogatori servizi di pubblica utilità;

G) Il Movimento Consumatori, come da proprio Statuto, all'art. 2 "Scopi e strumenti", si prefigge i seguenti scopi: *"1) tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti in genere intendendo per consumatori e utenti i soggetti indicati dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1998 nr. 281, nonché dei risparmiatori contribuenti; 2) migliorare la qualità della vita degli stessi; 3) promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione ad un consumo sostenibile e ambientalmente compatibile. In tale prospettiva si batte per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, per il diritto di risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati anche con apposite attività di consulenza ai soci, per offrire loro le migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità ambientali."*

H) La Regione, quale soggetto attuatore, ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2012, n. 1611, la rimodulazione del Programma generale di intervento di cui al Decreto ministeriale del 25 maggio 2012 e ha previsto il coinvolgimento di Movimento Consumatori, quale capofila (beneficiario diretto), per la realizzazione del Modulo funzionale II, per l'Intervento n. 5 dal titolo "Festival dei consumatori", avente:

- per *oggetto* una programmazione di incontri pubblici tra il mondo dei consumatori, quello imprenditoriale, dell'informazione e delle istituzioni;
- per *obiettivi* lo sviluppo per la qualità della vita in particolare attraverso una maggiore conoscenza e applicazione del codice del consumo, l'adozione di comportamenti socialmente responsabili da parte

delle imprese e la consapevolezza del consumatore di poter incentivare l'offerta di prodotti sempre più sicuri e di qualità;

- per *finalità* la promozione di una cultura di dialogo e di un clima di fiducia tra consumatori, istituzioni, imprese e loro associazioni e il mondo dell'informazione, l'informazione ai cittadini/consumatori sui loro diritti, la promozione delle iniziative delle istituzioni a favore dei cittadini/consumatori, la conoscenza delle migliori pratiche adottate dalle imprese sulla responsabilità sociale e sulla tutela dei consumatori.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Movimento Consumatori collaborerà con la Regione in qualità di capofila (beneficiario diretto), nel rispetto di quanto disposto dal Decreto direttoriale del 6 agosto 2010, alla realizzazione, nel Modulo funzionale II, dell'intervento n. 5 dal titolo "Festival dei consumatori, nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, denominato "*Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto*" e successivamente impegnati con Decreto direttoriale del 25 giugno 2012 sul bilancio del Ministero dello Sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2012.

ARTICOLO 2

Movimento Consumatori conosce e realizzerà i contenuti descritti nelle nuove schede progettuali e finanziarie relative all'Intervento n. 5 di cui all'Allegato A della DGR 31 luglio 2012, n. 1611, in particolare concretizzando le seguenti attività:

- organizzazione di n. 4 (quattro) eventi cabarettistici
- organizzazione di n. 2 (due) o n. 3 (tre) conferenze e supporto logistico ai relatori partecipanti alle stesse
- attività di comunicazione e informazione tramite sito internet ed e-mail
- filmati promozionali nei cinema
- allestimento di n. 3 (tre) stand tematici
- ludobus e laboratori formativi per ragazzi con supporto guidato di operatori specializzati
- proiezione di un film

ARTICOLO 3

Movimento Consumatori inizierà le attività dell'Intervento n. 5 dal 1° ottobre 2012 e le completerà entro il 30 novembre 2012, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Movimento Consumatori, da richiedere prima della scadenza prevista per l'ultimazione delle attività; il termine del 30 novembre 2012 potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ARTICOLO 4

Movimento Consumatori provvederà che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "Realizzato/acquistato nell'ambito del Programma Generale d'Intervento 2010 della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico", pena la non ammissibilità delle relative spese e comunicherà la sede presso la quale verranno tenute ed utilizzate le attrezzature acquistate.

ARTICOLO 5

Movimento Consumatori, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza per il completamento dell'Intervento n. 5, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;
- relazione finale analitica dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante corredata da un elenco della documentazione presentata e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità agli originali conservati dei titoli di spesa allegati in copia semplice;
- esposizione dei risultati raggiunti.

Movimento Consumatori conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 6

Movimento Consumatori provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione, in modo chiaro e indelebile, della dicitura: "*Spesa relativa all'Intervento n. 5 del Programma Generale d'Intervento 2010 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 28.05.2010*".

ARTICOLO 7

Movimento Consumatori fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da art. 7 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da art. 10 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 di cui al punto A).

ARTICOLO 8

Movimento Consumatori collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da art. 12 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010.

ARTICOLO 9

Movimento Consumatori, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 5.

ARTICOLO 10

Per la realizzazione dell'Intervento n. 5 viene riconosciuto a Movimento Consumatori l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per tipologie di spesa, come riportato alla pag. 27 dell'Allegato A della DGR 31 luglio 2012, n. 1611, che la Regione erogherà in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista al punto 6), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata.

ARTICOLO 11
Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.
La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.
Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà a Movimento Consumatori di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.
Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 12
Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

ARTICOLO 13
Le somme erogate al Movimento Consumatori rappresentano un contributo statale, pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Movimento Consumatori.

La presente convenzione, composta da n. 13 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto Per Movimento Consumatori

SPECIFICA APPROVAZIONE

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 11 e articolo 13.

Per la Regione del Veneto Per Movimento Consumatori

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1996 del 02 ottobre 2012 pag. 1/5

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO 2010/2012 DELLA REGIONE DEL VENETO

"*MISURE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE FRODI, FALSIFICAZIONI E SOFISTICAZIONI E SISTEMA TERRITORIALE DEGLI SPORTELLI PER I CONSUMATORI E GLI UTENTI NELLA REGIONE VENETO*"

MODULO FUNZIONALE II

INTERVENTO N. 5bis

"*ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO N. 5 "FESTIVAL DEI CONSUMATORI*"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da……..……..in qualità di …….

E

dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Marghera - Venezia, in via delle Industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito chiamata "Unioncamere", rappresentata da……..……..in qualità di …….

PREMESSO CHE

A) la Regione ha presentato il Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, *ripartizione per l'anno 2010 del "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, denominato *"Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto"*, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2489, del 19 ottobre 2010, rispettando quanto previsto rispettivamente all'art. 4, "Oggetto dei Programmi", art. 5 "Contenuto dei Programmi" e art. 8 "Termini e modalità per la presentazione dei Programmi", del Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, del Ministero dello Sviluppo economico, del 6 agosto 2010, *iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 28 maggio 2010*.

B) Tale Programma ha ottenuto, il 13 dicembre 2010, l'approvazione da parte della Divisione XIII - Progetti per i Consumatori, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico, come comunicato con nota prot. 670545 del 27 dicembre 2010 e come previsto all'art. 9 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010.

C) Con nota prot. 0151955 del 4 luglio 2012 il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo economico, ha comunicato l'emanazione del Decreto 25 giugno 2012 con il quale è stato impegnato a favore della Regione l'importo complessivo di euro 588.662,66 destinato alla realizzazione del secondo modulo funzionale del Programma generale di intervento. Con la nota citata, il medesimo Dipartimento, anche a seguito di un aumento dell'importo impegnato a favore della Regione rispetto al precedente Decreto del 06/08/2010, ha invitato la Regione a comunicare le modifiche al modulo funzionale già presentato ed approvato con DGR n. 2489/2010 e DGR n. 1357/2011.

D) A seguito della summenzionata comunicazione, con DGR 31 luglio 2012, n. 1611, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la rimodulazione del Modulo funzionale II del Programma Generale di Intervento dal titolo "Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni" e che nell'ambito di tale Programma la Regione realizzerà l'Intervento n. 5bis.

E) La Regione, per la realizzazione dell'Intervento n. 5bis dal titolo "Attività di implementazione dell'intervento n. 5 Festival dei consumatori" si avvarrà della collaborazione di Unioncamere, come previsto dal Programma di cui al punto A) approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

F) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27, del 23 ottobre 2009, recante *norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e giuridici; l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica amministrazione e i Soggetti erogatori servizi di pubblica utilità.

G) Unioncamere, come da proprio Statuto, all'art. 2, "Le Competenze e le Funzioni", e all'art. 11, "La Consulta delle Associazioni regionali di categoria, dei consumatori e del mondo del lavoro", riguardo le politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull'intero territorio regionale e i consolidati rapporti che intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e Associazioni dei consumatori, opera segnatamente per contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese; coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale e assicurare l'armonizzazione, la formazione, l'informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori.

H) In data 26 marzo 2010 tra Regione e Unioncamere è stato siglato un Accordo di Programma, approvato con DGR n. 2844 del 29 settembre 2009 rilevando, per la presente Convenzione, l'art. 3, "Obiettivi programmatici", e segnatamente le lettere:
I) collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato;
R) politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni.

I) La Regione, quale soggetto attuatore , ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2012, n. 1611, la rimodulazione del Programma generale di intervento di cui al Decreto ministeriale del 25

maggio 2010 e ha previsto il coinvolgimento di Unioncamere, quale collaboratore, per la realizzazione del Modulo funzionale II, per l'Intervento n. 5bis, dal titolo "Attività di implementazione dell'intervento n. 5 "Festival dei Consumatori", avente:

- per *oggetto* l'attività di supporto direttamente collegata alla realizzazione dell'iniziativa n. 5 in particolare per quanto riguarda l'acquisto degli spazi fisici, informativi e dei servizi;
- per *obiettivi* essenzialmente la promozione ed informazione dei consumatori e degli utenti in merito alla tutela dei loro diritti e alla consapevolezza in materia di consumerismo;
- per *finalità* sostanzialmente la promozione di una cultura di dialogo e di un clima di fiducia tra consumatori, istituzioni, imprese e loro associazioni e il mondo dell'informazione; l'informazione ai cittadini/consumatori sui loro diritti; la promozione delle iniziative delle istituzioni a favore di cittadini/consumatori; la conoscenza delle migliori pratiche adottate dalle imprese sulla responsabilità sociale e sulla tutela dei consumatori.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Unioncamere collaborerà con la Regione, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto direttoriale del 6 agosto 2010, alla realizzazione, nel Modulo funzionale II, dell'Intervento n. 5bis dal titolo *"Attività di implementazione dell'intervento n. 5 "Festival dei Consumatori"*, nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, denominato *"Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto"* e successivamente impegnati con Decreto direttoriale del 25 giugno 2012 sul bilancio del Ministero dello Sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2012.

ARTICOLO 2

Unioncamere conosce e realizzerà i contenuti descritti nelle nuove schede progettuali e finanziarie relative all'Intervento n. 5bis di cui all'Allegato A della DGR 31 luglio 2012, n. 1611, in particolare concretizzando le seguenti attività:

- acquisto spazi espositivi completi di allestimenti
- supporto all'organizzazione eventi teatrali e/o cabarettistici
- acquisto servizi tecnici (servizi audio, video, luci, …)
- supporto all'organizzazione conferenze e assistenza tecnico-logistica ai relatori e alle Associazioni dei consumatori
- attività promozionale degli eventi

ARTICOLO 3

Unioncamere inizierà le attività dell'Intervento n. 5bis dal 1° ottobre 2012 e le completerà entro il 30 novembre 2012, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Unioncamere, da far pervenire, con richiesta scritta trasmessa a mezzo raccomandata o telefax, entro 15 (quindici) giorni dalla data prevista per l'ultimazione delle attività; il termine del 30 novembre 2012 potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ARTICOLO 4

Unioncamere provvederà che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*Realizzato/acquistato*

nell'ambito del Programma Generale d'Intervento 2010 della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5

Unioncamere, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza per il completamento dell'Intervento 5bis, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;
- relazione finale analitica dell'attività svolta;
- esposizione dei risultati raggiunti.

Unioncamere conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi, per almeno anni 5 (cinque) successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 6

Unioncamere provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione, in modo chiaro e indelebile, della dicitura: "*Spesa relativa all'intervento n. 5bis, del Programma Generale d'Intervento 2010 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 28.05.2010*".

ARTICOLO 7

Unioncamere fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da art. 7 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da art. 10 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 di cui al punto A).

ARTICOLO 8

Unioncamere collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da art. 12 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010.

ARTICOLO 9

Unioncamere, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 5bis.

ARTICOLO 10

Per la realizzazione dell'Intervento n. 5bis viene riconosciuto a Unioncamere l'importo di Euro 69.961,57 (sessantanovemilanovecentosessantuno/57), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C2. Spese per acquisizione di servizi	Euro 59.467,33
C4. Spese generali:	Euro 10.494,24

La Regione erogherà la somma pattuita in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista al punto 6), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata.

ARTICOLO 11
Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.
La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.
Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà a Unioncamere di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.
Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 12
Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. C.p.c., da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

ARTICOLO 13
Si dà atto che l'attività di gestione di Unioncamere costituisce esercizio di funzione pubblica e che le somme erogate a Unioncamere rappresentano un contributo statale, pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Unioncamere.

La presente convenzione, composta da n. 13 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Per l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto

SPECIFICA APPROVAZIONE

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 11 e articolo 13.

Per la Regione del Veneto

Per l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1997 del 2 ottobre 2012

Concorso per la realizzazione di video clip da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it.. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". Deliberazione/Cr n. 87 del 7 agosto 2012.

[Secondario, settore]

Note per la trasparenza:

Nell'ambito delle attività previste ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 28/05/2010, si ritiene di promuovere il Blog Venetoconsumatori.it attraverso un concorso per la realizzazione di video clip sul tema delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni dei prodotti e sui servizi in generale.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ne approva la proposta.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

L'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, legge finanziaria per l'anno 2001, ha stabilito che le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

In attuazione di tale norma, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 28 maggio 2010, ha determinato l'utilizzo delle risorse in oggetto, assegnando, tra l'altro, alla Regione del Veneto la somma di euro 1.025.076,00 da destinare alla realizzazione di interventi mirati all'informazione, all'educazione e all'assistenza a favore dei consumatori ed utenti.

Con successivo Decreto del Dirigente del Dipartimento per l'impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XIII - Progetti per i consumatori del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010, è stata aggiornata la ripartizione dei fondi, assegnando alla Regione del Veneto complessivi euro 1.049.289,80, di cui euro 470.588,71 già impegnati sul bilancio statale; nel contempo, il Decreto in parola ha rinviato a successivi decreti gli ulteriori impegni di spesa a favore delle Regioni in reazione all'effettiva disponibilità delle risorse programmate.

La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 2489 del 19 ottobre 2010, ha approvato il Programma generale d'intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, denominato "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto", in attuazione del citato Decreto dirigenziale del 6 agosto 2010.

Il Programma comprende una serie di misure finalizzate a garantire un qualificato servizio di informazione, consulenza e assistenza ai consumatori e agli utenti in modo diffuso su tutto il territorio regionale.

Tra gli interventi approvati era previsto quello relativo all'avvio del Blog Venetoconsumatori.it, ora già attivo, per lo scambio di esperienze in rete che vede quale soggetto attuatore la Regione del Veneto, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.r. n. 27/2009.

Con la Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2012 del 6 aprile 2012, n. 13, è stato destinato l'importo di euro 500.000,00 per iniziative a favore dei consumatori così come previste dalla citata L.r. n. 27/2009.

L'Assessorato all'Agricoltura ed alla Tutela del consumatore della Regione del Veneto mira oggi a proseguire nel suo impegno a tutela del consumatore dal punto di vista del mercato, ma ritiene altresì di fondamentale importanza aiutare i Cittadini consumatori ad apprendere le conoscenze che possono portarli a scelte consapevoli.

Facendo seguito a quanto emerso nella seduta del 24 luglio 2012 del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti della Regione del Veneto, in considerazione dell'opportunità di realizzare un'iniziativa promozionale che dia la più ampia visibilità regionale e nazionale al Blog, ne illustri le caratteristiche e le faccia conoscere in modo diffuso, specialmente in ambito giovanile, si ritiene di promuovere il blog Venetoconsumatori.it indicendo un concorso per la realizzazione di video clip al fine di coinvolgere i giovani in una cultura consapevole del consumerismo; ciò anche a seguito dei risultati del sondaggio svolto nel periodo 5-11 aprile 2012 da SWG, Società di ricerca di mercato, che dimostrano che, in particolare per quanto riguarda le modalità di informazione, i cittadini ritengono che il sito internet sia lo strumento più efficace per rispondere velocemente a dubbi e problemi.

Siti, portali, blog, social network, rappresentano nuove forme di comunicazione attraverso le quali, con la crescita dell'alfabetizzazione informatica, comunicano milioni di persone.

Queste piattaforme costituiscono non solo lo strumento dove recuperare informazioni ma anche un luogo virtuale attraverso il quale i cittadini scambiano le loro esperienze, ricevono e restituiscono conoscenze che, opportunamente strutturate, rappresentano un bagaglio importantissimo per creare consapevolezza e capacità critica anche sui temi del consumo e dei servizi, ad esempio relativamente alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni, il tutto al fine di rendere il più possibile auto consapevoli i cittadini in quanto consumatori.

Infatti, il web e la facilità di utilizzo dei social network hanno trasformato gli utenti, ed in particolar modo le nuove generazioni, da passivi destinatari di servizi ad attivi fruitori degli stessi con una profusione di impegno diretto nella produzione di contenuti.

Il Comitato ha, di conseguenza, favorevolmente accolto ed appoggiato la citata iniziativa dell'Assessorato per la realizzazione di un concorso, da realizzarsi a regia regionale tramite l'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari, Servizio Tutela del Consumatore, in collaborazione con la Direzione Attività Culturali e Spettacolo della Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale, per la realizzazione di video clip sul tema delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni dei prodotti e sui servizi in generale.

Per la realizzazione di tale progetto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della Legge regionale n. 27/2009, si propone di avvalersi di Unioncamere del Veneto che, in qualità di soggetto attuatore, tramite le sue strutture provvederà alla gestione operativa di tutte le fasi concorsuali. Indicativamente l'attività di Unioncamere del Veneto riguarderà la gestione dei rapporti con enti e strutture

interessate, la messa a disposizione di sale riunioni, l'acquisto di spazi pubblicitari sui mass media, l'erogazione dei premi del concorso, la ricezione dei filmati, l'organizzazione dell'evento di premiazione, ed altre attività connesse che saranno meglio specificate nel testo della convenzione il cui schema sarà approvato con successivo provvedimento della Giunta regionale.

L'iniziativa sarà finanziata con parte dei fondi messi a disposizione dalla citata Legge Finanziaria regionale 2012 per un importo pari ad euro 40.000,00. Tale somma, da impegnarsi a favore di Unioncamere del Veneto, sarà unicamente destinata alle seguenti due voci di spesa:

- euro 30.000,00 destinati a premi per il concorso;
- euro 10.000,00 destinati alla promozione e pubblicizzazione del concorso e ad ogni altra spesa inerente l'attuazione dell'iniziativa.

Il progetto potrà beneficiare di ulteriori contributi finanziari da parte di altri Enti e Associazioni pubbliche e private.

L'implementazione delle risorse messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'avvio del Blog Venetoconsumatori.it con il citato importo di euro 40.000,00 di provenienza regionale, consentirà nell'immediato una vasta promozione e pubblicità al progetto blog, mentre la restante parte dello stanziamento regionale, pari ad euro 460.000,00, sarà assegnata con successivi provvedimenti alle Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale quali contributi per le spese di cui alle lettere b) e c) del comma 2 art. 6 della legge regionale 27/2009.

Il concorso sarà diviso in due sezioni: una rivolta a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione Veneto, l'altra a giovani residenti in Regione Veneto aventi un'età massima di 35 anni alla data di scadenza per la presentazione dei video clip. I filmati saranno inseriti in un'apposita sezione del blog Venetoconsumatori.it dove potranno essere visionati e votati. I premi in denaro per i video che riceveranno il maggior numero di voti saranno ripartiti in euro 10.000 da destinarsi alle scuole ed euro 20.000 da destinarsi ai giovani.

L'importo destinato alle scuole sarà suddiviso in 10 premi di 1.000 euro ciascuno da assegnare ai 10 video più votati. Nel caso i video pervenuti dovessero risultare inferiori a 10, la somma verrà ripartita tra i video a concorso.

Per quanto riguarda l'importo destinato ai giovani, lo stesso verrà suddiviso in 10 premi da 1.000 euro ciascuno per i 10 video più votati e in 20 premi da 500 euro ciascuno per i video classificatisi in graduatoria dall'undicesimo al trentesimo posto.

I video pervenuti, verranno inseriti in rete previa visione di un'apposita commissione che provvederà alla verifica. Non saranno ammessi video clip con contenuti offensivi, oltraggiosi o che ledano il pudore civico.

Al fine di garantirne la massima visibilità, oltre ai consueti canali di obbligatoria diffusione, il concorso è stato presentato in occasione della 69^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia, che si è svolta dal 29 agosto all'8 settembre 2012.

Si propone, pertanto, di prendere atto della proposta del Comitato del 24 luglio 2012, tenuto conto del parere favorevole n. 283 espresso a maggioranza dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 10 settembre 2012 e avendo apportato le prescrizioni ivi disposte.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la DGR n. 2489 del 19 ottobre 2010 concernente "Approvazione del Programma generale d'intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, denominato Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto";

Vista la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

Vista la Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2012 del 6 aprile 2012, n. 13;

Considerato che la proposta di un concorso a premi per la realizzazione di cortometraggi da parte di giovani da realizzarsi a regia regionale tramite l'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari, Servizio Tutela del Consumatore, in collaborazione con la Direzione Cultura della Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale, è stata favorevolmente accolta dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della L.r. n. 27/2009 nella riunione del 24 luglio 2012;

Vista la propria Deliberazione/Cr n. 87 del 7 agosto 2012;

Visto il parere favorevole n. 283, con prescrizioni, della Terza Commissione consiliare espresso a maggioranza nella seduta del 10 settembre 2012;

Visto l'art. 6, comma 1, della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;
2. di prendere atto che il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, ha accettato e condivide favorevolmente l'iniziativa relativa al Concorso per la realizzazione di prodotti video da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it.;
3. di impegnare a favore di Unioncamere del Veneto l'importo di euro 40.000,00 sul capitolo 101410 "Azioni regionali per la tutela dei consumatori degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente (UPB U0071) che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. n. 1/2011;
5. di subordinare l'erogazione dell'importo di cui al punto 3 alla presentazione ed approvazione di idonea documentazione a sostegno delle spese sostenute;
6. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dello schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto per l'attuazione del Concorso per la realizzazione di video clip da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it.;
7. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari di tutti i necessari provvedimenti attuativi per l'esecuzione del presente atto e delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per una migliore realizzazione del progetto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1998 del 2 ottobre 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Fiorita" con sede in Spinea 30038 Via Murano 7 (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi in oggetto identificato, la cui titolarità è ascritta alla Codess Sociale S.C.S. Onlus con sede in Padova 35128 Via Boccaccio 96.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 169 del 20 giugno 2012 il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Fiorita" con sede in Spinea 30038 Via Murano 7 - Welfare Italia S.p.a. con sede in Reggio Emilia RE Via Danubio 19, è stato autorizzato all'esercizio per una capacità ricettiva pari a 87 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 29 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale.

Per effetto del contratto di affitto di ramo d'azienda inerente la gestione del Centro di Servizi in parola, come da atto formato dal notaio Giovanni Varchetta in data 6 luglio 2012 n. 101.649 raccolta n. 30.092 fra la concedente Welfare Italia S.p.a. e l'affittuaria Codess Sociale S.C.S. Onlus, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n 271 del 17 settembre 2012 è stata modificata la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con il Decreto sopra indicato, individuando in Codess Sociale S.C.S. Onlus, il nuovo soggetto titolare della stessa, a cui pertanto verrà rilasciato la titolarità anche dell'odierno provvedimento.

Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 312752 del 6 luglio 2012 della Direzione Regionale Servizi Sociali, è stata formulata anche richiesta di accreditamento per il Centro di Servizi in parola.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 330855 del 17 luglio 2012, ha incaricato l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'A.R.S.S., a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 27 agosto 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 400178 del 5 settembre 2012 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata per la medesima capacità ricettiva per cui è stata autorizzata all'esercizio. Dalla medesima documentazione sono risultati dei requisiti, di seguito elencati, valutati "coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento" e pertanto oggetto di un percorso di miglioramento:

- PA.AC.0.1 La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio;
- CS-PNA.AC.4.2.2 Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato;
- CS-PNA.AC.4.1 È attuata la programmazione annuale del servizio;
- CS-PNA.AC.4.2 È garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione;
- CS-PNA.AC.4.3 È garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati;
- CS-PNA.AC.4.4 All'interno del servizio sono garantite adeguate unità operative interne di cui fanno parte sia figure tecniche che figure con funzioni organizzative, secondo quanto previsto dallo schema tipo regionale di convenzione;
- CS-PNA.AC.4.6 La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio;
- CS-PNA.AC.4.8.2 Il progetto assistenziale individualizzato è documentato.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 13 di Mirano cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 212 del 8 agosto 2011 e con successivo Decreto n. 233 del 4 ottobre 2011.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro di Servizi in oggetto per la medesima capacità ricettiva per cui è stato autorizzato all'esercizio.

Come prescritto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale dalla verifica positiva delle condizioni di cui all'art. 16, determinata dall'acquisizione agli atti in data 5 settembre 2012, da parte della Direzione Regionale Servizi Sociali, della relazione di esito positivo, predisposta dall'A.R.S.S., circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 169 del 20 giugno 2012;
- Visto il DDR della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 271 del 17 settembre 2012;

delibera

1. di accreditare - ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 - dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Fiorita" con sede in Spinea 30038 Via Murano 7 - Codess Sociale S.C.S. Onlus con sede in Padova 35128 Via Boccaccio 96, per una capacità ricettiva pari a 87 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 29 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale;
2. di dare atto che la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale a far data dal 5 settembre 2012 e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento vengano verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti

- PA.AC.0.1 La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio;
- CS-PNA.AC.4.2.2 Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato;
- CS-PNA.AC.4.1 È attuata la programmazione annuale del servizio;
- CS-PNA.AC.4.2 È garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione;
- CS-PNA.AC.4.3 È garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati;
- CS-PNA.AC.4.4 All'interno del servizio sono garantite adeguate unità operative interne di cui fanno parte sia figure tecniche che figure con funzioni organizzative, secondo quanto previsto dallo schema tipo regionale di convenzione;
- CS-PNA.AC.4.6 La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio;
- CS-PNA.AC.4.8.2 Il progetto assistenziale individualizzato è documentato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 13 di Mirano, al Comune di Spinea, all'A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 13 di Mirano, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1999 del 2 ottobre 2012

Assegnazione contributo in conto gestione ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto, anno 2012 - L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n. 2/2006, L. n. 296/06.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto vengono ripartiti i contributi in conto gestione per l'anno 2012, spettanti a tutti i servizi alla prima infanzia approvati e riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi delle LL.RR. n. 32/1990, n. 22/2002 e n. 2/2006 e Legge n. 296/06.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, con la Legge Regionale n. 32/1990, promuove e sostiene i servizi rivolti alla prima infanzia, al fine di assicurare alla famiglia un sostegno adeguato e consentire altresì l'accesso della donna nel mondo del lavoro.

A tale scopo vengono riconosciuti contributi per la gestione sia degli asili nido sia dei servizi innovativi di cui alla citata legge regionale n. 32/1990, e dei nidi presso i luoghi di lavoro gestiti da enti pubblici e strutture previste dalla DGR n. 84/2007.

L'Assessorato ai Servizi Sociali ha richiesto, con nota prot. n. 74371 del 15.02.2012, agli Enti autorizzati dalla Giunta Regionale i dati concernenti l'attività svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011; analogamente sono stati chiesti i dati ai servizi di nuova istituzione, comunque approvati con atto della Giunta Regionale, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 aprile 2011.

Al 30 aprile 2012 sono pervenute, presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali, tutte le schede di rilevazione dell'attività dei servizi alla prima infanzia, che sono state registrate ed elaborate ai fini del riparto del contributo spettante sia ai servizi in gestione ordinaria che a coloro che hanno avviato l'attività da maggio 2011.

Si ripropongono i criteri di riparto del contributo gestione nidi, qui di seguito riportati, applicati dal 2000 ed approvati con DGR n. 3316/2000 ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. n. 2/2006, L.R. n. 22/2002:

criteri servizi a regime	criteri servizi a part-time (< 5 ore)	criteri servizi avviati da maggio 2011	criteri servizi avviati da gennaio ad aprile 2012
0,50 in relazione ai bambini frequentanti nel corso dell'anno	il conteggio dei bambini iscritti e frequentanti sotto le n. 5 ore giornaliere è pari al 70% di quello degli iscritti e frequentanti a tempo pieno.	anno 2011: dalla data di riconoscimento in conto gestione da parte della Regione, € 103,29 mensili per ogni bambino iscritto per i mesi di effettiva apertura del servizio	€ 103,29 mensili per ogni bambino iscritto per i mesi riconosciuti
0,20 sulla base dei bambini iscritti nel corso dell'anno		anno 2012: gli stessi criteri dei servizi a regime	
0,20 sulla base dei giorni di apertura del servizio nel corso dell'anno			
0,10 sulla base dei giorni di apertura del servizio nei mesi di luglio e agosto			

Nel corso del biennio 2011-2012 si sono verificate alcune variazioni, compatibili con la norma in vigore, che vengono elencate nell'Allegato C.

La disponibilità sul fondo regionale relativo ai servizi per la prima infanzia di cui all'UPB U0148, cap. 100012, è pari ad € 15.630.000,00.

Sono inoltre destinati per il medesimo scopo ulteriori fondi, pari ad € 3.200.000,00 sul cap. 101141, di cui all'intesa della Conferenza Unificata del 7.10.10 e residui pari ad € 122.558,85 sul cap. 101144, derivanti dal Piano Straordinario di intervento per lo sviluppo dei servizi educativi alla prima infanzia di cui alla L. n. 296/06.

Si propone pertanto di procedere al riparto del fondo destinato ai servizi per la prima infanzia, per un importo complessivo di € 18.952.558,85, assegnando il contributo spettante ad ogni beneficiario, così come risulta dall'allegato A che individua gli enti pubblici, e dall'allegato B che riporta gli enti privati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 32/1990;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Vista la L.R. n. 39/2001;
- Vista la L.R. n. 22/2002;

- Vista la L.R. n. 2/2006;
- Vista la L. n. 296/06, art. 1, commi 1250, 1251, 1259;
- Vista la L.R. n. 1/2011;
- Vista la DGR n. 1167/26.07.2011;
- Vista la DGR n. 2147/13.12.2011;
- Vista la DGR n. 710/02.05.2012;
- Vista la L.R. n. 28 del 2.12.2011, che ha approvato il bilancio di assestamento 2011;
- Vista la L.R. n. 14 del 6.04.2012 che approva il bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012;

delibera

1. di approvare, per quanto espresso in parte motiva, gli allegati A, B e C, integranti il presente atto, che individuano gli enti titolari e/o gestori di servizi alla prima infanzia, la relativa assegnazione di contributo per l'esercizio 2012 e le variazioni intervenute nel corso del 2011 e 2012;
2. di impegnare lo stanziamento di € 15.630.000,00 al cap. 100012 del bilancio regionale di previsione 2012, ad oggetto "Fondo Regionale per le politiche sociali - Sostegno di iniziative a tutela dei minori (Trasferimenti a soggetti pubblici e privati (L.R. 11/2001, art. 133, 3° comma, lett. i)", che presenta la necessaria disponibilità, a favore degli enti pubblici e privati titolari e/o gestori di servizi alla prima infanzia, di cui agli allegati A e B;
3. di impegnare lo stanziamento di € 3.200.000,00 al cap. 101141 del bilancio regionale di previsione 2012, ad oggetto "Fondo per le politiche della famiglia - art. 1, commi 1259 e 1251, L. 27/12/2006, n. 296", che presenta la necessaria disponibilità, a favore degli enti pubblici e privati titolari e/o gestori di servizi alla prima infanzia, di cui agli allegati A e B;
4. di impegnare lo stanziamento di € 122.558,85 al cap. 101144 del bilancio regionale di previsione 2012, ad oggetto "Azioni per la realizzazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per l'infanzia - art. 1, commi 1259 e 1260, L. 27/12/2006, n. 296", che presenta la necessaria disponibilità, a favore degli enti pubblici e privati titolari e/o gestori di servizi alla prima infanzia, di cui agli allegati A e B;
5. di dare atto dell'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata al cap. 100381/E, per l'importo di cui al precedente punto 3, e al cap. 100384/E per l'importo di cui al precedente punto 4.;
6. di disporre che l'erogazione degli importi indicati nell' allegato A, colonna 13, e allegato B, colonna 13, a favore degli enti di cui ai punti 2., 3. e 4., verrà effettuata dalla Direzione per i Servizi Sociali;
7. di dare atto che l'erogazione prevista nel presente atto è condizionata alle effettive disponibilità di cassa dei capitoli di spesa considerati;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1999 del 02 ottobre 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
1	NA	00300650256	00300650256	AZIENDA U.L.S.S. N.1	NIDO AZIENDALE NIDO MARTINO	BL	BELLUNO	43	01/07/2011	€ 2.169,09	€ 9.251,93	€ 11.421,02
2	NI	00132550252	00132550252	COMUNE DI BELLUNO	NIDO INTEGRATO COMUNALE	BL	BELLUNO	12			€ 16.718,01	€ 16.718,01
3	AN	00132550252	00132550252	COMUNE DI BELLUNO	ASILO NIDO DI CAVARZANO	BL	BELLUNO	44			€ 33.581,76	€ 33.581,76
4	NI	00185920253	00185920253	COMUNE DI FARRA D'ALPAGO	NIDO INTEGRATO DI FARRA D'ALPAGO	BL	FARRA D'ALPAGO	20			€ 23.673,85	€ 23.673,85
5	AN	00133880252	00133880252	COMUNE DI FELTRE	ASILO NIDO COMUNALE "IL MAGGIOCIONDOLO"	BL	FELTRE	60			€ 46.297,96	€ 46.297,96
6	AN	00206890253	00206890253	COMUNE DI LONGARONE	ASILO NIDO GIROTONDO	BL	LONGARONE	35			€ 23.401,69	€ 23.401,69
7	NI	00205960255	00205960255	COMUNE DI TRICHIANA	NIDO INTEGRATO S. ANTONIO	BL	TRICHIANA	14			€ 13.633,56	€ 13.633,56
8	NI	00556230282		COMUNE DI ABANO TERME	NIDO INTEGRATO DI MONTEROSSO	PD	ABANO TERME	24			€ 21.768,20	€ 21.768,20
9	AN	00556230282		COMUNE DI ABANO TERME	ASILO NIDO COMUNALE PRATI COLORATI	PD	ABANO TERME	60			€ 48.769,91	€ 48.769,91
10	AN	80008790281	00939330288	COMUNE DI ALBIGNASEGO - ISTITUZIONE PER LA GESTIONE SERVIZI SOCIALI	ASILO NIDO "MARCO DA CLES"	PD	ALBIGNASEGO	50			€ 39.834,35	€ 39.834,35
11	AN	80008830285	01819270289	COMUNE DI ARZERGRANDE	ASILO NIDO LE COCCOLE	PD	ARZERGRANDE	30			€ 32.540,69	€ 32.540,69
12	CI	82004450282	01775040288	COMUNE DI BAONE	CENTRO INFANZIA "LE GINESTRE"	PD	BAONE	32			€ 23.212,33	€ 23.212,33
13	MN	80017140288	00966910283	COMUNE DI BRUGINE	MICRONIDO COMUNALE	PD	BRUGINE	30	01/09/2011	€ 4.544,76	€ 11.766,20	€ 16.310,96
14	AN	04107300289	04107300289	UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA	ASILO NIDO "ALDO MORO"	PD	CADONEGHE	53			€ 38.080,50	€ 38.080,50
15	AN	80008970289	00686700287	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	ASILO NIDO "GIARDINO DELL'INFANZIA"	PD	CAMPOSAMPIERO	39			€ 32.307,01	€ 32.307,01
16	CI	82002210282	02031710284	COMUNE DI CARCERI	CENTRO INFANZIA DON LORENZO MILANI	PD	CARCERI	12			€ 17.005,59	€ 17.005,59
17	AN	81000410282	01573490289	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	ASILO NIDO PICCOLI PASSI	PD	CARMIGNANO DI BRENTA	32			€ 26.605,49	€ 26.605,49
18	AN	80009250285	01503070284	COMUNE DI CASALSERUGO	ASILO NIDO COMUNALE T. PENON	PD	CASALSERUGO	44			€ 26.102,84	€ 26.102,84
19	MN	80009270283	01507250288	COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE	MICRONIDO LA CASA DEI FOLLETTI	PD	CERVARESE SANTA CROCE	20			€ 22.509,96	€ 22.509,96
20	NA	00347610289	00347610289	AZIENDA U.L.S.S. 15 ALTA PADOVANA	NIDO AZIENDALE IL PETTIROSSO	PD	CITTADELLA	20			€ 22.138,52	€ 22.138,52
21	AN	81000370288	00731540282	COMUNE DI CITTADELLA	ASILO NIDO "PAOLO DE NICOLA"	PD	CITTADELLA	36			€ 38.220,28	€ 38.220,28
22	NI	80009330285	00699940284	COMUNE DI CONSELVE	NIDO INTEGRATO "IL GIRASOLE"	PD	CONSELVE	29			€ 27.772,49	€ 27.772,49

Allegato A Dgr n. del

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
23	NI	80009410285	01810450286	COMUNE DI CORREZZOLA	NIDO INTEGRATO DI CONCADALBERO	PD	CORREZZOLA	15			€ 18.832,18	€ 18.832,18
24	NI	00490180288	00490180288	COMUNE DI DUE CARRARE	NIDO INTEGRATO MARIA AUSILIATRICE	PD	DUE CARRARE	32			€ 29.839,89	€ 29.839,89
25	AN	00647320282	00647320282	COMUNE DI ESTE	ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENA	PD	ESTE	40			€ 37.674,31	€ 37.674,31
26	MN	82005250285	01817270281	COMUNE DI GALZIGNANO TERME	MICRONIDO "PRIMI PASSI"	PD	GALZIGNANO TERME	20			€ 25.266,45	€ 25.266,45
27	NA	00206200289	00206200289	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	NIDO AZIENDALE MARAMEO	PD	LEGNARO	45			€ 33.183,99	€ 33.183,99
28	MN	00327150280	00327150280	COMUNE DI LIMENA	MICRONIDO "ANDERSEN"	PD	LIMENA	28			€ 27.175,78	€ 27.175,78
29	MN	82001370285	01768890285	COMUNE DI LOZZO ATESTINO	MICRONIDO "LA COLLINA DEI BAMBINI"	PD	LOZZO ATESTINO	23			€ 22.444,44	€ 22.444,44
30	MN	82001470283	01931960288	COMUNE DI MASI	MICRONIDO FOGLIE VERDI	PD	MASI	20	01/10/2011	€ 826,32	€ 7.005,38	€ 7.831,70
31	AN	00753980283	00753980283	COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE	ASILO NIDO COMUNALE	PD	MEGLIADINO SAN VITALE	30			€ 19.800,62	€ 19.800,62
32	AN	80009550288	01097420283	COMUNE DI MESTRINO	ASILO NIDO ARCOBALENO	PD	MESTRINO	36			€ 36.590,16	€ 36.590,16
33	AN	00654440288		COMUNE DI MONSELICE	ASILO NIDO PAPA GIOVANNI PAOLO II	PD	MONSELICE	60			€ 44.849,69	€ 44.849,69
34	AN	00660400284	00660400284	COMUNE DI MONTAGNANA	ASILO NIDO GIGLIOLA VALANDRO	PD	MONTAGNANA	40			€ 30.042,86	€ 30.042,86
35	MN	80009590284	01061470280	COMUNE DI MONTEGROTTO TERME	MICRONIDO LA CASA DEI FOLLETTI	PD	MONTEGROTTO TERME	20			€ 23.001,60	€ 23.001,60
36	NI	80009610280	01471180289	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	NIDO INTEGRATO "IL GIARDINO"	PD	NOVENTA PADOVANA	29			€ 27.874,21	€ 27.874,21
37	AN	82002370284	00675340285	COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO	ASILO NIDO "LA LUNA NEL POZZO"	PD	OSPEDALETTO EUGANEO	30			€ 30.343,05	€ 30.343,05
38	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO LELE RAMIN	PD	PADOVA	60			€ 33.992,22	€ 33.992,22
39	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "LA COCCINELLA"	PD	PADOVA	60			€ 37.974,04	€ 37.974,04
40	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "IL PICCOLO PRINCIPE"	PD	PADOVA	44			€ 30.672,20	€ 30.672,20
41	NI	00644060287		COMUNE DI PADOVA	NIDO INTEGRATO "IL GIROTONDO"	PD	PADOVA	20			€ 17.084,34	€ 17.084,34
42	NI	00644060287		COMUNE DI PADOVA	NIDO INTEGRATO "IL GIRASOLE"	PD	PADOVA	15			€ 15.419,31	€ 15.419,31
43	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "IL BRUCO"	PD	PADOVA	55			€ 44.006,62	€ 44.006,62
44	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "IL TRENINO"	PD	PADOVA	46			€ 37.114,34	€ 37.114,34
45	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "LA BALENA BLU"	PD	PADOVA	60			€ 48.444,38	€ 48.444,38
46	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "SACRA FAMIGLIA"	PD	PADOVA	55			€ 43.499,47	€ 43.499,47

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
47	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "IL MAGO DI OZ"	PD	PADOVA	54			€ 36.062,52	€ 36.062,52
48	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "COLIBRI' "	PD	PADOVA	50			€ 39.718,92	€ 39.718,92
49	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "ARCOBALENO"	PD	PADOVA	55			€ 38.190,72	€ 38.190,72
50	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "BERTACCHI"	PD	PADOVA	44			€ 29.985,58	€ 29.985,58
51	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "LO SCARABOCCHIO"	PD	PADOVA	46			€ 32.920,93	€ 32.920,93
52	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "LO SCRICCIOLO"	PD	PADOVA	46			€ 39.366,99	€ 39.366,99
53	AN	00644060287		COMUNE DI PADOVA	ASILO NIDO "LA TROTTOLA"	PD	PADOVA	46			€ 32.105,31	€ 32.105,31
54	NA	80006510285	00700440282	PROVINCIA DI PADOVA	NIDO AZIENDALE SNOOPY	PD	PADOVA	46			€ 42.055,21	€ 42.055,21
55	MN	00669550287	00669550287	COMUNE DI PERNUMIA	MICRONIDO PETER PAN	PD	PERNUMIA	24			€ 24.137,19	€ 24.137,19
56	MN	82001950284	01086310289	COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE	MICRONIDO IL GIROTONDO (EX L'ARCA DI NOE')	PD	PIACENZA D'ADIGE	29			€ 15.337,58	€ 15.337,58
57	AN	80009670284	00962850285	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	ASILO NIDO COMUNALE PRIMI PASSI	PD	PIAZZOLA SUL BRENTA	60			€ 37.335,17	€ 37.335,17
58	AN	80009770282	00696250281	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	ASILO NIDO "C. TRINCANATO"	PD	PIOVE DI SACCO	40			€ 30.457,92	€ 30.457,92
59	MN	80009830284	00736880287	COMUNE DI POLVERARA	MICRONIDO CASTELLO DEI PULCINI	PD	POLVERARA	32	01/02/2012	€ 17.662,59	€ -	€ 17.662,59
60	AN	00673730289	00673730289	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	ASILO NIDO COMUNALE "IL PETTIROSSO"	PD	PONTE SAN NICOLO`	54			€ 37.157,97	€ 37.157,97
61	AN	80009970288	01740610280	COMUNE DI RUBANO	ASILO NIDO "MARIELE VENTRE - IL NIDO DELLE VOCI"	PD	RUBANO	60			€ 45.971,83	€ 45.971,83
62	AN	81000530287	00647630284	COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	ASILO NIDO LA CULLA D'ORO	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	45			€ 27.521,22	€ 27.521,22
63	AN	80010070284	01937330288	COMUNE DI SANT' ANGELO DI PIOVE DI SACCO	ASILO NIDO COMUNALE IL SORRISO DEL BAMBINO	PD	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	40	01/09/2011	€ 5.680,95	€ 13.592,88	€ 19.273,83
64	AN	82002850285	01873810285	COMUNE DI SANT'ELENA	ASILO NIDO MONUMENTO AI CADUTI	PD	SANT'ELENA	49			€ 25.308,30	€ 25.308,30
65	MN	82001490281	00956240287	COMUNE DI SANT'URBANO	MICRONIDO L'ALBERO	PD	SANT'URBANO	14			€ 15.720,58	€ 15.720,58
66	MN	80010090282	01478010281	COMUNE DI SAONARA	MICRONIDO "IL CUCCIOLO"	PD	SAONARA	32			€ 28.410,54	€ 28.410,54
67	AN	80010110288	01886500287	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	ASILO NIDO COMUNALE PULCINO	PD	SELVAZZANO DENTRO	31			€ 22.811,77	€ 22.811,77
68	AN	00683160287	00683160287	COMUNE DI TRIBANO	ASILO NIDO "IL GRILLO PARLANTE"	PD	TRIBANO	30			€ 27.568,74	€ 27.568,74
69	AN	80010290288	02180560282	COMUNE DI VEGGIANO	ASILO NIDO COLLODI	PD	VEGGIANO	32			€ 30.664,01	€ 30.664,01
70	AN	80010330282	00743100281	COMUNE DI VIGODARZERE	ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE	PD	VIGODARZERE	34			€ 34.089,39	€ 34.089,39
71	AN	80010350280	01480860285	COMUNE DI VIGONZA	ASILO NIDO COMUNALE GIANNI RODARI	PD	VIGONZA	50			€ 41.683,18	€ 41.683,18
72	AN	81002900298	00211100292	COMUNE DI ADRIA	ASILO NIDO COMUNALE	RO	ADRIA	45			€ 34.781,16	€ 34.781,16

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
73	AN	82000390292	00240680298	COMUNE DI BADIA POLESINE	ASILO NIDO "I FIORI PIU' BELLI"	RO	BADIA POLESINE	50			€ 28.129,40	€ 28.129,40
74	CI	00192730299	00192730299	COMUNE DI CASTELMASSA	CENTRO INFANZIA "LA TANA DEGLI ORSETTI"	RO	CASTELMASSA	32			€ 25.611,06	€ 25.611,06
75	MN	00200150290	00200150290	COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO	MICRONIDO INCAMMINARSI	RO	CASTELNOVO BARIANO	20			€ 16.059,61	€ 16.059,61
76	MN	00202660296	00202660296	COMUNE DI FICAROLO	MICRONIDO "PETER PAN"	RO	FICAROLO	16			€ 14.265,31	€ 14.265,31
77	AN	82000490290	00198440299	COMUNE DI LENDINARA	ASILO NIDO COMUNALE	RO	LENDINARA	32			€ 20.218,84	€ 20.218,84
78	AN	00131010290	00197740293	COMUNE DI OCCHIOBELLO	ASILO NIDO COMUNALE "LA COCCINELLA"	RO	OCCHIOBELLO	60			€ 47.125,72	€ 47.125,72
79	MN	00197350291	00197350291	COMUNE DI POLESELLA	MICRONIDO COMUNALE DI RACCANO	RO	POLESELLA	22			€ 17.982,16	€ 17.982,16
80	AN	00201720299	00201720299	COMUNE DI PORTO TOLLE	ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN"	RO	PORTO TOLLE	40			€ 19.611,14	€ 19.611,14
81	AN	01014880296	01014880296	COMUNE DI PORTO VIRO	ASILO NIDO DEL CAPOLUOGO LA COCCINELLA	RO	PORTO VIRO	30			€ 28.436,59	€ 28.436,59
82	NI	81004580296	00689790293	COMUNE DI ROSOLINA	NIDO INTEGRATO "IL GIROTONDO"	RO	ROSOLINA	16			€ 18.068,97	€ 18.068,97
83	NA	01013470297	01013470297	AZIENDA ULSS 18	NIDO AZIENDALE LA NUVOLA BLU	RO	ROVIGO	40			€ 36.387,23	€ 36.387,23
84	NI	00192630291	00192630291	COMUNE DI ROVIGO	NIDO INTEGRATO "S. ANTONIO"	RO	ROVIGO	12			€ 11.807,76	€ 11.807,76
85	AN	00192630291	00192630291	COMUNE DI ROVIGO	ASILO NIDO BRAMANTE	RO	ROVIGO	55			€ 29.887,94	€ 29.887,94
86	AN	00192630291	00192630291	COMUNE DI ROVIGO	ASILO NIDO BUONARROTI	RO	ROVIGO	60			€ 51.275,18	€ 51.275,18
87	AN	83000750295	00213550296	COMUNE DI STIENTA	ASILO NIDO LE COCCOLE	RO	STIENTA	32			€ 26.351,34	€ 26.351,34
88	AN	00197020290		COMUNE DI TAGLIO DI PO	ASILO NIDO "GIRASOLE"	RO	TAGLIO DI PO	30			€ 26.058,02	€ 26.058,02
89	NI	00196480297	00196480297	COMUNE DI VILLADOSE	NIDO INTEGRATO LATTE E CACAO	RO	VILLADOSE	16			€ 19.590,49	€ 19.590,49
90	AN	83001570262	00813400264	COMUNE DI ASOLO	ASILO NIDO COMUNALE	TV	ASOLO	40			€ 33.103,75	€ 33.103,75
91	AN	80008210264	01557090261	COMUNE DI CASALE SUL SILE	ASILO NIDO COMUNALE IL CASTELLO	TV	CASALE SUL SILE	60			€ 30.273,78	€ 30.273,78
92	NA	00896810264	00896810264	AZIENDA ULSS N.8	NIDO AZIENDALE POLLICINO (CASTELFRANCO)	TV	CASTELFRANCO VENETO	30			€ 20.861,37	€ 20.861,37
93	AN	00481880268	00481880268	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	ASILO NIDO COMUNALE "LA TANA DEL LUPO"	TV	CASTELFRANCO VENETO	42			€ 35.636,72	€ 35.636,72
94	NA	00896790268	00896790268	AZIENDA ULSS N. 7	NIDO AZIENDALE DI CONEGLIANO LA CHIOCCIOLA	TV	CONEGLIANO	30			€ 29.325,88	€ 29.325,88
95	AN	82002490264	00549960268	COMUNE DI CONEGLIANO	ASILO NIDO "G.ZAMBONI"	TV	CONEGLIANO	60			€ 35.900,87	€ 35.900,87
96	AN	82002490264	00549960268	COMUNE DI CONEGLIANO	ASILO NIDO "G.F. PANIZZA"	TV	CONEGLIANO	60			€ 45.450,58	€ 45.450,58
97	MN	84000790265	00740700265	COMUNE DI CORDIGNANO	MICRONIDO BRUCOBIMBO	TV	CORDIGNANO	18			€ 18.056,63	€ 18.056,63

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
98	AN	80011410265	01519300261	COMUNE DI FONTANELLE	ASILO NIDO COMUNALE DI FONTANELLETTE	TV	FONTANELLE	36			€ 17.130,05	€ 17.130,05
99	AN	80011430263	01917330266	COMUNE DI GORGO AL MONTICANO	ASILO NIDO "L'ISOLA DEL TESORO"	TV	GORGO AL MONTICANO	35			€ 21.374,78	€ 21.374,78
100	AN	81003030269	01870750260	COMUNE DI LORIA	ASILO NIDO COMUNALE L'ORSACCHIOTTO	TV	LORIA	45			€ 29.786,47	€ 29.786,47
101	AN	82006050262	00798510269	COMUNE DI MARENO DI PIAVE	ASILO NIDO COMUNALE PETER PAN	TV	MARENO DI PIAVE	39			€ 29.027,98	€ 29.027,98
102	AN	80012370260	00497410266	COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA	ASILO NIDO PRIMI PASSI	TV	MEDUNA DI LIVENZA	30			€ 15.491,38	€ 15.491,38
103	AN	00565860269	00476370267	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	ASILO NIDO "LILLIPUT"	TV	MOGLIANO VENETO	60			€ 54.245,42	€ 54.245,42
104	NA	00896810264	00896810264	AZIENDA ULSS N.8	NIDO AZIENDALE IL NIDOTTO (MONTEBELLUNA)	TV	MONTEBELLUNA	30			€ 28.722,84	€ 28.722,84
105	AN	00471230268	00471230268	COMUNE DI MONTEBELLUNA	ASILO NIDO COMUNALE	TV	MONTEBELLUNA	60			€ 57.105,03	€ 57.105,03
106	CI	00486670268	00486670268	COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA	CENTRO INFANZIA "IL SORRISO"	TV	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	41			€ 24.093,45	€ 24.093,45
107	AN	83001090261	00638210260	COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	ASILO NIDO "IL GIRASOLE"	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	42			€ 19.703,69	€ 19.703,69
108	AN	00389950262	00389950262	COMUNE DI PAESE	ASILO NIDO COMUNALE "CENTRO D'INFANZIA"	TV	PAESE	60			€ 32.967,80	€ 32.967,80
109	AN	00517500260	00517500260	COMUNE DI PONZANO VENETO	ASILO NIDO COMUNALE	TV	PONZANO VENETO	60			€ 42.968,06	€ 42.968,06
110	MN	80010170266	01190200269	COMUNE DI PREGANZIOL	MICRONIDO COMUNALE NUVOLA	TV	PREGANZIOL	25			€ 25.032,10	€ 25.032,10
111	AN	80010170266	01190200269	COMUNE DI PREGANZIOL	ASILO NIDO AQUILONE	TV	PREGANZIOL	33			€ 29.201,44	€ 29.201,44
112	NI	81002490266	00840050264	COMUNE DI RIESE PIO X	NIDO INTEGRATO TOMMASO ONOFRI	TV	RIESE PIO X	29			€ 25.223,67	€ 25.223,67
113	AN	80007310263	00486490261	COMUNE DI TREVISO	ASILO NIDO DI FIERA	TV	TREVISO	50			€ 42.113,90	€ 42.113,90
114	AN	80007310263	00486490261	COMUNE DI TREVISO	ASILO NIDO DI MONIGO - S.PAOLO	TV	TREVISO	50			€ 40.987,12	€ 40.987,12
115	NA	80008870265	01138380264	PROVINCIA DI TREVISO	ASILO AZIENDALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	TV	TREVISO	30			€ 30.440,09	€ 30.440,09
116	AN	00486620263	00486620263	COMUNE DI VITTORIO VENETO	ASILO NIDO COMUNALE	TV	VITTORIO VENETO	60			€ 43.697,33	€ 43.697,33
117	AN	00529220261	00529220261	COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO	ASILO NIDO LA MONGOLFIERA	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	45			€ 26.649,31	€ 26.649,31
118	AN	80007390265	01593080268	COMUNE DI ZERO BRANCO	ASILO NIDO "NOI BAMBINI"	TV	ZERO BRANCO	35			€ 30.578,81	€ 30.578,81
119	AN	83000830279	00625550272	COMUNE DI ANNONE VENETO	ASILO NIDO "LO SCRICCIOLO"	VE	ANNONE VENETO	30			€ 12.903,92	€ 12.903,92
120	AN	00662440270	00662440270	COMUNE DI CAMPONOGARA	ASILO NIDO	VE	CAMPONOGARA	30			€ 25.381,61	€ 25.381,61
121	AN	03129420273	03129420273	COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI	ASILO NIDO COMUNALE "GIROTONDO"	VE	CAVALLINO TREPORTI	32			€ 28.181,24	€ 28.181,24

Allegato A Dgr n. del

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
122	AN	00194510277	00194510277	COMUNE DI CAVARZERE	ASILO NIDO COMUNALE	VE	CAVARZERE	60			€ 24.213,06	€ 24.213,06
123	AN	00621100270	00621100270	COMUNE DI CHIOGGIA	ASILO NIDO "ZEROTRE"	VE	CHIOGGIA	60			€ 40.569,11	€ 40.569,11
124	AN	00621100270	00621100270	COMUNE DI CHIOGGIA	ASILO NIDO "ARCOBALENO"	VE	CHIOGGIA	60			€ 39.630,82	€ 39.630,82
125	AN	00576720270	00576720270	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	ASILO NIDO COMUNALE SKARABOCCHIO	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	40			€ 29.634,68	€ 29.634,68
126	AN	82001910270	00655760270	COMUNE DI DOLO	ASILO NIDO COMUNALE	VE	DOLO	40			€ 25.740,23	€ 25.740,23
127	NI	82002190278	00720510270	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO	NIDO INTEGRATO LE MANINE COLORATE	VE	FIESSO D'ARTICO	25			€ 25.942,76	€ 25.942,76
128	AN	82003170279	00809670276	COMUNE DI MARTELLAGO	ASILO NIDO COMUNALE "IL PULCINO"	VE	MARTELLAGO	50			€ 34.011,85	€ 34.011,85
129	AN	00368570271	00368570271	COMUNE DI MIRA - ISTITUZIONE COMUNALE MIRA INNOVAZIONE	ASILO NIDO PRIMO VOLO	VE	MIRA	60			€ 40.819,70	€ 40.819,70
130	AN	82002010278	00649390275	COMUNE DI MIRANO	ASILO NIDO "L'AQUILONE"	VE	MIRANO	48			€ 40.808,18	€ 40.808,18
131	MN	00617480272	00617480272	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	MICRONIDO "CENTRO BABY"	VE	MUSILE DI PIAVE	32			€ 29.311,78	€ 29.311,78
132	AN	84000970271	00757130273	COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	ASILO NIDO POLLICINO	VE	QUARTO D'ALTINO	50			€ 35.986,94	€ 35.986,94
133	AN	82007420274	01536640277	COMUNE DI SALZANO	ASILO NIDO I POLLICINI	VE	SALZANO	30			€ 25.135,15	€ 25.135,15
134	AN	00625230271	00397210279	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	ASILO NIDO COMUNALE "IL NIDO DEI CUCCIOLI"	VE	SAN DONA` DI PIAVE	60			€ 56.851,11	€ 56.851,11
135	NI	82002430278	01861800272	COMUNE DI SCORZE'	SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI - NIDO INTEGRATO IL PAESE DEI BALOCCHI	VE	SCORZE`	29			€ 20.659,07	€ 20.659,07
136	AN	82005610272	00683400279	COMUNE DI SPINEA	ASILO NIDO COMUNALE	VE	SPINEA	30			€ 23.342,98	€ 23.342,98
137	AN	82007270273	01905040273	COMUNE DI STRA	ASILO NIDO COCCOLE E CAPRIOLE	VE	STRA	35			€ 22.334,91	€ 22.334,91
138	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO PINETA (MESTRE CARPENEDO)	VE	VENEZIA	40	01/08/2011	€ 14.873,76	€ 24.161,53	€ 39.035,29
139	MN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	MICRONIDO MARCONDIRONDELLO	VE	VENEZIA	22	01/08/2011	€ 10.742,16	€ 20.921,50	€ 31.663,66
140	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "SOLE" (LIDO)	VE	VENEZIA	40			€ 30.715,16	€ 30.715,16
141	NI	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	NIDO INTEGRATO SAN PIETRO IN VOLTA	VE	VENEZIA	28			€ 18.330,99	€ 18.330,99
142	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO TIEPOLO	VE	VENEZIA	40			€ 30.241,49	€ 30.241,49
143	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO S. PROVOLO	VE	VENEZIA	60			€ 39.413,93	€ 39.413,93
144	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "MILLECOLORI" - MESTRE	VE	VENEZIA	60			€ 40.899,41	€ 40.899,41
145	NA	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	NIDO AZIENDALE "LA CONCHIGLIA"	VE	VENEZIA	14			€ 16.335,23	€ 16.335,23
146	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "GLICINE"	VE	VENEZIA	39			€ 29.827,35	€ 29.827,35
147	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "HAKUNA MATATA" - CHIRIGNAGO	VE	VENEZIA	60			€ 39.861,46	€ 39.861,46

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
148	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO ONDA	VE	VENEZIA	35			€ 28.255,68	€ 28.255,68
149	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "POLLICINO" - MESTRE	VE	VENEZIA	30			€ 25.091,09	€ 25.091,09
150	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "DELFINO" - LIDO	VE	VENEZIA	55			€ 36.001,78	€ 36.001,78
151	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "PETER PAN" - CIPRESSINA	VE	VENEZIA	35			€ 29.217,62	€ 29.217,62
152	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "COCCINELLA" - MESTRE	VE	VENEZIA	40			€ 31.156,37	€ 31.156,37
153	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "COLIBRI' " - MARGHERA	VE	VENEZIA	60			€ 40.183,57	€ 40.183,57
154	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "GABBIANO"	VE	VENEZIA	50			€ 29.195,48	€ 29.195,48
155	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "FIORDALISO" - GAZZERA	VE	VENEZIA	40			€ 30.588,67	€ 30.588,67
156	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "AIRONE" - CHIRIGNAGO	VE	VENEZIA	40			€ 29.793,99	€ 29.793,99
157	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "CHIOCCIOLA" - MESTRE	VE	VENEZIA	40			€ 31.502,90	€ 31.502,90
158	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "MELOGRANO" - ZELARINO	VE	VENEZIA	60			€ 41.993,92	€ 41.993,92
159	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "CAPPUCCETTO ROSSO" - MARGHERA	VE	VENEZIA	40			€ 30.080,91	€ 30.080,91
160	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "NUVOLA"	VE	VENEZIA	50			€ 30.640,66	€ 30.640,66
161	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "DRAGHETTO" - MESTRE	VE	VENEZIA	50			€ 36.338,28	€ 36.338,28
162	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "TRILLI" - MESTRE	VE	VENEZIA	50			€ 35.957,16	€ 35.957,16
163	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "ARCOBALENO"	VE	VENEZIA	60			€ 41.070,55	€ 41.070,55
164	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - FAVARO	VE	VENEZIA	40			€ 29.175,67	€ 29.175,67
165	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "PINOCCHIO" - CARPENEDO	VE	VENEZIA	40			€ 29.539,77	€ 29.539,77
166	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "GIRASOLE" - MARGHERA	VE	VENEZIA	50			€ 34.984,70	€ 34.984,70
167	AN	00339370272	00339370272	COMUNE DI VENEZIA	ASILO NIDO "CILIEGIO"	VE	VENEZIA	40			€ 30.230,45	€ 30.230,45
168	NA	80009280274	00708670278	UNIVERSITA' IUAV	ASILO NIDO AZIENDALE IUAV - NIDO D'APE	VE	VENEZIA	30			€ 22.931,32	€ 22.931,32
169	AN	00518900246	00518900246	COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	ASILO NIDO "IL BOSCO INCANTATO"	VI	ALTAVILLA VICENTINA	44			€ 37.181,28	€ 37.181,28
170	AN	00294880240	00294880240	COMUNE DI ARSIERO	ASILO NIDO MARIA ELENA ROSSI	VI	ARSIERO	32			€ 19.436,68	€ 19.436,68
171	MN	00244950242	00244950242	COMUNE DI ARZIGNANO	MICRONIDO	VI	ARZIGNANO	14			€ 19.667,74	€ 19.667,74

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
172	AN	00244950242	00244950242	COMUNE DI ARZIGNANO	ASILO NIDO COMUNALE	VI	ARZIGNANO	60			€ 51.473,32	€ 51.473,32
173	NI	00553120247	00553120247	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	NIDO INTEGRATO COMUNALE PRIMO INCONTRO	VI	BARBARANO VICENTINO	30			€ 29.960,64	€ 29.960,64
174	MN	00913430245	00913430245	AZIENDA SANITARIA ULSS 3	MICRONIDO L'ALBERO DELLE FATE	VI	BASSANO DEL GRAPPA	24			€ 27.315,13	€ 27.315,13
175	AN	00168480242	00168480242	CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA	ASILO NIDO DI VIA OGNISSANTI	VI	BASSANO DEL GRAPPA	42			€ 32.886,60	€ 32.886,60
176	AN	00168480242	00168480242	CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA	ASILO NIDO DI VIA RIVANA	VI	BASSANO DEL GRAPPA	60			€ 50.840,20	€ 50.840,20
177	AN	00168480242	00168480242	CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA	ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CHINI	VI	BASSANO DEL GRAPPA	60			€ 46.882,07	€ 46.882,07
178	MN	00318760246	00318760246	COMUNE DI BRENDOLA	MICRONIDO "IL GIROTONDO"	VI	BRENDOLA	23			€ 24.163,72	€ 24.163,72
179	AN	00267040244	00267040244	COMUNE DI BROGLIANO	ASILO NIDO	VI	BROGLIANO	30			€ 17.508,78	€ 17.508,78
180	MN	80007410246	01623290242	COMUNE DI CALDOGNO	MICRONIDO COMUNALE DI CAPOVILLA "IL MONDO DEI PUFFI"	VI	CALDOGNO	29			€ 31.416,99	€ 31.416,99
181	AN	82000790244	00244550240	COMUNE DI CASSOLA	ASILO NIDO "NUOVO CENTRO COMUNALE DI PRIMA INFANZIA"	VI	CASSOLA	56			€ 30.426,81	€ 30.426,81
182	AN	82000790244	00244550240	COMUNE DI CASSOLA	ASILO NIDO "CENTRO PRIMA INFANZIA"	VI	CASSOLA	54			€ 46.993,55	€ 46.993,55
183	MN	00528860240	00528860240	COMUNE DI CASTEGNERO	MICRONIDO COMUNALE "ARPA"	VI	CASTEGNERO	25			€ 20.194,76	€ 20.194,76
184	AN	00295160246	00295160246	COMUNE DI CORNEDO VICENTINO	ASILO NIDO COMUNALE IL GIARDINO DEI COLORI	VI	CORNEDO VICENTINO	46			€ 34.115,12	€ 34.115,12
185	AN	00264180241	00264180241	COMUNE DI CREAZZO	ASILO NIDO COMUNALE "ALDO MORO"	VI	CREAZZO	42			€ 29.870,57	€ 29.870,57
186	AN	95022910244	00254330244	COMUNE DI DUEVILLE	ASILO NIDO COMUNALE	VI	DUEVILLE	35			€ 29.576,07	€ 29.576,07
187	MN	80014150249	00740270244	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	MICRONIDO COMUNALE GIANNI RODARI	VI	ISOLA VICENTINA	27			€ 30.583,80	€ 30.583,80
188	MN	00412580243	00412580243	COMUNE DI LONIGO	MICRONIDO COMUNALE "LA CASETTA"	VI	LONIGO	20			€ 24.749,12	€ 24.749,12
189	AN	00412580243	00412580243	COMUNE DI LONIGO	ASILO NIDO ADA MANCASSOLA	VI	LONIGO	60			€ 21.239,34	€ 21.239,34
190	AN	00249370248	00249370248	COMUNE DI MALO	ASILO NIDO COMUNALE	VI	MALO	60			€ 52.190,18	€ 52.190,18
191	AN	00267100246	00267100246	COMUNE DI MARANO VICENTINO	ASILO NIDO "IL GIROTONDO"	VI	MARANO VICENTINO	48			€ 41.268,17	€ 41.268,17
192	AN	82000830248	00255650244	COMUNE DI MAROSTICA	ASILO NIDO COMUNALE	VI	MAROSTICA	48			€ 38.430,88	€ 38.430,88
193	AN	00520270240	00520270240	COMUNE DI MOLVENA	ASILO NIDO "COLCERESA"	VI	MOLVENA	44			€ 18.709,35	€ 18.709,35
194	AN	00288650245	00288650245	COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	ASILO NIDO "IL SORRISO"	VI	MONTEBELLO VICENTINO	30			€ 30.197,19	€ 30.197,19
195	AN	00218540243	00218540243	COMUNE DI MONTEVIALE	ASILO NIDO "IL GELSO"	VI	MONTEVIALE	30			€ 22.147,60	€ 22.147,60

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
196	AN	00522580240	00522580240	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	ASILO NIDO "IL NIDO DI JACOPO"	VI	MONTICELLO CONTE OTTO	60			€ 40.256,78	€ 40.256,78
197	AN	00480160241	00480160241	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	ASILO NIDO COMUNALE	VI	NOVENTA VICENTINA	60			€ 34.367,23	€ 34.367,23
198	AN	83000930244	00256820242	COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE	ASILO NIDO COMUNALE "LE FONTANELLE"	VI	PIOVENE ROCCHETTE	60			€ 33.786,18	€ 33.786,18
199	AN	80007870241	02234930242	COMUNE DI POZZOLEONE	ASILO NIDO "PICCOLO PRINCIPE " DI SCALDAFERRO	VI	POZZOLEONE	30			€ 24.172,59	€ 24.172,59
200	AN	00192560241	00192560241	COMUNE DI RECOARO TERME	ASILO NIDO DELL'INFANZIA MARGHERITA	VI	RECOARO TERME	30			€ 32.278,63	€ 32.278,63
201	AN	00258950245	00258950245	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO	ASILO NIDO "GIROTONDO"	VI	ROMANO D'EZZELINO	60			€ 52.028,33	€ 52.028,33
202	AN	00276370244	00276370244	COMUNE DI ROSA'	ASILO NIDO COMUNALE "LA TARTARUGA"	VI	ROSA`	60			€ 49.468,77	€ 49.468,77
203	MN	00261630248	00261630248	COMUNE DI ROSSANO VENETO	MICRONIDO COMUNALE GIRO GIROTONDO (EX SPAZIO BIMBI)	VI	ROSSANO VENETO	32			€ 22.658,35	€ 22.658,35
204	MN	00280750241	00280750241	COMUNE DI SANTORSO	MICRONIDO "LA CICOGNA"	VI	SANTORSO	28			€ 30.805,22	€ 30.805,22
205	AN	80005610243	00605690247	COMUNE DI SAREGO	ASILO NIDO COMUNALE IL NESPOLO BLU	VI	SAREGO	48			€ 38.750,94	€ 38.750,94
206	AN	00402150247	00402150247	COMUNE DI SCHIO	ASILO NIDO COMUNALE "BAMBI"	VI	SCHIO	44			€ 37.382,51	€ 37.382,51
207	AN	00402150247	00402150247	COMUNE DI SCHIO	ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN"	VI	SCHIO	44			€ 39.833,27	€ 39.833,27
208	AN	00170360242	00170360242	COMUNE DI THIENE	ASILO NIDO "AQUILONE"	VI	THIENE	60			€ 30.851,72	€ 30.851,72
209	AN	00170360242	00170360242	COMUNE DI THIENE	ASILO NIDO "ARCOBALENO"	VI	THIENE	58			€ 43.830,85	€ 43.830,85
210	MN	00530900240	00530900240	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	MICRONIDO COMUNALE "CAMOMILLA"	VI	TORRI DI QUARTESOLO	22			€ 28.118,94	€ 28.118,94
211	AN	00404250243	00404250243	COMUNE DI VALDAGNO	ASILO NIDO DI MAGLIO DI SOPRA	VI	VALDAGNO	40			€ 27.973,35	€ 27.973,35
212	AN	00404250243	00404250243	COMUNE DI VALDAGNO	ASILO NIDO "BELFIORE"	VI	VALDAGNO	40			€ 32.297,02	€ 32.297,02
213	NI	84001010242	01513240240	COMUNE DI VALDASTICO	NIDO INTEGRATO IL NIDO DEGLI GNOMI	VI	VALDASTICO	12			€ 14.470,58	€ 14.470,58
214	NA	02441500242	02441500242	AZIENDA ULSS 6	NIDO AZIENDALE	VI	VICENZA	40			€ 30.140,96	€ 30.140,96
215	MN	00516890241	00516890241	COMUNE DI VICENZA	MICRONIDO "S.ROCCO"	VI	VICENZA	16			€ 20.161,34	€ 20.161,34
216	MN	00516890241	00516890241	COMUNE DI VICENZA	MICRONIDO "PIARDA"	VI	VICENZA	19			€ 21.241,37	€ 21.241,37
217	AN	00516890241	00516890241	COMUNE DI VICENZA	ASILO NIDO "PIARDA"	VI	VICENZA	60			€ 48.301,31	€ 48.301,31
218	AN	00516890241	00516890241	COMUNE DI VICENZA	ASILO NIDO "FERROVIERI"	VI	VICENZA	60			€ 57.020,31	€ 57.020,31
219	AN	00516890241	00516890241	COMUNE DI VICENZA	ASILO NIDO "CALVI"	VI	VICENZA	60			€ 51.685,49	€ 51.685,49
220	AN	00516890241	00516890241	COMUNE DI VICENZA	ASILO NIDO "SAN LAZZARO"	VI	VICENZA	60			€ 51.920,72	€ 51.920,72
221	AN	00516890241	00516890241	COMUNE DI VICENZA	ASILO NIDO "TURRA"	VI	VICENZA	60			€ 52.493,62	€ 52.493,62
222	AN	00516890241	00516890241	COMUNE DI VICENZA	ASILO NIDO "S.ROCCO"	VI	VICENZA	60			€ 46.941,09	€ 46.941,09

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
223	MN	00496080243	00496080243	PROVINCIA DI VICENZA	MICRONIDO PETER PAN	VI	VICENZA	20			€ 21.908,47	€ 21.908,47
224	MN	82003290234	01275970232	COMUNE DI ANGIARI	MICRONIDO "A. DAL CER"	VR	ANGIARI	23			€ 22.917,84	€ 22.917,84
225	NI	83002470231	01681800239	COMUNE DI BADIA CALAVENA	NIDO INTEGRATO "RAGGIO DI LUCE"	VR	BADIA CALAVENA	16			€ 13.199,39	€ 13.199,39
226	NI	00345090237	00345090237	COMUNE DI BARDOLINO	NIDO INTEGRATO SAN MICHELE	VR	BARDOLINO	18			€ 17.658,02	€ 17.658,02
227	AN	00659880231	00659880231	COMUNE DI BOVOLONE	ASILO NIDO "IL SOLE"	VR	BOVOLONE	60			€ 44.172,49	€ 44.172,49
228	AN	00268250230	00268250230	COMUNE DI BUSSOLENGO	ASILO NIDO COMUNALE IL GERMOGLIO	VR	BUSSOLENGO	40			€ 35.241,26	€ 35.241,26
229	NI	00659900237	00659900237	COMUNE DI CASALEONE	NIDO INTEGRATO IL GIARDINO FIORITO	VR	CASALEONE	22			€ 20.077,97	€ 20.077,97
230	AN	00659830236	00659830236	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	ASILO NIDO "DON LORENZO MILANI"	VR	CASTEL D'AZZANO	47			€ 30.649,67	€ 30.649,67
231	AN	00667270235	00667270235	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	ASILO NIDO CASTELFIORITO	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	60			€ 49.771,87	€ 49.771,87
232	AN	81000830232	00887460236	COMUNE DI CAVAION VERONESE	ASILO NIDO DI VIA GRANDE	VR	CAVAION VERONESE	45			€ 23.572,28	€ 23.572,28
233	AN	00659890230	00659890230	COMUNE DI CEREA	ASILO NIDO COMUNALE "L'ARCOBALENO"	VR	CEREA	56			€ 45.289,83	€ 45.289,83
234	MN	80007570239	00668150238	COMUNE DI CERRO VERONESE	MICRONIDO "CHIARA STELLA"	VR	CERRO VERONESE	24			€ 24.506,73	€ 24.506,73
235	AN	00650140239	00650140239	COMUNE DI COSTERMANO	ASILO NIDO COMUNALE LA PICCOLA STAZIONE	VR	COSTERMANO	40			€ 35.256,37	€ 35.256,37
236	AN	00419930235	00419930235	COMUNE DI GARDA	ASILO NIDO COMUNALE DI GARDA	VR	GARDA	40			€ 32.700,86	€ 32.700,86
237	AN	00457160232	00457160232	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	ASILO NIDO IL GIARDINO FELICE	VR	ISOLA DELLA SCALA	44			€ 35.890,44	€ 35.890,44
238	NI	00413860230	00413860230	COMUNE DI LAZISE	NIDO INTEGRATO IL TRENINO	VR	LAZISE	24			€ 20.936,69	€ 20.936,69
239	AN	00413860230	00413860230	COMUNE DI LAZISE	ASILO NIDO COMUNALE "IL GIRASOLE"	VR	LAZISE	38			€ 41.054,86	€ 41.054,86
240	NA	02574230237	02574230237	AZIENDA ULSS 21	MICRO NIDO AZIENDALE "FIOR DI NIDO"	VR	LEGNAGO	22			€ 29.062,59	€ 29.062,59
241	MN	00597030238	00597030238	COMUNE DI LEGNAGO	MICRONIDO COMUNALE LA CULLA SULLA LUNA	VR	LEGNAGO	16			€ 18.977,97	€ 18.977,97
242	AN	00597030238	00597030238	COMUNE DI LEGNAGO	ASILO NIDO COMUNALE UN MONDO TUTTO DA SCOPRIRE	VR	LEGNAGO	50			€ 34.018,63	€ 34.018,63
243	AN	00601160237	00601160237	COMUNE DI MALCESINE	ASILO NIDO L'ISOLETTA	VR	MALCESINE	37			€ 32.111,76	€ 32.111,76
244	AN	00251080230	00251080230	COMUNE DI NEGRAR	ASILO NIDO LA LUNA BAMBINA	VR	NEGRAR	36			€ 23.400,91	€ 23.400,91
245	AN	80009120231	00660550237	COMUNE DI NOGARA	ASILO NIDO COMUNALE "OTTO MARZO"	VR	NOGARA	46			€ 29.755,12	€ 29.755,12

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
246	AN	80030260238	01536590233	COMUNE DI OPPEANO	ASILO NIDO "CASA DELLE FARFALLE"	VR	OPPEANO	34			€ 29.699,34	€ 29.699,34
247	AN	00661770230	00661770230	COMUNE DI PESCANTINA	ASILO NIDO I MULINI DELL'ADIGE	VR	PESCANTINA	37			€ 30.633,64	€ 30.633,64
248	AN	00661770230	00661770230	COMUNE DI PESCANTINA	ASILO NIDO COMUNALE "ROSAPESCO"	VR	PESCANTINA	40			€ 33.893,84	€ 33.893,84
249	AN	00658760236	00658760236	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	ASILO NIDO L'AQUILONE	VR	POVEGLIANO VERONESE	50			€ 33.171,21	€ 33.171,21
250	MN	00663220234	00663220234	COMUNE DI PRESSANA	MICRONIDO "IL GIROTONDO"	VR	PRESSANA	24			€ 21.687,41	€ 21.687,41
251	AN	00220240238	00220240238	COMUNE DI SAN BONIFACIO	ASILO NIDO COMUNALE LE FATE	VR	SAN BONIFACIO	42			€ 41.953,61	€ 41.953,61
252	AN	00360350235	00360350235	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	ASILO NIDO LUPETTO DEI BIMBI - SABIN	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	60			€ 39.613,15	€ 39.613,15
253	AN	00333790236	00333790236	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO - ISTITUZIONE SERVIZI AL CITTADINO	ASILO NIDO "C. COLLODI"	VR	SAN MARTINO BUONALBERGO	46			€ 35.211,86	€ 35.211,86
254	AN	00261520233	00261520233	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	ASILO NIDO SAN FLORIANO	VR	SAN PIETRO IN CARIANO	60			€ 44.311,42	€ 44.311,42
255	NI	00661100230	00661100230	COMUNE DI SANGUINETTO	NIDO INTEGRATO "RAGGIO DI SOLE"	VR	SANGUINETTO	24			€ 23.221,09	€ 23.221,09
256	AN	00259810232	00259810232	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	ASILO NIDO "IL GELSO DI ANNA"	VR	SOMMACAMPAGNA	33			€ 35.454,66	€ 35.454,66
257	AN	00500760236	00500760236	COMUNE DI SONA	ASILO NIDO "SULL'ARCOBALENO"	VR	SONA	59			€ 43.875,78	€ 43.875,78
258	NI	00661030239	00661030239	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	NIDO INTEGRATO COMUNALE "IL CASTELLO INCANTATO"	VR	TORRI DEL BENACO	30			€ 25.914,75	€ 25.914,75
259	AN	00265460238	00265460238	COMUNE DI TREGNAGO	ASILO NIDO "LA CASA DI FISCHIANEBBIA"	VR	TREGNAGO	36			€ 25.788,95	€ 25.788,95
260	MN	00346630239	00346630239	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	MICRONIDO COMUNALE "GLI GNOMI"	VR	VALEGGIO SUL MINCIO	25			€ 31.396,54	€ 31.396,54
261	AN	00346630239	00346630239	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	ASILO NIDO "GATTONANDO"	VR	VALEGGIO SUL MINCIO	44			€ 38.185,44	€ 38.185,44
262	MN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	MICRONIDO "POLLICINO 2"	VR	VERONA	30			€ 21.273,92	€ 21.273,92
263	MN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	MICRONIDO "GARBINI COLOMIATTI"	VR	VERONA	15			€ 16.243,45	€ 16.243,45
264	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "IL PORTO DEI PICCOLI"	VR	VERONA	60			€ 41.593,22	€ 41.593,22
265	NA	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	NIDO AZIENDALE LA PIUMA	VR	VERONA	23			€ 23.356,88	€ 23.356,88
266	MN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	MICRONIDO "PESTRINO"	VR	VERONA	15			€ 18.252,33	€ 18.252,33
267	MN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	MICRONIDO "L'AQUILONE 2"	VR	VERONA	16			€ 18.039,13	€ 18.039,13

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
268	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "IL MAGGIOCIONDOLO"	VR	VERONA	60			€ 45.942,36	€ 45.942,36
269	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "IL FIORDALISO"	VR	VERONA	33			€ 28.361,49	€ 28.361,49
270	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "IL PICCOLO PRINCIPE"	VR	VERONA	39			€ 28.662,56	€ 28.662,56
271	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO DI PONTE FLORIO "IL GIROTONDO"	VR	VERONA	40			€ 31.652,92	€ 31.652,92
272	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "LA FILASTROCCA"	VR	VERONA	60			€ 47.781,15	€ 47.781,15
273	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "DEL SOLE" 2	VR	VERONA	50			€ 35.151,64	€ 35.151,64
274	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "IL QUADRIFOGLIO"	VR	VERONA	60			€ 49.436,75	€ 49.436,75
275	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "IL GIRASOLE"	VR	VERONA	60			€ 47.617,32	€ 47.617,32
276	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "LA FIABA"	VR	VERONA	60			€ 48.751,98	€ 48.751,98
277	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "IL CUCCIOLO"	VR	VERONA	60			€ 48.033,36	€ 48.033,36
278	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "LA COCCINELLA"	VR	VERONA	60			€ 42.961,57	€ 42.961,57
279	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "POLLICINO 1"	VR	VERONA	60			€ 46.504,80	€ 46.504,80
280	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO DI PINDEMONTE "IL PAESE DELLA FANTASIA"	VR	VERONA	60			€ 49.348,73	€ 49.348,73
281	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "L'ALBERO VERDE"	VR	VERONA	60			€ 44.122,70	€ 44.122,70
282	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "L'AQUILONE 1"	VR	VERONA	60			€ 48.308,60	€ 48.308,60
283	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "BRUCO FELICE"	VR	VERONA	60			€ 48.313,51	€ 48.313,51
284	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "DEL SOLE" 1	VR	VERONA	60			€ 42.779,51	€ 42.779,51
285	AN	00215150236	00215150236	COMUNE DI VERONA	ASILO NIDO "ARCOBALENO"	VR	VERONA	56			€ 43.886,54	€ 43.886,54
286	MN	80010940239		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CASA CIRCONDARIALE DI VERONA MONTORIO	MICRONIDO "IL CASTELLO DELLE FIABE"	VR	VERONA	27			€ 26.747,09	€ 26.747,09
287	NA	93009870234	01541040232	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	NIDO AZIENDALE BABY ATENEO	VR	VERONA	18			€ 19.162,31	€ 19.162,31
288	MN	80014290235	01526410236	COMUNE DI VIGASIO	MICRONIDO IL PICCOLO PUZZLE	VR	VIGASIO	19			€ 19.384,57	€ 19.384,57
289	NI	82000850238	00879030237	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	NIDO INTEGRATO FOLLETI CURIOSI	VR	VILLA BARTOLOMEA	15			€ 15.139,63	€ 15.139,63
290	AN	00232070235	00232070235	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	ASILO NIDO COMUNALE "PICCOLO MONDO"	VR	VILLAFRANCA DI VERONA	38			€ 31.938,89	€ 31.938,89
291	AN	00232070235	00232070235	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	ASILO NIDO COMUNALE "IL GIROTONDO"	VR	VILLAFRANCA DI VERONA	60			€ 47.857,80	€ 47.857,80

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
292	AN	00660750233	00660750233	COMUNE DI ZEVIO	ASILO NIDO IL CASTELLO INCANTATO	VR	ZEVIO	40			€ 34.435,95	€ 34.435,95
								11.785				**€ 9.234.745,14**

ALLEGATOB alla Dgr n. 1999 del 02 ottobre 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
1	AN	00895620250	00895620250	AZIENDA SPECIALE COMUNALE "AGORDO SERVIZI"	ASILO NIDO COMUNALE	BL	AGORDO	30			€ 19.178,30	€ 19.178,30
2	MN	SMMGNN59R71D530I	00915160253	MICRONIDO L'ARCOBALENO DI SOMMAVILLA G.	MICRONIDO L'ARCOBALENO (DI AGORDO)	BL	AGORDO	14			€ 18.530,53	€ 18.530,53
3	NI	00210830253	00210830253	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO	NIDO INTEGRATO SAN GAETANO	BL	BELLUNO	18			€ 12.859,35	€ 12.859,35
4	CI	FSNSLV74L69F770U	00990210254	CENTRO INFANZIA UNO DUE TRE DI SILVIA FASAN	CENTRO INFANZIA UNO DUE TRE DI SILVIA FASAN	BL	BELLUNO	28			€ 18.880,54	€ 18.880,54
5	NI	80008720254	00953120250	PARROCCHIA SS. BIAGIO E STEFANO- SC. D'INF. S.BIAGIO	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN BIAGIO - NIDO INTEGRATO	BL	BELLUNO	24			€ 23.511,93	€ 23.511,93
6	MN	00894020254	00894020254	PETER PAN S.N.C. DI SOMMAVILLA E AGNOLI	MICRONIDO PETER PAN	BL	BELLUNO	14			€ 15.682,22	€ 15.682,22
7	NI	00772930251	00772930251	SCUOLA DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA"	NIDO INTEGRATO	BL	BELLUNO	28			€ 24.489,99	€ 24.489,99
8	MN	01082380252	01082380252	CONSORZIO GIROTONDO	MICRONIDO "CONSORZIO GIROTONDO" (EX SPAZIO BAMBINI)	BL	CENCENIGHE AGORDINO	14			€ 16.635,44	€ 16.635,44
9	CI	90005940250	00878490259	ASSOCIAZIONE "FACCIAMO UN NIDO"	ASSOCIAZIONE "FACCIAMO UN NIDO" - CENTRO INFANZIA	BL	CORTINA D'AMPEZZO	30			€ 22.855,02	€ 22.855,02
10	MN	00913040259	00913040259	IL GIOCANIDO S.A.S.	MICRONIDO IL GIOCANIDO	BL	FELTRE	30			€ 25.517,48	€ 25.517,48
11	NI	00410870273	00410870273	ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S.GIUSEPPE DEL CABURLOTTO	SCUOLA DELL'INFANZIA NAZARET - NIDO INTEGRATO IL GERMOGLIO (DI LENTIAI)	BL	LENTIAI	29			€ 27.300,28	€ 27.300,28
12	NI	00207250259	00207250259	ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI LOZZO DI CADORE	NIDO INTEGRATO "SPAZIO BAMBINI"	BL	LOZZO DI CADORE	25			€ 12.140,07	€ 12.140,07
13	MN	FNSMNC73B57M089A	00977090257	MONICA FUNES	MICRONIDO "MON PETIT" (PIEVE)	BL	PIEVE D'ALPAGO	15			€ 16.867,32	€ 16.867,32
14	NI	80003200252	00939170254	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI POLPET E PONTE NELLE ALPI	SCUOLA D'INF. NIDO INTEGRATO "DON FORTUNATO ZALIVANI"	BL	PONTE NELLE ALPI	16			€ 14.155,22	€ 14.155,22
15	MN	SMMGNN59R71D530I	00915160253	MICRONIDO L'ARCOBALENO DI SOMMAVILLA G.	MICRONIDO L'ARCOBALENO	BL	SANTA GIUSTINA BELLUNESE	24			€ 26.934,48	€ 26.934,48
16	AN	00883390254	00883390254	SEDICO SERVIZI S.R.L.	ASILO NIDO CA' GIOIOSA	BL	SEDICO	60			€ 51.191,93	€ 51.191,93
17	MN	SCHMRK82A63A757F	00964390256	NIDO IL CUCCIOLO DI SCHIOCCHET MARIKA	MICRONIDO IL CUCCIOLO	BL	TRICHIANA	15			€ 16.808,33	€ 16.808,33
18	MN	00933470254	00933470254	MICRONIDO "IL GIRASOLE" S.A.S. DI RENESTO M. & C.	MICRONIDO "IL GIRASOLE"	BL	VAS	24			€ 15.135,19	€ 15.135,19
19	NI	92030670282	03388210282	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA - NIDO INTEGRATO	PD	AGNA	22			€ 13.127,07	€ 13.127,07
20	NI	92028510284	03382990285	PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE BEATA VERGINE MARIA	SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - NIDO INTEGRATO	PD	ALBIGNASEGO	28			€ 26.240,90	€ 26.240,90
21	NI	92027780284	03389500285	PARROCCHIA S. AGOSTINO VESCOVO - SCUOLA DELL'INFANZIA S.AGOSTINO	NIDO INTEGRATO S.AGOSTINO	PD	ALBIGNASEGO	18			€ 17.309,70	€ 17.309,70
22	CI	92028520283	04201200286	PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO DI MANDRIOLA	CENTRO INFANZIA "PADRE ANTONIO"	PD	ALBIGNASEGO	50			€ 41.284,13	€ 41.284,13

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
23	CI	92040280288	03660660287	PARROCCHIA S.LORENZO IN RONCON-SCUOLA DELL'INFANZIA S.LORENZO	CENTRO INFANZIA C.LIVIERO - S.LORENZO	PD	ALBIGNASEGO	32			€ 28.666,32	€ 28.666,32
24	NI	92030010281	03237780287	PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO	NIDO INTEGRATO ARCOBALENO	PD	ANGUILLARA VENETA	14			€ 15.029,06	€ 15.029,06
25	NI	91002870284	03395230281	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	NIDO INTEGRATO ARCOBALENO	PD	ARQUA` PETRARCA	16			€ 12.758,08	€ 12.758,08
26	NI	92040090281	03393260280	PARROCCHIA SAN SIRO	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO- NIDO INTEGRATO	PD	BAGNOLI DI SOPRA	25			€ 18.662,18	€ 18.662,18
27	NI	80007570288	00667150288	ISTITUTO FEMMINILE DON BOSCO DELLE F.M.A.	SC. D'INF. "MARIA AUSILIATRICE"- NIDO INTEGRATO DI BATTAGLIA TERME	PD	BATTAGLIA TERME	24			€ 15.789,28	€ 15.789,28
28	NI	91002900289	03388470282	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO SAN SEBASTIANO	PD	BOARA PISANI	20			€ 16.549,92	€ 16.549,92
29	NI	92032190289	03383550286	PARROCCHIA SANT'EUFEMIA	NIDO INTEGRATO SANT'EUFEMIA	PD	BORGORICCO	16			€ 17.713,09	€ 17.713,09
30	MN	03953930280	03953930280	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	MICRONIDO "PRIMI PASSI" (BRUGINE)	PD	BRUGINE	20			€ 21.960,21	€ 21.960,21
31	NI	90001500280	03380890289	PARR. S. PROSDOCIMO-SCUOLA D'INF. MADONNA DI FATIMA	NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA	PD	CAMPO SAN MARTINO	32			€ 25.947,90	€ 25.947,90
32	NI	92027510285	03372840284	PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA	SC. INF. DON B.OREGNA - NIDO INTEGRATO IL CUCCIOLO	PD	CAMPODARSEGO	32			€ 26.876,45	€ 26.876,45
33	NI	92030070285	03389430285	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA - SC.INF. GIOVANNI XXIII	NIDO INTEGRATO "I BIMBI"	PD	CARTURA	26			€ 22.511,57	€ 22.511,57
34	NI	00762420289	00762420289	SCUOLA DELL'INFANZIA "EMILIA GIRARDELLO FERRARI FARINAZZO"	NIDO INTEGRATO "EMILIA GIRARDELLO FERRARI FARINAZZO"	PD	CASALE DI SCODOSIA	29			€ 8.383,34	€ 8.383,34
35	MN	03431790280	03431790280	COOPERATIVA SOCIALE AURORA A.R.L.	MICRONIDO "LA CULLA DI AURORA"	PD	CITTADELLA	12			€ 14.510,12	€ 14.510,12
36	NI	90001490284	02717070284	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - NIDO INTEGRATO	PD	CITTADELLA	12			€ 9.756,99	€ 9.756,99
37	NI	90001560284	03381040280	PARROCCHIA SS. PROSDOCIMO E DONATO	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - NIDO INTEGRATO	PD	CITTADELLA	28			€ 21.406,45	€ 21.406,45
38	NI	92029270284	02717710285	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI - NIDO INTEGRATO	PD	CODEVIGO	32			€ 14.186,74	€ 14.186,74
39	MN	04563410283	04563410283	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDINAG	MICRONIDO "MONDOGIRA"	PD	ESTE	16			€ 9.768,30	€ 9.768,30
40	MN	03263430286	03263430286	CAROVANA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	MICRONIDO L'ALBERO MAGICO (GALLIERA VENETA)	PD	GALLIERA VENETA	16	01/09/2011	€ 2.065,80	€ 6.424,04	€ 8.489,84
41	NI	90001600288	03384990283	PARROCCHIA DI S. M. MADDALENA - SCUOLA D'INF. "G. GIARDINO"	SCUOLA D'INF. "G. GIARDINO" - NIDO INTEGRATO	PD	GALLIERA VENETA	32			€ 23.849,30	€ 23.849,30
42	NI	90002550284	03389990288	PARROCCHIA S.MARTINO VESCOVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO M. IMMACOLATA	NIDO INTEGRATO M. IMMACOLATA	PD	GAZZO	29			€ 24.843,52	€ 24.843,52
43	MN	04585230289	04585230289	COOPERATIVA SOCIALE SOGNI E COLORI	MICRONIDO SOGNI E COLORI	PD	LEGNARO	25			€ 24.893,24	€ 24.893,24

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
44	NI	92028490289	03391670282	PARROCCHIA S.BIAGIO	SC. D'INF. E NIDO INTEGRATO S. ANTONIO	PD	LEGNARO	24			€ 20.387,78	€ 20.387,78
45	NI	92029280283	03389470281	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	NIDO INTEGRATO TONINO PETROBELLI	PD	MASERA` DI PADOVA	29			€ 22.952,64	€ 22.952,64
46	NI	82004530281		FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PROSDOCIMI BARICOLO	NIDO INTEGRATO	PD	MONTAGNANA	15			€ 5.914,80	€ 5.914,80
47	NI	92029290282	03382590283	PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO	SCUOLA D'INF. MARIA IMMACOLATA - NIDO INTEGRATO	PD	MONTEGROTTO TERME	28			€ 18.170,62	€ 18.170,62
48	MN	92030490285	03393330281	PARROCCHIA SS. ROSARIO - TURRI	MICRONIDO S. GIUSEPPE	PD	MONTEGROTTO TERME	26			€ 17.594,77	€ 17.594,77
49	AN	LRSLBT72P41G224H	03558220285	BIM BUM BAM DI LA ROSA ELISABETTA	ASILO NIDO BIM BUM BAM	PD	NOVENTA PADOVANA	60			€ 62.024,61	€ 62.024,61
50	MN	92133220282	03999300282	ASSOCIAZIONE BIRIBO'	MICRONIDO BIRIBO'	PD	PADOVA	27			€ 27.946,39	€ 27.946,39
51	MN	03899100287	03899100287	ASSOCIAZIONE CIVILE APE MAIA	MICRONIDO APE MAIA	PD	PADOVA	24			€ 19.065,04	€ 19.065,04
52	MN	92154500281	92154500281	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MULINO	MICRONIDO IL MULINO A VENTO	PD	PADOVA	28			€ 24.704,64	€ 24.704,64
53	AN	03569590288	03569590288	ASSOCIAZIONE IL GIROTONDO	ASILO NIDO IL GIROTONDO	PD	PADOVA	35			€ 22.014,55	€ 22.014,55
54	MN	03947860288	03947860288	ASSOCIAZIONE PIANETA BIMBO	MICRONIDO GATTO SILVESTRO	PD	PADOVA	26			€ 25.619,36	€ 25.619,36
55	MN	92134130282	03658200286	ASSOCIAZIONE RENATO FRANCO	MICRONIDO GRISU'	PD	PADOVA	20			€ 16.526,89	€ 16.526,89
56	NI	01380790285	01380790285	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN GAETANO	NIDO INTEGRATO SAN GAETANO	PD	PADOVA	26			€ 19.007,72	€ 19.007,72
57	CI	01046780282	01046780282	COOPERATIVA SOCIALE TERR.A.	CENTRO INFANZIA "TERRA DEI PICCOLI"	PD	PADOVA	39			€ 14.168,05	€ 14.168,05
58	CI	00682190285	00682190285	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE	CENTRO INFANZIA "C. E G. FERRO"	PD	PADOVA	50			€ 27.662,78	€ 27.662,78
59	NI	01993240280	01993240280	I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE E ASSESTENZA	NIDO INTEGRATO VANZO	PD	PADOVA	30			€ 25.610,69	€ 25.610,69
60	NI	02381780580	01051501003	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO	SCUOLA DELL'INFANZIA ANNIBALE DI FRANCIA - NIDO INTEGRATO	PD	PADOVA	27			€ 23.805,84	€ 23.805,84
61	NI	02477630582	01062811003	ISTITUTO FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	SCUOLA DELL'INFANZIA BEATO LUIGI GUANELLA - NIDO INTEGRATO	PD	PADOVA	28			€ 18.009,45	€ 18.009,45
62	NI	92029390280	03388190286	PARROCCHIA NATIVITA' B.V.MARIA	SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII- NIDO INTEGRATO	PD	PADOVA	24			€ 17.016,92	€ 17.016,92
63	NI	92043510285	03389410287	PARROCCHIA S. GIUSTINAV.E.M. - SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSTINA PIANTA	SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSTINA PIANTA - NIDO INTEGRATO	PD	PADOVA	16			€ 11.935,25	€ 11.935,25
64	NI	80011290287	03389850284	PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO	NIDO INTEGRATO SAN PROSDOCIMO	PD	PADOVA	22			€ 20.716,69	€ 20.716,69
65	MN	02671460281	02671460281	PROGETTO NOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MICRONIDO SAMARCANDA	PD	PADOVA	31			€ 20.940,85	€ 20.940,85
66	AN	04068300286	04068300286	S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	ASILO NIDO "SOLECHERIDE"	PD	PADOVA	43			€ 35.998,68	€ 35.998,68

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
67	CI	04068300286	04068300286	S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	CENTRO INFANZIA F. APORTI	PD	PADOVA	40			€ 27.668,35	€ 27.668,35
68	NI	04068300286	04068300286	S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	NIDO INTEGRATO " G. E C. MOSCHINI"	PD	PADOVA	20			€ 17.129,43	€ 17.129,43
69	NI	04068300286	04068300286	S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELA BREDA - NIDO INTEGRATO	PD	PADOVA	29			€ 21.577,47	€ 21.577,47
70	CI	04068300286	04068300286	S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	CENTRO INFANZIA REGINA ELENA	PD	PADOVA	40			€ 30.745,25	€ 30.745,25
71	CI	04068300286	04068300286	S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	CENTRO INFANZIA L.MENEGHINI CARRARO	PD	PADOVA	48			€ 34.002,55	€ 34.002,55
72	AN	02079350274	02079350274	SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASILO NIDO IL CASTELLO INCANTATO IST. CONFIGLIACHI (PADOVA)	PD	PADOVA	50			€ 11.044,37	€ 11.044,37
73	CI	92034000288	03390640286	PARROCCHIA DI SAN BIAGIO VESCOVO E MARTIRE	CENTRO INFANZIA SAN GIUSEPPE	PD	PIOMBINO DESE	60			€ 36.182,53	€ 36.182,53
74	MN	04493180287	04493180287	COOPERATIVA SOCIALE EMILIO	MICRONIDO "EMILIO"	PD	POLVERARA	20			€ 24.404,76	€ 24.404,76
75	NI	91003410288	03382630287	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "SANTA MARTA"	PD	PONSO	15			€ 9.563,66	€ 9.563,66
76	MN	04128560283	04128560283	COOPERATIVA SOCIALE ARL L'ALLEGRA BRIGATA	MICRONIDO "L'ALLEGRA BRIGATA"	PD	PONTE SAN NICOLO`	30			€ 30.112,00	€ 30.112,00
77	NI	01993240280	01993240280	I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE E ASSISTENZA	NIDO INTEGRATO "LA CITTA' DEI BAMBINI" DI RUBANO	PD	RUBANO	32			€ 21.886,09	€ 21.886,09
78	CI	04177100288	04177100288	NADABARUFFA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ARL	CENTRO INFANZIA MELICOCCOLO	PD	RUBANO	24			€ 26.291,71	€ 26.291,71
79	NI	92030860289	03388970281	PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO	NIDO INTEGRATO SAN GIUSEPPE	PD	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	32			€ 24.474,80	€ 24.474,80
80	NI	90001890285	03380880280	PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE	NIDO INTEGRATO "COCCINELLE"	PD	SAN GIORGIO IN BOSCO	32			€ 27.832,86	€ 27.832,86
81	MN	03748660283	03748660283	"G&G" S.N.C. DI BETTETO G. E CHERUBIN G.	MICRONIDO "APE MAYA"	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	12			€ 16.692,31	€ 16.692,31
82	NI	92029510283	03388920286	PARROCCHIA S.GIUSTINA VERGINE E MARTIRE	NIDO INTEGRATO "DON GIUSEPPE LAGO"	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE	29			€ 23.708,10	€ 23.708,10
83	CI	92029370282	03690890284	PARROCCHIA SAN DOMENICO	CENTRO INFANZIA MARIA MONTESSORI	PD	SELVAZZANO DENTRO	50			€ 33.521,81	€ 33.521,81
84	NI	00733550289	00733550289	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN BENEDETTO	ASS.NE SCUOLA D'INF. SAN BENEDETTO - NIDO INTEGRATO	PD	TEOLO	15			€ 16.633,61	€ 16.633,61
85	NI	90001510289	03685290284	PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X	NIDO INTEGRATO SAN PIO X	PD	TOMBOLO	18			€ 7.430,59	€ 7.430,59
86	NI	90001580282	03388980280	PARROCCHIA S. BIAGIO DI ONARA	NIDO INTEGRATO ARCOBALENO	PD	TOMBOLO	30			€ 27.407,36	€ 27.407,36
87	MN	04387720289	04387720289	BIM BUM BAM SNC DI FARDIN DIANA & C.	MICRONIDO BIM BUM BAM	PD	TREBASELEGHE	25	01/09/2011	€ 7.850,04	€ 13.864,65	€ 21.714,69
88	MN	PNZPLA73D41F443K	03950450266	IL PAPERO GIALLO DI PANAZZOLO PAOLA (RIESE PIO X)	MICRONIDO "IL PAPERO GIALLO"	PD	TREBASELEGHE	17			€ 19.256,80	€ 19.256,80

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
89	NI	92036280284	03384270280	PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DELLA B.V. MARIA	SCUOLA DELL'INFANZIA L.A. CAGNIN - NIDO INTEGRATO	PD	TREBASELEGHE	25			€ 16.402,64	€ 16.402,64
90	NI	00681890281	00681890281	PARROCCHIA S.AMBROGIO VESCOVO E DOTTORE	SCUOLA DELL'INF. M.IMMACOLATA - NIDO INTEGRATO IL GIROTONDO	PD	TREBASELEGHE	15			€ 15.263,33	€ 15.263,33
91	CI	92030720285	03386330280	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	CENTRO INFANZIA "SAN MARTINO"	PD	TREBASELEGHE	42			€ 29.596,52	€ 29.596,52
92	CI	92040850288	02717180281	PARROCCHIA SS. GIUSEPPE E GIULIANA	CENTRO INFANZIA "SUOR ALMAROSA RECH"	PD	VILLA DEL CONTE	45			€ 25.725,07	€ 25.725,07
93	NI	91003270286	03389510284	PARROCCHIA SS. ANDREA AP. E COLOMBA	NIDO INTEGRATO ARCOBALENO	PD	VILLA ESTENSE	24			€ 13.821,56	€ 13.821,56
94	NI	92030080284	03942320288	PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO	SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA INCORONATA - N.I.	PD	VILLAFRANCA PADOVANA	23			€ 15.204,17	€ 15.204,17
95	NI	91002730280	03384910281	PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA	SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO SANTA MARIA GORETTI	PD	VO	15			€ 13.906,19	€ 13.906,19
96	NI	01218420295	01218420295	COOPERATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIOVANNI BOSCO" ONLUS	NIDO INTEGRATO "SAN GIOVANNI BOSCO"	RO	ARIANO POLESINE	22			€ 22.696,75	€ 22.696,75
97	CI	01334810296	01334810296	ASSOCIAZIONE "G. FUMAGALLI"	CENTRO INFANZIA "PAOLA DI ROSA"	RO	BADIA POLESINE	40			€ 33.528,26	€ 33.528,26
98	NI	00208210294	00208210294	SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GOTTARDO"	NIDO INTEGRATO "SAN GOTTARDO"	RO	BAGNOLO DI PO	24			€ 13.667,22	€ 13.667,22
99	NI	01231420298	01231420298	COOPERATIVA SOCIALE AURORA S.R.L.	NIDO INTEGRATO AURORA C/O SC.INF. COLLODI	RO	BERGANTINO	25			€ 17.029,72	€ 17.029,72
100	NI	93004450297	01370170290	PARROCCHIA DI S.SOFIA	NIDO INTEGRATO MARIA BAMBINA	RO	CANARO	20			€ 12.865,56	€ 12.865,56
101	NI	00208260299	00208260299	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	NIDO INTEGRATO MARIA IMMACOLATA	RO	CANDA	18			€ 15.225,27	€ 15.225,27
102	NI	00208300293	00208300293	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA S. DOMENICO SAVIO	NIDO INTEGRATO S. DOMENICO SAVIO	RO	CEREGNANO	13			€ 11.931,12	€ 11.931,12
103	NI	93005020297	00827880295	SCUOLA DELL'INFANZIA "PAPA PIO XII"	NIDO INTEGRATO "PAPA PIO XII"	RO	CRESPINO	19			€ 6.834,19	€ 6.834,19
104	NI	00208390294	00208390294	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MARIA IMMACOLATA	NIDO INTEGRATO MARIA IMMACOLATA	RO	FIESSO UMBERTIANO	13			€ 16.534,05	€ 16.534,05
105	NI	00208420299	00208420299	SCUOLA DELL'INFANZIA B.V. DEL BUON CONSIGLIO	NIDO INTEGRATO B.V. DEL BUON CONSIGLIO	RO	GAIBA	12			€ 6.715,76	€ 6.715,76
106	NI	91001600294	01250500293	PARROCCHIA S. SOFIA	SCUOLA CATT. PARR. IMMACOLATA - NIDO INTEGRATO ANGELO CUSTODE	RO	LENDINARA	14			€ 14.492,75	€ 14.492,75
107	NI	00208450296	00208450296	SCUOLA DELL'INFANZIA S. CATERINA	NIDO INTEGRATO S. CATERINA	RO	LENDINARA	16			€ 14.872,54	€ 14.872,54
108	NI	00208500298	00208500298	SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO	NIDO INTEGRATO S. GIOVANNI BOSCO	RO	LUSIA	23			€ 11.288,16	€ 11.288,16
109	NI	00208560292	00208560292	ASS. SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	NIDO INTEGRATO SAN GIUSEPPE	RO	PINCARA	29			€ 15.864,12	€ 15.864,12
110	NI	00208580290	00208580290	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE	NIDO INTEGRATO S. GIUSEPPE	RO	PONTECCHIO POLESINE	16			€ 11.887,73	€ 11.887,73
111	CI	01158700292	01158700292	ASSOCIAZIONE HUMANITAS CENTRO ITALIANO FEMMINILE	CENTRO INFANZIA CIF "LA COCCINELLA"	RO	ROVIGO	13			€ 15.965,32	€ 15.965,32

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
112	CI	01158700292	01158700292	ASSOCIAZIONE HUMANITAS CENTRO ITALIANO FEMMINILE	CENTRO INFANZIA "GIROTONDO-ARCOBALENO"	RO	ROVIGO	45			€ 45.364,56	€ 45.364,56
113	NI	00208730291	00208730291	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA S. BORTOLO - E. MERLIN	NIDO INTEGRATO E.MERLIN	RO	ROVIGO	18			€ 16.800,18	€ 16.800,18
114	CI	93001280291	01111320295	FONDAZIONE "SAN GIOVANNI BOSCO"	CENTRO INFANZIA "GIACOMO SICHIROLLO"	RO	ROVIGO	50			€ 35.303,63	€ 35.303,63
115	NI	93004300294	01197820291	PARROCCHIA SAN PIO X PAPA	NIDO INTEGRATO SAN PIO X PAPA	RO	ROVIGO	29			€ 23.492,22	€ 23.492,22
116	NI	00208800292	00208800292	SCUOLA DELL'INFANZIA "S. MARIA ASSUNTA"	NIDO INTEGRATO "S.MARIA ASSUNTA"	RO	ROVIGO	29			€ 20.438,63	€ 20.438,63
117	NI	02477630582	01062811003	ISTITUTO FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	SCUOLA D'INF. BEATO LUIGI GUANELLA - NIDO INTEGRATO	RO	TRECENTA	15			€ 14.153,38	€ 14.153,38
118	AN	01971280266	01971280266	PARROCCHIA S. FOSCA	ASILO NIDO INTERGENERAZIONALE S. ANTONIO	TV	ALTIVOLE	37			€ 23.533,80	€ 23.533,80
119	MN	03977830268	03977830268	DELLE MERAVIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MICRONIDO "L'ISOLA DELLE MERAVIGLIE"	TV	BORSO DEL GRAPPA	20			€ 19.400,19	€ 19.400,19
120	CI	01633420268	01633420268	INSIEME SI PUO' SOC. COOP. SOC.	CENTRO INFANZIA IL CASTELLO (BREDA DI PIAVE)	TV	BREDA DI PIAVE	32			€ 13.624,51	€ 13.624,51
121	NI	80006950267	01967700269	PARROCCHIA CONVERSIONE DI SAN PAOLO	NIDO INTEGRATO "MADONNA DI FATIMA"	TV	BREDA DI PIAVE	29			€ 26.040,79	€ 26.040,79
122	NI	02168480263	02168480263	"IL GIROTONDO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	NIDO INTEGRATO "IL GIROTONDO"	TV	CAERANO SAN MARCO	29			€ 24.563,91	€ 24.563,91
123	NI	01968920262	01968920262	PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE - NIDO INTEGRATO	TV	CAPPELLA MAGGIORE	24			€ 14.481,08	€ 14.481,08
124	MN	RSSRRT58A65L483C	03821770264	ASILO NIDO NUOVO RE BLU DI ROSSI ROBERTA	MICRONIDO NUOVO RE BLU	TV	CARBONERA	28			€ 25.809,04	€ 25.809,04
125	MN	94100780264		ASSOCIAZIONE BIMBIFELICI	MICRONIDO BIMBIFELICI	TV	CARBONERA	24			€ 21.738,80	€ 21.738,80
126	MN	94100550261	94100550261	CONSORZIO CIELO AZZURRO	MICRONIDO CIELO AZZURRO (CASIER)	TV	CASIER	21			€ 25.959,98	€ 25.959,98
127	MN	03924410263	03924410263	DAL CORSO SILVIA & CO. S.A.S.	MICRONIDO IL MAGO DI OZ	TV	CASIER	32			€ 32.044,66	€ 32.044,66
128	MN	03482970260	03482970260	IL GUSCIO S.N.C.	MICRONIDO IL GUSCIO (CASTELCUCCO)	TV	CASTELCUCCO	21			€ 17.760,24	€ 17.760,24
129	CI	81000010264	00509910261	ASILO INFANTILE UMBERTO 1°	CENTRO INFANZIA UMBERTO 1°	TV	CASTELFRANCO VENETO	60			€ 41.658,01	€ 41.658,01
130	NI	01976380269	01976380269	PARROCCHIA DI SANT'ANDREA AP. - SCUOLA DELL'INFANZIA FLORETE FLORES	NIDO INTEGRATO MINI FLORES	TV	CASTELFRANCO VENETO	29			€ 19.605,59	€ 19.605,59
131	NI	01969060266	01969060266	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	SC. INF. M.IMMACOLATA - NIDO INTEGRATO "LA ROSA"	TV	CASTELFRANCO VENETO	29			€ 15.016,72	€ 15.016,72
132	CI	81000150268	00510030265	PARROCCHIA SAN FLORIANO	CENTRO INFANZIA S.PIO X	TV	CASTELFRANCO VENETO	20			€ 19.950,43	€ 19.950,43
133	NI	01968040269	01968040269	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X-NIDO INTEGRATO	TV	CASTELFRANCO VENETO	20			€ 20.288,37	€ 20.288,37
134	NI	01968510261	01968510261	PARR. NATIVITA' DI M.SANTISSIMA	SCUOLA D'INF. "A. PELLIZZARI" - NIDO INTEGRATO "LA COCCINELLA"	TV	CASTELLO DI GODEGO	29			€ 17.632,46	€ 17.632,46

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
135	NI	80011830264	00509900262	ISTITUTO ISTRUZIONE CATECHISTICA ED EDUCAZIONE CRISTIANA	SCUOLA D'INF. SUOR M. VERONICA-NIDO INTEGRATO "ARCOBALENO"	TV	CIMADOLMO	29			€ 17.278,69	€ 17.278,69
136	NI	01967450261	01967450261	PARROCCHIA S. ANDREA DI CODOGNE'	NIDO INTEGRATO BAMBIN GESU'	TV	CODOGNE`	29			€ 19.120,84	€ 19.120,84
137	MN	03015640265	03015640265	ARCOBALENO SAS	MICRONIDO ARCOBALENO	TV	COLLE UMBERTO	30			€ 27.772,93	€ 27.772,93
138	CI	03818850269	03818850269	AQUILONE ROSAZZURRO S.C.S.	CENTRO INFANZIA "I SOGNI DEI BAMBINI"	TV	CONEGLIANO	12			€ 11.220,20	€ 11.220,20
139	MN	91024930264	03823810266	CONSORZIO INTERAZIENDALE PREALPI TREVIGIANE PER SERVIZI ALL'INFANZIA E AI MINORI	MICRONIDO "L'AQUILONE"	TV	CONEGLIANO	32			€ 20.036,08	€ 20.036,08
140	CI	01633420268	01633420268	INSIEME SI PUO' SOC. COOP. SOC.	CENTRO INFANZIA "IL GIARDINO" (CONEGLIANO)	TV	CONEGLIANO	56			€ 20.471,03	€ 20.471,03
141	NI	01969490265	01969490265	PARROCCHIA SAN PIO X	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - NIDO INTEGRATO	TV	CONEGLIANO	30			€ 15.423,12	€ 15.423,12
142	AN	00898250261	00898250261	PIANCA SCHOOL S.R.L.	ASILO NIDO "I PULCINI"	TV	CONEGLIANO	60			€ 36.415,26	€ 36.415,26
143	NI	00510160260	00510160260	ASILO MONUMENTO AI CADUTI	SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DELLA PACE - NIDO INTEGRATO	TV	CORNUDA	29			€ 20.941,69	€ 20.941,69
144	MN	03482970260	03482970260	IL GUSCIO S.N.C.	MICRONIDO IL GUSCIO	TV	CRESPANO DEL GRAPPA	16			€ 18.361,25	€ 18.361,25
145	MN	03873890267	03873890267	LA CASA DI ALICE SAS	MICRONIDO LA CASA DI ALICE SAS	TV	CROCETTA DEL MONTELLO	24			€ 27.720,54	€ 27.720,54
146	CI	TSSNZR76M71L565G	04028580266	CENTRO INFANZIA BIMBIBELLI DI TESSER N.	CENTRO INFANZIA BIMBIBELLI	TV	FARRA DI SOLIGO	14			€ 10.271,36	€ 10.271,36
147	CI	92003220263	01967810266	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	CENTRO INFANZIA "MARIA BAMBINA"	TV	FONTE	29			€ 16.712,36	€ 16.712,36
148	NI	01971610264	01971610264	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	NIDO INTEGRATO "GLI ANGELI"	TV	FREGONA	16			€ 11.357,37	€ 11.357,37
149	CI	01969320264	01969320264	PARROCCHIA S. TIZIANO VESCOVO	CENTRO INFANZIA SACRO CUORE	TV	GAIARINE	30			€ 17.165,20	€ 17.165,20
150	MN	04470980261	04470980261	MARY POPPINS' HOUSE SNC	MICRONIDO MARY POPPINS' HOUSE	TV	GODEGA DI SANT'URBANO	15			€ 20.290,32	€ 20.290,32
151	NI	01969830262	01969830262	PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO DI BIBANO	NIDO INTEGRATO "DON DIONISIO RAGAZZON"	TV	GODEGA DI SANT'URBANO	18			€ 15.086,96	€ 15.086,96
152	CI	00792090268	00792090268	COOP. PROVINCIALE SERVIZI S.C.S. (CPS)	CENTRO INFANZIA "PRIMO VOLO"	TV	ISTRANA	42			€ 18.205,67	€ 18.205,67
153	NA	MNGMNC73C60Z133R	03494590262	IL DELFINO DI MENEGHELLO MONICA	NIDO AZIENDALE DELL'AERONAUTICA MILITARE HANGAR DEI MICETTI	TV	ISTRANA	30	01/11/2011	€ 3.511,86	€ 12.847,72	€ 16.359,58
154	MN	04099520266	04099520266	NIDO FAMILY S.R.L.	MICRONIDO "LE COCCINELLE"	TV	ISTRANA	21			€ 15.675,92	€ 15.675,92
155	AN	04139180261	04139180261	IL DELFINO DI MIO BERTOLO F. E DA ROS G. SNC	ASILO NIDO "IL DELFINO"	TV	MANSUE`	30			€ 18.061,33	€ 18.061,33
156	NI	01969160264	01969160264	PARROCCHIA S.TOMMASO APOSTOLO - SCUOLA D'INF. S. PIO X	NIDO INTEGRATO S. PIO X	TV	MASER	22			€ 14.621,43	€ 14.621,43
157	NI	01971720261	01971720261	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN VARAGO	SCUOLA DELL'INFANZIA M.MONTI - NIDO INTEGRATO "L'ALBERO AZZURRO"	TV	MASERADA SUL PIAVE	24			€ 22.321,37	€ 22.321,37

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
158	CI	03258170277	03258170277	"IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI" SOC. COOP.SOC. ONLUS	CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" (MOGLIANO V.TO)	TV	MOGLIANO VENETO	48			€ 32.435,48	€ 32.435,48
159	AN	03839660267	03839660267	THE MILKY WAY SRL	ASILO NIDO HAPPY CHILD	TV	MOGLIANO VENETO	32			€ 31.110,00	€ 31.110,00
160	NI	01969230265	01969230265	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	SCUOLA D'INF. SANTA MARIA ASSUNTA - NIDO INTEGRATO "PETER PAN"	TV	MONASTIER DI TREVISO	12			€ 7.242,42	€ 7.242,42
161	NI	02480770268	02480770268	COOPERATIVA SOCIALE "SCUOLE BERTOLINI" S.C.A.R.L.	NIDO INTEGRATO "LE GEMME"	TV	MONTEBELLUNA	29			€ 21.471,32	€ 21.471,32
162	NI	02066370269	02066370269	PARROCCHIA S.ANTONIO DA PADOVA	SCUOLA D'INFANZIA PASTEGA - NIDO INTEGRATO IPPOCASTANO	TV	MORGANO	20			€ 16.558,96	€ 16.558,96
163	NI	80012490266	00812150266	IPAB ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI	NIDO INTEGRATO BORGO DEGLI ANGELI	TV	MOTTA DI LIVENZA	29			€ 24.241,31	€ 24.241,31
164	MN	03626250272	03626250272	I COLORI DI BETTY AND CLAIRE S.A.S. (ERACLEA)	MICRONIDO SCARABOCCHIANDO (ODERZO)	TV	ODERZO	12			€ 16.294,27	€ 16.294,27
165	MN	03893720262	03893720262	IL PICCOLO PRINCIPE S.C.A.R.L.	MICRONIDO IL PICCOLO PRINCIPE	TV	ODERZO	30			€ 31.060,29	€ 31.060,29
166	NI	01990790261	01990790261	PARROCCHIA DI S.GIOVANNI BATTISTA	NIDO INTEGRATO "ONDA BLU"	TV	ODERZO	29			€ 25.094,16	€ 25.094,16
167	NI	01968460269	01968460269	PARROCCHIA S. BENEDETTO ABATE	NIDO INTEGRATO MARIA BAMBINA	TV	ORSAGO	24			€ 14.049,74	€ 14.049,74
168	NI	01969530268	01969530268	PARROCCHIA SS. TRINITA' DI FIETTA	SCUOLA DELL'INFANZIA "CATERINA BASSO" - NIDO INTEGRATO	TV	PADERNO DEL GRAPPA	16			€ 15.953,97	€ 15.953,97
169	CI	03131750261	03131750261	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ISTRUZIONE CULTURA RICERCA INFANZIA S.I.CU.R.I.	CENTRO INFANZIA "MOWGLI" (PAESE)	TV	PAESE	30			€ 14.035,04	€ 14.035,04
170	CI	00545230260	00545230260	IPAB OPERE PIE D'ONIGO	CENTRO INFANZIA "DON LUIGI SIMEONI"	TV	PEDEROBBA	21			€ 16.583,50	€ 16.583,50
171	NI	01968250264	01968250264	PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA - SCUOLA DELL'INFANZIA "MONUMENTO AI CADUTI"	NIDO INTEGRATO "IL MIO NIDO"	TV	PIEVE DI SOLIGO	29			€ 20.645,06	€ 20.645,06
172	MN	04163330261	04163330261	BABY SCHOOL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MICRONIDO BABY SCHOOL (PONTE DI PIAVE)	TV	PONTE DI PIAVE	30			€ 27.725,62	€ 27.725,62
173	CI	04133630261	04133630261	PONZANO CHILDREN S.R.L.	CENTRO INFANZIA PONZANO CHILDREN	TV	PONZANO VENETO	50			€ 25.334,18	€ 25.334,18
174	NI	00510820269	00510820269	SCUOLA DELL'INFANZIA SOCAL CUNIAL	NIDO INTEGRATO "SOCAL CUNIAL"	TV	POSSAGNO	29			€ 17.888,35	€ 17.888,35
175	AN	04172740260	04172740260	BRUM BRUM S.A.S. DI ZANOTTO M. & CO.	ASILO NIDO BRUM BRUM	TV	PREGANZIOL	36			€ 29.797,12	€ 29.797,12
176	AN	00594320269	00594320269	ISTITUTO DOMUS NOSTRA	ASILO NIDO "SUOR DOMENICA"	TV	QUINTO DI TREVISO	32			€ 28.432,36	€ 28.432,36
177	NI	01979600267	01979600267	PARROCCHIA S. BARTOLOMEO - SC.D'INF. M. IMMACOLATA	NIDO INTEGRATO MARIA IMMACOLATA	TV	RESANA	28			€ 21.694,89	€ 21.694,89
178	NI	01989560261	01989560261	PARROCCHIA SS. VITTORE E CORONA - SCUOLA DELL'INFANZIA SS. VITTORE E CORONA	NIDO INTEGRATO SS. VITTORE E CORONA	TV	RESANA	29			€ 20.530,45	€ 20.530,45
179	NI	00511170268	00511170268	ASILO INFANTILE VITTORIA	NIDO INTEGRATO PRATO FIORITO	TV	RONCADE	32			€ 23.519,84	€ 23.519,84

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
180	AN	03142240278	03142240278	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENA	ASILO NIDO ARCOBALENA	TV	RONCADE	47			€ 23.366,01	€ 23.366,01
181	NI	80009330269	00511190266	ISTITUTO NOBILE MOROSINI	NIDO INTEGRATO "L'ISOLA CHE NON C'E'"	TV	RONCADE	32			€ 23.015,75	€ 23.015,75
182	MN	04163330261	04163330261	BABY SCHOOL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MICRONIDO BABY SCHOOL	TV	SALGAREDA	23			€ 21.784,73	€ 21.784,73
183	CI	01231770262	01231770262	MICROTECNICA TREVISANA SNC	CENTRO INFANZIA LE NUVOLETTE	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	30			€ 20.315,21	€ 20.315,21
184	NI	01969240264	01969240264	PARROCCHIA "S. BARTOLOMEO AP." DI SPERCENIGO	SCUOLA D'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "S. GIUSEPPE"	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	12			€ 6.888,79	€ 6.888,79
185	NI	01970000269	01970000269	PARROCCHIA DI SANT'ANDREA DI BARBARANA	SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "S.GIUSEPPE"	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	14			€ 10.098,74	€ 10.098,74
186	NI	00511250268	00511250268	SCUOLA PARROCCHIALE DI CATECHISMO DI FAGARE'	SCUOLA DELL'INFANZIA "EROI DEL PIAVE" - NIDO INTEGRATO	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	15			€ 11.597,30	€ 11.597,30
187	MN	03637430269	03637430269	TATI E TATE SNC DI DA RE ELEONORA, DA RE ELISABETTA E DE VIDI SARA	MICRONIDO TATI E TATE	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	15			€ 15.140,78	€ 15.140,78
188	NI	01967780261	01967780261	PARROCCHIA DI SAN PIETRO E PAOLO	SCUOLA D'INF. DIVINA PROVVIDENZA - NIDO INTEGRATO DIVINA PROVVIDENZA	TV	SAN FIOR	32			€ 22.323,29	€ 22.323,29
189	CI	91003630265	02491100265	PARROCCHIA PURIFICAZIONE BEATA VERGINE	CENTRO INFANZIA "GIROTONDO DELLE ETA' "	TV	SAN PIETRO DI FELETTO	50			€ 19.144,21	€ 19.144,21
190	NI	01969380268	01969380268	PARROCCHIA S. MARIA IN BETLEMME	NIDO INTEGRATO S. MARIA GORETTI	TV	SAN PIETRO DI FELETTO	24			€ 19.744,46	€ 19.744,46
191	MN	DSSRRT74A58C957Q	04072050265	ETA BETA DI DASSI ROBERTA	MICRONIDO L'ISOLA DEL TESORO	TV	SAN VENDEMIANO	12			€ 13.550,17	€ 13.550,17
192	NI	01968990265	01968990265	PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	SCUOLA D'INFANZIA NIDO INTEGRATO CAV. ANGELO CARRON	TV	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	32			€ 17.035,94	€ 17.035,94
193	NI	01969580263	01969580263	PARROCCHIA DI S.PANCRAZIO MARTIRE	NIDO INTEGRATO "MARIA BAMBINA"	TV	SARMEDE	12			€ 11.370,43	€ 11.370,43
194	NI	01968120269	01968120269	PARROCCHIA S. LUCIA IN SEGUSINO	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE NIDO INTEGRATO "L'ALBERO AZZURRO"	TV	SEGUSINO	20			€ 15.572,65	€ 15.572,65
195	MN	03966160263	03966160263	IL NIDO DEGLI ANGELI DI BENEDETTI CHIARA & C.	MICRONIDO DEGLI ANGELI	TV	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	30	01/10/2011	€ 4.131,60	€ 10.722,82	€ 14.854,42
196	NI	01967980267	01967980267	PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO-SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA	NIDO INTEGRATO MARIA BAMBINA	TV	SILEA	29			€ 24.208,21	€ 24.208,21
197	CI	03475050260	03475050260	AGORA' SOCIETA' COOP. SOCIALE	CENTRO INFANZIA "LA CASA DEI BAMBINI"	TV	SPRESIANO	12			€ 14.652,39	€ 14.652,39
198	AN	04374870261	04374870261	CENTRO INFANZIA BINGOLANDIA SRL	ASILO NIDO "BINGOLANDIA"	TV	SPRESIANO	50	01/05/2011	€ 9.812,55	€ 11.539,57	€ 21.352,12
199	NI	01968530269	01968530269	PARROCCHIA SS. TRINITA'-SCUOLA DELL'INFANZIA PIZZOLATO	NIDO INTEGRATO PIZZOLATO	TV	SPRESIANO	29			€ 18.252,35	€ 18.252,35
200	NI	82002110268	01970260269	PARROCCHIA S. DANIELE PROFETA	SCUOLA D'INF. SANTA CECILIA - NIDO INTEGRATO	TV	SUSEGANA	15			€ 10.791,95	€ 10.791,95

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
201	NI	01968160265	01968160265	PARROCCHIA VISITAZIONE B.V. MARIA	SCUOLA DELL'INFANZIA "B.GIULIANA" DI COLLALTO - NIDO INTEGRATO PICCOLE IMPRONTE	TV	SUSEGANA	23			€ 15.677,25	€ 15.677,25
202	NI	01968730265	01968730265	PARROCCHIA DI S.MARTINO VESCOVO IN MUSANO	NIDO INTEGRATO LA CICOGNA	TV	TREVIGNANO	28			€ 21.350,57	€ 21.350,57
203	CI	00792090268	00792090268	COOP. PROVINCIALE SERVIZI S.C.S. (CPS)	CENTRO INFANZIA "CASA MIA"	TV	TREVISO	60			€ 38.273,96	€ 38.273,96
204	AN	04060200260	04060200260	EOS DEL CENTRO ITALIANO FEMMINILE PROVINCIALE	ASILO NIDO "ARCOBALENO"	TV	TREVISO	38			€ 26.844,16	€ 26.844,16
205	CI	01633420268	01633420268	INSIEME SI PUO' SOC. COOP. SOC.	CENTRO INFANZIA "BIMBINSIEME" (TREVISO)	TV	TREVISO	32			€ 25.296,46	€ 25.296,46
206	AN	01633420268	01633420268	INSIEME SI PUO' SOC. COOP. SOC.	ASILO NIDO "BIMBINSIEME 2" (TREVISO)	TV	TREVISO	51			€ 23.293,80	€ 23.293,80
207	NI	04448060261	04448060261	IPAB APPIANI - TURAZZA	NIDO APPIANI DEGLI ANGELI CUSTODI	TV	TREVISO	29			€ 22.213,66	€ 22.213,66
208	NI	01967200260	01967200260	PARROCCHIA CRISTO RE	NIDO INTEGRATO CRISTO RE	TV	TREVISO	18			€ 13.988,10	€ 13.988,10
209	NI	80010150268	01967240266	PARROCCHIA DI S. ANTONINO M. - SCUOLA DELL' INF. "BENEDETTO XV"	NIDO INTEGRATO "L'ALBERO MAGICO"	TV	TREVISO	28			€ 24.774,65	€ 24.774,65
210	NI	80010130260	01968900264	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO	SCUOLA DELL'INF. PROVERA - NIDO INTEGRATO "I CUCCIOLI"	TV	TREVISO	29			€ 12.208,29	€ 12.208,29
211	NI	94010070269	01967250265	PARROCCHIA S. AMBROGIO VESCOVO -SCUOLA DELL'INFANZIA "S. MARIA BERTILLA"	SCUOLA DELL'INFANZIA "S. MARIA BERTILLA" - NIDO INTEGRATO	TV	TREVISO	29			€ 20.645,21	€ 20.645,21
212	MN	03974230264	03974230264	SOC. COOP. SOCIALE "C'ERA UNA VOLTA"	MICRONIDO "C'ERA UNA VOLTA"	TV	TREVISO	32			€ 18.869,34	€ 18.869,34
213	AN	83003330269	00807190269	ISTITUTO ZANADIO SALOMONI	ASILO NIDO IL TRENINO 2	TV	VALDOBBIADENE	50			€ 19.883,98	€ 19.883,98
214	NI	02270260264	02270260264	SCUOLA DELL'INFANZIA "GESU' BAMBINO"	NIDO INTEGRATO "IL TRENINO 1"	TV	VALDOBBIADENE	18			€ 14.780,26	€ 14.780,26
215	NI	01969650264	01969650264	PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	NIDO INTEGRATO SORRISO DI PAPA LUCIANI	TV	VAZZOLA	29			€ 21.484,56	€ 21.484,56
216	NI	01967870260	01967870260	PARROCCHIA "S. FOSCA" DI CASACORBA	SC. DI'INF. "M. IMMACOLATA"-NIDO INTEGRATO BAMBI	TV	VEDELAGO	29			€ 27.733,55	€ 27.733,55
217	NI	01968910263	01968910263	PARROCCHIA SS. FABIANO E SEBASTIANO	NIDO INTEGRATO "LA CHIOCCIOLA"	TV	VILLORBA	26			€ 19.873,33	€ 19.873,33
218	NI	01986030268	01986030268	CHIESA PARROCCHIALE S. BENEDETTO DI ZENSON DI PIAVE	SCUOLA D'INF. NIDO INTEGRATO "SAN BENEDETTO"	TV	ZENSON DI PIAVE	14			€ 8.306,60	€ 8.306,60
219	NI	01985050267	01985050267	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA-SCUOLA D'INF. MONUMENTO AI CADUTI	NIDO INTEGRATO ZEROTONDO	TV	ZERO BRANCO	29			€ 22.023,51	€ 22.023,51
220	NI	90015020275	03104410273	PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO -SC. D'INF. MADONNA DEL ROSARIO	NIDO INTEGRATO STELLA DEL MATTINO	VE	CAMPAGNA LUPIA	30			€ 27.680,82	€ 27.680,82
221	NI	90015480271	03103500272	PARROCCHIA SAN NICOLA	NIDO INTEGRATO ARCOBALENO	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE	28			€ 25.154,13	€ 25.154,13
222	MN	02983100278	02983100278	SOCIETA' COOPERATIVA LA BARCHETTA DI CARTA	MICRONIDO LA BARCHETTA DI CARTA	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE	25			€ 22.839,66	€ 22.839,66

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
223	MN	03169800277	03169800277	GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS	MICRONIDO MINIMONDO	VE	CEGGIA	32			€ 19.104,47	€ 19.104,47
224	NI	83001210273	00643620271	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	SCUOLA DELL'INFANZIA SS.MARTIRI CONCORDIESI - NIDO INTEGRATO IL PONTE	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	16			€ 13.490,23	€ 13.490,23
225	MN	03507930273	03507930273	IL CLUB DEI PICCOLI DI SUSANNA I.S. S.R.L.	MICRONIDO IL CLUB DEI PICCOLI DI SUSANNA	VE	DOLO	15			€ 17.096,79	€ 17.096,79
226	NI	84003290271	03101800278	PARROCCHIA S.M. CONCETTA SC. INF. MONS. GHEZZO	NIDO INTEGRATO PRIMI PASSI	VE	ERACLEA	32			€ 25.435,11	€ 25.435,11
227	NI	93000710272	03101810277	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO	NIDO INTEGRATO GIRASOLE	VE	ERACLEA	21			€ 9.497,82	€ 9.497,82
228	MN	03841180270	03841180270	COOPERATIVA SOCIALE MALIVA	MICRONIDO BABYBIRBA (FIESSO D'ARTICO)	VE	FIESSO D'ARTICO	20			€ 15.903,68	€ 15.903,68
229	NI	84001050271	01546800275	PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA	NIDO INTEGRATO MADONNA DI LOURDES	VE	FOSSALTA DI PIAVE	29			€ 21.490,32	€ 21.490,32
230	NI	92007640276	00676540271	PARROCCHIA S. ZENONE VESCOVO	SCUOLA DELL'INFANZIA L. ZANNIER - NIDO INTEGRATO ARCOBALENO	VE	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	20			€ 14.235,23	€ 14.235,23
231	MN	03371760277	03371760277	L'ISOLA DI PETER PAN SNC DI ZAMPIERON M. & GUIOTTO L.	MICRONIDO "L'ISOLA DI PETER PAN"	VE	FOSSO`	24			€ 18.605,57	€ 18.605,57
232	NI	90015160279	03081960274	PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO	NIDO INTEGRATO SAN FRANCESCO D'ASSISI	VE	FOSSO`	12			€ 14.637,64	€ 14.637,64
233	AN	03169800277	03169800277	GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS	ASILO NIDO "SPAZIO BIMBI MINIMONDO" (JESOLO)	VE	JESOLO	44			€ 38.673,34	€ 38.673,34
234	MN	03626250272	03626250272	I COLORI DI BETTY AND CLAIRE S.A.S.	MICRONIDO SCARABOCCHIANDO	VE	JESOLO	27			€ 32.182,47	€ 32.182,47
235	NI	84003410275	03179430271	PARROCCHIA S.M. AUSILIATRICE	NIDO INTEGRATO LA CASA DEI CUCCIOLI	VE	JESOLO	24			€ 15.136,46	€ 15.136,46
236	NI	84001790272	02281050274	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	NIDO INTEGRATO "IL GIARDINO D'INFANZIA"	VE	JESOLO	16			€ 18.346,77	€ 18.346,77
237	NI	93003990277	03098860277	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA	NIDO INTEGRATO SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA RITA	VE	JESOLO	16			€ 20.035,11	€ 20.035,11
238	AN	90016670276		PARROCCHIA DI SAN LIBERALE DI MARCON	ASILO NIDO IL CHICCO	VE	MARCON	35	01/07/2011	€ 9.502,68	€ 17.356,94	€ 26.859,62
239	AN	CROMHL68E48L407J	03287670263	RE SOLE DI CORO' MICHELA	CENTRO INFANZIA RE SOLE	VE	MARCON	42			€ 36.332,81	€ 36.332,81
240	NI	02260920273	02260920273	PARROCCHIA CATTEDRA DI SAN PIETRO	ASILO NIDO INTEGRATO NAZARETH	VE	MARTELLAGO	16			€ 17.023,20	€ 17.023,20
241	NI	02224360277	02224360277	PARROCCHIA DI S. STEFANO - SCUOLA DELL'INFANZIA VIRTUS ET LABOR	NIDO INTEGRATO BAMBI	VE	MARTELLAGO	32			€ 22.848,32	€ 22.848,32
242	NI	93004610270	03556320277	PARROCCHIA S. GIROLAMO - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO	NIDO INTEGRATO SAN DOMENICO SAVIO	VE	MEOLO	16			€ 12.857,53	€ 12.857,53
243	NI	90014380274	03112010271	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA-SCUOLA DELL'INFANZIA "MADONNA DELL'ANNUNCIAZIONE"	NIDO INTEGRATO "MADONNA DELL'ANNUNCIAZIONE"	VE	MIRA	12			€ 9.794,37	€ 9.794,37

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
244	NI	82017000272	03099760278	PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO IN BOSCO	NIDO INTEGRATO SAN PIETRO	VE	MIRA	12			€ 10.989,85	€ 10.989,85
245	AN	02079350274	02079350274	SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASILO NIDO PATAPUM (MIRA)	VE	MIRA	30			€ 19.231,56	€ 19.231,56
246	CI	STLLBR70D63G224S	03548510274	HOPLA' NURSERY SCHOOL DI STELLA E.B.	CENTRO INFANZIA HOPLA' NURSERY SCHOOL	VE	MIRANO	12			€ 13.379,14	€ 13.379,14
247	NA	82005070279	01865220279	I.P.A.B. C.A.S.A. LUIGI MARIUTTO - CENTRO ACCOGLIENZA E SOGGIORNO ANZIANI	NIDO INTERAZIENDALE TRA IPAB MARIUTTO, ULSS 13,COMUNE DI MIRANO, ASILO INFANTILE ZANETTI MENEGHINI	VE	MIRANO	30			€ 19.289,98	€ 19.289,98
248	NI	82000990273	00903920270	PARROCCHIA "CATTEDRA DI SAN PIETRO"	SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "SANTA BERNARDETTA"	VE	MIRANO	16			€ 8.539,42	€ 8.539,42
249	NI	02225430277	02225430277	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO	SCUOLA D'INFANZIA "L. COIN" - NIDO INTEGRATO WINNIE THE POOH	VE	MIRANO	12			€ 10.680,10	€ 10.680,10
250	NI	90015390272	03305020277	PARROCCHIA SAN SILVESTRO IN VETREGO	NIDO INTEGRATO SAN SILVESTRO	VE	MIRANO	24			€ 19.469,87	€ 19.469,87
251	NI	84002040271	03067840276	PARROCCHIA INVENZIONE SANTA CROCE	NIDO INTEGRATO DECOR CARMELI	VE	MUSILE DI PIAVE	12			€ 11.539,83	€ 11.539,83
252	MN	03431510274	03431510274	COOPERATIVA SOCIALE AGORA'	MICRONIDO GIOCOLIBRI'	VE	NOALE	17			€ 17.346,94	€ 17.346,94
253	NI	90016310279	03153610278	PARROCCHIA DELL'ANNUNCIAZIONE DELLA B.V.MARIA	NIDO INTEGRATO "ARCOBALENO"	VE	NOALE	29			€ 25.822,13	€ 25.822,13
254	NI	90016560279	03154250272	PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	NIDO INTEGRATO NILDE ROSSI	VE	NOALE	24			€ 21.711,86	€ 21.711,86
255	CI	03507930273	03507930273	IL CLUB DEI PICCOLI DI SUSANNA I.S. S.R.L.	CENTRO INFANZIA IL CLUB DEI PICCOLI DI SUSANNA (DI PIANIGA)	VE	PIANIGA	43			€ 41.310,72	€ 41.310,72
256	NI	90014990270	03136530270	PARROCCHIA DI S.MARTINO VESCOVO	NIDO INTEGRATO S. GIOVANNI BOSCO	VE	PIANIGA	18			€ 18.211,84	€ 18.211,84
257	NI	90015500276	03111280271	PARROCCHIA SAN MARTINO DI CAZZAGO	NIDO INTEGRATO GIOVANNI XXIII	VE	PIANIGA	16			€ 11.786,00	€ 11.786,00
258	NI	90019250274	03100260276	PARROCCHIA SS. GIACOMO E CRISTOFORO	SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "MADONNA DELLE GRAZIE"	VE	SALZANO	24			€ 23.680,29	€ 23.680,29
259	MN	03673030270	03673030270	LA TRACCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MICRONIDO GIRO GIROTONDO	VE	SAN DONA` DI PIAVE	32			€ 32.144,71	€ 32.144,71
260	NI	84005740273	3007110277	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA DELL'INFANZIA SS.ANGELI CUSTODI	NIDO INTEGRATO SANTI ANGELI CUSTODI	VE	SAN DONA` DI PIAVE	20			€ 15.517,74	€ 15.517,74
261	NI	92006610270	00711150276	PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE	NIDO INTEGRATO PRIMI PASSI	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	16			€ 15.263,09	€ 15.263,09
262	NI	82004710271	00667350276	ASILO INFANTILE "FRANCESCO E TERESA CROVATO"	NIDO INTEGRATO "VITA LIETA"	VE	SANTA MARIA DI SALA	20			€ 18.274,73	€ 18.274,73
263	NI	90018740275	02904360274	PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE BEATA VERGINE MARIA	SCUOLA DELL'INF.M. DEL ROSARIO-NIDO INTEGRATO "PICCOLE MERAVIGLIE"	VE	SANTA MARIA DI SALA	20			€ 18.932,02	€ 18.932,02

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
264	AN	03169800277	03169800277	GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS	ASILO NIDO MINIMONDO 2 (S.STINO DI LIVENZA)	VE	SANTO STINO DI LIVENZA	37			€ 21.103,42	€ 21.103,42
265	NI	82002450276	02887960272	FONDAZIONE ASILO INFANTILE A.SPANGARO E A. DE PALMA	FONDAZIONE ASILO INFANTILE A.SPANGARO E A. DE PALMA - NIDO INTEGRATO	VE	SCORZE`	24			€ 24.178,05	€ 24.178,05
266	CI	80009400278	02947430274	C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE OPERE ASSISTENZIALI	CENTRO INFANZIA MATITE COLORATE (DI SPINEA)	VE	SPINEA	15			€ 15.685,18	€ 15.685,18
267	AN	03905460279	03905460279	LA VILLA INCANTATA SNC DI FERRARESE F. E TIZIANELLO I.	ASILO NIDO LA VILLA INCANTATA	VE	SPINEA	36			€ 32.349,20	€ 32.349,20
268	AN	03411700275	03411700275	PRIMO NIDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	ASILO NIDO PRIMO NIDO (SPINEA)	VE	SPINEA	35	01/09/2011	€ 14.563,89	€ 25.621,27	€ 40.185,16
269	MN	03539690275	03539690275	"IL CASTELLO MAGICO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MICRONIDO GRISU' (FAVARO)	VE	VENEZIA	20			€ 25.293,65	€ 25.293,65
270	MN	03539690275	03539690275	"IL CASTELLO MAGICO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MICRONIDO "CAPITAN UNCINO"	VE	VENEZIA	30			€ 33.765,20	€ 33.765,20
271	AN	80007890272	00741800270	ASILO B.L. E S.L. "G.B. GIUSTINIAN"	ASILO B.L. E S.L. "G.B. GIUSTINIAN"	VE	VENEZIA	60			€ 32.365,59	€ 32.365,59
272	MN	03729530273	03729530273	BENIAMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MICRONIDO BENIAMINO	VE	VENEZIA	25			€ 22.965,34	€ 22.965,34
273	NI	80010440271	01809560277	FONDAZIONE ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARIA LETIZIA	FONDAZIONE ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARIA LETIZIA - NIDO INTEGRATO	VE	VENEZIA	13			€ 11.323,76	€ 11.323,76
274	NA	05351490965	05351490965	GEMEAZ ELIOR SPA	NIDO AZIENDALE "ARCOBALENO" AGENZIA DELLE ENTRATE DI VENEZIA	VE	VENEZIA	30			€ 14.023,35	€ 14.023,35
275	MN	03226430274	03226430274	IL PULCINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	MICRONIDO IL PULCINO	VE	VENEZIA	23	01/08/2011	€ 10.948,74	€ 16.839,75	€ 27.788,49
276	MN	80015250279	01783770272	ISTITUTO CASA FAMIGLIA SAN PIO X	MICRONIDO CASA FAMIGLIA SAN PIO X	VE	VENEZIA	26			€ 24.311,29	€ 24.311,29
277	MN	03896370271	03896370271	KOALA S.A.S. DI ULMIRI G. & C.	MICRONIDO KOALA	VE	VENEZIA	24			€ 24.454,98	€ 24.454,98
278	NI	90014700273		PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	NIDO INTEGRATO "PESCIOLINO ROSSO" - TRIVIGNANO	VE	VENEZIA	21			€ 14.802,46	€ 14.802,46
279	NI	90016360274	03178170274	PARROCCHIA S.M. AUSILIATRICE	SC. DELL'INF. S.G. BOSCO - NIDO INTEGRATO S. DOMENICO SAVIO	VE	VENEZIA	24			€ 17.102,81	€ 17.102,81
280	NI	90014860275	03347880274	PARROCCHIA SS. BENEDETTO E MARTINO-SCUOLA D'INF. S.ANTONIO	NIDO INTEGRATO S. ANTONIO	VE	VENEZIA	24			€ 20.967,27	€ 20.967,27
281	CI	82000530277	00696960277	PARROCCHIA SS. GERVASIO E PROTASIO	CENTRO INFANZIA CENTRO POLIFUNZIONALE PER L' INFANZIA "IL GERMOGLIO"	VE	VENEZIA	45			€ 32.318,23	€ 32.318,23
282	NI	90014630272	02641580275	SCUOLA DELL'INFANZIA G. FRANCHIN - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	NIDO INTEGRATO L'EMMANUELE	VE	VENEZIA	24			€ 18.833,67	€ 18.833,67
283	NI	00651670275	00651670275	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X	ASILO NIDO INTEGRATO SAN PIO X	VE	VENEZIA	16			€ 15.667,36	€ 15.667,36

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
284	MN	90015140271		PARROCCHIA DELLA B.V. DEL PERPETUO SOCCORSO DI TOMBELLE	MICRONIDO LA VALLE INCANTATA	VE	VIGONOVO	28			€ 27.317,35	€ 27.317,35
285	MN	03731570275	03731570275	SCACCIAPENSIERI SNC	MICRONIDO ALBA DI VITA	VE	VIGONOVO	20			€ 20.785,13	€ 20.785,13
286	NI	84007070240	01666110240	FONDAZIONE ASILO INFANTILE "REGINA MARGHERITA"	NIDO INTEGRATO "REGINA MARGHERITA"	VI	ASIAGO	32			€ 27.285,16	€ 27.285,16
287	NI	93002600240	02654500244	PARROCCHIA S. MATTEO	SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATA GIOVANNA" - NIDO INTEGRATO	VI	ASIAGO	29			€ 20.970,72	€ 20.970,72
288	MN	91020360243		ASSOCIAZIONE "I MONELLI"	MICRONIDO "I MONELLI"	VI	BASSANO DEL GRAPPA	12			€ 16.946,39	€ 16.946,39
289	NI	00521260240	00521260240	FONDAZIONE PIRANI CREMONA	NIDO INTEGRATO MONTESSORIANO "IL GIROTONDO"	VI	BASSANO DEL GRAPPA	32			€ 26.633,36	€ 26.633,36
290	AN	82001010246	00788270247	ISTITUTO VESCOVILE GRAZIANI	ASILO NIDO ANTONIO GRAZIANI	VI	BASSANO DEL GRAPPA	53			€ 28.513,10	€ 28.513,10
291	NI	95013700240	02697000244	PARROCCHIA S.MARIA - SC.MAT. LASCIATE CHE I PICCOLI VENGANO A ME	NIDO INTEGRATO LASCIATE CHE I PICCOLI VENGANO A ME	VI	BOLZANO VICENTINO	32			€ 26.127,51	€ 26.127,51
292	NI	02826590248	02826590248	IPAB LA PIEVE -SCUOLA DELL'INFANZIA "G. FIORAVANZO"	NIDO INTEGRATO BIRIBO'	VI	BREGANZE	32			€ 25.774,26	€ 25.774,26
293	AN	00882110240	00882110240	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.A.R.L.	ASILO NIDO GIRAFAVOLA - MARIE ISOARD DI BREGANZE	VI	BREGANZE	32			€ 27.918,94	€ 27.918,94
294	NI	95013730247	03511000246	PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO	NIDO INTEGRATO "SS. ANGELI CUSTODI"	VI	BRENDOLA	29			€ 21.797,88	€ 21.797,88
295	AN	03202330241	03202330241	LA CASA DEL BAMBINO SRL	ASILO NIDO PRIMI PASSI	VI	BROGLIANO	30			€ 24.494,96	€ 24.494,96
296	MN	03186930248	03186930248	COCCOLANDIA SNC	MICRONIDO COCCOLANDIA	VI	CALTRANO	22			€ 17.238,31	€ 17.238,31
297	NI	93002940240	02701010247	PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE BEATA VERGINE MARIA	SCUOLA MATERNA SACRO CUORE - NIDO INTEGRATO	VI	CALVENE	12			€ 11.189,15	€ 11.189,15
298	NI	95013490248	02708430240	PARROCCHIA S. MARIA DEL ROSARIO	SCUOLA D'INF. E NIDO INTEGRATO MARIA IMMACOLATA	VI	CAMISANO VICENTINO	26			€ 16.735,52	€ 16.735,52
299	NI	95015340243	02691180240	PARROCCHIA SAN NICOLO'- SCUOLA D'INF. MONS. GIRARDI	ASILO NIDO INTEGRATO LO SCRICCIOLO	VI	CAMISANO VICENTINO	24			€ 23.497,00	€ 23.497,00
300	NI	95006120240	02730630247	PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO - NIDO INTEGRATO S. MARIA BERTILLA	VI	CAMISANO VICENTINO	29			€ 23.764,58	€ 23.764,58
301	NI	80006290243	01309010245	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO CAV. L. CHIERICATI	NIDO INTEGRATO CHIERICATI	VI	CAMPIGLIA DEI BERICI	12			€ 13.155,55	€ 13.155,55
302	NI	00521890244	00521890244	FONDAZIONE "GIULIA FURLAN"	NIDO INTEGRATO "GIULIA FURLAN"	VI	CARTIGLIANO	16			€ 14.875,48	€ 14.875,48
303	NI	94001900243	03554130249	PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO IN SS. REDENTORE	SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO DON GIOVANNI BUSATO	VI	CASTELGOMBERTO	18			€ 19.949,70	€ 19.949,70
304	NI	00530570241	00530570241	IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA "GIACOMO ZANELLA"	SCUOLA DELL'INFANZIA "GIACOMO ZANELLA" - NIDO INTEGRATO	VI	CHIAMPO	29			€ 16.443,31	€ 16.443,31
305	MN	02841230242	02841230242	"LA TANA DELL'ORSETTO" SOC. COOP. SOC. ARL	MICRONIDO LA TANA DELL'ORSETTO (COGOLLO)	VI	COGOLLO DEL CENGIO	23			€ 19.336,70	€ 19.336,70
306	AN	03080810249	03080810249	IL RE LEONE SNC	ASILO NIDO IL RE LEONE	VI	COSTABISSARA	32			€ 23.761,86	€ 23.761,86
307	NI	95070300249	03289570248	PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE	NIDO INTEGRATO "GLI ARISTOGATTI"	VI	COSTABISSARA	29			€ 24.152,42	€ 24.152,42

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
308	NI	80001670241		SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIOVANNI BOSCO"	SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIOVANNI BOSCO" . NIDO INTEGRATO	VI	GRISIGNANO DI ZOCCO	16			€ 15.178,49	€ 15.178,49
309	NI	80007230248	01977090248	ASILO INFANTILE "MATTEAZZI ORAZIO PAPA' E MAMMA"	NIDO INTEGRATO "MATTEAZZI ORAZIO PAPA' E MAMMA"	VI	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	29			€ 19.223,53	€ 19.223,53
310	NI	95013200241	02730530249	PARROCCHIA S.MAIOLO - SC. D'INF. S. TERESA DEL BAMBIN GESU'	NIDO INTEGRATO S. TERESA DEL BAMBIN GESU'	VI	LONGARE	32			€ 21.306,93	€ 21.306,93
311	NI	95013530241	03585220241	PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA	SCUOLA DELL'INFANZIA ELIA BASSANI - NIDO INTEGRATO	VI	LONGARE	13			€ 13.383,83	€ 13.383,83
312	NI	92002940242	03662490246	PARROCCHIA SANTA MARIA	SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO SAN GAETANO	VI	MALO	25			€ 21.884,58	€ 21.884,58
313	MN	03290510241	03290510241	CRESCINSIEME SOCIETA' COOP. SOC.	MICRONIDO CRESCINSIEME	VI	MAROSTICA	22			€ 20.718,28	€ 20.718,28
314	NI	00427050232	00427050232	CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	NIDO INTEGRATO ARCOBALENO (MONTE DI MALO - VI)	VI	MONTE DI MALO	21			€ 14.163,72	€ 14.163,72
315	NI	00538100249	00538100249	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DOTT. G. DOLCETTA	NIDO INTEGRATO DOTT. DOLCETTA	VI	MONTECCHIO MAGGIORE	29			€ 22.012,66	€ 22.012,66
316	AN	02783810241	02783810241	IL PICCOLO NIDO SNC DI CECCONATO V. E U.	ASILO NIDO "IL PICCOLO NIDO"	VI	MONTECCHIO MAGGIORE	30			€ 26.747,28	€ 26.747,28
317	MN	TNLPRZ66T54L551B	03380660245	IL TRENINO DI TONELLO PATRIZIA	MICRONIDO IL TRENINO	VI	MONTECCHIO MAGGIORE	12			€ 12.505,59	€ 12.505,59
318	NI	81000750240	02729510244	PARROCCHIA SAN PAOLO	SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE "P CECCATO" - NIDO INTEGRATO ARCOBALENO	VI	MONTECCHIO MAGGIORE	29			€ 13.452,20	€ 13.452,20
319	NI	95017440249	02733810242	PARROCCHIA SS. VITO MODESTO E CRESCENZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA - NIDO INTEGRATO LE COCCINELLE	VI	MONTECCHIO PRECALCINO	28			€ 27.820,35	€ 27.820,35
320	MN	03796110264	03796110264	ASSOCIAZIONE "SPAZIOBIMBI" (CRESPANO D.G.- TV)	MICRONIDO "SPAZIOBIMBI" (MUSSOLENTE-VI)	VI	MUSSOLENTE	16			€ 19.260,30	€ 19.260,30
321	NI	91004010244	00485440242	PARROCCHIA "S. ROCCO" - SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI	NIDO INTEGRATO ANGELI CUSTODI	VI	MUSSOLENTE	27			€ 24.767,93	€ 24.767,93
322	MN	02833390244	02833390244	ANTELA COOPERATIVA SOCIALE	MICRONIDO "COLORERIA" (DI NOVE)	VI	NOVE	12			€ 10.928,96	€ 10.928,96
323	MN	02833390244	02833390244	ANTELA COOPERATIVA SOCIALE	MICRONIDO SALTIMBANCO (DI NOVE)	VI	NOVE	12			€ 9.839,32	€ 9.839,32
324	NI	95011970241	02809770247	PARROCCHIA S.MARIA NASCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA	NIDO INTEGRATO BABY MONDO	VI	POIANA MAGGIORE	16			€ 13.319,71	€ 13.319,71
325	NI	95050630243	03420210241	SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO "SAN PIETRO"	NIDO INTEGRATO "SAN PIETRO"	VI	POIANA MAGGIORE	22			€ 19.200,69	€ 19.200,69
326	MN	SNGMRT68B59Z611N	02930190240	MICRONIDO LA COCCINELLA DI MARITA SANGAMA FASABI	MICRONIDO LA COCCINELLA DI MARITA SANGAMA FASABI	VI	POVE DEL GRAPPA	18			€ 15.788,59	€ 15.788,59
327	NI	91003830246	02730980246	PARROCCHIA DI SAN VIGILIO- SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO SACRO CUORE	NIDO INTEGRATO SACRO CUORE	VI	POVE DEL GRAPPA	32			€ 25.423,34	€ 25.423,34

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
328	NI	80021390242	03594130241	PARROCCHIA SS BIAGIO E ROCCO	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. GINO GIARETTA - NIDO INTEGRATO	VI	QUINTO VICENTINO	27			€ 20.568,62	€ 20.568,62
329	NI	91004510243	01964120248	PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE - SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' FANCIULLO	NIDO INTEGRATO GIROGIOCO	VI	ROSA`	24			€ 15.767,09	€ 15.767,09
330	NI	91004330246	02701140242	PARROCCHIA S.PIETRO - SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI	NIDO INTEGRATO	VI	ROSA`	16			€ 15.769,64	€ 15.769,64
331	NI	02870210248	02870210248	MERAVIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (BARBARANO VICENTINO)	NIDO INTEGRATO COCCINELLE DI VILLA DEL FERRO	VI	SAN GERMANO DEI BERICI	15			€ 13.102,21	€ 13.102,21
332	NI	02318070246	02318070246	L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MALO)	NIDO INTEGRATO SS. ANGELI CUSTODI	VI	SAN VITO DI LEGUZZANO	16	01/10/2011	€ 3.511,86	€ 9.743,92	€ 13.255,78
333	NI	80002350249	01887870242	ENTE MORALE TOMMASO ANDRIGHETTO	NIDO INTEGRATO "IL SOGNO DI TOMMY"	VI	SANDRIGO	22			€ 18.078,51	€ 18.078,51
334	NI	84006430247	03112560242	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO - NIDO INTEGRATO	VI	SARCEDO	24			€ 21.403,00	€ 21.403,00
335	NI	91005490247	02730430242	PARROCCHIA S. MARGHERITA - SC. DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE	NIDO INTEGRATO IL NIDO	VI	SCHIAVON	19			€ 15.557,35	€ 15.557,35
336	MN	03520980248	03520980248	I PICCOLI ANGELI SAS DI CECCATO BARBARA & C.	MICRONIDO I PICCOLI ANGELI	VI	SCHIO	16	01/09/2011	€ 6.713,85	€ 14.218,45	€ 20.932,30
337	MN	BLLCST65P42I531A	03585610243	IL TRENINO BIGIGI' DI BELLINASO CRISTINA	MICRONIDO IL TRENINO BIGIGI'	VI	SCHIO	14	01/11/2011	€ 2.478,96	€ 10.376,14	€ 12.855,10
338	NA	00897450243	00897450243	IPAB "LA CASA" - CENTRO ASSISTENZA SERVIZI ANZIANI	NIDO AZIENDALE "LA CASA DEI BIMBI"	VI	SCHIO	33			€ 8.827,77	€ 8.827,77
339	NI	92002950241	02108960242	PARROCCHIA SACRO CUORE	SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO SACRO CUORE	VI	SCHIO	20			€ 17.375,88	€ 17.375,88
340	NI	95016910242	02683670240	PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE	SC. D'INF. "M. IMMACOLATA" - NIDO INTEGRATO	VI	SOSSANO	26			€ 16.770,78	€ 16.770,78
341	NI	00836560243	00836560243	FONDAZIONE DOMENICO CORA' (ALTAVILLA)	NIDO INTEGRATO DOMENICO CORA'	VI	SOVIZZO	22			€ 20.533,08	€ 20.533,08
342	NI	80016670244	01642860249	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA GIOVANNI E MARIA LUISA CURTI	NIDO INTEGRATO CURTI	VI	SOVIZZO	16	01/09/2011	€ 7.643,46	€ 13.947,08	€ 21.590,54
343	NI	91005140248	02730240245	PARROCCHIA PRESENTAZIONE B.V.M. DETTA MADONNA DELLA SALUTE	NIDO INTEGRATO MADONNA DELLA SALUTE	VI	TEZZE SUL BRENTA	15			€ 14.793,23	€ 14.793,23
344	NI	02807220245	02807220245	PARROCCHIA SS. PIETRO E ROCCO	SCUOLA DELL'INFANZIA V. ALBERTONI - NIDO INTEGRATO	VI	TEZZE SUL BRENTA	29			€ 27.936,41	€ 27.936,41
345	NI	02495490589	01065281006	SUORE DELLA PROVVIDENZA	NIDO INTEGRATO "ROSA MISTICA"	VI	TEZZE SUL BRENTA	29			€ 23.511,85	€ 23.511,85
346	MN	02768670248	02768670248	IL NIDO DEL SOLE S.N.C.	MICRONIDO "IL NIDO DEL SOLE"	VI	THIENE	24			€ 22.200,52	€ 22.200,52
347	NI	93003820243	02724610247	PARROCCHIA DI SAN VINCENZO	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN VINCENZO - NIDO INTEGRATO	VI	THIENE	22			€ 18.493,30	€ 18.493,30
348	AN	02001330352	02001330352	PROGETTARE ZEROSEI SRL	ASILO NIDO ALBERO AZZURRO	VI	THIENE	31			€ 14.957,57	€ 14.957,57
349	MN	SBBSNO58T49L248I	03516120247	MICRONIDO MOMO DI SBABO SONIA	MICRONIDO MOMO	VI	TORREBELVICINO	18	01/09/2011	€ 6.713,85	€ 13.789,20	€ 20.503,05

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
350	NI	83001850243	02725290247	PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA - NIDO INTEGRATO CAV. IVO LOTTO	VI	TORREBELVICINO	25			€ 21.833,32	€ 21.833,32
351	NI	80015070248	00854090248	I.P.A.B. ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI DI MAROLA	NIDO INTEGRATO	VI	TORRI DI QUARTESOLO	20			€ 15.540,53	€ 15.540,53
352	NI	95016200248	02727960243	PARROCCHIA DI SAN MARTINO	SCUOLA D'INF. "SAN GIUSEPPE" - NIDO INTEGRATO	VI	TORRI DI QUARTESOLO	29			€ 21.622,43	€ 21.622,43
353	NI	94002000241	02666370248	PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO	SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA - ASILO NIDO INTEGRATO	VI	TRISSINO	29			€ 25.403,70	€ 25.403,70
354	MN	02470550241	02470550241	"ITACA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MICRONIDO CUCU'	VI	VALDAGNO	14			€ 14.874,93	€ 14.874,93
355	AN	85000690249	00168200244	FONDAZIONE MARZOTTO	ASILO NIDO "L'ALBERO DELLE MERAVIGLIE "	VI	VALDAGNO	60			€ 49.152,07	€ 49.152,07
356	NI	92003480248	02730910243	PARROCCHIA S.MARIA DI VALLI DEL PASUBIO	SCUOLA D'INF. S.MARIA - NIDO INTEGRATO ARCOBALENO	VI	VALLI DEL PASUBIO	16			€ 11.100,24	€ 11.100,24
357	AN	03464790249	03464790249	BABY SERVIZI SRL	ASILO NIDO BIOPAPPAMONDO	VI	VICENZA	30			€ 24.577,84	€ 24.577,84
358	NI	80006630240	01593940248	CASA MATERNA	NIDO INTEGRATO IL GIRASOLE	VI	VICENZA	32			€ 22.079,36	€ 22.079,36
359	AN	03174760276	03174760276	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASILO NIDO "VILLAGGIO DEL SOLE"	VI	VICENZA	30			€ 25.380,24	€ 25.380,24
360	AN	03174760276	03174760276	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASILO NIDO "CARIOLATO"	VI	VICENZA	50			€ 29.253,23	€ 29.253,23
361	MN	03429550241	03429550241	GIOIA & COMPANY S.R.L.	MICRONIDO TATA CICOGNA	VI	VICENZA	27			€ 23.034,48	€ 23.034,48
362	MN	RZZFNC70P57L840E	03561650247	IL PULCINO DI RIZZI FRANCESCA	MICRONIDO IL PULCINO	VI	VICENZA	20			€ 16.960,42	€ 16.960,42
363	MN	03172570248	03172570248	IL RAGGIO DI SOLE SOC. COOP. SOCIALE ARL	MICRONIDO "IL RAGGIO DI SOLE"	VI	VICENZA	20			€ 17.874,29	€ 17.874,29
364	NI	80002750240	02723470247	PARROCCHIA "SAN GIUSEPPE" IN MADDALENE - SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "SAN GIUSEPPE" IN MADDALENE	VI	VICENZA	20			€ 14.726,65	€ 14.726,65
365	NI	95017960246	02161970245	PARROCCHIA S.MARIA REGINA DELLA PACE	SCUOLA DELL'INFANZIA DON VITTORIO BATTILANA - NIDO INTEGRATO	VI	VICENZA	32			€ 20.457,80	€ 20.457,80
366	NA	02422720249	02422720249	PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	NIDO AZIENDALE IPAB PROTI-SALVI-TRENTO - COMUNE DI VICENZA	VI	VICENZA	40			€ 31.362,93	€ 31.362,93
367	AN	02008490241	02008490241	PROPOSTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASILO NIDO "GIULIARI"	VI	VICENZA	40			€ 29.915,39	€ 29.915,39
368	NI	02008490241	02008490241	PROPOSTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NIDO INTEGRATO "ROSSINI"	VI	VICENZA	29			€ 21.162,15	€ 21.162,15
369	NI	95012640249	02705460240	PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE NIDO INTEGRATO PRIMO VOLO	VI	VILLAGA	20			€ 13.142,62	€ 13.142,62
370	NI	84000590244	02734290246	PARROCCHIA DI S. DOMENICO IN VILLAVERLA	SCUOLA DELL'INFANZIA "BAMBINO GESU'" - NIDO INTEGRATO	VI	VILLAVERLA	29			€ 26.602,17	€ 26.602,17
371	MN	03541690248	03541690248	S.E.R.I. SNC DI DALL'IGNA, DANIELI, TESTOLIN	MICRONIDO GIRASOLE	VI	ZANE`	17	01/09/2011	€ 5.164,50	€ 11.311,76	€ 16.476,26
372	MN	02686020237	02686020237	L.A.C. SNC (DI BUSSOLENGO)	MICRONIDO "BACI E COCCOLE"	VR	AFFI	32			€ 32.757,90	€ 32.757,90
373	NI	81001180231	01545920231	SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA	NIDO INTEGRATO SACRA FAMIGLIA	VR	AFFI	24			€ 12.999,95	€ 12.999,95

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
374	NI	82001910239	01560330233	SCUOLA DELL'INFANZIA G. BRENA	NIDO INTEGRATO "ORSETTO SPERICOLATO"	VR	ALBAREDO D'ADIGE	20			€ 18.101,14	€ 18.101,14
375	MN	83002290233	00963360235	IPAB OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI	MICRONIDO DI ARCOLE L'ARCOBALENO	VR	ARCOLE	25			€ 17.152,10	€ 17.152,10
376	NI	83004870230	02973410232	PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO-SCUOLA D'INF. "MADONNA DI FATIMA"	NIDO INTEGRATO "IL SOLE"	VR	ARCOLE	12			€ 8.317,14	€ 8.317,14
377	NI	00727090235	00727090235	SCUOLA DELL'INFANZIA DE GIANFILIPPI	NIDO INTEGRATO DE GIANFILIPPI	VR	BARDOLINO	14			€ 18.091,28	€ 18.091,28
378	MN	01670420239	01670420239	ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO	MICRONIDO MELO FIORITO	VR	BELFIORE	14			€ 14.126,29	€ 14.126,29
379	NI	82000980233	01560340232	SCUOLA DELL'INFANZIA "CRESCERE INSIEME"	NIDO INTEGRATO "L'AQUILONE"	VR	BONAVIGO	28			€ 13.770,88	€ 13.770,88
380	CI	03898650233	03898650233	FANTÀSIA SAS DI P.PERUFFO & C.	CENTRO INFANZIA "PICCOLO PRINCIPE"	VR	BUSSOLENGO	42			€ 42.186,00	€ 42.186,00
381	MN	03230170239	03230170239	GRICO SAS DI CORBIOLI F. & C.	MICRONIDO IL PAESE DEGLI ELFI	VR	BUSSOLENGO	22			€ 17.276,20	€ 17.276,20
382	MN	03232610232	03232610232	IL MONDO DELLE FIABE S.N.C.	MICRONIDO IL MONDO DELLE FIABE	VR	BUSSOLENGO	22			€ 28.794,27	€ 28.794,27
383	MN	CMNCNZ74L52B296T	03247720232	L'ALBERO AZZURRO DI COMENCINI CINZIA	MICRONIDO L'ALBERO AZZURRO DI COMENCINI CINZIA	VR	BUSSOLENGO	22			€ 25.955,84	€ 25.955,84
384	MN	02466410236	02466410236	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MICRONIDO LA TROTTOLA	VR	BUSSOLENGO	18			€ 15.468,88	€ 15.468,88
385	NI	80026220238	01545120238	SCUOLA DELL'INFANZIA "REGINA DELLA PACE"	NIDO INTEGRATO "POLLICINO"	VR	BUTTAPIETRA	18			€ 14.439,35	€ 14.439,35
386	MN	93137390238	03133220230	SOLELUNA ASSOCIAZIONE	MICRONIDO SOLELUNA	VR	BUTTAPIETRA	18			€ 20.097,73	€ 20.097,73
387	NI	83002090237	01645780238	FONDAZIONE DON "G. PROVOLI"	NIDO INTEGRATO "IL PALLONCINO"	VR	CALDIERO	29			€ 17.449,45	€ 17.449,45
388	NI	83004270233	01542890239	SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA BAMBINA"	NIDO INTEGRATO "IL GIRASOLE"	VR	CALDIERO	15			€ 13.242,18	€ 13.242,18
389	NI	83002010235	01541260236	SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA"	NIDO INTEGRATO "LA CHIOCCIOLA"	VR	CALDIERO	18			€ 12.344,24	€ 12.344,24
390	MN	03247000239	03247000239	COOPERATIVA SOCIALE "IL GRILLO PARLANTE" ONLUS	MICRONIDO "IL GRILLO PARLANTE"	VR	CAPRINO VERONESE	20			€ 20.677,25	€ 20.677,25
391	NI	01554830230	01554830230	SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO SAN PANCRAZIO	NIDO INTEGRATO SAN PANCRAZIO	VR	CAPRINO VERONESE	20			€ 16.562,06	€ 16.562,06
392	NI	82000350239	01546880236	SCUOLA DELL'INFANZIA "ANGELI CUSTODI"	NIDO INTEGRATO "ANGELI CUSTODI"	VR	CASTAGNARO	15			€ 15.094,59	€ 15.094,59
393	NI	80050200239	01542930233	SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO DON IPPOLITO	NIDO INTEGRATO IL GIARDINO INCANTATO	VR	CASTEL D'AZZANO	16			€ 12.084,32	€ 12.084,32
394	MN	03503280236	03503280236	CENTRO INFANZIA "LA PIGOTTA" S.R.L.	MICRONIDO "LA PIGOTTA"	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	31			€ 35.923,43	€ 35.923,43
395	NA	82001470234	01207390236	ISTITUTO PER ANZIANI CASA DE BATTISTI	NIDO AZIENDALE "IL PONTE"	VR	CEREA	26			€ 19.620,04	€ 19.620,04
396	NI	82003270236	01545370239	SCUOLA DELL'INFANZIA "CARLO STEEB"	NIDO INTEGRATO "IL CUCCIOLO"	VR	COLOGNA VENETA	20			€ 19.567,00	€ 19.567,00

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
397	NI	00758240238	00758240238	SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO GIARDINO DELLA PACE	NIDO INTEGRATO GIARDINO DELLA PACE	VR	COLOGNA VENETA	16			€ 17.106,26	€ 17.106,26
398	NI	83002990238	01544030230	SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA MARIA BERTILLA"	NIDO INTEGRATO "IL FIOCCO"	VR	COLOGNOLA AI COLLI	18			€ 13.513,62	€ 13.513,62
399	NI	80012440238	01546950237	SCUOLA DELL'INFANZIA "L. BERTOLI" - FONDAZIONE	NIDO INTEGRATO "LA BANDA DEI BIRICHINI"	VR	ERBE`	16			€ 14.436,71	€ 14.436,71
400	NI	01904220231	01904220231	ASS.NE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN BARTOLOMEO	NIDO INTEGRATO SAN BARTOLOMEO	VR	FUMANE	12			€ 10.853,10	€ 10.853,10
401	NI	82000750230	01548270238	SCUOLA DELL'INFANZIA S. TARCISIO	NIDO INTEGRATO "BAMBI"	VR	GAZZO VERONESE	12			€ 14.476,37	€ 14.476,37
402	NI	82005210230	01624930234	SCUOLA DELL'INFANZIA S.S. ANGELI CUSTODI	NIDO INTEGRATO "PESCIOLINO ROSSO"	VR	GAZZO VERONESE	17			€ 6.622,41	€ 6.622,41
403	NI	00766800239	00766800239	ASILO INFANTILE "ING.LUIGI TUBALDINI"	NIDO INTEGRATO "IL GIROTONDO"	VR	GREZZANA	16			€ 13.840,81	€ 13.840,81
404	NI	80022720231	01540000237	SCUOLA DELL'INFANZIA PARR. ARCOBALENO	SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO ARCOBALENO	VR	GREZZANA	18			€ 14.322,28	€ 14.322,28
405	NI	02233740238	02233740238	I.P.A.B. CASA DELL'ACCOGLIENZA BALDO SPREA	NIDO INTEGRATO L'ALLEGRA FATTORIA	VR	ILLASI	22			€ 4.506,08	€ 4.506,08
406	NI	83004490237	01543360232	SCUOLA DELL'INFANZIA AI NOSTRI CADUTI	NIDO INTEGRATO "HANSEL E GRETEL"	VR	ILLASI	18			€ 10.350,35	€ 10.350,35
407	CI	80023760236	00786280230	CENTRO INFANZIA GIACINTO BONANOME	CENTRO INFANZIA GIACINTO BONANOME	VR	ISOLA RIZZA	28			€ 20.763,52	€ 20.763,52
408	MN	03510350238	03510350238	ASILO NIDO BIANCANEVE SNC	MICRONIDO BIANCANEVE	VR	LAVAGNO	20			€ 22.826,97	€ 22.826,97
409	NI	80023800230	01541310239	SCUOLA DELL'INFANZIA " F. MELEGHETTI "	NIDO INTEGRATO "IL TRENINO DEI FIORI"	VR	LAVAGNO	18			€ 15.923,54	€ 15.923,54
410	NI	82003310230	01572530234	SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA BAMBINA"	NIDO INTEGRATO "LA CASA DEGLI ORSETTI"	VR	LEGNAGO	17			€ 14.744,67	€ 14.744,67
411	NI	00673430237	00673430237	SCUOLA DELL'INFANZIA DAVIDE DE MASSARI	NIDO INTEGRATO MADRE BAKHITA	VR	LEGNAGO	29			€ 21.852,94	€ 21.852,94
412	NI	82002510236	01540480231	SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO DON CANDIDO MAZZI	NIDO INTEGRATO DON CANDIDO MAZZI	VR	LEGNAGO	20			€ 14.685,47	€ 14.685,47
413	NI	91000450238	00737110239	SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO	NIDO INTEGRATO GESU' BAMBINO	VR	LEGNAGO	18			€ 16.429,07	€ 16.429,07
414	NI	80029120237	01627900234	SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUIGI SCARTOZZONI	NIDO INTEGRATO "LA COLLINA IN FIORE"	VR	MARANO DI VALPOLICELLA	20			€ 16.547,71	€ 16.547,71
415	NI	80050600230	01544170234	SCUOLA DELL'INFANZIA SUOR ELISEA SANTILLI	NIDO INTEGRATO IL GIARDINO	VR	MEZZANE DI SOTTO	14			€ 15.264,31	€ 15.264,31
416	NI	03159960230	03159960230	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA CHERUBINA MANZONI	NIDO INTEGRATO IL SORRISO	VR	MINERBE	18			€ 17.410,60	€ 17.410,60
417	NI	82000800233	01565770235	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	NIDO INTEGRATO "IL GIARDINO FIORITO"	VR	MINERBE	24			€ 14.688,06	€ 14.688,06
418	MN	93127220239	03069480238	ASSOCIAZIONE IL PICCOLO PRINCIPE (MARANO DI VALPOLICELLA)	MICRONIDO PICCOLO PRINCIPE	VR	NEGRAR	12			€ 13.752,39	€ 13.752,39

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
419	MN	03039360239	03039360239	LA CHIOCCIOLA COOPERATIVA SOCIALE	MICRONIDO LA CHIOCCIOLA	VR	NEGRAR	13			€ 13.725,47	€ 13.725,47
420	CI	03629820238	03629820238	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	CENTRO INFANZIA L'ISOLA CHE NON C'E'	VR	NEGRAR	16			€ 13.123,25	€ 13.123,25
421	MN	BTTMHL82T52F861S	03864450238	MICRONIDO BIBO BIBA DI M. BATTISTI	MICRONIDO BIBO BIBA	VR	NEGRAR	12			€ 17.064,88	€ 17.064,88
422	MN	PLMRFL72C51E506E	03594180238	"IL SORRISO" DI PALMIERI R.	MICRONIDO "IL SORRISO"	VR	NOGAROLE ROCCA	14			€ 19.769,83	€ 19.769,83
423	MN	03423640238	03423640238	L'ALLEGRO GIROTONDO SNC DI FASSINA E TURRINI	MICRONIDO L'ALLEGRO GIROTONDO	VR	PESCANTINA	12			€ 11.332,43	€ 11.332,43
424	MN	FSULNE74P61L781S	04027560236	L'ALTRA FAMIGLIA DI FUSA ELENA	MICRONIDO "IL PICCOLO KAYAK"	VR	PESCANTINA	19			€ 22.201,85	€ 22.201,85
425	MN	03720970239	03720970239	PAPAVERI E PAPERE SNC	MICRONIDO PAPAVERI E PAPERE	VR	PESCANTINA	12			€ 13.862,47	€ 13.862,47
426	MN	03680960238	03680960238	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA CASA MIA DI ZAMPINI GIOVANNI	MICRONIDO "FATTORIA CASA MIA"	VR	PESCANTINA	15			€ 20.995,36	€ 20.995,36
427	MN	02466410236	02466410236	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (BUSSOLENGO)	MICRONIDO STELLA STELLINA DI PESCANTINA	VR	PESCANTINA	12			€ 16.142,15	€ 16.142,15
428	AN	02466410236	02466410236	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (BUSSOLENGO)	ASILO NIDO "LA BARCHETTA"	VR	PESCHIERA DEL GARDA	33			€ 27.355,77	€ 27.355,77
429	NI	83002770234	01541110233	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	NIDO INTEGRATO "IL GIARDINO FIORITO"	VR	RONCA`	21			€ 14.815,59	€ 14.815,59
430	NI	00827840232	00827840232	SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA	NIDO INTEGRATO "RAGGIO DI SOLE"	VR	RONCO ALL'ADIGE	16			€ 10.669,53	€ 10.669,53
431	NI	80026420234	01548300233	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE	NIDO INTEGRATO NUVOLETTA	VR	SALIZZOLE	24			€ 18.595,91	€ 18.595,91
432	AN	01838690236	01838690236	O.A.S.I.- OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI	ASILO NIDO S.MARIA BERTILLA BOSCARDIN	VR	SAN BONIFACIO	60			€ 24.292,06	€ 24.292,06
433	NI	83002350235	01542330236	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. CAUCCHIOLO	NIDO INTEGRATO "IL SOLE"	VR	SAN BONIFACIO	15			€ 15.871,90	€ 15.871,90
434	NI	80023300231	01539970234	ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA GESU' BAMBINO"	NIDO INTEGRATO LE FRAGOLINE	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	18			€ 17.890,42	€ 17.890,42
435	MN	03089280238	03089280238	IL TEMPO FELICE SCARL ONLUS	MICRONIDO LA TARTARUGA	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	17			€ 15.232,11	€ 15.232,11
436	MN	03080780236	03080780236	PICCOLO PRINCIPE S.N.C.	MICRONIDO "COSE DI BIMBI" (DI S.GIOVANNI LUPATOTO)	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	15			€ 1.044,36	€ 1.044,36
437	NI	80031160239	01658590235	SCUOLA DELL'INFANZIA "DON LUIGI GRIGOLINI"	NIDO INTEGRATO "PRIMO VOLO"	VR	SAN MARTINO BUONALBERGO	13			€ 12.481,52	€ 12.481,52
438	NI	80028140236	01542590235	SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE	NIDO INTEGRATO "VALLE FIORITA"	VR	SAN MARTINO BUONALBERGO	24			€ 19.270,54	€ 19.270,54
439	NI	82002810230	01750470237	SCUOLA DELL'INFANZIA " DON GIUSEPPE FATTORI "	NIDO INTEGRATO " DON GIUSEPPE FATTORI "	VR	SAN PIETRO DI MORUBIO	16			€ 12.319,17	€ 12.319,17
440	MN	03703170237	03703170237	LA CULLA S.N.C.	MICRONIDO LA CULLA	VR	SAN PIETRO IN CARIANO	22			€ 18.648,33	€ 18.648,33
441	CI	02951320239	02951320239	P.D.B. SNC DI SAVOIA J. E BITANTE D.	CENTRO INFANZIA "IL PAESE DEI BALOCCHI"	VR	SAN PIETRO IN CARIANO	25			€ 27.104,02	€ 27.104,02
442	NI	80024080238	01627000233	SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA-NIDO INTEGRATO	VR	SAN PIETRO IN CARIANO	16			€ 9.580,07	€ 9.580,07

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
443	MN	03503280236	03503280236	CENTRO INFANZIA "LA PIGOTTA" S.R.L. (CASTELNUOVO D.G.)	MICRONIDO CIRIPA'	VR	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	17			€ 22.916,32	€ 22.916,32
444	NI	80026700239	02126940234	SCUOLA DELL'INFANZIA DON ULISSE BERTOLDI	NIDO INTEGRATO DON ULISSE BERTOLDI	VR	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	18			€ 17.411,10	€ 17.411,10
445	NI	80024480230	01544180233	SCUOLA D'INFANZIA SAN GAETANO E NIDO INTEGRATO	NIDO INTEGRATO SAN GAETANO	VR	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	15			€ 10.566,42	€ 10.566,42
446	MN	CNZTTN64B51H783U	02891960235	CENZON TATIANA AZIENDA AGRICOLA	MICRONIDO "AGRINIDO CUCU BEBE' "	VR	SOAVE	20			€ 19.209,54	€ 19.209,54
447	NI	02240090239	02240090239	SCUOLA DELL'INFANZIA CASA DEI BAMBINI-NIDO INTEGRATO LA CULLA DI CASTELLETTO	NIDO INTEGRATO LA CULLA	VR	SOAVE	12			€ 10.430,25	€ 10.430,25
448	NI	83003290232	01544040239	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPE DI NAPOLI	NIDO INTEGRATO IL CASTELLO INCANTATO	VR	SOAVE	24			€ 20.392,38	€ 20.392,38
449	MN	03284310236	03284310236	COOPERATIVA SOCIALE "SEMPRE GIOCARE"	MICRONIDO "SEMPRE GIOCARE"	VR	SOMMACAMPAGNA	12			€ 15.730,62	€ 15.730,62
450	CI	02005540238	02005540238	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	CENTRO INFANZIA "TERRE D'INFANZIA" (SOMMACAMPAGNA)	VR	SOMMACAMPAGNA	25			€ 22.712,52	€ 22.712,52
451	NI	80008860233	01551820234	SCUOLA DELL'INFANZIA "AD ONORE DEGLI EROI"	NIDO INTEGRATO "NIDO DEI SOGNI"	VR	SOMMACAMPAGNA	32			€ 28.899,62	€ 28.899,62
452	NI	80030300232	01540860234	SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA	NIDO INTEGRATO "LO SCRICCIOLO"	VR	SOMMACAMPAGNA	18			€ 12.773,56	€ 12.773,56
453	NI	82000960235	01542730237	SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI	NIDO INTEGRATO IL GERMOGLIO	VR	TERRAZZO	16			€ 14.786,47	€ 14.786,47
454	MN	03100440233	03100440233	"GATTOMIAO" SNC	MICRONIDO "GATTOMIAO" 2	VR	VERONA	20			€ 21.235,69	€ 21.235,69
455	MN	03100440233	03100440233	"GATTOMIAO" SNC	MICRONIDO "GATTOMIAO"	VR	VERONA	18			€ 18.787,56	€ 18.787,56
456	MN	03398150239	03398150239	A TUTTOTONDO COOP.SOC. A.R.L. - ONLUS	MICRONIDO "A TUTTOTONDO"	VR	VERONA	17			€ 17.313,47	€ 17.313,47
457	NI	80023500236	01542770233	ASILO INFANTILE SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA	NIDO INTEGRATO "DUEMILA COCCOLE"	VR	VERONA	18			€ 12.755,06	€ 12.755,06
458	MN	DMSVNT70R69L781X	03282140239	ASILO NIDO "IO... GRANDE" DI DEMAS VALENTINA	MICRONIDO "IO... GRANDE"	VR	VERONA	15			€ 20.673,31	€ 20.673,31
459	MN	02879070239	02879070239	ASSOCIAZIONE GIROTONDO	MICRONIDO "GIROTONDO"	VR	VERONA	24			€ 24.056,81	€ 24.056,81
460	MN	93172910239	03504330238	ASSOCIAZIONE MATERILLE	MICONIDO BAMBURE'	VR	VERONA	12			€ 11.906,88	€ 11.906,88
461	AN	02110180235	02110180235	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	ASILO NIDO LA CASA DELLE FIABE (VERONA)	VR	VERONA	31			€ 19.216,93	€ 19.216,93
462	MN	03177180233	03177180233	BABY PLANET SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	MICRONIDO BABY ISLAND	VR	VERONA	32			€ 26.271,00	€ 26.271,00
463	NI	00427050232	00427050232	CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	NIDO INTEGRATO "S. FAMIGLIA"	VR	VERONA	16			€ 15.848,89	€ 15.848,89
464	AN	02085030233	02085030233	COOPERATIVA SOCIALE CERCATE ONLUS	ASILO NIDO "LA PERLA"	VR	VERONA	35			€ 26.774,46	€ 26.774,46
465	MN	03244590232	03244590232	IL GRILLO PARLANTE SRL	MICRONIDO IL GRILLO PARLANTE	VR	VERONA	12			€ 12.820,28	€ 12.820,28
466	CI	00667340236	00667340236	ISTITUTO ANTONIO PROVOLO	CENTRO INFANZIA I COLORI DELLA MUSICA DI DON A.PROVOLO	VR	VERONA	40			€ 26.781,09	€ 26.781,09
467	NA	80008970230	00864460233	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	NIDO AZIENDALE CASA DELLA BEPA	VR	VERONA	30			€ 16.816,31	€ 16.816,31

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
468	NI	00082890518	01286820483	ISTITUTO SUORE CARMELITANE DI S. TERESA DI FIRENZE	NIDO INTEGRATO "RAGGIO DI SOLE"	VR	VERONA	30			€ 19.321,45	€ 19.321,45
469	CI	03134360233	03134360233	LA CORTE DEI BAMBINI SOCIETA' COOP.SOC. ARL	CENTRO INFANZIA CORTE DEI BAMBINI	VR	VERONA	19			€ 17.036,13	€ 17.036,13
470	CI	03134360233	03134360233	LA CORTE DEI BAMBINI SOCIETA' COOP.SOC. ARL	CENTRO INFANZIA VILLA BURI	VR	VERONA	16			€ 17.512,97	€ 17.512,97
471	MN	03536220233	03536220233	LA NUOVA STELLA SOC. COOP.SOC. ARL	MICRONIDO KIRIKU' (VERONA)	VR	VERONA	20	01/08/2011	€ 6.817,14	€ 13.042,16	€ 19.859,30
472	MN	03053410233	03053410233	LO SCARABOCCHIO SRL	MICRONIDO LO SCARABOCCHIO	VR	VERONA	32			€ 20.382,77	€ 20.382,77
473	MN	03609090232	03609090232	MICRONIDO "CIRIBIRICOCCOLA" S.A.S.	MICRONIDO "CIRIBIRICOCCOLA"	VR	VERONA	21			€ 23.408,70	€ 23.408,70
474	MN	03888900234	03888900234	SCALIGERA MANAGEMENT SAS DI NOVELLI V. E C.	MICRONIDO FAVOLANDO	VR	VERONA	15			€ 14.231,37	€ 14.231,37
475	NI	80028560235	01543080236	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO	NIDO INTEGRATO SAN GAETANO	VR	VERONA	25			€ 14.761,39	€ 14.761,39
476	NI	80010840231	01541490239	SCUOLA DELL'INFANZIA CASTIGLIONE	SC. D'INF. CASTIGLIONE - NIDO INTEGRATO IL FAGIOLO MAGICO	VR	VERONA	16			€ 14.764,88	€ 14.764,88
477	NI	00671010239	00671010239	SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA	NIDO INTEGRATO "PICCOLE TRACCE"	VR	VERONA	28			€ 11.664,31	€ 11.664,31
478	NI	80011080233	01542860232	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA	NIDO INTEGRATO PICCOLO PRINCIPE	VR	VERONA	14			€ 15.478,75	€ 15.478,75
479	NI	80024760235	01540840236	SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA ASSUNTA	NIDO INTEGRATO S. MARIA ASSUNTA	VR	VERONA	18			€ 13.029,31	€ 13.029,31
480	NI	80014400230	01542460231	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA	NIDO INTEGRATO IL PAESE DEI BALOCCHI	VR	VERONA	16			€ 11.910,53	€ 11.910,53
481	NI	80010860239	01539380236	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE ARCANGELO	NIDO INTEGRATO SAN MICHELE ARCANGELO	VR	VERONA	30			€ 13.001,35	€ 13.001,35
482	NI	03511390233	03511390233	SCUOLA D'INFANZIA MADONNA DI CAMPAGNA	NIDO INTEGRATO IL COCCODRILLO	VR	VERONA	19			€ 15.447,66	€ 15.447,66
483	NI	80020360238	01539640233	SCUOLA MATERNA SAN PIO X	NIDO INTEGRATO IL BOSCHETTO	VR	VERONA	17			€ 15.962,97	€ 15.962,97
484	NI	80011220235	01539110237	SCUOLE APORTIANE	NIDO INTEGRATO DI VIA SALGARI - IL SOLE	VR	VERONA	30			€ 22.591,47	€ 22.591,47
485	NI	80011220235	01539110237	SCUOLE APORTIANE	NIDO INTEGRATO SCUOLE APORTIANE (P.ZZA BROILO)	VR	VERONA	30			€ 21.096,17	€ 21.096,17
486	NI	00756060232	00756060232	SCUOLA DELL'INFANZIA "BAMBINO GESU'"	NIDO INTEGRATO "PRIMI PASSI"	VR	VERONELLA	16			€ 14.575,61	€ 14.575,61
487	NI	80010340232	01544500232	SCUOLA DELL'INFANZIA "DON GEDEONE MASSAGGIA" IPAB	SCUOLA DELL'INFANZIA "DON GEDEONE MASSAGGIA" - NIDO INTEGRATO	VR	VIGASIO	20			€ 14.148,49	€ 14.148,49
488	AN	03609730233	03609730233	CENTRO INFANZIA BON BON SRL	ASILO NIDO BON BON	VR	VILLAFRANCA DI VERONA	40			€ 29.865,36	€ 29.865,36
489	NI	80015950233	01555390234	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "EBE E ALEARDO FRANCHINI"	NIDO INTEGRATO "IL BATUFFOLO"	VR	VILLAFRANCA DI VERONA	24			€ 19.354,13	€ 19.354,13
490	NI	80030680237	01542160237	SCUOLA DELL'INFANZIA "L.S. MARIOTTO"	NIDO INTEGRATO "LUIGI STELLA MARIOTTO"	VR	VILLAFRANCA DI VERONA	29			€ 20.832,36	€ 20.832,36
491	NI	80008520233	01537960237	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON GEREMIA CORDIOLI	NIDO INTEGRATO IL GIRASOLE	VR	VILLAFRANCA DI VERONA	25			€ 20.271,63	€ 20.271,63

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	Tipologia	codice fiscale	Partita IVA	Ente titolare e/o gestore del servizio	Denominazione del Servizio	Prov	Comune sede del servizio	cap ric	data ric. conto gestione	Contributo inizio attività	Contributo 2012 assegnato attività ordinaria	Contributo da liquidare anno 2012
492	MN	01843260231	01843260231	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS	MICRONIDO "IL SOLE BAMBINO" (ZEVIO)	VR	ZEVIO	18			€ 15.940,96	€ 15.940,96
493	MN	82002530234	02140310232	ENTE MORALE E ASILO DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI	MICRONIDO L'ALBERO AZZURRO	VR	ZIMELLA	20			€ 18.864,53	€ 18.864,53
494	NI	91008790239	02883970234	PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE	NIDO INTEGRATO I PRIMI PASSI	VR	ZIMELLA	22			€ 9.267,57	€ 9.267,57
495	NI	82000840239	01648300232	SCUOLA DELL'INFANZIA S.M. MADDALENA	NIDO INTEGRATO DI VOLPINO DI ZIMELLA	VR	ZIMELLA	18			€ 17.551,73	€ 17.551,73
								12.263				**€ 9.717.813,71**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 1999 del 02 ottobre 2012 pag. 1/2

Nel corso del biennio 2011-2012 si sono verificate alcune variazioni, compatibili con la norma in vigore, che di seguito si illustrano:

- L'Amministrazione Comunale di Palù (VR) informa con nota prot. n. 2491 del 3.07.2012, che l'asilo nido comunale "Il mondo incantato" ha momentaneamente sospeso il servizio dal 1° settembre 2011, per carenza d'iscrizioni;
- L'Amministrazione Comunale di Molvena (VI) comunica con nota prot. n. 3816 del 20.07.2012 che l'asilo nido "Colceresa" – la cui attività era sospesa dal dicembre 2011 - riprenderà la propria attività il 3.09.2012;
- L'Amministrazione Comunale di Candiana (PD) comunica con nota prot. n. 3157 del 31.07.2012 che il nido integrato "Il cesto dei tesori" è tuttora sospeso;
- La Fondazione Scuola dell'infanzia "Prosdocimi Baricolo" di Montagnana (PD) comunica con nota del 25.05.2012 che il nido integrato sospende il servizio nell'a.s. 2012-13 per carenza d'iscrizioni;
- La società "Il Guscio" s.n.c. di Crespano del Grappa (TV) comunica con nota del 31.03.2012 che il micronido "Il guscio" sito in piazzetta E. Boito n. 16 nel Comune di Castelcucco (TV), ha spostato momentaneamente l'attività presso la sede di Crespano del Grappa (TV), segnalando che da settembre 2012 il micronido si trasferirà nella nuova sede in via degli Alpini di Castelcucco (TV) ;
- La Parrocchia Sant'Andrea Apostolo – scuola dell'infanzia e nido integrato San Pio X - di Tombolo (PD) comunica con nota del 7.05.2012, che sospende l'attività di nido il 30.06.2012, per carenza d'iscrizioni nell'a.s. 2012-13;
- L'Amministrazione Comunale di Vicenza comunica con nota prot. n. 29682 del 26.04.2012 che alcuni nidi comunali sono stati affidati in concessione a cooperative prevedendo il versamento diretto dei contributi ai gestori, così come riportato:
  1) asilo nido "Rossini" e "Giuliari" alla "Proposta Società Cooperativa Sociale" di Vicenza;
  2) nido aziendale Ipab – Comune "Proti-Salvi-Trento" alla "Prisma Società Cooperativa Consortile" di Vicenza;
  3) asilo nido "Cariolato" e "Villaggio del sole" alla Cooperativa "Codess Sociale" di Padova;
- L'Amministrazione Comunale di Arcugnano (VI) con nota prot. 5848 del 16.04.2012 comunica che non ha ancora attivato il nido integrato in loc. Torri, inoltre sta valutando l'ipotesi di trasformarlo in asilo nido con affidamento gestione esterna;
- La responsabile del micronido "L'aquilone" di San Bonifacio (VR), sig. ra Erika Garbin, comunica con nota del 16.04.2012 che il servizio è cessato il 2.2.2012;
- La Scuola dell'infanzia "SS. Angeli Custodi" di Gazzo Veronese (VR) comunica con nota prot.n. 40 del 12.04.2012 che il nido integrato "Pesciolino rosso" di Gazzo Veronese in loc. Maccacari (VR) cessa la propria attività il 31.08.2012;
- La Scuola dell'infanzia "Madonna della Salute" di Catene-Marghera (VE) comunica con nota del 6.12.2011 che il nido integrato "Casa degli orsetti" ha sospeso il servizio dal 30.06.2011;
- La Scuola dell'infanzia "Ai nostri caduti" di Illasi (VR) comunica, con nota prot. n. 67 del 9.08.2012, che dal 1.09.2012 il servizio di nido integrato "Hansel e Gretel" sposta l'attività, con contemporanea fusione, presso il nuovo nido integrato dell'Ipab Casa dell'accoglienza "Baldo Sprea" di Illasi (VR), già riconosciuto con DGR n. 4134/2006;
- Il micronido "Mondogira" di Este (PD) è stato ceduto, senza soluzione di continuità, dalla Cooperativa Sociale Servizi Educativi di Este (PD) alla EDINAG Società Cooperativa Sociale di Ospedaletto Euganeo (PD) dal 7.12.2011, con affidamento della gestione già da settembre 2011;
- La Società. "I colori di Betty and Claire" s.a.s. di Jesolo (VE) ha ceduto alla Società "Butterfly" s.n.c il ramo d'azienda del micronido "Scarabocchiando" di Jesolo - ora denominato "I monelli" - concordando nell'atto notarile che la gestione 2012 va interamente versata alla parte venditrice ovvero "I colori di Betty and Claire" s.a.s di Jesolo (VE);

- La Scuola dell'infanzia "Don Benedetti" con annesso nido integrato di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) ha comunicato con la scheda pervenuta il 12 aprile 2012, la cessazione dell'attività e chiusura del servizio per carenza iscrizioni;
- La Cooperativa S.I.CU.R.I. di Montebelluna (TV) ha comunicato con nota del 24.05.2012 che il micronido "Soleluna" di Maser (TV) ha cessato la propria attività il 31.12.2011;
- L'Amministrazione Comunale di Annone Veneto (VE) ha comunicato con nota prot. n. 7963 del 21.08.2012 che l'attività dell'asilo nido "lo scricciolo" è sospesa dal 1 settembre 2012 al 31.12.2012 per lavori di ristrutturazione dell'immobile;
- L'Amministrazione Comunale di Lonigo (VI) ha comunicato con nota prot. n. 15183 del 1.08.2012, che il micronido "La Casetta" sito in Piazza XXV aprile n. 66 ha cessato l'attività dal 2 luglio 2012, con conseguente accorpamento del servizio presso l'asilo nido "Ada Mancassola" di via Bonioli 153, recentemente ampliato per n. 60 bambini;
- L'Amministrazione Comunale di Cavaion Veronese (VR) ha comunicato, con nota prot. n. 7923 del 11.09.2012 che l'asilo nido "Mano nella Mano" di Via G. Marconi n. 49 in loc. Sega, autorizzato per n. 32 posti, ha chiuso il 06.08.2012, contemporaneamente vi sarà l'apertura del nuovo asilo nido comunale di via Grande per n. 45 bimbi, nel nuovo a.s. 2012-13;
- Nel centro infanzia Catterina Jaquillard dell'I.P.A.B. Opere Pio d'Onigo di Pederobba (TV) risulta tuttora sospeso il servizio relativo alla fascia d'età 0-3 anni;
- Il nido integrato dell'I.P.A.B. Asilo Infantile Maria Bazzana di San Michele al Tagliamento (VE), non è ancora stato avviato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2000 del 2 ottobre 2012

DGR 2516/11 Sistema regionale integrato di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, Bando relativo all'azione d 2) Progetto programmi locali dei tempi e degli orari: approvazione della graduatoria dei Comuni beneficiari e assegnazione dei relativi importi.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il presente atto approva la graduatoria relativa al bando d 2) Progetto programmi locali dei tempi e degli orari e l'assegnazione di contributo finanziario ai comuni beneficiari.

L'Assessore Remo Sernagiotto, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione Regionale n. 2262 del 21 settembre 2010 la Regione si è impegnata alla realizzazione di un programma attuativo inerente agli interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro come da Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 sottoscritta nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Unificata.

Successivamente con Deliberazione n. 2516 del 29 dicembre 2011 si sono approvati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in attuazione a quanto previsto con DGR n. 3311 del 21/12/2010: Interventi a 3) Implementazione "Madri di giorno", b 1) e d 1) Incentivi ad aziende Family friendly, d 2) Programmi locali dei tempi e degli orari.

Nel suddetto provvedimento la Giunta Regionale ha deliberato di determinare la spesa complessiva di € 1.640.741,48 per la realizzazione delle progettualità di cui agli Allegati A, B, C, sul fondo regionale relativo alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro all'UPB U0148, cap. 101591 del Bilancio di previsione Regionale per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità.

Con Decreto del Dirigente Regionale n. 132 del 17 maggio 2012 è stata istituita apposita commissione per la valutazione dei progetti pervenuti all'Allegato C "Programmi locali dei tempi e degli orari". Sono pervenute n. 37 domande, di cui n. 1, presentata dal Comune di Bassano del Grappa, non ammissibile in quanto il comune ha un numero di abitanti superiore a quello previsto da Bando.

Relativamente al Bando di cui all'Allegato C "Programmi locali dei tempi e degli orari" per il quale sono complessivamente destinati euro 540.741,00, i progetti con punteggio finale non inferiore a 700 e in possesso di tutti i requisiti richiesti sono 18 per un totale di euro 436.938,11; si è ritenuto, quindi, di assegnare in parti uguali le risorse finanziarie restanti nel suddetto Bando pari a euro 103.802,89 ai 6 progetti che raggiungono il punteggio minimo richiesto pur in assenza della delega prevista al criterio D del Bando stesso.

Il relatore propone, pertanto:

- di approvare la graduatoria di cui all'Allegato A che assegna i contributi ai comuni beneficiari per il bando cui all'Allegato C DGR 2516/11 "Programmi locali dei tempi e degli orari" con le seguenti modalità: ai n. 18 progetti con punteggio finale non inferiore a 700 e in possesso di tutti i requisiti richiesti è assegnata la quota, suddivisa sulla base dei punteggi raggiunti da ciascuno, pari a euro 436.938,11; ai n. 6 progetti che raggiungono comunque un punteggio non inferiore a 700, di assegnare in parti uguali le risorse finanziarie restanti, pari a euro 103.802,89, seppure in carenza del rispetto del criterio previsto della delega assessorile di cui al punto D del Bando;
- di impegnare l'importo di € 540.741,00 per l'azione d 2), a favore dei Comuni che hanno presentato domanda e che sono stati inseriti nella graduatoria, ai sensi della DGR 2516/11, sul fondo regionale relativo alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro all'UPB U0148, cap. 101591 del Bilancio di previsione Regionale per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
- di disporre l'erogazione ai comuni beneficiari di cui all'Allegato A degli importi pari al 40% del contributo totale assegnato, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali prodotta dall'ente beneficiario;
- di disporre che il restante 60% del contributo totale assegnato sia erogato a seguito di presentazione da parte dei beneficiari di idonea documentazione delle spese sostenute affiancate da adeguato monitoraggio del progetto;
- di approvare l'Allegato B al presente atto, che elenca i progetti esclusi dalla graduatoria di cui al Bando "Programmi locali dei tempi e degli orari".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale

- vista la DGR 674/08;
- vista la DGR 4252/08;
- vista la DGR 4254/08;
- vista la DGR 3331/09;
- vista la DGR 3721/09;
- vista la DGR 2262/10;
- vista la DGR 3311/10;
- vista la DGR 1502/11;

- vista la DGR 2042/11;
- vista la DGR 2516/11;
- visto il DDR 132/12;
- vista la L.R. n. 14 del 6 aprile 2012

delibera

1. di approvare gli Allegati A e B, così come specificati nella premessa e parti integranti del presente atto;
2. di dare atto che, in corrispondenza del capitolo 100552/E, è avvenuta la riscossione della correlata posta di entrata;
3. di impegnare l'importo di spesa di € 540.741,00, a favore dei comuni che hanno presentato domanda e che sono stati inseriti nella graduatoria di cui all'Allegato A, ai sensi della DGR 2516/11, sul fondo regionale relativo alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro all'UPB U0148, cap. 101591 del Bilancio di previsione Regionale per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di determinare in 36 mesi dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R. il termine massimo entro il quale gli enti assegnatari di contributo devono concludere i progetti approvati e finanziati;
5. di disporre che le quote indicate alla colonna "importo assegnato" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, siano erogate dalla competente Direzione Regionale per i Sevizi Sociali, agli enti assegnatari di contributo e subordinatamente alla disponibilità di cassa, con le seguenti modalità:

- 40% del contributo totale assegnato, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali prodotta dall'ente beneficiario;
- 60% del contributo sarà erogato a saldo, previa presentazione da parte dei beneficiari di idonea documentazione delle spese sostenute ed un elaborato di monitoraggio del progetto medesimo;

6. di incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 2000 del 02 ottobre 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Approvazione graduatoria DGR 2516/11 Bando All.C Programmi locali dei tempi e degli orari

	Comune/aggregazione di comuni	titolo progetto	punti	importo assegnato
1	Montebelluna (TV)	Città di Montebelluna: è tempo di famiglia…	1160	€ 25.000,00
2	Spresiano (TV)	Famiglia al centro	1150	€ 25.000,00
3	Este (PD)	Più spazio più tempo	1105	€ 25.000,00
4	Isola Vicentina (VI)	Migliorare la qualità della vita con il dono del tempo	1040	€ 25.000,00
5	Motta di Livenza (TV)	Questione di tempo	995	€ 25.000,00
6	Curtarolo (PD)	Tempi e orari adatti a noi	965	€ 25.000,00
7	San Giorgio delle Pertiche (PD)	Politiche di conciliazione: famiglie tra tempi di vita e di lavoro	965	€ 25.000,00
8	Cornuda (TV)	A tempo di vita	945	€ 25.000,00
9	Giavera del Montello (TV)	T.E.M.P.O. permettendo…	930	€ 25.000,00
10	Piazzola sul Brenta (PD)	I servizi alla famiglia in orario di famiglia	925	€ 25.000,00
11	Fossalta di Portogruaro (VE)	…tempo al tempo	910	€ 25.000,00
12	Trevignano (TV) [1]	Al passo con i tempi	895	€ 20.938,11
13	Grantorto (PD)	Orari giusti nei momenti giusti	880	€ 25.000,00
14	Vigonovo (VE)	Puzzle Family	835	€ 25.000,00
15	Arcugnano (VI)	Più tempo in Comune	815	€ 25.000,00
16	Preganziol (TV) [1]	Al passo con i tempi: essere famiglia oggi tra lavoro e cura	795	€ 16.000,00
17	Comunità Montana del Brenta (VI)	Tic Tac - Tempo In Comunità, Tempo Ai Cittadini	795	€ 25.000,00
18	Portogruaro (VE)	Conciliare si può: il territorio amico della famiglia	725	€ 25.000,00
19	Schio (VI) [2]	Quotazione famiglia - Strategie di conciliazione tra pubblico e privato	910	€ 17.300,49
20	Dueville (VI) [2]	Piano territotiale degli orari	735	€ 17.300,48
21	San Giorgio in Bosco (PD) [2]	Le donne tra famiglia, figli e lavoro	715	€ 17.300,48
22	Adria (RO) [2]	Banca del Tempo "INCIPITIME: chi ha tempo non aspetti tempo!"	700	€ 17.300,48
23	Mussolente (VI) [2]	We care families	700	€ 17.300,48
24	Noventa Padovana (PD) [2]	Accesso facilitato ai servizi della Pubblica amministrazione	700	€ 17.300,48
	Totale			**€ 540.741,00**

[1] progetti di comuni che hanno richiesto un importo inferiore a quello finanziabile

[2] progetti che raggiungono il punteggio minimo richiesto seppur in carenza del criterio di delega assessorile prevista.

ALLEGATOB alla Dgr n. 2000 del 02 ottobre 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Elenco dei comuni/aggregazione di comuni esclusi DGR 2516/11 Bando All.C Programmi locali dei tempi e degli orari

	Comune/ aggregazione di comuni	titolo del progetto
1	Bassano del Grappa (VI)	Bassano del Grappa: tanti volti, una città
2	Campodarsego (PD)	Centri ricreativi pomeridiani a.s. 2011/2012
3	Carbonera (TV)	Scuola a tempo integrato a.s. 2012/2013
4	Cartura (PD)	Servizio di accesso ai dati catastali comunali ad uso e consumo delle famiglie in vista delle nuove normative
5	Mel (BL)	Banca del Tempo Zumellese
6	Monselice (PD)	Ufficio Amico
7	Montagnana (PD)	Pratica facile on line
8	Negrar (VR)	Negrar tutto il giorno
9	Piazzola sul Brenta (PD)	La banca del tempo: incontro tra generazioni
10	Piazzola sul Brenta (PD)	Suap a portata di mouse: il nuovo sportello per il "mercatino di Piazzola sul Brenta"
11	Rossano Veneto (VI)	Più spazio e attenzione alle famiglie
12	Rubano (PD)	Sistema di condivisione certificata di servizi di assistenza nei confronti di bambini e anziani
13	Solesino (PD)	Progetto di cooperazione sociale attraverso l'istituzione di una Banca del Tempo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2001 del 2 ottobre 2012

Gestione Borse di studio per giovani oriundi veneti residenti all'estero. Approvazione schema Convenzione. Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno 2012. Deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 17 aprile 2012. L.R.2/2003.

[Emigrazione e immigrazione]

Note per la trasparenza:

Sottoscrizione Convenzione tra Regione del Veneto e Aziende regionali per il diritto allo studio universitario Esu di Padova, Venezia e Verona per la gestione delle borse di studio per giovani oriundi veneti residenti all'estero per la formazione a livello specialistico.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 665 del 17 aprile 2012 la Giunta Regionale, nell'approvare, ai sensi della L.R. n 2/2003, il programma degli interventi regionali per i veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro per l'anno 2012, ha previsto al punto 2.2. la messa a disposizione di nr. 3 borse di studio, per un importo pari a €10.000,00 cadauna, da assegnare secondo modalità e termini stabiliti nelle Direttive attuative approvate con D.G.R. n. 2785 del 22.9.2009.

Dette Direttive prevedono infatti che la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 2/2003, possa stanziare annualmente appositi fondi per la corresponsione di contributi sotto forma di borse di studio regionale, da assegnare a giovani residenti all'estero, discendenti fino alla terza generazione di emigrati veneti, di età compresa tra i 18 e i 39 anni. La concreta gestione delle borse era stata affidata alle Università del Veneto secondo le modalità fissate nella Convenzione di collaborazione sottoscritta in data 12 marzo 2009 secondo il testo approvato con D.G.R. n. 2949 del 14 ottobre 2008. Per tale gestione veniva corrisposta all'Università di Padova, designata quale capofila la somma di euro 500,00 per ciascuna borsa.

Preso atto della avvenuta scadenza della sopracitata Convenzione in data 12.3.2012, è stata richiesta la collaborazione per la gestione di tali borse alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ESU-ARDSU). Ciò in ragione della mission istituzionale di queste ultime, le quali hanno dato la loro disponibilità senza oneri aggiuntivi. Secondo quanto concordato, la Regione comunicherà all'ESU- ARDSU nel cui ambito territoriale di competenza si trova l'Università erogatrice del Master per cui viene richiesta la borsa, il nominativo del soggetto richiedente in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R.2/2003; l'ESU-ARDSU provvederà a verificare presso la stessa Università il possesso dei titoli necessari all'iscrizione e corrisponderà parte a rimborso delle spese sostenute per il viaggio, per l'iscrizione e per eventuale acquisto di libri di testo, parte in servizi, l'ammontare della borsa assegnata all'avente diritto.

Tanto premesso, si rende ora necessario sottoscrivere una nuova Convenzione con gli ESU-ARDSU di Padova, Venezia, e Verona, Enti strumentali della Regione del Veneto, ove vengano fissate le concrete modalità operative così come innanzi sintetizzate e regolamentati i rispettivi rapporti.

Tale Convenzione, il cui schema è allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A) avrà durata annuale per l'anno accademico 2012-2013.

Come per le precedenti annualità i competenti uffici provvederanno secondo un ordine temporale di presentazione delle domande a comunicare alle Aziende competenti per territorio i nominativi dei giovani selezionati.

Il relatore conclude l'intervento sottoponendo all'approvazione il presente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la D.G.R. n. 665/2012;
- Vista la D.G.R. n. 2949/08;
- Vista la D.G.R. n. 2785/2009;
- Vista la L.R. 7 aprile 1998, n. 8;
- Vista la L.R. n. 39/2001;
- Vista la L.R. n. 1/2011;
- Vista la L.R. n. 2/2003;

delibera

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. Di approvare, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra Regione e Aziende regionali per il diritto allo studio universitario del Veneto per le attività di gestione delle borse di studio di cui alla D.G.R. n. 665 del 17 aprile 2012, lo schema di Convenzione, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);
3. di determinare in € 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. . 100231 del Bilancio 2012 ad oggetto "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo".
4. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. Di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori l'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, in particolare la sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra Regione e le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario del Veneto, secondo lo schema di cui all'Allegato A;
6. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2001 del 02 ottobre 2012 pag. 1/6

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE VENETO, L'E.S.U. DI PADOVA, DI VENEZIA E DI VERONA PER LA GESTIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI GIOVANI ORIUNDI VENETI RESIDENTI ALL'ESTERO

Tra

La Regione del Veneto cod. fiscale 80007580279, con sede legale in via Dorsoduro 3901 30123 Venezia (d'ora innanzi denominata "Regione"), rappresentata dal Dirigente Regionale……..., autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta Regionale del Veneto n…... del…

e

L' E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, cod. fiscale 00815750286, con sede legale in Padova, Via San Francesco, 122 (d'ora innanzi denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto con……

e

L'– E.S.U.- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, cod. fiscale 01740230279, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3439/a (d'ora innanzi denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto con……

e

L'E.S.U.- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, cod. fiscale 01527330235, con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere, 9 (d'ora innanzi denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto con…….

PREMESSO CHE:

- la Regione del Veneto, attraverso il proprio "Assessorato ai Flussi Migratori", intende contribuire alla formazione specialistica di livello universitario dei giovani oriundi veneti residenti all'estero;

- le Aziende in premessa intendono sviluppare, in modo coordinato ed in coerenza con i propri ordinamenti ed in stretto raccordo con il territorio e con le istituzioni di questo rappresentative, il supporto agli studi al fine di rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze di formazione accademica degli studenti e, più in generale, alle istanze culturali che provengono dalle comunità venete all'estero;

- lo sviluppo di forme di collaborazione tra Aziende e Regione, nell'ambito dell'attività di supporto al diritto allo studio, contribuisce a garantire un processo coordinato di rinnovamento delle conoscenze e degli strumenti formativi all'interno dei percorsi di studio universitari;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo ha per oggetto la corresponsione di un contributo sotto forma di borsa di studio regionale, stabilito con apposita delibera regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia anche interna alle Aziende, per la formazione di livello specialistico universitario, di giovani veneti nel mondo, residenti all'estero, selezionati appositamente secondo quanto stabilito al successivo art. 3.

Art. 3 - Requisiti e doveri dei candidati

1. Il candidato deve essere oriundo veneto entro la terza generazione, di età compresa tra i 18 e i 39 anni;
2. Il candidato deve possedere una laurea almeno triennale per il titolo di cui al successivo punto 3 lettere a) e c) e almeno quadriennale per il titolo di cui al medesimo punto 3 lettera b).

3. Il candidato potrà iscriversi presso una delle Università del Veneto a:
    a) Master universitario di primo livello;
    b) Master universitario di secondo livello;
    c) Stage universitario post laurea o altra iniziativa formativa destinata alla ricerca che preveda tra i titoli di accesso la laurea.
4. Il candidato dovrà scegliere tra le suddette iniziative formative quelle che abbiano una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore all'anno.
5. Il candidato dovrà presentare opportuna documentazione vidimata dal consolato competente a dimostrazione dei titoli accademici posseduti; dovrà altresì dimostrare di essere oriundo veneto entro la terza generazione.
6. Il candidato dovrà presentare, all'atto della domanda, apposita dichiarazione con la quale si impegna a restituire le somme corrispondenti al valore dei servizi di cui al successivo Art. 5, punto 3, già erogati dall'Azienda, nell'ipotesi in cui non superi la frequenza minima o la prova finale prevista dal master prescelto.

Art. 4 – Doveri della Regione

1. La Regione in conformità a quanto previsto dal Programma annuale delle iniziative a favore dei veneti nel mondo approvato con D.G.R. n. 665 del 17 aprile 2012 ha stanziato per l'anno 2012 nel proprio bilancio un apposito fondo di € 30.000,00, da destinare all'assegnazione di n. 3 borse di studio, ciascuna dell'importo omnicomprensivo di € 10.000,00 a giovani oriundi veneti entro la terza generazione residenti all'estero.
2. La Regione provvederà a selezionare i candidati, sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 3, e a comunicare conseguentemente all'Azienda, territorialmente competente in relazione all'Università presso la quale si terrà il master prescelto o al luogo in cui verrà svolto lo stage o l'iniziativa formativa post-.laurea, i nominativi dei soggetti selezionati.

3. La Regione si impegna a trasferire all'Azienda l'importo di ciascuna borsa all'atto della comunicazione all'Azienda dei nominativi selezionati ai sensi del precedente punto 2 del presente articolo.
4. La borsa di studio coprirà, nei limiti dell'importo della stessa, le spese per un viaggio di andata e ritorno dal paese di origine del giovane, il costo per l'iscrizione universitaria, nonché il vitto e l'alloggio presso le mense e le residenze Esu. In caso di residua disponibilità potrà coprire anche il costo per l'acquisto di libri di testo.

Art. 5 – Doveri dell'Azienda

1. L'Azienda territorialmente interessata in ragione dell'Università di iscrizione o del luogo in cui verrà svolto lo stage post-.laurea o l'iniziativa formativa, si impegna a trasmettere la documentazione ricevuta dalla Regione all'Università competente, ai fini della valutazione dei curricula e della coerenza dei titoli universitari posseduti dai candidati in relazione al percorso universitario o stage o iniziativa formativa prescelto.
2. Al temine del percorso prescelto, l'Azienda invierà alla Regione apposita relazione afferente le modalità di erogazione di ciascuna borsa, nonché una dichiarazione dell'Università competente che attesti la frequenza e il superamento degli obblighi formativi.
3. L'Azienda corrisponderà allo studente l'importo della borsa (al netto degli eventuali oneri fiscali dovuti), una volta accertata l'entrata regionale, parte a rimborso delle spese ammissibili sostenute e parte in servizi , procedendo alle seguenti operazioni, nei limiti del massimale previsto e comunque nell'ordine sottoindicato:
   - rimborso delle spese documentate di viaggio ;
   - pagamento diretto della quota di iscrizione al master o stage universitario o iniziativa formativa post laurea, prescelti dal borsista;
   - trattenuta del costo di vitto e alloggio presso le mense e le residenze Esu;
   - eventuale rimborso di ulteriori costi per l'acquisto di libri di testo.
4. L'Azienda verificherà la regolarità ed effettività delle spese sostenute dal corsista.

5. Qualora i costi relativi al vitto e alloggio presso le strutture ESU fossero superiori al massimale previsto dalla borsa, gli ulteriori costi saranno a carico del beneficiario della borsa.
6. Qualora i costi complessivi siano inferiori al massimale previsto l'Azienda restituirà alla Regione le somme eccedenti.
7. Le Aziende comunicheranno agli uffici regionali il nominativo del responsabile del procedimento e l' ufficio competente a tenere i rapporti sia con la Regione sia con i beneficiari delle borse di studio.
8. La gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme della Legge Regionale di Contabilità n. 39/2001 .

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte delle Aziende, che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione ha la durata di un anno per l' anno accademico 2012/2013.

Art. 8 – Imposta di bollo

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, in quanto atto scambiato tra Regione e Aziende regionali, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 9 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
2. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e a quelle del Codice Civile.

Venezia , lì ……

Regione del Veneto
Il Dirigente Regionale

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – E.S.U. di Padova
Il Direttore

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – E.S.U. di Venezia
Il Direttore

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – E.S.U. di Verona
Il Direttore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2002 del 2 ottobre 2012

Partecipazione al progetto "REMIDA III - Reinserimento Migranti in Difficoltà e loro Accoglienza" a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013. Avviso pubblico "Azione 3 - Sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati". Annualità 2012.

[Emigrazione e immigrazione]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale dispone la partecipazione della Regione del Veneto in qualità di partner al progetto "REMIDA III - Reinserimento Migranti in Difficoltà e loro Accoglienza" a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013, Avviso pubblico "Azione 3 - Sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati", autorizzando l'Unità di Progetto Flussi Migratori a porre in essere tutti gli adempimenti formalmente necessari.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Il Fondo Europeo per i Rimpatri (di seguito Fondo) per il periodo 2008/2013 è nato quale fondo di nuova istituzione nell'ambito del programma 'Solidarity and Management of Migration Flows', ed è stato formalmente istituito con decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007.

L'obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una possibile gestione integrata del tema. In particolare, gli obiettivi specifici del Fondo mirano a:

- introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri;
- rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della loro attuazione;
- promuovere un'applicazione efficace e uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio, conformemente all'evoluzione della politica condotta in tale settore;
- predisporre un'ampia gamma di misure per incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi e, se necessario, operazioni di rimpatrio forzato per tali persone, nel pieno rispetto dei principi umanitari e della loro dignità.

La dotazione finanziaria del Fondo per l'annualità 2012 ammonta complessivamente a circa 9.000.000,00 di euro.

Con Decreto prot. n. 5711 del 6 agosto 2012 l'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per i Rimpatri - rappresentata dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - ha adottato un Avviso pubblico "Azione 3 - Sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati". Tale Avviso intende finanziare progetti che contemplino iniziative rivolte a:

- incentivare l'accesso agli schemi di Rimpatrio Volontario Assistito e di Reintegrazione, prevedendo percorsi di accompagnamento al rimpatrio che si sviluppino in micro-progetti di reintegrazione socio-economica nei paesi di origine;
- garantire la sostenibilità dei rimpatri volontari, supportando gli immigrati che ritornano nella creazione di attività economiche sostenibili e di fonti di reddito durature;
- promuovere il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali, delle Amministrazioni pubbliche, delle Istituzioni nella promozione del Rimpatrio Volontario Assistito.

Le risorse destinate al finanziamento di progetti presentati sull'Azione 3 ammontano a 800.000,00 euro, di cui 600.000,00 euro di quota comunitaria e 200.000,00 euro di quota nazionale.

Il Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura (CEFA), ha proposto alla Regione del Veneto - Unità di Progetto Flussi Migratori, struttura competente in materia di immigrazione, di partecipare in qualità di partner ad una proposta progettuale dal titolo "REMIDA III - Reinserimento Migranti in Difficoltà e loro Accoglienza". CEFA è una ONLUS, avente sede a Bologna, impegnata in programmi finalizzati allo sviluppo sostenibile delle regioni rurali con azioni rivolte ai settori agricolo, zootecnico, dell'energia e della tutela ambientale, della difesa e recupero delle acque, a cui si associano attività specifiche di animazione sociale, formazione e di educazione igienico-sanitaria.

L'obiettivo della proposta progettuale è quello di contribuire alla creazione di un modello integrato di rimpatrio volontario assistito, in grado di tutelare le esigenze di reintegrazione del cittadino straniero vulnerabile e che combini una gestione efficiente del fenomeno migratorio e il rispetto della dignità e dei diritti dei migranti. Con il progetto si intende creare un modello esportabile di gestione del percorso di Rimpatrio Volontario Assistito, che coniughi le esigenze dei migranti che vivono in situazione di difficoltà con l'attuazione della normativa vigente in tema di rimpatrio. Il progetto intende creare un sistema sovra-regionale che possa rappresentare un'esperienza che dia continuità alla struttura dei progetti REMIDA I e REMIDA II, presentati dal CEFA negli anni 2010 e 2011, a valere sul Fondo Rimpatri.

L'Unità di Progetto Flussi Migratori intende partecipare a REMIDA III contribuendo alla costruzione di un percorso di Rimpatrio Volontario Assistito, anche tramite la valorizzazione delle attività poste in essere dallo Sportello Informativo Rientro (SIR), gestito dall'Osservatorio Regionale Immigrazione, che, in esecuzione della programmazione triennale e annuale di settore, da anni fornisce ai cittadini immigrati che desiderano ritornare nei propri paesi di origine, assistenza e supporto informativo. Oltre alla valorizzazione del SIR, l'impegno della Regione si concentrerà sulla realizzazione e organizzazione di workshop seminariali e informativi sulla micro finanza e l'imprenditorialità, rivolti ai cittadini immigrati che hanno necessità di sviluppare un proprio progetto imprenditoriale in patria.

La proposta progettuale prevede una partnership, che potrebbe essere comunque modificata, che coinvolgerà, oltre la Regione del Veneto e CEFA, capofila del progetto, i seguenti soggetti: Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna, ICEI (Istituto Cooperazione Economica Internazionale con sede a Milano), diverse cooperative sociali aventi sede in Emilia Romagna: Attività Sociali, DiaLogos, Persone in Movimento, Techne, C.E.F.A.L.; A.S.P. di Cesena, CISV (Società di Cooperativa Sociale di Torino), Overseas di Modena, Movimento Cristiano Lavoratori di Brescia e di Pavia, A&I di Milano.

Il budget complessivo previsto ammonta a circa euro 800.000,00; l'Unità di Progetto Flussi Migratori gestirà per le attività previste un budget indicativo di euro 75.000,00.

Il piano finanziario del progetto prevede un finanziamento comunitario pari al 75% e un cofinanziamento nazionale pari al restante 25%.

Con riferimento alle attività correlate al progetto e in particolare a quelle relative al monitoraggio e alla rendicontazione della spesa, che richiedono competenze e professionalità specifiche oltre ad un notevole impegno aggiuntivo rispetto alle attività ordinarie della struttura regionale, potrà risultare necessario avvalersi di personale a tempo determinato e/o di collaborazioni esterne ad hoc.

Il presente atto intende dunque autorizzare la Regione del Veneto, tramite l'Unità di Progetto Flussi Migratori, a partecipare al progetto in qualità di partner e ad espletare tutti i successivi adempimenti progettuali ed amministrativi, qualora la proposta progettuale superi le fasi di valutazione da parte dei competenti uffici.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 istitutiva del Fondo Europeo per i Rimpatri;

- Visto il Decreto prot. n. 5711 del 6 agosto 2012, con il quale l'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per i Rimpatri - rappresentata dai Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - ha adottato l'Avviso pubblico "Azione 3 - Sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati";

- Visto il piano Triennale 2010-2012 degli interventi nel settore dell'immigrazione approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 55 del 20.10.2010;

- Visto il programma regionale di iniziative ed interventi in materia di immigrazione approvato con D.G.R. n. 1631 del 31.07.2012.

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che si danno qui per integralmente riportate, la partecipazione della Regione del Veneto, tramite l'Unità di Progetto Flussi Migratori, in qualità di partner, al progetto titolato "REMIDA III - Reinserimento Migranti in Difficoltà e loro Accoglienza", a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013, Avviso pubblico "Azione 3 - Sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati"
2. Di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, ai fini della partecipazione al progetto di cui al punto precedente, alla presentazione della necessaria documentazione e alla firma dei documenti indispensabili al perfezionamento della candidatura in qualità di partner di progetto, nonché all'assolvimento dei conseguenti adempimenti progettuali;
3. Di rinviare, ad avvenuta approvazione del progetto da parte dei competenti uffici dell'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per i Rimpatri, l'adozione dei successivi necessari atti amministrativi;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2003 del 2 ottobre 2012

Autorizzazione a proporre ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nel decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: "Misure urgenti per la crescita del Paese" nel testo risultante per effetto della conversione della legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato nella G.U. n. 187 del 11 agosto 2012-S.O n. 171.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale - Affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella G.U. n. 187 del 11 agosto 2012-S.O/L. n. 171 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: "Misure urgenti per la crescita del Paese." Alcune previsioni normative di tale decreto, come convertito, e cioè gli articoli 17 undecies, commi 4 e 6; 53, comma 1 lettera b) e 64 commi 1 e 2, risultano lesivi delle prerogative regionali per le motivazioni di seguito delineate.

In dettaglio, l'articolo 17 undecies, prevede ai commi 4 e 6, l' adozione di due decreti di natura non regolamentare da parte del Ministro per lo sviluppo economico. Il primo decreto è finalizzato a disciplinare le modalità di concessione dei contributi per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 17 decies, mentre il secondo decreto ridetermina la ripartizione delle relative risorse finanziarie. Sul punto viene censurato l'utilizzo di uno strumento giuridico atipico, quale quello del decreto ministeriale non regolamentare, censurato anche dal Consiglio di Stato Adunanza plenaria 4 maggio 2012, n. 9. Il parametro costituzionale che si reputa violato è quello dell'articolo 97 della Costituzione, in quanto l'adozione, nell'ambito della attività normativa, di un atto surrettiziamente lesivo dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 come tale contrario al principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nondimeno si riflette sull'attività normativa ed amministrativa regionale, anche relativamente agli interventi di competenza regionale.

L'articolo 53, comma 1, lettera b) contiene modifiche non sostanziali all'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di servizi pubblici locali. Tuttavia, con sentenza n. 199 depositata il 20 luglio 2012, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 del decreto legge n. 138 del 2011 nella sua totalità, sia con riguardo al testo originario sia in riferimento a quello risultante dalle modifiche apportate dapprima con la legge sulla stabilità n. 183 del 2011, e, successivamente, con il decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1 del 2012. La violazione ritenuta fondata dalla Consulta è riferita al dettato costituzionale contenuto nell'articolo 75 della Costituzione e al conseguente ripristino della volontà legislativa di cui al previgente articolo 23 bis del decreto legge n. 112 del 2008 abrogata per effetto dell'esito positivo del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011. Si ravvisa, pertanto, una illegittimità derivata della disposizione che apporta modifiche, sebbene non sostanziali, al testo di legge dichiarato incostituzionale e non più vigente. Ne consegue la violazione del giudicato costituzionale previsto all'articolo 136 della Costituzione secondo cui la legge dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e diviene pertanto non più modificabile dal legislatore statale.

L'articolo 64, comma 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o alla ristrutturazione di quelli esistenti, con dotazione, per l'anno 2012, fino ad € 23 milioni. Al riguardo si ritiene sussistente una lesione dell'autonomia finanziaria regionale di cui all'articolo 119 della Costituzione in combinato disposto con le correlate competenze legislative di cui all'articolo 117, comma terzo della stessa Carta fondamentale. L'istituzione del Fondo anzidetto, infatti, incide sull'esercizio dell'autonomia finanziaria regionale, poiché, come ripetutamente affermato da consolidata giurisprudenza costituzionale, è precluso allo Stato prevedere finanziamenti in materie diverse da quelle di competenza statale, quale è "l'ordinamento sportivo" espressamente previsto nel comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione e quindi compreso nella potestà legislativa concorrente.

Il comma 2 del medesimo articolo demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il MEF e sentiti il CONI e la Conferenza Unificata, la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie. Successivamente, con decreto del Capo del Dipartimento degli Affari regionali dovrebbero essere individuati gli interventi ammessi a finanziamento. Tale comma contrasta con il riparto soggettivo della potestà regolamentare delineato dall'articolo 117, comma sesto della Costituzione, che consente allo Stato di emanare regolamenti solo nelle materie di competenza statale esclusiva.

Infine, sempre il comma 2 citato prevede il mero parere della Conferenza Unificata, in violazione del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione in luogo dell'intesa, necessaria avuto riguardo alla connotazione concorrente della potestà legislativa esistente nella materia di cui si tratta.

Viste le osservazioni pervenute dalle Strutture competenti, e visto l'approfondimento istruttorio effettuato dalla Direzione Affari Legislativi, ai sensi della D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260, il patrocinio della Regione è affidato ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 24, anche disgiuntamente tra loro, al prof. avv. Luca Antonini del Foro di Milano, all'avv. Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e all'avv. Daniela Palumbo della Direzione Affari Legislativi ed all'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con

la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'articolo 54 dello Statuto,
- Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;
- Vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260;
- ravvisata l'urgenza di provvedere, data la brevità del termine per impugnare, e con riserva di dare comunicazione al Consiglio regionale del provvedimento adottato nella prima seduta utile a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c) dello Statuto;

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale nei confronti dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 17 undecies, commi 4 e 6; 53 comma 1, lettera b) e 64 commi 1 e 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: "Misure urgenti per la crescita del Paese" nel testo risultante per effetto della conversione della legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato nella G.U. n. 187 del 11 agosto 2012-S.O n. 171 per violazione degli articoli 97, 117 comma terzo e sesto, 119, 136 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione medesima, nonché dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per le motivazioni accennate in premesse che si intendono integralmente richiamate.
2. di affidare il patrocinio legale della Regione, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, al prof. avv. Luca Antonini del Foro di Milano, all'avv. Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e all'avv. Daniela Palumbo della Direzione Affari Legislativi ed all'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;
3. di demandare a successivo provvedimento del dirigente della struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;
4. di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c) dello Statuto;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2004 del 2 ottobre 2012

Ratifica decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 27 settembre 2012 con oggetto "Approvazione del valore nominale del buono pasto al personale dipendendente della Regione del Veneto pari a 7,00 euro"

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con l'art. 5 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 viene stabilito che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore del buono pasto dei dipendenti pubblici non può superare il valore nominale di 7 euro. L'argomento è stato posto all'attenzione della Giunta Regionale nella seduta del 25 settembre 2012 in occasione della quale sono stati chiesti taluni approfondimenti tecnici. Nel frattempo è stato adottato il decreto Presidenziale n. 168 del 27 settembre 2012. Effettuati i richiesti approfondimenti tecnici si tratta ora di ratificare il menzionato decreto.

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

In data 06.07.2012 è entrato in vigore il D.L. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario" (Spending Review), convertito dalla Legge del 7.08.2012 n. 135, in cui all'art. 5 comma 7 viene affermato che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (in cui rientrano anche le Regioni) non può superare il valore nominale di 7,00 euro;

La norma sopra richiamata dispone che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012;

Il precedente valore facciale del buono pasto, approvato con D.D.R. n. 173 del 21.12.2011 della Direzione Affari Generali, per il personale dipendente della Regione del Veneto era pari a euro 9,86 IVA esclusa;

All'ordine del giorno della seduta della Giunta regionale del 25 settembre 2012 era iscritta una proposta di deliberazione che rideterminava in euro 7,00 Iva esclusa il valore facciale del buono pasto;

Nel corso della predetta seduta venivano richiesti degli approfondimenti in merito alla determinazione dell'importo del buono pasto;

Nelle more degli approfondimenti richiesti si è dovuto procedere, con DPGR n. 168 del 27/9/2012, nel rispetto del termine stabilito dalla succitata normativa, alla rideterminazione del valore facciale del buono pasto da erogare ai dipendenti della Giunta regionale del Veneto;

È appena il caso di ricordare che da un lato l'indice ISTAT per il 2010/2011 è pari al 3% rispetto al costo di un pasto tipo e dall'altro che la Federcosumatori ha quantificato un aumento dei prezzi nei bar e self-service di circa il 123% in dieci anni. Quindi un pasto tipo, relativo ad una normale pausa pranzo, può avere un prezzo pieno di riferimento di 12,31 euro al giorno;

Appare pertanto opportuno ridefinire il buono pasto per i dipendenti della Regione del Veneto a 7,00 euro giornalieri, rispetto agli attuali 9,86 euro, tenuto conto che anche le altre Regioni hanno provveduto in tal senso; entro i limiti di valutazione che la legge consente;

La rideterminazione del valore facciale del buono pasto a 7,00 euro comporterà una diminuizione dell'onere annuo a carico dell'Amministrazione di circa 800.000,00 euro;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la L.R. 10 giugno 1991, n. 12;

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1

Vista la D.G.R. n. 400/2000;

Vista la D.D.R. del 21 dicembre 2011, n. 173;

Visto il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012;

Visti l'art. 52 dello Statuto della Regione Veneto, l'art. 6 della L.R. 1.9.2012, n. 12 e l'art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27,

Visto il DPGR n. 168 del 27/9/2012;

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimemto

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

delibera

1. di ratificare il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 27 settembre, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1.9.2012, n. 12 e dell'art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27;
2. di confermare pertanto in € 7,00 Iva esclusa il valore facciale del singolo buono pasto da erogare ai dipendenti della Giunta regionale del Veneto nell'ambito del servizio sostitutivo di mensa, al fine di rispettare quanto disposto dall'art. 5 comma 7 del D.L. 95/2012 convertito con legge del 7.08.2012 n. 135;

3. di dare mandato alla competente Direzione Affari Generali dell'esecuzione del presente provvedimento anche con riferimento al nuovo contratto per il servizio sostitutivo di mensa nei confronti dell'aggiudicatario;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario